

ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

Serie I - n. 7
1981

Riedizione anastatica 2020

InSCHIBBOLETH

Riedizione anastatica resa possibile grazie al contributo
della Fondazione di Sardegna.



INDICE

MEMORIE E DOCUMENTI

G. TODINI: Regolamentazione delle terre nella Sardegna sabauda	Pag. 5
R. PINTUS: I primi cento anni di dominazione aragonese nell'isola	» 50
A. MARONGIU: Il matrimonio "alla sardesca"	» 85
A. VIRDIS: L'« <i>Edicto general</i> » dell'arcivescovo Sicardo (parte II)	» 94
A. C. DELIPERI - B. SECHI COPELLO: Il complesso monumentale di San Francesco in Alghero (parte II)	» 241
A. ROTA: La concezione dell'unità del parlamento sardo alle origini della sua istituzione	» 269

CONTRIBUTI VARI E NOTIZIE

D. PANEDDA: Il « salto » casaliu	» 277
R. SFOGLIANO: Il retablo di Castelsardo	» 284

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

G. PISTARINO: Genova e la Sardegna nel sec. XII (GABRIELLA AIRALDI)	» 296
L. BALLETTO: Genova e la Sardegna nel sec. XIII (GEO PISTARINO)	» 303
S. ORIGONE: Gli uomini della Riviera Ligure di Levante nell'Occidente euro-mediterraneo nel secolo XIII (GEO PISTARINO)	» 309
S. COSTA 1904-1981 (GINEVRA ZANETTI)	» 312

MEMORIE E DOCUMENTI

GIAMPIERO TODINI

REGOLAMENTAZIONE DELLE TERRE NELLA SARDEGNA SABAUDA

Dopo circa quattro secoli di dominazione straniera, si iniziò per la Sardegna un periodo di rinascita sociale ed economica con tutta una serie di provvedimenti tendenti a risollevare le desolanti condizioni delle quali si ha notizia nelle numerose corrispondenze tra i primi vicere ed il sovrano ⁽¹⁾. Contrariamente agli Aragonesi-Spagnoli, i Piemontesi sin dai primi tempi della loro dominazione ebbero quale loro scopo preminente il miglioramento delle condizioni dell'Isola cercando di dare un maggior sviluppo all'agricoltura ⁽²⁾; già nel 1737 ⁽³⁾ si ordinava ai pro-

⁽¹⁾ Sulle condizioni generali della Sardegna agli inizi del XIX secolo, oltre alla bibliografia citata nella nota seguente, da ultimo v. E. MURA, *L'ordinamento giudiziario nell'opera riformatrice dei primi sovrani sabaudi in Sardegna*, in A.S.S. di Sassari, n° 6 1980, p. 25 sgg.

⁽²⁾ Fondamentale, per l'ampio campo di indagine è la collana di *Testi e documenti per la storia della questione sarda*, diretta da A. BOSCOLO. Cfr. inoltre gli studi non recenti, ma pur sempre validi di F. LODDO CANEPA, *Dispacci di Corte, ministeriali e viceregi concernenti gli affari giuridici, politici ed ecclesiastici del Regno di Sardegna*, Roma 1934; ID., *Riformismo e fermenti di rinascita in Sardegna, dai primi sabaudi alla fine del XIX secolo*, Cagliari 1954; R. DI TUCCI, *La proprietà fondiaria in Sardegna dall'alto medio evo ai nostri giorni*, Cagliari 1928; C. G. MOR, *Le leggi sulle chiudende*. Comunicazione tenuta al II Congresso nazionale di diritto agrario, 1938; G. MANNO, *Storia della Sardegna*, Torino 1827.

Notevoli, da ultimo, gli scritti di P. GROSSI, *Per la storia della legislazione sabauda in Sardegna: il Censore dell'agricoltura*, in Annali dell'Univ. di Macerata, 1963; A. BOSCOLO - M. BRIGAGLIA - L. DEL PIANO, *La Sardegna contemporanea*, Sassari 1974; A. BOSCOLO, *Recenti studi e ricerche sulla storia moderna e contemporanea della Sardegna*, Sassari 1975; C. SOLE, *La Sardegna di Carlo Felice e il problema della terra*, Cagliari 1967; L. BULFERETTI, *Le riforme agricole nel periodo sabaudo*, in «Fra il passato e l'avvenire». Saggi storici sull'agricoltura sarda, Padova 1965.

⁽³⁾ Pregone del vicere marchese di Rivarolo in data 16 marzo 1737, in P. SANNA LECCA, *Editti e Pregoni, ed altri provvedimenti emanati per il Regno di*

prietari dell'Oristanese di chiudere i terreni coltivati a vigna per proteggerli contro i danneggiamenti causati dal bestiame.

Nel 1771 un pregone del vicere Des Hayes ordinava che si dividessero, fra i benestanti che avevano la possibilità di chiuderli, i terreni in cui erano a dimora olivastri (¹) e si accordava la facoltà di chiudere i terreni purché vi si tagliasse il fieno e si costruissero tettoie per il ricovero del bestiame.

Agli inizi del XIX secolo, privati e amministratori locali si battono per far delimitare e distinguere le zone coltivate da quelle a pascolo mediante chiusure delle prime. E' del 1806 un R. Editto di V. Emanuele I emanato per dare impulso alla coltivazione degli ulivi il cui art. 3 così recitava: « *sempre che non osti un urgente motivo di necessità pubblica, si accorda ai proprietari di terreni aperti, non escluse le vidazzoni ed i paberili, di chiuderli liberamente per formare uliveti* » obbligando nel contempo (²) i proprietari di terreni con olivastri di chiuderli ed innestarli; era questo il primo passo per l'Editto del 1820.

Con l'Editto 3 dicembre 1806, il governo concedeva la nobiltà progressiva al piantatore di 4000 olivi ed il titolo a chi fosse nobile; dava diritto ai non nobili di erigere fide-commessi sopra nuovi oliveti da 500 alberi; autorizzava a chiudere i terreni per eseguire tali piantagioni ed obbligava a cingere di ulivi le chiusure dei terreni; concedeva l'espropriazione forzata dietro giusto prezzo a chi non chiudeva terreni ricchi di olivastri, o non li innestava, in favore di chi voleva chiudere od innestare; comminava pene gravissime a chi distruggeva ulivi e innesti.

Questo provvedimento è maggiormente l'Editto delle chiudende, di cui parleremo più dettagliatamente in seguito, costi-

Sardegna, Cagliari 1775, II, p. 95 sgg. Si ordinava la chiusura dei territori tenuti a vigna nel termine di un anno, scaduto il quale e senza che le chiusure fossero state erette, chiunque si poteva far aggiudicare la vigna previa immediata chiusura e relativo pagamento del terreno al precedente proprietario secondo la stima fatta con l'intervento dei probi uomini.

(¹) Pregone del vicere Des Hayes in data 2 aprile 1771 « *con cui si prescrivono diverse provvidenze per far prosperare l'agricoltura, i bestiami, ed i boschi ecc.* » in P. SANNA LECCA, *Editti e Pregoni*, cit., p. 129 sgg. Molte norme contenute nel Pregone Des Hayes sono la ripetizione del Pregone del 23 agosto 1700 emanate dal vicere Duca di San Giovanni, di importanza notevole tanto di rimanere in vigore per molti anni e da farne una edizione bilingue nel 1780.

(²) Vedi l'art. 4 dell'Editto 3 dicembre 1806.

tuicono le conseguenze immediate dei moti angioini della fine del XVIII secolo, moti che, come sappiamo (¹), pur non avendo al momento conseguito nulla di ciò che si prefiggevano, operano comunque nella vita politica dell'Isola dettando quelle che in seguito sarebbero state le istanze della nuova classe dirigente e che, in linea di massima, coincidevano con le esigenze della popolazione

Il governo sabaudo aveva intuito, soprattutto per merito di un suo vicere, Carlo Felice, che un tale stato di cose in Sardegna, oltre non convenire all'Isola stessa, non conveniva ad un governo assolutista quale quello sabuado, preoccupato come era della stessa esistenza del suo Regno. Per cui la vera ragione dell'emanazione del famoso Editto sulle chiudende, più che economica in senso stretto, come necessità di un più largo cespote di entrate tributarie, fu eminentemente politica, nel senso cioè che una divisione delle terre ed una trasformazione di quelli che erano i rapporti fra la terra e chi la possedeva o chi la lavorava, avrebbe senz'altro fatto in modo di rendere politicamente più soggetta l'Isola ed in questo modo maggiormente controllabile.

Ma quello che sarebbe potuto essere un atto veramente rivoluzionario, non riuscì che in parte a rimuovere la struttura feudale, anche perché a beneficiarne, come capita sovente, furono pochi individui che ben compresero come fosse preferibile non introdurre radicali mutamenti. I moti angioini avevano fin troppo allarmato i notabili isolani ed i ricchi proprietari terrieri perché in seguito non ne tenessero conto; la partecipazione in massa ed entusiasta di forze contadine aveva suggerito ai governanti che qualche cosa era pur necessario fare per conservare il potere, ma questo qualcosa, pittosto che a trasformare in senso progressivo i rapporti fra strumenti e forze produttive, era preferibile agisse in modo da porre ai margini della vita sociale quegli strati di popolazione che altrimenti avrebbero ovviamente significato ed imposto delle conseguenze rivoluzionarie.

(¹) Cfr., tra gli altri, E. MURA, *Di alcuni provvedimenti emanati nel 1796 per sedare le rivolte nella parte settentrionale della Sardegna*, in A.S.S. di Sassari, n. 3 1977, p. 129 e sgg.

Per cui l'Editto delle chiudende, sebbene in generale abbia raggiunto alcuni scopi fissati, per il modo in cui fu imposto e per mezzi impiegati per la sua applicazione, fu causa di molti mali; primo fra tutti (in concomitanza all'abolizione dei feudi) il permanere di sovrastrutture feudali ed inoltre la grave piaga del banditismo. Entrambi gli argomenti richiederebbero una trattazione separata per ricchezza di opinioni e di indagini, per cui mi limiterò a brevi osservazioni soprattutto per quanto è inerente allo sviluppo ed all'organizzazione della proprietà.

Riguardo all'abolizione del feudalesimo, possiamo dire che questo non ebbe la funzione caratteristica di contrastare e sovrapporsi al governo del sovrano, ma si limitò invece ad una funzione più limitata ed economica nel senso stretto della parola. Per questo motivo ed anche per altri che riguardano soprattutto la posizione del Piemonte e dalla Casa Sabauda, il feudalesmo tardò a scomparire in Sardegna nelle sue forme, tanto che mentre in altre nazioni e nello stesso Piemonte, si ebbero riforme tendenti a far limitare gli effetti dannosi del feudo, in Sardegna ciò non avvenne e, caso veramente strano e contraddittorio, il processo di abolizione fu iniziato alcuni anni dopo l'Editto delle chiudende alla cui base, come è noto, era l'esigenza di formare in tutta l'Isola una proprietà perfetta senza peso di alcun genere.

In breve possiamo affermare che se in Sardegna fu abolito il feudo, ciò non significa che con esso anche il feudalesimo scomparve; il modo con cui questa abolizione fu compiuta ne è la giustificazione e la prova più evidente. Non riesce infatti comprensibile come i maggiori pesi, invece di ricadere sui feudatari, ricaddero per la maggior parte sulle spalle delle stesse popolazioni dei feudi riscattati ed ai feudatari se ne venne a sostituire un solo, più forte ed esigente: il governo sabaudo.

In merito al fenomeno del banditismo, non possiamo certo dire che l'Editto del 1820 ne fu la causa, perché le sue radici sono più profonde ed antiche risalenti ai primi periodi delle dominazioni straniere, ma per i rapporti allora esistenti soprattutto fra agricoltura e pastorizia, fra grandi proprietari di terre e piccoli pastori, si può affermare che l'Editto ebbe gran parte nella recrudescenza e sopravvivenza del fenomeno.

Detto questo non rimane altro che vedere come tecnicamente l'Editto delle chiudende e successive leggi sull'ordinamento della proprietà terriera furono applicati in Sardegna. In generale gli effetti più rimarchevoli consistono in un appesantimento dell'economia sarda derivante dall'aver voluto operare una trasformazione così radicale senza tener conto delle strutture reali esistenti nelle campagne sarde; tanto più che questa trasformazione si credette di poterla compiere concludendo un compromesso con le forze feudali in gran parte ancora esistenti.

L'Editto, delle chiudende, considerato in sé, può essere definito un atto considerevole di una borgesia nascente che probabilmente aveva capito come il problema della terra consisteva appunto nel creare, risolvendolo, delle condizioni di lavoro diverse da quelle precedenti. Ma nel modo in cui fu applicato e per il fatto di non aver tenuto conto delle sopravvissute strutture feudali, bisogna dire che questo atto fu nella maggior parte ancora una volta deleterio ed inadeguato per l'economia sarda, tanto che ancora oggi se ne risentono le conseguenze.

Ciò però non vuole significare che il nuovo ordinamento della proprietà terriera in Sardegna non produsse i suoi effetti positivi: si negherebbe l'evidenza e, per di più si correrebbe il rischio, come è successo ad altri, di ritenere che l'economia sarda dell'epoca fosse la più conveniente ed anzi la sola adatta per il popolo sardo. L'Editto delle chiudende infatti sancì anche in Sardegna l'esistenza di uno strato superiore della popolazione che pretese di svolgere una funzione direttiva nella vita politica e sociale dell'Isola. Il fatto che la popolazione agricola non costituiva una classe economicamente forte, che la gran parte delle ricchezze erano nelle mani dei feudatari e che il governo sabaudo esercitava una forte pressione conservatrice sulla popolazione stessa, costituirono dei fattori negativi per cui l'Editto non operò radicalmente e con efficacia.

Le strutture economiche e sociali dell'Isola cambiarono senz'altro, ma in un processo di osmosi con elementi sovrastrutturali dell'epoca passata, per cui possiamo dire che, in seguito ad un analogo processo di sviluppo, accanto ad elementi di una società capitalistica sopravvissero elementi feudali. Da ciò segue che i rapporti oggi esistenti nelle campagne risentono del

vecchio ordinamento della proprietà fondiaria, come se l'opera dell'Editto, invece di completare il suo cammino, si sia fermata a metà strada. Esaminiamo ora più dettagliatamente i due principali atti normativi che maggiormente influirono sulla regolamentazione della proprietà privata e cioè l'Editto del 6 ottobre 1820 e la Carta Reale 26 febbraio 1839 riguardante l'abolizione dei feudi.

1. - *L'Editto 6 ottobre 1820*

Il primo atto che consacrò l'inizio del nuovo ordinamento della proprietà fondiaria si ebbe il 6 ottobre 1820 con l'Editto che comunemente viene nominato delle chiudende⁽¹⁾; mettendo in atto un proponimento di Carlo Emanuele III (come chiaramente è detto nel proemio dell'Editto) che aveva in mente, soprattutto dietro la spinta del ministro Bogino, di mettere in atto un vasto programma di riforme, tra le quali la chiusura dei terreni, al fine di promuovere l'agricoltura, Vittorio Emanuele I con Editto del 6 ottobre 1820 e con Carta Reale del 14. novembre dello stesso anno, con cui si approvavano le annessse Istruzioni al R. Editto sulle chiudende e relativa ripartizione dei terreni, stabili quali fossero i proprietari che potevano chiudere liberamente il proprio terreno⁽²⁾ e quali invece dovevano preventivamente ottenere il dispaccio di concessione⁽³⁾.

Il sovrano attribuì ai Prefetti, in qualità di Intendenti Provinciali, il diritto di accogliere le domande presentate per

⁽¹⁾ Pubblicato in *Raccolta degli Atti governativi ed economici del Regno di Sardegna*, serie III Cagliari 1839, p. 94 sgg.

⁽²⁾ Come risulta dall'art. I del R. Editto 6 ottobre 1820: "Qualunque proprietario potrà chiudere di siepe, o di muro, o vallar di fossa qualunque suo terreno non soggetto a servitù di pascolo, di passaggio, di fontana, o d'abbeveratoio". Quindi solo i titolari di proprietà perfetta potevano erigere chiusure; come vedremo in seguito, la perfezione della proprietà consisteva nella non soggezione a servitù alcuna.

⁽³⁾ Infatti l'art. II del R. Editto prevede che: "Quanto ai terreni soggetti a servitù di pascolo comune, il proprietario volendo far chiusura o fossa, presenterà la sua domanda al Prefetto, il quale nella sua qualità di Intendente, sentito il Consiglio raddoppiato, il voto delle Comunità interessate, procederà secondo le norme che saranno stabilite". E' da sottolineare che, come è desunto dall'art. II delle Istruzioni, nell'articolo ora riportato si parla solo di terreni soggetti a servitù comuni e non private, le quali ultime quindi rimangono escluse dalla imprecazioni della chiusura e quindi considerate come proprietà imperfette.

un così utile fine, e di redimere le opposizioni presentate da parte di eventuali interessati ordinando che gli stessi Prefetti, ove le circostanze formulanti tali opposizioni risultassero di dubbia qualità, trasmettessero d'ufficio tutti gli atti al vicere e si adattassero poi a quelle risoluzioni che da questi avrebbero ricevuto (¹⁰).

Il fine della legge era quello di migliorare l'agricoltura mediante l'assegnazione dei confini alle proprietà individuali e rendere così perfetta la proprietà. Per raggiungere tali scopi si dava facoltà ad ogni proprietario di chiudere con siepe, muro, ecc. ogni suo territorio non soggetto però a servitù di pascolo, di passaggio, di abbeveratoio; eguale facoltà era concessa anche sui terreni soggetti a tali servitù per concessione dell'Intendente Provinciale e previo parere dei Consigli Comunitativi (art. 2 dell'Editto). Anche i terreni di proprietà del Comune potevano essere ripartiti fra i capi famiglia, o venduti o dati in affitto (art. 5) come per i terreni propri della corona (art. 7).

Dai nove articoli di cui è composto l'Editto, si desume che la nuova proprietà costituitasi deriva dalla chiusura sui terreni sui quali i privati od il Comune esercitavano azione di possesso (¹¹), con la differenza che se tali terreni erano gravati da diritti ademprivili, la chiusura doveva essere autorizzata; quindi la chiusura in sè e per sè costituiva il solo titolo legale della proprietà perfetta. L'applicazione dell'Editto incontrò numerosi ostacoli; basti pensare che, nonostante le minuziose Istruzioni che seguirono l'Editto, emanate con Carta Reale del 14 novembre 1820, dimostrando come i bisogni dell'agricoltura fossero stati particolarmente sentiti, questo fu pubblicato e quindi entrò in vigore con Pregone vicereggio il 4 aprile 1823 e cioè

(¹⁰) Art. XIV delle Istruzioni 14 novembre 1820, relative al R. Editto 6 ottobre 1820.

(¹¹) Nella norma consuetudine sarda il possesso veniva in taluni casi a tramutarsi in proprietà; cfr. C.d.L., cap. 68 "Item ordinamus, chi, si alcuna persona cun justu titulu possederit alcuna cosa mobili per ispaciu de annos tres, senza indelli esser fatta questioni, passadu su dittu tempus non indelli, pozzat esser fatta plus questioni: ed icisitu Capidulu non perjudichit assu Capidulu de supra». Il Capidulu de supra, infatti garantiva il dominio libero ed assoluto su beni dessu rennu, de Ecclesia e de altera persona posseduti ininterrottamente rispettivamente per cinquanta, quaranta e trenta anni.

dopo due anni e mezzo della sua emanazione. Le maggiori opposizioni venivano proprio da parte dei Consigli Comunitativi i quali con ogni mezzo tentarono di ostacolare le chiusure richieste da coloro che volevano servirsi della legge per appropriarsi di vaste estensioni di terreno; ne è riprova il limitato numero di concessioni accordate rispetto alle domande presentate (¹²).

Unitamente all'Editto 6 ottobre 1820 ed annesse Istruzioni venivano emanate con il già citato Pregone vicereggio 4 aprile 1823 ulteriori disposizioni e precisamente le Carte Reali 27 novembre 1821 e 21 gennaio 1822 relative ai Regi provvedimenti sulle chiudende e sulla piantagione dei tabacchi nel Regno di Sardegna.

Ma queste leggi, essendo state trattenute nel loro avviamento e nei loro utili progressi da male intese opposizioni, determinate piuttosto da spirito di emulazione che da giuste vedute di pubblico interesse, stimolarono l'emanazione del Pregone dell'Intendente generale delle R. Finanze, del 9 dicembre 1824, col quale furono fissati vari provvedimenti onde far cessare le dette opposizioni e togliere così gli impedimenti che si frapponevano al pronto corso delle leggi, mentre nel contempo si eccitavano i Consigli Comunitativi, gli Intendenti Provinciali ed i Delegati di Giustizia all'esatto adempimento dei loro relativi doveri.

Poiché, nonostante tali « eccitamenti », non si raggiunsero gli scopi prefissati, con Regio Biglietto del 30 aprile 1825, fu dato incarico al Congresso *sopra gli oliveti* perché sorvegliasse ed attivasse, sotto il controllo del vicere, l'esecuzione dell'Editto del 1820, valendosi dei mezzi più opportuni e proponendo al sovrano quelli che lo stesso Congresso non era autorizzato a disporre prescrivendo che in tutti i casi in cui straordinarie emergenze, procedenti da domande di chiusure, rendessero necessario l'intervento del vicere, questi dovesse sentire al riguardo il parere del vicere.

(¹²) Per frenare tali opposizioni troviamo tutta una serie di provvedimenti governativi quali il Pregone 9 dicembre 1824 dell'Intendente Generale della R. Finanze, il Regio Biglietto 30 Aprile 1825 che istituiva un Congresso per dare pronta esecuzione all'Editto 6 ottobre 1820, e la Carta Reale 7 maggio 1830 con la quale venivano fissate le competenze per le contestazioni sorte in seguito alla applicazione dell'Editto sulle chiudende.

Però i Consigli Comunitativi continuavano ad opporre numerosi ostacoli lamentando la mancanza di terreni comunali, di terreni per il pascolo (fatta eccezione del pascolo per il bestiame domito), la limitata estensione dei terreni e la loro scarsa fertilità che non compensava le spese per la coltivazione e per la chiusura. Da qui scaturì l'emanazione di numerosi provvedimenti in materia tra cui la Carta Reale 7 maggio 1830 (¹³) e la Carta Reale 7 gennaio 1831 con la quale si comminavano gravi pene per i distruttori delle chiusure vietando altresì l'introduzione del bestiame nei territori chiusi (¹⁴).

Questo complesso normativo, con particolare riguardo alle ultime leggi richiamate, sembrava fosse stato emanato a favore di coloro che avevano eretto chiusure abusive incorporando nei loro terreni parte di terre comunali, regie e soggette a pubblica servitù. Tale stato di cose fu causa di violente sommosse popolari tendenti a rimuovere gli abusi perpetrati distruggendo così le chiudende erette arbitrariamente ed incendiando i raccolti.

Di questa situazione si era interessata la R. Udienza al punto che in una seduta dell'11 ottobre 1830 furono depurate le frequenti demolizioni delle chiusure (¹⁵): «trattandosi a considerare la causa di tale disordine, non poté dissimularsi che i medesimi presero particolarmente l'origine loro dal non essersi fin da principio eseguite le benefiche intenzioni sulle chiudende con quella efficacia ed energia e con quella esattezza e sollecitudine che l'importanza della cosa fuor di dubbio richiedeva. Ciò fece prendere ai vogliosi di chiudere per altre vie e direzioni, e siccome quello della legge non giovava, così

(¹³) Pubblicata con Pregone viceregno in data 25 giugno 1830 con la quale il Sovrano prescrisse che: 1) Chiunque intenda chiudere terreni di sua proprietà dovrà presentare istanza all'Intendente Provinciale; 2) La domanda di cui sopra sarà pubblicata nel Comune nel cui territorio insistono i terreni dei quali si chiede la chiusura; 3) Trascorsi 20 giorni senza che sia stata presentata opposizione, il proprietario poteva chiudere legittimamente il terreno; 4) Nel caso che l'opposizione fosse presentata dallo stesso Comune, la competenza era riservata all'Intendente Provinciale.

(¹⁴) L'art. 1 della Carta Reale 7 gennaio 1831 per i distruttori di chiudende prevedeva le pene prescritte nell'art. 1977 del Codice delle leggi civili e criminali emanato nel 1827 da Carlo Felice.

(¹⁵) Verbale della seduta della R. Udienza del giorno 11 ottobre 1830, conservato in A.S.C. (Atti governativi, vol. 14).

vollero sperimentare se le vie di fatto non fossero per favorire meglio le loro vedute. Procedendo per tal via ne conseguì che molti nel chiudere non solo omisero di ottenere il dispaccio di concessione, ma eccedettero ben anche nella chiusura stessa. Alcuni incorporarono terreni altrui, alcuni altri chiusero assai più del conceduto, e molti infine avvisando soltanto a rendere privativo di loro quel pascolo, che prima era comune, chiusero grandi estensioni. Questi inconvenienti che per una parte si commisero da taluni aumentarono dall'altra gli eccessi e la resistenza dei pastori e di tutti gli avversi alle chiudende ».

Notiamo come i pastori fossero avversi alla chiudende, non certamente perché si toglieva, rendendolo privato, quello che prima era stato pascolo comune, ma per il modo con cui questa trasformazione e divisione si era venuta a creare: per cui più che di divisione e distribuzione può parlarsi, nella maggior parte dei casi, di appropriazione e concentrazione nelle mani di pochi di vaste estensioni terriere. Giustamente uno storico isolano così descriveva la situazione sarda in questo periodo ⁽¹⁶⁾: « mentre intanto vi stavano i carabinieri la sicurezza pubblica fu turbata a cagione delle chiudende nelle quali tutti o quasi tutti avevano varcato ogni termine di diritto e di convenienza. Aveva la borgata di Nuoro molte migliaia di terreni incolti oltre il vasto prato e la montagna ghiandifera. Solo 700 giornate erano state chiuse, ma le migliori, senza le norme imposte dalle leggi. Di qui i guai, la reazione delittuosa sotto le apparenze del diritto. Avvennero i primi movimenti nel villaggio di Gavoi dove tre chiusi per spirito di vendetta si demolirono. Erano quasi tutte proprietà di famiglie patrizie le chiudende abbattute in Mamoiada, soffiandovi dentro incitatore principale un teologo Mele intesosi col clero il quale, voglioso di mantenere e accrescere la decima del bestiame, ridestò gli odi antichi per i quali seguivano in campo aperto ferite ed uccisioni ogni volta che si imbattessero con nobili i popolani ».

Lo stesso avveniva a Nuoro, Fonni, Oliena, Bitti ed in altri centri dell'Isola; il Siotto Pintor così continua ⁽¹⁷⁾: « Non era

⁽¹⁶⁾ SIOTTO PINTOR, *Storia dei popoli sardi dal 1798 al 1848*, Torino 1877 p. 264.

⁽¹⁷⁾ ID., *op. cit.* p. 266.

il pervertimento del senso morale né l'odio della proprietà, né mira politica veruna nè sprezzo di leggi; era un farsi giustizia da sé, lo sdegno spinto alle ultime manifestazioni della vendetta, incitamenti e non cagioni la miseria dei raccolti, le vessazioni dei feudatari » (¹⁸).

Seguirono altre disposizioni tra le quali la Carta Reale del maggio 1833 che sospendeva la ricostruzione delle chiudende demolite e nel contempo si ordinava la distruzione di quelle erette senza licenza (¹⁹); con questa ed altre normative l'Editto del 1820 era quasi integralmente abrogato e quindi era fallito, il suo scopo e le ragioni del suo insuccesso vanno ricercate, oltre che nell'impreparazione della popolazione, anche e soprattutto nel fatto di non aver preventivamente modificato il sistema feudale ed ademprivile. Di ciò si interessò Carlo Alberto con una serie di norme emanate tra il 1836 ed il 1839 e principalmente con la Carta Reale 26 febbraio 1839, di cui parleremo in appresso, che abolendo i feudi fissava delle norme più inequivocabili per la divisione prediale.

E' certo comunque che tutti i provvedimenti adottati in occasione dei danneggiamenti e delle demolizioni delle chiudende, furono di grande efficacia (²⁰); vennero puniti i colpevoli, perfezionati i singoli possessi con precise delimitazioni

(¹⁸) Sulle chiudende erette nei territori di Nuoro ed Oliena e rispettive demolizioni, cfr. G. TODINI - G. MURGIA, *Le chiudende nel territorio di Nuoro prima e dopo la pubblicazione del Regio Editto 6 Ottobre 1820* in A. S.S. di Sassari, n° 2 1976, p. 25 sgg; G. TODINI, *Le chiudende nel territorio di Oliena prima e dopo la pubblicazione del Regio Editto 6 Ottobre 1820*, in A.S.S. di Sassari, n° 3 1977, p. 139 sgg., con relativi elenchi delle chiudende erette e demolite, desunti da documenti conservati in A.S.C.

(¹⁹) Cfr. C. G. MOR, *Le leggi sulle chiudende, cit.*

(²⁰) Tra questi, la Carta Reale 7 gennaio 1831 contenente delle pene contro i distruttori di chiudende (v. sopra nota 14); Pregone vicereggio 21 agosto 1832 con cui il Villanova emanava disposizioni relative alle demolizioni delle chiudende e provvedimenti concernenti le chiusure erette illegalmente, l'art. 1 prescriveva che coloro che avevano partecipato alle suddette distruzioni, "saranno puniti colla severità propria dei misfatti, che si gravemente attengano alle leggi dell'ordine, ed al sacro diritto dell'altrui proprietà. E coloro che vi avranno dato mano in unione di tre, o più persone, saranno puniti secondo le circostanze con pene corporali estensibili sino alla morte naturale, a termine delle leggi del Regno"; Patente vicereggia 13 settembre 1832 per la nomina della Commissione Militare Mista che in qualità di Alternos si insediò a Nuoro (nel cui territorio maggiormente avvenivano sanguinose sommosse) per esaminare la situazione ed adottare i provvedimenti del caso.

e fu dato un impulso alla generale riconciliazione con una richiesta di indulto a favore degli autori di incendi e di demolizioni, indulto che fu concesso per i casi meno gravi con la Carta Reale 17 febbraio 1835.

2 - *La Carta Reale 26 febbraio 1839*

L'Editto delle chiudende, come abiamo visto esaminandone il testo, non definisce la proprietà privata perfetta distinguendola da quella vincolata a servitù pubblica e non fissa una netta distinzione tra beni demaniali, comunali e privati. La Carta Reale 26 febbraio 1839 non fu che la conseguenza, ed in certe parti la chiarificatrice, dell'Editto delle chiudende, come identico ne era il fine ultimo e cioè la creazione della proprietà privata; infatti la Carta Reale, abolendo i feudi e liberando così i terreni a questi vincolati, definisce privati quei terreni che, in forza di qualche titolo legittimo, appartengono in modo perfetto od imperfetto ai singoli. Vi è quindi una assimilazione agli effetti del carattere privato della proprietà dei terreni liberi da servitù da quelli invece gravati, per cui proprietà privata imperfetta è quella sottoposta a servitù e perfetta è quella che, col rimedio della chiusura, si è liberata o si trova libera da servitù (art. 2); gli artt. 6-8 attribuiscono valore di titolo al pacifco possesso nel tempo, alla buona fede ed al lavoro utilizzato per il dissodamento e la coltivazione del terreno.

Il Regolamento approvato dalla Carta Reale inizia col distinguere le varie categorie di terreni e cioè beni privati, comunali e demaniali; ai beni privati venivano riaccostati i terreni dissodati, le orzaline, le cussorgie, i terreni circondanti le torri ed i terreni alternati della vidazzoni. Tutte queste forme, al pari dei beni di stretta proprietà privata, non erano soggetti a divisione né ad altra mutazione del regime di proprietà; tuttavia se un proprietario di terreni aperti appartenenti ad un vidazzone non avesse dichiarato di volerli chiudere e non li avesse effettivamente chiusi entro un anno da quando il vicino (a sua volta possessore di beni della stessa vidazzone ed intenzionato a chiuderli) gliene avesse fatta richiesta, questi aveva il diritto di farseli cedere purché i beni richiesti non superas-

sero i 10 starelli ed il richiedente desse in cambio un terreno di egual dimensione, più un'estensione pari ad una quinta parte di esso, o del valore corrispondente (art. 12).

Ma più importanti regolamentazioni riguardavano le altre categorie di terreni e cioè le terre comunali e quelle demaniali; si stabiliva (artt. 15 e 25) che i terreni comunali atti alla coltura, fatta eccezione per i tratti destinati al bestiame indomito, dovevano essere ripartiti fra coloro che abitavano e possedevano beni nei rispettivi Comuni. Nel caso che i terreni fossero insufficienti per i bisogni di tutti gli abitanti, si doveva dare preferenza ai meno abbienti (art. 16); in caso contrario la parte eccedente rimaneva proprietà del Comune.

Quanto ai terreni demaniali coltivabili, il governo si riservava di assegnare determinate estensioni di essi in proprietà o in uso ai privati, ai Comuni o ad enti pubblici o morali aventi capacità giuridica (art. 18); i boschi, le foreste, le miniere ed i laghi rimanevano soggetti a diritto di ademprivio da parte dei Comuni che già li detenevano come tali (artt. 19-23).

Questo Regolamento il cui contenuto è veramente notevole e che avrebbe dovuto segnalare l'inizio di un grande periodo nella storia economica della Sardegna, continuava ad indicare tutte le norme per la chiusura ⁽²⁾, separazione ed

⁽²⁾ L'art. 11 infatti consiglia due sistemi per rendere perfetta la proprietà e cioè l'uso delle chiudende o l'assoluta separazione delle vidazzoni dai terreni a pascolo. Tale rimedio non era assolutamente nuovo, infatti la C. d. L. al cap. 196 così disponeva: "*Item ordinamus, chi nexuna persona usit, over presumat arari in logu, over parti, hui usit, e istit bestiamen rudi, pro jagheri narboni, over pro atteru modu. e si alcuna persona illoy ararit, cussa persona, ch'illay hat a arari, illu cungit pro si forti modu, chi bestiamen non illoy pozzat jagheri dannu;*" nel 1605 il sovrano accoglieva una petizione degli Stamenti Ecclesiastico e Militare presentata nel Parlamento del conte d'Elda, riportata dal DEXART, *Capitula sive Acta Curiarum*, Lib. VIII, Tit. VII, Cap. V: "*Item supplican à V. S. I. que attes de ne guardarse generalment en totes les viles lo que està ordenat per lo Capitol de Carta de lloch, que se llavare à bidazoni, ne resulta molt gran dany als sembrats, que restan destruits, y lo bestiar resta tambe mal tractat, que se serveasca V. S. I. decretar que generalment en totes les viles se llavare abidazoni, coes, que tots llavren justs un any en una part, y tots altre any en altra part, excepto los que tenen tancats, propria tancadas, revistas*"; il medesimo principio con il riferimento alla disposizione ora riportata è sancito dal Vico nella sua raccolta di *Leyes y Pragmaticas*, al Tit. XXXXIV, cap. 7 e più recentemente dal disposto dell'art. 1999 del codice feliciano "*I nativi e gli abitanti di ciascuna villa, e luogo terranno separati dai monti, e dalle terre destinate pei pascoli del bestiame i terreni da lavorarsi, e seminarsi, chiamati bidazzoni, e la coltura, e seminario*

assegnazione dei terreni, e stabilire le forme ed i canoni per la loro concessione. Le ultime disposizioni del Regolamento tendevano poi a favorire lo sviluppo dell'agricoltura ed il consolidamento della proprietà privata; i terreni non ancora dissodati assegnati nella divisione erano esenti da ogni canone per cinque anni (art. 60), ma se entro tale termine il dissodamento non fosse stato ultimato, il concessionario decadeva dall'assegnazione (art. 62), mentre l'esenzione suddetta veniva prorogata per altri cinque anni se sul terreno veniva costruita una casa colonica.

Gli amministratori previsero anche la situazione in cui si sarebbero venuti a trovare i sardi nel non comprendere i benefici della proprietà, lasciandosi indurre ad alienare i terreni loro concessi; si volle perciò con l'art. 63 vietare per dieci anni l'alienazione di detti beni, eccetto che per l'assegnazione in dote o per concessione in pagamento di dote a favore di congiunti del concessionario. Trascorsi i dieci anni i terreni potevano essere alienati dietro il pagamento alle R. Finanze di un laudemio pari al due per cento sui terreni aperti ed all'uno per cento su quelli chiusi, ma si sperava da parte del legislatore che i benefici della proprietà fossero un freno all'alienazione limitandone così il nuovo accentrarsi.

Il Regolamento 26 febbraio 1839 fu completato da un altro in data 24 agosto 1841 che riguardava l'amministrazione dei terreni demaniali ed una lunga serie di capitoli che poneva norme per la loro cessione in appalto e per il loro uso. L'art. 2 stabiliva che, se fosse provata l'insufficiente dotazione di qualche comunità di terreni propri, poteva esserle data in affitto un'estensione di terreno demaniale; altri articoli (3-6-12-24-25) prevedevano che i terreni superflui ai bisogni del Comune dovevano essere dati in appalto all'incanto od a licitazione privata.

L'opera di divisione dei beni comunali e demaniali, che fu poi completata con la legge del 1858 sugli ademprivi con-

di tali terreni si farà da tutti unitamente un anno in una, e l'altr'anno nell'altra parte, sotto pena di duecento scudi, nè potrà in altra parte farsi il coltivo e seminario delle terre, a riserva di coloro, che possedessero terreni chiusi, e con ciò, che mediante legittima visita, e ricognizione da farsi nel mese di ottobre di cadun anno, risulti esser tali terreni chiusi e circondati da muro, steccato, o fossa, in modo da non potervi entrare il bestiame;".

siderata dal governo come idonea a favorire gli interessi del popolo sardo, ebbe tuttavia alcune opposizioni, come risulta da una circolare viceregia del 29 marzo 1845. In essa si riconfermava l'utilità della ripartizione dei beni demaniali che erano divenuti monopolio dei grandi proprietari i quali vi mandavano a pascolare il loro bestiame impedendo così i benefici economici che vi si sarebbero potuti ritrarre coltivandoli.

Per quanto riguarda invece i beni demaniali che le R Finanze avevano incamerato dai feudi, si riaffermava l'intenzione di cederli ai Comuni, a patto però che fossero ripartiti tra la popolazione, come è esplicitamente detto: « *Il Governo — vuole il Vicere che si sappia — ha incamerato i feudi, ed attende ora al generale misuramento dell'Isola per concedere mediante i riparti individuali dei terreni, mezzi a ciascuno di attivare la sua industria per l'agricoltura, prima base del bene del paese* ». Continuava poi dicendo che nessun Comune poteva lasciare indivisa altra porzione dei suoi terreni, ad eccezione di quella destinata a prato; e questa era la condizione necessaria affinché il Comune potesse ottenere dal Demanio ulteriore concessione di territori.

La circolare alludeva alle opposizioni che incontravano i propositi del governo, diretti soltanto a promuovere i vantaggi della popolazione e specialmente dei nullatenenti, opposizioni che nascevano dal contrasto, sorto in occasione di altri provvedimenti e congenito nella società sarda, tra proprietari di bestiame ed agricoltori; così un provvedimento che mirava al miglioramento delle condizioni di tutto un popolo, era nello stesso tempo accolto con manifestazioni esultanti e con sentimenti ostili.

3 - *La legislazione sabauda in tema di agricoltura*

Riteniamo utile, ai fini del presente lavoro, elencare alcuni tra i vari provvedimenti legislativi emanati dai regnanti ed amministratori sabaudi tendenti a promuovere l'incremento dell'agricoltura in Sardegna, riservandoci di riprodurre integralmente in Appendice i più significativi.

11 Dicembre 1726. Pregone viceregio emanato dal barone S. Remy tendente ad abolire le machinzie per l'ingresso dei buoi nei campi, limitando il risarcimento ai soli danni.

- 17 Marzo 1729. Pregone vicereglio emanato dal marchese di Costanze con cui si prescriveva la deputazione dei capi per fare la ronda e vigilare per la custodia delle vidazzoni.
- 16 Marzo 1737. Pregone vicereglio prescrivente « *diverse providenze pel buon regolamento delle vigne e poderi nella regione detta Pauli Ragas, territorio di Oristano* », emanato a seguito della visita generale del Regno compiuta dal vicere marchese di Rivarolo.
- 15 Aprile 1737. Pregone del vicere marchese di Rivarolo « *prescrivente diversi regolamenti riguardanti le persone, che terranno il loro bestiame, e semineranno nel territorio della Nurra* ».
- 30 Aprile 1737. Pregone vicereglio del marchese di Rivarolo per l'incremento dell'agricoltura nel dipartimento della Gallura.
- 6 Novembre 1741. Pregone vicereglio emanato dal barone di Blonay riguardante la nomina in ogni villaggio di un Censore dell'agricoltura che inviasse alla Segreteria di Stato una nota delle terre e dei gioghi di buoi, indicando la quantità delle terre incolte ed i nominativi dei rispettivi proprietari.
- 22 Gennaio 1759. Pregone del conte Bogino con cui si proibiva il taglio degli alberi da frutta ed il disboscamento delle montagne del dipartimento di Mandrolisai.
- 5 Ottobre 1761. Pregone vicereglio del conte Tana emanato per il buon funzionamento delle terre della Nurra, tendente ad accertare il reale stato di coltivazione delle medesime.
- 8 Ottobre 1761. Pregone emanato dall'Intendente capo Vacca con il quale si estendeva al dipartimento di Barbagia Belvì la disposizione del Pregone Bogino del 22 gennaio 1759.
- 16 Dicembre 1763. Pregone dell'Intendente capo Vacca disciplinante la coltivazione del tabacco, vietando la stessa nei terreni acquitrinosi in modo da garantire la qualità del prodotto.

- 28 Dicembre 1763. Regio Editto emanato da Carlo Emanuele III riguardante l'Azienda dei tabacchi.
- 14 Marzo 1764. Pregone dell'Intendente capo Vacca riguardante le regole da seguirsi per la semina, raccolta e fermentazione dei tabacchi.
- 4 Settembre 1767. Pregone viceregio del conte Des Hayes concernente l'erezione in tutta l'Isola dei Monti frumentari.
- 7 Aprile 1770. Circolare del vicere Des Hayes per ovviare alla diminuzione dei buoi, « *primo fra gli strumenti necessari alla coltura delle terre* ».
- 2 Aprile 1771. Pregone viceregio Des Hayes prescrivente norme per la disciplina generale dell'agricoltura nel Regno di Sardegna.
- 30 Maggio 1771. Pregone del vicere Des Hayes contenente disposizioni del Regolamento dei Monti frumentari del 4 settembre 1767, con particolare riguardo all'esecuzione delle roadie ed alla restituzione ai Monti.
- 25 Giugno 1779. Pregone viceregio del conte Lascaris con cui si ribadisce la non pignorabilità del grano occorrente per la semina del terreno.
- 26 Luglio 1779. Circolare del vicere conte Lascaris che vietava la vendita dei buoi se non ad altri agricoltori che dovevano adoperarli per la semina.
- 2 Ottobre 1781. Pregone viceregio del conte Valperga di Masino contenente vari provvedimenti sul bestiame.
- 29 Gennaio 1788. Circolare viceregia del conte Thaon di S. Andrea riguardante la coltivazione dei gelsi.
- 30 Novembre 1789. Circolare viceregia del conte Thaon di S. Andrea intesa a promuovere la coltivazione del tabacco.
- 31 Ottobre 1795. Pregone viceregio del Marchese Vivalda prescrivente che in caso di pericolo di diversione, si poteva ottenere il deposito delle sementi nei magazzini del Monte sino alla semina.
- 3 Dicembre 1806. Regio Editto di Vittorio Emanuele I emanato per dare impulso alla coltivazione ed innesto degli ultivi.

- 30 Aprile 1808.* Editto di S. M. « che prescrive varii provvedimenti diretti ad estirpare gli abusi, promuovere l'agricoltura, e rendere più florido lo stato della Penisola di Sant'Antioco, stata eretta in Regia Commenda Magistrale ».
- 6 Ottobre 1820.* Regio Editto emanato da Vittorio Emanuele I « sopra le chiudende, sopra i terreni comuni e della Corona e sopra i Tabacchi del Regno di Sardegna ».
- 14 Novembre 1820.* Carta Reale con la quale si approvano le annesse Istruzioni relative al R. Editto sulle chiudende, e ripartizione dei terreni in Sardegna.
- 30 Settembre 1821.* Pregone del vicere D'Yenne contenente modificazioni all'amministrazione dei Monti granatici e nummari.
- 4 Aprile 1823.* Pregone viceregionale del conte Roaro con il quale si pubblicano le Carte Reali 27 novembre 1821 e 21 gennaio 1822 che recano modificazioni al Regio Editto 6 ottobre 1820.
- 24 Gennaio 1824.* Tariffa dei diritti per le concessioni di chiusura.
- 9 Dicembre 1824.* Manifesto dell'Intendente Generale con cui si frenano gli ostacoli posti alle chiusure dai Consigli Comunali.
- 30 Aprile 1825.* Regio biglietto che istituisce un Congresso per attivare l'esecuzione dell'Editto del 1820.
- 7 Maggio 1830.* Carta Reale con la quale il sovrano detta alcune disposizioni in ordine alla competenza sulle contestazioni derivanti dalle chiusure dei terreni e stabilisce le norme da seguirsi da parte dei proprietari nel valersi della facoltà di chiudere i loro terreni.
- 9 Febbraio 1831.* Pregone viceregionale del Conte Montiglio con cui si pubblica la Carta Reale 7 gennaio 1831 per la chiusura dei terreni; in essa sono contenute pene contro i distruttori di chiudende e contro chi introduce bestiame nei terreni chiusi.

- 21 Agosto 1832. Pregone del vicere Montiglio contro gli autori delle demolizioni e degli incendi di chiusure in alcune provincie del Regno.
- 28 Ottobre 1832. Pregone del conte Montiglio emanato per istituire una Delegazione al fine di provvedere ai numerosi ricorsi relativi alle chiusure.
- 17 Febbraio 1835. Carta Reale che accorda un indulto ad alcuni inquisiti per le demolizioni nel nuorese ed altri provvedimenti concernenti le chiusure erette illegalmente.
- 19 Dicembre 1835. Carta Reale emanata da Carlo Alberto prescrivente la consegna dei feudi, della giurisdizione e dei diritti feudali.
- 21 Maggio 1836. Regio Editto emanato con Pregone del vicere Montiglio in data 1 giugno 1836 concernente la soppressione della giurisdizione feudale.
- 30 Giugno 1837. Regio Editto sull'accertamento delle prestazioni feudali ed istituzione di una Delegazione per la liquidazione delle stesse
- 12 Maggio 1838. Regio Editto contenente varie disposizioni sulle proprietà territoriali.
- 11 Dicembre 1838. Carta Reale « prescrivente le norme da tenersi nell'esazione e pagamento delle contribuzioni pecuniarie surrogate alle prestazioni feudali ».
- 26 Febbraio 1839. Carta Reale emanata per il regolamento e ripartizione dei terreni feudali.
- 3 Aprile 1839. Pregone del vicere Montiglio concernente provvedimenti contro coloro che avevano eseguito chiusure illegalmente.
- 8 Ottobre 1842. Lettera circolare viceregia del conte de Asarta diretta ai Giudici mandamentalni con cui si cerca di impedire gli abusi invalsi nel formare arbitrarie chiusure.
- 11 Aprile 1843. Istruzioni reali che scioglievano nuovi dubbi insorti nell'applicazione della legge sulle chiudende.

APPENDICE

DOC. I

Regio Editto sopra le chiudende, sopra i terreni comuni e della Corona, e sopra i Tabacchi, nel Regno di Sardegna; in data del 6 Ottobre 1820.

VITTORIO EMANUELE ecc.

Il Re **CARLO EMANUELE**, Avolo mio d'immortal memoria, fralle molte sue cure nel rifiorimento della Sardegna, manifestò il pensiero di favorire le chiusure de' terreni; principalissimo mezzo d'assicurare, ed estendere le proprietà, e così di promuovere l'agricoltura. Convinti Noi di questa verità, già soggiornando nell'Isola, Ci siamo applicati ad incoraggiare sì gran miglioramento, e l'anno scorso abbiamo poi creduto bene d'annunziare la legge che si stava d'ordine nostro preparando Ora, col parere del Nostro Consiglio, di certa Nostra scienza, ed autorità Sovrana, ordiniamo, e stabiliamo in forza di legge quanto segue.

I. Qualunque proprietario potrà liberamente chiudere di siepe, o di muro, o vallar di fossa qualunque suo terreno non soggetto a servitù di pascolo, di passaggio, di fontana, o d'abbeveratojo.

II. Quanto a' terreni soggetti a servitù di pascolo comune, il proprietario, volendo far chiusura, o fossa, presenterà la sua domanda al Prefetto, il quale nella sua qualità d'Intendente, sentito, il Consiglio raddoppiato, il voto delle Comunità interessate, procederà secondo le norme, che saranno stabilite.

III. Qualunque Comune potrà esercitare sopra i terreni, che gli spettano in proprietà gli stessi diritti assicurati ad ogni proprietario dall'articolo I. della presente legge.

IV. Il terreno di proprietà del Comune trovandosi nel caso indicato nell'articolo II, la deliberazione dovrà essere presa parimenti in Consiglio raddoppiato, e sottoposta al Prefetto nella sua qualità d'Intendente, per aspettarne le superiori deliberazioni.

V. Colle stesse forme potrà il Comune, in vece di chiudere i terreni di sua proprietà, deliberare il progetto di ripartirli per uguali porzioni fra Capi di essa, o di venderli, o di darli a fitto; il tutto con quelle riserve, o condizioni che saranno determinate a vantaggio degli stessi Comuni, e del Regno.

VI. Quando fra un anno, dopo la pubblicazione della presente legge, il Comune non abbia deliberato il progetto di chiudere, o di ripartire, o di vendere, o di dare a fitto, il riparto potrà essere chiesto davanti al Prefetto da' Capi di casa, in numero almeno di tre.

VII. I terreni propri della Corona, e fra questi i derelitti, e gli altrimenti vacanti, potranno essere venduti, o dati a fitto, o conceduti gratuitamente, od altrimenti assegnati in un modo conforme alle massime stabilite pel riparto de' terreni Comunali.

VIII. In qualunque terreno chiuso sarà libera qualunque coltivazione, compresa quella del tabacco.

IX. Sarà libera in tutto il Regno la vendita delle foglie di tabacco, la manifattura, la vendita, e l'uscita del tabacco mediante il pagamento de' dazi che saranno stabiliti.

Abrogiamo per l'effetto di questo Editto qualunque contraria disposizione di legge statuto, e consuetudine, e mandiamo al Nostro Vicerè, al Reggente la Nostra Cancelleria del Regno, ai Ministri della Reale Udienza, e della Real Governazione, ed a chiunque altro spetti, di osservare, e far osservare il presente, incaricando la Reale Udienza, e la Real Governazione di registrarlo, ed il Vicerè di farlo pubblicare nelle solite forme. E vogliamo che agli esemplari stampati in una delle Nostre Stamperie di Torino, o di Cagliari, si presti la stessa fede, che all'originale. Che tale è Nostra mente.

Data dal Nostro Castello di Stupinigi, l'anno del Signore mille ottocento venti, e del Regno Nostro il decimonono, addì sei del mese d'ottobre.

V. EMANUELE

BALBO

DOC. II

Carta Reale con cui S. M. approva le annesse Istruzioni relative al Regio Editto sulle chiudende, e ripartizione dei terreni in Sardegna, e nominava una Delegazione destinata a decidere ogni vertenza dipendente dall'articolo decimonono delle medesime.

IL RE DI SARDEGNA,
DI CIPRO, E DI GERUSALEMME

Illustre Marchese Don Ettore Veuillet de Yenne de la Saunière, Luogotenente Generale di Cavalleria, ecc. La retta intelligenza, e l'esecuzione del Regio Editto da Noi sottoscritto il giorno sei ottobre precorso sulla chiusura, e ripartizione dei terreni in Sardegna, esigendo che venga con ampia disposizione indicato per l'occorrenza di qualche caso speciale, e per lo scioglimento di quelle dubbiezze che potranno insorgere il vero senso della legge, come anche che si stabiliscano partitamente le operazioni tutte, alle quali la legge si rapportò ne' varj suoi articoli, abbiamo stimato di far comprendere nelle qui annesse Istruzioni sottoscritte d'ordine Nostro dal Nostro Ministro, e Primo Segretario di Stato per gli affari Interni, i provvedimenti tutti ad ambi questi capi analoghi, acciò vengano in unione della presente pubblicati, e posti in esecuzione. E siccome nell'articolo 19 di tali Istruzioni si indica il modo, con cui dovrà procedersi ne' casi ne' quali fra il Feudatario, ed il particolare chiudente nasca qualche contestazione sul quantitativo del diritto feudale, che dee riconoscersi nel sione del terreno chiuso, o sul calcolo da farsene nella fissazione dell'annuo canone, nel quale piacerà alle parti di cambiare esso diritto, abbiamo perciò determinato di creare contemporaneamente colla presente la Delegazione a tali vertenze destinata, ed in esso articolo enunciata. Epperò per la presente, di Nostra certa scienza, Regia Autorità, ed avuto il parere del Nostro Consiglio, approvando, come approviamo colla Sovrana Nostra Autorità le predette Istruzioni che trovansi qui annesse, e come sovra soscritte, ed intendendo, che abbiano le medesime equal valore a quello che avrebbero ove venissero nella presente specificamente ripetute. Vi diciamo essere Nostra intenzione, che si nell'interpretazione dei diversi articoli della legge, come nella decisione delle conseguenze, che ne derivano, debba starsi al contenuto nelle medesime, senza che ad alcuno sia lecito deviarne, come altresì, che ne' procedimenti ordinati, e commessi ai Prefetti per l'eseguimento dell'Editto si osservi esattamente le formalità nelle stesse Istruzioni prescritta. Stabiliamo inoltre per le vertenze, di cui sovra, una Regia Delegazione composta dal Reggente la Reale Cancelleria, dall'Inten-

dente generale delle Regie Finanze, e da un Giudice della Reale Udienza, che verrà scelto, e nominato da Voi, e confermiamo alla medesima Delegazione, l'autorità necessaria, ed opportuna per conoscere, provvedere, e decidere in tutti i casi sovra espressi conformi, a ragione, e giustizia, con autorità di Prefetto Pretorio, e rimossa ogni appellazione e ricorso, previo sempre l'esperimento della trattativa amichevole nelle Istruzioni indicata, per la quale, non meno che per l'approvazione della medesima impartiamo egualmente alla Delegazione tutte le facoltà opportune, dichiarando inoltre, che le veci del Reggente, ed Intendente generale possano in caso d'impedimento venir supplite dal Giudice più anziano del Magistrato, e dal Viceintendente generale, come anche, che in tutte le cause di tal natura debba intervenire l'Uffizio dell'Avvocato Fiscale Patrimoniale per assumervi quella parte, che crederà coerente agl'interessi del Regio Patrimonio. Vi diciamo pertanto di far registrare la presente in unione delle Istruzioni in tutti i luoghi, ove verrà registrato l'Editto, e di farla contemporaneamente pubblicare nei luoghi, e modi soliti, acciò pervenga a comune notizia, ed abbia in siffatto modo piena esecuzione. Chè tal è la Nostra mente.

Data al Castello di Stupiniggi il quattordici novembre del 1820.

V. EMANUELE

BALBO

I S T R U Z I O N I

I. Il modo con cui è concepito l'articolo primo della legge dimostra chiaramente, che col medesimo si è avuto in mira di stabilire, e fissamente determinare la giustissima massima, che la proprietà perfetta dà per se sola il diritto della chiusura, senza bisogno alcuno di impetrazione; e che perciò a qualunque persona appartenga tal proprietà, la facoltà di chiudere è egualmente libera; eccettuansi però le terre soggette a servitù di pascolo, di passaggio, di fontana, o di abbeveratojo, sotto qual indicazione, si intendono egualmente le servitù a favore del pubblico, che di qualche particolare, ed eccettuansi, perché la proprietà in tali casi non essendo perfetta lederebbe colla libera chiusura il diritto del terzo.

II. L'articolo secondo indica la traccia, che debbon seguire i proprietari dei terreni soggetti a servitù di pascolo comune, riguardo ai quali la facoltà di chiudere non si riconosce dalla legge libera, ma fassi dipendere dalla permissione della pubblica autorità; che se in tal articolo parlasi solo di siffatta servitù, non perciò i terreni soggetti a quella del pascolo privato, od alle tre altre indicate nell'articolo primo, di passaggio, di fontana, e di abbeveratojo rimangono esclusi dall'impetrazione della chiusura; la natura ed importanza della servitù del pascolo comune; comechè vincolata al sistema generale dell'agricoltura del Regno, esigeva una particolare disposizione legislativa; le altre servitù però sovra indicate avendo, o nella riportata annuenza degl'interessati, o nelle combinazioni, che possono adottarsi per continuarsene l'esercizio anche nel caso di chiusura un mezzo legale, e facile di conciliarsi col desiderio, che i proprietari possono avere di chiudere, non credette Sua Maestà necessario di farne nella legge alcuna dichiarazione, benché a scanso di dubbiezza abbia deliberato, che si annunzi nelle presenti rimanere a tali proprietari libero l'esercizio dei rimedi civili per la liberazione, o moderazione di quelle servitù ed essere facoltativo ai medesimi il chiudere senza bisogno di permesso, sempre che il risultato di siffatti rimedi integrando la loro proprietà li collochi nel caso dell'articolo primo della legge.

III. Le domande per chiusura di terreni soggetti a servitù di pascolo comunale potranno presentarsi al Prefetto in iscritto, o farsi verbalmente, do-

vendo in ambi casi dal Segretario di Prefettura estendersi l'atto verbale della presentazione, o domanda.

IV. A tale presentazione, o domanda dovranno unirsi gli atti, o documenti comprovanti la proprietà del supplicante nel terreno, che intende chiudere, ed ove da questi atti non risultasse sufficientemente l'esatta posizione, estensione, e limitazione dell'istesso terreno, sarà eccitato contemporaneamente il postulante a darne perfetto ragguaglio colle opportune specificazioni, le quali tutte s'inseriranno nel predetto atto verbale, acciò possa farsene il conto dovuto nelle successive operazioni.

V. Ricevuta dal Prefetto tale domanda, o dichiarazione, spedirà egli una notificazione in iscritto al Consiglio Civico, o Comunale del luogo, nella quale gli darà notizia della posizione, e delle circostanze di luogo, estensione, e coerenze del territorio, che vuol chiudesi, e gli prefiggerà il giorno in cui dovrà comparire in giunta raddoppiata avanti il Prefetto per dare il suo parere sulla domanda. Di tali domande dovrà altresì il Prefetto dar notizia al Signore del luogo, od al suo procuratore generale, o mediante la trasmessa d'una copia della rappresentanza, o per mezzo d'una equivalente partecipazione in iscritto

VI. I Consigli Civici, dopo d'aver discusse le domande in Giunta doppia, potranno presentare al Prefetto le loro osservazioni con una memoria della medesima Giunta firmata, o per mezzo dei rispettivi Segretarj a ciò autorizzati con decreto degli stessi Consigli.

VII. Tanto i Consigli Civici, come i Comunali, dovranno pendente il termine come sovra prefisso informarsi o per se stessi, o per mezzo di altre persone probe, ed imparziali, delle circostanze, che possono influire a determinare la loro adesione, od opposizione alla chiusura, e nel comparire perciò avanti al Prefetto dovranno far conto di tutte quelle particolarità, che per lo avanti soleano previamente accertarsi con una visita del luogo.

VIII. Ove i Consigli Civici, o Comunali riconoscano conveniente la chiusura, i Prefetti procederanno alla concessione nella forma, e colle cautele, che sotto verranno spiegate.

IX. Se l'opposizione degli uni, o degli altri fosse solo motivata sulla generica eccezione della diminuzione del pascolo comune, i Prefetti non dovranno far alcun caso di tal circostanza, e procederanno oltre, come nei casi di annuenza.

X. Ove gli ostacoli si facciano derivare dal concorrere nei territorj, che voglionsi chiudere alcune delle circostanze espressamente escluse dal Regio Editto, o da qualche altra particolar ragione, che a giudizio del Prefetto meriti maggior schieramento dovrà comunicarsi senza ritardo al postulante il ragguaglio di siffatte difficoltà.

XI. Venendo queste dal postulante schiarite in modo, che i Consigli riconoscano l'errore di fatto, in cui poteano esser caduti, si procederà ai successivi atti: in caso contrario insistendosi dal postulante per la concessione, dovrà devenirsi ad una visita locale mediante periti da scegliersi d'accordo delle parti, ed in caso di discordia, d'Uffizio, i quali saranno incaricati di presentare il loro giudizio giurato sulle circostanze controverse.

XII. Basterà a tal oggetto, che i periti, dopo aver prestato il consueto giuramento di chiarire, e deporre la verità, si trasferiscano soli sul posto, senza che sia necessaria, come per l'addietro, la presenza della Curia, e del Censore locale, e senza che possano intervenirvi per sé, o per altri i Censori, od i postulanti.

XIII. Le spese di siffatta perizia saranno a carico dei postulanti, se però dal risultato della medesima apparisse, che l'opposizione fu impegnosa, o

capricciosa, le spese cadranno sui membri opposenti degli stessi Consigli che dovranno in eguali porzioni soddisfare del proprio.

XIV. Risultando dalla perizia, che le circostanze prevedute dal Regio Editto ostano alla domanda, i Prefetti la rigetteranno con loro decreto: ove però le circostanze, che formulano l'opposizione fossero di dubbia qualità, o risultanza, trasmetteranno d'Uffizio le carte tutte al Vicerè, e si adatteranno poscia a quelle risoluzioni, che dal medesimo riceveranno.

XV. In caso contrario, in cui apparisca irragionevole l'opposizione, ed in quello sovra descritto della pronta, o combinata annuenza, dovranno i Prefetti accordare ai postulati un dispaccio di concessione, nel quale saranno inseriti gli atti tutti in dipendenza di quanto sovra compilati.

XVI. Questo dispaccio conterrà il permesso, e facoltà a favore del postulante, o di chi per esso, di chiudere, cingere, o vallare il terreno di cui trattasi, nel modo prescritto dal Regio Editto.

XVII. Sarà espressa nel dispaccio la clausola, che non intendendosi con la facoltà della chiusura variato, alterato, o diminuito in conto alcuno il diritto che il Signore del luogo potea avere, ed eserciva su quel territorio per la percezione dei diritti riguardanti il pascolo goduto dai Vassalli in quel tratto di terreno, rimane al proprietario, che chiude, l'obbligo istesso di riconoscenza col Signore del luogo per la riduzione dei medesimi ad un fisso canone, senza che possa il proprietario attendere alcuna esonerazione dalla maggior consolidazione del suo dominio derivante dalla chiusura.

XVIII. Le combinazioni per la fissazione di tali canoni, non meno che le riconoscenze degli attuali diritti tratterannosi privatamente fra il proprietario, ed il Feudatario; ed il corso, e risultato di tali concerti sarà indipendente dall'avviamento della concessione, alla quale si procederà.

XIX. Non potendosi devenire ad un mutuo accordo fra ambi, dovrà il postulante presentare la domanda relativa alla Delegazione stabilita con la Carta Reale firmata da Sua Maestà nel giorno d'oggi, la quale, udito il Signore, e verificati i rispettivi titoli, procederà a fissare la qualità del diritto antico, o il quantitativo del canone, al qual vuol ridursi, procedendo sommariamente, *et sola facti veritate inspecta*, e procurando previamente di far accondiscendere le parti ad un amichevole adeguamento.

XX. Dovendo questa Delegazione esser investita dell'autorità di Prefetto Pretorio, non ammetterassi dopo la decisione alcun richiamo salvo il ricorso al Sovrano.

XXI. Nei dispacci di concessione sarà dopo la predetta clausola relativa alla conservazione dei diritti signorili dichiarata l'esistenza, e contenuto della predetta Carta Reale, acciò i postulanti sappiano la traccia, che debbono seguire per garantire i loro diritti contro qualunque soverchia pretesa.

XXII. Le spese del dispaccio di concessione saranno regolate dalla Tariifa, che verrà pubblicata.

XXIII. I Viceprefetti sono, in caso d'impedimento dei Prefetti, autorizzati a tutte le incombenze e facoltà sovra descritte.

XXIV. Nei luoghi lontani dall'ordinaria residenza dei Prefetti, potranno i medesimi, od i Viceprefetti dopo aver ricevuto le petizioni delegare per la citazione dei Consigli, per ascoltare le loro risposte, per le comunicazioni reciproche in caso di amichevole adeguamento fra gli stessi Consigli, ed i postulanti, e per autorizzare le perizie nei casi dalla presente Istruzione contemplati, gli Uffiziali di giustizia locali, i quali rimetteranno poscia gli atti ai

Prefetti rimanendo in ogni caso riservato privativamente alle Prefetture il diritto di conceder i dispacci permissivi, o di depellire la domanda.

XXV. Ad oggetto, che i Ministri di Giustizia locali siano appieno informati del corso dei provvedimenti verrà distribuito ad ogni Curia un esemplare delle presenti Istruzioni da custodirsi accuratamente, e consultarsi all'occorrenza per l'uniformità alle disposizioni, a qual fine anche i Prefetti nell'esaminare gli atti, ove incontrino qualche omissione, od errore, ammoniranno seriamente i Ministri, e faranno loro riconoscere l'irregolarità commessa, la quale ove sia di natura tale da dover esigere la ripetizione dell'atto, verrà per ordine dello stesso Prefetto supplita a spese del Ministro, che ne fu in colpa.

XXVI. Dovrà egualmente distribuirsi a ciascun Consiglio Civico, o Comunitativo un esemplare delle presenti Istruzioni, ed i Segretari in quanto a questi ultimi saranno particolarmente responsabili della conservazione.

XXVII. I Prefetti, ed i Ministri di Giustizia delegati nell'ascoltar le risposte dei Consigli Comunitativi, dovranno particolarmente ammonirli sullo spirito d'imparzialità, che deve diriggere ogni loro rilievo in siffatta materia, e far loro presente la massima utilità, che il Regno intero dee risentire dalla moltiplicazione delle chiusure; il savio scopo, che influi nelle provvide Sovrane deliberazioni; ed il vantaggio, che dee derivare al Comune, che rappresentano, ove mossi dal solo desiderio, e cognizione del bene dell'agricoltura concorrono anche i medesimi coll'esempio, coll'annuenza, e con privati suggerimenti a diffondere un sistema senza il quale l'agricoltura, e l'industria Sarda non può sperare alcun maggior incoraggiamento.

XXVIII. Nell'articolo quarto della legge, si è stabilito, che le terre spettanti a' Comuni, e soggette a serviti di pascolo comune, non possano esser chiuse, o vallate anche dopo domanda di Consiglio raddoppiato, senza expressa superiore deliberazione. A spiegazione di siffatta riserva si dichiara, che per ora Sua Maestà non intende permettere, che siano chiusi, o vallati i terreni volgarmente in Sardegna conosciuti sotto il nome specifico di *Prati*, cioè di que' terreni, che spettano a comuni, e sono soggetti a servitù di pascolo comune pel bestiame domito, ma intende bensì permettere, che colle prescritte condizioni siano chiusi, o vallati i terreni, che spettando a Comuni erano finora soggetti a pascolo comune pel bestiame *rude*. La stessa dichiarazione si adatta pure alle facoltà mentovate nell'articolo quinto.

XXIX Nel quinto caso in cui a tenore degli articoli V e VI della legge debba devenirsi al riparto dei terreni comunali, dovrà prima di eseguirsi il medesimo fra i Capi di casa riserbarsi una porzione del terreno da dividere, non minore d'un decimo, non maggiore d'un terzo, la quale sarà dal Vicerè destinata a favore del Signore, del Parroco della Chiesa delle Scuole, dei Monti Granatici e Nummarj, ed altri pubblici stabilimenti, od anche a concessione da farsi per introduzione di nuovi coloni, e di migliori colture, l'assegnazione sarà maggiore della comune, e ne sarà regolato ad arbitrio del Vicerè il quantitativo a seconda delle concorrenze, ed a tenore delle circostanze locali, riserbata a Sua Maestà la decisione in caso di dubbio, o contestazione.

XXX. L'eguaglianza delle quote fra i Capi di famiglia non si calcolerà sul rapporto dell'estensione territoriale, ma sul valore approssimativo de' diversi assegnamenti, i quali, nel caso non possa adottarsi altro mezzo soddisfacente di equitativo riparto, potranno distribuirsi in altrettanti lotti, per essere quindi estratti a sorte, a tenore delle disposizioni, che darannosi nei casi particolari dal Vicerè.

XXXI Allorquando in conformità all'articolo quinto della legge il progetto di riparto sarà fatto dalla Comunità, dovrà il Prefetto riunire tutte le notizie tendenti

a farne conoscere il merito, od i difetti, e trasmettere quindi le carte al Viceré, al quale è riserbata la facoltà di approvarlo, o modificarlo, avuto specialmente riguardo al parziale riparto contenuto nell'articolo 29, al quale, ove la Comunità non stimasse di occuparsene, dovrà supplirsi dal Vicerè, per il che dovrà il Prefetto estendere anche a tale articolo le sue osservazioni, e proposte.

XXXII. Occorrendo il caso preveduto dall'articolo VI della legge in cui i Capi di casa ricorrano per ottenere il riparto dovrà il Prefetto congregare le persone più probe, e più informate del paese in numero di almeno dieci, e procedere con accordo delle medesime alla formazione di un progetto di riparto: in questo saranno osservate le basi prescritte dalla legge, e comprese le porzioni assegnate dal precedente articolo 29, e verrà quindi trasmesso egualmente al Viceré, dal quale dipende anche in questo caso ogni decisiva determinazione.

XXXIII. Le liti ora pendenti per causa di chiusure pretese illegittime, ove dipendano da questione sulla proprietà del terreno, o da usurpazioni di territorio altrui, dovranno continursi, e decidersi a norma dei rispettivi diritti: resteranno però abolite quelle nelle quali l'eccezione degli opposenti si faccia derivare dalla diminuzione del pascolo comunale prodotta dalla chiusura.

Date in Torino il quattordici novembre 1820.

*D'ordine di SUA MAESTÀ
BALBO*

DOC. III

Biglietto Regio, col quale si stabilisce un congresso per attivare l'esecuzione del Regio Editto sulle chiudende: in data 30 Aprile 1825.

*IL RE DI SARDEGNA
DI CIPRO, E DI GERUSALEMME*

Conte Roero di Monticelli. Avendo con dispiacere rilevato la somma lenchezza, con cui si procede da codesti Nostri fedeli sudditi nel trar partito dalle disposizioni del Regio Editto sulle chiusure di terreni, le quali hanno per base il fine di distinguere, e di assicurare la proprietà, onde tornando nel debito onore, ed estendendosi più largamente il beneficio dell'agricoltura, s'accrescano le industrie, le ricchezze, e le altre fonti della pubblica prosperità, siamo entrati in risoluzione di affidare ad un Congresso di savi, e sperimentati personaggi l'incarico di attivare l'esecuzione, e riflettendo Noi all'utile opera, che ha prestato il Congresso stabilito per la piantagione degli uliveti, ed all'analogia, che passa tra le incumbenze, delle quali è incaricato, e le attribuzioni, che intendiamo di conferirgli, abbiamo disposto di commettere al medesimo l'adempimento delle Nostre intenzioni su tal proposito. Perciò in vigore del presente, di Nostra certa scienza, e Regia autorità, abbiamo stabilito, e stabiliamo quanto appresso.

Primo. Il Congresso sopra gli uliveti sarà d'ora innanzi composto del Presidente Cav. Serralutzu, del Censore Generale, e del Giudice della Reale Udienza Commendatore Grisi.

II. Il suddetto Congresso, oltre alle funzioni ordinarie, che gli sono attribuite, è incaricato di sorvegliare, e di attivare sotto la direzione del Nostro Vicerè l'esecuzione del Regio Editto sopra le chiusure, valendosi dei mezzi, che crederà più opportuni e proponendoci quelli, dei quali non sarebbe autorizzato a disporre.

III. Detto Congresso dovrà con la maggior possibile sollecitudine eccitare per mezzo degli Ufficiali di giustizia i Consigli Comunali di tutto il Regno a deliberare in quel termine, che stimerà di prefiggere, se intendano, o no, di profitteggiare delle facoltà, che vengono loro concesse cogli articoli 3. 4. e 5. del precitato Editto, ed in caso contrario a specificare dettagliatamente i motivi per li quali non intendano di profitteggiarne. Tali deliberazioni dovranno esser fatte in Giunta doppia, e sottoscritte dal Sindaco, e da tutti gli intervenuti unitamente all'Uffiziale di giustizia, il quale dovrà notare nello stesso foglio i nomi di quelli, che avranno opinato diversamente con ragioni da essi adotte. Il Congresso trasmetterà poi di mese in mese per mezzo del Vicerè al Nostro Primo Segretario di Stato per gli affari interni l'elenco dei Comuni, che saranno successivamente interpellati, delle loro risposte, delle provvidenze che si saranno date in coerenza, e di quelle, che crederà doversi dare, valendosi per tal lavoro di uno dei Vice-Censori Generali.

IV. Ove alcuno dei Consigli interpellati lasci passare il termine prescritto senza rispondere, e senza addurre legittima causa in iscusa della tardanza, il Congresso riferirà il caso al Nostro Vicerè, il quale sentito l'Intendente della Provincia provvederà alla nomina di una speciale Commissione nei Villaggi istessi, autorizzata a fare quelle proposizioni, che i Consigli non curaronsi di presentare, quali proposizioni venendo, ove il Vicere lo stimi, comunicate ai Consigli istessi per le loro osservazioni, serviranno quindi di norma alle risoluzioni, che a tenore delle circostanze compariranno più consentanee alla legge.

V. In tutti i casi, nei quali straordinarie emergenze procedenti da domanda di chiusure renderanno necessario l'intervento dell'autorità Vicerégia, dovrà il Nostro Vicere esplorare sulle dubiezze, che saranno occorse, il parere di detto Congresso.

VI. Con le attribuzioni fissate al Congresso sopra gli uliveti non s'intendono menomamente variate, o alterate quelle concesse alla Delegazione stabilita in ordine alle chiusure con Carta Reale del 14 di Novembre 1820, né tampoco quelle appoggiate agli Intendenti con le istruzioni della stessa data alla medesima annesse.

Parteciperete queste Nostre disposizioni al Congresso stabilito sopra la piantagione degli uliveti, e ne darete con vostra circolare notizia agli Intendenti, agli Ufficiali di giustizia, ed ai Consigli Comunali di tutto il Regno per la parte, che gli riguarda, facendo eziandio registrare il presente nell'Ufficio del Censor Generale. Intanto preghiamo il Signore, che vi conservi.

Dat. Genova il 30 di Aprile 1825.

CARLO FELICE

BARBAROUX

DOC. IV

Pregone di Sua Eccellenza il Signor Incaricato delle funzioni di Vicerè Conte Roberti di Castelvero con cui si pubblica la Carta Reale 7 Maggio 1830 relativa al Regio Editto 6 Ottobre 1820 sulla chiusura dei terreni; in data 25 Giugno 1830.

NOI DON GIUSEPPE MARIA ROBERTI
CONTE DI CASTELVERO ecc.

Per meglio regolare la facoltà di chiudere i terreni portata dal Regio Editto 6 Ottobre 1820, S. M. si è degnata sanzionare le analoghe disposizioni contenute nella Carta Reale 7 Maggio ultimo scorso, che è del tenore seguente.

**IL RE DI SARDEGNA,
DI CIPRO, E DI GERUSALEMME**

Illustre Conte Don Giuseppe Maria Roberti di Castelvero, Cavaliere dell'Ordine Militare de' Santi Maurizio e Lazzaro, ecc. Nell'occasione, in cui è stata riferita la contestazione insorta tra vari particolari di Sinnai, che praticarono chiusure di terreno in un distretto di quel Villaggio, ed il Consiglio Comunale del medesimo luogo, il quale si è creduto in ragione di opporsi all'effettuazione di dette chiusure, siamo stati informati, che tale contesa ha dato luogo ad un conflitto di giurisdizione tra il Magistrato della Reale Udienza, e l'Intendente Generale, ai quali, a tenore dei casi rispettivamente assegnati dal Regio Editto 6 Ottobre 1820 spetta la cognizione delle contese, che insorgono in materia di chiusure. Premendoci non meno di scansare la rinnovazione di altri conflitti di giurisdizione, che di andar all'incontro degli inconvenienti, i quali deggono derivare dall'abuso, che talvolta può da alcuni proprietari farsi delle facoltà conceded dalla articolo primo del Regio Editto 6 Ottobre 1820, evitando, col pretesto della piena loro proprietà sui terreni da chiudersi, di assoggettarsi a quelle saggie cautele, che la legge ha concesso all'autorità economica, abbiamo riconosciuto conveniente di dare alcuni nuovi provvedimenti, onde conciliare le disposizioni del predetto Regio Editto con le regole dei giudizi, e di mettere ad un tempo in armonia coi diritti della piena proprietà dei privati quelli del pubblico. Mentre pertanto abbiamo inteso con soddisfazione, che Voi abbiate molto opportunamente dato lo speciale incarico al Giudice relatore della causa sumentovata di recarsi sul luogo, e di dare nella qualità di Vicereggio Delegato i provvedimenti, che crederà del caso senza pregiudizio della contestata giurisdizione, siamo venuti nella determinazione di dare in aggiunta al disposto del precitato Editto alcune relative disposizioni per casi avvenire. Quindi è che per la presente di certa Nostra scienza, Regia autorità, ed avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo stabilito, ed ordinato quanto segue.

I. Qualunque proprietario che intenda prevalersi del beneficio dell'articolo 1. del Regio Editto 6 Ottobre 1820 per chiudere terreni di sua piena proprietà, dovrà, prima d'intraprendere la chiusura, denunciare in iscritto all'Intendente della Provincia, in cui sono li medesimi situati, la presa determinazione di chiuderli, specificando esattamente la posizione, estensone, e limitazione degli stessi terreni.

II. L'Intendente della Provincia con apposito suo decreto farà pubblicare nel Comune, nel cui territorio esistono li beni da chiudersi, la su mentovata dimanda del proprietario, invitando il Comune a presentare le di lui opposizioni, ove creda di avere sù detti beni diritto di servitù di pascolo, abbeveratojo, fontana, o simile, entro il perentorio termine di giorni venti.

III. Dopo pubblicata la denunzia succennata, risultando da uno speciale certificato del Segretario dell'Intendenza sumentovata di non esservi stata entro il suindicato termine di giorni venti opposizione alcuna, il proprietario senza bisogno di alcun'altra formalità, o licenza, potrà liberamente chiudere, cingere, o vallare il suo terreno, salvi però sempre i particolari diritti del terzo.

IV. Nel caso, in cui il Comune credasi assistito in ragione per opporsi al chiudimento di qualche terreno, dovrà il medesimo presentare entro il termine sovra stabilito le sue opposizioni al Segretario dell'Intendenza per mezzo di semplice memoria.

V. L'intendente dovrà esaminare, se le accennate opposizioni riflettono alla libertà, e proprietà dei terreni, oppure alla maggior, o minor convenienza della chiusura. Nel primo caso, ove il proprietario edotto di tali opposizioni

e pretese del Comune, persista a sostenerc, che il terreno, che intende chiudere è di perfetta sua proprietà, e non sottoposto ad alcuna servitù di pascolo, abbeveratojo, od altra verso il pubblico, e per altra parte non riesca all'Intendente di comporre amichevolmente tale differenza tra le parti, sarà tenuto l'Intendente predetto di rimandare il proprietario, e la Comunità ad esprie dei loro dritti avanti il Giudice competente. Nel secondo caso prementovato dovrà procedere a norma dell'articolo 2 del succitato Regio Editto, e delle relative istruzioni.

VI. Tanto però in un caso, che nell'altro avanti espressi non potrà il proprietario chiudere il terreno, di cui si tratta, primaché siano dal Giudice competente risolte le fatte opposizioni, o che siasi ottenuto il Dispaccio contemplato nell'articolo 6 delle istruzioni annesse all'Editto prementovato.

VII. Nel resto è Nostra intenzione, che rimangano in pieno vigore le disposizioni emanate in ordine ai terreni, sui quali non presentasi alcuna contestazione per ragione delle servitù enunciate nell'articolo 2 del citato Editto.

Vi incarichiamo di mandare ad esecuzione, e di render pubbliche con Vostro Pregone le avanti espressi Nostre disposizioni facendo a tal uopo registrazione ove convenga; che tale è Nostra mente. Dat. Genova il sette di Maggio mille ottocento trenta.

CARLO FELICE

BARBAROUX

In esecuzione pertanto dei venerati Sovrani ordini mandiamo pubblicarsi il presente coll'inclusa Carta Reale, nei luoghi, e modi soliti, e prestarsi fede come all'originale alle copie impresse in questa Reale Stamperia.

Cagliari li 25 Giugno 1830.

ROBERTI

RANDACIU

DOC. V

Pregone di sua Eccellenza il Signor Incaricato delle Funzioni di Vicerè Conte Roberti di Castelvero con cui si pubblica la Carta Reale 7 Gennaio 1831 per la chiusura dei terreni: in data 9 Febbraio 1831.

NOI DON GIUSEPPE MARIA ROBERTI
CONTE DI CASTELVERO ecc.

S. M. intesa a rendere maggiormente proficua, e meno soggetta ad abusi la chiusura dei terreni autorizzata con Regio Editto 6 Ottobre 1820 si degnò decretare i provvedimenti contenuti nella infratenorizzata Carta Reale del 7 scorso Gennajo.

IL RE DI SARDEGNA,
DI CIPRO, E DI GERUSALEMME

Illustre Conte Don Giuseppe Maria Roberti di Castelverano, Cavaliere dell'Ordine Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro, ecc.. Ci è stato rappresentato, che nell'eseguimento della Regia legge del 6 Ottobre 1820 ragguardante alla chiusura dei terreni aperti nel Regno Nostro di Sardegna, sperimentansi soventi volte gravi inconvenienti, sia per opera dei pastori, i quali profitando delle accidentali, o dolose distruzioni di qualche parte delle fatte chiudende, introducono il loro bestiame al pascolo in quei terreni, sia per opera dei proprietari stessi dei terreni chiusi, dai quali si commette l'abuso di quelli

tenere a puro uso di pascolo, e ciò nulla meno di mandare, come praticavano per lo passato, tutto il loro bestiame al pubblico pascolo, il quale per loro opera trovasi più limitato. Volendo Noi andare al riparo di simili inconvenienti, Ci siamo accinti a dare le occorrenti disposizioni in proposito. E perciò di Nostra certa scienza, Regia Autorità, ed avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato, e stabilito, come per la presente ordiniamo, e stabiliamo quanto segue.

ART. 1

Chiunque ardirà di distruggere le chiusure dei terreni di qualunque sorta esse siano incorrerà nelle pene prescritte dall'articolo 1977 del Codice di leggi.

ART. 2

E' vietato ad ognuno d'introdurre il bestiame al pascolo nei terreni chiusi, anche allorquando la chiusura si trovi per qualche accidente distrutta, e ciò sotto pena delle tenture, e macchiaie a norma delle Leggi, salvoché dal pastore del bestiame colto in contravvenzione si provi d'essere stata la chiusura distrutta già da tre giorni prima, e di non essersi il proprietario curato di ristabilirla.

ART. 3

E' pure generalmente proibito ai proprietari, che chiusero i loro terreni, in seguito all'emanazione del Regio Editto 6 Ottobre 1820, e che tuttavia li tengono a puro pascolo, di mandare il loro bestiame ai pascoli pubblici, eccetto il caso, che ne ottengano dall'Intendente della Provincia l'autorizzazione, il quale, nel concederla, dovrà tener conto della quantità delle terre chiuse, del pascolo rimanente libero al pubblico, e del bestiame a cui bisogni desei provvedere.

Vi incarichiamo di mandare ad eseguimento le avanti espresse Nostre disposizioni, rendendole pubbliche con un apposito Vostro Pregone, e facendo a tal'effetto registrare la presente, dove convenga. Che tale è Nostra mente. Dat. Torino il sette Gennajo mille ottocento trentuno.

CARLO FELICE

FALQUET

Razan Segr.

Ed affinché abbiano il dovuto eseguimento tali Sovrane disposizioni, mandiamo pubblicarsi il presente con essa Carta Reale nei luoghi, e modi consueti, e prestarsi fede come all'originale alla copia impressa nella Reale Stamperia.

Dat. Cagliari il 9 Febbrajo mille ottocento trentuno.

ROBERTI

RANDACIU

DOC. VI

Pregone di Sua Eccellenza il Signor Vicerè Cav. Montiglio d'Ottiglio, e Villanova con cui si danno alcune disposizioni relative alle demolizioni delle chiudende eseguite in alcune Province del Regno, ed altri provvedimenti concernenti le chiusure illegali fatte: in data 21 Agosto 1832.

NOI DON GIUSEPPE MARIA MONTIGLIO
D'OTTIGLIO, E VILLANOVA ecc.

Sui pervenutici rapporti, che in qualche contrada del Regno, e singolarmente nella Provincia di Nuoro, fossero eseguite unioni di molte persone per

diroccare, ed incendiare a maleficio le mura, e siepi delle chiudende, con grave danno dei proprietari, e scapito della pubblica, e privata sicurezza sotto colore che in simili chiusure vi sia stata abusiva usurpazione, abbiamo tosto colà spedito un Nostro special Delegato staccato da questo Real Consiglio nella persona del Giudice Don Antonio Rodriguez, onde prendere esatta cognizione di questi disordini, ed insieme delle vere cagioni dalle quali procedessero, avendolo ad un tempo munito delle opportune facoltà non tanto a contegno dei facinorosi, quanto anche per provvedere agli abusi, che mai contro il diritto, e la legge si fossero in dette chiudende introdotti.

Avevamo quindi ragione di andar persuasi, che essendo con ciò cessato ogni pretesto al mal fare, si sarebbero codesti sconsigliati ricreduti, ritornando all'ordine.

Avvegnachè Noi quanto giusti, e severi nel promuovere la punizione degli autori, ed instigatori primari di queste violenze, altrettanto Ci eravamo proposto di essere indulgenti verso gli altri, comechè colpevoli più per l'altrui maligna seduzione, che per proprio sentimento.

Essendoci però risultato, che compresi forse dal timore dello incorso castigo, loro fatto più grande dai seduttori sudetti interessati a conservarli disubbidienti, sulla falsa speranza d'andar essi pure impuniti, continuo tuttora non pochi a rimanere riuniti lontani dalle proprie abitazioni.

Abbiamo creduto opportuno di rendere pubbliche le Nostre intenzioni, acciocchè conoscano i traviati quanto sia per essi indulgente il Nostro cuore, restituendosi prontamente ai loro focolari, e vieppiù biasimevole per le bugiarde loro insinuazioni, e perseveranza nel male, la condotta dei seduttori.

Nello stesso tempo vogliamo pure sia nota ai proprietari dei chiusi l'alta disapprovazione, che eccitò nel cuor Nostro l'avidità di taluni, che si fecero lecito di rinserrare di propria autorità lati fondi inchiodendovi terreni altrui, o comunali, e persino pubbliche strade, ed indispensabili comuni abbeveratoi; e fermo il proposito Nostro di richiamare ognuno agli invariabili principi del giusto.

Chepperò di Nostra autorità, e col parere del Supremo Magistrato della Reale Udienza,abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto infra segue.

ART. 1

Coloro, che avranno in qualunque modo dato mano alla distruzione di muri, o siepi cingenti le così dette Tanche saranno puniti colla severità propria dei misfatti, che si gravemente attentano alle Leggi dell'ordine, ed al sacro diritto dell'altrui proprietà.

E coloro che vi avranno dato mano in unione di tre, o più persone, saranno puniti secondo le circostanze con pene corporali estensibili sino alla morte naturale, a termini delle Leggi del Regno.

ART. 2

Ordiniamo l'immediato scioglimento d'ogni unione di persone dirette alla distruzione di dette tanche, od ad ogni altro mal fine sotto le dette pene, ed altre a Noi arbitrarie a tenore dell'esigenza dei casi applicabili nel modo più pronto, e sommario, e di doversi pure astenere da ogni ulteriore disordine sotto la stessa comunicazione.

Vogliamo però per un benigno riguardo ai traviati, che coloro, i quali non essendo dei capi primari, e fautori principali di dette unioni a maleficio, né rei d'altri delitti, saranno ubbidienti a questi Nostri comandi e si restituiranno tosto alle loro case, ed abitazioni non più tardi di giorni otto dalla pubblicazione del presente, non sieno ricercati altrimenti per qualunque pena, che avessero potuto incorrere per dette unioni.

ART. 3

Autorizziamo i Consigli comunali, ed in caso di negligenza i particolari, ed ogni altro interessato, a denunziare al detto Nostro Delegato le chiusure,

nelle quali senza titolo fossero state incorporati terreni comunali o d'altrui privata proprietà, pubbliche strade, perenni ed indispensabili abbeveratoi, o selve ghiandifere, per opportune provvidenze, al qual effetto confermiamo al medesimo Delegato le già confertegli facoltà.

E rispetto a quei luoghi, in cui non fosse possibile al Nostro Delegato di trasferirsi, o non fosse comodo alle parti di avere accesso, lasciamo aperta la via dell'immediato ricorso a Noi, che conosciuti, e verificati i gravami nel modo più spedito, ed, ove d'uopo, per mezzo anche di special Delegato sul luogo, provvederemo ad ogni compimento di giustizia.

ART. 4

Vogliamo in fine, che i terreni, che verranno riconosciuti illegalmente stati chiusi di ragione dei comuni, vengano tosto restituiti ai pubblici pascoli, onde reintegrare in questo modo le terre comunali nel loro primitivo stato, rimanga illeso il diritto di partecipazione, e riparto nei diversi capi di famiglia, al quale, in esecuzione dell'Editto delle Chiudende, si deverrà senza ritardo, e che li terreni di privata proprietà sieno restituiti ai loro legittimi padroni.

Mandiamo pertanto di pubblicarsi il presente nei modi, e Luoghi soliti, ed alla copia impressa nella Stamperia Paucheville prestarsi le stessa fede che all'originale.

Dat. Cagliari il 21 Agosto 1832.

G. MONTIGLIO

V. LEARDI Regg.

V. GERANZANI Regg. l'Uc. F. G.

Isola Segr.

DOC. VII

Pregone di S. E. il Signore Vicere Cav. Don Giuseppe Maria Montiglio D'Ottiglio, e Villanova con cui si pubblica la Carta Reale del 17. Febbrajo 1835. che accorda un indulto ad inquisiti della Provincia di Nuoro per gl'incendi, e per le demolizioni di chiusure ivi occorse nell'anno 1832.

In data 28. Marzo 1835.

NOI D. GIUSEPPE MARIA MONTIGLIO
D'OTTIGLIO E VILLANOVA ecc.

S. M. accogliendo benignamente la proposizione da Noi umiliatale a favore degl'inquisiti d'incendio, e di demolizione nella Provincia di Nuoro nell'anno 1832, si degnò per tratto di Sua Real clemenza di accordare ai meno colpevoli un indulto, che alla Regia Delegazione, stabilita con Nostro Pregone del 28. Ottobre 1832, in conformità della Carta Reale del 15. dello stesso mese, è commesso di estendere a termini della Carta Reale infrainserita in data del 17. Febbrajo prossimo passato.

IL RE DI SARDEGNA,
DI CIPRO, E DI GERUSALEMME

Illustre Cavaliere Don Giuseppe Maria Montiglio d'Ottiglio, e Villanova, Cavaliere Gran Croce della Sacra Religione, ed Ordine Militare dei SS. Maurizio, e Lazzaro, e del Real Ordine Militare di Savoia, Luogotenente Generale nelle Regie Armate, Vice-Re, Luogotenente, e Capitano Generale del Regno di Sardegna. Se rimirammo con rammarico i gravi disordini, e delitti stati commessi nella Provincia di Nuoro nel 1832, e se riusci di cordoglio al Nostro cuor pa-

terno l'essersi dovuto sottoporre i colpevoli al rigor della giustizia. Ci riesce per contro di sollievo, ora che i rei principali o già subirono, o stanno per subir la meritata pena, il poter esercitare un atto di Sovrana Nostra clemenza verso li meno colpevoli, o traviati dalle altrui ree suggestioni. Quindi è che per la presente di Nostra certa scienza, Regia autorità, e col parere del Nostro Consiglio, abbiamo accordato, ed accordiamo un indulto, al quale saranno ammessi tutti coloro, che all'occasione della sommossa per la distruzione, ed incendio delle chiusure in detta Provincia vennero sottoposti ad inquisizione sia che siano già stati condannati, sia che siano ancora da condannarsi, qualora il loro reato non importi pena di galera, o di carcere maggiore di anni dieci, mandando in tale conformità alla Regia Delegazione creata il 15. Ottobre 1832. di ordinare il rilascio dei detenuti già condannati a simile, o minore pena, e di quelli che giudicherà non meritevoli di pena maggiore, e di desistere da ogni procedimento contro i contumaci, e diffidenti, che si trovano in egual condizione, con che tanto li detenuti prima del loro rilascio, quanto li contumaci, nel rientrare in patria, fra il termine che loro verrà prefisso, debbano passare davanti alle Curie Locali un atto di sottomissione di vivere in avvenire da persone dabbene timorate dalla Divina, ed umana giustizia, e di non più incorrere in simili eccessi, sotopena di decadere dall'ottenuto benefizio, mandando a voi di pubblicare con un vostro apposito Pregone, e far eseguire la presente. Che tale è Nostra mente. Dat. in Torino il diciassette del mese di Febbraio, l'anno del Signore mille ottocento trentacinque, e del Regno Nostro il quinto.

C. ALBERTO

BASTIA

Mandiamo pertanto alla detta Delegazione, ed a chiunque spetti, di eseguire i suespressi Sovrani voleri, e di pubblicarsi il presente nei luoghi e modi soliti, prestandosi fede alle copie impresse nella Stamperia Paucheville come all'originale.

G. MONTIGLIO

MUSIO

DOC. VIII

Pregone di S. E. con cui si pubblica la Real Carta dei 26 Febbrajo 1839 ed il Regolamento per la ripartizione dei terreni; in data 15 Marzo 1839.

NOI DON GIUSEPPE MARIA MONTIGLIO
D'OTTIGLIO E VILLANOVA

Allorquando degnavasi la M. S. dichiarare in Regio Editto del 12 Maggio 1832. essere sua Sovrana mente di consolidare in private mani le proprietà dei terreni, vera sorgente di industria che dee condurre al desiderato rifiorimento della Sarda agricoltura, le norme riservasi sanzionare, mercé le quali operarsene dovesse la ripartizione.

Espresso or queste nei piú savi ed accomodati modi nel Regolamento, che la stessa M. S. approvare degnavasi, e sanzionare con Real Carta del 16. ultimo Febbrajo, mentre l'animo Ci gode di recare a generale conoscenza i Sovrani voleri, tutte profferiamo le maggiori nostre sollecitudini, per aggiungersi in vantaggio di questi suoi amatissimi sudditi il sublime scopo dei Reali benefici intendimenti.

Molto pur confidando nell'attivo zelo delle autorità tutte, che avranno ad assecondarci nelle richieste operazioni, mettiamo certezza di un'esito conforme ai voti, e di apprendere accolta la nuova legge, presso popoli con ogni

maniera di favori contraddistinti della Sovrana munificenza, con quei sensi di devozione al Trono, e di gratitudine, che sempre più ne stringono al beneficentissimo Monarca.

Mandiamo intanto pubblicarsi la presente nei luoghi, e modi soliti, e di prestarsi alla copia impressa nella Reale Stamperia la stessa fede che all'originale.

Dat. Cagliari dal R. Palazzo li 15 Marzo 1839.

G. MONTIGLIO

PES

CARLO ALBERTO

Il Nostro primo Segretario di Stato per gli affari di Sardegna, eseguendo l'incarico affidatogli di presentarci un piano per la divisione dei terreni di quel Regno da Noi ordinata coll'Editto del 12 Maggio 1838. Ci ha or rassegnato un Regolamento, nel quale, distinta la pertinenze dei diversi terreni, se ne additò possia la particolare destinazione.

Stabilite quindi le norme opportune per consolidare maggiormente le proprietà di quei terreni, che già sono di privata spettanza, o che per un benigno riguardo verso i loro possessori, come tali voglionsi considerare, si ordinò la divisione dei terreni Comunali, si per rendergli più proficui agli abitanti, che per antivenire le liti, e le gare non di rado originate dalla stessa comunione, e si fissarono le basi, e le condizioni, colle quali i terreni appartenenti al Regio Demanio potranno dalla generosità Nostra essere conceduti, ed assegnati ai Comuni, od ai particolari per miglior vantaggio dei medesimi, e per maggior incremento dell'agricoltura.

Indicate successivamente le persone, e i Corpi morali, a cui conveniva dare un diritto, od una preferenza nella divisione, o nell'assegnamento dei terreni; prescritto il modo, e la cautela con cui si deve procedere alle relative operazioni onde garantire i diritti di qualunque interessato, e rimuovere ogni dubbiezza di misura, e di confini, si stabilirono i titoli, le condizioni, e gli effetti delle ordinate operazioni.

Conservati pertanto gli antichi, ed accordati anche nuovi favori alle chiusure, per quanto conciliar si potevano col rispetto alle proprietà dovuto, ed aperta pure una strada, onde stabilire dalle proprietà perfette, sebbene non chiuse, nessun pregiudizio però recar si volle al vigente sistema di seminerij, e di pasture, né all'esercizio di quegli altri diritti necessarj alla sussistenza individuale, conosciuti nel Regno sotto la denominazione di *ademprii*.

Mentre alfine si agevolarono ai proprietarj i mezzi, onde munirsi di un documento autentico, e stabile del loro dominio, e quelli di redimersi dai canoni inerenti alle concessioni, vennero fatti opportuni provvedimenti, affinché i terreni non si concentrassero tosto nelle mani di pochi speculatori, o rimanessero di nuovo abbandonati, ed inculti, e si pose un argine agli abusi, che dai proprietarj dei terreni chiusi sogliansi commettere a danno della pastorizia.

Avendo Noi pertanto ritrovato il suddetto regolamento pienamente conforme alle Nostre intenzioni, Ci siamo di buon grado determinati a munirle della Nostra Sovrana sanzione.

Perciò di Nostra certa scienza, e Regia autorità avuto il parere del Supremo Consiglio del Regno abbiamo ordinato, ed ordiniamo.

ART. UNICO

Il Regolamento per la divisione dei terreni appartenenti ai feudi, che sono, o saranno per riunirsi alla Corona, annesso alla presente Carta Reale, e di nostro ordine firmato dal Nostro Primo Segretario di Stato per gli affari di Sardegna, è pienamente da Noi approvato, e perciò avrà forza di legge in tutte le sue parti dal giorno della sua pubblicazione.

Mandiamo al Nostro Vicerè, Luogotenente, e Capitano Generale, a tutti i Magistrati, Tribunali, e Giusdicieni del Regno, ed a chiunque spetti, di osser-

vare, e far osservare queste Nostre disposizioni unitamente al suddetto regolamento, e il tutto registrarsi, pubblicarsi nelle forme consuete, e alle copie impresse nella Stamperia Reale in Cagliari, prestarsi la stessa fede, che all'originale, poiché tale è Nostra mente.

Dat. Torino addì ventisei Febbrajo dell'anno del Signore mille ottocento trentanove, e del Regno Nostro il Nono.

C. ALBERTO

DI VILLAMARINA

V. Peyretti Presid.

V. Musio Regg.

V. Manno Regg.

V. Gattinara Cons.

V. Fontana Cons.

V. Stara Cons.

V. Massa Saluzzo Cons.

V. Detati A. F. G.

RAZAN Segr.

REGOLAMENTO

Per la divisione dei terreni nel Regno di Sardegna

CAPO PRIMO

della pertinenza e destinazione dei terreni

ART. 1

I terreni compresi nei limiti dei feudi già riuniti, o che saranno per riunirsi alla Corona, appartengono od ai privati, od ai Comuni od al Regio Demanio.

Sotto nome di privati in questa materia si intendono anche i corpi morali, ed i pubblici Stabilimenti.

Sotto nome di Comuni si intendono pure le popolazioni in massa, come, sono gli aggregati di *Furriadorgi, Stazzi, e Cussorie* che già si reggono nelle proprietà e negli usi alla foggia dei Comuni, sebbene non ancora erette in Comunità.

ART. 2

I terreni dei privati sono quelli, di cui la proprietà perfetta, od imperfetta, appartiene ai medesimi per qualche legittimo titolo.

I terreni soggetti alla servitù, o comunione generale del pascolo, costituiscono una proprietà imperfetta.

I terreni esenti da siffatta comunione in forza della chiusura, o di qualunque altra disposizione, formano sotto questo rispetto una proprietà perfetta.

ART. 3

Sono considerati come proprietà dei Comuni i terreni, che costituiscono, o verranno a costituire le così dette *dotazioni Comunali*, e nei quali i particolari non hanno ancora acquistato alcun diritto di proprietà né perfetta né imperfetta, ma vi esercitano soltanto un uso regolato dai rispettivi loro bisogni.

ART. 4

Sono considerati Demaniali, vale a dire come proprii del Regio Demanio, ossia dello Stato, quei terreni, sui quali non compete alcun diritto di proprietà perfetta od imperfetta né ai Comuni né ai Particolari, quantunque o gli uni o gli altri ne traggano qualche utile in forza d'un corrispettivo, o dei cosiddetti *adempriyii* o di qualunque altro uso.

ART. 5

I terreni pervenuti in proprietà e dominio dei privati compresi quelli eziandio che impropiamente, e per solo benigno riguardo verso i loro possessori, sono considerati come tali, o siano chiusi o sieno ancora aperti, non cadono in divisione.

ART. 6

Si considerano come terreni di proprietà privata anche quelli, che si trovano da qualcuno dissodati, e ridotti a coltura in conformità delle leggi del Regno.

ART. 7

Le così dette *orzeline*, od altri simili terreni, consistenti in tratti coltivi vicini agli Stazzi, ed alle capanne stabili dei pastori si riputeranno altresì di proprietà privata per quella estensione soltanto in cui saranno stati fissamente coltivati.

ART. 8

I terreni già resi a coltura nei distretti delle cussorgie e capanne stabili verranno pure considerati di proprietà dei pastori che li coltivano. Ove questi abbiano un legittimo titolo di concessione, ma soltanto relativo all'uso del pascolo pel proprio bestiame, verranno dal Governo assegnati i limiti dei terreni riservati a quest'uso, avuto bensì riguardo alla qualità, ed al numero del bestiame suddetto. Ove manchi uno speciale titolo, il quieto e pacifico uso, e possesso ne terrà luogo, e saranno pure in esso mantenuti i pastori in proporzione però del necessario, o dell'utile, e dei bisogni degli altri abitanti.

ART. 9

Sono pure considerati come proprietà privata i terreni, che circondano le Torri, giusta il disposto dal Pregone del 20 Ottobre 1782, per la estensione però soltanto di nove starelli superficiali.

ART. 10

I terreni appartenenti alle così dette *Vidazoni* e *Paberili*, ossia, che ad anni alternativi vengono seminati, o lasciati ad uso di pascolo comune del bestiame rude, ove siano, come sogliono essere nella maggior parte dei Villaggi del Regno, di proprietà imperfetta dei particolari, continueranno ugualmente a riconoscersi come di dominio dei privati proprietari.

ART. 11

I terreni soggetti alla generale servitù, e comunione del pascolo, possono essere sottratti alla medesima o per mezzo della chiusura a termini dell'Editto del 6 Ottobre 1820, e dei successivi provvedimenti, ovvero per mezzo di una assoluta e perpetua separazione delle Vidazzoni, ossieno terreni riservati pel seminario da quelli destinati al pascolo comune.

ART. 12

I proprietari dei terreni aperti e situati in uno stesso distretto di *Vidazzone*, e volendoli chiudere, avranno diritto di farsi cedere i terreni parimenti aperti, ed attigui, all'oggetto di riunirli al proprio, e chiuderli in un solo predio unito, entro lo spazio di un anno computando dalla data del Dispaccio che ne avrà autorizzata la chiusura. Cesserà però questo diritto ogni qualvolta il proprietario richiesto della cessione del terreno dichiarerà di voler chiudere lui pure il proprio terreno, e ne eseguirà di fatto il chiudimento entro l'anno dal giorno della richiesta a lui fatta dal vicino. In questo caso potrà egli altresì preva-

lersi del medesimo dritto verso il vicino richiedente, e farsi cedere da questo il proprio terreno per l'oggetto suddivisato, sempreché lo stesso vicino non dichiari dal suo canto di voler chiudere lui pure il proprio terreno e non n'eseguisca in effetto la chiusura entro lo stesso spazio di un anno dal giorno della fattagliene richiesta.

Le stesse disposizioni, di cui sovra saranno parimenti applicabili a diversi proprietari insieme uniti i quali intendano di chiudere i terreni loro propri, ed attigui con una sola e medesima cinta. In questo caso però se il proprietario richiesto della cessione del terreno preferisse di profittar ancora egli della medesima cinta per chiuderlo, avrà il dritto di riunirsi per tale effetto agli altri proprietari richiedenti, purché concorra proporzionalmente nelle relative spese.

ART. 13

Il dritto accordato dall'articolo precedente non si potrà esercitare che nel concorso delle seguenti condizioni:

Primo: Mediante permuto di altrettanto terreno situato nello stesso distretto di Vidazzone, ed unito che equivalga a quello ceduto, con un quinto di più ovvero mediante pagamento del giusto valore del terreno ceduto, con un quinto parimenti di più, ed elezione del cedente.

2.^o Quando il terreno, di cui si chiede la cessione, non sarà maggiore di dieci starelli.

3.^o Se il terreno, alla cessione del quale si vuole obbligare il vicino proprietario, non sarà già pervenuto al medesimo in forza di permuto operata da altri, che siansi prevalsi dello stesso dritto.

ART. 14

La formazione di una Vidazzone fissa e continua, indicata nell'articolo 11, del presente regolamento, avrà luogo allorché la condizione degli abitanti, e lo stato di terreni, dell'agricoltura e della pastorizia, potranno permetterne l'eseguimento.

In questo caso i Consigli Comunali potranno segregare un tratto di terreno fisso, ed esclusivamente riservato all'agricoltura, il quale non debba andar più soggetto all'alternativa del *paberili*, ossia del pascolo, destinando in vece per questo un luogo parimenti fisso, e separato.

Il distretto assegnato in tal modo all'agricoltura godrà, sempre, ed in qualunque stato di coltivazione, di tutti i privilegi accordati alle *Vidazzoni*, e non vi potrà mai perciò penetrare alcun bestiame sotto le pene prescritte dalle leggi del Regno, eccettuato soltanto il bestiame domito, in quale potrà introdursi entro i confini delle proprietà di ciascuno privato, ma sotto speciale custodia, e malleveria di ciascuno di essi pei danni, che potesse arrecare ai vicini.

I terreni posseduti in questa nuova specie di *Vidazzone* costituiranno una proprietà perfetta.

ART. 15

I terreni di proprietà dei Comuni o già ridotti, o che possono ridursi a coltura, eccettuati i prati fissi di cui in appresso, saranno ripartiti fra le persone indicate, e nel modo stabilito nel presente regolamento.

ART. 16

I terreni sopravanzati dopo la ripartizione di cui sovra costituiranno una proprietà del Comune, il quale ne disporrà nel modo più conveniente, che il Governo stimerà di permettere, o di ordinare.

ART. 17

Si conserveranno per ora indivisi i prati Comunali destinati fissamente o che potranno destinarsi al pascolo del bestiame domito.

A tenore però delle circostanze, potranno anche i Consigli proporne la ripartizione, ove credano, che non sia per risultarne alcun inconveniente, e che possa ognuno pascolare comodamente nel suo il proprio bestiame domito, riserbandosi il Governo di prenderne in considerazione i relativi progetti previe le opportune cognizioni.

ART. 18

I terreni demaniali coltivabili rimarranno a disposizione del Governo, il quale si riserva di assegnarne quella quantità che crederà del caso od in proprietà, od in dominio utile, tanto ai Comuni, quanto ai particolari, secondo i rispettivi bisogni, e colle regole che saranno infra stabilite.

I terreni sopravanzati dopo i fatti assegnamenti saranno amministrati dal Regio Demanio a tenore delle istruzioni, che a tale uopo verranno date.

ART. 19

Le selve, i boschi, e le miniere, i laghi, gli stagni e le paludi sono di loro natura demaniali. Saranno però conservati nelle selve e nei boschi a favore dei Comuni utenti gli ademprivi di cui i medesimi vi hanno finora goduto.

Qualora il Governo facesse concessioni speciali di miniere onde scavarle, o di laghi stagni e paludi per prosciugarli, e rendergli atti alla coltura, prescriverà pure le cautele e le condizioni opportune da osservarsi.

ART. 20

Ove l'estensione dei boschi e delle selve sopravanzzi ai bisogni, ed agli usi degli stessi Comuni, ne verranno dal Governo assegnati i limiti in cui continueranno ad esercitarvi i soliti ademprivi.

ART. 21

Disporrà il Governo dei boschi e delle selve rimanenti a favore di altri Comuni, che ne manchino, non esclusa ove convenga la particolare concessione di tratti boschivi a chi si obbligherà di osservare nel governo, e nei tagli periodici delle piante, le leggi, ed i regolamenti, che si prescriveranno.

ART. 22

I Comuni privi di boschi, e selve, ed aventi d'altronde estesa superficie di terreni, onde formarne, dovranno a ciò destinare quel tratto di terreno, che si ravviserà adatto, e sufficiente all'uopo.

Dovrà questo essere piantato a bosco entro il termine, che sarà stabilito nella concessione, e godrà di tutti i privilegi e favori dalle leggi del Regno accordati alle vidazzoni, e non si potrà perciò introdurre alcun genere di bestiame, sotto le stesse pene, finché lo stato della vegetazione nol permetta.

ART. 23

Una giusta e sufficiente assegnazione a favore dei Comuni avrà pure luogo negli altri territori Demaniali, in cui quelli avranno sinora goduto dei soliti ademprivi.

Dei terreni sopravanzati il Governo si riserva di disporre, od a favore degli altri Comuni che ne abbisognano, od in altro modo che crederà più vantaggioso.

ART. 24

La conservazione, e l'uso dei boschi e delle selve, come pure l'uso degli altri ademprivi verranno regolati con apposite discipline, osservate intanto le leggi in vigore.

CAPO SECONDO

Delle persone da contemplarsi nella divisione dei terreni comunali, e nelle assegnazioni dei terreni Demaniali

ART. 25

Trattandosi della divisione dei terreni comunali, non potranno avervi diritto se non gli abitanti ed i possidenti negli stessi Comuni. Ove, dopo fattene la ripartizione fra gli individui suddetti, rimangono terreni sopravvanzati, se ne disporrà anche a favore di altri, e nel modo stabilito dall'articolo 16 del presente Regolamento.

ART. 26

Nei luoghi, in cui i terreni Comunali posti in divisione sieno scarsi proporzionalmente alle popolazioni gli abitanti i quali non posseggono ancora terreni in concorso di quegli che già ne posseggono, avranno la preferenza nella divisione.

La stessa preferenza avrà pur luogo a favore di quelli, che ne posseggono una minor quantità, in concorso di quelli, che ne posseggono una maggiore.

ART. 27

Alle assegnazioni dei terreni demaniali verranno ammesse tutte le persone, i corpi morali, ed i pubblici stabilimenti capaci di acquistare a titolo di dominio, previo però per le Università, i Collegj, e le Corporazioni contemplate nell'art. 316. delle leggi del Regno, uno speciale Sovrano permesso.

ART. 28

Qualora vi sieno dei Comuni privi di prato fisso pel bestiame domito, il Governo si riserva di loro assegnare uno sufficiente nei terreni demaniali con quelle condizioni, e benigni riguardi, che si ravviseranno convenienti.

ART. 29

Trovandosi in concorso privati, Corpi morali, e pubblici stabilimenti, per l'assegnamento degli stessi beni demaniali, i privati saranno preferiti ai corpi morali, ed ai pubblici stabilimenti; e gli Orfanotrofi, e gli Ospedali locali a tutti gli altri stabilimenti.

ART. 30

I militari in ritiro, ed i soldati congedati, i quali si trovino stabiliti, o vogliano stabilirsi in qualche Comune, verranno considerati come altrettanti naturali del paese riguardo all'assegnazione dei beni demaniali.

ART. 31

I monti granatici potranno essere contemplati nell'assegnazione dei beni demaniali per sorrogazione alle solite *roadie*.

ART. 32

Le scuole normali, che non sieno già dotate con terreni dei Comuni potranno pure ricevere conveniente dotazione in terreni demaniali, dei quali il Comune disporrà come crederà più conveniente a vantaggio delle stesse scuole, ed in isgravio della *dirama* per esse stabilita.

ART. 33

Sempreché i terreni demaniali disponibili sieno in quantità eccedente il numero dei coltivatori, ed i bisogni della popolazione, nel cui distretto si trovano

situati, non si farà più distinzione fra naturali, e non naturali, fra nazionali ed esteri; ma verranno ammessi a parteciparne tutti quelli, che vogliono stabilirvi dimora oppure che dal Governo si riconoscano come aventi mezzi da coltivarli.

CAPO TERZO

Del modo di procedere alla chiusura, separazione, divisione, ed assegnazione dei terreni.

ART. 34

I permessi di chiudere i terreni continueranno ad essere spediti dagl'Intendenti Provinciali nella forma consueta; e secondo il prescritto dall'Editto 6 Ottobre 1820, e dalla Carta Reale del 7 Maggio 1830.

ART. 35

Coloro che vorranno prevalersi della facoltà accordata dagli articoli 12. e 13. del presente Regolamento nel presentare la loro domanda all'Intendente Provinciale a tenore dell'articolo 1. della suddetta Carta Reale, dovranno pure specificare esattamente la situazione, l'estensione, e i limiti del terreno, di cui chiedono la cessione come pure il nome, cognome, e domicilio del proprietario a cui appartiene.

ART. 36

L'Intendente della Provincia, oltre agli incumbenti prescritti dalla precipitata Carta Reale, farà del pari notificare la suddetta domanda al proprietario del terreno, affinché, dentro il termine di giorni venti, deliberi se intenda cederlo, ovvero chiuderlo egli pure.

ART. 37

Tanto nel caso, in cui non seguia alcuna opposizione, quanto in quello, in cui nascessero contestazioni tra i richiedenti, ed il vicino richiesto della cessione del suo terreno, l'Intendente Provinciale nel provvedere per la concessione, o non, della chiusura si atterrà alle norme stabilite nella summentovata Carta Reale.

ART. 38

Qualunque controversie, o questione circa la regolarità di chiusura, dovrà proporsi entro il termine d'un anno computando dal giorno della pubblicazione del presente quanto ai terreni a tal epoca già chiusi, e dal giorno della compitane chiusura quanto a quegli, che si chiudessero in appresso.

Trascorso il termine suddetto sarà perenta ogni azione per l'atterramento, o la retrazione della fatta chiusura, salvi soltanto i diritti di proprietà, o di servitù nel modo infra stabilito.

ART. 39

Se prima della scadenza del termine, di cui nell'articolo precedente, verrà fatta qualche opposizione e risulterà la medesima fondata, il Giudice Tribunale, o Magistrato, a cui spetta, oltre al risarcimento dei danni arrecati, potrà ordinare l'atterramento, o la restrizione della chiusura in modo, che resti libero come prima all'opponente l'esercizio dei propri diritti, ovvero prescrivere, che si dia a questo il conveniente passaggio per l'esercizio suddetto, oppure provvedere in quell'altro modo che sarà più conforme a ragione e giustizia.

ART. 40

Se dopo trascorso il termine stabilito dall'art. 38, si proporranno, e giustificheranno diritti di proprietà o di servitù, riservati dallo stesso art. chi avrà chiuso

non sarà più tenuto ad atterrare, o restringere la fatta chiusura, ma sarà solo obbligato a concedere al proprietario, od all'avente dritto di servitù, il conveniente passaggio per l'esercizio dei loro diritti in quel modo, ed in quella parte del proprio predio, in cui sia per tornargli meno incomodo, e di minor danno.

In questo caso il proprietario del terreno entrostante avrà pure la facoltà di chiuderlo.

ART. 41

La separazione d'un distretto fissamente destinato all'agricoltura indicata negli articoli 11. e 14. del presente Regolamento non potrà aver luogo senza la proposizione del Consiglio Comunale radunato in Giunta doppia, coll'intervento del Censore, e del Giudicante locale a termini delle leggi, e senza una speciale Viceregia autorizzazione preceduta dal parere dell'Intendente Provinciale, e da tutte quelle informazioni, che il Regio rappresentante stimasse opportuno di assumere. Tali operazioni si eseguiranno sempre sotto la sorveglianza del Governo.

ART. 42

Le stesse norme stabilite nell'art. precedente si osserveranno pure per la divisione dei terreni Comunali. Tale divisione però dovrà proporsi per quella quantità ed estensione di terreni Comunali che sarà proporzionata al numero dei condividendi, assegnando a ciascuno una porzione tale che possa essere dal medesimo coltivata, locché tutto verrà determinato sulla proposta degli stessi Consigli. Non si porranno quindi, in divisione estensioni eccedenti il bisogno, e la possibilità di coltivarli.

ART. 43

Nelle popolazioni che si reggono a foggia di Comuni, e di cui si fa menzione nell'art. primo del presente Regolamento, i progetti, e le proposizioni relative alla separazione e divisione dei terreni, saranno formati da un Consiglio provvisorio, da crearsi dal Viceré fra i Capi di famiglia, osservate le norme prescritte pei Consigli Comunali dall'Editto del 24 Settembre 1771.

Tali progetti verranno quindi sottoposti alla speciale autorizzazione Vice-regia, di cui nel precedente art. 41.

ART. 44

Qualora la proposizione dei Consigli Comunitativi per la divisione dei terreni propri del Comune non avesse luogo sollecitamente, le persone, che vi hanno diritto a termini dell'articolo 25. del presente regolamento, potranno provocarne l'esecuzione presso il Regio Rappresentante, dal quale si faranno gli opportuni provvedimenti, affinché ove tosto non possa aver luogo una divisione generale, venga almeno rilasciata a ciascuno dei richiedenti quella porzione, che gli potrà spettare.

ART. 45

I terreni demaniali divisibili a tenore delle regole stabilite verranno ove già non lo siano, separati da quelli di proprietà dei particolari e dei Comuni, in contraddittorio del Regio Demanio, dei Consigli Comunitativi, e degli aventi interesse, mediante atto di ricognizione, in cui se ne fisseranno esattamente i confini.

Si separeranno anche quelli fra i demaniali che si lasciassero agli stessi Comuni, oppure che ad altri venissero nuovamente assegnati per uso degli ademprivi.

ART. 46

Di mano in mano che verrà riconosciuta e determinata la estensione territoriale suscettiva di coltivazione, di cui possa liberamente disporre il Regio

Demanio, l'Intendente Generale delle Nostre Finanze nel Regno avrà cura di notificare al pubblico con un suo Manifesto la quantità, la qualità, la situazione, e denominazione di tali terreni, con tutte quelle altre indicazioni che meglio varranno a far conoscere il genere di coltivazione, e di prodotto, di cui saranno suscettivi.

ART. 47

Le domande per ottenere assegnamento di terreni demaniali in proprietà od in dominio utile, saranno indirizzate all'Intendente Generale del Regno, il quale vi provvederà conforme a quanto è stabilito nel presente regolamento.

ART. 48

I terreni demaniali suscettivi di coltivazione che dal Governo verranno assegnati alli richiedenti, saranno divisi in diversi lotti proporzionati alla estensione dei terreni divisibili, al numero dei concorrenti, ed ai mezzi che ciascuno avrà di coltivarli.

L'estensione dei lotti nei terreni imboschiti, e montuosi, potrà essete maggiore che nei terreni a maggese ed in pianura.

ART. 49

Nelle operazioni tutte relative alle separazioni, limitazioni, divisioni e concessione dei terreni del Regno, si procederà da periti a tal'uopo destinati in contraddirio di tutti gl'interessati; e si adotterà per misura generale lo Starrello Cagliaritano, e questo fissamente ragguagliato ad are quaranta, equivalenti a quattromila metri quadrati.

Le spese relativa a queste operazioni saranno sempre sopportate proporzionalmente da tutti gl'interessati suddetti, salvo un patto contrario.

ART. 50

Le questioni, che in occasione, della separazione, divisione, ed assegnamenti di terreni, potessero eccitarsi relativamente alla regolarità, ed al modo delle stesse operazioni, saranno risolte in via sommaria, ed economica dagl'Intendenti Provinciali, salvo solo il ricorso al Vicerè, qualora le parti si credessero pregiudicate dai provvedimenti dei medesimi. Le controversie però relative alla proprietà, od altri diritti del terzo, saranno riserbate al Tribunale competente a termini delle leggi del Regno.

ART. 51

Le operazioni relative alla separazione, devisione, limitazioni ed assegnamenti dei terreni, verrano eseguite dai periti a ciò destinati dal Governo, e conformemente alle istruzioni, che loro verranno date.

CAPO QUARTO

Dei Titoli, e Corrispettivi, e delle condizioni ed effetti della separazione, divisione ed assegnazione dei terreni.

ART. 52

I particolari diventati proprietarj assoluti in forza della separazione dei loro terreni, operatai a tenore degli articoli 14. e 41., od in forza della Divisione eseguita a termini degli articoli 15., e 42. del presente Regolamento, saranno muniti del titolo legittimo della proprietà loro.

A tal'effetto verrà loro spedita gratuitamente una dichiarazione autentica dal Consiglio Comunale radunato in Giunta doppia, e visata dall'Intendente

Provinciale, per mezzo della quale dovrà risultare della seguita separazione, e divisione, della quantità, denominazione, e situazione del terreno ai medesimi assegnato.

Questa dichiarazione dovrà essere insinuata a diligenza delle parti, ed avrà perciò la stessa forza di un pubblico instrumento.

ART. 53

I Comuni possessori di fondi propri, o prati fissi, a tenore di quanto è stabilito negli articoli 16. e 17. di questo Regolamento, dovranno procedere al misuramento, ed alla fissazione dei limiti, in contradditorio di tutti gli interessati per mezzo dei periti a ciò destinati.

Quest'atto di misuramento e ricognizione dei limiti, da visarsi parimenti dall'Intendente della Provincia dovrà essere insinuato, ed in questo caso avrà anch'esso la forza di un atto pubblico.

ART. 54

I particolari possessori di terreni aperti, o chiusi, e non aventi tuttora un documento pubblico, ed autentico della loro proprietà, avranno cura di munirsi di un titolo, o di un dispaccio di concessione da insinuarsi a loro diligenza, affine di evitare i gravi pregiudizi, a cui potrebbero andare soggetti, per la mancanza, o per lo smarrimento della prova del loro dominio, indispensabile, onde garantire i privati interessi. In difetto di titolo, potrà bastare alli possessori di terreni di cui negli articoli 6. 7. 8 e 10. del presente Regolamento, la dichiarazione del Consiglio Comunale radunato in Giunta doppia, e visata dall'Intendente Provinciale dalla quale risulti, che i terreni da loro possieduti trovansi già riportati e descritti, come vera proprietà, nei Catasti e Consegnamenti Comunali.

In mancanza eziandio di tale dichiarazione, potrà pure supplire una giurata sommaria informazione assunta davanti l'autorità giudiziaria competente per mezzo di dieci testimonj probi colla quale si stabilisca a favore del possessore il suo quieto e pacifico possesso. Queste dichiarazioni, per maggiore garanzia, dovranno pure insinuarsi a diligenza delle parti, ed avranno forza di atto pubblico

In questo caso, ed in quelli contemplati negli articoli precedenti 52, e 53., si intenderanno sempre salvi i diritti dei terzi.

ART. 55

I terreni Demaniali, di cui è menzione all'articolo 18. del presente Regolamento, potranno essere concessi alli richiedenti o a titolo di vendita, o a titolo di enfiteusi perpetua. Tali concessioni potranno farsi anche a privato partito, senza solennità d'incanti, e secondo le istruzioni, che verranno date all'Intendenza Generale del Regno.

ART. 56

L'atto di vendita, o di concessione enfiteutica, qualunque sia l'estensione, ed il valore del terreno, dovrà sempre insinuarsi, e non potrà consegnarsi alle parti se non dopo che ne sarà seguita l'insinuazione nelle rispettive tappe, in cui trovansi i beni situati. Per la spedizione degli atti suddetti, e di quelli, di cui negli artt. 52, 53, e 54. si esigeranno diritti fissati nell'annessa Tariffa.

ART. 57

Il Canone enfiteutico da corrispondersi annualmente alle Regie Finanze dal Concessionario dovrà essere proporzionato alla qualità, e bontà del terreno, ma in nessun caso potrà essere minore di soldi due e mezzo moneta del Regno, ossia di centesimi ventiquattro, moneta di Piemonte per ogni starello Cagliaritano superficiario. Potrà questo canone redimersi mediante pagamento del Capitale, che gli corrisponda al ragguglio del cento per cinque.

ART. 58

Tutti gli atti di vendita, e di concessione enfiteutica, ed anche di assegnamenti fatti ai Comuni di beni demaniali, verranno spediti dall'Intendente Generale Patrimoniale, e verranno sempre sottoposti per mezzo del Vicerè alla Sovrana approvazione.

ART. 59

Qualora alla domanda, per conseguire assegnamenti di terreni demaniali, fosse contemporaneamente unita quella di chiuderli, potrà l'una e l'altra concessione essere compresa nello stesso atto, previi bensi, riguardo al permesso di chiuderli, gl'incombenti prescritti dalle vigenti leggi.

ART. 60

Le concessioni di terreni gerbidi da dissodarsi saranno esenti dal pagamento del canone per anni cinque computandi dalla data delle medesime. Qualora nel corso di detti cinque anni, oltre al dissodamento dei terreni vi si costruissero eziandio fabbriche rustiche a vantaggio dell'agricoltura, l'esenzione suddetta sarà progressiva per altri cinque anni.

ART. 61

Il Canone stabilito nel dispaccio di concessione verrà ridotto d'un quinto, tostoché il proprietario farà constare presso l'Intendente della Provincia d'averlo chiuso debitamente a termini delle leggi.

ART. 62

Coloro, che a termini del presente Regolamento avranno partecipato o alla divisione dei beni comunali, all'assegnazione di quelli demaniali, saranno tenuti a dissodarli, ed a coltivarli entro lo spazio di cinque anni dal giorno della divisione, o dell'assegnamento, sotto pena della decadenza tanto dalla concessione quanto dall'esenzione di pagamento del canone.

ART. 63

Sarà parimenti vietato, sotto la stessa pena di cui nell'art. precedente, di vedere, o cedere i medesimi terreni in pagamento pel corso di dieci anni computandi dal giorno suddetto, eccettuato il caso di assegnamento degli stessi beni in dote, o di cessione dei medesimi in pagamento di quella, a favore dei congiunti del concessionario.

ART. 64

Le alienazioni dei terreni demaniali, che avranno luogo dopo trascorsi li dieci anni fissati, o nei casi contemplati nell'articolo precedente, andranno soggette ad un laudemio a favore delle nostre Finanze in ragione del due per cento per i terreni aperti, e dell'uno per cento pei terreni chiusi.

ART. 65

I proprietari di terreni chiusi dovranno strettamente uniformarsi al disposto dell'art. 3. della carta Reale del 7 Gennajo 1831. relativamente al pascolo del loro bestiame, e conseguentemente sempre ché non abbiano coltivati o seminati gli anzidetti terreni chiusi dovranno pascolare in essi il proprio bestiame, in proporzione del pascolo che possono fornirgli, né potranno profitare delle pubbliche pasture, se non quando esse manchino nei propri terreni chiusi, e non coltivati. I contravventori a queste disposizioni andranno soggetti alla tentura, e macchiaia del loro bestiame nel pascolo pubblico, come se fosse colto in luoghi vietati.

I Giusdicipenti locali sono specialmente incaricati di vegliare all'osservanza di quest'articolo.

ART. 66

Tutti indistintamente i terreni, qualunque, siane il possessore, e l'uso, sono soggetti alle contribuzioni si Reali, che Comunali, proporzionalmente alla loro qualità, e quantità.

Dalla Regia Segreteria di Stato per gli affari di Sardegna addì 26 Febbrajo 1839.
D'ordine di S. M.

*Il Primo Segretario di Stato
per gli affari di Sardegna
DI VILLAMARINA*

RENATO PINTUS

I PRIMI CENTO ANNI DI DOMINAZIONE ARAGONESE NELL'ISOLA

Fin da quando stavamo lavorando alla nostra monografia sui personaggi che, a vario titolo, governarono la Sardegna dal periodo dell'occupazione aragonese dell'Isola al Regno di Carlo Alberto di Savoia ('), ci proponemmo di "riprendere" l'argomento per ampliarlo, sia per quanto concerne le biografie dei vari personaggi che per una più estesa trattazione dei fatti e dei periodi storici in genere.

Ferma restando la insostituibilità del primo lavoro, riconosciuta del resto da molti studiosi e benevoli recensori, intendiamo ora soffermarci — nella maniera ribadita e nei limiti determinati dalle fonti esistenti o comunque acquisibili — sui primi cento anni di dominazione aragonese della Isola.

La dominazione aragone dell'isola iniziò nel 1323, regnante GIACOMO II, che morì nel 1327. Questo sovrano, detto "*Il Giusto*", passò alla conquista della Sardegna dopo essersi impossessato della Corsica. Nella nostra isola predominavano allora, come è noto, i pisani, i quali, malgrado le sollecitazioni del Papa, non indendevano cederla. Giacomo II, che si era assicurato il consenso dei Giudici di Arborea, dei principali feudatari e dei genovesi Doria e Malaspina, inviò una flotta agli ordini dell'infante Don Alfonso, che era succeduto quale erede al trono a Don Giacomo, che aveva optato per la vita religiosa.

(¹) R. PINTUS: «*Sovrani e viceré di Sardegna e Governatori di Sassari, dall'occupazione aragonese dell'isola a Carlo Alberto di Savoia*», Poddighe, Sassari, 1978.

Occorre, a questo punto, soffermarsi più a lungo sul "periodo" storico, per meglio comprendere sia i fatti che i personaggi, che tanta parte dovevano assumere per la storia della nostra isola.

Il tramonto dei giudicati ed il primo periodo della dominazione aragonese in Sardegna sono vicissitudini storiche tutt'altro che note e di precisa collocazione cronologica. Sulle molte vicende di quel periodo (fino all'ascesa al trono di Ferdinando II « *Il cattolico* » (1479), sotto il cui regno venne completata l'occupazione, vi sono ancora oggi non poche ombre. Com'è noto la Sardegna, fin da allora oggetto di baratto, venne ceduta da Papa Bonifacio VIII al re d'Aragona Jacopo II con un patto (1295) che prevedeva, in cambio, la cessione di ogni pretesa da parte degli aragonesi nei confronti della Sicilia, sotto la « *protezione* » della Chiesa romana.

Perfezionato l'accordo nel 1297 col nuovo sovrano aragonese Giacomo II, la Sardegna venne in effetti occupata parzialmente soltanto 25 anni dopo, nel 1323, grazie all'aiuto prestato dal giudice di Arborea Ugone III, il quale aveva aiutato gli spagnoli per combattere e scacciare i pisani dall'isola.

I pisani furono sconfitti e costretti a firmare un trattato di pace, in forza del quale cedevano l'isola tenendo per loro, a titolo di feudo di Aragona, la fortezza di Cagliari e le ville di Stampace e Villamar (1324). Dopo un anno, però, la popolazione si ribellò e li cacciò definitivamente dall'isola.

La città di Sassari, che godeva di grande libertà ed autonomia amministrativa, era, nel 1323, governata dal partito ghibellino; perciò i guelfi erano — come si direbbe oggi — alla opposizione. Ed a capo dell'opposizione era in quel periodo Guantino Catoni, personaggio ancora oggi molto discusso per la inclinazione al compromesso, anche se tale atteggiamento mirava soprattutto a difendere la libertà dei sassaresi. Pur non opponendosi ai genovesi, sotto la cui "protezione" veniva allora governata la città, Guantino Catoni pensò che l'unico modo per garantire la conservazione dei diritti e della libertà dei cittadini fosse quello di offrire preventivamente alleanza al "più forte" sovrano aragonese, che si apprestava a sbarcare in Sardegna.

E fece leva proprio su questo sentimento di libertà per sollevare il popolo contro i genovesi, che vennero infatti cacciati da Sassari nel mese di aprile del 1323. Assunto in nome del popolo il governo della città, Catoni perorò e vinse la causa davanti al consiglio maggiore, inviando subito dopo un suo ambasciatore — il medico Michele Pera — al sovrano d'Aragona.

Il corpo di spedizione aragonese, forte di centinaia di navi e migliaia di uomini, sbarcò nei pressi di Carloforte dove il giudice di Arborea e Guantino Catoni resero atto di "devotion" al figlio del sovrano don Alfonso, che guidava la spedizione. Gli arborensi e le truppe sassaresi collaborarono subito con le truppe aragonesi nel cingere d'assedio le città di Iglesias e Cagliari, fino ad allora roccaforti pisane.

Ai sassaresi naturalmente furono fatte in cambio tante promesse: privilegi, esenzioni di tasse, annessioni di feudi e territori. In effetti, però, le promesse rimasero quasi tutte sulla carta, così che, come riferisce il Costa (¹), « *nel cuore del Catoni cominciò subito a scemare la tenerezza pel nuovo governo, perché vedeva che i signori spagnoli avevano molto promesso e poco mantenuto. Il fatto è che, o non credendosi abbastanza remunerato dei servigi prestati al re d'Aragona, o prevalendo in lui le prime amicizie genovesi, si riconciliò col partito ligure che era a Sassari e che aveva a capi Aitono e Vinciguerra Doria, tirò dalla sua parte i Pala, una delle più potenti famiglie, e soffiò sulle masse. I genovesi dal loro canto, onelando sempre alla ricuperazione di Sassari, fomentavano i turbamenti popolari e incitarono i cittadini alla rivolta. I cittadini non volevano che una spinta: fecero una rivolta e trucidarono e scacciarono quanti aragonesi cadevano sotto le loro mani, compreso il governatore della città, Raimondo di Semanato, che fu massacrato insieme agli altri.* ».

Furono giorni drammatici, durante i quali si verificò il famoso esodo forzato dei sassaresi dalla città, che fu popolata di aragonesi e catalani. Giacomo II revocò il provvedimento

(¹) COSTA E.: « *Sassari* », Vol. I pag. 145, Sassari 1959.

dopo un anno e i sassaresi poterono rientrare nella loro città e riprendere i loro beni, mentre Guantino Catoni, costretto a rifugiarsi presso la corte di Arborea, non ebbe mai più la possibilità di rientrare a Sassari.

Nonostante questa esperienza negativa, la storia dei sassaresi è costellata da una serie di ribellioni popolari che testimoniano un antico e profondo amore per le libertà civili.

I VICERE' che ricoprirono la carica durante il Regno di Giacomo II furono, nell'ordine, Filippo di Saluzzo, nel 1324; Berengario Carroz, nello stesso anno (¹); Francesco Carroz nel 1325 (²); Filippo Boyl, nel 1326 (³); Bernardo Boxados, nello stesso 1325.

I GOVERNATORI DI SASSARI E LOGUDORO furono, sempre nello stesso periodo, Guglielmo Moliner, nel 1324, il primo funzionario di questo rango nominato dagli aragonesi (⁴); Tommaso Gacosta, Raimondo Sanmenato e Raimondo di Montpavone, nel 1324; Pietro Gilberto, nel 1326; ancora lo stesso Montpavone, nel 1327 (⁵).

A quest'ultimo Governatore si deve l'iniziativa della costruzione del castello di Sassari, iniziata nel 1327. Secondo le intenzioni del Montpavone, il castello doveva servire a "svestire" ulteriori tentativi di rivolta da parte dei sassaresi; i quali, come abbiamo visto, due anni prima avevano, nel corso della riferita rivolta, "trucidato" persino il governatore (il Sanmenato).

(¹) Questo viceré viene menzionato dal MANNO nel suo «*Storia di Sardegna*», Torino, 1852/57, e del FARÀ F. in «*Chorographia Sardiniae - De Rebus Sardois*», Torino 1835.

(²) Citato dal PILLITO IGNAZIO, il quale inizia con questo la serie delle biografie dei governatori generali dell'isola di Sardegna e Corsica («*Memorie tratte dal Regio Archivio di Cagliari riguardanti i governatori e luogotenenti generali dell'isola di Sardegna dal tempo della dominazione aragonese fino al 1610*»).

(³) Il «governatore generale» don Francesco Carroz durò in carica soltanto un anno perché — come informa il Pillito — pare «che egli avesse avuto parte nella guerra civile accesi nel detto anno 1325 dentro il castello di Bonaria tra il summenzionato Carroz, ed il capitano dell'esercito D. Raimondo di Peralta; fatto per cui il sovrano, chiamati a se entrambi i contendenti, li dimetteva dalla loro carica, commettendo il governo dell'isola a D. Filippo Boyl».

(⁴) COSTA E. op. cit. pag. 143.

(⁵) Citati soltando dall'ANGUS V. «*Cronografia del Logudoro dal 1294 al 1841*», Torino, 1842.

Secondo il Fara (⁸), questo castello venne completato nel 1343 e successivamente più volte restaurato, specialmente quando divenne sede del Tribunale dell'Inquisizione. Ricordiamo, comunque, che il Costa (⁹) accenna ad una asserzione dell'Angius (¹⁰), secondo il quale nella stessa area dove sorse il castello aragonese già ne esisteva un altro più antico. Lo scrittore sassarese precisa, in ogni modo, che l'unica prova che dia una certa credibilità all'asserita esistenza di un precedente castello, consiste nel fatto che re Enzo di Sardegna, figlio di Federico II e marito di Adelasia di Torres, fa menzione nel suo testamento del lascito di un "castrum Sassari" ai nipoti (1272).

Aldo Cesaraccio (¹¹), riferendosi al Fara, ci informa di «una porta segreta che portava fuori dalla città, in quello che a lungo abbiamo chiamato il Fosso della Noce. Si sa anche di una galleria segreta che attraverserebbe la base inferiore della attuale piazza. Nel cortile dell'attuale caserma (sorta sull'area dove appunto esisteva il castello) dovrebbero trovarsi i cinque stemmi che si trovavano sul paramento murario del castello e che il Costa riprodusse nei suoi disegni: la torre come stemma di Sassari, i Pali di Aragona, il Pavone (insegna del governatore Montepavone), il Cervo (arma del vicerè Cervellon), lo Scudo con fascia (arma del primo cittadino). Fu un illustre sassarese, il conte Alessandro di Sant'Elia, colonnello dell'esercito, a far trasferire questi stemmi nella caserma a ricordo dell'antico maniero » (¹²).

(⁸) FARA F., op. cit.

(⁹) COSTA E., op. cit.

(¹⁰) ANGIUS V., op. cit.

(¹¹) CESARACCIO A.: «Un secolo di eversioni per cambiare i connotati di Sassari» in «La Nuova Sardegna» del 4 febbraio 1978.

(¹²) CESARACCIO A., articolo cit.

Durante il Regno di ALFONSO IV espletarono la carica di VICERE' Guglielmo di Cervellon, nel 1328; Bernardo di Boxados, nel 1329, Raimondo di Cardona, nello stesso anno; Raimondo di Montpavone (che abbiamo visto ricoprire in precedenza la carica di governatore di Sassari) e Raimondo di Ribellas (¹³), nel 1336. Raimondo di Montpavone rimase, cioè, governatore di Sassari fino alla nomina a vicerè, avvenuta nel 1336, ultimo anno di Regno di Alfonso IV (1327 - 1336) (¹⁴).

Il vicerè Guglielmo di Cervellon venne designato alla carica da Alfonso IV con fra gli altri l'incarico di assolvere ad un compito preciso. Dice, infatti, Ignazio Pillito (¹⁵) che questo vicerè doveva provvedere a "sradicare" dall'sola la "inveterata abitudine" che avevano molti debitori di rifugiarsi nella città di Iglesias per sfuggire al dovere di pagare. Iglesias era, insomma, una specie di « zona franca », non solo per i debitori ma anche per tutti coloro che commettevano reati più gravi.

Il compito di Cervellon fallì, tanto che lo stesso monarca decise poi, anche in considerazione che la "inveterata" consuetudine risaliva all'epoca della fondazione del nucleo abitato, di accogliere l'istanza del municipio (il quale chiedeva insistentemente di lasciare le cose così come stavano) dove si diceva che l'usanza serviva « siccome mezzo per poterla più facilmente popolare ».

Bernardo di Boxados, che come abbiamo visto ricopriva la carica anche nel 1326, ritornò al potere nel 1329 per essere sostituito, nello stesso anno, da Raimondo di Cardona.

(¹³) Raimondo di Montpavone non si ritrova nell'elenco dei *governatori generali dell'isola* compilato dal Pillito. Lo ZURITA G. invece (7-31 pag. 538) afferma che questi sostituì interinalmente Raimondo di Cardona nelle funzioni vicereggiane prima dell'arrivo di Raimondo di Ribellas.

(¹⁴) Secondo il COSTA, *op. cit.*, pag. 147, che afferma di riferire una osservazione di Ignazio Pillito, il Montpavone non era, come scritto dal Fara e da altri studiosi, governatore di Sassari ma soltanto « *vicario e castellano* ». Questi, cioè comandava il presidio del castello (formato da circa 20 uomini) da lui stesso fatto erigere in quel tempo « col proposito forse di assalire dall'alto i sassaresi, nel caso tornassero a ribellarsi ».

(¹⁵) PILLITO I., *op. cit.*

Il governo del vicerè don Raimondo di Ribellas viene ricordato anche perché predispose la pubblicazione di un editto regio (6 gennaio 1338) concernente il conio di una moneta di oro nella zecca di Cagliari (il famoso « *alfonsino d'oro* » che i numismatici ben conoscono), per il restauro delle mura di Cagliari e, per quanto concerne i sassaresi, la conferma del « *privilegio* » (se così lo vogliamo... chiamare!!!) che autorizzava la imposizione dei dazi, per un altro decennio, da parte del municipio di Sassari. L'imposizione veniva applicata sulle carni, il grano, materiali da costruzione etc.

Il Regno di PIETRO IV (1336-1387), detto « *Il Cerimonioso* », viene ricordato per le molte iniziative poste in atto a favore dell'isola nel corso del suo lungo incarico: visitò Sassari nel 1354, concedendo in quella occasione alla città « *privilegi* » che, come dice il Costa ^(*), gli erano stati in precedenza dati e tolti più volte; scacciò gli algheresi dalla loro città (1355) per la troppa acrimonia dimostrata da questi abitanti nei confronti degli aragonesi e per aver partecipato, con Mariano d'Arborea, al tentativo di occupazione della città di Sassari che tennero, insieme ai genovesi, per ben otto mesi sotto assedio (1351). Agli algheresi non venne mai più concesso (come invece ai sassaresi trenta anni prima) di rientrare nella loro città, che Pietro IV ripopolò con catalani e aragonesi.

Per quanto concerne i governatori dell'isola Pietro IV operò, nel 1355, la ripartizione della Sardegna in due provincie sopprimendo — dice il Pillito — ^(") la carica di governatore generale. Il *Capo di Cagliari e Gallura* venne posto sotto la giurisdizione di Alfo da Procida, mentre il *Capo di Sassari e Logudoro* venne affidato al governo di Bernardo Cruillas ^(*). I due governatori agivano l'un l'altro indipendenti, rispondendo direttamente al sovrano del loro operato.

La *sudddivisione* sarebbe durata, secondo il Pillito ed altri studiosi, fino al 1387, anno in cui veniva ristabilita la carica di *governatore generale* per essere un'altra volta soppressa dal 1401 al 1418.

Secondo la tesi esposta — che il Pillito dice avvalorata da « *ordinanza* » ma non dalla relativa « *carta reale* » — tutto il *castello* fin qui costruito, in merito soprattutto all'esistenza dei governatori di Sassari, in certi periodi, sarebbe insussistente.

^(*) COSTA E., op. cit., pag. 152.

^(") Dice il PILLITO op. cit. pag. 5: « Allorquando però re Pietro IV, nel 1354-55, passava nell'isola per provvedere alle cose della guerra suscitata da Mariano IV, Giudice d'Arborea, e da altri baroni della Sardegna, sopressa la carica di governatore generale, egli copartiva l'amministrazione del regno in due provincie, ponendo al governo delle medesime due distinti Reggitori... ».

^(*) « Raimondo », secondo alcuni studiosi.

Resta comunque il fatto che il Fara ha riportato, come detto, un elenco di vicerè anche per tutto il periodo in oggetto, i cui nominativi abbiamo qui elencato unitamente a quello dei governatori di Sassari e Logudoro.

VICERE

- 1336 - Raimondo di Ribellas
- 1339 - Guglielmo di Cervellon
- 1340 - Bernardo di Boxados
- 1341 - Guglielmo di Cervellon
- 1347 - Don Giacomo d'Aragona - Guglielmo di Cervellon
- 1347 - Riambaldo di Corbera
- 1355 - Olfo di Procida
- 1366 - Pietro di Luna
- 1369 - Berengario Carroz
- 1374 - Gilberto Cruillas

GOVERNATORI DI SASSARI E LOGUDORO

- 1337 - Raimondo Crecilla
- 1346 - Pietro Alberto
- 1350 - Raimondo di Cardona
- 1354 - Raimondo di Cruillas
- 1355 - Raimondo di Rovosec
- 1356 - Pietro Alberto - Galzerando Finolero
- 1357 - Bernardo de Guimera
- 1367 - Pietro Falletti - Pietro Alberto
- 1369 - Dalmazzo Jordan
- 1371 - Alberto Cruillas
- 1383 - Francesco de S. Colonna

Per quanto afferisce i compiti dei governatori generali, è chiaro che questi — come giustamente afferma il Viora (¹⁹) — «avevano tutte le potestà che più tardi furono dei vicerè: mancava il nome ma esisteva la carica».

Riteniamo necessario soffermarci, a questo punto, su un importante episodio che ebbe per tragico protagonista il vicerè Di Cervellon. Questi, uno dei tre vicerè che governarono la Sardegna nel fatidico 1347, era quel che si dice un fedele «ser-

(¹⁹) VIORA M.: «Sui Viceré di Sicilia e di Sardegna», Roma, 1930.

vitore » dei sovrani aragonesi. Nominato una prima volta « *governatore generale* » dell'isola da Alfonso IV nel 1328, venne per la seconda volta chiamato alla carica da Pietro IV nel 1339, nè immaginava, allora, di dovere perdere due figli in battaglia e di esalarvi egli stesso l'ultimo respiro angoscioso di rabbia, di dolore e di... sete, dopo avere subito una umiliante sconfitta nel tentativo di liberare Sassari dall'assedio dei Doria, appunto nel 1347.

I genovesi, che in quei tempi si dedicavano con ostinazione ad invadere o porre sotto assedio la città (dal 1332 al 1353 lo fecero ben quattro volte), erano partiti quell'anno dalla loro « *rocca* » di Castel Genovese col fermo proposito di togliere la capitale del Logudoro dalla mani degli aragonesi, forti dell'assicurazione avuta dalla Repubblica di Genova sull'imminente arrivo di un grosso contingente di soldati ben addestrati e meglio armati.

Visto vano ogni tentativo di dissuasione operato nei confronti dei Doria dal vicerè di Cervellon (che in quel periodo si trovava a Sassari proprio per organizzarvi la difesa), il re aragonese Pietro IV fece allestire e giungere dalla Spagna un corpo di spedizione composto da squadrone di cavalleria e — come afferma l'Angius — ⁽²⁰⁾ « *da un gran numero di distinti cavalieri valenziani espertissimi nelle cose militari* » e assuefatti « *ai pericoli ed alla gloria delle battaglie* ». Il sovrano aveva posto a capo del corpo di spedizione spagnolo Ughetto di Cervellon, figlio del vicerè, mentre un altro contingente di truppa era intanto partito da Cagliari su richiesta del medesimo e preoccupatissimo vicerè.

Del corpo di spedizione, al quale si erano aggiunte truppe arborensi inviate dal giudice Mariano con l'ordine, però, di mantenersi nelle retrovie per non rovinare i rapporti diplomatici con i Doria (ai quali gli Arborea tenevano non poco) facevano parte anche Gerardo e Monato Cervellon, altri due figli del vicerè.

Saputo che i Doria avevano intrapreso azioni guerresche e si accingevano ad isolare Sassari chiudendo la via di accesso

⁽²⁰⁾ ANGIUS V., op. cit.

da Cagliari, Cervellon ruppe di forza l'assedio e si congiunse, nei pressi di Bonorva, col grosso delle truppe e ripartì subito verso Sassari nonostante il parere contrario del giudice di Arborea, il quale si era anche premurato di informarlo che i genovesi disponevano di un contingente forte di ben seimila uomini.

Giunto nei pressi di Montesanto, nella piana di Torralba, dove i Doria si erano attestati, l'incerto vicerè comandò subito l'attacco servendosi appena di trecento uomini guidati dai due figli Gerardo e Monato i quali, con incoscienza giovanile e forse convinti di combattere per una giusta causa, si gettarono nell'impari lotta incontrandovi una quasi immediata morte insieme a quasi tutti i soldati del loro manipolo. Viste le proporzioni della disfatta, determinata soprattutto da imperizia e avventatezza (il nostro non aveva certo la stoffa del condottiero...) Guglielmo di Cervellon girò di sprone e si diede alla fuga protetto dalle truppe arborensi e dai pochi soldati aragonesi scampati al massacro, fermandosi solamente in vista del territorio del Goceano, dove sapeva che i Doria non lo avrebbero potuto raggiungere. Qui, stanco e forse pieno di rimorsi, si attestò in una zona assolata dove morì divorzato dalla febbre e dalla sete perché tutte le fonti della zona si erano prosciugate.

Secondo quanto riferiscono sia il Tola ⁽¹⁾ che lo Çurita ⁽²⁾, la terribile disfatta degli aragonesi nella battaglia di "Aidu de Turdu" (così era denominata in dialetto logudorese la zona) era stata determinata dall'ambiguo comportamento di Mariano IV di Arborea il quale, cresciuto alla corte di Pietro IV, qui vi aveva imparato l'arte del... doppio gioco.

Il Tola, nell'Opera ed alla pagina citata, scrive:
 « *La morte di Pietro III suo fratello primogenito, mancato nel 1346 senza discendenza, favorì inopinatamente i suoi ambiziosi disegni. Chiamato dalle leggi di famiglia e dello Stato a succedergli nel regno di Arborea, si trovò possessore di straordinarie ricchezze, e di una vasta signoria, che comprendeva il*

⁽¹⁾ TOLA P.: « *Codex Diplomaticus Sardiniae* », t. I, pag. 486, Torino 1861.

⁽²⁾ ÇURITA I.: « *Anales de la Corona de Aragona* » libro VIII cap. XVI.

terzo della Sardegna. Fiorenzo d'anni, superbo d'indole, valeroso, intraprendente, conobbe i mezzi che la sorte metteagli nelle mani per tentare cose nuove, ed ardimentose. Però, non volendo subito romper la fede agli antichi alleati della sua casa, nè potendo a essi muover guerra, senza prima assicurarsi delle proprie forze, aspettò che gli eventi maturassero a suo favore, dimostrandosi intanto amico e favoreggiatore degli Aragonesi. La corte, in cui egli era cresciuto, gli avea insegnate assai per tempo le arti malvage di una politica infinta e dissimulatrice; e Mariano, non immemore delle lezioni ricevute dagli esempi, le volse poi a danno di coloro, che nella sua gioventù erano stati suoi educatori, e suoi maestri. Ritornato in Sardegna per assumere le redini del governo, cominciò a dar vita ai progetti da lui concepiti in secreto, e lungamente maturati. Incitò secretamente i D'Oria e i Malaspina a levar le armi contro Aragona; a levar le armi contro i D'Oria e Malaspina incitò pure gli Aragonesi: agli uni prestò aiuti d'uomini e di denaio; agli altri prodigò i consigli. Insinuandosi accortamente negli animi delle due parti, che già prorompevano in aperte ostilità; profferendo amicizia ad entrambe, non avendone in cuor suo per nessuna, usò sottilmente l'arte e l'ingegno per dividerle, acciò potesse poi più facilmente opprimerle. Il primo frutto di questa sua politica fu la giornata di TURDO (in sard. AIDU DE TURDU) combattuta nel 1347, la quale riuscì tanto infausta agli Aragonesi ».

Olfio di Procida, vicerè nel 1355, è riportato dal Pillito (²⁰), comeabbiamo visto, nella sua esclusiva qualità di Governatore del Capo di Cagliari e Gallura. Il Fara, che lo ha riportato invece come vicerè, non si sofferma neppure sulla situazione istituzionale sarda che si sarebbe determinata dalla suddivisione dall'amministrazione dell'isola in due parti definite, e neppure accenna alla supposta abolizione — sostenuta comeabbiamo visto dal Pillito — della carica di "Governatore Generale", o vicerè.

Ci chiediamo, perciò, a proposito di questo importantissimo argomento: ha ragione il Pillito, che è uno dei più auto-

(²⁰) PILLITO I., *op. cit.* pag. 14.

revoli assertori di questa tesi, oppure il Fara, che tace e che addirittura riporta un elenco di viceré anche di quel periodo? Comunque, fino alla pubblicazione dell'opera del Pillito, tutti o quasi gli autori si sono conformati alle indicazioni del Fara (ovviamente per quanto attiene ai personaggi noti fino al tempo in cui l'illustre storico sassarese visse), riportandone i *difetti* ma anche, per fortuna i *pregi*.

Ignazio Pillito, che ha avuto l'opportunità e la possibilità di esaminare la gran massa di documenti esistenti anche su questo argomento presso l'archivio di Stato di Cagliari (documenti che ha scrutato con passione e pazienza da certosino), ha contribuito in maniera determinante (insieme al figlio Giovanni che ne ha continuato l'opera fino al 1720) alla divulgazione ed alla conoscenza di personaggi e fatti di primaria importanza per la storia della nostra isola. E se in qualche caso ha riportato notizie che contrastano con quelle tramandateci dal Fara (su molte delle quali permangono fra gli studiosi ancora seri dubbi in merito alla attendibilità dell'una o dell'altra tesi), va comunque sottolineato che Ignazio Pillito ha compiuto le sue ricerche su documenti a volte mal scritti, semidistrutti e pertanto quasi indecifrabili anche perché redatti spesso più in *idioma* che in lingua, come ben sanno tutti gli studiosi che si sono *avventurati* nella decifrazione dei manoscritti dell'epoca.

Dall'opera di questo illustre scrittore attinsero molti studiosi, alcuni dei quali ne seguirono anche, per quanto concerne il volume che tratta dei governatori e luogotenenti generali, quella che riteniamo una incompleta elencazione. Il Pillito infatti, che stando al titolo dell'opera doveva riportare le *memorie* riguardanti sia i governatori che i luogotenenti generali (viceré) dell'isola, si limita in effetti a riportare, per quanto riguarda i governatori, soltanto quelli di Cagliari e Gallura, ignorando totalmente — o quasi — gli altri del Capo di sopra, o Logudoro.

Per il periodo in cui Pietro IV divise la Sardegna, affidandone la direzione a due governatori che rispondevano del loro operato rispettivamente e direttamente al sovrano, il Pil-

(²⁴) PINTUS R., op. cit.

lito riporta, in appendice, un elenco frammentario ed incompleto dei governatori del Logudoro. Perché? Perché almeno di questi non ha delineato un sia pur minimo cenno biografico?

Riteniamo, a questo proposito, che lo scrittore sardo abbia omesso le citazioni per due ordini di motivi: 1) perché evidentemente il materiale documentario esistente presso l'archivio di Stato di Cagliari era scarso o non era riuscito a ritrovarlo; 2) perché si era fermata la forse errata convinzione che i governatori di Cagliari e Gallura estendessero, almeno in certa misura la loro giurisdizione sul Capo del Logudoro.

E' significativo, infatti, che il Pillito sia ricorso, a questo proposito, a troppo *sottili* considerazioni nell'intento di dimostrare che, almeno fino all'emanazione del citato provvedimento di Pietro IV, non siano esistiti dei veri e propri governatori del Logudoro.

A pag. 98 della più volte citata opera, il Pillito scrive:

« Prima che Pietro IV avesse diviso l'amministrazione della Sardegna in due Provincie i Governatori Generali commettevano il reggimento del Logudoro ad un loro Luogotenente, oppure ciascuna città di quel Capo era governata a nome dei medesimi dai rispettivi regii Vicari. Diffatti la città di Sassari nel 1331 sottostava al comando del Regio Vicario D. Raimondo di Montpavone il quale governava pure il castello di essa città. Ma dal 1355, in cui avvenne l'accennata divisione, i Reggitori del Logudoro cominciarono ad avere il titolo di Governatori e Riformatori di quella Provincia, i quali doveano tenere la loro residenza in Alghero... » Che senso ha, ci chiediamo, la distinzione (ammesso che esistesse) fra coloro che governavano col titolo di vicario e gli altri? Lo stesso Pillito, del resto, scrive che nel 1331 Sassari « sottostava al comando del Regio Vicario D. Raimondo di Montpavone, il quale governava pure il castello di essa città ».

Perciò, siccome il Montpavone governava in Sassari, non vediamo in che cosa il Fara abbia errato (come afferma il Pillito) scrivendo che lo stesso era governatore di Sassari in quel periodo.

Durante il suo lungo periodo di Regno Pietro IV, come abbiamo detto, compì molti atti che interessarono e coinvol-


sero la Sardegna. Dopo la terribile disfatta subita dalle truppe aragonesi nella piana di Bonorva, i rapporti fra Mariano IV d'Arborea e il sovrano aragonese andarono sempre più deteriorandosi, fino a giungere alla completa rottura.

Come è noto, si ebbe dopo tali fatti la battaglia navale di Porto Conte, che vide le flotte riunite aragonesi e veneziane sconfiggere la poderosa flotta genovese comandata dal famoso capitano Antonio Grimaldi. E' noto anche, che scopo principale di questa operazione era quello di penetrare in forze ed occupare il maggior spazio possibile nell'isola, ancora in gran parte praticamente dominata dagli arborensi e dai Doria. In quella occasione, però, lo scopo venne raggiunto, e solo in parte, nei confronti dei Doria, ai quali gli aragonesi tolsero il predominio delle città di Alghero e Castelgenovese.

Mariano IV, intuito che l'operazione intrapresa mirava soprattutto a porre in serio pericolo i suoi domini, corse ai ripari cercando inizialmente di sconfiggere con l'astuzia il nemico. Invìò infatti subito ad Alghero, in qualità di messaggera la moglie Timbora di Roccaperti, parente del vincitore di Porto Conte Bernardo di Cabrera. Timbora, ben istruita dal marito, condusse le trattative a lungo per poi romperle, secondo gli... accordi.

Gli sforzi del giudice arborense si indirizzarono quindi verso la seconda parte del piano, da lui meticolosamente studiato: sollevare contro gli aragonesi quanti più sardi era possibile, a cominciare dagli algheresi i quali, guidati dai castellani amici di Mariano, si rivoltarono trucidando tutti i rappresentanti regi della città. Venne poi la volta di Villa di Chiesa (Iglesiass), sollevatasi ugualmente su istigazione degli arborensi, e seguì quindi l'intervento contro la città di Sassari, che venne accerchiata con l'aiuto delle truppe del milanese Giovanni Visconti, che allora governava la città di Genova.

Pietro IV, appreso che in Sardegna le cose volgevano verso il peggio, decise di prendere direttamente l'iniziativa e armò, nel dicembre 1354, una flotta di ben novanta navi, con la quale mosse verso Alghero, che assediò da terra e da mare con le navi ancora una volta comandate dal Cabrera.




Pietro IV D'Aragona (1336-1387) — *Alfonsino d'argento*




Giacomo II D'Aragona (1291-1327) — *Alfonsino d'argento*




Il sovrano aragonese Alfonso IV



Stemma del Viceré Cervellon



Stemma del governatore Montpavone




Stemma di Sassari del 1327



Pasquale Tola



Gio Francesco Fara



Il Castello di Sassari (Fronte sulla piazza, disegnato da Enrico Costa)

A Pietro IV successe, nel 1387, GIOVANNI I. Questo sovrano nominò, nei pochi anni del suo breve regno (fino al

Si tenga presente che l'elenco è, a parere dello stesso Tola, da considerare... incompleto!!

1. BERENGARIO CARROZ. Avea in feudo undici villaggi nella *Curatoria* di Campidano, quattro nella *Curatoria* di Decimo, dodici nella *Curatoria* di Sarrabus, due nel *giudicato* di Chirra, due nel *giudicato* di Colostrai, nove nel *giudicato* di Ogliastra, e due nel *giudicato* di Gallura. In tutto quarantadue villaggi.
2. DONATO CABRERA. Possedeva un villaggio nella *Curatoria* di Nuraminis, ed un altro nella *Curatoria* del Campidano.
3. BERNARDO DESCOLL. Avea due villaggi nella *Curatoria* di Campidano.
4. PIETRO SITGES. Ne avea uno nella *Curatoria* di Nuraminis.
5. FRANCESCO SANCLEMENTE. Possedeva dieci villaggi nella *Curatoria* di Campidano, ed uno in quella di Sigerro.
6. ENRICO COLMAR. Ne avea tre nella *Curatoria* di Campidano.
7. BERNARDO LADRERA. Possedeva tre villaggi nella *Curatoria* di Campidano, uno in quella di Pauli-Gerrei, un altro nella *Curatoria* di Sulcis, tre nella *Curatoria* di Monti, e tre nel *giudicato* di Galtelli.
8. PIETRO DE ARBRE. Ne avea uno nella *Curatoria* di Siurgus.
9. BERENGARIO ENTECCA. Ne avea uno nella *Curatoria* di Dolia.
10. RAIMONDO MONPAVONE. Possedeva tre villaggi nella *Curatoria* di Dolia, tre nella *Curatoria* di Nurra, tre nella regione di Fluminargia, ed uno nel *giudicato* di Gallura.
11. GIOVANNI DI VACCADANO. Ne possedeva uno nella regione, e *Curatoria* di Dolia.
12. ALIPRANDO DE SENA. Possedeva quattro villaggi nella *Curatoria* di Dolia, uno nella *Curatoria*, di Siurgus, dieci nella *Curatoria* di Sigerro, e sette in quella di Sulcis.
13. RAIMONDO DI AMPURRA. Ne possedeva uno nella *Curatoria* di Dolia, due in quella di Siurgus, e sette nell'altra di Sulcis.
14. TOMMASO, e RAIMONDO MARCHET. Possedevano quattro villaggi nella *Curatoria* di Dolia.
15. PIETRO CAXIA. Ne possedeva due nella *Curatoria* di Dolia, e tre in quella di Nuraminis.
16. GUGLIELMO ESCOPET. Ne avea uno nella *Curatoria* di Dolia.
17. DALMAZZO IARDIN. Ne possedeva due nella *Curatoria* di Solci e uno nella *Curatoria* di Sigerro.
18. IL VESCOVO DI DOLIA. Possedeva le città di Dolia, o Bonavoglia.
19. RAIMONDO ZATRILLAS. Possedeva dieci villaggi nella *Curatoria* di Pauli-Gerrei.
20. GIOVANNI CARROZ. Possedeva un villaggio, e il castello Orgoglioso, o di Orgosolo nella *Curatoria* di Pauli-Gerrei, e quindici villaggi nella *Curatoria* di Siurgius.
21. BERNARDO GUGLIELMO DI TORRENT. Possedeva un villaggio nella *Curatoria* di Nuraminis.
22. UGHETTO SANJUST. Possedeva un altro villaggio in detta *Curatoria* di Nuraminis.

1395) tre viceré: Ximene Perez di Arenoso (1387), Giovanni di Montbui (1391) e Arrigo della Rocca (1393).

-
23. IL COMUNE DI PISA. Possedeva ancora sedici villaggi *Curatoria* di Trexenta, e altri ventiquattro nella *Curatoria* di Gippi, o di Hippis.
24. PIETRO GOMES DI PENNACUTA. Possedeva un villaggio nella *Curatoria* di Sierro, e un altro in quella di Siurgus.
25. MALGANO DI AMPURIA. Ne possedeva uno nella *Curatoria* di Siurgus, e un altro in quella di Nuraminis.
26. UGHETTO DI SANTAPACE. Ne avea uno nella *Curatoria* di Nuraminis, col castello di Sanluri, e un altro nella *Curatoria* di Decimo.
27. BERNARDO CRUILLAS. Ne possedeva due nella *Curatoria* di Nuraminis.
28. NARCISO PONCIRANO. Possedeva due villaggi nella detta *Curatoria* di Nuraminis.
29. PIETRO DI LAURIA. Avea tre villaggi nella *Curatoria* di Nuraminis, ed uno in quella di Sigerro.
30. EMMANUELE DI ENTECCA. Ne avea due nella *Curatoria* di Nora.
31. RAIMONDO MONTACUT. Ne avea altri due nella stessa *Curatoria*.
32. FRANCESCO DE MARSELLA. Possedeva un villaggio, e la metà di un altro nella suddetta *Curatoria* di Nora.
33. ALFONSO CALATAYUD. Possedeva l'altra metà del sopradetto villaggio nella *Curatoria* di Nora.
34. MARCELLO DARDO. Ne possedeva uno nella stessa *Curatoria*.
35. FRANCESCO DI CORRAL. Ne aveva uno nella *Curatoria* di Decimo.
36. NICOLÓ LOBY. Avea la metà di un villaggio in detta *Curatoria*.
37. BERNARDO COFFRENS. Possedeva un villaggio, e il territorio di altri villaggi già distrutti nella *Curatoria* di Sigerro.
38. MARTINQ DE CARASSA. Possedeva tre villaggi in detta *Curatoria* di Sigerro.
39. GIUSTA SOLLOR. Ne possedeva un altro nella stessa *Curatoria*.
40. ARNALDO AQUILÓ. Possedeva un villaggio nella *Curatoria* di Solci.
41. BARTOLOMEO QEPUIADES. Avea un villaggio nella *Curatoria* di Solci, e un altro nella *Curatoria* di Campidano.
42. PONZIO UGONE DI AMPURIA. Possedea tre villaggi nella *Curatoria* di Solci.
43. MORUELLO DALMAZZO. Possedeva tre villaggi nella *Curatoria* di Colostrai, e due nella *Curatoria* di Sarrabus.
44. GONBALVO MARTINEZ DI CORASTA. Ne possedeva altri tre nella *Curatoria* di Campidano.
45. GIACOPO DAMIANO. Ne possedeva uno nella *Curatoria* di Decimo.
46. FRANCESCO ROSS. Avea cinque villaggi nella *Curatoria* di Nora.
47. PIETRO DE DEO. Ne avea un altro nella stessa *Curatoria*.
48. TIMBORA, o TIMBORGETA ROCCABERTI (moglie di Mariano IV di Arborea). Possedea un villaggio nella *Curatoria* di Nora.
49. GUGLIELMO DE PUJALT. Possedea cinque villaggi nella *Curatoria* di Limbara, e altri sette nella *Curatoria* di Geminis del giudicato di Gallura.
50. BARTOLO CATONE. Possedea due villaggi, e la città di Galtelli nello stesso giudicato di Gallura.

reclutamento di truppa, che era intenzionato a guidare personalmente in Sardegna contro i "ribelli" i quali, nell'attesa e godendo sempre più del favore dei sardi, procedevano vittoriosamente alla riconquista di quanto era stato tolto loro da Giovanni I; questi, senza avere avuto l'opportunità di portare alla vittoria le sue truppe contro i sardi, lasciò questa terra il 18 maggio 1395.

A Giovanni I succede MARTINO I (1396 -1410), sotto il cui regno vengono nominati:

VICERE'

- 1397 - Ruggero di Moncada
- 1398 - Francesco di S. Coloma
- 1408 - Don Martino di Sicilia
- 1409 - Pietro Torrellas

GOVERNATORI DI SASSARI E LOGUDORO

- 1410 - Raimondo Zatrillas

I viceré Ruggero di Moncada, Francesco di S. Colonna e Pietro Torrellas sono citati dal Manno. Il Fara vi include però, anche il nome di don Martino di Sicilia, figlio del sovrano Martino I. Questo principe morì in Cagliari nel 1409, rendendo vacante la discendenza al trono.

Il Costa (⁽¹⁾) dice che « *Don Martino re di Sicilia, uditi i casi di Sardegna e i progressi dei Visconti di Narbona, giunse nell'isola in ottobre (del 1408, appunto), e manda messaggi al padre* ». Don Martino, come è noto, sconfisse il Narbona e gli arborensi nella battaglia di Sanluri.

Il Fara, dunque, dovrebbe essere nel giusto elencando i nominativi dei seguenti personaggi che hanno esercitato la carica di *governatori di Cagliari e Gallura*: Ruggero di Moncada, Francesco Giovanni di S. Coloma, Ugone di Rosanes, Marco di Montbui, Pietro Torrellas, Giovanni di Montagnana, e Berengario di Carroz conte di Quirra. Sembra anche giusto, a questo punto, evidenziare il lavoro della Mateu Ibars (⁽²⁾), la quale, sulla scorta dell'opera dei due Pillito (Ignazio e Giovanni) ha riportato — nell'intento di completarle — le biografie dei viceré aragonesi e spagnoli a partire dal 1410.

La Ibars, contrariamente a quello che ha fatto Ignazio Pillito, non opera sempre la necessaria distinzione fra viceré

(¹) COSTA E., op. cit. pag. 157.

(²) MATEU IBAS J: « Los Virreyes de Cardena » I e II, Padova 1964, 1968.

e governatori di Cagliari e Gallura, includendo nel suo elenco, perciò, anche questi ultimi (³³).

Ugone di Rosanes, per esempio, è dalla studiosa spagnola incluso fra i viceré (1407 - 1408); in effetti, il Rosanes ricopri la carica di riformatore e governatore di Cagliari e Gallura, come del resto la stessa A. dimostra di sapere. Lo stesso dicasi per Marco di Mombuy (1408 - 1409) (³⁴).

Michele Pinna (³⁵) riporta lo stesso elenco, aggiungendo che il Montagnana era « *luogotenente* » anche se « *questo luogotenente non trovasi notato in nessuno degli elenchi dei governatori di Sardegna finora pubblicati* ». Il Pallone (³⁶) afferma, a proposito dell'esistenza dei governatori generali dell'isola in quel periodo e riferendosi alla tesi del Pillito, che « *una carta ritrovata nell'archivio comunale di Alghero dall'Era (³⁷) ci dà notizia che nel 1410 oltre i due Governatori del Capo di Cagliari e Gallura e del Capo di Logudoro, esisteva anche un luogotenente generale del Regno di Sardegna...* ». Nel documento, redatto in Alghero il 5 luglio 1410, figurano i nomi di Pietro Torrelas, « *locumtenentis* », Marco figlio di Montbui « *miles Gubernator et Reformato Capitis Callari et Gallura* » e Raimondo Zatrillas « *miles Gubernator Capitis Logudori* ».

Il Pillito (³⁸) afferma, d'altra parte, che il « *governatore aveva ritenuto continuamente il comando della provincia* » (non si sa a quale titolo) ed aveva condotto una inchiesta contro il governatore Zatrillas, mandando la nota spese del suo soggiorno in Alghero a Cagliari. E qui si crea un'altra confusione, considerato che non sappiamo se nel periodo in

(³³) Idem I, pa. 91: « *A ella haremos referencia en el trascurso de este studio curand se consideren los lugartenientes generales que en este siglo XV aparecen intitulados como Gobernadores y Refermadores del Capo de Calley Gallura.*

(³⁴) Id, pagg. 91-94

(³⁵) PINNA M., op. cit. pag. 5.

(³⁶) PALLONE M.: « *Ricerche storico-giuridiche sui vicerè di Sardegna (dalla istituzione al 1848)* » in *Studi Sassaresi*, fasc. III, vol. X, Sassari, 1932.

(³⁷) ERA A.: « *Raccolta di carte specialmente di Re Aragonesi e Spagnoli (1260-1715) esistenti nell'archivio del Comune di Alghero* », Sassari, 1927.

(³⁸) PILLITO I., op. cit. pag. 27

cui Monbui si trovava in Alghero fosse ancora vivo Torrellas il quale, dice il Pillito, «*morì in Alghero tra il novembre di quell'anno (1410) ed il 6 gennaio 1411* ».

Lo stesso Pillito (³³) dice anche, a proposito dell'inchiesta condotta dal Monbui contro il governatore Zatrillas, che la giustificazione contenuta nel mandato di pagamento spedito a Cagliari comprova... «*che i governatori di Cagliari e Gallura abbiano talvolta esercitato atti di giurisdizione sopra il governo del Logudoro* ». Ma allora vi era fra i due un rapporto gerarchico? E se vi era, quale poteva essere se non quello di subordinazione del Governatore di Sassari nei confronti di quello di Cagliari, al quale evidentemente erano attribuiti poteri superiori, e quindi simili a quelli esercitati dai luogotenenti? Il Torrellas del resto, come dice lo stesso Pillito (³⁴) era stato inviato dal sovrano «*ad finem optatum ad quisionem Regni Sardiniae* ». Era, perciò, in quel periodo il più alto «*rappresentante* » del sovrano in «*Regni Sardiniae* » cioè più che «*luogotenente generale* », al quale ovviamente tutti erano subordinati. Anche la Ibars riporta il Torrellas come luogotenente (³⁵).

Al sovrano Martino I toccò, così come era successo a Giovanni I, di porre in essere nuovi tentativi di pace con gli arborensi, che sempre più ampliavano il loro dominio praticamente indisturbati dalle poche truppe aragonesi, relegate ormai in alcune zone della Sardegna ed impotenti a contrastare le azioni guerresche di Eleonora e di Brancaleone Doria.

Nel 1396, mentre era in viaggio dalla Sicilia alla Spagna, don Martino decise di dirottare per la Sardegna, forse anche perché costretto da una furibonda tempesta. Approdò a Cagliari e sbarcò in seguito anche ad Alghero, forse intenzionato a ricercare ogni possibile occasione per tentare un accordo con gli arborensi, senza comunque riuscirvi, nonostante una certa conoscenza della situazione sarda che gli derivava

(³³) Id., op. cit. pag. 27

(³⁴) Id. op. cit. pag. 26

(³⁵) IBARS, I, op. cit. pag. 95

dal fatto di essere stato nell'isola, nella sua qualità di principe, circa otto anni prima.

Afferma il Tola (*): « *Il suo ritorno nell'isola come sovrano, e la breve soffermata fattavi nel passaggio non servì punto a cambiarvi lo stato degli animi e delle cose. Le ostilità dei sardi che seguivano le parti di Eleonora, e servivano alla causa nazionale, erano sempre vive; e il governo aragonese, ristretto ormai in pochi luoghi ed in alcune città e fortezze, vi andava ogni giorno scadendo di autorità e di forza. Nuove proposte di pace furono fatte dal re Martino a Brancaleone e ad Eleonora per mezzo di Francesco di santa Colomba, il quale nell'assenza del viceré Moncada tenea il comando supremo dell'isola. Ma le trattative non ebbero nessun risultato... »*

Il sovrano aragonese schierò allora nuove truppe contro gli arborensi e riprese comunque le trattative, che durarono fino alla morte di Eleonora, avvenuta per peste nel 1404.

La giudicessa Eleonora, che reggeva il governo arborense fin dal 1387 (anno della morte del figlio Federico) in nome dei propri figli (al primo, Federico, doveva succedere il secondo-genito Mariano, che però morì tre anni dopo Eleonora, senza poter ascendere al comando), fino alla sua morte.


Nel 1404, come è ben noto, la Sardegna venne colpita da una spaventosa epidemia di peste che decimò la popolazione al punto tale che quell'anno, come scrive il Costa (**) venne chiamato « *s'annu de sa mortagia manna* ».

(*) TOLA P., op. cit., pag. 497

(**) COSTA E., op. cit. pag. 156

Ci sembra estremamente utile, a questo punto e prima di procedere oltre, riproporre in nota (*) le genealogia dei

(*) TOLA P., op. cit., pag. 499



2. MARIANO III discendeva dal famoso ed infelice BARISONE I re di Sardegna. La successione dei GIUDICI DI ARBOREA della seconda dinastia da questo stipe illustre ebbe luogo nel modo seguente. — An. 1147. BARISONE I. re di Sardegna — An. 1186. PIETRO I. — An. 1211. COSTANTINO II. — An. 1230 PIETRO II. — An. 1230 PIETRO II. — An. 1238. COMITA III. — MARIANO II. — An. 1298 CHINO, o GIOVANNI. — An. 1301. MARIANO III. posto a capo della presente GENEALOGIA del secolo XIV.

3. UGONE III. ebbe in moglie Benedetta, da cui nacquero sei figli, Pietro Mariano, Giovanni, Nocolò, Maria e Bonaventura. I primi due regnarono l'uno dopo l'altro.

4. PIETRO III ebbe in moglie Costanza di Filippo di Saluzzo, e morì senza figli, per cui gli succedette nel GIURICATO il fratello MARIANO.

5. MARIANO IV. ebbe in moglie Timbora di Dalmazzo visconte di Roccaberty. Da questo matrimonio nacquero Ugone, Eleonora, e Beatrice.

6. GIOVANNI fu marito a Sibilla di Moncada.

7. NICOLÒ ebbe in moglie Benedetta dei SIGNORI di Bitti e di Orani.

8. MARIA fu maritata a Galzerando Cabrera di Roccaberty.

9. BONAVENTURA ebbe in marito Pietro de Exerica, figlio di Don Giacomo II di Aragona, e di Beatrice di Lauria.

10 UGONE IV. fu trucidato barbaramente coll'unica sua figlia Benedetta in una sollevazione popolare accaduta in Oristano, capitale de' suoi Stati, nel 1383. - Quindi gli succedette *di fatto* la famosa ELEONORA di lui sorella, e moglie di Brancaleone D'Oria.

Giudici di Arborea, che tanta ed importante parte ebbero nel contesto della storia della nostra isola, sia militare che civile. La parte "civile", come è noto, ebbe Eleonora per protagonista, grazie soprattutto all'elaborazione della famosa "*Carta*", sulla quale qui sembra superfluo soffermarsi per l'ovvia considerazione che essa ha trovato degna illustrazione in altre ben più importanti Opere.

La "*Genealogia*" degli arborensi l'abbiamo tratta "*di peso*" (giudichi il lettore sul perché riteniamo utile riproporla in questa sede) dal tomo I della citata monumentale opera di Pasquale Tola.

Morto Mariano, secondogenito di Eleonora (1407), gli arborensi si posero subito alla ricerca di un successore. Viene fuori, a questo punto, il famoso visconte di Narbona, scelto dagli arborensi perché un suo avo aveva sposato (vedasi la "*genealogia*" riportata in nota) Beatrice, figlia di Mariano e sorella di Eleonora. Destò scalpore fra i sardi, allora, il fatto che a reggere le sorti di un giudicato sardo venisse chiamato uno straniero.

11. Abbiamo notato il regno di ELEONORA dal 1383 al 1404, perché essa governò veramente con autorità sovrana, e col titolo di GIUDICESSA, durante la minorità dei suoi figli Federico e Mariano, chiamati successivamente per diritto agli stati di Arborea.

12. BEATRICE, ultima figlia di MARIANO IV, fu moglie ad Aimerico, primo visconte di Narbona. Da un tal matrimonio nacque Guglielmo, 2º visconte; e da costui un altro Guglielmo, 3º visconte di Narbona, il quale, dopo la morte di MARIANO V, contese con Brancaleone D'Oria per la successione al GIUDICATO di Arborea.

13. FEDERICO, succeduto allo zio materno U:ONE IV, nel 1383, regnò nel GIUDICATO di Arborea sotto la reggenza di Eleonora sua madre, che già aveva scelto anticipatamente la sposa nella persona di Bianchina figlia di Nicolò Guarco Doge di Genova. Ma gli premorì nel 1387 alla madre, e alla sposa, non avendo ancora raggiunto la maggiorità.

14. MARIANO V, succeduto al fratello Federico nel 1387, regnò in Arborea sotto la reggenza di sua madre ELEONORA fino al 1404, e di BRANCALEONE D'ORIA suo padre fino al 1407, anno in cui ancor egli cessò di vivere. Si accese allora, come si accennò nella precedente (12), la guerra di successione agli stati arboreni tra il suddetto Brancaleone, e Guglielmo III, visconte di Narbona. Il primo vi pretendeva come padre ed erede del proprio figlio, ed il secondo come discendente di Beatrice di Arborea, figlia terzogenita di MARIANO IV. Ma le loro pretese furono di breve durata perché nel 1400 i popoli di Arborea proclamarono per loro GIUDICE e signore LEONARDO CUBELLO.

Scrive il Costa a questo proposito (⁴⁵): « *Si mandò quindi a cercare in Francia lo straniero che doveva fare la parte del Giudice in Sardegna. Il Visconte venne subito, seguito da un buon numero di soldati, e unito col zio Brancaleone che pur pretendeva il trono mosse contro gli aragonesi, aiutato pure dai sassaresi, i quali lo incitavano a recarsi in mano il dominio di una buona parte dell'isola.* ».

Il re don Martino di Sicilia, figlio del sovrano aragonese Martino I, ritenne doveroso intervenire in Sardegna al comando di diverse migliaia di fanti, con i quali affrontò, nella famosa battaglia di Sanluri, le truppe di Guglielmo di Narbona. La battaglia venne vinta da don Martino, il quale, non contento di aver ucciso migliaia di combattenti sardi, fece strage di donne, vecchi e bambini del villaggio di Sanluri. Questo "nobile" principe aragonese pensò probabilmente che era meglio estirpare la mala pianta dei sardi dalla... radice!! (questo tragico episodio avvenne il 30 giugno del 1409).

Il visconte di Narbona, rientrato in Francia dopo la sconfitta, ed appreso che a Cagliari era morto il suo accerrimo nemico don Martino di Sicilia (28 luglio 1409, circa un mese dopo la battaglia di Sanluri), decise di ritornare nell'isola al comando di nuove forze, raccolte con l'intento di riprendersi almeno il Logudoro e la città di Sassari. E' curioso notare, a questo punto, che il visconte Guglielmo di Narbona non rappresentava più, praticamente, gli Arborensi avendo, dopo il suo rientro in Francia, lasciato che in sua vece venisse eletto a Oriolano Leonardo Cubello.

Intanto, esattamente un anno dopo la morte del figlio (precisamente il 30 giugno 1410), moriva il sovrano aragonese Martino I, lasciando il trono senza eredi e determinando un interregno di due anni (1410 - 1412), che doveva terminare alla fine di quello che è passato alla storia come « *compromesso di Caspe* », con la designazione al trono di Ferdinando I.

L'interregno durò due anni, un mese e 28 giorni (⁴⁶) esatti.

(⁴⁵) COSTA E., op. cit. pag. 157

(⁴⁶) Nel periodo di interregno ricoprirono la carica di vicerè di Sardegna Giovanni di Corbera e Berengario Carroz. La Ibars non riporta, nella sua opera

Erano candidati alla successione, in quanto eredi non in linea diretta: don Giacomo, conte di Urgel e bisnipote di Alfonso IV; don Alfonso, duca di Gandia, cugino di Alfonso IV e nipote di Giacomo II; don Fernando di Castiglia, nipote di Pietro IV; don Fadrique, conte di Luna, figlio naturale di don Martino, re di Sicilia e nipote di Martino I; Luis de Anjou, duca di Calabria e re di Napoli, nipote di Giovanni I.

Questi inviarono i loro rappresentanti ai Parlamenti di Catalunia, Aragona e Valencia. La prima riunione si tenne il 18 aprile 1412 (cioè dopo due anni dalla morte di re Martino I) nel castello di Caspe.

Trenta giorni furono necessari per esaminare le istanze e i documenti presentati dai pretendenti e, il 27 giugno, si procedette alla votazione, dalla quale risultò eletto don Ferdinando di Castiglia con una maggioranza di 6 voti.

Il visconte di Narbona, giunto come abbiamo detto con intenti di rivincita, riuscì ad attuare il suo proposito occupando Sassari e gran parte del Logudoro, nonostante l'opposizione dei Doria, che vennero anch'essi sconfitti. Messe a posto le cose nel "capo" di sopra (eccezion fatta per Alghero, che rimaneva sempre in saldo possesso degli aragonesi, strenuamente appoggiati dalla popolazione, pur essa... aragonese!), il visconte marcia, con l'aiuto dei sassaresi, contro il... suo popolo arborense, del quale il Cubello aveva usurpato il comando. Narbona sconfigge il Cubello e rientra in possesso del giudicato, del quale, però, aveva stabilito la sede a Sassari.

A questo punto, il Narbona pensò che era giunto il momento di ritentare la conquista della città di Alghero, a ciò

citata, il nominativo di Giovanni Corbera fra i viceré di quel periodo. Nel 1411 era Governatore di Sassari e Logudoro Raimondo Zatrillas.

Il Casalis, alla voce «*Sassari*», scrive a proposito dei governatori di Sassari e Logudoro: «*Essendo Sassari venuta in possesso degli Arborensi il governo del Logudoro fu interrotto. I giudici di Arborea Mariano e Ugone dominarono più anni in Sassari, vi dominò pure Eleonora, e dopo la morte di Mariano figlio della predetta regina e l'istituzione del Cubello in giudice di Arborea, e quindi in manchese di Oristano, Sassari fu scelta a suo seggio del visconte di Narbone, e fu sino al 1420 metropoli dello stato arborense che conteneva i dipartimenti arborensi del Logudoro, eccettuata la contea del governo.* In effetti invece, a Sassari, vi era come abbiamo prima detto il governatore nella persona di Raimondo Zatrillas (anche se risiedeva in Alghero).

incitato anche dai sassaresi, che sempre più odiavano la popolazione catalano-aragonese della vicina cittadina.

Il visconte, stimato che le sue truppe non erano sufficienti per tentare una impresa che si presentava comunque ardua, decise di chiedere aiuto al suo amico «*Conte Rosso*», figlio naturale di Amedeo VII di Savoia. Questi arrivò subito in Alghero a capo di alcune centinaia di cavalli e fanti e tentò, il 6 maggio 1412, di sorprendere gli algheresi. Questi ultimi però, che da tempo si aspettavano l'intervento da parte del Narbona, reagirono con prontezza e trucidarono persino i prigionieri, riservando il patibolo solo al comandante, il terribile "*conte Rosso*", figlio naturale di Amedeo VII conte di Savoia.

Ritroveremo, comunque, il nostro visconte di Narbona più avanti.

REGNO DI FERDINANDO I (1412-1416)

VICERE

1415 - Accarto de Muro

1415 - Berengario Carroz

GOVERNATORI DI SASSARI e LOGUDORO

1412 - Raimondo Zatrillas

1413 - Accarto de Muro

1415 - Alberto Zatrillas

1416 - Raimondo Zatrillas

I viceré Accarto de Muro e Berengario Carroz sono citati come tali, dal Manno e dal Fara. I governatori di Sassari sopra elencati sono citati, come tali, dal Fara.

Il Pillito riporta, sempre come governatori di Cagliari, Accarto de Muro e Berengario Carroz. Per quanto riguarda questo ultimo, egli afferma (*): « *Questi, nel rinnovato suo governo, non solo ritenne la primitiva qualità di Rector del Capo Provincia de Caller e Gallura, ma gli aggiunse anche quella di Capità General del Regne de Sardenya e Corsica. Tale appunto rilevansi dal primo suo atto, che fu spedito a Cagliari il 1 gennaio 1416 ».*

Anche in questo caso va detto che, in effetti, il Carroz ricopriva implicitamente, assieme alla carica di comandante generale delle truppe, anche quella di luogotenente generale, o viceré. Si tenga presente, infatti, che fra i titoli attribuiti ai viceré, vi era sempre anche quello di « *comandante generale delle forze armate* ».

Il Manno afferma, del resto, che Carroz venne « *eletto dai cagliaritani governatore della capitale, e riconosciuto po scia per viceré* ».

Anche il Pinna (**), che si riferisce — come detto — quasi sempre al Pillito, elenca Accarto de Muro e Berengario Carroz come Governatori di Cagliari e Gallura.

(*) PILLITO I, Op. cit. pag. 31.

(**) PINNA M., op. cit. pag. 3.

Ma, che ne è stato, intanto, del visconte di Narbona?

Abbiamo accennato, nel capitolo precedente, alla sconfitta subita dai Doria ad opera del visconte. Aggiungiamo, ora, che in tale occasione il capo dei Doria, Nicolò, venne preso prigioniero, costringendo gli abitanti di Monteleone, dove i Doria ancora mantenevano la signoria, a reclutare un piccolo esercito, il quale avrebbe dovuto marciare contro il Narbona per liberare Nicolò.

« *La libertà di questi, però — afferma il Costa riferendosi al Tola — (°)... fu resa ai Doria per lo sborsa di tremila fiorini fatto dai sassaresi, i quali, memori sempre della loro indipendenza e di essersi retti a popolo per più di mezzo secolo, collegati al comune di Genova, parteggiavano in ogni favorevole occasione per i baroni genovesi, propugnatori animosi ed instancabili dei loro diritti contro la Corte d'Aragona ».*

Viene da pensare, a questo punto, che questi nostri antenati sassaresi scegliersero i loro alleati in base a considerazioni a dir poco bizzarre? Non erano forse, questi, fino ad allora alleati del Narbona?

Il comportamento dei sassaresi, in effetti, si spiega: questi, secondo noi, parteggiavano per il più forte avversario degli aragonesi, o comunque per quello che loro in quel momento ritenevano il più forte.

Il Narbona, infatti, aveva deluso i sassaresi col suo comportamento ambiguo e, come vedremo, avevano ragione.

Dopo la sonora sconfitta subita ad opera degli algheresi, il visconte aveva pensato bene di giungere a miti consigli con gli aragonesi, offrendo a questi la sua ...indipendenza in cambio della libertà per lui ed i suoi. Ottenuta assicurazione, il nostro, lasciato a suoi fidi il comando della città di Sassari, si recò a Leida, dal sovrano Ferdinando I, per perfezionare gli accordi. Il re aragonese, che si trovava in una posizione di debolezza e di impotenza per i fatti e... misfatti di Sardegna, accolse il visconte con molti onori e — dice il Costa — (°), « *per affezionarselo lo gratificò dell'annuo stipendio di mille*

(⁴²) COSTA E., op. cit. pag. 159

(⁵⁰) ID., op. cit. pag. 160

fiorini ». Decise allora, nel 1414, di... vendersi anche gli stati arborensi, i territori del Logudoro, e persino la città di Sassari, per 150.000 fiorini d'oro e, mentre era in trattative, il sovrano Ferdinando I moriva (1416), lasciando il nostro visconte ...con un palmo di naso..

E qui, per ora, ci fermiamo, riservandoci di riprendere il discorso quanto prima. Abbiamo scelto, per concludere l'esame di questi primi cento anni di dominazione aragonese dell'isola, un appropriato "passo" dell'articolo di Avandro Putzulu (³¹), che ben rispecchia anche il nostro pensiero: « *Chiuso nella morsa del despotismo e dei privilegi, il popol sardo cercò di ristabilire, con la rivolta, i propri naturali diritti, la propria libertà di vita. Non vi riuscì, e dopo un secolo di lotta, si ritrovò, immiserito e stremato, in balia dello straniero che, con rinnovata e più sicura baldanza, riaffermò il suo regime di monopolio e di privilegio.* ».

(³¹) PUTZULU E. « *Il periodo Aragonese* », pag. 158, in « *La Società in Sardegna nei secoli* », edizioni ERI, Torino, 1967.

ANTONIO MARONGIU

IL MATRIMONIO "ALLA SARDESCA"

Accennando, nella sua ben nota *Relazione sul progetto di codice civile*, sobriamente, all'istituto della comunione dei beni fra i coniugi, il guardasigilli Giuseppe Pisanelli avvertiva che questo stava per essere consentito (il Codice, appunto, del 1865 lo recepiva, negli artt. 1433 ss., negli stessi termini degli artt. 1573 ss. del cessante Codice albertino, ossia anche degli artt. 1401 ss. del Codice civile napoleonico), ma che si trattava di 'un sistema estraneo ai costumi italiani'.

A tale affermazione, in realtà, poteva obiettarsi, come, or non è molto, fu fatto da Pier Silverio Leicht, di buona memoria, che ciò fosse vero in termini generali, ma non per alcune province italiane, nelle quali, infatti, tale comunione aveva vissuto una storia più che secolare⁽¹⁾. Egli alludeva alla Venezia Giulia, ed in particolare a Trieste ed all'Istria, alla Sicilia, col matrimonio cosiddetto *alla grichisca* (in contrapposizione al matrimonio *alla latina*, cioè con dote) ad alla Sardegna, col matrimonio, alternativa anche qui al sistema dotale, detto *a sa pisania*, denominato per lo più *a sa sardisca*, cioè alla sarda, oppure *coiuviù a mes'a pare* (a metà).

Proprio il senso, o il contenuto, di quest'usanza sarda ha dato luogo, tra gli studiosi della storia del diritto italiano, a lunghe, vive e non sopite discussioni. Tra gli studiosi i quali vi hanno parte vanno ricordati Francesco Schupfer⁽²⁾, il mio

(1) P. S. LEICHT, *Storia del diritto italiano - Il diritto privato, parte prima, Diritto delle persone e di famiglia*, Lezioni, Milano, 1941, p. 208.

(2) *La comunione dei beni fra coniugi a proposito di studi recenti*, «Riv. ital. Sc. giur.», L, 1910.

maestro Francesco Brandileone (³), Federico Ciccaglione (⁴), Francesco Ercole (⁵), Enrico Besta (⁶), il già ricordato P. S. Leicht, Melchiorre Roberti (⁷): da ultimo, chi scrive (⁸) ed il prof. Ennio Cortese (⁹), ora dell'Università di Roma. Più d'uno tra essi ha esplorato e cercato di mettere in luce il problema delle origini, ma l'attenzione di tutti si è volta a chiarire proprio l'intima natura della comunione coniugale alla sarda, se si trattasse, cioè, di comunione generale o universale di beni tra i coniugi oppure di comunione dei soli acquisti e dei guadagni conseguiti da essi durante il matrimonio.

Riassumendo (non del tutto fedelmente, come stiamo per precisare, per quanto personalmente ci riguarda) ad un certo punto, nelle sue lezioni sulla storia del diritto privato italiano, del 1941, lo stato degli studi attorno al regime comunitario dei beni tra i coniugi, l'anziricordato Leicht (¹⁰) osservava che dell'idea cristiana del matrimonio « v'erano cause di carattere generale che agivano a favore di un simile regime e che occorreva, col Roberti, riconoscere « l'influsso, che, del resto, è ammesso anche dallo Schupfer, giacché, certamente, il Cristianesimo rese più intima l'unione spirituale dei coniugi e quindi facilitò l'introduzione di un regime il quale portava le conseguenze di tale maggiore coesione famigliare anche nel campo economico giuri-

(³) *Sull'origine di alcune istituzioni giuridiche in Sardegna*, già in « Arch. stor. ital. », vol. 30, 1902, ed ora nel volume dei suoi *'Scritti di storia giuridica dell'Italia meridionale'*, a cura di C. G. Mor, Bari, 1970. Annunziava, ivi, un studio o "confronto fra la comunione sarda e quella spagnola" che però non vide mai la luce.

(⁴) *Ancora della origine della comunione in Sicilia*, « Arch. stor. Sicil. orient. », 1920.

(⁵) *Le origini della comunione dei beni fra coniugi in Sardegna*, « Riv. Dir. civ. » VII (1915), p. 30 dell'estratto.

(⁶) *Sardegna medioevale*, vol. II, Palermo, 1909 (e Bologna, 1966), p. 173.

(⁷) *Per la storia dei rapporti patrimoniali fra coniugi in Sardegna* « Arch. stor. sardo », IV (1908); *Le origini romane cristiane della comunione dei beni fra coniugi*, Torino, 1918; *Svolgimento storico del diritto privato in Italia*, vol. III, *La famiglia*, Padova, 1935, p. 234.

(⁸) *Aspetti della vita giuridica sarda nei Condagi di Trullas e di Bonarcado*, « Studi econ. giur. Fac. Giurispr. Cagliari », XVI (1938) e *Nozze proibite, comunione di beni e consuetudine canonica* « Ephem. jur. can. », III (1947), ora entrambi nel volume *Saggi di storia giuridica e politica sarda*, Milano, 1975.

(⁹) *Appunti sulla storia giuridica sarda*, Milano, 1964, pp. 71 ss., 88 ss.

(¹⁰) *Op. cit.*, p. 203.

dico ». Non ricordava, così, l'altra opinione, del Besta, che la comunione dei beni fra i coniugi in Sardegna fosse « un istituto indigeno » cui « ricorrevano preferibilmente i Sardi e la evitavano invece i Continentali » (¹).

Sulla questione se la comunione « alla sarda » abbracciasse tutti i beni oppure soltanto quelli acquistati durante il matrimonio, lo stesso Besta aveva, nella sua celebre *Sardegna medioevale*, del 1908-1909, preso chiara posizione a sostegno della prima soluzione. Gli era parso decisivo un documento dell'allora ancora inedito Condaghe di S. Maria di Bonarcado, numero 161 della posteriore edizione, da lui medesimo curata, del 1937 (²). Indubbiamente molto succinta, la stessa carta diceva come segue: « Ego Petru Milia ki mi converso a S. Maria ed Bonarcatu in manu de su priore donnu Juanne Mel lone et de sos monagos suos. Post c'ant ispiiare et partire sa causa inter me et muliere mea, su latus de sa causa de muliere mea fazat inde sa voluntate sua, et de su latus meu parzant illu pares, s'una parte apant fratres meos et s'atera parte poniolla a s. Maria ». L'insigne maestro scriveva (³) che tale, a suo dire, « interessante annotazione » fosse « abbastanza chiara », nel senso che « entrando in monastero il marito e sciogliendosi perciò il matrimonio, la donna acquistava la metà dei beni acciunati e confusi »; concludeva, pertanto, che « il sistema sardo fu certo, nel medio evo, la comunione generale dei beni ».

Tale documento, in verità, è tutt'altro che chiaro nel senso voluto dal Besta, tanto che Francesco Ercole sostenitore della tesi della comunione dei soli acquisti lo ritenne (⁴) anch'egli quanto meno equivoco.

Con tutto ciò, il Roberti fedele all'opinione da lui inizialmente sostenuta, ripeteva (⁵), nel 1935, che « i documenti più antichi, i formulari notarili, le carte riunite nei Condagli affermano che il regime della comunione dei beni fra coniugi ebbe

(¹) *Sardegna medioevale*, cit., p. 175.

(²) *I condagli di S. Nicola e di S. Maria di Bonarcardo*, a cura di Enrico Besta e Arrigo Solmi, Milano, 1937, p. 181.

(³) *Op. cit.*, p. 173.

(⁴) ROBERTI, *Le origini*, cit., *lc. cit.*

(⁵) *Svolgimento storico*, cit., ivi.

(in Sardegna) carattere universale. Ed è curioso notare che ritornando, nel '41, sulla questione, il Leicht, che pure aveva assistito, per la grande benevolenza ch'egli nutriva verso di me, alla mia prolusione all'Università di Cagliari (¹⁶) nel corso della quale avevo preso chiara posizione a favore della tesi contraria, riaffermasse senza esitazioni la bontà della tesi dello stesso professore della Università Cattolica di Milano. Scriveva, in effetti (¹⁷) che « in Sardegna fu creduto, per lungo tempo, sul fondamento di un passo (del commento) del giureconsulto Olives alla *Carta de logu* (¹⁸), che la comunione dei beni chiamata *more sardisco* o *a sa sardisca* fosse ristretta ai lucri, ma il Roberti dimostrò invece nei suoi studi sulla origine della comunione dei beni fra coniugi in Sardegna che questa comunione aveva carattere universale »: anche se continuando lo stesso discorso, dicesse, poco dopo, contraddirsi (¹⁹), che « si potrà osservare che a Trieste ed in Sardegna, che pure son terre romaniche, la comunione è ridotta ai soli utili, ma questo non deve meravigliare, quando si pensi che il regime consuetudinario si formò lentamente attraverso l'uso e la prassi delle parti ». Il Besta, da parte sua, aveva, nelle sue lezioni *La famiglia nella storia del diritto italiano* (²⁰), ripresentato la questione dicendo che « la comunione *assa sardisca* si presentò come un *coiuviù (connubium)* a mesu a pare (a metà) tantu in vida quantu et in morte. Ebbe (continuava) per soggetto

(¹⁶) Pubblicata nel 1938 sotto il titolo *Aspetti della vita giuridica sarda: supra*, n. 8.

(¹⁷) *Storia del diritto italiano*, cit., p. 203.

(¹⁸) Il giurista (Gerónimo OLIVES, autore dei *Commentaria et glosa in cartam de logu, legum et ordinationum Sardiniae*; 1^a ediz. Napoli 1567), aveva detto (nn. 31, 32) che in mancanza differenti pattuizioni, *non communicantur (inter virum et uxorem) bona quae quis habet tempore nuptiarum, sed tantum veniunt in communionem futura et acquirenda post contractum matrimonium*, e aggiunto che: *Ex quo infero quod, si uxor constituat dotem... in istis locis ubi vivitur... ad ad nodum sardum, quod dos non communicabitur, sed remaneat ipsius uxoris, sicut remanent alia bona, quae tempore nuptiarum habent coniuges...*

(¹⁹) Ivi, p. 205.

(²⁰) Padova, 1933, p. 160. Attribuiva, ivi, a un'ipotetica influenza spagnola di avere (senza dire nè quando né come!) trasformato la comunione dei beni da universale in limitata ai soli acquisti. Ma, come si è detto in base alle schede 62 del condaghe di S. Nicola e 209 di quello di Bonarcado, la comunione degli acquisti era già in uso assai prima dell'avvento aragonese nell'isola.

le due sole persone dei coniugi e importava non solo che fossero divisi ugualmente fra loro i frutti percepiti durante il matrimonio e i beni con essi acquistati, ma anche i beni apportati da ambe le parti ».

Intraprendendo, con una certa quale giovanile baldanza, sul finire del 1937, nominato straordinario all'Università di Cagliari, un riesame della vita giuridica sarda, del medio evo, alla luce dei proprio allora e per la prima volta pubblicati, Condaghi di Trullas e Bonarcado, non avrei potuto ignorare né ignorai la questione. I brani dei Condaghi presi a partito dai precedenti studiosi mi parvero, come certamente lo era quello relativo alla conversione del ricordato Pietro Milia, equivoci o addirittura fuorvianti. Studioso, com'ero stato per vari anni, della rilevanza giuridica della origine o provenienza dei beni, parentali, cioè ereditati, e acquisti (¹) ritenni utile studiare quei testi alla luce di tale distinzione. Concentrai la mia attenzione su ciò che a più riprese, indicandosi la via per la quale determinati beni erano pervenuti all'attuale proprietario, si parlasse di beni *de comporu*, cioè di acquisti, come distinti da altri, detti *de fundamentu*, da ritenere non già, come era stato proposto in passato, semplici beni immobili ma più precisamente, immobili ereditati. Ricordai a me stesso, come figlio di notaio sardo, che di *fundamentu*, in contrapposto ai frutti, si parlasse, e forse si parla ancora, nel contratto di soccida, impresa agricola a natura associativa, per la divisione, tra i contraenti, degli accrescimenti del bestiame. Ricordai inoltre che, sempre nel linguaggio dei Condaghi (²), *fundamentale* o *fundamentales* significasse coerede, coeredi. Particolarmente significativa mi parve la scheda 62 del Condaghe di S. Nicola di Trullas, nella quale si vedono due coniugi, Costantino e Vittoria Galle, donare alla chiesa, lei che è benestante, case terre e vigne, lui che è povero e non ha altro,

(¹) Sull'argomento, appunto, il mio volume *Beni parentali e acquisti nella storia del diritto italiano*, Bologna, 1934.

(²) Anche nel Glossario apposto da GIULIANO BONAZZI alla sua edizione del *Condaghe di S. Pietro di Silki testo logudorese inedito dei secoli XI-XII*, Sassari - Cagliari, 1900, p. 152 del volume, la voce *fundamentale* è resa con 'comproprietari', mentre nell'edizione Besta-Solmi dei Condaghi di Trullas e di Bonarcado *fundamenu* è reso con 'bene avito'.

il poco che acquisteranno insieme, per meglio dire la metà che gliene toccava: « ego, Bitoria Galle, mi offerio a sanctu Nichola de Trullas pro sa anima mea et poniobi su cantu apo, in domos, terras et binias; et maritu meu Gosantine ponet ibi su pacu ki aet in su pastinaius umpare » (²³).

Poiché ciò che è vero è tale sotto qualunque punto di vista lo si consideri (è il classico *tout se tient* dei Francesi), tale modo di intendere, o di essere, della comunione coniugale sarda ebbe, ad un certo punto, clamorosa conferma del reperimento di una testimonianza di grande rilievo, l'allarmante denuncia del primo, in ordine di tempo, delegato della Compagnia di Gesù in Sardegna, il quale, in una relazione ai suoi superiori del 1568 (²⁴), riferiva che i preti sardi fossero, per lo più, sposati, con matrimonio pubblico e solenne e scrittura di comunione dei beni, dicente *que los bienes que multiplicaren los partiran a medias*: comunione degli acquisti, dunque.

La validità non solo della soluzione ma della nuova chiave per intendere e valutare le testimonianze dei Condaghi ebbe però un collaudo decisivo da parte del prof. Ennio Cortese, nei suoi *Appunti di storia giuridica sarda*, del 1964. Una minuta, attenta e penetrante analisi dei testi lo persuasero, in particolare, dello speciale valore del termine *fundamentu*, come indicante un nucleo patrimoniale collegato in modo intimo e diretto con la vita di un gruppo comunitario (²⁵) ed una figura capace di ridurre a unità possedimenti molteplici e di palesare così, un valore compreso tra il concetto di 'patrimonio' e quello di 'fondazione' (²⁶). « Nell'antitesi, egli osservava, tra *comporu* e *fundamentu* quest'ultimo assume per lo più un significato diverso, che dimostra l'esattezza dell'intuizione del Marongiu » (²⁷).

(²³) Nella scheda 209 del Condaghe di S. Maria di Bonarcado già citata, si vede chiaramente tal Goantine de Fogu (o Fogu?) concedere, autorizzatovi dal suo signore Ugo di Bassu o dare, se stesso come 'converso' alla chiesa, con tutti i suoi beni (*cun omnia cantu avia*): vale a dire ciò che aveva *de fundamentu*, in case, terre e vigne, tutto e dei beni *de comporu*, invece, soltanto la metà, perché l'altra metà era di spettanza di sua moglie: *iss'ateru ladus est de mugere mea*.

(²⁴) Contenuta nei *Monumenta historica societatis Jesus* t. V, Matriti, 1915, ep. 1412, p. 234.

(²⁵) CORTESE, *Appunti*, cit., p. 113.

(²⁶) Ivi, p. 114.

(²⁷) *Ibidem*, p. 79.

« Non è un caso (continuava ad osservare il chiaro studioso) ⁽²⁸⁾ che in entrambe le schede del Condaghe di S. Maria di Bonarcado ove quell'antitesi si prospetta, l'atto di disposizione che riguardava il *comporu* venga specificatamente corroborato dal consenso della moglie. Se ne ricava (continuiamo la citazione) che, per garantire la validità dell'atto, si tendesse soprattutto a distinguere i beni collocati nel potere esclusivo del marito (o, eventualmente, come nel caso di Vittoria Galle, della moglie più abbiente) da quelli per metà in potere della moglie, in modo da chiarire che nel primo caso bastava la manifestazione di volontà dell'uno, mentre nel secondo doveva intervenire anche quella della donna). Tale antitesi, insisteva lo stesso autorevole scrittore, era strettamente collegata con quel regime « di rapporti patrimoniali tra coniugi che assume nella documentazione isolana medievale, il nome di *sa sardischa* e rappresenta (sono ancora parole del Cortese), come è ben noto, una comunione che la più antica storiografia ha creduto universale, ma che studi più recenti hanno inequivocabilmente ristretto ai soli acquisti ». ⁽²⁹⁾

Lo stesso autore trovava ⁽³⁰⁾ un'altra conferma di ciò in un passo degli Statuti di Sassari (II, 3) significante che, all'atto del matrimonio, l'insieme dei beni portati dal marito a costituire la base economica della famiglia restasse del tutto separato da quello apportato dalla moglie. La cosa era, a quanto egli medesimo osservava, in perfetta armonia con quel regime dei rapporti patrimoniali tra coniugi che si è visto limitato ai soli acquisti; sicché i cespiti o *fundamentos* portati dall'uomo e dalla donna potevano continuare a far capo ai rispettivi titolari ⁽³¹⁾.

Alla luce di così chiare e fondate osservazioni, la questione sul significato del matrimonio 'alla sardesca' appariva ormai risolta e sepolta, sia pure in senso contrario a quello

⁽²⁸⁾ Ivi, p. 80.

⁽²⁹⁾ Op. *lc. cit.*

⁽³⁰⁾ Ivi p. 86.

⁽³¹⁾ *Ibidem* p. 84: pluralizza *fundamentu*, alla campidanese, in *fundamentus* anziché nel logudorese *fundamentos*.

sostenuto dal Besta e dal Roberti e, sulla fede, essenzialmente, di quest'ultimo, accettato anche dal Leicht; senonché, sorprendentemente, nel '76, nel da poco venuto alla luce « Bollettino dell'Associazione dell'Archivio Storico Sardo di Sassari », una giovane studiosa sarda, evidentemente alle sue prime armi, ritornava sulla già dibattuta questione alla luce degli scritti apparsi nei primi decenni del secolo. Non ebbe, quindi, difficoltà a concludere il suo, brevissimo, scritto (³²) nel modo seguente: « il Besta avanzò l'ipotesi che si trattasse (nel matrimonio *assa sardisca*) della comunione generale ed universale; il Roberti, con una serie di scritti, ribadì ancora di più tale opinione, seguita dal Solmi e dal Leicht, mentre lo Schupfer e il Di Tucci, a cui si associò l'Ercole, rimasero dell'opinione contraria, cioè la comunione dei soli lucri ed acquisti... » La tesi del Besta, aggiungeva, ci sembra la più attendibile (³³).

Giovò, a chi vi parla, farle osservare (³⁴) che sulla questione esistevano anche degli studi che le erano del tutto sfuggiti. Così richiamata e volenterosamente, bisogna dirlo, la scrittrice ritornò sui suoi passi, lesse i vari scritti che le si erano indicati e, insomma, pervenne a risultati diversi da quelli precedenti. Riconobbe, infatti (³⁵) di buon grado che « contrari alla tesi del Besta e più recenti e autorevoli abbiamo alcuni lavori di valenti storici del diritto quali il Marongiu e il Cortese », ma concluse, un poco salomonicamente, di non sentirsi in grado « di poter aderire all'una o all'altra teoria, anche se si potrebbe proprendere per quella della comunione dei lucri ed acquisti (³⁶).

(³²) *Sulla natura giuridica e sulle origini della comunione dei beni tra i coniugi nella Sardegna medioevale*, nel succitato «Bollettino», a. II, 2, pp. 143 - 150.

(³³) MURA, ivi, p. 145. Lo studio di R. Di Tucci, da lei citato aveva per titolo *La successione nei beni dei figli intestati nel diritto sardo e catalano*, « Riv. ital. Sc. giur. », LV (1915).

(³⁴) Nello scritto *Brevi note e discussioni di storia isolana* in questo stesso « Bollettino », a. IV, 1978.

(³⁵) E. MURA, *Ancora sulla comunione dei beni nel matrimonio assa sardisca* ivi, a. V, 1979, pp. 125 ss.

(³⁶) Ivi, p. 138.

Il punto delle nuove considerazioni della studiosa isolana sul quale conviene attirare particolarmente l'attenzione era, però, il seguente: « E' ovvio dire che da questo duplice modo d'intendere la questione sorse vivace e dibattuta la polemica, che avrà termine soltanto il giorno in cui si rinvenga un documento che possa dire l'ultima parola ». ("). Infatti, quasi ad esaudimento di tale domanda, un raccolto di patrie memorie, professionista nutrito di buoni studi, il dottor Francesco Lambroni, di Siniscola, ha portato a mia conoscenza e mi ha permesso di riprodurre una copia notarile, del 1845, dell'Inventario, rogato in data II agosto 1831, dal notaio Antico Sulás, di Ozieri, dei beni lasciati alla sua morte dal benestante Michele Schintu.

La parte che interessa direttamente la questione, è, propriamente, la prima pagina di tale atto, contenente la rivendicazione richiesta al notaio della vedova dell'estinto, tale Giuseppa Cocco, di procedere all'inventario dei beni del defunto marito, *con cui*, diceva, *fu maritata all'uso sardesco tanto nelli acquisti (!) che nei miglioramenti fatti pendente il matrimonio*. Va però anche ricordato che nelle pagine seguenti accanto ai singoli beni immobili inventariati si ponesse l'indicazione se essi fossero stati o non acquistati *costante matrimonio*, oppure *pendente la società conjugale* (!). Ulteriore, ma non insignificante, circostanza da tener presente è che, nello stesso atto, la vedova Schintu dichiarasse formalmente che, pur rivendicando tale sua metà, non intendesse per nulla rinunciare a tutti gli altri diritti « che li spettano come vedova giusta il disposto della legge, nei quali non intende punto nè poco pregiudiziarsi, anzi se li riserva salvi ed illesi in quella miglior maniera, che ha luogo in diritto ».

L'atto dimostra, ci sembra, la continuità dell'usanza matrimoniale "sardesca" già riscontrata nei Condaghi fino all'epoca sabauda. Il documento va considerato, speriamo, momento ultimo e conclusivo della dibattuta questione sulla natura della comunione dei beni tra i coniugi nella nostra isola.

(") *Ibidem*, p. 127.

ANTONIO VIRDIS

L'« EDICTO GENERAL »
DELL'ARCIVESCOVO SICARDO

Per una Storia delle Fonti del Diritto canonico sardo

Parte II

L'inquadratura storica delle Fonti del diritto sicardiano esige, al punto in cui abbiamo lasciato le cose (¹), che ci si ponga il quesito relativo alle motivazioni della attività legislativa sviluppata dall'arcivescovo durante l'episcopato sassarese.

L'argomento delle motivazioni può essere affrontato con diverse angolazioni e metodologie specifiche o partendo, ad esempio, dalla prospettica storico-culturale integrata dall'analisi dei contenuti legislativi o stabilendo punti di comparazione tra le varie fonti del diritto canonico generale e particolare allora vigente, allo scopo di sottolineare eventuali « novità » introdotte dagli Editti dell'arcivescovo sassarese, o individuando punti di riferimento sul rapporto tra diritto locale e situazione pastorale.

(¹) Cfr. la Parte Prima di questo studio, in *Archivio Storico Sardo di Sassari*, 1980, anno VI pgg. 109-154 *L'« Edicto general » dell'Arcivescovo Sicardo*.

Indispensabile contributo per la conoscenza del "fenomeno-Sicardo" è *« Demonstracion legitima de los justificados procedimientos del ilustrissimo Señor don Fray Sicardo Arzobispo Metropolitano Turritano, Primado de Serdeña y Corsega, que saca a luz el Promotor Fiscal de su Curia »*, stampato a Madrid tra l'aprile e l'ottobre del 1711. Consta di 187 punti numerati, per 107 pagine. La stampa è molto buona. Il volume, conservato nel British Museum di Londra, fa parte di una raccolta molto ampia di scritti che vanno sotto il titolo *« Historia del Convento de N. S. P. S.n Augustin de Salamanca »*, cit.

Promotori Fiscali erano di ruolo il licenziato osilese Pedro Otgiano-Cossu e f.f. Andrea Briseño, familiare dell'arcivescovo. E' più probabile che l'estensore sia stato Andrea Briseño, dato che il dr. Otgiano Cossu venne nominato parroco di Ittiri Cannedu. E' più probabile che il Briseño abbia accompagnato l'arcivescovo in Spagna e, quindi con lui redatto la *« Demonstracion... »*.

Tutti questi elementi possono condurre ad una sintesi abbastanza rappresentativa del mondo sicardiano. Voglio aggiungere che le istanze, di cui sopra, non andranno comunque disattese. Nel caso specifico, peraltro, tenuto conto della irrilevante originalità dei contenuti giuridici ⁽²⁾, è, soprattutto, lo stile del Legislatore che offre il « quid novum », inconfondibile. E' la figura del Sicardo che "marca" d'una impronta singolare tanto l'ispirazione come la formulazione e l'efficacia della normativa. Se mai, nella storia delle Fonti canoniche sarde, tale individualizzazione personalistica si è potuta evidenziare ciò avvenne, al di sopra di ogni dubbio, nel *caso-Sicardo*.

E' Lui, in ogni modo, il vero unico *fons juris existendi*; perciò, le motivazioni storiche vanno colte, anzitutto, nella sua storia. Tale *storia* può essere riepilogata, in un tentativo di sintesi, sulla traccia di una trilogia che farà risaltare del Sicardo 1° *la personalità*, 2° *l'impegno episcopale* e 3° *l'impatto ambientale*.

I - LA PERSONALITA'

1 — I dati del profilo biografico, relativamente al periodo antecedente alla preconizzazione del Sicardo alla Sede arcivescovile turritana, provengono, in modo prevalente, dagli ambienti della sua famiglia naturale e del suo Ordine religioso.

Una « *biografia* », brevissima, del p. Sicardo è presente, nel foglio 281 di una « *Historia del Convento de N. P. S. n Agustin de Salamanca* », manoscritto di 584 pagine, segnato dal n. di Codice add. 24908 nel British Museum di Londra.

Prezioso sarebbe stato anche per noi un opuscolo segnalato nell'Indice della Biblioteca « *de san Felipe el Real* » di Madrid, dal titolo « *Meritos del Mtro Fr. José Sicardo* », dovuto alla penna di don Manuel Sicardo, fratello del Nostro, se non risultasse attualmente smarrito.

Purtroppo, anche una « *Informacion genealogica de la familia Sicardo* », edita probabilmente nel 1702 a Madrid e

(2) Ibidem, pg. 124, IV.

segnalata come presente nella « *Biblioteca Nacional* » (³), ci è data per dispersa (⁴).

Le notizie, raccolte nel processo informativo concistoriale, celebrato a Madrid nei giorni 18-25 febbraio 1702 dal card. Francisco Aquaviva, Nunzio pontificio in Spagna (⁵) in vista della elezione del Sicardo ad arcivescovo di Sassari, sono scarse. La bibliografia si arricchirebbe, indubbiamente, con la somma dei documenti conservati negli archivi dell'Ordine di s. Agostino, sempre che questi fossero a portata di mano e di consultazione agevole. D'altra parte, per quel che riguarda l'essenziale del profilo di cui vogliamo raccogliere i dati, abbiamo la possibilità di servirci di brevi sintesi come in:

« *Eremi Sacrae Augustinianae*. Pars. I, Romae, typis Bernardi Morini, 1874 », pagg. 181-182, dove vengono citati il Mattei, il Gandulphus, l'Ossinger, il Lanteri, il Moroni, i quali « *de illo verba faciunt* »;

« *Ensayo de una Biblioteca Ibero-Americanana de la Orden de san Augustin* por el p. Gregorio de Santiago Vela, Escorial, Imprenta del Real Monasterio, 1925 », pagg. 488-507. (Da pagina 507 a 516, è riportato il profilo biografico del p. Juan Bautista Sicardo, fratello di fr. José, arcivescovo);

(³) Cfr. *Ensayo de una Biblioteca ibero-americana de la Orden de san Agustin*, vol. VII, ST (Escorial, 1925), pag. 507. L'opuscolo, di 38 pagine, viene segnalato tra i « *Varios* », 1-13-35.

(⁴) Così da informazione, sollecitata e ottenuta dalla stessa *Biblioteca Nacional*, con lettera del segretario generale, in data 7 aprile 1980.

(⁵) *Archivio Segreto Vaticano...*, *Processus Concistorialis*, 1702, 95 F, 433 ss. Il "processo" informativo venne effettuato nei giorni 18-25 febbraio 1702, in Madrid da don Juan Francisco Aquaviva y Aragon, Nunzio e Colletore apostolico in Spagna, secondo le norme del Concilio di Trento e del *Motu Proprio* di Gregorio XIV. Vennero ascoltati sei testi su un questionario di 26 domande, divise in due gruppi e riferite le prime 13 alla verifica della idoneità canonica del Sicardo, le altre 13 alla descrizione della sede arcivescovile turritana. I primi testi furono don Antonio de Aritzmendi y la Rea (52 anni), don Baldhassar Valcarzel (68) e don Bernardo de Lazcano (62) conoscitori del Sicardo per consuetudine di vita durata, rispettivamente, dai 30, 40 anni e dalla nascita. Gli altri, per il secondo gruppo di domande, furono don Gavino Ignazio Pisano, sassarese, don Thomas Fulgeri, prete anche egli, e don Angel Del Rio, sacerdote di Solanas, residenti allora presso la Corte. Il 25 febbraio 1702 il Nunzio, spediva il plico con le notizie alla s. Congregazione con il giudizio conseguente: « *judicat (...il Sicardo) dignum, idoneum, sufficientem et benemeritum ad Archiepiscopatum huiusmodi Turritanum obtinendum* ».

« Bibl. *Misionalica Hispanica* », Serie B, vol. VI: « *Misioneros Agustinos en el Estremo Oriente 1565-1780* » por el P. Agustin Maria de Castro, O.S.A., Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 1954 », alla voce « *Joseph Sicardo* », pgg. 209-212.

Gli storici sardi (Costa, Tola, Filia, Pintus) riferiscono meno dello stretto indispensabile (6).

2 — Le fonti biografiche rivelano un accordo totale sulla nazionalità spagnola e sul luogo di nascita, *Madrid* e, più esattamente, « *en la Corte* », nel 1643 (Eremi, *Ensayo*), di Giuseppe Sicardo. L'anno di nascita è confermato dal « *Processus consistorialis* » (7), secondo il quale, alla data della nomina ad arcivescovo, il Sicardo era « *de edad demas de cincuenta ocho años* », sebbene nella parrocchia di san Ginés — dove ripetutamente i tre testi interpellati asseriscono sia avvenuto il battesimo — non si riscontri alcuna traccia dell'avvenimento (8). Il mancato riscontro non dimostra, di per sé, che la nascita non debba situarsi nel 1643 « *en la coronada villa de Madrid en el reino de Toledo* » (De Castro).

Joseph Sicardo — preferiamo l'uso nativo del *Sicardo* al *Siccardo* italianizzato posteriore — deve considerarsi spagnolo, però, solo per parte di Madre, donna Clara Martinez Del Rio, « *natural de Toledo* » (9), mentre il padre, don Juan

(6) COSTA ENRICO, *Sassari, Gallizzi*, vol. I, pg. 254; vol. 4, pg. 206 nella « *Serie degli Arcivescovi di Sassari* ». Il Costa trae, inoltre, alcune notizie relative al Sicardo, da una specie di Diario del Notaio Domenico Usai, allora in Sassari e scritto in spagnolo, per l'arco temporale tra il 3 agosto 1710 e il 7 aprile 1715. Nel « *Dizionario biografico degli uomini illustri della Sardegna* » di Pasquale Tola, non figura il nome del Sicardo; il *Filia* (*La Sardegna cristiana*, Sassari, vol. II, pg. 317) reca solo brevissimi accenni sommari; così anche Sebastiano Pintus in « *Vescovi e Arcivescovi di Torres* » (Arch. Storico Sardo, I 1905, pg. 83).

(7) Cit. nella nota n. 5.

(8) L'archivista della Parrocchia di San Ginès (Madrid) ci segnalò (lettera del 9 luglio 1979) l'atto del battesimo di Francisco Lelio Sicardo, figlio di Juan Bautista e di D.na Clara Martinez, avvenuto il 23 luglio 1683. Altri « *Sicardo* », di cui nei documenti della parrocchia nei secoli XVII e XVIII, non hanno a che vedere con il Nostro. Oltre questi, ci si informava, « *hay mas Sicardo ni Sicardi en todo el Archivo Parroquial* ».

(9) Proc. Cons., cit., a dom. n. 3, senza alcuna discrepanza tra i testi.

Bautista Sicardo, era sicuramente « *italiano* » (*Ensayo*), « *natural de Piamonte en Saboya* », dei conti « *de Pozzano* » ⁽¹⁰⁾, originario « *de la villa de Piña* » ⁽¹¹⁾, dove era stato battezzato nel 1602.

La nobiltà parentale è fuori discussione ⁽¹²⁾, come quella morale. Nel processo concistoriale, i genitori del Sicardo vennero descritti come « *catholicos, y cristianos vieros luigios de toda raza* » ⁽¹³⁾. Siamo anche informati che dal loro matrimonio nacquero *Francisco Lelio*, battezzato il 23 luglio 1638 (unico tra i Sicardo-figli registrato negli atti di san Ginesio), *don Manuel*, al quale è stata attribuita la paternità dell'opuscolo dal titolo « *Meritos del M.tro Fr. José Sicardo* », *don Antonio*, che si dette da fare per editare la « *Vida y Milagros del Glorioso san Nicolas de Tolentino* », e gli « *Ecos de la expectacion de Maria Santissima* », scritti dal fratello p. José e il p. Juan Bautista, agostiniano, professo il 29 gennaio 1654, rivelatosi un grosso talento, maestro di teologia, esperto nel governo, lottatore come il fratello arcivescovo, due volte Assistente generale del suo Ordine e candidato a « *diversos obispados* » tra i quali Buenos Aires, scrittore di cose teologiche e morali, morto a Napoli nel 1717 ⁽¹⁴⁾.

⁽¹⁰⁾ Ib., a dom. n. 3.

⁽¹¹⁾ « *Informacion genealogica da la famila Sicardo* », citata in *Ensayo*, avverte, tra l'altro, che Juan Bautista Sicardo venne battezzato, a Pigna, nel 1602. Pigna appartiene alla diocesi di Ventimiglia, al confine con la Savoia.

⁽¹²⁾ Si conservano in vari archivi della Diocesi, ma specie in quello della Curia arcivescovile (cfr. « *Libro de Rentas...* », già citato) parecchi sigilli di diversa forma e grandezza con stemma. In quelli di piccole dimensioni, lo stemma è sormontato da una corona nobiliare, e dal Cappello vescovile con tre ordini di cordoni; in altri, invece, alla corona gentilizia, si aggiunge il cimiero, il pellicano e la sua pietà, ed il motto *"sic ardeo"*. Il Crollalanza (Dizionario) alla voce Sicardo così descrive lo stemma di questa famiglia, ponendola a Torino: *d'oro (campo), a due pali di rosso (D'Aragona), colla fascia d'azzurro (dono di una dama), caricato di tre spronelle d'argento* (bottino di qualche torneo). Cfr. *Studi Sardi*, XVIII, 1964, pag. 185: « *Sigilli episcopali sardi* », di Delia Todde, alla voce « *Giuseppe Agostino Sicardo* » (il secondo nome Agostino, che compare solo nella recensione araldica della Todde e mai altrove, è sicuramente un lapsus, per *"agostiniano"*).

⁽¹³⁾ Proc. Consist. lis, cit., a domanda n. 3.

⁽¹⁴⁾ La figura di p. Juan Baptista Sicardo, fratello dell'arcivescovo, merita una speciale segnalazione non solo per il prestigio del suo nome ma

3 — Non disponiamo dei dati relativi alla ricezione del Battesimo, della Confermazione e dell'Ordine; solo per quest'ultimo un appunto, raccolto dagli atti del processicolo concistico-

anche per le affinità temperamentalì con l'arcivescovo di Sassari.

Fr. Juan Baptista, nacque a Madrid. Entrò giovanissimo nel Convento agostiniano di Salamanca dove, il 29 gennaio 1654, pronunciò i voti. Divenne "Maestro" della Provincia, nonché Priore dei Conventi di Segovia, Salamanca e Burgos. Fu Rettore del Collegio di D.na Maria de Aragon in Madrid e della Provincia, e due volte Assistente generale del suo ordine in Spagna, Esaminatore della Nunziatura e dell'arcivescovado di Toledo. Questi gli incarichi più importanti; il curriculum, particolareggiato lo ricorda Docente in "Artes", fino al 1668, nei conventi di Toledo e Valladolid e di teologia nel Collegio di San Gabriele di quest'ultima città. Nel 1668 partiva per il Messico. Nel 1670 rientrava a Madrid come membro d'una commissione incaricata di difendere la causa dei religiosi spagnoli dalle accuse dei religiosi creoli.

Filippo V, su parere favorevole del suo Confessore, lo proponeva come candidato all'Episcopato di Buenos Ayres, «*del Reyno del Perú*», il 23 aprile 1704. Senonché, nelle more rituali richieste per la elezione pontificia e l'invio delle Bolle, il Re fece di tutto per bloccare l'invio delle Bolle stesse perché «*parecia* (il Sicardo) *inclinarse a favor del Archiduque Carlos de Austria*» (*Ensayo*). Come si apprende da *"Cartas"* dell'Ambasciatore spagnolo a Roma citate sempre in *Ensayo*, durante sosta della Corte Reale a Burgos, il Fiscale di Sua Maestà, don José de los Ríos, s'era presentato davanti al Consejo «*evidenciando la imposibilidad que habia de que Zicardo pasase a Buenos Ayres, pues estaba recluido en el Convento de san Felipe el Real por haber procurado apartar de vasallaje y fidelidad debida a los vasallos de S. M.*». Il sospetto, dunque, che il p. Juan Baptista parteggiasse per l'arciduca don Carlos d'Austria, pretendente al trono spagnolo, motivò la sospensione delle pratiche relative alla sua nomina a vescovo e la susseguente catena di prove che, a partire dal 1706, ne fecero un esule ed un perseguitato: dalla Corte passò in stato di cattività, al Convento san Paolo di Toledo, «*donde no le dexaron gozar de la quietud, con que vivia*» dato che nel novembre del 1708 un decreto del «*Presidente de Castilla*» don Francisco Ronquillo, lo trasferiva al Convento di Sarsia in Galizia, distante oltre cinque leghe dalla città, «*y en el tiempo mas riguroso de nieves*».

Conobbe l'umiliazione di pellegrinare qua e là, fino al 1709, aiutandosi con elemosine mendicate dai fedeli e «*dormiendo en los Pajares, y Montes*». Gli fu concesso, in seguito, di potersi ritirare nel Convento di San Paolo di Montes, a venti leghe da Madrid, finché non trovò modo di recarsi a Barcellona (27 dicembre 1710) con licenza del suo Padre Generale e così accompagnarsi al fratello, arcivescovo di Sassari in quel tempo costretto all'esilio dalla sua diocesi. Morto questi nel 1714 a Sassari, trovò ospitalità a Napoli presso il Collegio della Speranza, altrimenti detto degli Spagnoli, nel 1717.

Il P. Juan Baptista Sicardo lasciò scritte alcune opere, vari sermoni e brevi lavori di carattere teologico-morale come un trattato circa le disposizioni per ricevere la Comunione («*La Verdad, acrisolada que triunfa de la Ignorancia mas perjudicial, por irriverente, que ha escrito un Autor..., pretendiendo persuadir a todos los fieles la frequencia quotidiana de la Sagrada Comunion, sin obediencia al Confesor, sin devocion actual, sin fervor de caridad, ni exercitacion de virtudes...* con l'appendice di una «*carta apologetica*»

riale, informa che il Sicardo, al febbraio 1702, risultava presbitero « *demas de treinte años* »: l'ordinazione presbiterale dovrebbe, perciò, essere assegnata al periodo 1670-72 e, forse, anche prima. Più ampia è, invece, la documentazione sul *curriculum* di vita religiosa, iniziata a sedici anni (Eremi), con la vestizione dell'abito agostiniano, nel Convento di Salamanca dove, pure, ebbe luogo la professione dei voti solenni il 27 maggio 1659 (Eremi, *Ensaya*). La vocazione del Sicardo non fu quindi tardiva; alla prova dei fatti, si rivelò solida e promettente tanto nel profitto della formazione ascetica praticata nell'Ordine come nell'applicazione allo studio delle discipline teologiche e canonistiche.

Con riferimento a quel periodo, nel definirlo « *hombre de singular ingenio y habilidad* » (De Castro), si dava risalto, fin dalle prime prove del giovane religioso, alla notevole apertura intellettuale e al senso dinamico-pratico. Compiva, il Sicardo, nella stessa Università di Salamanca, e con esito brillante, gli studi letterari integrati, in seguito, dal grado accademico di « *Bachiller* » in s. Teologia (*Ensaya*).

I testimoni del processo concistoriale confermano che il Sicardo era « *graduado... en s. Theologia* », con l'aggiunta che lo era anche in « *jus de canones* » (1° teste). C'è, inoltre, una-

sul medesimo argomento); un libro sul vizio della mormorazione (« *General ruina, que en todos estados padece el mundo por el vicio de la murmuracion* »); altro opuscolo contro la « *profanidad de los frayes* »; un « *juicio regular para los Prelados de las Religiones* »; « *Juicio Theologico Moral, que haze de las Galas, Escotados, y afeytas de las Mugeres...* »; un trattato « *de stipendio Missae* »; un « *Voto theologico contra la Union, y confederacion de los Principes Catholicos con los imfieles para hazer guerra a un Principe Catholico* »; « *Sacrum Viridarium ex floribus Sacrae Scripturæ, et Sanctorum Patrum* »; una « *Oratio in obitu augustissimi Caesaris Joseph huius nominis primi* ». fratello di Carlo III di Spagna e un « *Gemitus* », del peccatore a Dio, da recitare prima e dopo la Messa (rfr. *Ensaya*, cit. pgg. 509 e ss.)

In un breve manoscritto biografico, accolso al volume « *Historia del Convento de N. P. San Augustin* » scritto a Madrid da Mons. Sicardo, a pgg. 281-282 si legge tra l'altro...

« *y es digno de memoria, que hallandose preñada su Madre D.na Clara Martinez del Rio, se le antojó subirse al Pulpito del R.I Conv.to de S.n Phelipe de Madrid, y paraque lo lograsse, dispuso el P.e Sacristan, que cerradas las huertas de la Igl.a cumpliesse su antoja, subiendo al Pulpito; y fue pronostico de que su hijo seria Religioso de ñro Orden, y Predicador insigne, y lo fue tambien de Carlos Segundo* ».

nimità — salvo una minore chiarezza in *Eremi* — sul conseguimento del dottorato in Teologia presso la Reale Università del Messico (¹⁵). Comunque, appena uscito dall'Università salmanticense, fra' José venne impegnato come « *Lector de Artes* » nel Convento del suo Ordine a Pamplona (*Ensayo*) e dava subito tale saggio di preparazione e di versatilità da accreditarlo, ben presto, come uno dei frati idonei da mandare nella provincia agostiniana del Messico, per promuovervi gli studi letterari e teologici.

4 — Il viaggio in Messico, secondo *Ensayo*, avvenne quando il p. Sicardo contava ventiquattro anni, con imbarco a *Sanlucar de Barrameda* il 14 luglio 1668 (¹⁶) e arrivo alla capitale messicana il 7 ottobre seguente. Con il p. Sicardo viaggiarono per il Messico altri confratelli, come lui mandati in missione per supplire, con personale spagnolo, alla carenza di confratelli indigeni. Questo tipo di spedizioni-missione (De Castro) veniva deciso ogni dieci anni (De Castro) per attuare la cosiddetta « *Alternativa* » di governo tra personale spagnolo e messicano: una specie di compromesso (si osservava anche altrove, come nelle Filippine, perfino nella Madrepatria) tra frati di diverse regioni, unite in una sola provincia. Nella provincia di Aragona, così si praticava tra Catalani, aragonesi, valenciani e mallorchesi. Anche altri Ordini religiosi regolavano in questo modo i rapporti tra europei ed indigeni (¹⁷).

In Messico, nonostante il comune denominatore derivato dalla professione religiosa, la tensione tra religiosi europei e indigeni toccò punte di attrito molto acute. I creoli fecero di

(15) In « *Eremi* », cit., pag. 182, si fa menzione d'una seconda laurea in teologia; è verosimile, però, che si tratti del Diploma di Baccelliere (*'baccalaureatus'*) conseguito a Salamanca. Una seconda laurea, nella stessa disciplina, non avrebbe avuto alcun senso; senza contare che nessuna altra fonte biografica accenna a tale evento.

(16) « *Anno 1667 ad Mexicanam provinciam projectus est* »; così in *Eremi*, cit., ma inesattamente. Nella datazione *Ensayo* è più preciso.

(17) Sulla « *Alternativa en Mejico* », il p. Sicardo scrisse, nel 1688, un "Memorial" al Re. Secondo alcuni (*Ensayo*, pg. 492) il documento sarebbe andato perduto, secondo altri sarebbe accluso al fascio di altri documenti conservati nel British Museum.

tutto (« *opusieron toda clase de dificultades* », *Ensayo*) per impedire che gli spagnoli accedessero alla loro provincia e venissero ad essa incorporati, fino ad ottenere, in contrasto con le direttive dell'Ordine che avevano stabilito l'immediato insegnamento della « Alternativa » (cfr. "Real Acuerdo" del 1 gennaio 1669), che si ordinasse il loro rientro in patria. Ma, a parte le obbiezioni *in jure*, difficoltà di ordine pratico, come la mancanza di mezzi materiali per il rientro nella penisola, costrinsero i religiosi spagnoli a rimanere in Messico e dividersi « *por varios conventos de pueblos de indios* ». Il che se non rese possibile, per quel momento, una soluzione immediata del problema di fondo, consentì ai padri agostiniani di dedicarsi allo studio, alla predicazione e ai ministeri apostolici. Nel contempo, una commissione di frati, composta dal p. Juan Bautista Sicardo, fratello del futuro arcivescovo, anch'egli giunto in Messico con la missione del 1668, e dai pp. messicani Diego de Aguiar e Jeronimo Colina, raggiungeva Madrid il 1 febbraio 1670 per difendervi le posizioni rispettive, con il risultato che si dovesse chiedere al Papa e al Generale dell'Ordine la conferma della « Alternativa ». Il Re, per suo conto, dette disposizioni nello stesso senso, con parere favorevole del suo Consiglio (¹⁸).

Il p. Joseph, in quell'ambiente reso difficile dai contrasti e dalle diffidenze, trovò modo, peraltro, di dedicare gran parte del suo tempo alle fatiche letterarie e, come già detto, a graduarsi Dottore-Teologo nella Università reale del Messico, definita "*celeberrima*" (De Castro), meritando, ben presto, l'incarico di docente di discipline teologiche nel Collegio agostiniano di san Paolo (*Ensayo*).

Le lezioni e il dinamismo lo segnalarono all'ambiente. Il vescovo agostiniano don fr. Francisco Sarmiento y Luna, lo otteneva per un anno come "*Convisitatore*" della sua diocesi di Mechoacan, Assistente spirituale presso "*las minas*" di Guanajato, insegnante di "*Artes*" nello studentato dell'Ordine e nel Seminario locale (*Ensayo*) ed, infine, Curatore d'anime « *del*

(¹⁸) *Ensayo*, cit., pg. 492, n. 8.

pueblo de santa Aña donde llevò a cabo algunas obras en la fabrica de la Iglesia » (Ensayo).

Il processo concistoriale, segnalando questi dati, non manca di rilevare che, negli incarichi suddetti, il Sicardo si comportò « *con gran zelo y prudencia* » (1º teste), « *con gran prudencia y doctrina* » (il 2º), « *con grande azierito* » (il 3º), meritando inoltre « *los cargos de visitador y Examinador sinodal* » (1º) ed il plauso generale (Ensayo).

A 35 anni, il Sicardo nel Capitolo del 1678 veniva eletto Priore del convento di Oaxaca; dopo tre anni, rientrava in Città del Messico per assumere il ruolo di Maestro della Provincia (2º) e dedicarsi inoltre, alla raccolta di notizie storiche sulla sua Provincia religiosa di Castiglia e Messico. Verso il 1683 ricevette l'incarico di seguire, in veste di Procuratore della sua Provincia, la Causa di Beatificazione del Laico venerabile fr. Bartolomeo di Gesù Maria (21).

Era inevitabile che un uomo come il p. Joseph, dotato di cultura, prestigio ed efficienza, entrasse in rotta di collisione con il suo ambiente religioso sui problemi relativi alla crisi del rapporto tra religiosi spagnoli e creoli. Infatti, dopo sedici anni di ministero messicano, in seguito a contrasti con il suo Priore, il creolo p. Jeronimo Colina, dovette lasciare la "nuova Spagna" e rientrare in Europa per condurre personalmente la propria difesa in una causa mossagli dal Superiore il 17 maggio 1684. Il 30 novembre di quell'anno il p. Sicardo partiva dal Messico, ed il 4 aprile dell'anno seguente giungeva a Sanlucar de Barrameda (Ensayo); di qui proseguiva per Roma dove, come « *discretus Provinciae Perunitinae* » partecipò al Capitolo generale dell'Ordine (9 giugno 1685) prendendovi la parola in merito alla riforma della provincia (22) ed esibendo « *todos los pape-*

(19) *Proc. Consist. is.*, cit., a domanda n. 10.

(20) Negli Atti dei capitoli provinciali, il p. Sicardo viene indicato come *predicatore* (Aga, fondo Ff, vol. 24, fl. 1204 v) e come *confessore* (Capitolo prov. del 1675). Cfr. De Castro, cit.

(21) La causa « *por su diligentia se adelantò mucho;* » (De Castro).

(22) Cfr. *Analecta Augustiniana* 12 (1927-28); pag. 15. Vi sono pubblicati gli Atti del Capitolo (pp. 5-58). Tra i decreti alcuni hanno uno specifico riferimento al Messico e alle questioni sollevate dal Sicardo, a pg. 47-51. Nel

les » che riguardavano il suo contestato comportamento messicano. La s. Congregazione, peraltro, con sentenza definitiva del 20 giugno 1687, lo assolveva dalle accuse dei confratelli e superiori.

Durante la sosta romana il p. Sicardo fu attivo su diverse direzioni: oltre a muoversi per difendere la sua opinione sulla situazione messicana con due « *Informes* » alla Congregazione della fede, si occupò del patronato di Sua Maestà Cattolica nelle Indie (²³) e si lasciò prendere, come Egli stesso afferma nella introduzione alla « *Vida de s. Rita* », dal desiderio di scrivere una biografia della celebre Consorella italiana agostiniana, universalmente venerata, morta il 22 maggio 1457 (²⁴), raccolgendo il materiale occorrente.

Di ritorno in Spagna (1688) (²⁵) sostò a Genova per seguire da vicino la stampa della sua « *Admirable vida da la gloriosa s. Rita de Cassia* » allora sotto il torchio e per i tipi di « *Anton Jorge* ».

5 — Con alle spalle un curriculum così vario il padre Sicardo non dovette attendere molto per vedersi onerato di incarichi importanti sia all'interno dell'Ordine che nelle istituzioni ecclesiastico-civili madrilene. Fu, infatti, nominato Maestro di Sacra Teologia nella provincia agostiniana di Castiglia e qualificato come Teologo ed Esaminatore del Tribunale della Nunziatura. Carlo II lo volle nel 1690 suo Predicatore e non solo a titolo onorifico (²⁶). Alcuni dei « *magnates* » lo richiesero come confessore (²⁷). Gli atti del processo concistoriale riferiscono che il p. Sicardo fu anche Esaminatore sinodale

fondo Aa, vol. 47, si trova una documentazione di 70-90 pagine sulla lite che il p. Sicardo condusse a Roma, con data 1686.

(23) *Ensayo*, pg. 492 n. 8.

(24) Cfr. in *Ensayo*, pgg. 492-495 n. 9.

(25) Non nel 1678, come in *Eremi*, per l'inconciliabilità delle date e garanzia di altre fonti.

(26) « *Con ejercicio* » precisa il De Castro, cit.

(27) Ibidem.

della archidiocesi di Toledo, dimorando, peraltro, a Madrid, presso il Convento di san « *Felipe el Real* ». (28).

Nel 1695 i due Sicardo, Giovanni Battista e Giuseppe, furono direttamente e personalmente coinvolti in un processo, loro intentato dal confratello, p. Felice de Orellana, davanti al Regio Consigliere don Luis de Lemus, vescovo di Concepcion e Giudice apostolico in un primo tempo e, in sede di appello, presso il Tribunale di Giustizia del Nunzio.

Più che i termini della vertenza — che ci sfuggono — interessa segnalare come sintomatico che i due imputati « *estando depositados por el Nuncio de su Santidad en el convento de la Trinidad de Madrid por causa de los litigios indicados se fugaron partiendo para Roma por via de apelacion* » (29). Il Re, informato della evasione, ordinava immediatamente all'ambasciatore spagnolo che non permettesse ai due la « *entrada y la estancia* » nella capitale pontificia; cosa cui i due si adeguarono, fino a che il Consiglio di S. Maestà, appurato che la materia del contendere non aver alcun rapporto con le « *Regalie* » propose al Sovrano che venisse loro consentita piena facoltà di difendersi (30). I Sicardo, che avevano intanto prodotto un Memoriale giustificativo, lamentarono « *amargamente* » il trattamento ingiusto loro usato dal Provinciale di Castiglia chiedendo « *finalmente* » la facoltà di potersi difendere « *despues de haber padecido tantos trabajos, incluso el de pedir limosna para poder continuar su viaje hasta llegar a Roma* » (31).

Ai due fratelli, commenta il p. Vidal (32), non difettava il coraggio nel difendere il loro diritto a costo, come s'è visto,

(28) In *Ensayo* si avalla l'ipotesi che il p. Sicardo « *fijò su residencia en San Felipe el Real Viéndose por aquel tiempo su firma algunas veces en los libros de consulta de dicho convento* », pg. 489.

(29) *Ensayo*, pg. 496 con riferimento a « *Archivo de Simancas, Secretaria de Estado, leg. 3087* ».

(30) *Ensayo*, ib.

(31) Ib., pg. 497.

(32) Citato in *Ensayo*, pg. 497.

di provocare non poco sconforto (« *disgustos* ») al loro stesso Padre provinciale⁽³³⁾.

Questi precedenti introducono bene anche il lettore di oggi nella psicologia e nella conoscenza della personalità, indubbiamente lineare e forte, del futuro arcivescovo di Sassari.

A parte, comunque, tali dati caratteriali — anch'essi importanti specie nella economia di questo studio — la figura del Sicardo, nella Madrid di fine Seicento e primissimi Settecento, appare circondata da stima. I testi, chiamati dal Nunzio Acquaviva a deporre in ordine alla sua elezione alla Cattedra turritana, non ebbero dubbi nell'affermare, di sicura scienza, che tenuto conto dell'ampia prova di dottrina, zelo, prudenza, esempi di onestà, limpidezza di costumi, testimonianza di carità visuta ed esercitata, il p. Sicardo era « *idoneo, abil, capaz, merezedor para bien rezir y gubernar...* » la Chiesa turritana⁽³⁴⁾.

In altri termini, diremmo che la personalità del candidato arcivescovo di Sassari poteva esibire, come titoli di verità e di prestigio: ampia cultura, anche letteraria, conseguita nelle scuole allora fiorenti della Vecchia e Nuova Spagna;

scienza teologica sicura acquisita nello studio e l'insegnamento;

esperienza religiosa maturata in modo dinamico e responsabile all'interno del suo Ordine, abbinata alla esperienza pastorale condotta in prima persona nelle zone minerarie e nella cura diretta della parrocchia, accanto al Vescovo di Mechoacan e in ruoli di prestigio a Madrid;

(33) Cfr. sull'argomento « *Breve de su Santidad, y sentencia dada por Ilustríssimo Señor don Fray Luis de Lemus... Juez apostolico... para conocer de la causa, que ante si Ilustrísima siguió el P. Félix de Orellana... contra los PP.MM. Juan Bautista, y Fr. José Sicardo .. 1695* »: Biblioteca Nacional, Varios I-200-60. In *Ensayo*, pgg. 496-97, oltre al *Memorial*, steso dai due Sicardo per lamentare i modi di procedere del loro provinciale, si fa riferimento ad un'altra causa intentata contro i pp. Alonso Dominguez e José Sicardo e vengono recensiti due stampati « *Sobre la filiacion del M. Sicardo à la Provincia de Castilla* » e un « *Memorial al Nuncio de su Santidad en favor del M. Sicardo* », conservati nell'Archivio della Provincia Agostiniana delle Filippine. Il P. Vidal, citato in *Ensayo*, a proposito « *de las questiones* » in cui vennero a trovarsi i Sicardo, osserva « *que eran de condicion recisima...* ».

(34) Proc. Cons., in risposta ai nn. 12 e 13

coraggio di iniziativa, a tutti i livelli, e coerenza irriducibile al suo dovere-diritto di religioso e di cittadino della Chiesa.

6 — C'è da aggiungere che le pubblicazioni dal Sicardo firmate e mandate alle stampe esaltavano, ancora di più, il prestigio della sua personalità. Trascriviamo i titoli delle Opere più importanti:

— *La Flor Christo animada en la vara de la Cruz. Hermosa en la aurora de su resurrecion cogiola del campo del Evangelio, propusola en la parroquial de la Cruz de la Ribera, de Salamanca la mañiana de Pasqua del año 1667. El Padre Lector Fray Joseph Sicardo...*

En Madrid. Por Matheo de Espinosa. Año M.DC LVIII.

Ecos de la expectacion de Maria Santissima, que originaron las voces del Evangelio de la Dominica quarta de Adviento del año 1667. por el P. Lect Fr. Joseph Sicardo... Sacalos à luz Don Antonio Sicardo, hermano del Autor.

En Madrid, por Mateo de Espinosa y Arteaga. Año 1668. Bibl. pubblica de Mahon. Pgg. 18 di testo.

Interrogatorio de la vida y virtudes del V. Hermano Fr. Bartolomé de Jesus Maria, religioso lego de San Agustin... Por Fr. Joseph Sicardo, de la Orden de S. Agustín.

Mexico 1683.

Una serie di Memoriali:

Memorial sobre la patria del Beato Bartolomé Gutierrez, martir del Japon. Appunti in vista di una biografia.

Memorial dirigido al Supremo Consejo de las Indias. Impreso en Madrid, 1683.

Representacion de los hermanos PP. Fr. Juan Bautista Sicardo y Fr. José Sicardo. Alcuni fogli. Il documento era rivolto al Consiglio di S. Maestà per ottenere il regio placet sulle Costituzioni dell'Ordine e su altre norme emanate nel Capitolo generale del 1685 a Roma.

Reverendissimo P. Generali Ordinis Heremitarum S. Augustini. Romae. Typis Rev. Cam. Apost. 1686. Si tratta di alcune precisazioni su materie controverse per le quali il Sicardo era stato citato a Roma dal P. Girolamo Colina, suo confratello, creolo-messicano.

Memorial al Rey nuestro Señor en su Real, y Supremo Consejo de las Indias presentado en el año de M.DC.LXXXVIII, sul tema della « Alternativa ». Il Codice è conservato nel British Museum.

Vengono ricordati, in *Ensayo* (pg 496) altri due documenti sul tema della riforma dell'ordine in Messico e sui gravissimi inconvenienti che vi si verificavano per i quali si chiedeva l'intervento del Sovrano.

— *Admirabile vida de la gloriosa B. Rita de Cassia Religiosa del Sagrado Instituto de los Ermitanos de Nuestro Padre San Augustin. En Genova. por Anton Jorge Francheli, año del 1688.*

Il lavoro (248 pgg. di testo) ebbe 7 edizioni. E' dedicato alla Regina Madre Donna Marianna d'Austria.

Bibl. Nacional 3-19393. Edizioni negli anni: 1759, 1778, 1824, 1859, 1860, 1875, 1900, 1912, 1927. Fu tradotta in inglese dall'agostiniano Dan. J. Murphy, a Chicago, nel 1916: « *Life of Sister St. Rita of Cascia of the Order of St. Augustine. Advocat of the Impossible. Model of maidens, mothers, widows and nuns* ».

— *Relacion del milagroso sudor de sangre de los brazos de San Nicolas de Tolentino. Genova, 1688.*

— *Christianidad / del Japon / y dilatada persecucion / que padecio. Memorias sacras / de los martires de las ilustres / Religiones de Santo Domingo, San Francisco, / Compania de Jesus; y crecido numero de / Seglares; y con especialidad, de los Religiosos / del Orden de N.P.S. Augustin...*

Año 1698. En Madrid; por Francisco Sanz, Impressor del Reyno, y Portero de Camara de su Magestad. (448 pgg. di testo). Nel prologo, don Antonio Sicardo riferisce che la Opera piacque al Papa Innocenzo XII « *que auiendo leido à su Santidad algunas noches Monseñor Zarate, su Camarero Español, explico el gozo che tuvo mandandole que en su nombre diese gracias al Autor* ». Una copia, ed. 1698, si trova nella Biblioteca comunale di Sassari, proveniente dal Convento degli Agostiniani mediante il fondo Tola.

Risulta che il p. Sicardo contribuì ad un'Opera dal titolo « *Conquistas de las Islas Philipinas* », scritta dal p. Gaspare di s. Agostino, e stampata a Madrid nel 1698.

— *Vida, y milagros del Glorioso San Nicolas de Tolentino*, religioso del Orden de los Ermitanos del nuestro Padre San Agustin, con una devota novena al Santo, su autor el Reverend.mo P. M. Fr. Joseph Sicardo. Bibl. Nacional, 3-68114.

Lavoro impegnativo (420 pagg. di testo), curato da don Antonio Sicardo e dedicato a donna Maria Leonor de Mascoso Ossorio Hurtado de Mendoza, contessa di Palma, Marchesa di Montes-Claros, de Castil de Vayuela, y Colmenar de la Sierra, tradotto dal toscano in Spagnolo nel 1701, ristampato nel 1745. Una copia, proveniente dal convento di sant'Agostino di Sassari, si conserva nell'archivio comunale della stessa città, segnata nel Fondo Eredi Tola.

Un « *tratado moral* sobre los diezmos que los mineros deben pagar à la Iglesia e una « *Historia de la Provincia de Mejico* » già pronta nel 1683, non giungevano alla stampa per difficoltà finanziarie.

Il p. De Castro ricorda (³⁵) che, oltre alla « *Vida...* » di S. Rita, anche il « *Cristianidad del Japon...* » « *ha sido muy recibido en todo el mundo...* », come opera « *de mucho credito y estimacion, y de grande honor à toda la religion Agustiniana, por su materia, y por su forma* ».

Circa il credito è significativo, a parte l'enfasi, un lungo epigramma scritto da « *un padre descalzo* », molto amico dei fratelli Sicardo e inserito nella biografia di san Nicola da Tolentino (³⁶): « *Sunt duo lux mundi tanto fulgore Sicardi / Fratres lucentes tempora laeta dabunt. / Multa modis variis scripserunt, multa revelant / Doctores magni mira sonante lyra; / utrumque adspicis redimitur tempora lauro / Palladis et Musis carus uteque fuit. / ...* »

I versi prevedevano per il Sicardo « *tempora laeta* », ma, alla fine, al punto « *Si negat Sicardo tractare sceptrum sors*

(35) De Castro cit.

(36) Cfr. Vida pg. 112.

aspera / Non tamen negat illum esse meritum », i versi sembrano velarsi d'un certo risentimento per la « sors aspera » che impediva ai Due di « tractare sceptrum » (il bacolo pastorale?).

Lo "sceptrum" arrivò nel 1702 per il p. José. Il p. Juan Bautista, se lo vedrà arrivare, fino a sfiorarlo, e allontanare per sempre. La « sors aspera »!

II - IMPEGNO EPISCOPALE

1. Pare che elezione del Sicardo ad arcivescovo di Sassari sia stata laboriosa. Dopo la morte di mons. Morillo avvenuta il 7 marzo 1699 era stato designato ma senza successo fr. *Luis* (alias Lodovico) *de Pueyo y Abadia* (³⁷) carmelitano, divenuto, in seguito vescovo di Albaracín il 20 maggio 1700 (³⁸). Nonostante una prima segnalazione a favore del Sicardo da parte del Consiglio di Aragona (³⁹), Carlo II conferiva, nel 1700, la nomina reale a fr. *Juan de Cordoba* (secondo altra dizione, de Cordona), che non ottenne, tuttavia, la « dispensatio » pontificia (⁴⁰). Il

(³⁷) Cfr. SOTGIO, « *Vida, y milagros de san Gavino, Proto y Januario...* », lib. III, n. 23. In « *Storia di Sassari* », ed Forni, pg. 306 Vittorio Angius, riferisce, senza, però, specificare il nome di Giorgio Sotgia che « *dopo la morte dell'arcivescovo Morillo furono successivamente eletti tre vescovi, che non poterono prendere possessione della cattedrale...* ». Il p. Sotgio è da ritenere informato in quanto contemporaneo dei fatti.

(³⁸) Il Sicardo stesso provvide a documentare gli avvenimenti relativi alla sua elezione. Disponiamo di una "Nota", registrata a pg. 88 di un volume manoscritto, conservato nell'Archivio della Curia di Sassari, recante sul dorso « *19 - Disposizioni diocesane* » e come sottotitolo « *De la promocion del Il.mo y R.mo S.r D.n fr. Joseph Sicardo del Orden de San Agustin a este Arpado de Sacer* ». Le vicende della elezione vengono riprese in « *Demonstracion legitima...* », cit., alle pg. 92-94, n. 162.

(³⁹) In « *Demonstracion...* », cit., la successione degli avvenimenti è formulata nel modo seguente:... « *siendo Virrey de Cataluña el Príncipe Darmestat, le consultó para el Obispado de Solsona en segundo lugar con el Canciller, que al presente es Obispo de Girona, y para otros le consultó el Consejo Supremo de Aragón, y por último para el Arpado de Sacer, que Carlos II confirió a otro Sujeto, que en casi dos años no pudo lograr la dispensación Apostólica, que necesitava* ».

(⁴⁰) Ibid. Il Sotgio, cit., usa « *Juan de Cordova* », la "Nota" « *Juan de Cardona* », « *Demonstracion...* » non fa il nome, mentre il Manoscritto del British Museum « *Juan de Cordoba* ». Non viene detto per quali motivi il Papa non abbia ratificato la nomina di Carlo II; forse perché edotto dei contrasti emersi a proposito di essa tra il Re e il Consiglio supremo?

Sicardo, già consultato dal Viceré di Catalogna, principe di Darmestat, come candidato per la cattedra di *Solsona* e, in secondo tempo, per quella di *Sassari*, caduta la candidatura dell'agostiniano, fr. Juan, nuovamente segnalato dal Consiglio di Aragona l'8 dicembre 1701, venne nominato dal Re il 2 febbraio 1702 e, quindi, preconizzato dal Papa il 12 maggio 1702⁽⁴¹⁾.

Mentre, però, il Sicardo in alcune annotazioni⁽⁴²⁾ fa seguire immediatamente alla candidatura del confratello fr. *Juan*, la Sua, fonti autorevoli⁽⁴³⁾, di estrazione sassarese, pongono tra l'una e l'altra la nomina di mons. fr. *Giorgio Sotgia*, servita, sassarese, vescovo di *Bosa*, in ultimo trasferito (senza esito) al vescovado di *Ampurias*⁽⁴⁴⁾. La nomina del Sotgia ad arcivescovo turritano, pervenuta a *Sassari* il 19 novembre 1701, il giorno stesso in cui il Presule perì tragicamente nel pozzo

(41) In « *Demonstracion...* », si sottolinea che la consulta del Supremo Consiglio avvenne l'otto dicembre, festa della Concezione Immacolata della Vergine, la nomina il 2 febbraio 1702, giorno della Purificazione.

La grazia pontificia (cfr. *Ritzler-Sefrin, Hierarchia Catholica*, vol. V, pg. 395 e n. 5) reca la data del 12 maggio 1702 e la firma di Clemente XI (cfr. *Arch. Vatic. Acta Cam.*, vol. 25, f. 61): « *Romae in Palatio Apostolico Vaticano, feria VI, die XII Maii 1702, fuit consistorium secretum, in quo SS.mus D.N. ad suammet relationem Turritanae vacanti post obitum bo.me. Johannis Morillo Velarde, ultimi illius Archiepiscopi, extra Romanam Curiam defuncti, de persona R. Fratris Josephi Sicardo presbyteri Ordinis Fratrum Heremitarum Sancti Augustini fidem etc. professi, omniumque etc. habentis, ipsumque illi in Archiepiscopum praefecit et pastorem...» etc.*

(42) Cit. e in nota n. 38.

(43) Cfr. COSTA, MARONGIO-DELARIO, ANGIUS, TOLA, MARTINI, FILIA e, inoltre, l'epigrafe murata nella Chiesa dei Servi di Maria per ricordare mons. Sotgia.

(44) GIORGIO SOTGIA (o *Soggia, Sogia*) è una delle figure più illustri della storia sassarese. Servita, teologo di Corte presso Cosimo III, scrittore, autore di notevoli opere teologiche, molto legato alla sua terra di origine che fornì di una tipografia (la cosiddetta "Serviana") e dotò della nuova Chiesa di s. Antonio Abate (Tola). Venne eletto vescovo di *Bosa* nel 1682. Nel 1689 si trasferì altra volta in *Toscana*, e quindi a *Roma*; nello stesso anno gli fu proposta la sede di *Ampurias* e *Civita*.

Per il Tola, il Sotgia « non volendo abbandonare il gregge... ricusò la nuova onoranze... »; però, tale opinione non sembra documentata. Oltre il Sotgio, cit., (cfr. *Elenco dei Vescovi di Ampurias e Civita...*), il quale ritiene che sia stata la morte ad impedire il trasferimento ad *Ampurias*, l'atto di morte (cfr. « *Liber mortuorum* » di s. Caterina, nell'*Arch. della Curia di Sassari*) reca ... « *obispo de Bosa y electo de Ampurias, y Civita* ». Così, l'epigrafe nella Chiesa di s. Antonio Abate a *Sassari* « ... Ep. Bosan. Electus Ampurien... ». Il *Ritzler-Sefrin* (cfr. *Hierarchia Catholica*, vol. V, alle voci *Bosanen* e *Ampurien*) non riporta, però, la notizia della promozione e non contribuisce a dissipare le incertezze sulla effettiva portata della nomina alla sede di *Ampurias*.

del suo giardino, sarebbe stata notificata dal Governatore don Pietro Amat nel corso dei suoi funerali (45). Le fonti pontificie ed ecclesiastiche locali tacciono sulla cosa, e ciò fa supporre che la nomina del Sotgia, conseguito magari il solo beneplacito del Consiglio di Aragona e Regio, non abbia potuto ottenere l'elezione pontificia per la morte del Candidato (46) o per altri motivi, di cui non siamo informati.

(45) Il MARONGIO-DELARIO, nel suo Sinodo, al n. 73: « *Georgius Soggia, Sas-saritanus, ex Ord. Servorum B.M.V., jam Episcopus Bosanen. ann. electionis 1701... morte praeventus antequam Turrit Sedem regendam suscepisset* »

Il COSTA (Sassari, vol. IV, pg. 205): « *Eletto arciv. di Sassari nel 1701, il 19 novembre dello stesso anno, colto (a quel che si disse) da mania suicida e per cause misteriose, si buttò in un pozzo* ».

Anche l'ANGIUS, cit. pg. 506:... « *promosso all'arcivescovado di Sassari e impedito dalla morte di poterlo occupare* ».

Il TOLA (cfr. *Uomini illustri*, cit., alla voce Giorgio Sogia Serra, pag. 215) sulla morte: « *all'ora del desinare, non fu trovato nel suo appartamento.* » Si corse al giardino « *e colà, rinvenuto presso ad un pozzo d'acqua viva il berretto e l'anello pastorale, si sospettò il triste caso; e fu vero* ». Il corpo venne trovato nel fondo del pozzo ove era caduto « *accidentalmente* » o in preda ad « *un violento attacco di idromania* », di cui aveva precedentemente rivelato i sintomi. La casa del Sogia sarebbe quella dei Conti di San Giorgio, poi dei duchi dell'Asinara, situata nella « *Carra grande* ». Lo stesso Autore: « *Nel giorno istesso di si sciagurata morte arrivò a Sassari la nuova della sua traslazione alla sede arcivescovile Turritana, ed il Governatore del Logudoro Pietro Amat, intervenuto al solenne mortorio, con quale furono renduti all'estinto Vescovo estremi onori fece leggere pubblicamente la provvisione regia, annunziatrice dell'inutile promozione* ».

Il FILIA, vol. II, pag. 327:... « *lo stesso giorno che giungevavi (in città) la notizia della sua nomina alla cattedra della Chiesa Turritana...», « periva miseramente a Sassari il 19-XI-1701* ».

L'atto di morte è laconico: « *el Ill.mo y Rev.mo S.r don Frai Jorge Sogia obispo de Bosa y electo de Ampurias, y Civita. Murió sin haber recibido ningun Sac. Esta su cuerpo en la primacial Iglesia de s. Nicolas a los 19 de 9bre de 1701* ». La lapide situata Cappella di san Filippo Benizi, nella chiesa dei Serviti reca: « *Hic iacet Ill.mus D. D. Fr. Georgius Sotgia Serra patria Sassaritan / Religione Ord. Serv. B.M.V. Coenobita Professor Theolog. / Dignitate Ep. Bosan: Electus Ampurien. et codem quo Saceri / obiit, die XIX IXbris, qui fuit anno 1701 / Proh dolor! / Matrici Catholico Rege fuit Archiep. Turrit. designatus... (templum hoc fecit)* ».

Le ossa del presule furono trasportate dalla Cattedrale « *por la noche* » del 13 marzo, prima domenica di Quaresima del 1707, a conclusione di una intensa giornata che aveva visto l'inizio del Giubileo di Clemente XI con la processione del "Santo Cristo" di s. Apollinare.

(46) Tutte le fonti concistoriali tacciono sulla promozione del Sotgia Serra alla dignità arcivescovile turritana, e così il p. Sotgio, che doveva essere tra i più informati, e l'estensore dell'atto di morte. Negli Atti del Concistoro segreto celebrato nel Palazzo Apostolico il 17 dicembre 1703 per la nomina

La consacrazione episcopale fu celebrata il 6 agosto, a Madrid, nel Collegio agostiniano di Donna Maria de Aragon per le mani dell'Ill.mo Signor Don Pedro Portocarrero, y Guzman, patriarca delle Indie, arcivescovo di Tiro, Cappellano ed Elemosiniere maggiore di Sua Maestà, con la assistenza di don Francesco Zapata Vera, y Morales, vescovo titolare di Dara e Ausiliare del card.le Arcivescovo di Toledo Lodovico Emanuele Fernandez de Portocarrero e di don Fr. Juliano Cano, vescovo di Urgel (Spagna), carmelitano, « *concurriendo... toda la Grandesa de España* »⁽⁴⁷⁾. Il nuovo arcivescovo prendeva possesso del beneficio l'11 settembre 1702 per procura nella persona del can. Juan Antonio Martinez Nuseo, arciprete del Capitolo di Sassari e, lasciata Madrid il 9 ottobre, il 5 novembre si imbarcava a Barcellona per Porto Torres.

La traversata fu resa difficile da « *contrarios temporales* »⁽⁴⁸⁾ che costrinsero la nave ad effettuare lo sbarco nel porto di Ca-

a vescovo di Bosa di mons. Gavino de Aquena, si legge che questa avvenne « *post obitum bo.me. Georgii Soggia ultimi illius episcopi* », *Acta Cam.* 25 f, 109.

Ancora in ordine alla tragica morte di mons. Sotgia, in « *Demonstracion...* » a pg. 109 e al n. 8 della « *Ricopilacion* », il Promotore Fiscale della Curia, affaccia la convinzione sua (e, c'è da ritenere, anche del Sicardo) che a provocarla, indirettamente, fossero state le amarezze causategli dai capitolari sassaresi con il « *pretexto de obligarle à residir en su Diocesis* » (il Vescovo di Bosa trascorreva molto tempo nella sua città d'origine), senza tener conto delle « *excellentes prendas* » con cui aveva onorato la sua Città e de « *los Empleos* » di Generale del suo Ordine, di Teologo del Duca di Firenze e di scrittore di cose ecclesiastiche « *por cuyos meritos fue presentado para el Obispado de Ampurias* » (come si vede, si parla di sola presentazione alla diocesi di Ampurias, non di elezione pontificia; è tacito anche il particolare della promozione a Sassari). Reraltro, continua il Fiscale, « *hizo tanta impression en su imaginativa la persecucion, que le hallaron en un Pozo ahogado los Criados, poraverle dexado solo, no ignorando la falta de libertad, que le causavan las aprehensiones de la hypocondria, que padecia* ».

In conclusione, tenuto conto che le fonti romane tacciono sia del trasferimento a Ampurias come della promozione a Sassari, si può fondatamente ipotizzare che le due iniziative siano rimaste al piano di semplici proposte o presentazioni da parte della Corte spagnola.

Per questi motivi, riteniamo che il Marongio-Delrio sia incorso in un errore quando, al n. 73 della serie ha collocato il Sotgia Serra tra gli arcivescovi di Sassari.

(47) Così nella "Nota" cit. In « *Demonstracion* », cit., n. 162.. si legge in aggiunta... « *con el mayor concurso de Grandes, y Titulos, que jamas se ha visto en Madrid...* » Un avvenimento, dunque!

(48) Dei "temporales", si parla nella "Nota"; dei « *contrarios temporales* » in « *Demonstracion...* » cit.

gliari il 25. Di qui il Sicardo spedì a Sassari i primi dispacci. A Oristano venne salutato dal Capitolo turritano, ed il 24 dicembre raggiungeva Sassari, in forma privata. Il 31 riceveva a Ittiri Cannedu, dalle mani del vescovo di Alghero, il domenicano fr. Tommaso Cannizer, il Pallio di Arcivescovo Metropolita, concessogli dal Papa il 31 luglio 1702 (49). Il 1° gennaio 1703 ebbe luogo la « *entrada pubblica* », in città, « *con la solemnidad, y circustancias que previene el Ritual Romano, y con universal regozijo por tener Pastor, y Prelado que reformaria los excessos de la diuturna vacante* » (50). Ricevuto ufficialmente dal Capitolo e dal popolo presso il Convento di S. Antonio « *extra muros* » il Prelato vestiva gli abiti pontificali nella Chiesa di N. S. Signora della Misericordia (51), probabilmente perché nella chiesa di S. Antonio erano tuttora in corso i lavori iniziati da poco a spese di mons. Sotgia (52) e, sotto il baldacchino sorretto dai Magnifici Consiglieri della Città, attraversò il corso, passando davanti alla Casa della Città, nel frastuono delle « *salve* » della cavalleria, fino a raggiungere il

(49) Cfr. « *Nota* » e « *Demonstracion...* », citate. Sul comportamento del Sicardo, appena sbarcato in Sardegna, una « *Memoria...* » del Capitolo Cattedrale di Sassari (Arch. Capitolare, S. C. 15) informa che l'arcivescovo ordinò che si scrivesse a tutti i parroci della Diocesi perché ognuno « *remitiesse luego* » a Cagliari un « *hombre con un caballo de silla y alabarda* » o, in mancanza di questo, otto scudi « *por paga de un viandante* » (cioè fra gli accompagnatori dell'arcivescovo). Nel viaggio da Cagliari a Sassari — sempre a detta del Capitolo — il Sicardo fu ospitato, insieme alla sua famiglia, nella casa dei Prebendati « *con bastante galerteria* ». Giunto in città, in forma privata, per ricevere il Pallio, concessogli dal Papa fece un viaggio a Ittiri dove fu ospitato, insieme al Vescovo di Alghero e alla « *Comitiva de ambos* », con « *expensas del Rector de aquella Villa* », Joan Cano.

(50) Così, in « *Demonstracion...* », cit., n. 162.

(51) La Chiesa della Misericordia, una delle quattro chiesette o cappelle erette presso le quattro porte della città per venire incontro alle esigenze degli agricoltori, si trovava a sinistra della porta di S. Antonio (Costa).

(52) Riferisce il Tola che, il Vescovo Sotgia, il 20 giugno 1700, « *gettò con grande solennità la prima pietra della Chiesa di S. Antonio Abate che, eretta dalle fondamenta a sue spese, fu condotta a compimento sei anni dopo la di lui morte* ». Tola, cit., pg. 215. Cfr. « *La Venerable Confadria de la Santissima Virgen de los Dolores vulgo dicta de los Siervos* », di Antonio Martellino, Gallizzi, Sassari 1940, XVIII, pg. 51.

La costruzione si erge sul luogo già dedicato al Santo (« *de su fogu* ») da tempi immemorabili (Costa).

Duomo dove si celebrarono il Te Deum e l'ossequio dei Capi-tolari e del Clero⁽⁵³⁾. Il saluto fu cordiale da parte di tutti.

2. L'episcopato sassarese di mons. Sicardo, se si tiene conto del criterio temporale, fu relativamente breve: 1º gennaio 1703 e primi di febbraio 1714; dei dieci anni, oltre cinque furono condotti dall'arcivescovo in « esilio ». Sotto il profilo della « densità », fu uno degli episcopati più carichi di vicende, dei più discutibili, come si vedrà, e, anche, dei più ignorati. Possiamo riassumerlo — in sintesi — sotto il profilo della impostazione, della organizzazione e dello stile.

a) Sotto il profilo della impostazione pastorale generale i dati più significativi furono l'Editto generale, promulgato a distanza di appena quindici giorni dalla data dell'ingresso, e le Visite pastorali, effettuate secondo un modulo molto concreto.

Al nuovo Arcivescovo l'aspetto organizzativo-istituzionale della situazione non costituiva un mistero: diocesi « de muy bien sitio »⁽⁵⁴⁾; Cattedrale, a parte la facciata incompiuta, « de rica fabrica », appena consacrata; Capitolo numeroso composto da tre Dignità (arciprete, il decano, l'arcidiacono) e cin-

⁽⁵³⁾ Cfr. "Nota", cit.: « le bezaron la mano todos los Capitulares, y demas Clero en señal de deuida Obd.á ».

⁽⁵⁴⁾ Proc. Consit., cit., in risposta alle domande relative allo stato della arcidiocesi. La Cattedrale era stata restaurata da poco tempo per iniziativa del Capitolo e dell'arcivescovo Morillo che l'aveva pure solennemente consacrata il 1º settembre 1697. Cfr. A. Virdis, *Il Sindaco diocesano dell'Arcivescovo Giovanni Morillo, y Velarde*, in *Arch. Storico Sardo di Sassari*, n. 4, pgg. 95-100, dove si fa riferimento alla relazione triennale alla s. Sede di mons. Antonio De Vergara sullo stato della diocesi (pg. 96-87), nota 25).

La facciata della Cattedrale rimase incompiuta anche per tutto l'episcopato di mons. Sicardo. Il suo compimento risale al 1715 (questa data è scolpita nella facciata stessa); tra le deliberazioni capitolari del 18-IX-1714 (cfr. Arch. Cap.re, Decr. Cap.ri dal 1694 al 1741, SG. 22) si decideva "primero" « de que se concluya la fachada q. algunos años fue empensada de sta dha S.ta Igl.a Cathedral Primacial Turritana. y que por dicho efecto se haya de ajustar, y estipular el instrum.to por la fabrica de dha fachada con mtre Juan Bap.ta Corbelini de nacion Milanés, y arquitecto con los pautos y condiciones que se expressaran en dho instrum.to. Mas se ha votado y resuelto que para la assistencia de dha fabrica hayan de ser como deputados de este Ille Cabildo Turr.no sobrentendientes de ella los Muy Rñdos y egr.os Gavino Vidili y Dr. Jayme Artea Cangos Turr.os ».

Le spese di restauro della Cattedrale furono principalmente sostenute con le somme ricavate dagli "spogli" degli arcivescovi defunti.

quanta canonici e beneficiati, e diciotto persone in servizio come « *officiales* »; sacrestia dotata « *muy ricamente* »; episcopio « *muy rico* » e « *casas Arzobispales junto a la Iglesia* ».

La « *Camara* » arcivescovile poteva contare su tremila pesos annuali, in prestazioni decimali. La città-centro-diocesi era pastoralmente distribuita in cinque distretti, e numerava sedici conventi di cui tre di religiose e dodici confraternite.

La arcidiocesi si distendeva per diciotto « *lequias* » (distretti), trentatré « *lugares* » con cura d'anime, provvisti di fonte battesimale.

Il Seminario turritano ospitava dodici studenti.

La struttura c'era, dunque, tutta intera o quasi. Il decreto di nomina faceva obbligo al Sicardo di provvedere alla nomina dei canonici Teologo e Penitenziere, alla istituzione del Monte di Pietà. Tuttavia, oltre tre anni di Sede vacante avevano notevolmente contribuito a moltiplicare disagi, disordini, abusi, indisciplina, abulie. E, anche ammesso che la situazione, assolutamente parlando, non fosse catastrofica, tale almeno apparve all'arcivescovo. Nei suoi Editti e scritti vari, è continuo il riferimento alla gravità della situazione e alla urgenza di porre rimedio agli « *excessos* »⁽⁵⁵⁾.

Forse il Sicardo giungeva da queste parti anche abbastanza prevenuto, come farebbe capire una lettera, inviata da Barcellona, il 18 aprile 1713 al card. Panciatico⁽⁵⁶⁾, nella quale accen-

(55) Cfr. 1^a Parte di questo lavoro. In « *Demonstracion legitima..* », cit., n. 162, l'arcivescovo dimostra di ritenere che l'*«universal regozijo»*, cioè il tripudio dimostratogli all'ingresso in diocesi, fosse una manifestazione di compiacimento generale « *por tener Pastor, y Prelado, que reformaria los excessos de la diurna Vacante* »!

(56) Arch. Cap., di Sassari, SF, n. 4; la pagina-copertina reca: « *Lettera di mons. Sicardo al card. Panciatico* ». Il testo della lettera, scritto in lingua spagnola e contenuto in cinque facciate, è datato Barcellona 18 aprile 1713. Vi si parla delle sofferenze, definite *“insuportables”*, delle *“peregrinaciones”* iniziate nel 1707 « *pro resolucion tomada en Madrid* » nel naufragio patito, delle violenze subite dai Corsari olandesi, dello stato di prigonia « *en Mallorca* » e del domicilio coatto a Barcellona: circostanze che non avevano permesso all'Esule di rispondere alla Curia Romana (il card. Bandino Panciatici, o Panciaticus in latino dal 1700 era prefetto della s. Congregazione del Concilio. Cfr., *Hierarchia Catholica*, vol. V, pg. 16) e di rientrare nella diocesi. Da aggiungere la « *contradiccion de los sardos... cuyo genio, y malevolencia no ignora V. Em...* ».

nando ai « *trabajos... insuportables...* » e alle persecuzioni patite nella sua diocesi, non si esime dal rievocare quel che *Juan Palmario*⁽⁵⁷⁾ aveva dichiarato, durante il lontano concilio di Basilea, circa la « *diformitas morum turbatio non minor* », imperanti in Sardegna, dove il « *clericus pauperrimus ignarus et difformatissimus est* ».

Nonostante, come afferma il Sicardo, Filippo II fosse venuto incontro « *a la ignorancia de los sardos* », inviando nella loro Isola « *suetos para la enseñanza de la Doctrina christiana, y Lengua latina que ignoraban aun los Sacerdotes...* », le cose non cambiarono nella sostanza e « *casi todos los historiadores abominan de las costumbres de los Sardos, y con mayor razon de los Sasareses* ». Se, inoltre, volessimo saperne di più sull'opinione che il Sicardo s'era fatto della situazione, non avremmo che da scorrere un interessante « *Informe dirigido a S. M. sobre los abusos que debian corregirse en la Ciudad de Sacer, su Obispado, y en la Isla de Cerdeña* » (30 fogli, scritti dopo il 1707, in Spagna), dove si raccontano cose inaudite e abusive su Sedi vacanti, Inquisitori, Ministri regii, Giurati della Città, ceremonie, titoli, cavalierati, Governatorati del Logudoro. Sul tema dobbiamo inoltre ricordare la citata « *Demonstracion legitima...* » fatta stampare dal Promotore Fiscale della Curia turritana, che

(57) L'episodio è riportato nella citata lettera al card. Panciatici, nella « *Demonstracion...* », pag. 115 e al n. 19 della « *Recopilacion* », ma non era ignoto alla cronaca locale (cfr. *Quesada, Controversie forensi* », cap. 7, n. 28). « *Juan Palmario* » — come scrive il Sicardo — « *Giovanni de Palomar* », per altri (cfr. *Hergenröther, Storia universale della Chiesa*, vol. V, pp. 224 e ss.), in latino « *Ioannes de Polemar* » (*Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, vol. XXIX, col. 1152), arcidiacono di Barcellona, Uditore delle cause del Palazzo Apostolico, fu una delle figure più eminenti convocate al Concilio di Basilea (1431-37) per contestare le posizioni (i quattro celebri articoli) degli Ussiti sulla comunione sotto le due Specie, la libertà della predicazione, il peccato mortale e la povertà del Clero. In polemica con la tesi dei Boemi, sostenute dall'inglese *Petrus Rayne*, Joannes de Polemar, attraverso una documentatissima relazione (cfr. *Mansi* cit.), pronunciata il 10 gennaio 1433 riferiva la posizione tradizionale sulla legittimità del possesso e dell'uso dei beni in ordine ai fini ecclesiastici. Al di dentro dell'intervento, l'Oratore parlò delle conseguenze di una povertà assoluta ed intransigente: « *Nam et ubi magna est paupertas, deformitas morum, et turbatio non minor, ut in aliisque partibus Apuliae, et in Insulis Sardiniae et Corsicae, ubi clerus pauperrimus, ignarus et deformatissimus est* ». Queste parole che riferiscono una situazione già abbondantemente documentata in fonti isolane, non esprimono disprezzo verso la nostra terra.

si meritò, per le accuse inesorabili a figure rappresentative del mondo sardo, una censura della Regina (58).

(58) FILIA, cit., pg. 317... Si potrebbe aggiungere, a questo punto, una ulteriore recriminazione mossa dal Sicardo nei confronti dei sassaresi, contenuta nella Lettera al cardinale Prefetto della Congregazione del Concilio e in «*Demonstracion...*», cit. pg. 115 e cioè il fatto che essi avessero negato «*la obediencia al Papa Juan XXII. y a los Reyes de Aragon, dando-sela del Antipata Pedro de Corbara, y al Duque de Babiera, segun refiere Zurita en sus Añales, tomo 2, lib. 7, fol. 95 e lib. 8 fol. 223*». L'accusa (cfr. «*Demons-tracion...*») aggiunge, per precisare, che il Duca di Baviera era «*pretenso Emperador*». Trattandosi di una pagina quasi del tutto ignorata dai nostri storici, ci permettiamo riassumerne i termini.

L'episodio si inquadra, in una delle tante circostanze conflittuali del Sacerdozio con l'Impero, tra Giovanni XXII (francese, eletto a 70 anni, a Lione, il 7 agosto 1316, morto a 90 anni ad Avignone il 4 dicembre 1334) e Lodovico il Bavoro, re di Germania (1314-1347) ormai padrone della situazione per aver battuto il rivale Federico il Bello d'Asburgo.

Accanto all'aspirante imperatore si schierarono i teorici della indipendenza degli Stati dalla Chiesa, soprattutto Marsilio di Padova e l'Ockham, e con questi gli Spirituali, già condannati dalla S. Sede. Lodovico, scomunicato, discese in Italia, raggruppò i Ghibellini, si fece consacrare ed incoronare a Roma e concesse la tiara ad un monaco, Pietro Rainalducci di Corbaria (diocesi di Rieti) il 12 luglio 1328, Nicola V, che in seguito avrebbe chiesto ed ottenuto perdono e sarebbe morto, ospite di Giovanni XXII, in Avignone il 16 ottobre 1333.

Gli avvenimenti internazionali e i rapporti di forza si ripeterono anche in Sardegna dove, alla politica vaticana che favoriva l'infeudazione di Giacomo II d'Aragona con l'aiuto di Pietro d'Arborea, si opponevano gli interessi delle casate locali più o meno apertamente ispirate da Pisa. Prima della fine del 1324 ci fu nel sassarese una rivolta violenta contro gli aragonesi: «*prime faville di risveglio, a cui i Doria e i Malaspina prestavano esca*» (Filia). Sassari esplose nell'estate del 1325; dei Congiurati uccisero Raimondo di Sentmenat, podestà di Sassari e Governatore del Goceano.

Anche in Sardegna, e nel sassarese, in particolare, accanto a chi contrastava l'indirizzo politico della S. Sede, comparvero Fraticelli e scismatici fautori dell'ossequio a Lodovico I Bavoro e a Nicola V. Giovanni XXII spedit durante il periodo caldo, alcune lettere. Nella prima, indirizzata all'arcivescovo di Arborea fra Guido Cattaneo, da Avignone il 20 dicembre 1328 (Cfr. D. SCANO, cit., pag. 279-280, doc. CCCLXXXVI, ex Arch. Vatic., vol. 115, f. 238 Iohann. XXII) l'accento alla situazione morale e religiosa è formulato in termini drammatici: «*...Sane ad aures nostras horribilis et nefanda quamplurimum informatio pervenit, quod tam in terra Saxariensi quam in aliis insule Sardinie partibus quidam ex hereticali contagio insurrexerunt scismatici et pravissimi catholice fidei detractores infectis mentibus cordibusque corruptis et pollutis immo verius putridis labris, multa publice loquentes obscena damnabilis nichilominus et blasphemia iactantes, in Dei, nostrum et apostolice Sedis obprobrium, grave scisma et scandalum universalis ecclesie...*» ecc. A distanza di appena un mese, una seconda Lettera (SCANO, ib., doc. CCCLXXXVII, A.V., vol. 115, f. 137), del 20 gennaio 1329 all'arcivescovo arborense o al suo vicario, informava che «*nonnulli nequitie filii tam clerici, quam laici in terra Saxariensi ac in aliis terris et locis insule Sardinie... contra prohibitio-*

L'*Edicto general* del 14 gennario 1703 costituì il primo e solenne intervento dell'arcivescovo (« *nos obliga* — vi si legge nella parte introduttiva — *la solicitud pastorale, y la estrecha quenta que debemos darle de las almas, que esta à nuestro cargo, para*

ne divinam et sanxiones canonicas... manifestas usuras exercent ». Il tema dell'usura (e la relativa pratica, abbastanza universalizzata) intendeva, evidentemente, aggravare la descrizione del quadro di vita sassarese e sarda, in quella terza decade del Trecento.

Il riferimento ai Frati, Conventuali soprattutto, diviene esplicito in altri due documenti, inviati, in forma di *Breve* il primo in data 30 giugno 1329, e di Lettera all'arcivescovo arborense il secondo il 19 settembre 1333. Il *Breve* (cfr. Scano, cit., pg. 282, doc. CCCXCI, A.V., vol. 9, f. 109, n. 2298), sollecitato da Re Alfonso d'Aragona, stabiliva che i Superiori dei Frati Predicatori, dei Minori e degli altri Ordini Mendicanti come i Conventuali, i Priori e i Custodi e Guardiani degli Ordini Predicatori dovessero far capo ai rispettivi superiori di Aragona e Catalogna (la disposizione entrava nell'ambito di altre richieste di Re Alfonso, come quella che — 1327 — chiedeva al Papa la nomina di vescovi fedeli alla Corona e l'altra — 1329 — che sollecitava che i Vescovi di nazionalità sarda e italiana lasciassero la Sardegna).

La Lettera del 1329 (cfr. Scano, pg. 296, doc. CDXXVI, vol 130, f. 30) inviata a fra Guido, arcivescovo d'Arborea in veste di « *Inquisitore dell'eretica pravità nel Regno di Sardegna e Corsica* », fa riferimento alla missione di due frati conveutuali ribelli, decisa da Michele da Cesena (eletto Ministro generale dell'ordine il 31 maggio 1316 scismatico e scomunicato e privato dell'Ufficio per aver aderito al partito di Lodovico il Bavaro, imperatore anch'egli scismatico) « *ad eosdem fratres dicte Sardinie seducendos* ». Il Papa ordina al suo Legato di provvedere alla situazione, richiamando i frati ribelli e perdonando i pentiti.

Questa pagina di storia — che il p. Costantino De Villa (in *I frati Minor Conventuali in Sardegna*, Gallizzi, Sassari 1958) definisce con evidente disappunto un « *neo* » destinato a offuscare la continuata testimonianza di fedeltà del suo Ordine alla s. Sede — meriterebbe d'essere ulteriormente precisata. Alla data odierna, non si conoscono i nomi dei frati « *fraticelli* » (o cultori della povertà ecclesiastica assoluta) mandati in Sardegna da fr. Michele né quelli dei Fraticelli sardi colti dal contagio scismatico dei continentali. Le lettere di Giovanni XXII e le informazioni dello storico Zurita, autore molto informato dagli *Annali di Aragona* — su cui si dice avvistato degli avvenimenti il Sicardo — citano il Sassarese come ambiente particolarmente compromesso; non è, perciò, improbabile che nel Convento di Santa Maria in Betlem si annidasse un focolaio di insubordinazione. Questo Convento, infatti, figura fra i tre esistenti (gli altri, *Oristano* e *Portu Gruttis* di Cagliari) nell'anno della erezione della *Vicaria Sarda* (1320) e fra i cinque (« *Villam Ecclesiarum, Algerium, Castrum Castri, Arestanum e Xassarum* », cioè Iglesias, Alghero, Cagliari, Oristano e Sassari) del giugno 1324.

Un'ultima annotazione a proposito dei Conventuali, residenti in Sardegna fino al 1320: il fatto che appartenevano alla Provincia toscana, come ottava Custodia (dal 1260 su decisione del Capitolo generale celebrato a Narbona sotto la presidenza di san Bonaventura) può spiegare, di riflesso e in modo convincente, certo spirito « *ghibellino* », dominante particolarmente a Pisa e dintorni, specie dopo l'infeudazione dei re di Aragona.

que atendamos al gouierno espiritual de ellas, aplicando todos los medios, que deben, y pueden conducir a su salvacion... » (59) per ripristinare l'ordine, dare vigore alla catechesi, ricreare la concordia sociale e familiare, ribadire i doveri morali, l'obbligo della residenza per i parroci, l'onestà nell'assolvimento degli oneri relativi alla Cause Pie, l'osservanza liturgica, il comportamento esemplare delle confraternite, la santità del matrimonio, il rispetto delle competenze, la difesa e la tutela dei privilegi tradizionali del clero quali le immunità e l'uso del foro ecclesiastico.

Sulla lucida linea direttiva dell'Editto il Sicardo volle incanalare la Prima Visita generale a tutta la Diocesi. La Visita è, come dicono le parole, un fatto pastorale, il cui ruolo, da sempre considerato decisivo (60) per la guida della Diocesi, è particolarmente esaltato dalla normativa e sulla cui indispensabilità e contenuti venivano (e vengono) concesse deroghe soltanto in casi eccezionali.

b) Il Sicardo promulgò la Visita (« luego ») (61), poco dopo arrivato, dichiarando che essa riguardava tutti e singoli, persone ed enti, nessuno eccettuato (quindi comprendendo il Capitolo).

Il fine primario della Visita era rivolto alla promozione della vita di fede nelle popolazioni; ma era altrettanto vitale per l'arcivescovo conoscere le varie situazioni concrete, come « *el cumplimiento de los legados pios, y fraudes* » nell'amministrazione dei beni ecclesiastici (62). Per quest'ultimo motivo e in vista del suo diretto contatto con le varie situazioni, l'arcivescovo aveva incaricato i « *Ministros* » della Curia di revisio-

(59) Cfr. *Parte I^a* di questo lavoro pg. 134.

(60) Cfr. *Conc. Costantinopolitano IV*, can. XIX; *Conc. Lat. se III*, can. 4; *Lat. IV*, cost. 12, 33; *Conc. di Vienna*, decr. 15; *Conc. di Trento*: ss. VII, Decr. II de Ref. 7, 8, ss. XXI, de Ref., can. VIII, ss. XXII de Ref., can. VIII, ss. XXIV, de Ref., can. III, IX e XI, ss. XXV, de Ref., can., VI, etc.

(61) Cfr. « *Demonstracion...* », pg. 1, n. 1.

(62) Cfr. *Edicto general, Parte 1^a*, pagg. 141-143; la « *Pastorale* » del 30 giugno 1703, in *Arch. Segr. Vatic.*, *Cartella delle Relazioni degli arcivescovi Turritani*; « *Demonstracion...* », pag. 1, n. 1

nare i libri di amministrazione e le amministrazioni stesse « *de los Obreros, o Colectores* » delle rendite⁽⁶³⁾.

Il buon lavoro dell'Assessore della Curia dr. Agostino Maronjo non tardò, in effetti, a documentare uno stato generalizzato di indisciplina: le Chiese risultarono creditrici di « 11.265 pesos, 40 sueldos, 6 dineros », nonché di « 530 rasseros, tres, carretas, y tres corbulas de cevada » (orzo), escludendo dal computo il valore « *de los ganados* » (mandrie) y *tierras arrendadas* » ed altri « *efectos* » delle Chiese. L'arcivescovo assegnò un tempo conveniente per le restituzioni, le quali avvantaggiarono le chiese e le fabbriche e restauri delle stesse⁽⁶⁴⁾. La « visita » condusse l'arcivescovo a fare altre scoperte interessanti e ad intervenire, con estremo rigore⁽⁶⁵⁾, nei casi di illegalità.

Tutto questo lavoro di sistematizzazione di notizie, documenti, e dati, durato tutti il 1703, costituì una premessa conoscitiva alle visite, compiute soprattutto nell'anno successivo. Con i dati offertici dal Registro delle Visite siamo in grado di ricostruire l'itinerario completo seguito dall'arcivescovo Sicardo⁽⁶⁶⁾.

Apriva la serie, per la concorrenza di una circostanza straordinaria — la spedizione di un gruppo di otto religiose cappuccine sassaresi per fondare un loro Monastero a Cagliari — la visita al « *Combento de las Madres Capuchinas* », dal 7 al 10 febbraio 1703.

Seguirono, immediatamente ma non organicamente, Visite: alla Primaziale (11-14 febbraio), alle parrocchia di s. Cate-

(63). ib.; « *Demonstracion...* », n. 2, pg. 1.

(64) Cfr., fra altri documenti ed Editti già citati, « *Demonstracion...* », cit., n. 2.

(65) Cfr. 1^a Parte: significativi gli Editti nn. 5, 6, 7, 11, 16 e 17, oltre all'*Edicto general*. In « *Demonstracion...* » (pag. 137, n. 64) il Promotore della Curia sfidava gli stessi « *apoderados* » dalla passione polemica nei confronti del Sicardo a negare lo zelo con cui il Prelato, fino dal suo ingresso in Diocesi, si fosse adoperato « *a sus Iglesias* » e come abbia provveduto « *sin intermission* » alla loro conservazione: *casi todas* (le chiese) *quedaron majordadas en reparos de sus fabricas, y en otras nuevas, y con augmento en quanto conducia à la mayor decencia del divino culto, sobre cuyo echo...* » il vicario generale, don Phelipe Briceño, nel corso della Visita fatta alla Diocesi, aveva interrogato ben 336 testi. Prima della sua partenza da Sassari (1707) l'arcivescovo aveva dato disposizioni perché « ...se continuassen algunas obras ».

(66) Parte 1^a Editto n. 3, pg. 113.

rina (15-17 febbraio e 3 marzo), s. Donato (27-28 febbraio e 1° marzo), s. Sisto (3-5 e 9 marzo), s. Apollinare (2-10 marzo). In quello stesso mese di marzo, l'arcivescovo effettuava le Visite canoniche a « *las hermitas* » di N. S. di Monserrato, della Misericordia e agli Oratori di s. Andrea (9,III), s. Carlo (10,III) alla chiesa di s. Michele « *de Plano* » (18,III: apparteneva all'Ufficio dell'Inquisizione, con situazione religiosa precaria), a « *la hermita de san Gavino* », presso il Castello della Inquisizione (24, III: presenti l'Inquisitore don Diego Pozulo e Ministri), al Convento di « *s. Isabel* » (23, 24 e 27 e 30 marzo; la visita venne ripresa l'11 e il 16 ottobre).

Dal 25 aprile l'arcivescovo si trasferiva nel Palazzo arcivescovile di Porto Torres fino al 10 maggio: il 30 aprile firmava speciale Editto per l'esecuzione d'un Giubileo concesso, con Breve di Clemente XI il 13 gennaio 1703, ai pescatori delle Saline turritane preoccupati per una serie di rovesci e di disgrazie nelle mattanze del tonno. Il 2 maggio firmava identico provvedimento per « *Piedra 'e Fogu* ». Il 4 maggio anniversario della Dedicazione, celebrava la processione dalla Basilica al Porto. Dal sei all'otto maggio amministrava Cresime, coadiuvato efficacemente dai predicatori gesuiti, i pp. Gavino Minutili e Salvatore Lay.

Dall'11 al 13 maggio, il Sicardo volle « visitare » l'Asinara. Partito « *desde las almadranas de las Salinas* », giungeva a « *la Real* », su un brigantino messogli a disposizione. Nella Isola, abitata da una sessantina di persone, tra custodi della Torre e famiglie di pastori, l'arcivescovo, appena arrivato, fissava una Croce presso la Torre del « *Trambucado* », in segno di benedizione, laddove intendeva costruire una chiesa da dedicare « *a N. S. de los Navegantes, san Joseph, y San Agustin* ». Per documentare lo stato di abbandono del luogo e la necessità di provvedere alle necessità religiose degli abitanti, ordinava al suo Promotore Fiscale di condurre una formale istruttoria in vista della istituzione di una parrocchia. I risultati della inchiesta vennero in seguito spediti a Madrid.

Altre visite vennero compiute in quell'anno « *a la hermita de S.ta Natoria* » (a tre miglia dalla città di Sassari) il 30

giugno; a san Quirico, ai confini della città, il 15 luglio, giorno della festa patronale.

L'anno delle Visite fu il 1704: la lunga strada, che portò l'arcivescovo fuori sede dal febbraio ai primi di giugno, fu inaugurata il 14 febbraio da una pubblica manifestazione di saluto da parte della Città che accompagnò il Presule per le vie s. Chiara (attuale via Duomo), Turritana, s. Caterina, fino al Convento di s. Paolo, sulla via di Sorso e Sennori.

Le tappe seguirono il senso orario: *Sorso* (14-20 febbraio), *Sennori* (21-25 febbraio), *Osilo* (26-29 febbraio con visita a san Giovanni e s. Vittoria il 28, e il 1°-5 marzo), *Codrongianus* (5-9 marzo), *Cargeghe* (9-13, via Saccargia), *Florinas* (13-19 marzo), *Ploaghe* (19-27, via Salvenero, con celebrazione della Settimana Santa e Pasqua), *Mores* (27-31 marzo, con puntata a Ittiri Fustialvus il 31), *Bonnanaro* (1-5 aprile, con puntata a Borutta e san Pietro di Sorres il 3), *Cheremule* (6-10 aprile), *Giave* (10-15 aprile), *Cossoine* (15-19 aprile), *Semestene* (19-23 aprile), *Torralba* (23-28), *Siligo* (28 aprile 2 maggio), *Bessude* (2 maggio), *Bonorva* (3-15 maggio: l'11, l'arcivescovo, nella chiesa parrocchiale di s. Maria, consacrava vescovi don *Gavino de Aquena*, vescovo di Bosa e don *Isidro Masones*, ausiliare dell'arcivescovo di Cagliari, in seguito vescovo di Ales, concelebranti e consacranti i vescovi Domenicani fr. Tommaso Carnicer di Alghero e fr. Diego Pozulo di Ampurias, con « *innumerabile ... concurso* »), *Thiesi* (15-19 maggio), *Banari* (19-21 maggio), *Ittiri Cannedu* (21-26 maggio), *Uri* (26-29), *Usini*, (29-31), *Tissi* (1° giugno), *Ossi* (1-4 giugno), *Muros* (5 giugno), *Porto Torres* (5-10 giugno).

La seconda Visita, edittata il 3 marzo 1706, toccò solo *Florinas* (16-20 marzo), *Codrongianus* (20-25 marzo, comprendendo il 25 l'abbazia di Saccargia), *Ploaghe* (25-30 marzo), *Osilo* (30 marzo 7 aprile), *Sennori* (7-11 aprile) *Sorso* (11-14 aprile) e, dopo un breve rientro in Sassari il 14, *Porto Torres* (8-31 maggio). Nei mesi seguenti ebbero luogo visite ad altre chiese e oratori della città.

La terza Visita, annunziata con Editto del 27 gennaio 1707, fu effettuata nelle parrocchie cittadine dal 21 al 25 febbraio.

Nel corso d'una sosta durata tre mesi circa, il 13 marzo, 1^a domenica di Quaresima, l'arcivescovo recava in processione il Santo Crocifisso di s. Apollinare per dare inizio alle celebrazioni del Giubileo di Clemente XI durato due settimane con Missioni popolari predicate dai Gesuiti.

Le ultime Visite del Sicardo ebbero luogo a *Usini* dal 13 al 17 aprile, a *Uri* dal 17 al 19, a *Ittiri Cannedu* dal 19 al 25, a *Thiesi* dal 25 al 27, a *Cossoine* dal 27 al 28, a *Bonorva* dal 29 aprile al 5 maggio con puntata a *Rebeccu* il 5, a *Torralba* dal 5 all'8 maggio, a *Siligo* l'8 maggio, a *Banari* dall'8 al 10 maggio, a *Florinas* dal 10 al 14, a *Ossi* dal 14 al 19 (l'arcivescovo fu costretto a sostare più a lungo nel paese perché colpito da un attacco di gotta), a *Porto Torres* dal 20 maggio al 1° giugno, a *Sorso* dal 1° al 6 giugno. Il 6 giugno l'arcivescovo concludeva il suo instancabile viaggio pastorale per la diocesi, rientrando a Sassari « *donde por algunos meses* — come dice la cronaca, concisamente — *padecio varios accidentes* ».

Il calendario è significativo: la prima Visita fu veramente generale ed esauriente; non così la seconda e la terza degli anni 1706 e 1707 « ... *por haver ocurrido algunos* — come fa capire lo stesso Sicardo nell'Editto del 21 gennaio — *impedimientos originados de la contumacia de muchos que se han resistido à nuestros preceptos, y embarcandonos en el curso de la Visita* ». L'imbarco, di cui si parla ebbe luogo nel novembre del 1707.

A parte le difficoltà incontrate, le Visite pastorali erano la felicissima occasione per entrare nel vivo delle situazioni religiose e disporre quanto ritenuto indispensabile per il bene delle chiese.

L'interesse del Sicardo per le Visite è confermato da alcuni indizi.

Anzitutto, almeno nelle intenzioni, esse non ammisero soluzioni di continuità, suscitando proprio per questo le reazioni del capitolo che adduceva come motivo della dogianza (anche presso la s. Sede) « *los gastos* » causati ai Parroci dalle Visite (⁶⁷). L'arcivescovo poteva dimostrare invece che, suo mal-

(⁶⁷). Cfr. « *Demonstracion...* », n. 17, pg. 9. Sull'argomento venne proposta interpellanza presso la s. Congregazione del Concilio (*Arch. cap. di*

grado, il tempo dedicato alle Visite era esiguo al punto che « *en algunas Villas no pudo concluir la revision de los libros, y en cada una al ultimo dia celebrar Missa por los vivos y difuntos de ella* »⁽⁶⁸⁾. La Visita puntava soprattutto sulla amministrazione della comunione a tutti gli abitanti, dopo che questi avevano partecipato a « *los continuos sermones* » dei Padri della Compagnia di Gesù, (i padri Gavino Minutili e Salvatore Lay rispettivamente « *cathedratico de Canones* » e « *Maestro de Theologia* » presso l'Università di Sassari, soprattutto il primo, sempre presente, cui si accompagnò, in qualche rara occasione, il confratello p. Fenu, restarono a fianco dell'arcivescovo durante l'intero arco delle Visite), che il Sicardo portava con sé, preferendo il contributo delle Missioni da essi predicate e la compagnia instancabile del loro ministero a quella, non obbligatoria, seppure tradizionale, dei convisitatori forniti dal Capitolo⁽⁶⁹⁾.

Altro momento importante delle Visite riguardava la amministrazione della confermazione alla « *innumerable gente* » che attendeva per ricevere il sacramento quella occasione più

Sassari, SR. 5; « *Demonstracion...* », n. 15 pg. 9). Per il Sicardo, la formulazione dei dubbi (erano molti, in verità) era solo un pretesto « *para amontonar litigios* » (ib.).

(68) « *Demonstracion...* », n. 17, pg. 9. L'arcivescovo, rispondendo all'accusa del troppo tempo dedicato alle Visite e dolendosi, invece, di averne dato solo per quanto necessario, non mancava di ritorcere l'accusa ai canonici richiamando alla loro mente come « *en las (Visite) practicadas por ellos, durante la Vacante* » il tempo impiegato (« *con su comitiiva* ») fosse risultato ben più voluminoso di quanto non ne avesse dedicato l'Arcivescovo nelle sue Generali. Il « *mas tiempo* » impiegato dai canonici osservava il Sicardo corrispondeva purtroppo a suo avviso ai « *mas crecidos derechos* » (*Dem.cion...*), n. 17, pg. 10) da essi esigiti.

(69) Anche su questo tema venne sollevata una « *quaestio juris et facti* », con strascichi polemici, tra Capitolo e Arcivescovo. I Capitolari esigevano che venissero chiamati al ruolo di « *convisitatori* » due canonici fondando tale diritto sul « *posesso* » immemorabile a sua volta appoggiato alla Bolla di Gregorio XIII n. 21 del 13 gennaio 1583. L'arcivescovo, precisava che il cap. 21 citato stabiliva, soltanto, che l'Arcivescovo stesso non potesse obbligare i Capitolari o altri Preti ad accompagnarla nelle Visite. Peraltro, affermava di ritenere più conveniente alla economia delle Visite non solo « *excusar el gasto* » (cioè le spese affrontate dai parroci per ospitare i canonici) ma « *en su lugar* » (quelle spese) venissero adoperati due « *Misioneros* », gesuiti, certamente « *mas utiles...* » per il profitto spirituale dei fedeli (*« Demonstration... »*, n. 17, pag. 10).

unica che rara. Per farci un'idea. Nel 1703 i cresimati in città furono: 651 nella Cattedrale, 666 s. Caterina, 559 s. Donato, 278 s. Sisto, 498 s. Apollinare. A Porto Torres 137, a Sorso 401, Sennori 261, Osilo 668, Codrongianus 175, Cargeghe 57, Florinas 312, Ploaghe 335, Mores, 279, Muros 21, Ittiri Fustialvus 43, Bonnanaro 173, Borutta 61, Cheremule 106, Giave 263, Coccoine 183, Semestene 86, Torralba 180, Siligo 137, Bonorva 504, Thiesi 357, Banari 77, Ittiri Cannedu 414, Uri 117, Usini 119, Tissi 53, Ossi 150.

L'alto numero dei cresimati va considerato tenendo presente che l'ultima visita pastorale era stata tenuta da mons. Morillo nel 1694. In primo piano, inoltre, la « *reforma de costumbres, y disposicion, para que frequentemente los Parrocos instruyessen a sus Feligreses en la Doctrina christiana* », la promozione del perdono vicendevole e della riconciliazione cristiana, e la legittimazione delle unioni pseudomatrimoniali.

Quando non poté far da sé, il Sicardo delegò i suoi vicari generali e visitatori — i più ricordati don Phelipe Briseño, y Moya, don Ignacio Castells, don Nicolas Carcupino — in modo che, puntualmente, ogni anno, tutte le Rettorie venissero raggiunte e sottoposte al vaglio, perfino fiscale, dei Commissari; e quando, ciononostante, restava qualche ulteriore controllo da effettuare, ingiungeva attraverso i suoi editti, che Rettori, Amministratori, Notai, secondo i casi, lo raggiungessero in Città, recando carte, documenti, registri e quanto occorrente per gli accertamenti. A tale riguardo, vorrei, in questo contesto, rievocare la sorpresa dei religiosi, dei predicatori, dei confessori e dei chierici di qualunque grado (specie i tonsurati), allorché l'arcivescovo, nei primi giorni del suo episcopato, richiese a tutti e a ciascuno le "patentes" del rispettivo servizio nella Chiesa. E quando i padri gesuiti obiettarono che le verifiche erano già state eseguite nel passato, l'arcivescovo, troncando corto, rispose che come responsabile del suo gregge non intendeva rinunziare al diritto-dovere di sapere a chi, di fatto, venivano affidate le sue pecore (⁷⁰).

(70) *Parte 1^a*, Edicto, pg. 146, XI; nota 53.

Per valutare l'incisività dell'azione del Sicardo sul piano giuridico pastorale — si può aggiungere — particolare rilievo assumono i decreti di Visita che si distinguono per ampiezza, nitidezza del dispositivo, organicità, efficacia esecutiva e situazionalità. Sono conservati i decreti di Visita nelle parrocchie di s. Caterina e s. Apollinare (Sassari), Ploaghe in numero di 16, Uri (27 decreti), Cargeghe (20), Osilo, Thiesi, Giave (24), Mores (18), Bonnanaro (18), Banari (23), Bessude (4), Porto Torres (7+8+5, in vari tempi), Coccoine (28+20) ed è da supporre che ne fossero provviste anche le parrocchie non segnalate.

Sulla struttura dei decreti: una parte risulta più comune e generale, un'altra è piuttosto riferita alle situazioni locali. Nella prima si privilegiano i temi della catechesi, della concordia, del decoro liturgico, ecc.; nella seconda si riflettono al vivo i problemi dell'ambiente locale. E' indubbio che lo studio dei decreti di Visita, specie nella parte riferita alla situazione locale, è quanto mai utile per ricostruire il volto e delle comunità ecclesiali e per dare un'idea del respiro storico (71).

(71) Nella pratica impossibilità di riportare i *Decreti di Visita*, segnaliamo alcuni interventi dell'arcivescovo Sicardo in alcune parrocchie della sua diocesi. L'arcivescovo visitò varie volte Porto Torres in forma solenne e privata, non perché lo attendesse la *folla* (inesistente) dei fedeli quanto per il fatto che la Basilica era Cattedrale antica e perché la Cattedrale di Torres custodiva il Santuario dei Martiri (cfr. *Arch. della Curia di Sassari*, « Libro de la Iglesia de San Gavino de Puerto Torres para los decretos de los S. Arzobisplos »). Nell'intento di assicurarvi il servizio divino, in occasione della 1^a Visita (1704), aveva ordinato l'acquisto d'un libro di amministrazione e l'uso della Cotta, in coro, durante gli Uffici, specie nelle solennità; l'osservanza dell'orario dell'ufficio divino (alle nove del mattino e tre di sera dalla quaresima in giù, e dall'ottobre, alle dieci e alle due); il canto alla Messa maggiore nelle feste e nelle domeniche; la conoscenza del canto « *llano* » per i beneficiati di patronato; la patente di confessione per i sacerdoti; la recita del Rosario e delle litanie; l'*oremus* per la salute del Sovrano; l'acquisto, a spese degli « *obreros* », d'un « *relox* » (orologio) per il coro, d'una « *sfera* » (ostensorio) per il SS.mo, d'un terno « *morado* », di vino e cera sufficienti; il fonte battesimale; la giusta paga per i sagrestani che faticavano per raggiungere « *este desierto* ».

Nella seconda Visita (1706), constatata l'inosservanza dei decreti precedenti, ne rinnovava la prescrizione, aggiungendo, in virtù di santa obbedienza e sotto minaccia di scomunica che « *dentro de los patios, y sitio* » della Basilica « *no se juegue, ni agan bayles* » (divieto di gioco e di ballo), né — eccezuiti quelli del Magistrato di Sassari in attesa che venisse definita una lite in proposito — vi entrassero i cavalli, in rispetto della sacralità del luogo

3. In margine all'argomento più generale delle Visite pa-

(« por haverse cavado delante de la puerta desta basílica, y en nuestra presencia hallándose multitud de sepulcros puestos en orden, y tal disposición, que evidentemente se reconoce aver sido trasladados de otro lugar al referido los huesos de los Siervos de Dios, segun de los autos hechos sobre esta materia »).

Disponeva, inoltre, che i confratelli di s. Croce di Osilo — i quali, da tempo immemorabile, organizzavano la processione delle Statue dei Martiri dalla Chiesa di san Gavino « degollado » fino alla Basilica — nella processione solita a condursi fino al Porto, continuassero a portare « las varas » del « pallio » (le aste della portantina), anche se, nell'anno precedente (1705) tale onore era stato ad essi, arbitrariamente, sottratto dai Cavalieri.

Faceva, inoltre carico all'obrero dell'anno di rialzare i muri del cimitero, che stava oltre i « patios », per evitare che vi entrassero « perros, y caballos », e di abbattere, entro l'anno, i mucchi di terra e di calce che, « dentro del Santuario » creavano umidità ed impedivano la vista dell'altare, specie quando, nelle feste, si rinnovava l'« inumerable concurso ». Fece scavi davanti alla porta principale della Basilica, dove si rinvennero sepolcri e reliquie, ordinando che il materiale ritrovato venisse deposto in luogo decente (« q. lo es junta a la entrada de las puertas de hierro q. cierra el sitio donde está el altar de los Santos Martires »). Verso la fine del maggio 1707, fece sterrare « el promontorio de cal (calce) y piedra », formatosi nel Santuario, ordinando che il materiale tolto venisse portato al Cimitero. E dato che alcuni capitelli giacenti per terra, davanti all'altare di s. Agostino, « ocasionalon à que generalm.te se creyse ser columnas y indicio de hauer en aquel sitio Reliquias de los Santos antiguos » dispose che ivi si scavasse. Di fatti, vi si trovarono « calaveras y huesos »; nessuna scrittura o altro documento, però.

Sempre in Visita a Porto Torres e dal « nuestro Palacio arzobispal », — come il Sicardo indicava la casa che ospitava la canonica — disponeva (3 giugno 1707) che nei giorni di festa si celebrassero le Messe, ma non contemporaneamente (« exceptando à los furisteros »); non si permettessero che, sempre nelle festività, carichi e scarichi delle « embarcaciones » (salvo licenza per il dopo pranzo e dietro versamento d'una « lemosna » ... « para el santuario »); si rinforzassero le « ventanas » del palazzo « che caen al Cementerio » e non si tollerassero, attorno a questo, mucchi di « immundicias, vairuras » o accumuli di acque.

L'interesse per la Basilica di Porto Torres, nonostante la distanza da Sassari e la solitudine in cui versava (dalla nota dei battesimi, cresime e « entierros » si ricava: dal 22 dicembre 1704 al 20 maggio 1714, 18 esequie — fra cui 8 per morte violenta — per defunti raramente portotorresi; dal 19 aprile 1703 al 2 giugno 1713, 13 battesimi per bambini, locali solo per il 50%; il 7 maggio 1703, fra i 62 cresimati figurano moltissimi ragazzi di Sassari, quindi di Aggius, Araxi, Sorso, Tempio, Siligo, Castellaragonese, Bitti, Padria, Bolotana, spagnoli ed altri probabilmente pellegrini), da parte dell'arcivescovo è veramente meritevole di apprezzamento. Non dovrebbe dispiacere ai sassaresi quel *ritorno alle radici* in un arcivescovo-non-sardo e quel rinnovare non solo il ricordo storico ma il rapporto strettissimo e sostanziale tra Prima e Seconda Cattedrale turritana. Tale cura *singolare* per la Basilica è dimostrata infine da « los augmentos » effettuati dal Sicardo e puntualmente registrati dal « cura », Gavino Ogana, con l'ordinazione, da Genova di tre grandi statue dei Martiri; un « sagrario » dei Corpi Santi, dorato, che stava « en el Altar Maior »; paramenti di damasco; corporali (12) con « sus encajes »; albe (5) « guarneidas de encajes » (merletti); fonte battesimal, prima inesistente; « cathedra » arcivescovile « en memoria de haver sido esta Basílica de Cathedral

storali, vorremmo accennare a due opere segnalate nella bibli-

y Primacial deste Reyno»; «vaso o calderilla para la agua bendita»; riparti alcuni «pilastrones», sistemate alcune colonne «y pintados aquellos»...; sistemate nel tetto alcune «bizas» (bighe) spendendo cento scudi; rifatti i tetti e le predelle e i gradini per gli altari; acquisto di quattro grandi banchi con spalliera e un genuflessorio, di un «frontal» (palio) pitturato per l'altare di s. Agostino, d'un'«arca» per la sagrestia e tavolo «para poner la Virgen en sus andas» (barella). Sarebbe il caso di chiederci se l'incremento del culto di sant'Agostino nella Basilica di Torres sia da mettere solo in relazione alla personale devozione dell'arcivescovo agostiniano per il suo Santo "Fondatore" e non anche alla antica vicenda che testimonia il passaggio delle spoglie dell'Ipponense nel loro trasferimento a Pavia; indice, questa eventuale coincidenza, a sua volta dell'antichità della primissima chiesa cattedrale di Torres.

I diciotto decreti di Visita, lasciati a Bonnanaro il 15 aprile 1704 per esservi pubblicamente letti, *inter Missarum sollemnia*, il 13 successivo, insistevano sul dovere della frequenza alla catechesi domenicale, annunciata dal suono delle campane lungo il paese, sulla conoscenza dei Misteri de Signore e delle orazioni («en lengua sarda, vi si legge, por quanto ay algunos q.no entiendan Latin ni español»), sulla recita del Rosario quotidiano presso l'altare della Vergine (nelle feste e nei sabati: litanie cantate, e una «Salve» per la Maestà del Re), sulle conferenze morali settimanali per il clero locale, sull'abusività delle coabitazioni prematrimoniali, sul divieto «a los hombres y mugeres» di accompagnare i cadaveri dei parenti (si parla di urla durante le funzioni...), sul divieto di ingresso in presbiterio e in sagrestia per i secolari (si doveva darne avviso in sardo), circa l'ossequio da prestare alle istruzioni Reali sulla pubblicazione della Bolla della Crociata (avveniva con processione). Si rinnovavano i precetti degli arcivescovi *Passamar e Vergara* (1682) sul versamento delle primizie alla chiesa («para cuyo reparo, y ornato»), l'obbligo del tributo cattedratico in segno di omaggio «à la superioridad de su Prelato come universal Parraco» (nozione di vescovo abbastanza originale) e della professione della fede («q. entregamos en lengua sarda»), la norma introdotta dall'arciv. Morillo circa le grate per la confessione delle donne e la formulazione della lista dei Legati. Si vietava la sepoltura al defunto, prima che se ne conoscesse il testamento (se "ab intestato", bisognava avvisare l'arciv.o). Si disponeva che l'immagine dell'Assunta venisse collocata «sobre algun altar y de forma que lor fieles la veneren» e si autorizzava una colletta per l'acquisto dell'«urna» e per l'Assunta e per il SS.mo nel Giovedì Santo. Si rinnovava il divieto di far soggiornare i banditi, di notte, nelle chiese e negli oratori. Infine, si impegnava il parroco ad approntare una «caxita de plata» per l'Olio degli inferni e vesti decorose per i servizi sacerdotali.

Al di là del semplice dettato, si riesce a cogliere la sensibilità dell'arcivescovo per la catechesi (in sardo), l'aggiornamento del clero, la devozione mariana (molto accentuata), il decoro del culto ecc. Il senso pratico si accompagna nell'Arcivescovo alla sicura cultura canonica e liturgica.

A Cossoine il Sicardo fece leggere, nella domenica del 18 aprile 1704, vent'otto decreti, una ventina dei quali ripetono il tenore delle disposizioni bonnanaresi. Qualche specificazione può ritrovarsi nel sollecito alla soluzione delle decime «de las crias de las hyeguas (giumento), de las vacas mannalitas»; nell'obbligo rivolto agli ecclesiastici, che assistevano ai testamenti «por falta de notario», di consegnarne copia, entro le 24 ore, al notaio *Fr. Ruyu*; nel raccomandare ai ministri regij e baronali di non molestare i ministri della Curia che dimoravano nella «villa»; nel raccomandare a che il Vicario (Cossoine era una vicaria, o cura d'anime, esercitata in nome del Capitolo) *can.*

Quirico Pilo restaurasse la chiesa. Veniva minacciata la scomunica a chi avrebbe danneggiato i «*barrancheles*» che avevano rinunciato al loro salario per ricostruire la chiesa di san Sebastiano. Venivano ribaditi l'urgenza e l'obbligo di restaurare l'antica parrocchia di san Giorgio, e si ricordava al Capitolo cattedrale l'onere di restituire alla vicaria di Cossione quanto questa aveva anticipato all'arcivescovo Morillo per i restauri della Cattedrale, avvenuti nel recente passato.

La Vicaria meritò altri nove decreti il 29 aprile 1707. Con questi l'arcivescovo, per ribadire alcune prescrizioni del 1704, onerava le famiglie del versamento d'uno scudo nel caso fossero state inadempienti al dovere del catechismo domenicale. Due scudi avrebbero dovuto versarle il Vicario e il Curato qualora avessero completato la lista dei Confessati a Pasqua. Si ordinavano l'acquisto dell'ostensorio e di paramenti sacri, la copiatura degli Editti nei registri appositi (con vero successo: l'archivio di Cossione è uno dei più ricchi di documentazione) e la promulgazione dell'*Anatema* il giorno delle Palme. Si ricordava agli uomini di scoprirsì in Chiesa (diseduzione, freddo-umido...?), ed altro.

Nel campionario dei venti decreti di *Cargeghe* (13 marzo 1707), veniva raccomandata la «*limpiesa*» in chiesa «*respecto de mucha humedad de esta Villa*». Si obbligava il «*patrono*» della cappella delle anime al restauro della chiesa. Si raccomandava di praticare uno scolo per le acque della «*fuente de Corte de Bolotana*», che rifiuvano nella chiesa e nel cimitero. Si ordinava la riparazione di s. Croce e la nomina d'una levatrice da parte de «*las justicias*», entro dieci giorni, ricordando come «*por falta de Partera*» molti bambini non ricevevano il battesimo. Non essendo praticabile la strada Cargeghe-Muros, l'arcivescovo si vide costretto a rinunciare a «visitare» questo villaggio «*con no poco dolor de nuestro corazon para consolar aquel pueblo*».

Poco di nuovissimo-speciale nei 24 Decreti di Visita a *Giave* 14 aprile 1704). Per varie ragioni, è, invece, interessante il Decreto relativo alla Visita pastorale di Osilo (29 gennaio 1707; la visita aveva avuto luogo nell'anno precedente). L'arcivescovo, in quella occasione, diede ordine che una certa quota di redditi venisse applicata «*para que se fabricassen bovedas en la Iglesia*» e si facesse «*un organo*» («*por no haverle en Iglesia alguna de nuestra Diocesi*» particolare abbastanza inedito). Dovevansi conseguentemente fissare un salario per l'organista che avrebbe avuto anche l'incombenza di insegnare «*canto llano*». Per non rimandare all'indefinito la soluzione di questo problema, veniva costituita una fondazione «*ad hoc*» formata dai contributi delle varie chiese locali in segno di ossequio e di interesse per la parrocchia «*matriz de las demás*». La Chiesa rurale di s. *Maria de Buenayre* avrebbe dovuto contribuire nella misura di cinquanta libbre annuali, pagate dai detentori de «*los capitales*» (Leonardo Dore, Rev. Pedro Sanna, Juan Sole Capita, Jorge Sotgia, Pedro Urgias, Leonardo Sequi, Salvador Pulina, Juan Valentín Otgiano, rev. Andres Via); la chiesa di s. *Vittoria de La Roca*, con trenta libbre (Lorenzo Roca, Juan M.a Dore, Antonio Sotgia Cossu, Franc. Pulina dicho Cossu, Agustín Mannu, Franc. Romana, Quirico Cabra, Leonardo Liperi Pongianu, Ant. de Querqui); la chiesa rurale de s. *Maria di Sasalu* con nove libbre (Dominga Gaspa, Maria Pitali, Antonio Pilo Pintu, Antígo Manca, Solinas Virde, Nicola Pintu); la chiesa parrocchiale con undici libbre (Andres Jadinu, Jorge Tolu, Antíogu Manca).

L'insieme di tali «*pensiones*» avrebbe assicurato un reddito annuo di cento libbre da impegnare, soprattutto, nel salario dell'organista-cantore. Questi si obbligava «*no solo a tocar el organo todas la veces que se le ordinara el r. Pleban... y assy mesmo a enseñar el canto llano à otros, y rezir al coro quando no estubiere ocupado en tocar el organo*». Organista fu il sacerdote Antonio Manunta ritenuto idoneo a quell'«*empleo*», per nomina arcivescovile.

teca del Nostro in *Ensayo* (⁷²). Al n. 18 su segnalazione del p. Vidal, viene attribuito al Sicardo un «*Catecismo en lengua sarda*». A detta di questo Autore, l'arcivescovo «*cuidò... de que se formasse y imprimiesse à su costa*», ma né in «*Biblioteca de Cerdeña*» di Toda y Güell né nella tradizione relativa alla catechesi in Sardegna (⁷³) figura tale notizia. La quale è, peraltro riportata esplicitamente in «*Demonstracion legitima...*» (n. 16, pag. 10) come una iniziativa ritenuta indispensabile dall'arcivescovo dopo che ebbe constatato, durante le Visite, che ai Parroci bastava che «*algunos supiesen en el Idioma Latino*» (senza capire) solo le orazioni necessarie per la salvezza. Aveva voluto, perciò, stando a Barcellona, che si facesse «*la traducion de un Cathechismo en lengua sarda, biziendole imprimir*», e che il testo stampato fosse inviato a Sassari per l'uso. La conferma di tale disposizione si ha nell'Editto, datato Barcellona l'8 gennaio 1711, al punto in cui l'arcivescovo chie-

Questo tipo di fondazione non ha riscontro in altri decreti (conosciuti) di visita. Dimostra versatilità del vescovo e buon senso musicale negli osilesi.

Poco di nuovo nei decreti (23) di Visita a Osilo del 18 maggio 1704. Nel corso della Visita a Ploaghe (19-27 marzo 1707), ordinò che venisse dedicata una cappella a San Tommaso di Villanova e si collocasse ivi un «*diente y su efígie estampada en un tapetan carmesí*» come reliquia. Merita di essere ricordata una dichiarazione del Rettore Dottore Juan Pinna, ploaghese, del 14 marzo 1661 sulla storia della Reliquia.

Tale reliquia «*llevaya*» il Capitolo di Valencia «*que venia de Roma*» dove aveva preso parte alla canonizzazione del Santo (1 novembre 1658). Imbarcati a Livorno per far ritorno in patria, vennero investiti da una "tormenta" che costrinse la nave a «*tomar puerto en la Sinara*» ma infrangendosi «*en un escolle*», causando la morte di sessanta persone.

Si salvarono sette naufraghi, tra i quali il can. Don Antonio Piusti. L'effige «*se halló en la orilla del Mar en la Isla llana*» (l'isoletta, detta appunto *Piana* per le sue pianure coperte di cespugli tra capo Falcone e l'Asinara) insieme ad un vaso pieno di reliquie; tra queste un dente del Santo.

Significativa la visita all'Isola dell'Asinara — di cui ci occuperemo in seguito — nel maggio del 1704, dopo la promulgazione di due specialissimi e singolari "Giubilei" concessi da Clemente XI, con Brevi del 13 gennaio 1704, allo scopo di scongiurare le presunte "maledizioni" che avevano reso pericolosa la pesca del tonno i quel delle «*Salinas*» e di «*Piedra de Fogu*». Cfr. *Libro de las Visitas*, cit., pgg. 28-39.

(72) *Ensayo*, cit., pg. 502.

(73) «*En la Bibliographia de Cerdeña, por Tola y Guell, vemos varias notas relativas a obras de la misma clase, en castellano y en castellano y sardo, però ninguna impresa en tiempo de nuestro Obispo...*», *Ensayo*, pag. 502.

Cfr., nel Settimanale di Sassari "Libertà", nn. 1, 2, 3, (3-10-17 gennaio 1975) «*Catechismi in Sardegna*», di A. Virdis. Dello stesso Autore e nel

deva che si desse risposta al quesito « *si imparan (i fedeli) sa doctrina cun frequencia conforme à su catecismu qui in limba sarda amus remitidu* ». Anche se il catechismo (smarrito) sardo dell'arcivescovo spagnolo era solo una « *traduccio* » (o versione) in sardo da altro catechismo (in spagnolo, sembrerebbe), il suo valore è convalidato dal fatto che si tratta di un'opera proposta nella lingua locale, a dimostrazione del senso pratico con cui il suo Promotore interpretava il dovere di evangelizzare e catechizzare⁽⁷⁴⁾.

Altro lavoro viene recensito in « *Biblioteca de Cerdeña* » come una « *Pastoral à los fieles de su Diocesi del Arzobispado de Sacer* », in dodici pagine, datata Sassari 30 giugno 1703⁽⁷⁵⁾, ma presso gli archivi e le biblioteche della nostra zona tale pastorale ci riuscì introvabile. Ci sembrò, peraltro, improbabile che una "Pastorale" di dodici pagine fosse sfuggita agli archivisti della Curia; in realtà, non esiste una Pastorale concepita nel modo classico: l'Archivio Segreto Vaticano⁽⁷⁶⁾, per la data menzionata e con il numero delle pagine di

medesimo Settimanale, « *Un Catechismo sardo del Settecento* », in nove puntate, dal 30 giugno al 20 ottobre 1978.

(74) La premura del Sicardo nel provvedere alla versione del catechismo e di altri documenti nella lingua sarda, sembra dettata prevalentemente da motivi di indole pastorale.

(75) « *Pastoral à los fieles de su diocesi del Arzobispado de Sacer - Fol. de 12 pgs. fechado en Sacer à 30 de Junio de 1703* », *Ensayo*, pg. 502, n. 17.

(76) Cfr. *Arch. Segr. Vaticano, Cartella delle Relazioni triennali degli Arcivescovi Turritani*. La parte firmata dall'arcivescovo è compresa in una pagina e mezzo (stampata e fittissima). La qualifica di "pastorale" non appare nel documento; il Sicardo usa il termine "despacho", più generico e amministrativo. In esso l'arcivescovo rende conto alla diocesi del suo operato e cioè delle nomine di un Commissario arcivescovile, nella persona di *don Agostino Maronjo*, assessore della sua Curia, per la visita alle parrocchie e Chiese e del suo "Provisor" e Vicario generale, *don Filippo Briseño, y Moya*, per la raccolta degli "effectos" della Visita, aprendo una lunga parentesi sull'obbligo morale e giuridico del vescovo di difendere il suo buon nome e di riferire, con esatto scrupolo, quanto da lui fatto. Vi si ordina, pertanto, che venga pubblicata la relazione del Marongio. Da parte sua il Vicario generale avrebbe dovuto dar conto delle spese fatte nei restauri di chiese, mentre il dr. Marongio doveva riferire sugli interventi dell'arcivescovo a favore del Convento di s. Elisabetta. Al "despacho" del Sicardo, seguono: la relazione sulle Visite, firmata dal segretario della Curia, *Giovanni Antonio Pira*, del 14 agosto 1703, le dichiarazioni di *don Filippo Briseño*, di *don Agostino Marongio* del 16 agosto: il tutto debitamente autenticato, in data 20 ottobre 1703, dal notaio *Giuseppe Sanna Fenu* e *Giovanni Maria Sequi Spada*.

cui sopra, ci segnala, invece, uno stampato composto di due parti, la prima delle quali è compilata in forma di "lettera pastorale", mentre la seconda è stilata dal Segretario della Curia, in forma di documentazione sullo stato patrimoniale amministrativo (⁷⁷) delle Rettorie, istituzioni e degli Oratori.

L'importanza del documento è notevole e conferma, in modo eloquente, la organicità di un disegno che si imperniava sulla intuizione del Legislatore avveduto (rivelata lucidamente dall'*Edicto*), sulla volontà del Pastore attento (attraverso la pratica delle Visite) e sul senso concreto e decisivo dell'Amministratore scrupolosissimo. La data del 30 giugno apposta al "despacho", ad appena 5-6 mesi dall'ingresso in Diocesi, sta a ribadire il dinamismo e l'efficienza operativa del vescovo, la forza del suo impegno, l'onestà delle verifiche per di più esaltate dalla ufficializzazione e pubblicizzazione dei bilanci.

L'impostazione dell'episcopato sicardiano non tralasciò altri aspetti importanti, anche se episodici, della pastorale. Di passaggio accenniamo alla partecipazione dei fedeli alle grandi iniziative ecclesiali, come il Giubileo promulgato da papa Clemente XI (⁷⁸); per l'occasione l'arcivescovo non solo invitò le varie categorie di persone ed in specie quelle colpite da scomunica o interdette (⁷⁹) a usufruire del beneficio spirituale delle Indulgenze, ma dispose che la lettera circolare del card. Carpegna, acclusa alla Bolla di indizione, venisse tradotta in sardo e diffusa dappertutto (⁸⁰).

Va a merito del Sicardo l'aver progettato, anche contro il parere del Capitolo, la costruzione di una chiesa parrocchiale nell'Isola dell'Asinara, fino ad allora affidata alla cura saltuaria di un cappellano, aver voluto l'apertura d'un Convento-scuola dei Francescani-Osservanti a Bonorva (⁸¹) nel 1708 e incorag-

(77) Cfr. Nota, n. 112.

(78) Cfr. *Parte Ia*, pg. 123, IIc, e nota 23.

(79) In occasione del Giubileo del 1707, il Sicardo mandò un messaggiero speciale agli uomini colpiti dalle censure ecclesiastiche perché approfittassero del perdono giubilare. Cfr. *Demonstracion...*, pg. 142, n. 69.

(80) Cfr. *Parte Ia*, pag. 123.

(81) L'arcivescovo volle istituire una parrocchia nell'isola dell'Asinara, perché gli abitanti non restassero senza Messa e Sacramenti, «*ni fuessen enter-*

giato l'invio delle Cappuccine sassaresi per la fondazione di un loro monastero a Cagliari.

4. Altro punto chiave della pastorale sicardiana fu la qualificazione del Clero. Non si hanno notizie circa peculiari attenzioni dell'arcivescovo nei confronti del Seminario turritano⁽⁸²⁾, la cui incidenza per la preparazione dei Chierici era,

rados sus Cadaveres en la Playa » (spiaggia). Vi si recò insieme a due « Missioneros Jesuitas »; scelse un posto vicino « à la Torre del Trambucato », lo benedisse e vi pose una Croce perché vi si seppellissero i morti. Cresimò fedeli, celebrò Messa e spiegò la Dottrina cristiana; il tutto « en el tiempo de dia, y medio que se detuvo ». Gli abitanti, lo avvisarono però che « era mas proporcionado sitio el Puerto nombrado Cabo de Oliva » e l'arcivescovo dispose che nell'anno successivo vi si recassero il suo Vicario generale, don Phelipe Briceño e il dr. Juan Francisco Luguya, pievano d'Osilo, insieme a « Mastros de Obras » per disporre la costruzione della chiesa « con la adov-cacion de N. S. de los Navegantes, San Joseph, y S. Agustin ». La decisione, tempestivamente notificata a Madrid, venne ratificata dal Consiglio Supremo il 30 ottobre 1703, a condizione che l'Arcivescovo nominasse per l'Isola un Parroco dotato di « suficiente congrua por medio de los participes de los Diezmos ». I canonici si opposero al progetto, in quanto « interessados » nelle decime, obblettando, con motivi futili — osservava il Sicardo — « del riesgo, à que estaria expuesto el ss. Sacramento » e che « jamas » nell'Isola v'era stata una Chiesa. Alle obbiezioni del « pericolo », cui sarebbe stato esposto il SS.mo e della passata inesistenza di chiesa, l'arcivescovo trovò facile ribattere rilevando, invece, i benefici che sarebbero derivati dall'assistenza religiosa. Quanto poi alla Chiesa, basta leggere, dice il Sicardo, lo storico Vico il quale asserisce che anticamente « huvo un Monasterio de Monges de Egipto, con el Titulo de s. Andres », di cui si scorgevano le rovine e che per il conforto religioso degli Asinari, aveva contribuito « el Sueldo de seis Escudos cada Mes del erario Regio à un Sacerdote, que despues se rebaxò a doze Escudos », per tutto il tempo della Quaresima; ma « todo se ha frustrado, por aver los Ministros Regios denegado el Sueldo, y aun corta retribucion » ... « sin embargo de las diligencias » messe in atto dall'arcivescovo. Il motivo della riduzione si basava sulla scarsa densità di popolazione (...« a veces llegavan — las listas — a sesenta los concorrentes en aquella Isla ») e al fatto che i Pescatori italiani che vi approdavano erano soliti portare seco un Sacerdote « para que le celebrasse Missa en una pequena Capilla que sa halla de Tablas en Cabo de Oliva ». « Demonstration... », n. 91, pg. 57. Cfr. Libro de las Visitas, pgg. 28-39: vi si registra anche una istruttoria formale destinata a dimostrare la necessità di dotare l'Asinara d'una muria permanente d'anime.

Il Convento francescano degli Osservanti di Bonorva venne inaugurato durante l'episcopato del Sicardo, ma, lui assente dalla Diocesi. L'atto istitutivo reca la data del 12 aprile 1708 ed è, per diverse ragioni, esemplare perché non solo fu sollecitato dal Conte, dalla comunità locale, dai "maiores" e dal clero bonorvese ma anche perché l'accettazione dei Padri è legata all'impegno di istituire una scuola di "Grammatica" e di "Artes". Il Convento fu istituito presso la Chiesa di sant'Antonio che fu ceduta ai Frati. Cfr. Arch. Cap.re di Sassari SC, 14.

(82) Fu lieto, il Sicardo, di rilevare che al Seminario tridentino «...ahorra va seis Escudos en cada un año», in luogo dei sei reali di prima, dalla

in verità, obiettivamente, abbastanza scarsa⁽⁸³⁾, per la "concorrenza", in città, del Collegio gesuitico di S. Giuseppe e del Seminario canopoleno di S. Antonio, anche quest'ultimo affidato alla Compagnia di Gesù.

Fin dal primo arrivo in sede il Sicardo fece capire ai chierici che il "nuovo corso" non avrebbe consentito evasioni al dovere⁽⁸⁴⁾. Volle subito l'elenco dei sacerdoti approvati alla confessione e alla predicazione⁽⁸⁵⁾. Come risulta dai verbali, nelle Visite pastorali non mancava di esaminare il clero delle varie Rettorie sulle norme liturgiche e circa la pratica sacramentale della penitenza servendosi, per questo servizio, dei padri gesuiti accompagnatori. Impose in modo tassativo la pratica delle conferenze morali settimanali, e in mancanza di queste o in caso di necessità, la frequenza alle lezioni imparite nella Facoltà teologica⁽⁸⁶⁾. Fu giustamente molto severo

nuova convenzione sui diritti di "carniceria" stipulata con il Comune di Sassari (Cfr. "Demonstracion...", n. 18, pg. 10). Fu energico, in difesa dell'autonomia del Seminario, quando il Capitolo « se hizo tan Dueño del Seminario tridentino, que contra lo establecido para la assistencia de los Seminaristas en la Cathedral, les obligavan à ir todos los días en perjuicio de los Estudios », disponendo che si rimediasse « con el nombramiento de otros dos Conservadores del Clero, y prohibicion de que se sirviessen de essos los Capitulares, aun fuera de la Cathedral » (ib. "Recopilacion", n. 14, pg. III). Il Capitolo lamentò, d'altra parte, che l'arcivescovo avesse ordinato al Rettore del Seminario di non pagare al Capitolo stesso 28 libbre di pensione (« de un censo cargado sobre unos saltos del Seminario con tanta justificacion come de haver servido el dinero de la propiedad de este censo para redificar la casa del mesmo Seminario »), come s'era pacificatamente praticato per ottanta anni. I capitolari insinuarono che il comportamento del Sicardo — che aveva, essi dicono, anche ingiunto al Seminario di non pagare il sussidio e donativo reale — fosse motivato dal fatto che l'Arcivescovo volesse sottrarsi all'onere di versare all'EARIO le 100 libbre per conto della Mitra (Arch. Cap.re di Sassari, SC, 15: lettera del 28 maggio 1703 al Viceré). Difficile fare giustizia sulle insinuazioni per mancanza di documenti informativi.

(83) Il numero dei chierici fu, infatti, sempre ridotto ("Demonstracion...", n. 18, pg. 10). I seminaristi frequentavano la Facoltà Teologica dell'Università. Cfr., una serie di articoli in materia, in *Libertà*, settimanale cattolico di Sassari, dal titolo « Anniversari del Seminario turritano », di A. Virdis, specialmente nelle date del 6, 13 giugno, 4, 11, 18, 25 luglio e 1 agosto e 5 settembre 1980.

(84) *Parte 1a*, Editti nn. 3, 14, 17, pgg. 113, 118, 120.

(85) Ibid. "Edicto", n. XI, pg. 146, cfr. nota 53.

(86) Il richiamo è presente nei Decreti di visita; cfr. *Parte 1a*, pg. 121.

in ordine alla residenza dei parroci e dei chierici nelle rispettive chiese⁽⁸⁷⁾. Interpretò in modo rigoroso la norma che imponeva ai titolari il dovere di assolvere personalmente agli uffici parrocchiali⁽⁸⁸⁾. Non ammise interferenze del potere laico in ordine alla nomina dei parroci, ribadendo come criteri generali indispensabili della loro idoneità morale, la preparazione teologica, e, possibilmente, la derivazione ambientale⁽⁸⁹⁾. Fu irremovibile nell'esigere la dovuta riparazione nell'ipotesi che qualcuno (chicchessia) avesse mancato di rispetto nei confronti della "Dignità" arcivescovile, ritenendo ad un tempo suo dovere perdonare le offese contro la sua persona ma richiedere che il danno compiuto, lo scandalo dato, le ingiurie

(87) Ibid., pgg. 115, 116, Editto n. 8, cfr. *Edicto general*, 1 e altri Editti (14, 15, 17).

(88) Ibid.

(89) Divenne emblematico il caso della nomina del Parroco «*de la Villa de Iteri Cannedu*». Secondo la versione del Promotore Fiscale della Curia («*Demonstracion...*» nn. 132, 133, pp. 76, 77, e «*Recopilacion...*», p. 119 n. 26), succeduto come capo Giuridico a don Juan Delarca, don Jaime Manca y Zonza, il «*Magistrado*» sassarese si interessò alla «*provisione...* tan descaradamente..» da giungere a minacciare i «*Gobernadores*» (arcivescovili; l'arcivescovo era a Barcellona) se non avessero assegnato il Rettorato ad un «*Sugeto Sasses*», e fece il nome di alcuni «*tan indignos, que por modestia no se expressan*» ma con l'intento finale di far cadere la nomina sul figlio del Notaio Baquis Venturoni Scano, Giurato. L'intervento laico era illegittimo perché non confortato da alcun diritto di patronato e per non essere la villa di Ittiri sotto la giurisdizione di Sassari, per di più «*distante de Sacer cinque leguas*», e per non «*concurrir en los laicos potestad, para la imperiosa Embaxada, llena de indignas amenazas, que ocasionaron la discordia, de dar su voto el Arcipreste al Doctor Antonio Rosas Sassarés receloso de que se repitiesse el incendio de su casa, que por robarla ejecutó el Pueblo en la aclamacion de Carlos III, y el Plebam de la Villa de Osilo votó por el Dr. Pedro Otgiano, y Cossu, natural de ella*». Il Pievano di Osilo subì minacce ed angherie per aver dato il voto all'osilese Otgiano Cossu. L'arcivescovo, informato della situazione, ratificò il voto del Luguya, non mancando di rivendicare la sua autorità in materia di nomine e rilevando che, nel farle preferiva attenersi al criterio di opposizione per i candidati "naturales" (locali), se idonei. Il caso passò a Roma e non mancò chi, ritenendo devoluta la questione della nomina alla s. Sede, sperava in un concorso che, magari, potesse dar ragione alla raccomandazione dei Giurati sassaresi. Ma a Roma venne deciso in favore dell'Otgiano il 9 settembre 1709. Anche dopo questo fatto, i Giurati non smisero di dare attestati di buona condotta ecclesiastica, attentando al diritto dei Prelati di assumere e dare informazione «*de los meritos, y buenos costumbres de sus Subditos*», infastidendo i vicari generali e causando inconvenienti di non lieve peso. («*Demonstracion...*», pg. 77, n. 134).

stizie conclamate, la violazione della legge, venissero riparati in modo "condegno" (90).

Firmava personalmente le lettere "dimissorie" per il presbiterato (91) e controllava (92) che le promozioni alla Tonsura e agli ordini minori fossero precedute dal rispetto delle condizioni richieste dal Concilio di Trento (93).

(90) Sono molto vivaci le rimostranze di "*Demostracion...*" ("Recopilacion..."), n. 69 e ss., pgg. 139, 140, 141, 142...) quanto alla taccia di «litigioso», attribuita al Sicardo nell'ambiente sassarese per le numerose liti accese durante il suo episcopato su suo mandato. E' giusto, vi si legge, che i Prelati non si lascino condurre dall'ira; sono, però, tenuti dal «juramento solemne, hecho antes de su Consagracion» alla difesa dei «derechos, honores, Privilegios, y actividad de la S. Iglesia Romana, y del Papa, y tambien de los de su Dignidad, possession, Derechos de sus Iglesias, y Mitra... tanto defraudata de sus rentas, que don Jorge Delitala (6 agosto 1706) se ofrecio à pagar en cala un año por el arredamiento de ellas 5.000 libras de aquella moneda... (cioè) 2.000 pesos». Litigioso? Sì, certamente, ma per la giustizia secondo quanto si legge nel cap. 4 dell'Ecclesiastico: «pro justitia agonizare». Si tratta di osservare le leggi (n. 70) che sono stampate, pubblicate e generalmente osservate ma anche, per omissione di Giudici, vanificate «y con especialidad las concernientes al decoro de la Iglesia, y sus Prelados...».

(91) Nel 1703 firmava le dimissorie per il presbiterato al dr. Francesco Venturoni (28-II), a Jaime Cossu di Sassari (22-III), a Esteban Sanna di Siligo (6-IX), a Francisco Usai de Iteri Cannedu (7-IX), a Joseph Ant. Mura di Sassari (12-IX), a Elias Solinas di Siligo (12-IX); per il suddiaconato, a Augustin Fornaro (18-IX); per il diaconato, a Pablo de Logo di Usini (19-IX); per il presbiterato, a Antonio Pitale di Cheremule (19-IX); per il diaconato a Gavino Aquenza di Sassari e Baquis Ciriteru di Semestene (id); per il presbiterato, a Juan Esteban Pinna di Bonnanaro (id); per il diaconato, a Damiano Foroni di Usini (18-XII), Jorge Fois di Torralba (id); per il presbiterato, a Ant. Francesco Ugias (id); per il diaconato, a Francesco Lupino di Ittiri Canedu (id). Nel 1704: per il presbiterato, a Gavino Aquenza di Sassari (6-II); per il diaconato, a Gavino Solinas di Sassari (id); per il presbiterato, a Joseph Delogu di Bonnanaro (id); per il diaconato, a Agustin Fornaro e Gavino Pilo Sassu di Sassari (10-II); per tutti gli ordini al dr. Antonio Francesco Serra di Iteri Canedu (14-III); per il suddiaconato, a Juan Cano di Iteri Canedu (id); per il presbiterato, a Juan Ugias di Codrongianus (II-IX); per il diaconato e presbiterato, a Juan Cano di Iteri Canedu (26-IX); per il suddiaconato, a Diego Serra, di Iteri Canedu (II-XII); per il presbiterato, a Antonio Maria Porqueddu, di Thiesi, Damiano Suchoni e Francesco Lupino di Iteri; per il suddiaconato, a Joseph Sanna di Mores (17-XII), «para epistola» a Francesco Virdis di Ossi e per il presbiterato a Baquis Cinteri di Semestene (18-XII).

(92) Cfr. Parte 1^a Edicto general, X, pag. 144 e nota n. 52.

(93) Cfr. 1^a, Editto n. 3, pag. 113. Durante le Visite Pastorali esigeva che i Parroci compilassero l'elenco dei Tonsurati e lo rendessero pubblico. A Sorso risultarono 45, a Sennori 33, a Osilo 23, a Codrongianus 3, a Florinas 16. Cfr. *Libro de Las Visitas...*, cit.

Celebrò ordinazioni il 7 marzo 1705, sabato delle Temporanee (⁹⁴) ed il 28 dello stesso mese, nella cappella dell'episcopio (⁹⁵); il 21 maggio 1705, nella cappella privata ammisse agli ordini minori don Ermenegildo Sicardo e don Pasquale Sicardo, madrileni, nipoti e familiari suoi a « *tre anni compiuti di detta familiarità* », e a Tonsura e 4 ordini minori d. Andres Angel Briseño de Mausonaro, diocesi di Toledo, ed un altro spagnolo, suoi familiari; il 6 giugno dello stesso anno rinnovava le ordinazioni per alcuni sacerdoti diocesani (ed extra) e religiosi (⁹⁶). Altre ordinazioni generali, celebrate parte nella cappella dell'episcopio e parte nella chiesa delle Monache di s. Elisabetta, recano la data del 26 e 27 febbraio 1706 (⁹⁷) e

(⁹⁴) Ammise al suddiaconato: Nob. d. Tommaso Paliacho di Sassari e Rettore di Cheremule, nob. d. Antonio Navarro di Sassari, Francesco Virdis di Ossi, Giuseppe Sanna di Mores, Salvatore Mercurio di Sassari, fr. Giovanni Agostino Zara (osservante), fr. Angelo M. Manunta (oss.te), fr. Serafino Dé Tori (oss.) fr. Gaspare Coracha (s. Giov. di Dio), fr. Pietro de Rica (carmelitano); al diaconato: dr. Don Antonio Francesco Serra di Ittiri, Francesco Ceuillos di Torralba, fr. Joseph De Monti (agostiniano), fr. Giovanni Tola (carmelitano); al presbiterato: Damiano Suconi di Usini, Agostino Furneo di Sassari, Gavino Sasso di Sassari, Gavino Solinas di Sassari, fr. Giovanni Serra (oss.te), fr. Antonio Pinna (oss.te), fr. Franc. Astara (oss.).

(⁹⁵) Venne conferito il suddiaconato a Girolamo Alambi e Giovanni Battista Serra di Sassari; il diaconato, a fr. Gaspare Coracha, fr. Angelo M. Manca, fr. Serafino Detori, don Tommaso Paliacho, Giov. Agostino Zara (oss.), fr. Gavino Pirisi Niedu (oss.); il presbiterato al dr. Antonio Francesco Serra e fr. Giuseppe de Monti.

(⁹⁶) Vennero ordinati suddiaconi: Giovanni Canalis, Giovanni Carta, Giovanni Sisto (Buddusò, diocesi di Alghero), Gregorio Virdis (Siligo), Proto Fiori (Sassari); diaconi: Giovanni Battista Serra (Sassari), fr. Angelo Pilo (mercedario), Salvatore Mercurio (Sassari), Leonardo Piga (Cargeghe), Girolamo Alambi (Sassari); presbiteri: don Tommaso Paliacho, fr. Angelo Vidili (Seneghe), Giov. Agostino Tamini (Milis), Pietro Lucifero Manunza (Milis), fr. Cetrillas (Torralba), fr. Pietro da Nulvi (cappuccino), fr. Giovanni Agostino Zara (oss.te). Il 16 dicembre venivano ordinati alcuni minoriti, e come Presbitero Giorgio Fois di Torralba. (N.B. La scrittura degli stessi nomi varia nello stesso registro. Abbiamo trascritto così come abbiamo letto).

(⁹⁷) Dopo l'ammissione di 17 giovani alla Tonsura e ai quattro Ordini Minori, l'arcivescovo procedeva all'ordinazione di ventisei suddiaconi: Nicola Lubino di Ploaghe, fr. Antonio Giuseppe Porcu (oss.te), Antonio Michele Villa di Sorso, Gavino de Vetta di Sassari, Giovanni Serra Aqueniza di Cheremule, Salvatore Quasina di Sassari, fr. Antonio Novelu (oss.), Gavino Marongiu di Ploaghe, Pietro M. Contene di Thiesi, Agostino Addis di Sennori, fr. Franc. Laras (oss.), Lorenzo Cagnacio di Sassari, Salvatore Masia di Torralba, Giovanni M. Fruxano di Ploaghe, Giuseppe Pani di Torralba, Giov. Gavino Sequi di Cossoine, Quirico Piana di Osilo, Antonio Carta di Sorso, Francesco Piras di Osilo, fr. Antonio Flores (oss.), Giovanni Battista Querosu di Osilo, Giovanni Pinna di Cargeghe, Pietro Gui.. di Siligo, Giov. M. Pais di Torralba, Gavino

del 17 e 18 settembre, ancora nella sua cappella e nella chiesa di s. Agostino "extra muros" (⁹⁸). Le ultime 'dimissorie' hanno le date del 20 maggio 1707 (⁹⁹), del 5 giugno 1707 (¹⁰⁰), del 9 settembre 1707 (¹⁰¹), dell'11 settembre 1707 (¹⁰²), del 20 settembre dello stesso anno (¹⁰³) e del 20 ottobre (¹⁰⁴). Queste dimissorie, si legge nel Registro apposito (¹⁰⁴), vennero rilasciate dall'arcivescovo « *antes de su ausencia* ». L'ultima firma è del 30 ottobre 1707.

Ulteriori dimissorie vennero date « *por mandado del Arpo...* » sino al 6 maggio 1709. Le ordinazioni successive più

Addis Marongio di Sorso, *Carlo Antonio Pitali* di Thiesi. I Diaconi ordinati furono sette: fr. *Bernardo Melone* (trinitario), *Gregorio Virdis*, *Proto Fiori*, don *Antonio Navarro*, fr. *Pietro Tommaso de Tica* (camelitano), *Giuseppe Sanna* di Mores, *Giovanni Canales* di Osilo. I presbiteri: fr. *Giuseppe Sanna* (mercedario), fr. *Giovanni Serra* (trinitario), fr. *Antonio Mulas* (trinitario), *Girolamo Alambi*, *Gavino Piras* di Florinas, *Giorgio Fois* di Torralba, fr. *Giovanni Tola* (carmelitano), *Leonardo Piras* di Cargeghe.

(⁹⁸) Le ammissioni alla Tonsura e agli ordini minori furono molto affollate. Per quel che riguarda gli ordini maggiori, sette candidati vennero ammessi al suddiaconato: *Antonio Fenu Pinna* di Sorso, *Bachisio Virdis* di Sorso, *Francesco Satta* di Osilo, *Giacomo Detori* di Semestene, *Bachisio Contene* di Bonorva, *Andrea Espano* di Sennori, *Domenico Piana* di Sassari; al diaconato: *Giovanni Pinna* di Cargeghe; al presbiterato: *Maetini Sardi* di Tempio e *Eudovives Mario* della diocesi di Civita.

Nello ordinazioni del 18 marzo, tempora di Quaresima, nella Cappella privata vennero ammessi al suddiaconato: fr. *Francesco Pinna* (servita), *Giovanni Giacomo Peralda* di Sassari; al diaconato: *Antonio Pinna Fenu* di Sorso, *Agostino Addis* di Sennori, *Andrea Spano* di Sennori, *Antonio Pietro Guirra* di Siligo, *Gavino Maronjo* di Ploaghe, *Giovanni Maria Fruxiano* di Ploaghe, *Salvatore Quasina* di Sassari, *Francesco Virdis* di Ossi, *Quirico Piana* di Osilo, *Giovanni Battista Querosu* di Osilo, *Giov. Gav. Sequi* di Cossoine, *Francesco Piras* di Osilo, fr. *Antonio Novellu* (oss.), fr. *Giuseppe di s. Michele* (scolopio), fr. *Antonio Nuvolo* (agostiniano), fr. *Nicola Branca* (conventuale), fr. *Giovanni De Sena* (mercedario); al presbiterato: *Giov. Batt. de Azara* (Tempio), *Paolo Sotgiu* (Tempio), fr. *Massimo dello Spirito Santo* (scolopio), *Proto Fiori* di Sassari, fr. *Pietro Pascasio Sanna* (mercedario).

(⁹⁹) Per la Tonsura: *Giovanni Solinas* di Sennori.

(¹⁰⁰) A don *Antonio Navarro* per il presbiterato e a *Giovanni M. De Montis* di Giave e *Gavino Addis Maronjo* di Sorso per il diaconato.

(¹⁰¹) Al diaconato per *Nicola Lupino* di Sassari, *Lorenzo Cagnassio* di Sassari, *Giovanni Serra Aquenza* di Cheremule e al presbiterato per *Pietro Contene* di Thiesi.

(¹⁰²) Per il Presbiterato, a *Giovanni Pinna* di Cargeghe e *Giuseppe Sanna* di Mores; per il diaconato a *Antonio Migueli* di Sorso e *Antonio Carta* di Sorso, e per il suddiaconato ad *Ambrogio Carta* di Ittiri.

(¹⁰³) Per il diaconato, a *Cosma Pintus* di Ittireddu e, il 30 settembre, a *Diego Serra* di Ittiri e *Salvatore Masia* di Torralba.

(¹⁰⁴) Cfr. Archivio della Curia di Sassari nel vol. « *Disposizioni diocesane* ».

vicine vennero celebrate, in Cattedrale, dal successore, mons. Gaspar Fuster, il 6 aprile 1715.

5. L'impostazione teorica e pratica del ministero episcopale di mons. Sicardo obbediva alla legge della unitarietà riflessa nella direttiva semplice e organica. Il Sicardo concepiva l'organizzazione in senso direttamente funzionale, razionale e motivato. Non oseremmo parlare di "pianificazione", nel senso oggi inteso. La visione unitaria era ispirata dal fine del servizio pastorale e cioè, per dirla nel linguaggio tradizionale, della « *salvacion de las almas* ». Sulla prospettiva di questo fine semplicissimo, si situaroni i mezzi e, tra questi, specialmente quelli capaci di conseguire il fine.

Non pare che i "mezzi", scelti dal Sicardo, fossero 'innovativi' rispetto alla tradizione post-tridentina, alla quale tutta la pastorale ecclesiastica, esplicitamente ed universalmente e quasi esclusivamente, si riferiva in quel tempo. Ci sembra, tutto considerato, che la vastissima esperienza acquisita dal Sicardo in Spagna, Messico, Roma, in situazioni variegate di responsabilità, abbia suggerito poco di 'nuovo-originale' sul terreno della quantità.

Ad esempio, il discorso teologico, pure esatto e convinto, si rivela al di sotto — tanto per fare un raffronto autorevole ed in quel tempo molto originale⁽¹⁰⁵⁾ — della tematica esposta dal card. Carpegna nella circolare relativa al Giubileo del 1707⁽¹⁰⁶⁾. E gli Editti, salvo sommarie enunciazioni di principio esigite dalla struttura dei documenti, appaiono come enunciati giuridici, nella logica dei quali sembra predominare il criterio della chiarezza e della certezza. È sintomatico, seppure spiegabilissimo, che il Sicardo abbia dimostrato scarsa considerazione al Seminario turritano e, in modo diretto e specifico, alla cultura teologica in generale così da dare l'impressione d'essere

⁽¹⁰⁵⁾ Non disponiamo di documenti sicardiani che abbiano un taglio prevalentemente dottrinale-teologico. La stessa « *Pastorale* », cit., nella parte firmata dall'arcivescovo, è di indole pastorale-organizzativa.

⁽¹⁰⁶⁾ Cfr. *Parte 1^a* pag 123, nota 24. La lettera circolare, come già si disse, ampia e motivata, venne fatta tradurre in sardo dall'arcivescovo Sicardo. I temi, relativi alla conversione e alla novità di vita, presenti nel documento, conservano anche oggi una sostanziale attualità, resa tuttora interessante dalla ottima traduzione logudorese.

più preoccupato degli aspetti infrastrutturali che sostanziali dei problemi⁽¹⁰⁷⁾.

Quello, dunque, che segnala l'episcopato del Sicardo non è la somma delle cose o la novità delle proposte, quanto lo "stile" irripetibile.

(107) I rapporti dell'arcivescovo con la Università sassarese furono messi a dura prova da un contenzioso che, secondo il Sicardo *attore* nella controversia, si proponeva nient'altro che di rivalutare i diritti della dignità arcivescovile. Secondo il Sicardo era da considerare un abuso di potere che il Rettore del Collégio di san Giuseppe si fosse appropriata «usurpandola» all'arcivescovo la facoltà di conferire i gradi accademici universitari, (contrariamente a quel che avveniva a Cagliari). Il fatto è, fa notare, che le due Università vennero istituite a «*semejanza de las de la Corona de Aragon;*» quella di Sassari con «Carta» di Filippo III, datata Madrid 9 febbraio 1617, con facoltà di conferire i gradi di Baccelliere, Licenziato, Maestro e Dottore in Filosofia e Teologia. Filippo IV, il 18 ottobre 1632, ampliò i poteri «*para las demás facultades, y Ciencias,*» su istanza dei Giurati di Sassari, con tutti i privilegi e «*preheminencias*» goduti dalle Università di Aragona, Valenza e Catalogna. Avvenne, peraltro, che il p. Gonzalo Peralta (venuto dalla provincia di Andalusia come Visitatore della provincia gesuitica sarda), si assunse la autorità di «*formar Estatutos*» nel 1633, per il governo dell'Università.

Secondo tali statuti, l'arcivescovo doveva essere considerato solo come «*Protector sin jurisdicione alguna*». Anche i «*graduados*», richiesero che si osservasse «*la formalidad de Universidad*», ma senza altro effetto che non fosse «*el de destierro, y mortificaciones de los que repugnan al rector de aquél Colegio, y Universidad abrogarse la autoridad de Claustro, o Colegio de Graduados*».

Avvenne, inoltre, che i gradi venissero assegnati «*a algunos reprobados por los Examinadores*» e che i rettori si ritenessero «*árbitros de las Propinas, y rentas de la Universidad, sin permitirles el uso de sus empleos à los Graduados, Electos, o Sorteados*» e nominassero «*los Cathedraticos, sin que intervenga oposición para las Cathedras*». Da poco tempo, il Rettore aveva dimezzato il salario di 40 pesos a ciascuno e applicato proprie ad alcuni religiosi del suo Cellegio «*sin aver recibido el Grado por aquella Universidad. Por cuya causa no se ponen las insignias en los grados, sino solo Examinadores, y lo mas Graduados no las tienen, ni las rentas de la Universidad estan separadas de las de dicho Colegio*» (*Demonstracion...*, pag. 96, n. 170). Dall'analisi della situazione si ricava l'impressione che il ruolo del Rettore Gesuita fosse eccessivo e sul piano amministrativo come su quello accademico, a scapito della collegialità, della qualificazione dei soggetti e dei diritti. L'arcivescovo, nonostante sollecitazioni fattegli dai «*Doctores*», perché rivendicasse la facoltà che i suoi Colleghi vescovi di Cagliari, Tarragona, Barcellona e altri della Corona di Aragona esercitavano (tanto più che Clemente X, con recente Costituzione del 17 maggio 1673, su istanza di Carlo II, erigendo la «*Escuelas de Estudios Generales de Mallorca*» in Università pontificia e Regia aveva delegato al vescovo la facoltà di conferire i gradi), si limitò a rilevare ai Gesuiti come fosse necessario distinguere le scuole proprie (*«del Instituto de los Jesuitas»*) dalla Università: le prime erano affidate in tutto ai gesuiti, l'altra avrebbe dovuto seguire l'ordinamento comune a tutte le Università Regie e Pontificie che garantivano al Vescovo la suprema facoltà e autorità di conferire i gradi. (ib. n. 171). Frattanto erano sorti altri motivi di lagnanza sull'andamento dell'Università — conseguentemente all'emarginazione dell'autorità ecclesiastica dal governo della stessa — come l'aver il

Egli volle mettere al servizio del fine — nel quale credeva con totalità di adesione — l'apporto della razionalità e della disciplina di cui il Vescovo, centro dell'unità o, come si esprimeva, « *paroco universal* », era garante. A produrre tutto ciò lo attrezzavano il carattere volitivo, forse, perfino duro da apparire intrattabile; l'ascetica religiosa degli Eremitani riformati di s. Agostino alla cui ispirazione volle restare fedele fino alla fine (¹⁰⁸); l'esperienza di Superiore nel suo Ordine, di Vicario generale episcopale nel Messico, di esaminatore siondale e di consulente del Tribunale della Nunziatura; una cultura che gli consentiva di osservare le cose dall'alto e in

Rettore aperto « *carcel en su Colegio* », chiudendovi, con l'aiuto del Governatore Amat, che provvide il « cepo » e inviò « *soldados para su ejecucion* » « *algunos Estudiantes, y Tonsurados* ». La « *commocion del Pueblo* » fu grande, si legge in « *Demonstracion...* » (n. 172) e gli studenti per tale provvedimento minacciarono rappresaglie tanto che il Rettore dovette chiedere aiuto al Vicario generale e ai Ministri della Curia, riparando in Episcopio.

Sul nodo della controversia si venne ai ferri corti. Il Rettore si appellò ai privilegi della Compagnia circa l'Università; di rimando, il Sicardo l'8 gennaio 1706 ordinava al Rettore che tali privilegi gli venissero notificati e disponendo allo stesso tempo una indagine su quanto succedeva (« *y otros excessos* ») nell'Università. Al diniego della notifica, il Promotore Fiscale della Curia « *interpuso su instancia sobre las Censuras* », in cui era incorso il Rettore e per aver violato l'immunità del Collegio « *con las prisiones executadas por los Soldados* » e perfino nei confronti di Tonsurati, e per il ricorso interposto presso il Tribunale laicale, con relativa vulnerazione dell'autorità ordinaria ecclesiastica (ib., n. 173).

Seguirono varie incomprensioni. L'accoglimento dell'istanza fu rimandata ad altro tempo, data l'imminente partenza dell'arcivescovo per la Spagna « *y mas a vista de que aviendo d.o Colegio al principio de la referida commocion quedado, suficientemente desengañado por Persona de intelligencia y autoridad (que avia sido Consiliario en Salamanca) de la insubsistencia de su pretencion, y amonestado, para que se compusiesse con su Prelado, devieren los Padres Rectores suspender las desatenciones...* ». Un monito del P. Generale della Compagnia aveva anche ingiunto al rettore di scusarsi con l'arcivescovo « *de averse dexado arrastrar de su iracundia* » (ib.).

La stima del Sicardo verso i Gesuiti restò altissima pur senza complessi di inferiorità. Nel caso in questione, anche al lettore disattento appare con evidenza l'apertura mentale del Sicardo nei confronti della dignità, qualificazione e autonomia dell'Istituto universitario.

(108) Non lasciò eredità. Il cibo quotidiano — come documentato da un giornale della sua segreteria (cfr. Arch. Capre S. C. 8) — rimase nelle misure di un monaco qualsiasi. Nello spirito si conservò agostiniano: un frate laico del suo ordine lo accompagnò nel viaggio per la Spagna. La devozione a Sant'Agostino è dimostrata da dedica di Chiese e di Altari. Frequentava la Chiesa di Sant'Agostino « *extra Muros* », dove operavano i confratelli dell'Ordine. Al suo rientro (clandestino) in Sassari, dopo la essenza quinquennale, trovò rifugio nel Convento dei Suoi Confratelli religiosi.

modo plenario, per di più in un ambiente locale dai connotati provinciali e mediocri.

Il Sicardo aveva talento e carisma marcati per il ruolo di leader ed anche evidenti difetti, dovuti, appunto, al carattere forte e intransigente e all'eccesso di razionalità che dimostra giuridista, per cui fu anche rovinosa.

Articolando la sintesi, potremmo distinguere tre aspetti nella visione organizzativa del Sicardo:

a) *Direttiva unitaria*. Ne è documento la produzione legislativa mai volgare e immotivata, continua e tempestiva, intrinsecamente legata in tutte le sue parti, mai distratta dagli avvenimenti — alcuni Editti sono stati firmati a Usini, Chermule, Giave... (109) — coerente alla logica di una pastorale effettivamente vissuta dal suo Promotore. Abbiamo avuto modo di riferire della centralità dell'*Edicto general* vero filo conduttore di tutta l'azione pastorale (110).

Dalla somma degli interventi ricaviamo l'idea che l'uomo è rimasto sempre fedele al suo programma nonostante i «*trabajos*» cui venne sottoposto.

b) *Responsabilizzazione delle persone*. Non è dimostrato, ci sembra, che il Sicardo fosse un accentratore dispotico, solo perché rivendicava il rispetto per la sua «*Dignidad*», esigendo obbedienza. E', invece, più evidente l'intenzione di "indurre" (convincendo e muovendo e minacciando) le persone al senso della responsabilità. L'autorità, di cui era investito, fu impegnata nell'esigere da tutti i sottoposti il massimo della coerenza. Di qui la fiscalità di certi interventi. Si pensi al sistema-delle-visite annuali agli enti ecclesiastici, alle verifiche periodiche circa la osservanza dei decreti vescovili, all'onere delle trascrizioni e registrazioni. Il sistema sembrò, in quel tempo e un pò a tutti, esagerato e insopportabile, tanto più che le prescrizioni erano sempre accompagnate dalla chiara minaccia delle sanzioni ecclesiastiche; ma occorre riconoscere che si deve a quella scrupolosa (ed esosa) e meticolosa vigilanza se oggi possiamo disporre di inventari e di notizie che altrimenti

(109) Cfr. *Parte 1^a*, n. 5, 6, 7.

(110) Ibid., pagg. 126, 132.

sarebbero andate perse. Esemplare, in questo campo, per ampiezza, precisione e documentazione il « *Libro de las Rentas de esta Mitra Turritana... formado conforme a otros antiguos de la Dignidad arzobispal... año 1703* » (111): un volume dove è possibile rinvenire non solo l'elenco dei diritti arcivescovili ma, e ciò è significativo e prezioso, le tavole dei titoli giuridici degli stessi.

(111) « *Libro de las Rentas de esta Mitra Turritana en Terciara Fructos, Olivelos Perpetuos Arrendamiento de Huertas, Saltos, y otros efectos, y Priorato de Bonarcado formado conforme à otros Antiguos de la Dig.d Arpal desde el Ill.mo S.r D.n Fr. Joseph Sicardo entre en el gobierno del año 1703* ».

Il volume si apre, a tutta pagina, con stemma arcivescovile, un « *resumen de lo notado e n este libro...* » e una « *Protesta* » del 1º aprile 1703, nella quale, constatato che molti documenti mancano alla ricerca, si diffida chiunque dall'accampare come titolo legittimo la ignoranza o la prescrizione circa l'obbligo della consegna.

Il materiale registrato segue l'indice alfabetico: all'A, niente; al B: *Bonarcado*, con documento vicereale del 1663 sull'assegnazione dell'Economato del priorato all'arcivescovo di Sassari, e i *Saltos de Boxa de foras, Boxa manna, Barigado e Bangiuos* (dei singoli salti vengono riferiti i confini); C: « *Concordia con el Regio sobre las Salinas* » (documento interessante del 14-IX-1587) tra l'arcivescovo De Lorca e il Viceré don Michele Moncada; salto a *Campu de Sales, Cossione* (prebenda del Decano con il diritto a un terzo dei frutti per la Mitra e *Canaverales di Mascari e Molafà*; D: *Diezmos* (vi si riporta una importante decisione dell'Editore Carlo de Marinis del 7 febbraio 1707 in favore del diritto capitolare di percepire decime dai beni della Mensa episcopale turritana) e *Distribuciones* (il Capitolo era obbligato a pagare mensilmente quattro scudi all'Arcivescovo, senza che questi fosse tenuto ad assistere al Coro); E: salto di *Erradas e Escia di Pedru Mascu*; F: terceria di *Florinas, Fuente de sa figu de Querqui* (salto); G: salto di *San Gavino di Chiaramonti* (viene riportato a questo punto, pg. 59, il testo della « *Concordia entre la Dignidad Arpal y Magistrado de esta Ciudad de Sacer sobre la cabella de ganado que devén pagar los Pastores de la Nura en cada un año à los Sres Arpos y Arcipreste* », del 13 giugno 1741, in lingua sarda); C: salto di *Grabione*; B: *Barari* (la rettoria pagava « *en fructos la "terceria"* », *Bessude* prebenda del Decano) pagava per i salti di *Vidaconi, Muru Jdda e san Nicola di Sustana*; H: *huertas* (la Mitra possedeva due orti, con diritto ad un melone ogni giorno « *en tiempo de melones* »), salto di *Hertas*; I: salti di *Ixa de Paula, Ixa de Pedru, Ixa de olmo, Iuncargiu de Querqui, Ixa de Silas*; L: salti de *la Landriga, Pontereddu, Luzana de Mannieligi de Lacari, Luzanas de Querqui*; M: *Moras* (Mores: terceria da pagare *en fructos* anche per *Todoraque*), salti di *Montes de San Gavino, Mandras de Nonnoi* (zona di s. Barbara, alla periferia di Sassari), *Machia de su Penosu, Machiatosa, Muschia de fava, Monte Mariano, Monte Oro, Monte Titula, Monti Minudu*; N: *San Nicola* (terceria sui frutti che percepisce il Capitolo dalla Parrocchia, a tenore della Bolla di Traslazione della Cattedrale. Vengono riportati i testi della Bolla e di due Fondazioni, una dimons. Morillo, relativa alla celebrazione annuale di una Messa nell'anniversario della sua morte e di san Giuseppe e di una Cappellania con diritto di nomina per gli arcivescovi), salto di *Nuragueddru de boxa*; O: *Olivelos perpetuos* (tratti da un libro antico) su *Sant'Antonio di Salvenero, s. Pietro di Sorres, Giardino di Funtanazzu (o huerta de Castelví), Molino de Escala de Choca, Patronos de s. Cruz* (Codrongianus),

Di enorme importanza per la ricostruzione della topografia diocesana e della mappa dei crediti è la documentazione acclusa alla "Lettera pastorale" del 30 giugno 1703: l'anno, appunto, impiegato dall'arcivescovo nella fatica di appurare la « verità » oggettiva delle situazioni contabili (¹¹²).

s. Cruz, Saline, Estado de Baldecalazana, Briai (Ossi) e salti di Oredda, Obi-gueddu (viene riportata a questo punto una « memoria » di mons. Bernardino Ignazio Rovero sull'acquisto di case terrene site in Porta Nuova, in vista della costruzione di una Cappella grande dell'episcopio che fu poi benedetta il 19 febbraio 1741, con dotazione peculiare, ed un quadro con la Vergine, s. Antonio e l'Angelo fatto venire dalla « tierra ferma »); P. Pensiones a carico della Mitra (erano in forza di Bolle apostoliche, a beneficio dell'Ufficio della Inquisizione, 303 scudi e otto reali da pagare annualmente nelle feste di s. Luca e Natale, e 50 libbre annuali a beneficio del Seminario Tridentino. La Mitra, inoltre, pagava ogni anno, in due rate, per il « subsidio de las galeras » 20 libbre ed altre 20 per il Reale Donativo. Gravavano ancora, sulla Mitra gli oneri di: celebrare il 25 ottobre la festa dei Martiri, con cena al capitolo ecc.; spesare una « de las Quindenas » quaresimali a San Gavino il Sabato della domenica di Passione e la predicazione quaresimale (con 40 scudi ai predicatori); solennizzare la festa del Corpus Domini fornendo la cera per la sera dell'Ottava; offrire al Capitolo « un refresco de fructa, pan y bevidas antes de passar à cantar las vísperas » di san Lorenzo nella Chiesa omonima... Sempre sotto la lettera P: i salti di Paciagiola, Piana de Corte, Ponte Pizinnu, Puntas; Q: salto di Quidarone, Queremula (essendo... Camara dell'Arcivescovo, i frutti andavano alla Mensa); S: Sorso (terciaria... dei frutti), Siligo (« Camara » per aver aggregato a sé la « villa arruynada de Monte Santo »: frutti per la metà alla Mitra), Sacargia (« el abad de Sacargia es Parroco proprietario de Codrongianos » e come tale era esaminato dall'arcivescovo: i frutti per Mitra erano stati determinati da speciale « concordia »); Saltos Vedados (così detti perché « nadie puede entrar ganado » dal 15 settembre a Natale): de Claramonte, de Ixas de Abiargiu, de Coas de Nuges, Donnigagiu, de su Ruyle de Toporo, de Murruda, de su Erenosu,... Siete Palmos, Jalò, de s. Jorge de Domos Noas, de S. Pedru de Sirchis, de S. Jorge, de S. Jorge minore, de S. Maria de Domos Noas, de d. Andres de Pedru cungiadu, de s. Ambrogio, de S. Quirico de Lecari; T: sul tema delle « tercerias » (il terzo en fructos dovuti dalle parrocchie di Sassari e della Diocesi: si osserva che delle 32 Rettorie 16 pagano in denaro, mentre avrebbero dovuto pagare in frutti, e i Rettori di Bonorva, Torralba, Bonnanaro, Borutta, Cargeghe e Olmedo non pagano affatto. Il Papa dovrebbe dirimere la questione). Thiesi pagava « en fructos » per essere « camara » arcivescovile. Torralba: la Rettoria era aggregata, per indulto apostolico, al Collegio di s. Giuseppe di Sassari, dal 14 aprile 1562 (viene riportato il testo della Bolla). Taylo: i salti di sant'Antonio di T. erano « camara » dell'arcivescovo. Tanche: de Caniga, Tinoneddu, Tinone, Truncu Reale, Taorza. V: si fa accenno alla lite intercorsa tra Arcivescovo e Capitolo per la determinazione della quota da versare all'Arcivescovo; saltos,... de sa Nugue, Valle Palmas, Valle Ulmu, Valle Tribide, Urcone.

Nell'archivio della Curia esiste un « libro pro comodidad de los Economas de la Mitra turritana... extracto dal Campion de la rentas... » del 1703. Il nuovo libro è del 1763.

(¹¹²) I dati delle varie relazioni conservano oggi un notevole interesse storico. Ne diamo la sintesi, riportando nomi e località secondo dizione del documento originario:

Fanno fede di ciò, oltre i Registri segnalati, altri Volumi conservati nell'archivio capitolare in SD. e SK. 7: il primo, intitolato « *Contadaria* » (*en donde se nota todas las Rentas*

Villa de Sorso: dal 1696 (ultima Visita del Morillo) al dicembre 1702 la Chiesa parrocchiale aveva crediti per 1248 libbre e 18 soldi in denaro, 6 « *raseros* » e 7 « *carretas* » di Grano, 2 rasieri di orzo nei confronti degli « *Obreros* » e di altri cittadini; l'Oratorio di s. Croce, crediti per 251 libbre e 8 denari e due rasieri di grano nei confronti degli *Obreros* che non avevano provveduto a ritirare i censi ecc.; l'Oratorio di S. Agostino, crediti per 332 libbre, 4 soldi e 8 denari, più tre rasieri di grano ecc.

Señeri: parrocchiale con crediti di 165 libbre, 4 denari, più 9 rasieri e 6 carrette e una corbula di grano; l'Oratorio di s. Croce, per 19 libbre e mezza, sei denari.

Osilo: parrocchiale, con 471 libbre, 2 scudi e 9 denari, 95 rasieri e 4 carrette di grano; le chiese rurali: di S. Hilario: 89 libbre e un soldo; di S. Elia, con 70 libbre e 18 soldi, 6 denari; Santa Vittoria de la Roca: con 665 l., 10 d.; San Salvador: 761, 15s, 4d; Cappella delle Anime nella parrocchiale: 1641, 10s, 2d.; la chiesa rurale di Santa Maria di Sastalu: 126 l., 4d; ... de Spiritu Santo: 128, 1, 6s, 8d; Oratorio del Rosario: 109, 1, 2s, 4d; s. Croce: 452, 1, 14s, 4d. La chiesa di san Pietro de su Litcu: 45 libbre.

Ploaghe: parrocchiale, con 329, 1, 6s, 3d.; chiesa rurale di Santa Margherita: 55, 1, 11s, 8d; S. Caterina: 16, 1, 6s, 6d; S. Thimotheo: 155, 1, 1s, 9d; San Sebastian: 3, 1, 17s, 6d; Oratorio del Rosario: situazione indefinita, con uno scarico di 30 libbre per effige di un Cristo Risuscitato...

Iteri Fustialvos: parrocchiale, con 22, 1, 16s, ... etc. in natura; Oratorio di s. Croce: 5, 1, 19s etc. in natura.

Mores: parrocchiale, con 219, 1, 16s, 2d; chiesa di san Giovanni de Senafisca: 49, 1, 7s, 9d; Oratorio di S. Croce: 4, 1, 18d. etc. in natura.

Condronianus: parrocchiale, con 4553, 1, 15s, 10d (per prestiti, censi, mutui); Oratorio del Rosario: 7, 1, 16s, 8d etc.; Chiesa rurale de Santa Maria de Sacargia: 203, 1, 16s, 4d.

Salvenero: parrocchiale, con 261, 1, 19s, 6d.

Florinas: parrocchiale: 603, 1, 17s, 6d etc.; Oratorio di s. Croce: 8, 1, 2s; Chiesa rurale di san Francisco: 37, 1, 19s, etc.

Cargeghe: parrocchiale: con 121, 1, 4s, 8d, etc.; Oratorio: 133, 1, 1s etc.

Muros: parrocchiale, con 15, 1; Oratorio di s. Croce: 29, 1, 14s, 6d etc.

Ossi: parrocchiale: con 10, 1, 19s, 11d; Oratorio di s. Croce: 16, 1, 11s, 6d etc.; Chiesa rurale di Santa Vitoria: 53, 1, 10s; ... di s. Maurizio: 32, 1 e mezzo (derivanti da elemosine); Cappella de la Virgen de las Recomendadas (ha un legato, non adempinto, creato nel 1658 di 19 vacche e censo di 50, 1).

Uri: Oratorio di s. Croce: 160, 1, 4s, 6d; chiesa rurale di s. Maria de Paulis (jurisdiccion de dicha Villa): 61, 1, 6s, 6d, etc.

Tissi: parrocchiale, con 484, 1, 13s, 6d.

Usini: parrocchiale con 605, 1, 19s, 2d etc.; Oratori o de s. Croce 41, 1s, 2d; Cappella delle Anime, nella parrocchiale: 179, 1, 2s, 6d.

Iteri Caneddu: parrocchiale, con 24, 1; Cappella delle Anime: 44, 1, 10s, 6d etc.; « Obra pia de casár Huerfanas: 530, 1, 3s, 6d; Oratorio di s. Croce: 200, 1, (a carico di un Obrero che ha « mal baratado... »); Oratorio de la Virgen de Monserrate: 21, 1, 14s, 4d etc.

Banari: parrocchiale, con 52, 1, 2s, 2d etc.; Chiesa rurale « de Santiago »: 130, 1, 3s; Oratorio di s. Croce: 11, 1, 12s etc.; Chiesa rurale di N. S. de Sea: 72, 1, 2s, etc. In virtù dell'Editto arcivescovile vennero « scoperti » 22 « pedazos de tierra », celati da paesani con « poco temor de Dios ». Altri « pedazos » vennero alla luce a favore dell'Oratorio di s. Croce, delle Chiese di s. Michele

q. tienen todas las Parroquias, hermitas, Oratorios, y Cofradias de toda la Diocesi turr.na assi de censos, alquileres, ganados, y de mas derechos ») fu elaborato, dopo accurata visita effettuata

e di san Giacomo. Inoltre, « se puso en claro » un atto « de vacas » a favore di s. Croce.

Siligo: parrocchiale, con 145.l, 12s etc.. Vennero a conoscere altri diritti non esigiti per notevoli valori, ma non registrati nel libro di amministrazione. Chiesa rurale di S. Maria de Mesu Mundu: 10.l.

Bessude: parrocchiale, con 8.l, 2s e 2d; Oratorio di s. Croce: 1.l, 6s etc.; vennero alla luce altri crediti in denaro e frutti, non praticati.

Tiesi: Oratorio di s. Croce: 29.l, 8s, etc.; Cappella del Rosario: 11.l 16s; Oratorio di S. Antonio di Padova: 137.l, 14s, 8d.

Queremule: Chiesa rurale di s. Demetrio: 15.l, 4s 6d; Oratorio s. Croce: 7.l, 9s, etc.; Cappella delle Anime: 71.l, 16s, 6d e la metà d'una tanca.

Jave: parrocchiale, con 11.l, 17s, etc.; Chiesa rurale de San Pantaleo: 88.l, 10s, 4d; Oratorio di s. Croce: 31.l, 6d, etc.

Cosayni: parrocchiale con 502.l, 18s, 10d; Oratorio di s. Croce: 36.l etc.; la « Lampara... »: 446.l, 8s, etc.; Chiesa rurale di s. Maria Maddalena: 149.l, 12s; la Chiesa di s. Maria de Vinunou: 256.l, 2s etc.

Semestene: parrocchiale, con 202.l, 3s etc.; la « Lampara... »: 160.l, 4s; Oratorio di s. Croce: 2.l, 6s; Cappella della Vergine « de las Recomendadas »: 16 corbule di grano.

Bonorva: parrocchiale, con 3.735.l 13s, 7d (per varie gravi inadempienze); la Chiesa rurale di s. Francesco: 35.l, 2s, 3d; Oratorio di s. Croce: 490.l, 8s, 1d.

Boruta: parrocchiale, con 27.l, 10s, 6d; chiesa rurale di s. Pietro di Sorres: 298.l, 2s, 8d.

Torrabal: parrocchiale, con 189.l, 4s, 2d; Oratorio di s. Croce: 46.l, 2s, 6d; Chiesa rurale de Spiritu Santo: 138.l, 14s, 6d; ... de S. Maria de Cabuabas: con 533.l, 6s, 10d; ... de San Antonio Abad de Tailo: 3.370.l, 19s, 4d.

Bunnanaro: parrocchiale, con 282.l, 17s, 8d, etc.; Oratorio di s. Croce: 165.l, 9s, 6d, etc.; Chiesa rurale di S. M. Escalas: 7.l, 17s, 8d.

Quanto a « Itteri Canneddu », si appurò la esistenza di legati e Messe perpetue: legato di 50.l, di capitale per fare la festa di s. Gavino; censo su 935.l, con pensione di 72.l, per 6 Messe perpetue settimanali; censo di 12.l (su 150.l di cap.le) per una Messa perpetua; Legato più per fare una festa annuale al ss. Sacr.to. I Legati non vennero soddisfatti per 40 anni, con poco timore di Dio... Ipotecati i capitali.

La somma totale dei crediti di cui sopra: 28.164 libbre, 11 soldi e 6 denari. In « reales de ocho » fanno 11.265 pesos, un soldo e sei denari. Da aggiungere crediti per 539 raseros, tre carretas e tre Corbulas di grano, 11 rasieri e una corbula di orzo. E non era tutto.

La relazione non manca di rilevare che i debiti più grossi erano a carico del capitolo.

La dichiarazione del Vicario generale dava conto di quanto, in seguito alle disposizioni dell'arcivescovo, fosse entrato « en su poder »: in tutto 3751.l, 7s, 10d (1500 scudi d'argento...). Questa somma venne destinata a restauri e adempimenti liturgici (« casullas, y albas, Calices, Missales... »). Da Napoli si ordinaron « cien canas (canne) de lienzo (tela), y encajes (pizzi) para Albas, y por piezas de Damasco de colores, por dos Calices, Rasos, Tafetanes, y Brocados ». Ordinazioni simili vennero fatte a Genova e a Roma; otto Messali furono distribuiti fra diverse Chiese... Con i depositi acquisiti, l'arcivescovo dispose la riparazione della « antigua torre de Santa Maria de Sacar-

nel 1703, dall'assessore della Curia dr. Agostino Maronjo; il secondo, dal titolo « *Libros / de los Legados / Pios de todas las Igl.as / desta Diocesis Turr.na / ...* », è introdotto da lettera arcivescovile, datata Sassari 22 ottobre 1707.

Tutti gli enti dovevano essere dotati di registri compilati con la stessa cura (¹¹³).

Poté sembrare una mania questa ricerca fiscale dei dati — i canonici la contestarono fortemente —; oggi, però, a mente fredda, non oseremo condividere quel sospetto; e siamo grati ad un arcivescovo che volle munire la sua autorità del tanto (e più) di vigore coercitivo nell'intento di "responsabilizzare" chi di rito sui doveri del rispettivo stato nella Chiesa.

c) *Efficacia esecutiva.* La pioggia (non metaforica) di sanzioni penali accompagnate ai decreti arcivescovili creò, in effetti e a detta di molti, inquietudine e, secondo alcuni, terrore.

gia», con impiego di 400 scudi « segun la tassacion de los Maestros »; ordinati inoltre da Genova « sessenta libros de papele blanco... pura que cada Obreria y administracion ponga en forma sus rentas y gastos ».

Se l'arcivescovo intendeva dimostrare al Capitolo, maggiore attore nella formulazione dei sospetti, la sua buona fede nell'esigere ordine nelle amministrazioni, non avrebbe potuto esprimersi in modo più convincente.

Per conto suo, Don Agostino Marongio, assessore ordinario della Curia ecclesiastica turritana, dopo la visita effettuata al Monastero de « Santa Isabel de Religiosas Franciscas », poteva dichiarare che dal 10 marzo 1710 (insegnamento della « Abadessa la Muy Reverenda Madre Sor Isabel de Arca ») al presente il Monastero aver tratto dalle rendite 5.064 libbre, 18 soldi e 10 denari e restavano da riscuotere 1305 l, 7s, per raggiungere l'optimum di 6.390 l, da censi, affitti di case e contributi « de las Convitoras ». Visti i registri, il Visitatore aveva scoperto, da 63 atti o scritture di censi, che « por omission. ó falta de intelligencia » non se ne riscuotevano redditi per oltre 6.000 libbre che, aggiunte alle precedenti avrebbero toccato un totale di 13.807 l, 17s e 3d. Il Marongio, con scrupolo, certificava, inoltre, che per visitare quel Monastero l'arcivescovo « necessitò de mandar componer à sus expensas la calle », che vi conduceva « nombrada la Magdalena » e togliere « las ruinas, que embarazavan las salidas de la Puerta de Uceri, que está en la misma calle ». Minacciando, infine, rovina la « antigua Iglesia rural » di s. Lorenzo (a 3 Km dall'antica Sassari sulla strada di Alghero) appartenente alla sua « Dignità », l'arcivescovo ne ordinò il restauro facendo le pareti del Presbiterio e annettendo alla sacrestia una stanza per abitazione; vi si affissero porte nuove, e per facilitare la frequenza dei fedeli l'arcivescovo fece rifare « el camino y hazer una calzada (selciato) en gran parte del el, por estar ipertransible siendo camino Real para Algúer... ». Al 16 agosto 1703, dichiarava concludendo, l'Assessore Marongio, che era in corso di effettuazione, sempre a spese dell'arcivescovo, il coro del Convento di s. Agostino di Sassari. *Arch. cap. di SS.*, Libro dei salari di tutte le sentenze e i decreti a partire dal 1º febbraio 1703, SC. 8.

(113) Cfr. *Parte 1^a*, Editti, nn. 3, 4 etc., pgg. 113 e ss.

Piovve grosso su tutte le strade, particolarmente su quei luoghi franchi quali si consideravano il Capitolo cattedrale, la Reale Governazione, il Consiglio comunale e i suoi Giurati (114). Ci fu un periodo in cui solo alcuni canonici poterono entrare in coro perché altri (fino ad otto) erano stati interdetti e scomunicati. Don Pietro Amat dovette, in qualche modo, anche Lui Governatore, arrendersi e così il Consiglio comunale; tra l'altro l'arcivescovo riusciva a dimostrare, quasi sempre, d'essere dalla parte del diritto, se non della ragione. Censure vennero inflitte a Delegati apostolici. Prima di imbarcarsi per Madrid, l'arcivescovo Sicardo volle segnalare alla pubblica diffidenza un elenco di personalità del circondario sassarese non ancora assolte dalla scomunica (115). Non c'era giorno — si legge nelle cronache (di parte) di quel tempo — che le campane delle chiese cittadine non annunziassero la fulminazione di censure ed interdetti episcopali o che sulle colonne e nelle porte delle chiese non apparissero i « *ceulones* » comministratori di pene canoniche.

Utile, al riguardo, il dossier relativo ad una causa, tra arcivescovo e la antica Confraternita di S. Croce, accesa nel 1705 e, di fatto, mai completamente conclusa. La controversia verteva fortemente sui diritti giurisdizionali dell'arcivescovo nei confronti delle confraternite secolari, nel suo insieme, però rivelò e confermò le già note ampie zone di dissidio tra la persona del Sicardo e la Sassari-bene che confluiva nel sodalizio nelle sue persone più rappresentative. (Cfr. *Arch. del Trib. Diocesano di Sassari, Curia arciv.le*).

Quest'uomo "terribile" lasciò il segno di sé nell'ambiente sassarese del primo Settecento. A parte il discorso sulla ragionevolezza dei provvedimenti, è indubbio che la città visse giornate confuse e sofferte, al punto, — si dovesse, incredibile e inusitato e, al limite anche illegittimo — che il canonico Manca Pilo, vicario generale capitolare dopo la morte di Sicardo, (per tranquillizzare le coscienze molto turbate) con-

(114) Su tali avvenimenti si parlerà nelle pagine seguenti.

(115) Cfr. *Parte 1^a*, Editto n. 13, pg. 118.

sentì che si strappassero dai registri ufficiali pagine di decreti e disposizioni (con relative censure) dell'arcivescovo⁽¹¹⁶⁾.

Qualcuno parlò di psicologia anormale (nel fervore della contestazione l'arcivescovo venne corredata di ingiurie irripetibili), parossistica, schizofrenica. Non è il caso di disturbare la psichiatria; gli « *emulos* » dell'arcivescovo non sono i testimoni più attendibili in questa causa, tantomeno i loro risentimenti.

L'uso delle censure era allora nella prassi quotidiana, perché veniva considerato un modo autentico e inevitabile per ridurre le persone ai doveri sociali della giustizia e della correttezza. Naturalmente, c'è modo e modo; non tutti i Vescovi contemporanei del Sicardo si comportarono come lui. Per esempio, il Sicardo rispolverò il terrifico *Anatema*, in lingua sarda, che i suoi predecessori avevano lasciato cadere in disuso⁽¹¹⁷⁾; ma non era certamente "colpa" del Sicardo se il rituale dell'*Anatema* sapeva di macabro⁽¹¹⁸⁾. La formula Sicardiana ricalcava un testo antichissimo, in vigore nel rituale ecclesiastico, e ripeteva, quasi in tutto, quella (logudorese) codificata nel Sinodo del Passamar⁽¹¹⁸⁾. Il linguaggio esprimeva lo sdegno del cre-

(116) Questa straordinaria (ed incredibile) disposizione è ripetuta nei registri parrocchiali assieme alla testimonianza visiva degli strappi ritenuti indispensabili. Ne fu autore il vicario capitolare can. Quirico Pilo Manca (cfr. *Arch.i parr.li*, Libri dei Decreti ed Editti di *Ploaghe* in data 15 gennaio 1715, *Uri*, il 26 giugno 1714, *Giave* il 26 giugno 1714, *Mores*, il 26 giugno 1714, *Bonnanaro* il 26 giugno 1714, *Cossoine*, 26 giugno 1714), il quale, espletate le Visite ai libri di amministrazione e capitatogli di notare che alcuni editti e decreti del Sicardo erano « *muy escrupulosos, rigurosos* », di difficile esecuzione, ritenendo suo preciso dovere « *llevar toda ambiguidad, escrupulos, y inquietud que de semejantes decretos, y edictos pudieron resultar en daño y perjuicio de nuestros diocesanos* » e desiderando « *constituirlos en estado de seguridad, y sossiego de sus almas* » non esitò a ordinare (« *hemos mandado* ») « *cancelar, y sildar cortar y sacar de dichos libros, ... todas las fojas escritas en tales decretos...* ».

(117) Ne dava ragione lo stesso Sicardo (cfr. *Parte 1^a*, Editto n. 11, pg. 117) nel suo *Editto*, motivandolo con considerazioni di carattere teologico e giuridico.

(118) Cfr. il testo dell'*Anatema*, in *Archivio storico sardo di Sassari*, I, n. 1, l'*Editto* con *Anatema* dell'Arcivescovo di Sassari Giuseppe Sicardo e il versamento delle decime sacramentali, pgg. 171 e ss., di *Enzo Espa*

Il raffronto dell'*Editto* sicardiano con quello, più antico, del Passamar segnala una evidente evoluzione (cfr. *Parte 1^a*, pag. 117...). L'uso della formula solenne, molto antico, era accreditato dalla prassi pontificia ed episcopale. Non è questa la sede per documentarlo. Ci sembra inoltre ovvio presu-

dente-fedele di fronte alla impudente violazione dei diritti della Chiesa di Dio.

mere che i lettori siano al corrente che quel che ispira il salmista (Ps. 108) nel dettare la terrificante sequenza delle « imprecazioni » non è l'odio al proprio simile, ma il desiderio della giustizia sulla ingiustizia degli « empi », violatori dei diritti di Dio e degli uomini. Per quel che riguarda la tradizione sassarese, anteriore allo stesso Passamar, torna interessante un severo Editto promulgato da « *Johan Serra* » — vicario generale « de Turres, et de Sasseri », in nome dell'arcivescovo « *don Salvadore de Allepus* » — nominato con il Vescovo di Albenga, da Paulo III, « *executore apostolicu* ». L'Editto era indirizzato a « *bois ateros... beneficiados Curados et preideros... et religiosos frades...* » il 7 aprile 1548 e toccava materie di giustizia amministrativa. I destinatari venivano formalmente impegnati a notificare, per tre domeniche a quanti « *occhultamente inlicitamente et malisiosamente si tenen et occupan quadesiasit sensales olivelos fructos rendas et emolumentos terras domos pos sessiones bingias hortos kannedos iuncargios campos saltos buschos arbores vinu trigu orgiu linu lana quera ogiu horo arguentu monedadu et no mone dadu vasos de arguentu de brungiu de stagnu de rame de ferru Cubas qui han leadu dæ qualesisiat domos / o ruinas de dictu hospidale* (sassarese di s. Croce) *pannos de lana de linu de sede vestes anedos pedras preciosas lectos lentolos tramatas frassadas capidales cortisas tiagiolas atteras massarisias de domo / caddos vervegues boes vacas et ateros animales / liberos etiam de contos instrumentos contractos obligationes donationes cedulas quiantiae titulos... sumas de denari dadas ad imprestitu o in acomandada... depidos ad dictu hospidale et multos ateros benes... pertinentes... qui las restituan et de cuddas fettan plena et debida satisfassione... et issos qui isquint quie de hat detenet et obsurpat qui lu devian rivelare...* ». Altrimenti « *los hagis excomunigare et maleigher a campanas sonadas et candelas alutas et posqua studadas et betadas in terra in segnale de maledissione eterna gasi corrente nois* (cioè il Serra ed il vescovo di Albenga...) cum sa autoridade apostolica a nois dada los excomunigamus cun sos presentes scriptos desa quale excomigasione querimus histen ligados sini aqui faguer sa condigna et debida satisfassione a dictos procuradores... » (i procuratori dell'Ospedale: tra essi vengono ricordati dal Costa don Pietro Polo per il 1543, Francesco Leddis, mercante per il 1545, Araolla e Vincenzo Deliperi per il 1548). Il documento faceva seguito ad una Bolla Pontificia del 23 aprile 1547 che era stata sollecitata dall'Ospedale (« *hospide ale de sancta rugue de sa presente Citade* ») « dei poveri ».

Questa istituzione, sorta nel sec. XV (Costa) e sorretta dalla beneficenza cittadina e sotto l'alta sorveglianza dei consoli del Comune, in seguito agli anni della peste (1527) e della invasione dei francesi (1527) — a quanto ne riferiva il Viceré don Antonio Cardona in una sua Ordinazione pubblicata a Sassari il 20 novembre 1539 — da una capacità di rendita di Ls 800 era giunta ad una situazione di quasi completa inadeguatezza. Deperite le proprietà, non pagati i sensali, in mancanza di scritture, bruciate « *en lo temps de la guerra* », i ricoverati (che erano solo poveri) morivano di fame e l'ospizio rischiava la chiusura. Il Viceré ordinava il saldo dei debiti entro 30 giorni nonché la denuncia delle obbligazioni. Ma questa ed altra ordinazione avevano conseguito l'effetto desiderato solo in parte.

L'Ospedale sorgeva in locali attigui all'Episcopio. Divenne in seguito più noto come Ospedale della ss. Annunziata e/o di s. Maria Maddalena (sorella di Lazzaro, simbolo delle infermità... sollevate dalla carità evangelica).

Si potrebbe contestare al Sicardo l'uso fattone (¹¹⁹) ma fino ad un certo punto, se si tiene conto e della perfetta « ecclesiastità » del rito e del fatto che ancora nella prima metà del nostro secolo, un uomo di Dio, universalmente riconosciuto come immagine del Pastore "mite e umile", il missionario vinenziano p. Giovanni Battista Manzella, usasse scandire dal pulpito le antiche maledizioni, vestito a lutto e gettare per terra le candele spente in segno di riprovazione e di avvertimento (¹²⁰).

(¹¹⁹) Formule dell'Anatema si trovano inserite in altri Editti (cfr. Parte 1^a, nn. 5, 6, pgg. 114, 115) del Sicardo. Cfr. « *Un significativo intervento dell'arcivescovo Sicardo* », in « *Libertà* », settimanale cattolico di Sassari, in data 20 febbraio 1981, di Antonio Virdis, relativamente all'Editto con Anatema del 9 aprile 1704. Da un Editto del can. Vincenzo Bertolinis, pro-vicario generale Sede Vacante dell'arcidiocesi di Sassari, del 30 luglio 1810, ai danni di Pietro Santinu, nativo di Osilo e domiciliato a Sennori (dioc. di Sassari), reo di ferimento « *con stromento pungente, e di taglio* » nei confronti del sacerdote Francesco Pettenadu nella vigna di « *baddi Pidrosu* », ricaviamo la descrizione del rituale di scomunica con Anatema...: « *ordiniamo, e comandiamo a voi Parrochi... perché al riceverle (queste lettere) ciascheduno rivestito di Pluviale nero, coi suoi Collaterali, rivestiti con Dalmatiche così pure nere, precedendovi la croce coperta di velo nero, e detto Parrocho, e Collaterali, coi di loro rispettivi veli neri posti nel Pergamo tenendo tre piccole candele accese, ed un vaso d'acqua; stando tutto il suo Clero posto di nero nel corpo della Chiesa, abbia, e debba pubblicarle in un giorno festivo, e nel tempo di maggior concorso di gente, scomunicando ed anatemizando il So-pradetto aggressore Santinu, e dippiù espressi colle seguenti maledizioni, alle quali dovrà rispondersi dal Clero, a ciascheduna di esse. Amen.* »

Maledetti sieno li detti scomunicati, ed anatemizzati da Dio, e dalla Sua Santissima Madre Maria. Amen.

Orfani vengano i loro figli, vedove le di loro mogli; il sole se li renda oscuro di giorno, e la luce di notte. Amen.

Mendicando vadano di porta in porta e mai trovino chi li soccorra. Amen.

La Calunia gli accompagni diariamente, ed atal segno gli opprima, che niuno li difenda. Amen.

Sieno pure ulcerati, ed infraciditi tutti i loro membri, cinti sieno di lepra, e piaghe, senza che possano avere rimedio alcuno.

E finalmente dichiarati scomunicati vengano sopra di loro tutte le dette maledizioni del nuovo, e vecchio Testamento. Amen.

Promulgare che sieno tutte le dette maledizioni a suono sempre di campane, gettando le sudette piccole candele nel vaso d'acqua, dica il Parroco, come muoiono queste candele in quest'acqua, muoiano le anime di tutti li sudetti Scomunicati, ed anatemizzati. Amen.

In seguito si canti ... il salmo Deus laudem meam ne tacueris, nel corpo della Chiesa sempre a suon di campana...».

Il documento è controfirmato dal cancelliere Angelo Andrea Bosinco. Cfr. copie dell'Editto nell'arch. della Curia arciv. di Sassari con regolare attestato di eseguita pubblicazione nelle parrocchie cittadine di s. Sisto e s. Donato l'8 agosto 1810.

(¹²⁰) A. Sategna, Il Signor Manzella.

III

IMPATTO AMBIENTALE

L'impatto del « modulo-Sicardo » sulla situazione locale fu rovinoso; non ci fu settore di relazione che sia rimasto immune dalle scosse.

Per una sintesi degli avvenimenti, può esserci utile la tripartizione presente nella parte conclusiva di « *Demonstracion legittima* », altre volte citata⁽¹²¹⁾, intitolata dall'Autore « *Recopilacion de los Articulos antecedentes...* »⁽¹²²⁾, cioè dei fatti riguardanti il « *Cabildo de Sacer* »⁽¹²³⁾, gli « *Jurados de Sacer* »⁽¹²⁴⁾ e i « *Ministros Laycos* »⁽¹²⁵⁾.

La bibliografia, al riguardo, è inesistente; le fonti, invece, sono cospicue anche se non decisive perché incomplete e di parte. A proposito di completezza, in « *Demonstracion...* » si accenna varie volte a un « *Manifiesto* », di parte Sicardo, definito « *primero* » in rapporto a « *Demonstracion...* » che è forse quel « *Informe dirigido a S. M. sobre los abusos que debian corrigere en la Ciudad de Sacer, su Obispado, y en la Isla de Cerdeña* », composto dopo il 1707 a Barcellona, datoci per "disperso"⁽¹²⁶⁾.

Le fonti, riconducibili ai due filoni, rispettivamente, capitolare e arcivescovile, si ritrovano soprattutto nell'Archivio della Cattedrale sassarese e nella citata « *Demonstracion le-*

⁽¹²¹⁾ « *Demonstracion legititima* »... Dall'esame della composizione, si ha l'idea che l'Autore, oltre ad essere molto informato sui fatti, aveva altresì una consumata conoscenza del diritto canonico e civile, nonché delle procedure e della storia patria.

⁽¹²²⁾ *Recopilacion de los / Articulos antecedentes / y representacion de oportunos / remedios* », fa parte di « *Demonstracion* », ma con una sua autonomia. Inizia a pag. 107 del Volume; poi segue una numerazione propria dal N. 1 al n. 72. « *Recopilacion* » più che una sintesi ha infatti una tematica propria. E' ovvio ritenere che tale sintesi sia frutto della collaborazione tra l'uomo di diritto (il Promotore Fiscale) e l'uomo di governo, navigato, per di più spagnolo, dalla visione ampia dei problemi, dalla cultura spaziosa, prudente quanto coraggioso (l'arcivescovo Sicardo).

⁽¹²³⁾ Ib., dal n. I al n. 16, pgg. 107-113.

⁽¹²⁴⁾ Ib., dal n. 17 al n. 36, pgg. 113-124.

⁽¹²⁵⁾ « *Ministros...* », dal n. 37 al n. 61, pgg. 124-137. Segue e chiude « *Conclusion* », dal n. 62 al n. 72, pgg. 137-142.

⁽¹²⁶⁾ La Segreteria della *Biblioteca Nacional* ci ha informato che il nostro « *Informe* » non risulta nella collezione segnalata da *Ensayo*.

gitima... ». Il fatto che i due filoni si collochino su due versanti antagonistici se, per un verso, accentua la rilevanza di momenti emotivi, offre, dall'altro, una somma di dati tale da consentire una probabile ricostruzione obiettiva dei fatti.

« CABILDO DE SACER »

1 - La parte più voluminosa delle controversie riguarda il rapporto tra Arcivescovo e Capitolo. Il Capitolo turritano godeva meritatamente di notevole prestigio in città e nell'isola⁽¹²⁷⁾. A norma del diritto comune, era riconosciuto quale unico senato del Vescovo e i buoni rapporti erano, quindi, nella natura delle cose, ma — come riferisce una « *memoria* » o « *relacion breve* » di fine 1703, stilata dal Capitolo — essi divennero ben presto tesi, al limite della rottura⁽¹²⁸⁾. Altrettanto risulta dalle note sicardiane. La « *Memoria* » documenta come, nonostante le premure dimostrate dal Capitolo al nuovo arcivescovo fin dal suo arrivo a Cagliari, questi « *lo ha molestado todos los dias con novedades, y pretenciones inexistentes* ».

Eccone un elenco:

— il Sicardo chiese di poter incassare tutte le entrate del beneficio arcivescovile riferite al 1702. Il Capitolo gli fece osservare che metà delle rendite — acquisite in periodo di *Sede Vacante* — a norma delle disposizioni di s. Pio V⁽¹²⁹⁾, spet-

(127) Il Sicardo, o chi per lui, in "Demonstracion" (*passim*) sembra voglia ironizzare su una presunta mania di grandezza del Capitolo turritano quando riporta un detto corrente a suo tempo secondo il quale, dopo il Papa a Roma, veniva il Capitolo in Sassari. In "Recopilacion", lo spirito di contraddizione sembra attribuito al genio sassarese dei nostri canonici. L'esagerazione polemica e la generalizzazione sono evidenti.

(128) Arch. Capitolare di Sassari, SC. 14: « *Memoria, que deve tenerse presente sobre las disputas vertidas entre el Ill.mo Capitulo, y su Arpo Mons. Sicardo en el 1703;* »; « *Informativa a Roma del Cabildo contra el temerario mons.r Siccardo del año 1703* », Sassari 3 dicembre 1703, indirizzato « *al Señor Can.go dr. Miguel Villa* », procuratore del Capitolo a Roma; « *Breve declaracion de lo que ha passado entre el ill.mo y R.mo Sr. Arcobispo Turr.no y su Ill.e Cabildo desde el primero ingresso hasta hoy dia 26 de Junio...* » (1703).

(129) Per i canonici, si trattò di "novedades", per il Sicardo di rifiuto del ruolo arcivescovile sulla "riserva" di immunità costituita, abusivamente secondo Lui, dal Capitolo. Il Capitolo nella sua "Memoria", già citata, ricorda che, appena giunta in Città la notizia della preconizzazione del Sicardo alla Sede turri-

tava alla Cattedrale e propose, invano, di sottoporre la questione a un arbitrato. Si quotò, infine, per mille reali (« *de lo procedido de la Vacante* »), ma ritenne di non poter andare oltre per non pregiudicare i diritti della Chiesa (¹³⁰).

— l'arcivescovo pretendeva — si fa notare — che il predicatore della Quaresima « *no saludasse mas q. a su persona* », contro l'avviso del Capitolo che gli ricordava la immemorabile consuetudine, secondo la quale il saluto andava rivolto « *sino tambien al Cabildo, y aun a todo el pueblo* »;

— il presule contestò, inoltre, l'uso di una « *silla* » — dove « *en un cabo del Coro se sienta el can.co Celebrante* » — come illegale — mentre il Capitolo ne rivendicava la pacifica posses-sione centenaria — disponendo anche che, in sua assenza, ai canonici, di sabato e domenica, l'acqua benedetta fosse data per aspersione come per tutti gli altri e non nella mano, secondo consuetudine. Le « *novedades* » di questo tipo, che fioccarono senza tregua « *cada dia* », crearono malumori diffusi, soprattutto nel Capitolo che propose all'arcivescovo... « *que se cele-*

*tana, si affrettò ad esprimere « *el gozo grande q.tenia* »; ed essendo stato informato dal dr. Gavino Pisano assessore della Curia che l'arcivescovo versava in condizioni finanziarie precarie, volle anticipare « *mille reales de 8.* » dai frutti beneficiari della Messa vescovile pur in contrasto con precise norme canoniche che lo vietavano prima della presa di possesso e ciò allo scopo di affrettare l'ingresso del Prelato in Diocesi. Altro gesto di omaggio, da parte del Capitolo, fu l'aver concesso al Sicardo la presa di possesso l'11 settembre 1703, per mezzo del procuratore dell'arcivescovo e arciprete del Capitolo Martinez Nuseo, solo sulla base di un documento del Supremo Consiglio di Aragona quando ancora non erano state spedite le Bolle pontificie, mentre si sarebbe dovuto attendere proprio queste ultime. Ulteriore segno di rispetto, del tutto inusitato, fu l'aver spedito ad Oristano per ossequiare l'arcivescovo due canonici e due "racioneros" (prebendati); ultimo, l'organizzazione dell'ingresso trionfale in Città. I frutti e le rendite della Mensa arcivescovile Sede vacante, nonché gli spogli dei vescovi in virtù di un Indulto di Pio V dell'8 febbraio 1567 venivano devoluti alle Chiese metropolitane e cattedrali della Sardegna per assicurarne i restauri, l'ornato ed il servizio. Poiché il Sicardo aveva preso possesso — ma l'Arcivescovo datava il suo diritto dal « *dia de su investitura* » (preconizzazione) avvenuta il 12 maggio del 1702: tesi non condivisa dalla S. Sede cui era stato affacciato il quesito — l'11 settembre, il Capitolo riteneva di concedere già oltre il dovuto assegnandogli le rendite di sei mesi del 1702. La vertenza venne conclusa, alla fine, con un compromesso che, pur non soddisfacendo il Sicardo ebbe il pregio di non scontentare il Capitolo attribuendo le entrate del 1702 parte all'Arcivescovo e parte uguale alla Cattedrale. Cfr. "Demonstracion", n. 16 pg. 9.*

(¹³⁰) Arch. Cap.re, SC, 14, "Memoria", cit.

brasse Sinodo donde el Cabildo expressaria las razones q. le asisten para mantener con sus preminencias... » (131).

— Altra ingiunzione: il Capitolo in vista della rituale Visita canonica venne precettato dall'arcivescovo di inviare in Curia i libri capitolari e, tra i documenti, la Bolla originaria della traslazione della Cattedrale (132). I canonici obbiettarono non solo che, al massimo, la Visita andava fatta presso l'Archivio capitolare, ma che esisteva una immemorabile (e non discussa) « *posesion* » in base alla quale gli Archivi stessi non venivano « *visitati* » dagli arcivescovi. Pratica, si legge sempre nel Memoriale, mai smentita. « *Demonstracion...* », invece, insinua che all'origine delle « *continuas persecuciones* » nei confronti dell'arcivescovo si situava da parte del Capitolo anzitutto « *la repugnancia* » alla Visita. Alla quale il Capitolo « *se opuso, pareciendole hallarse exempto de esta jurisdicion, permitiendo solamente en lo partenecia à la Parroquial de aquella Cathedral* » (133). La vertenza venne decisa in seguito (come si dirà) dalla s. Congregazione del Concilio, in senso favorevole alla Visita purché fatta alla presenza dei rappresentanti del Capitolo.

(131) « *Le requiriò (il Capitolo) paraq. celebrasse Sinodo donde el Cabildo expressaria las razones, q.le asisten para mantenerse con sus preminencias sujetandose à reformarse los q. no fueren razonables, y siendo esta proposicion tan justa por obviar a muchos disturbios, no ha curado el Sr. Arzobispo executarlo come era razon...* », ib. L'iniziativa capitolare non sembra una dichiarazione di guerra!

(132) La Bolla, di cui si parla, fu firmata a Firenze da Papa Eugenio IV, il 3 aprile 1441 dall'Incarnazione del Signore. L'originale si conserva nell'Archivio *Capitolare di Sassari* (cfr. *Tola, Codice diplomatico*, II, pgg. 65-66). L'interesse di Sicardo per il documento era motivato dalle clausole di tipo economico, ivi contenute: una congrua porzione dei frutti della Cattedrale doveva riservarsi ai presbiteri che avrebbero esercitato la cura d'anime; il resto doveva dividersi in tre parti, una per l'arcivescovo, le altre due ai membri del capitolo che « *divinis intererent realiter* ».

Il Sicardo interpretò il rifiuto del capitolo ad esibire la Bolla, come un sintomo di interesse corporativo a scapito del diritto arcivescovile sulla terza parte dei frutti.

(133) « *Demonstracion...* », n. 7, pg. 4. I titoli, addotti dal Capitolo per sostener l'esenzione dalla Visita vennero ritenuti insufficienti dalla s. Congregazione del Concilio. Cfr. *"Demonstracion"*, n. 15, pg. 9, sebbene il Capitolo aducesse come prova, in suo favore un « *decreto de manutencion* » di Paolo V e una consuetudine di 200 anni, mai interrotta. cfr. *Arch. cap.re SC*, 14, e n. 10 di « *Breve declaracion* », cit.a.

— Vengano segnalati ordini abusivi e punizioni arbitrarie e illegittime da parte dell'arcivescovo nei confronti del Capitolo, nel mentre che sulle stesse s'era interposto appello presso il Papa (¹³⁴);

— pretese, l'arcivescovo, nel mercoledì e venerdì della settimana santa, di fare solenne ingresso in Cattedrale, contro la tradizione che esigeva l'uso della « *capa morada* » e del « *capuz calado* » in segno di lutto, e dell'entrata per la « *puerta falza* ». Il Sicardo, di rimando, decise di celebrare le funzioni della Settimana santa nella chiesa di S. Caterina (dopo avervi invitato « *a toda la noblesa... de Sacer* ») suscitando commenti, scandalo e risentimenti. All'episodio accaduto che motivò, su richiesta, un intervento della S. Sede in senso favorevole alla tesi del Capitolo almeno sostanzialmente (¹³⁵), fece seguito un secondo grave inopportuno intervento dell'arcivescovo durante la festa di s. Narciso, in Duomo, ai danni del predicatore p. Ilario delle Scuole Pie; nell'occasione fu considerato un miracolo del Santo che i « *ministros* » dell'altare, mandati dall'arcivescovo per far scendere il religioso dal pulpito, non avessero eseguito l'ordine ricevuto (¹³⁶). Il Capitolo ricorda, a questo punto, nel proprio memoriale, d'aver anche sollecitato, senza esito, la mediazione del « *Magistrado* » cittadino e del Governatore, per « *pacificarse* » con il Prelato; anzi, durante la festa di s. Gavino, quando i capitolari si fecero avanti per baciare l'anello dell'arcivescovo, questi si fece di ghiaccio, con

(134) Si fa riferimento al comportamento dell'arcivescovo in occasione dei "casii" Squinto e Sotgiu di cui nelle pagine che seguiranno.

(135) *Arch. cap.re*, "Memoria", SC, 14. Il Capitolo aveva suggerito al Sicardo l'ingresso alla « *puerta falza* » e di qui il passaggio al coro.

Quanto al dovere di celebrare le funzioni della Settimana santa nella Cattedrale, la s. Congregazione richiamò alle leggi liturgiche, per ribadirlo. Cfr. *Arch. Cap.re di Sassari* SR. 5. A. conti fatti, il Sicardo sembra abbia celebrato Pasqua in Cattedrale solo nel 1705; nel 1704 era in visita a Ploghe, nel 1706 a Osilo, nel 1707 a Ittiri Cannedu.

(136) La festa di s. Narciso veniva celebrata, per speciale Voto della Chiesa locale in segno di gratitudine per essere stata liberata dalla « *plaga de la langosta* » (locuste) in tempi passati, il secondo giorno di Pasqua. La "Memoria" capitolare non precisa le date, ma c'è da supporre che i fatti siano avvenuti proprio il giorno dopo Pasqua del 1703 e riflettano il clima di tensione provocato dal "caso - Squinto".

sorpresa dei presenti... Beninteso, la versione dell'arcivescovo è di segno opposto (il che dimostra come il cumulo degli eventi acuisse, incontrollatamente, dissensi e risentimenti ed amplificasse il rilievo di piccole cose);

— fu dato ordine ai censuari che non versassero al capitolo gli oneri annuali e l'arcivescovo stesso avrebbe rifiutato di pagare per sé gli oneri del donativo reale e del sussidio « *de Galeras* », attribuendoli al capitolo. In altra parte, risulta peraltro che l'arcivescovo pagava gli oneri di cui sopra⁽¹³⁷⁾; salvo non si pensi che il Presule, in quel primo periodo, scaricando alcuni oneri sui conti del capitolo, abbia voluto valersi di crediti da lui vantati sui frutti della Sede Vacante, per l'anno 1702, che il capitolo gli aveva ridotto a metà.

Per l'acuirsi delle « *disensiones* », dopo un tentativo fallito di mediazione operato, su interessamento del conte Lemas Viceré e Capitano generale, dell'arcivescovo di Cagliari e dei vescovi di Ales e Bosa⁽¹³⁸⁾ il Capitolo scrisse al Papa e al Re « *para representarles las continuas opresiones* » e invocare il rimedio « *de tantos males* ». La supplica sottolineava le varie « *opresiones* »:

— la prima. Appena sbarcato a Cagliari, l'arcivescovo Sidardo aveva diramato l'ordine perché ogni parroco dell'arcidiocesi « *remitiesse luego* », a Cagliari, un « *hombre con un caballo de silla y alabarda* », o alternativamente, un contributo di otto scudi, per le spese (« *por paga de un viandante* »); nel viaggio da Cagliari a Sassari, il Presule non s'era fatto scrupolo di gravare sull'ospitalità dei prebendati che però lo trattarono con « *basta[n]te galanteria* », nonostante le lagnanze della sua « *familia* ».

(137) Cfr. « *Demonstracion...* » « *Libro de las Rentas* », cit. alla voce « *Pensiones* ».

(138) Cfr. nota 137.

(139) Non abbiamo particolari sul tentativo compiuto dall'arcivescovo di Cagliari, mons. Bernardo de Cariñena, y Ipenza, dai vescovi di Ales (mons. Francesco Masones, y Nin) e Bosa (mons. Gavino de Aquena). « *Demonstracion* » (n. 37, pg. 19) in luogo del vescovo di Ales parla dell'arcivescovo di Oristano, forse, perché, alla data di composizione dell'opuscolo (1710-11) mons. Francesco Masones era (dal 15-IX-1704) arcivescovo di Oristano. Comunque la versione del Sidardo fu che, sebbene Egli « *condescendiò con instrumentos publicos, no le imitaron sus Capitulares, y se frustaron los buenos deseos de pacificar sus animos* » (ib.).

Anche l'investitura del Pallio era costata non poco al Rettore di Ittiri che aveva ospitato, con l'arcivescovo di Sassari, anche il vescovo di Alghero, più « *la comitiva de entrambos* »;

— la seconda. Il Sicardo aveva richiesto l'esazione del sussidio caritativo con « *tanto animo* » da rendersi odioso a tutti, specie ai chierici coniugati, colpiti dal tributo in modo sproporzionato e minacciati, in caso di contravvenzione ai suoi ordini, della privazione del "foro" privilegiato⁽¹⁴⁰⁾;

— la terza. Aggravi di tasse, specie in occasione del rilascio di documenti, patenti, ecc.⁽¹⁴¹⁾ avevano dato occasione a lamenti e rifiuto di obbedienza. Così, per non versare i cinque reali richiesti per la licenza di confessare, molti confessori, non tenuti alla cura d'anime, si erano astenuti dal sollecitare la licenza, ecc. Così pure l'ordine di consegnare tutte le « *partidas de dinero* » alla Curia e non, secondo la tradizione, ai procuratori dei singoli enti, aveva contribuito ad ampliare il malumore degli amministratori⁽¹⁴²⁾.

(140) Il "sussidio caritativo" — oggi regolato dal can. 1505 del codice di diritto canonico — è un tributo speciale nato per soccorrere i beneficiari ecclesiastici. L'origine è fatta risalire ad un decreto del Concilio Lateranense III (1179); la sua evoluzione è stata sempre accompagnata da cautele e restrizioni allo scopo di scoraggiare gli abusi. Il Vescovo poteva esigere il "sussidio caritativo", soltanto una volta, al suo primo ingresso in Diocesi e nella quantità praticata negli ultimi quaranta anni.

(141) *Arch. cap.re*, SC, 14, cit.

(142) Vennero emanati Editti perché « *todos los testamentarios* » presen-tassero nella curia diocesana tutti i documenti relativi ai testamenti e cause pie, con questo effetto, però, che si versassero « *doze reales de plata* » al posto di un reale e mezzo dell'« *estilo antiguo* », come tassazione per la Visita. Di qui, lamenti e giudizi « *de muy Codicioso del interes* » all'indirizzo dell'arcivescovo. La consuetudine prescriveva una tassa di tre reali « *de plata* » per la Visita ai registri di amministrazione, nel caso che l'arcivescovo « *salia... por los lugares* ». A Bonorva per il libro della parrocchia aveva richiesto 12 scudi e altri dodici per la definizione del libro dei conti. Per concedere i mandati di servizio « *que se dan à los clérigos conjugados* » esigeva 12 reali « *de plata* » invece dei due reali e mezzo come di rito. Si richiesero altri due scudi a tutti i chierici in *sacris - non sacerdoti* per la esibizione in Curia degli atti « *de Patrimonios* », già controllati dai predecessori e dal Vicario Capitolare, Sede vacante. Si volle che tutte le « *partidas de dinero* », che giacevano presso i Procuratori delle Chiese, venissero consegnate in Curia, si disse per maggiore sicurezza, ma contro l'uso e la convenienza che i Procuratori avessero il tanto per le necessità delle Chiese. Fu considerato vessatorio che venissero consegnate alla Curia « *todas especies* » dei frutti spet-tanti alle chiese « *como son trigos de cobranza* » che i benefattori seminavano

— « *Ultima y mas execrable violencia* » era stata inflitta al capitolo per aver questi difeso la esecutività dei rescritti « *manutencionales* » ottenuti dalla s. Sede, relativi alle proprie « *preminencias y exenciones* »... (143).

2) In seguito al moltiplicarsi tra arcivescovo e canonici dei conflitti di natura liturgica e disciplinare vennero formulati presso le Congregazioni romane alcuni "dubbi" che riassumiamo.

In materia liturgica, alla s. Congregazione dei Riti, vennero posti i seguenti quesiti:

a) se fosse consentito ai canonici turritani l'uso della cosiddetta « *bugia* » (« *bucia* »). L'arcivescovo contestava la legittimità dell'uso di tale strumento d'argento. Da parte sua, il Capitolo si sforzò di dimostrare — con testimonianze varie (144)

per l'utilità delle Chiese (ib.). Tutti questi provvedimenti, secondo le "mens" del legislatore, dovevano ricreare ordine e disciplina in materia beneficiale e di amministrazione.

(143) La Curia obiettava che i dispacci apostolici non erano muniti del « *regio exequatur* » violando così « *lo mas principal de las Regalias de su Magestad* » (ib.). Il Capitolo rilevava, invece, che « *toda la provincia Turritana de Sacer* » godeva della « *inmemorial posession.. de nunca haverse praticado el Regio Exequatur* » per qualsiasi « *despacho apostolico* ». Secondo il diritto pubblico del tempo, il Regio Exequatur — senza il quale nessuna Bolla pontificia, o "Ristretto" o "provvisione" della Curia domana poteva avere la sua esecuzione, secondo la Prematica del Re Ferdinando, in data 3 agosto 1493 — era conseguenza della "potestà economica" della Corona e aspetto rilevante delle Regalie. In ossequio a tale "regalia" il Sicardo contrastò l'esecuzione di alcune deleghe apostoliche suscitando contro di sé per questo, reazioni risentite e perfino la scomunica dei Delegati apostolici can. Sotgiu, e di mons. De Aquena, vescovo di Bosa.

(144) La "Bugia" (bougie derivato dalla città algerina di Bugia, antico Boggea, centro di cererie nel medioevo), altrimenti detta « *palmatoria-cerarium-scotula* », è un piattellino di metallo o d'altra materia, con manico e nel mezzo un bocciolo per infilarvi la candela. Si usava anticamente per poter vedere e leggere; divenne in seguito distintivo onorifico per i cardinali, i vescovi, gli abati e altri prelati "privilegiati" come i domenicani, i canonici di alcune basiliche e i parroci di Roma.

L'uso della "bucia" nella cattedrale di Sassari da parte dei canonici celebranti — durante la causa promossa per conservarla — venne confermato da testimonianze di Carlo Comida, Giovanni Maria de Querqui e Antonio Francesco Quasina, « *oriondi del Regno di Sardegna* », il 30 marzo 1704.: « *li Canonici della Metropolitana Turritana per lo spazio di dieci anni, e più si sono continuamente fino al presente sempre serviti dell'Instrumento d'Argento chiamato Bucia nella celebrazione delle Messe... e così è sempre stato praticato, e sì da noi, e da altri pubblicamente veduto, ed è publico e notorio...* ». Cfr. S. Congregatio Rituum. *Turritana Praeminentiarum, pro Rev.mo Capitulo, et Canis*

di cittadini sassaresi — che la "bucia" era in uso pacifico presso la cattedrale locale da più di dieci anni conforme a consuetudine ed era collaudata nelle chiese metropolitane e cattedrali dei Regni spagnoli. Si sosteneva, inoltre, da parte dei dottori capitolari che tra i sette strumenti usati nelle messe prelatizie (libro, candela, bacolo, mitra, turibolo e navicella, candelabro) solo tre di essi (mitra, bacolo e gremiale) erano riservati ai vescovi. La Congregazione, però, con rescritto del 26 aprile 1704, rispondeva « negative »⁽¹⁴⁵⁾ all'uso della « bugia ».

b) Se ai canonici, assente il loro Prelato, fosse consentito « sedere in quadam Sede, existente in antiqua Ecclesia extra Civitatem turritanam, ut asseritur S. Gavini, ad quam duobus gradibus ascenditur... ».

La « sedes » (« silla », « sedia »), posta nel lato del Vangelo, venne rivendicata in esclusiva dalla Dignità arcivescovile, quasi fosse Cattedra della antica « cattedrale » turritana. Di fatto la sedia veniva pacificamente "usata" dal canonico celebrante, durante gli Uffici e le Messe celebrate nella Basilica, senza che, per questo, fosse stata mai da alcun vescovo sollevata eccezione. La « quaestio facti et juris » durò per le lunghe. Il Capitolo difese la prassi, rifacendosi alla lunga consuetudine, negando la attuale "cattedralità" della Chiesa, ridimensionando⁽¹⁴⁶⁾ il valore "storico della « Sedes » (cioé nient'altro che una sedia per il celebrante), adducendo, per dimostrare il favore della tradizione locale, la testimonianza

Ecc. ae Metrop. nae Turritanae, Symmarium, Romae, Typis Rev. Cam. Apost. 1704, in Arch. cap. di Sassari, SE, 3. Alla dichiarazione suddetta venne allegata un'altra certificazione, firmata da don Salvatore Gaspare, Giuseppe Salas, don Giovanni Rovira, don Giacinto Plademunt, don Guglielmo Canellas, « oriondi della Corona di Spagna », secondo la quale... « si trovano molte di esse ("Metropolitane e Catedrali dei sudetti Regni") i Signori Canonici delle quali nella celebrazione delle Messe, e sono di presente soliti servirsi dell'istromento d'Argento chiamato Bucia da longo tempo in qua... » (30 marzo 1704), ib.

(145) Al quesito: « an Canonici Metropolitanae Ecclesiae Turritanae, tam in Missis privatis, quam solemnibus, uti valeant instrumento, vulgo Bugia », la Congregazione dei Riti rispondeva "Negative" cfr., in "Demonstracion", n. 12, pg. 7. L'uso, quindi, della Bugia venne a cessare, perché indimostrabile la sua "possessione..." legittima; di fatto era nato, per necessità di lettura una decina d'anni prima, durante i restauri del Duomo effettuati nell'episcopato di mons. Morillo.

(146) Cfr. nota 147.

scritta⁽¹⁴⁷⁾ di sedici cittadini sassaresi. Il verdetto della Congregazione, emanato insieme agli altri il 26 aprile 1704, dette ragione all'arcivescovo con un netto « negative » al quesito⁽¹⁴⁸⁾.

c) Se l'arcivescovo, che si recasse in Duomo per assistere alle funzioni religiose, « *in solemnitatibus* » dovesse « *deferre Capam Magnam* » o potesse « *incedere cum sola Mozzeta, seu alio habitu minus solemnii* »⁽¹⁴⁹⁾. La prima parte del quesito era sostenuta dal Capitolo, l'altra dall'arcivescovo. Il rescritto romano fu per l'« *affirmative ad primam partem* » (sul dovere di usare Cappa Magna) e il « *negative in reliquis* » (possibilità di usare solo la mozzetta o altre vesti meno solenni). In base a tale decisione, fu evitato che alla solennità delle vesti canonicali, prescritte di rigore nell'atto di accompagnare l'arcivescovo dall'episcopio in

(147) I sedici testi « oriondi del Regno di Sardegna » dichiarano: « come lontano dalla Città di Sassari per lo spazio di dodici, e più miglia è situata una Chiesa antichissima, e rurale dedicata a S. Gavino Savelli, che secondo le Croniche del Regno di Sardegna fù edificata dal Giudice Comida, che, come Ré, governò fino all'anno 514, una parte del regno di Sardegna, dopo la distruzione della Città di Torres seguita l'anno 390, come si riferisce nella Cronica di D. Francesco de Vico par. 3. cap. 27 e nella suddetta Chiesa di S. Gavino da tempo immemorabile, ed antichissimo è stata sempre fissa nel Presbiterio dalla parte del Vangelo una Sedia per uso del Celebrante, che suol'essere dei Canonici, Curato, ò Beneficiato della Chiesa Cattedrale di Sassari ed all'incontro dalla parte della Epistola vi è il Banco fisso, dove si siede tutto il Magistrato di Sassari, che nelli giorni delle Feste particolari di detta Chiesa per antichissimo privilegio rappresenta, e fa la figura del Capitan Generale, e Viceré del Regno, con esser'accompagnato in forma militare da cinque ò sei cento cavalli con stendardo alzato, ed altre pompe militari, e coll'accompagnamento di tutti li Cavalieri, e Nobili della suddetta Città, e doppo la Sedia del suddetto Canonico, ò altro Celebrante dalla parte del Vangelo, sussiegue immediatamente il banco de Canonici, ed altri Ecclesiastici assistenti alle dette funzioni, né mai è stato praticato diversamente, e solo quando Monsignor Arcivescovo Turritano hâ voluto egli stesso esser il Celebrante, hâ seduto in detta sedia, non potendo haver altro luogo à causa della situazione particolare di quel Presbiterio, che rende impossibile potersi assegnare altro luogo fuori della suddetta Sedia... » I testi dichiaravano, inoltre, che così è sempre stato e così fu riferito loro dagli Antenati (25 marzo 1704).

(148) « *An dictis Canonicis liceat tempore Divinorum Officiorum, absente Paelato, vel Sede vacante, sedere in quadam Sede existente in antiqua Ecclesia extra Civitatem Turritanam, ut asseritur Sancti Gavini, ad quam duobus gradus ascenditur in casu etc... Respondeatur negative* », cfr. « *Demonstracion...* », n. 12, pg. 7.

(149) « *An Archiepiscopus Turritanus accedens ad Ecclesiam cathedralem in solemnitatibus ad effectum assistenti functionibus Ecclesiasticis teneatur deferre Capam Magnam, sive potius possit incedere cum sola Mozzeta, seu alio habitu minus solemnii? Respondeatur quoad primam partem affirmative, in reliquis negative* ».

Duomo, non corrispondesse un altrettanto dignitoso grado di solennità da parte dell'arcivescovo. Le due istituzioni non nutrirono dubbi sulla legittimità e importanza della questione.

d) Se al canonico celebrante fosse consentito « *sedere cum postergali* » in Cattedrale (postergale, spalliera; dunque, sedia con spalliera, « *post tergum* » collocata di fronte al trono arcivescovile) ⁽¹⁵⁰⁾, durante la Messa e gli Uffici. L'arcivescovo considerò l'uso come una specie di "attentato" alla Dignità arcivescovile. In effetti, un intervento della S. Sede del 1614 aveva dichiarato che il postergale era illegittimo, in quanto poteva sembrare simbolo di una autorità che non doveva considerarsi antagonista o alternativa rispetto a quella rappresentata dal "trono" episcopale. Tuttavia, l'uso del "postergale" era continuato a Sassari, in seguito — per quel che si diceva — ad una specie di patto (o « *concordia* ») tra l'arcivescovo e il Capitolo nel senso che come corrispettivo del privilegio di usare la spalliera il Capitolo si impegnava a tenere le sedute capitolari in Episcopio, invece che nell'aula capitolare considerata sede legittima. La dichiarazione dei testi ⁽¹⁵¹⁾, pur non giungendo ad acclarare in modo definitivo la data e i termini della Concordia, assodò che l'uso del "postergale" era antichissimo parallelamente all'altro di celebrare in Episcopio le riunioni capitolari. La deroga al diritto comune, però, combinata forse attraverso una *concordia* di fatto o solo verbalmente, non venne riconosciuta dalla Congregazione.

e) Se il Capitolo e i canonici fossero tenuti a « *processionaliter accedere* » all'Episcopio, allo scopo di accompagnare

⁽¹⁵⁰⁾ « *An liceat Canonicis celebrantibus sedere cum postergali in Ecclesia Cathedrali? in casu etc. Respondetur negative* » (ib.).

⁽¹⁵¹⁾ « *Noi sottoscoitti Oriundi del Regno di Sardegna attestiamo per mezzo del nostro giuramento essere pubblico, e notorio, particolarmente nella Città di Sassari di quel regno, che gl'Arcivescovi Torritani pro tempore da tempo antichissimo in quā habbiano fatta conventione colli Signori Canonici, che questi potessero servirsi, come si sono serviti, quando sono Celebranti delle Messe, ed altri Officij solenni, della Sedia coll'appoggio di dietro nella Criesa Cattedrale; ed à riguardo di tal permissione, i medesimi Signori Canonici sono andati à tenere le Congregationi Capitolari nel Palazzo Arcivescovale, e così habbiamo inteso, e rispettivamente veduto, ed è pubblico, e notorio. In fede... 30 Marzo 1704. Carlo Comida, dott. Gio. Battista Sequi* ». Seguono altre sottoscrizioni.

l'arcivescovvo nell'andare e nel tornare *a e da* s. Nicola « non obstante distantia 200 etc. passum et intermediatione viae publicae »⁽¹⁵²⁾.

L'accompagnamento dell'arcivescovo da e per il Duomo creò, anch'esso, problemi e contrasti sui diritti e doveri. A parte ogni altra considerazione di indole psicologica (c'è da supporre che i canonici non fossero, dopo tutto, eccessivamente entusiasti di accompagnare il Sicardo), il problema della distanza era obiettivo e su questo si discusse: tra la porta maggiore del Duomo, asserivano i canonici, e il capo della scala dell'arcivescovado correva un percorso di duecento o trecento passi, coperto da due grandi cortili, aperti ai venti (con pericolo per la salute) e da una strada pubblica (Maddalena) trafficata da carri, animali, d'inverno allagata dallo scolo delle acque, insudiciata dal fango abbondante. Le deposizioni dei testi⁽¹⁵³⁾ confermarono distanza, ventilazione, scolo, fango, pericoli di insolazioni e di polmoniti, traffico intenso che conduceva per la stretta della Maddalena alla chiesa di S. Croce e all'Ospedale, letamaio, uso dell'ombrellino⁽¹⁵⁴⁾ da parte dell'arcivescovo (cioé, si insinuava, al riparo dai pericoli). Le perizie (si usarono misure di ferro da tre palmi) di Maestro Mateo Delrio e del M.o Cosma Casanova e di M.o Pancrazio Pizardo, tutti « fabriceri », attestarono una distanza di « 234 misure meno un palmo », in palmi sardi 701.

(152) « An Capitulum, et Canonici Turritani teneantur processionaliter accedere al Palatium Domini Archiepiscopi Turritani ad effectum eundem associandi, tam in accessu, quam in regressu a predicta Ecclesia Cathedrali, non obstante distantia 200 et ultra passum, et intermediatione viae publicae. Respondetur affirmative ».. cfr. « Demonstracion... » n. 12, pg. 7.

(153) « Noi sottoscritti Oriondi del Regno di Sardegna attestiamo per mezzo del nostro giuramento, come la porta della Chiesa Cattedrale di s. Nicola della Città di Sassari in Sardegna, è distante più di duecento passi dalla porta del Palazzo di Monsig. Arcivescovo, dove si vù da' Signori canonici, e Capitolo, secondo la di lui pretensione a prenderlo, ed accompagnararlo processionalmente fino alla sudetta Chiesa, e di più v'è inoltre l'altra distanza di cinquanta, e più passi dalla sudetta porta fino al terzo Salone del sudetto Monsignor Arcivescovo, dove esso pretende essere processionalmente incontrato... e di più attestiamo, che trà la sudetta Chiesa, e detto Palazzo v'intercede la strada pubblica... » 8 marzo 1704. Gavino Sanna, p. Francesco da Castello Aragonese e altri tre testi.

(154) Arch. cap.re di Sassari SC (cfr. Scheda 9/B).

La versione del Sicardo (non mancò di ironizzare sugli asseriti pericoli delle intemperie, come se non riguardassero anche lui, che pure — osservava — non usò mai l'ombrelllo) dava una distanza minore, per cui la Congregazione si sentì in dovere di pregare il Vescovo di Alghero, Carnicer perché procedesse al « *conocimiento de la distancia* ». Si appurò così « *por Maestros de Obras* » che « *desde el Portal del Cementerio* » (della Cattedrale) fino al Palazzo episcopale intercorrevano solo « *53 passos, y tres palmos regulando cada passo por cinco pies, y cada pie por quinze dedos (dita)...* » (¹⁵⁵). La Congregazione rispondendo « *affirmative* » al quesito, aveva ritenuto più attendibili le misure del Vescovo di Alghero.

d) Un altro caso — non incluso tra i quesiti della Congregazione dei Riti — riguardò l'uso del « *rocchetto* ». Secondo il Promotore fiscale della Curia (24 novembre (1704), mentre la Bolla di Gregorio XIII (¹⁵⁶) imponeva la sola cotta ai chierici partecipanti alla festa di s. Gavino, i canonici usavano « *todo el año de roquetes con manga estrecha y ajustada con ricos encajes* », come i vescovi e « *capas de coro con arminos el ibierno y el verano de muzetas de seda de color morado aforradas de seda carmisi o rojo serradas por delante* » ma l'Uditore della Camera apostolica, Carlo de Marinis (1 aprile 1705), sentenziò, contro l'arcivescovo, che l'uso consolidato andava rispettato perché fondato su quieta e pacifica « *possessione ab im-memorabili* ».

Queste problematiche, non proprio sostanziali in linea di principio, assunsero, nelle varie fattispecie, valore notevole per il significato ad esse attribuito dai contendenti. Se, nel pensiero dei Capitolari, le varie consuetudini servivano a tramandare e documentare usi e privilegi che garantivano il prestigio del Senato turritano, per l'arcivescovo Sicardo valevano, *sic et sem-pliciter*, come attentati alla sua « *Dignidad* » (intesa come somma di diritti): di qui il religioso rigore per tutelarla.

(¹⁵⁵) Cfr. in « *Demonstracion...* » n. 14, pg. 8.

(¹⁵⁶) Lo stampato si trova accluso agli atti del Sinodo diocesano celebrato da mons. Passamar nel 1625. Cfr. inoltre, per quanto riguarda l'uso del « *rocchetto* », in *Arch. cap.re di Sassari S.R.*, 2.

3. Tra i « *muchos dubios* » di indole disciplinare, formulati presso la S. Sede — insinuava il Sicardo « *para amontonar litigios* » — meritano di essere rievocati i seguenti tre:

a) se tutti i frutti della Mensa arcivescovile « *pendentes ante praeconizationem et post eam maturati* » spettassero « *integre* » all'arcivescovo o non piuttosto fossero da dividere « *pro rata* » tra arcivescovo e Chiesa cattedrale. La risposta (nei termini: « *dilata, et coadiuventur probationes* ») della Congregazione del Concilio non fu decisiva, poiché i dati inviati a Roma dalle due parti vennero ritenuti non sufficientemente probanti⁽¹⁵⁷⁾;

b) se fosse lecito all'arcivescovo tenere « *integro anno* » aperta la Visita pastorale, tanto nella chiesa cattedrale come nella diocesi. Risposta: « *negative, et servetur forma Concilii* »⁽¹⁵⁸⁾. La decisione romana era, dunque, in favore della Visita, da disciplinare, però, entro la normativa comune. Al quesito entro qual tempo dovesse condursi a termine la Visita, si rispose: « *arbitrio et conscientia Ordinarii ad formam Concilii* ». I quesiti sulla Visita riflettevano la preoccupazione del Capitolo per il prolungarsi delle facoltà speciali concesse dal diritto comune per la circostanza. Comunque, del tutto arbitrario giudicava il Sicardo che i canonici non gli assegnassero i quattro scudi delle « *distribuciones* » dovutigli « *cada mes* », « *interim que visitava su Diocesis* » con il pretesto della « *falta de residencia en su Cathedral* »⁽¹⁵⁹⁾. In effetti, l'arcivescovo godeva di una quota delle distribuzioni anche se non partecipava al coro. Lo stesso trattamento e « *por falta de residencia* »

⁽¹⁵⁷⁾ Dalla S. Congregazione del Concilio al quesito « *An omnes fructus mensae Archiepiscopalis Turritanae pendentes ante praeconizationem, et post eam maturati integre spectent ad Reverendissimum Archiepiscopum, vel sint dividendi pro rata inter ipsum et Ecclesiam Cathedralem? Rescriptum fuit, Dilata, et coadiuventur probationes hinc inde.* ». Il Capitolo consultò per l'occasione anche le consuetudini vigenti nelle altre diocesi; comunque, tutta la questione venne risolta con un compromesso. Cfr. « *Demonstracion...* », n. 26, pg. 9.

⁽¹⁵⁸⁾ « *An Archiepiscopo liceat integro anno retinere apertam Visitationem tum in ipsa Cathedrali, quam in tota Diocesi? Responsum fuit negative, et servetur forma Concilii* »; cfr. « *Demostracion...* », n. 15 pg. 9.

⁽¹⁵⁹⁾ « *An, et infra quantum tempus debeat Visitationem expiere? Rescriptum fuit arbitrio, et conscientia Ordinarii, ad formam Concilii* » (ib.). Cfr. in « *Demonstracion...* », n. 15 pg. 9.

venne adottato anche durante il periodo dell'esilio quinquennale del Sicardo dal 1707 al 1713.

c) Uno dei punti chiave, però, della farraginosa materia controversa tra arcivescovo e capitolo fu il *privilegio* cosiddetto *dei congiudici*, in virtù del quale i canonici turritani, chiamati a rispondere, in sede penale, davanti al giudice, potevano esigere, accanto al giudice ordinario, l'intervento di due loro colleghi in veste di congiudici.

Il privilegio, già codificato nelle « *antiguas constitussions* », fu confermato da Gregorio XIII nel 1583 e da un Monitorio della s. Congregazione del Concilio del 20 luglio 1694⁽¹⁶⁰⁾. Secondo la Bolla Pontificia « solo l'arcivescovo, con il suo Vi-

(160) Cfr. « *Constitutiones et Decreta Synodalia edita et promulgata in Dioecesana Synodo Turritana... anno M.DC.XXV* » (Arch. cap. turritano).

La s. Congregazione, con dichiarazione del 20 luglio 1694, si era espressa nei termini seguenti: « *Turritana juris puniendi Canonicos. Tametsi Archiepiscopus in cognoscendis Causis criminalibus Canonicorum Conjudices adhibeat de Capitulo iuxta disposita per Sacrum Concilium; tamen quia dubium est an idem servare debeat in casu, quo aliquis ex praedictis Canonicis declarandus esset incurso in Censurars a jure latas: Supplicat benigniter sibi responderi, an possit declarare Canonicos incurtos in Censuras latas à jure absque Adjunctis Capitularibus. Die 20. Juli 1694. Sacra Congregatio EE.S.R.E. Cardinalium Conc. trident. Interpretum respondit negative in casibus, in quibus formandus sit Processus* ».

La dichiarazione cardinalizia chiariva due aspetti controversi: 1° i giudici sono necessari anche quando, nei loro confronti, si tratti di applicare, censure già stabilite dal diritto comune; 2° sempre che si agisca per via processuale.

Su istanza del Capitolo, l'Uditore della Camera apostolica, Carlo de Marinis, protonotario apostolico « *in utraque Signatura ss. Domini Referendarius, ac causarum Curiae Cameræ Apostolicae generalis Auditor* », spedita un Monitorio, in data 20 giugno 1703 con « *exequatur* » del 9 gennaio 1704 e consegnato all'arcivescovo il 9 febbraio con cui confermava il privilegio dei canonici ammonendo « *ne quis audeat processus compilare, absque praedictis condicionibus, nec aliud quidquam contra formam et tenorem... Decreti* » del 1694. In merito all'applicazione del privilegio dei congiudici, esiste una dichiarazione di alcuni « *Patriitii... Civitatis Saceris...* », a conferma della antichità del privilegio stesso. Essi attestarono d'aver visto « *saepe ipsi nostri temporibus* » la sua applicazione, come nel caso di Salvatore Cano Dotori, defunto e già canonico, che « *sclopatum cum terceta emitit in foro publico huius civitatis contra quendam alium canonicum etiam defunctum nomine Hieronimum Cesaracho* », e ricordano che quando mons. Morillo tentò di procedere penalmente senza congiudici contro il Decano can. Quirico Pilo, per dichiararlo incorso in una pena prevista dalla Bolla « *In coena Domini* », la s. Congregazione, interpellata dai canonici, diede torto all'arcivescovo. Tra i « *Patriitii* » sottoscrittori (1º aprile 1704) figurano il dr. Gabriele Marongio et Frasso, dr. Vincenzo Riquieri e Salvador Berenguer.

Sullo stesso tema — che si rivelava fondamentale per conduzione delle vertenze — il Capitolo sollecitò anche il parere di « *jurisperiti* » sardi — tra questi il dr. Carlo Alivesi, Vincenzo Riquieri, Gaspare Raynaldo, Giovanni An-

*cario generale può procedere contro l'arciprete, il Decano e i canonici della Chiesa turritana nelle cause criminali... » e ciò in ossequio al disposto del Concilio di Trento, il quale, tanto nella SS. VI « *Capitula Cathedralium* » (in modo ipotetico) come nella SS. XXV, de ref. ne al cap. VI « *Statuit Sancta Synodus* » (in modo obbligante) prescriveva che, procedendosi al di fuori della visita canonica, contro un membro del Capitolo, il vescovo dovesse avvalersi della presenza, della partecipazione e del voto di due capitolari. Nella Bolla di Gregorio XIII si imponeva la partecipazione dei due congiudici anche « *in Visitatione* ».*

Il privilegio dei congiudici, motivato con la necessità di equilibrare in modo ragionevole i ruoli dell'Ordinario e del suo Senato, non raramente dava anche luogo ad interpretazioni e applicazioni problematiche che richiesero l'intervento della s. Sede⁽¹⁶¹⁾.

Il « privilegio », come si dirà, venne quasi sempre invocato o negato nelle contese tra arcivescovo Sicardo e Capitolari sassaresi. Abbiamo l'impressione che il Sicardo non vi abbia dedicato la dovuta importanza. Per il Capitolo si trattò alla lunga d'un punto nodale di riferimento, mentre il Sicardo sembrò negarlo o metterlo in forse.

4. Ci sembra superfluo accennare se non di passaggio, allo stato di gravissima tensione esistente nella arcidiocesi a motivo dei contrasti. Il risentimento raggiunse il colmo⁽¹⁶²⁾ negli anni 1703-1705. Tanto i documenti capitolari come le apologie « *pro domo sua* » dell'arcivescovo ne sono informati. Le recriminazioni e gli insulti si sprecano, e ci duole doverlo riconoscere per obbiettività di cronisti. Tali sentimenti erano presenti negli scritti e si riflettevano nei comportamenti.

drea Sanna, Giovanni Maria Runcu, don Giovanni del Ara, dr. Francesco Coloredda, (illegibile), don Francesco Figo, don Giorgio Delitala, dr. Giuseppe Roca, Antonio Manca del Arca, dr. Gabriele Marongio Frasso, de Villa Rio, dr. Gavino ...; Giovanni Battista Tola — che, in data 5 luglio 1704, ripeterono la dottrina già nota, citando il caso Morillo etc.

(161) Cfr. nota precedente.

(162) Le vertenze toccavano settori di vita ecclesiastica e aspetti importanti del diritto pubblico ecclesiastico del tempo.

Secondo l'Autore di « *Demonstracion...* » il demone da esorcizzare stava in Capitolo, un covo — si diceva — di intrigo, non solo da allora, ma da sempre, come se la litigiosità e l'indisponenza fossero una specie di virus strutturale della tradizione capitolare sassarese. Tanto per dare un saggio (¹⁶³), da « *Recopilacion...* » n. 2, veniamo informati che l'atteggiamento negativo del capitolo nei confronti degli arcivescovi turritani « *estan radicado* » come è « *antiguo el espíritu de contradiccion* ». Ne sarebbe stata una testimonianza la stessa Costituzione apostolica che Gregorio XIII il 13 gennaio 1583 impartì proprio per abolire le « *antiquas Constitutiones* » del Capitolo e per imporre perpetuo silenzio alle dispute che questa istituzione accendeva (¹⁶⁴). Si racconta che l'arcivescovo *don Andrea Manca* (¹⁶⁵) fosse scampato ad un « *arcabuzazo* », sparatogli dalla finestra di una casa dirimpettaia (ad opera di un canonico?), solo per miracolo « *sin lesione alguna de su persona* » (¹⁶⁶).

L'arcivescovo — sempre per colpa dei canonici, a detta di « *Demonstracion* ». — *Don Fray Ignacio Royo*, aragonese... « *se hallo obligado à desampararla* (la Diocesi), *sin beneplacito Pontificio, ni Regio, restituyendose en España, donde fue promovido al Obispado de Albarracín* » (¹⁶⁷).

(163) « *Recopilacion* » cit. nn. 2-8, pgg 107-109.

(164) *Alfonso de Lorca*, nativo di Murcia in Spagna dottore in diritto canonico e già Inquisitore, fondatore del Seminario turritano, autore di un Concilio provinciale e di Sinodi diocesani, arcivescovo dal 24-X-1576 all'11-XII-1603 fu una delle figure più significative dell'episcopato sardo. Il Sicardo, in « *Recopilacion* », n. 2, pg 107 lo definisce « *acerrimo defensor de su Dignidad, y jurisdiccion* » ricordando due suoi viaggi fatti a Roma per tutelare, la investitura di « *delegacion apostolica...* para ocurrir à la contradiccion de sus *Capitulares* », l'impegno profuso nei confronti degli Inquisitori « *en los limites de su Empleo* » e dei Confratelli della Morte che avevano rifiutato la sua Visita canonica (« *recusandole con irreverentes terminos* ») e ricorso a Roma. (La Confraternita era fondata nell'Oratorio di san Giacomo « *nombrado comunmente Canonica, porque allí vivieron en Comunidad los Canonigos* », una volta trasferiti a Sassari da Torres). La causa fu decisa il 16 ottobre 1600 a favore dell'Arcivescovo e fu ordinato ai Confratelli che chiedessero perdono e dessero « *satisfacion* » per le ingiurie.

(165) *Andrea Manca* fu arcivescovo turritano dal 13-VII-1644. Sull'episodio riferito non si hanno notizie di altre fonti. Era sassarese; però ebbe a dolersi dei concittadini (Costa, IV, pg. 201). Morì di peste nel 1652.

(166) I suoi parenti, peraltro, patirono « *otras mortificaciones* »: *Recop.*, ib.

(167) *Ignazio Royo*, benedettino, arcivescovo dal 19-VII-1600 al 1669. Autore di un Sinodo celebrato nel 1662. Uomo di grande levatura, governò la diocesi,

Don *Fray Gavino Catayna*, carmelitano e sassarese, « *por su grande bontad, y virtudes* » dovette anch'egli, subire umiliazioni e opposizioni. Per istigazione dei « *malevolos* » (sotinteso, sempre, *Canonigos*), « *se solicitò ponerle Coadiutor* » con il pretesto « *de hallarse por sus muchos años impossibilitado de exercer Pontificales* », Senonché, quando il Viceré *Marchese de las Velaz*, venuto da Cagliari a Porto Torres per accertarsene, trovò l'arcivescovo « *consecrando los oleos* », « *admirando, re, conoció la malignidad de los pretendientes* » (¹⁶⁸).

Anche il domenicano mons. *Antonio de Vergara* « tuvo algunos encuentros con los Inquisidores, y Canonigos » su problemi di giurisdizione (¹⁶⁹).

L'arcivescovo don *Juan Morillo y Velarde* « *fue ultrajado en vida, y muerte* » (¹⁷⁰). Indescrivibile quanto avrebbero fatto i Capitolari durante la vacanza della Sede, « *con su Compa-*

nota il Sicardo, « *con gran prudencia, y fortaleza* ». Abbandonò la sede, senza preavviso e, senza licenza del Papa e del Re. Il Sicardo parla di « *promozione* » al « *Albarracín* » in Spagna; in realtà, fu un trasferimento, perdipiù compiuto in circostanze eccezionali, da una sede arcivescovile ad una vescovile. (Recp., n. 3) il 17-XI-1670. Il 25-IX-1673 il Royo veniva ulteriormente trasferito nella diocesi di Barbastro, dove morì nel 15-VI-1680.

(168) *Fr. Gavino Catayna*, sassarese, cermelitano, colto, vescovo di Bosa, autore di un Sinodo, fu promosso arcivescovo il 16-XI-1671; moriva verso la fine del 1678. Ottenne che l'ufficio dei ss. Martiri venisse recitato in tutte le plaghe dei Regni spagnoli. Il particolare del Coadiutore non risulta da alcuna altra fonte.

(169) *Fr. Antonio de Vergara*, domenicano, spagnolo, arcivescovo per soli due anni (dall'11-III-1680 al 15-XI-1683) a Sassari quindi trasferito a Cagliari; generosissimo verso i poveri. Il Sicardo, in « *Demonstracion..* » (n. 151, pg. 86) ricorda la scomunica (in seguito confermata a Roma) da lui inflitta al Governatore don Francesco Sanjust e agli Assessori della sua Curia « *por la extraccion de la Iglesia, executada con un Reo* ». Il Sanjust venne assolto dalla censura nel Palazzo vescovile.

(170) *Juan Morillo, y Velarde*, arcivescovo dal 15-I-1685 al 7-III-1699 lasciò come ricordo di sé la celebrazione di un Sinodo e i restauri della Cattedrale, che consacrò il 1º settembre 1697. Il Sicardo ricorda la mortificazione procurata all'arcivescovo da « *algunos Cavalleros* », interessati alla elezione della Badessa del Convento « *de Santa Isabel* »: vista frustrata la loro « *pretension* » essi rincusarono l'arcivescovo e si impadronirono delle rendite del Convento nominando un Procuratore o Colletore « *para que assistiesse à las de su parcialidad* ». L'arcivescovo si oppose adottando le censure che i suddetti Cavalieri, però, « *depreciaron tan descaradamente, que ensuciaron sus Ceulones* » e minacciarono rappresaglie al Confessore del Monastero qualora questi avesse eseguito gli ordini del Presule. (Recopilacion, n. 7, pg. 108).

triota el Obispo de Bosa, don Fray Jorge Sogia », con il « *pre-texto de obligarle à residir en su Diocesis* », non tenendo conto delle sue benemerenze ed esasperandolo alla disperazione, tragicamente conclusasi con il suicidio (171).

L'atto di accusa si arricchisce di altre (non poche) recriminazioni per i ricorsi presentati dal Capitolo contro l'arcivescovo, per discutibile amministrazione delle rendite e delle distribuzioni (172), per usurpazioni di tangenti sui frutti beneficiari (173), per gli abusi di gestione (174), ecc (175).

(171) La versione riportata è indubbiamente nuova del tutto. E' nuovo cioè che a condurre il Sotgia all'esaurimento sia stata l'ostilità del Capitolo turritano. D'altra parte il « pretesto », di cui parla il Sicardo, corrispondeva ad esigenze di disciplina ecclesiastica relativamente all'onore della residenza nella propria diocesi, mentre il Sotgia, trascorreva lunghi periodi a Sassari. *Recopilacion* depreca, tuttavia, che i Canonici turritani non avessero tenuto nella dovuta considerazione le benemerenze, il suo passato di Generale dei Serviti e di Teologo del Duca di Firenze e di scrittore di materie teologiche « *por cuyos meritos fue presentado, para Obispado de Ampurias* », e di Bosa prima. « *Però hizo tanta impresion en su imaginativa la persecucion, que le hallaron en un Pozo ahogado los Criados, por averle dexado solo, non ignorando la falta de libertad, que le causavan las aprehensiones de la hipocondria, que padecia...* » (ib., n. 8, pg. 109).

(172) Nel n. 11, pg. 100 di « *Recop.on* » si fa riferimento a « *la usurpcion de la terceria de los frutos* » della Parrocchia della Cattedrale, contro il Disposto della Bolla del 1441 (cfr. nota n. 111).

(173) A imitazione del Capitolo « *prevalecen los Paracos en la usurpcion de la Tercerias, que deven pagar en frutos...* » (ib., n. 12, pg 101), contro quanto stabilito dai Predecessori fin dal 26 settembre 1570 e dal Sinodo diocesano del 1625 che attribuiva al Prelato la metà delle decime maturate fuori dei confini parrocchiali.

(174) Cfr. nota precedente e il n. 14 di « *Recopilacion* » circa le distrazioni corali.

(175) L'elenco di quelle che il Sicardo chiama ingiuste « *operaciones* » del Capitolo è molto nutrita. Per citare qualche esempio: il rifiuto di celebrare le adunanze capitolari nel Palazzo arcivescovile come si sarebbe, invece, fatto, fino ad tempo del Morillo, la facilità con la quale i canonici abbandonavano il coro durante la funzione lasciando l'arcivescovo solo; la pretessa dei canonici di richiedere la presenza dei seminaristi, oltre il lecito, turbando l'ordinamento e il profitto dei loro studi; « *las continuas azchansas* » da parte di essi ecc.

L'arcivescovo, per temperare gli arbitri dei canonici era dell'avviso che sarebbe stato utile convocarli davanti alla « Corte » del re, trattenendoli un po', per indurli alla moderazione, come avevano fatto, nel passato, alcuni « *prudentes Virreyes* ». Il peggio è, continua, che i principali Capitolari venivano ritenuti, anche a Madrid, « *sediciosos, irreverentes, y escandalosos* », ma alla prova dei fatti, non si aveva il coraggio di trarne le conseguenze. (Ib. n. 16 pg. 103).

La mancanza di ulteriori documentazioni e il proposito di non divagare, più che il tanto, sui particolari, ci vietano di sentenziare sulle cose recriminate. E' doveroso, peraltro, aggiungere che le varie recriminazioni mosse contro i canonici dal Sicardo, venivano regolarmente dagli interessati ribattute, e c'è da credere che l'*« Illustre Cabildo »* turritano non fosse quel mostro divoratore di vescovi che la letteratura di parte sicardiana ha enfaticamente, nel pieno del risentimento polemico, voluto descrivere.

5. Al privilegio dei « *congiudici* » fu fatto ricorso in occasione, soprattutto, di quattro episodi clamorosi e complicatissimi che dal nome delle persone chiamate in causa, indicheremo distintamente, come i « *casi* » *Squinto, Sotgiu, Artea, Bagella*.

a) IL « CASO SQUINTO »

Il « Caso » esplose quando l'arcivescovo, con decreto dell'11 aprile 1703 (¹⁷⁶), volle costringere un colto e stimato canonico turritano il dr. Giovanni Squinto, Conservatore di vari Istituti religiosi, nonché Giudice sinodale, di Sassari, ad astenersi « *dall'esercizio della Conservatoria* » e a disporre, entro due giorni, i documenti di relative nomine nelle mani del segretario arcivescovile Giuseppe Scarpato, sotto pena di scomunica maggiore latae sententiae e di 100 scudi.

Il perché del provvedimento non è molto chiaro. Non è improbabile che l'arcivescovo volesse avocare a sé il controllo immediato di tutte le cause (¹⁷⁷), non escluse, anzi specie, quelle affidate a qualche capitolare al fine di garantire la gestione degli Enti secondo modi rispondenti alle sue direttive.

(¹⁷⁶) « ...il R. Dottore, e Canonico Gio: Squinto si astenga dall'esercizio della Conservatoria sotto pena di Scomunica maggiore latae sententiae etc. e 100 scudi; e sotto le medesime pene deponga tutte le nomine, che avesse di Conservatore, avanti il nostro Segretario Giuseppe Scarpato fra due giorni precisi, e perentoriij avvertendo, che passato quel termine, procederemo a quel che sarà di ragione. E s'intimi. Fra Giuseppe Arcivescovo di Sassari. Sequitur intimatio d. 11 aprilis 1703 ». Da copia tratta dal « *Summarium* », cfr. « *Turritana juris puniendo Canonicos* ». S. Congregatio Concilii.

(¹⁷⁷) Abbiamo già riferito dell'ampio progetto ristrutturativo in materia di amministrazione.

Comunque, entro i termini, il canonico Squinto (il 13 aprile) esibiva i titoli richiestigli, presentandosi personalmente in Curia, insieme ai Padri Rettore e Filippo delle Scuole Pie e di fr. Pietro Manno, per il Convento di s. Paolo, assicurando di aver già rimesso da tempo altre « *patentes* » alle comunità interessate⁽¹⁷⁸⁾. Ciononostante, al canonico si comunicò ugualmente la pena « *por su contumacia* », al dire di « *Demonstracion...* »⁽¹⁷⁹⁾ cioè, se non abbiamo capito male, perché il can. Squinto aveva presentato in Curia solo alcune « *patentes* ». Di qui il ricorso alla s. Sede da parte del Capitolo: si contestava all'arcivescovo un abuso di potere, non essendosi Egli servito dei due Congiudici, richiesti dal privilegio antico, e avendo disatteso il rescrutto di Clemente XI (9 maggio 1703) che aveva commesso ai can.ci algheresi *Girolamo Manno* e *Tommaso Melis* di valutare il *Caso-Squinto* in una con la problematica relativa alla esenzione del Capitolo turritano dalla Visita canonica del proprio Ordinario⁽¹⁸⁰⁾.

I due Delegati apostolici, il 22 giugno 1703, consegnarono al Promotore Fiscale della Curia turritana⁽¹⁸¹⁾, il licenziato dr. Pietro Otgiano Cossu, le lettere di citazione e di inibizione, ma vennero "ricusati", in quanto giudici sospetti, e le Lettere originali della loro « *Commissione* » apostolica dichiarate nulle perché non munite dell'« *Exequatur* » del Viceré

(178) Dal « *Summarium* », cit.: « *Sono comparsi li RR.PP. delle Scuole Pie, che sono li Rev. Padre Rettore, e Padre Filippo, ed unitamente il Rev. Padre Frà Pietro Manno à nome del Convento di San Paolo dell'Ordine della Mercede, e con essi il Molto Rev. Dottore, e Canonico Gio. Squinto etc. loro Giudice Conservatore, e dice che in esecuzione di quanto Sua Signoria Illusterrissima hà ordinato, presenta le patenti, che hà, e non ne hà altre per haverle consegnate alle Sue Religioni che fo fede etc. Scarpato Segretario. die 13 April 1703. Sassari.* » Le « *Patenti* » dei Mercedari, recano la firma di fr. *Lorenzo Marras*, prelato ordinario « *Divi Pauli Regalis, ac Militaris Ordinis Beatae Mariae seu de Mercede* », e la data del 28 ottobre 1701. Vi si dichiara che, giusta il Bollario dell'ordine, e in virtù della facoltà datagli di eleggersi « *Judicem Conservatorem, coram quo judicariaiter sint trahendae dd. religiosae Personae ab omnibus illis, qui aliquam litem etc. contra Domos Religiosas tentare voluerint...* », il can. Squinto era stato costituito Giudice Conservatore... » (Summ., ib.).

(179) N. 7, pg. 4

(180) Ach. cap.re di Sassari.

(181) Dal « *Summarium* », cit.: « *Die 22 Junij 1703. Fuerunt praesentatae Literae Citatoria, et Inhibitoriae DD. Canonicorum Hieronimi Manna (Manno)* »

e della Reale Udienza. L'arcivescovo, inoltre, scomunicati e incarcerati i notai latori delle lettere di citazione e di inibizione in quanto attentatori della sua "Dignità", chiedeva al Viceré che convocasse a Cagliari, per fine giugno, il Decano del capitolo e sospendesse dal loro ufficio i notari e procuratori laici dello stesso (182). E il 23 giugno, senza Congiudici, dichiarava lo Squinto incorso nelle censure, già comminate, e obbligato al versamento di 100 scudi (183). Questi furono subito esigiti — nonostante il diritto ai dieci giorni per la presentazione dell'appello e l'effettuazione dello stesso — dall'assessore curiale Marongio e devoluti alla chiesa cittadina di s. Lorenzo « *extra muros* » (184).

Il 28 giugno il can. Squinto rilevava di persona il difetto di giurisdizione nell'arcivescovo « *per rimanere (questa) sospet-*

et Thomae Melis Cathedralis Algaren. Judicum, et Delegatorum Apostolicorum personaliter Domino Promotori Fiscali Turritano, qui respondit recusare pro suspectis, et suspectissimis praedictos Judices, et appellat petendo Commissiones Apostolicas originales, quas dicit nullas, ex quo non praecesserit Exequatur Excel-lentissimi Domini Pro-Regis, et eius Regiae Audentiae. Ioannet Antonius Sanna Notarius rogatus » Cfr. analoga dichiarazione dell'arcivescovo in data 28 giugno 1703 (Summ., cit.).

(182) La richiesta di far andare a Cagliari il Decano indignò il Capitolo poiché una legge del Regno vietava a qualsiasi « *Principe* » di convocare le persone « *totam Insulam transmeando* » (Summ., cit), nel mese di Giugno.

(183) « *Die 23. Junij 1703. Nella Causa, che avanti di Noi, stando nella nostra S. Visita Generale, ha penduto, e pende trà le Parti, da una Attore ed Accusante il Promotore Fiscale della nostra Curia Turritana, e dall'altra Reo accusato il Dottore, e Canonico Gio. Squinto, sopra e per ragione di havere questo essercitato in questa Città l'Officio di Giudice Delegato Apostolico, come Conservatore di molti Collegi, e Conventi di questa medesima Città etc. e l'accusa delle pene, e censure, che da noi furono imposte, e che incorse per contumacia, e fellonia in ubbidire à gli ordini, che li dassimo come risulta da Atti, etc. dichiariamo senza pregiudizio dellli dritti del d. Promotore Fiscale, che contro d. Dottor Squinto se gli abbia per hora da eseguire con effetto la pena di cento scudi da applicarli à nostro arbitrio, conforme così lo comandiam colla suddetta riserva, tanto rispetto al punto principale della d. usurpazione, quanto ad ogn'altro che risulterà dagli Atti, condannando parimente, come lo condanniamo, il d. Dottor Squinto nelle spese e con questi scritti etc. Fra Giuseppe Arcivescovo di Sassari » (Summ., cit).*

(184) L'appello venne comunicato all'arcivescovo il 28 giugno 1703. (Cfr. il testo in « *Summarium* », cit.). In esso si fa riferimento ad un decreto nel quale ordinava (il Sicardo) « *che il Reverendo Dottor Francesco Lugua, Piovano della Villa di Osilo, consegni à don Agostino Marongiu li cento scudi del termine, che resta debitore all'Esponente... »*

sa, e ciò più importa, inhibita dalla medesima Santa Sede Apostolica... » (185). La causa (*« Turritana Conservatoriatum »*) discussa presso la Segnatura di Giustizia, venne conclusa e definita con « *rescripti* », del 9 e 24 aprile, dichiaranti « *attentata* » ed illegittima la esazione della pena pecuniaria da parte dell'arcivescovo (186). Nel gennaio 1704, dopo insistenze di persone influenti e dietro autorizzazione della s. Congregazione, il can. Squinto otteneva l'assoluzione, *ad reincidentiam*, per sei mesi, scaduti i quali, però, non avendo chiesto la proroga dei termini, venne dichiarato ricaduto nelle precedenti censure e irregolarità (187). La vicenda dell'assoluzione (che interessava, nel contempo, anche altri canonici) durò a lungo con estenuanti rinvii (188). Il 4 novembre 1705, il can Squinto chiedeva l'assoluzione ed il 15 moriva in circostanza che l'arcivescovo non dubitò di definire « significative » ed ammonitrici, quasi un chiaro segno della giustizia divina (189). L'assoluzione venne impartita

(185) La protesta dello Squinto è formulata in toni forti... « *V. S. Illustrissima non poteva in maniera veruna procedere... contro l'Esponente... per rimanere la sua giurisdizione sospesa, e ciò, che più importa, inhibita dalla medesima Santa Sede Apostolica* » in virtù della delega concessa da Clemente XI ai due canonici algheresi.

I cento studi vennero applicati alla Chiesa di san Lorenzo, « *unita alla Mensa Arcivescovile, e à commodo di Mons. Arcivescovo si prendono le risposte de grani dellì terreni spettanti alla medesima Chiesa di san Lorenzo, che si chiamano Terre di san Lorenzo, e parimente l'uscita di detta Chiesa appartiene al suddetto Monsignor Arcivescovo, che vi celebra ogn'anno la Festa, e à suo nome vien'invitato il Capitolo della Cattedrale, né in detta Chiesa vi è altro Beneficiato...*. (Da una dichiarazione di Gavino Sanna e Carlo Comida, in data 23 febbraio 1704, allegata agli Atti della *« Turritana Conservatoriatum »* discussa presso la Segnatura apostolica). Questi particolari indebolivano certamente la posizione dell'Arcivescovo.

(186) « *Fidem facimus, qualiter in Signatura Justitiae habita die Iovis 28 Februarii 1704 in Causa Turritana, proponente R.P.D. Crispo pro Canonico Squinto contra R.P.D. Archiepiscopum Turritanum, eiusque Promotorem Fiscale in rescriptum fuit: Ad D. Auditorem pro purgatione attentatorum. Datum ex Aedibus nostris hac die 9 Aprilis 1704.* » Dagli Atti in Summ., cit.

(187) Cfr. « *Demonstracion...* », nn. 66 e ss., pgg. 215 e ss.

(188) Ib.

(189) Cfr. « *Demonstracion...* », n. 75, pg. 49. Era successo, antecedentemente alla morte, che lo Squinto, alla notifica d'un Decreto del Superiore, avesse detto « *al Ministro* » che « *se le intimasse a su Cavallo* » e che il cavallo fosse morto, subito dopo queste parole, « *de flujo de sangre* »; ma il canonico non s'era lasciato impressionare e quando un altro « *ministro* » (della Curia diocesana) gli comunicò l'intimazione relativa alla richiesta di assoluzione —

«en la Puerta de la Cathedral», secondo il rituale, dal can. Antonio Ugiás (¹⁹⁰).

Circa l'applicazione del «privilegio» dei congiudici prevalse la tesi della sua non applicabilità nel caso, dato che la procedura adottata dall'arcivescovo venne ritenuta di carattere amministrativo e non giudiziario come, al contrario, s'era sforzato di sostenere l'avvocato del Capitolo (¹⁹¹).

b) Il «Caso-Sotgiu» si innestava nel precedente al punto in cui l'arcivescovo, come si disse, per rifarsi della multa inflitta al can. Squinto, aveva ordinato il sequestro d'una pensione di 100 scudi dovuti, appunto, al can. Squinto dal Pievano di Osilo dr. Giovanni Francesco Leguya in seguito a sentenza pronunziata dal Can. "antiquiore,, nob. Don *Antonio Sotgiu*, ad hoc delegato della Sede apostolica.

Il can. Sotgiu, ritenendosi tuttora investito del caso e perciò della autorità di giudice apostolico, si oppose al sequestro (¹⁹²). Il Sicardo a sua volta, contestò l'intervento del Giudice richiedendogli l'esibizione delle «*Lettere*» apostoliche di delega. Il Sotgiu, pur ritenendosi disobbligato a farlo, «*summa urbanitate et citra necessitatatem*» (come si legge nell'esponto del suo Avvocato) (¹⁹³), esibiva i Documenti, in modo che il Segretario della Curia potesse effettuarne il controllo; non volle tuttavia consegnare la Bolla originale richiestagli per essere in grado di dimostrare, in ogni caso, la sua giurisdizione.

La Bolla presentata, peraltro, perché priva dell'*exequatur* vicereale, venne ritenuta documento non attendibile (¹⁹⁴); in più,

di cui nel decreto precedente — «*le dixo... que si toda via estava loco su Amo, en querer absolverles*» (rispose, cioè, se, per caso, il suo Capo, il Sicardo, non fosse pazzo, nel volerlo assolvere).

Nella stessa notte gli capitò «*un mortal accidente de rabia*»; entro 48 ore «*le quitò la vida, con la circunstancia de llover al mesmo tiempo, para aumentarle el tormento, aviendo (il giorno prima) humiliadose à pedir la absolucion*», che l'arcivescovo gli aveva concesso.

(190) Ib.

(191) La tesi dei canonici insisteva nel sostenere che si trattava invece di vere e proprie sentenze, non di decreti penali emanati per via amministrativa.

(192) Arch. cap. di Sassari SF, 2.

(193) Ib.

(194) Ib., «*Turritana censurarum*», presso la s. Congregazione del Concilio 1704.

l'arcivescovo per non avvenuta tempestiva consegna del Documento originale di delega, il 7 luglio 1703, su Istanza del Promotore Fiscale, dichiarava « *il d. Antonio Sotgiu... incorso nella scomunica maggiore...* », ordinando la pubblica affissione del decreto relativo (195). Il can. Sotgiu, da parte sua, in considerazione della renitenza del Segretario dell'arcivescovo, Juan Antonio Piras, nel rilasciargli la dichiarazione relativa alla avvenuta esibizione delle Lettere apostoliche e contestatane la contumacia, procedeva alla scomunica contro di lui e, dato che l'arcivescovo in difesa del segretario gli aveva imposto di ritirare le censure entro tre quarti d'ora, si vide costretto a diffidarlo ufficialmente, ordinandogli il ritiro di quelle che gli erano state illegittimamente inflitte.

Il Sicardo, in risposta, rinnovava la censura ecclesiastica contro il Sotgiu, il quale, per niente intimorito, ritenne, sulla base di una Costituzione di Clemente VIII (circa i diritti dei Delegati apostolici) di dover dichiarare l'arcivescovo incorso nelle pene previste nella Bolla « *In coena Domini* » in quanto perturbatore della giurisdizione apostolica (196). Ciò avvenne il 7 luglio 1703. La reazione dell'arcivescovo fu immediata. Ordinò che venissero tolti i "Ceduloni" del Sotgiu (197) e il giorno seguente, alla sette del mattino, ne fece affiggere di nuovi con decreti di scomunica maggiore nei confronti del Sotgiu e dei canonici — che lo stesso aveva precettato per assisterlo nella pubblicazione dei manifesti — definiti « *usurpatori* » ed impedienti l'uso della giurisdizione ordinaria, con l'aggiunta dell'interdetto

(195) Dal « *Summarium* », cit.: « *Adi 7 luglio 1703. à hore 10 e Mezza in circa della mattina. Veduti gli atti di questa istanza fatta dal nostro Promotor fiscale contro il Canonico D. Antonio Sotgiu etc. Per il che dobbiamo dichiarare, e dichiariamo Noi D. Frà Giuseppe Sicardo etc. che il d. D. Antonio Sotgiu è incorso nella Scomunica maggiore, che da Noi fù comminata, e che deve essere per tale Scomunicato dichiarato con affissione de pubblici Cedoloni, conforme il solito etc. Frà Giuseppe Arcivesc. di Sassari.* »

(196) Cfr. « *Turritana Censurarum* », cit. La costituzione 39. di Clemente VIII precisava diritti e prerogative dei Delegati apostolici. In virtù della Costituzione era vietato a qualsiasi altra autorità limitare o intralciare le deleghe apostoliche sotto minaccia di pene ecclesiastiche severissime.

(197) *Ib.*, dove si aggiunge « *eos etiam publice sub pedibus conculcando* ».

sulla cattedrale e dell'interdetto personale di ingresso in qualsiasi chiesa per gli scomunicati⁽¹⁹⁸⁾.

Non era trascorsa un'ora che, mentre l'arcivescovo celebrava la Messa patronale nella chiesa di s. Elisabetta, i canni Sotgiu e Decorì rimuovevano i decreti arcivescovili per sostituirli con una dichiarazione della s. Congrezzazione del Concilio⁽¹⁹⁹⁾, se condo la quale l'arcivescovo non avrebbe potuto scomunicare i canonici, senza l'assistenza dei congiudici⁽²⁰⁰⁾. Le versioni dei fatti sono notevolmente differenziate⁽²⁰¹⁾; di certo non fu una

(198) Ib., «Summ.», n. 4: «Sassari 8 Luglio 1703. Veduti questi atti, e l'istanza fatta etc. Noi don Frà Giuseppe Sicardo Arcivescovo Metropolitano Turritano, Primate di Sardegna, e di Corsica etc. pronunziamo, e sentenziamo, che prima d'ogni cosa devevano essere dichiarati incorsi nella Scomunica maggiore contenuta nella Bolla della cena contro l'usurparti ed impeditenti l'uso della giurisdizione Ecclesiastica ordinaria, e contro quelli, che li prestassero aiuto, assistenza e favore; li Canonici sopradetti per essere concorsi haver assistito, e aiutato il detto D. Antonio Sotgiu nella detta usurpazione, e impedimento della nostra giurisdizione Ecclesiastica Ordinaria; conforme così li dichiariamo, acciocché si facci con affissione de publici Cedoloni etc. e parimenti ordiniamo, che si spediscano lettere d'interdetto Locale particolare per detta nostra chiesa Primaziale solamente per hora, come anche l'interdetto personale per la detta, e qualsivoglia altra chiesa contro il detto Canonico don Antonio Sotgiu ed altri Canonici espressi nella detta informazione, e petizione Fiscale etc. condannando delle spese di questi Atti il detto Canonico D. Antonio Sotgiu, ed altri, che saranno espressi nelle suddette Lettere d'interdetto. Così l'ordiniamo con questa nostra sentenza in questi scritti, e con essi etc... Frà Giuseppe Arcivescovo di Sassari». Il decreto relativo ai canonici che assistettero alla affissione dei «Cedoloni» di scomunica all'Arcivescovo, ordinata dal can. Sotgiu, era così formulato: «Per tenore delle presenti, e per nostra autorità Ordinaria dichiariamo incorsi nella Scomunica maggiore contenuta nel can. 18 della Bolla della Cena del Signore, li Canonici Pietro Manunta, Gio. Squinto, Gavino Vidili, Gavino Coloredda Nicolò Decorì, Michele Villa, Gio. Andrea Bagella, e Giacomo Artea per le cause, e ragioni espresse negli Atti, che restano nella nostra Curia, accidche siano sfuggiti dalli Fedeli, facendone istanza il nostro Promotore Fiscale. Datum in Sassari li 8. di Luglio 1703. Frà Giuseppe Arcivescovo di Sassari. Nessuno lo levi sotto pena di Scomunica maggiore etc. Gio. Antonio Piras». I decreti vennero affissi nelle Porte maggiori di s. Nicola, e di s. Caterina, e in una delle colonne del Palazzo della Città.

(199) Ciò venne effettuato verso le otto del mattino. Gli affissi restarono appesi alla porta di s. Elisabetta per un'ora. Cfr. «Turritana censur», cit.

(200) Ib.

(201) Per cogliere l'intensità drammatica della situazione ci pare indicativa una dichiarazione, sottoscritta da tre testi: «Attestiamo Noi sottoscritti oriondi del Regno di Sardegna, e rispettivamente Cittadini, e Abitanti della Città di Sassari, anche mediante il nostro giuramento, come il moderno Monsignor Arcivescovo Turritano in occasione, che rilassò le censure contro il Nobile Don Antonio Sotgiu Canonico Antiquiore della Metropolitana Turritana, Dele-

giornata esemplare per stile cristiano. Il numero dei canonici colpiti dalla scomunica era salito a nove. Erano, oltre il Sotgiu, i can.ci Pietro Manunta, Govanni Squinto, Gavino Vildili, Gavino Coloredda, Nicolò Decorì, Michele Villa, Giov. Andrea Bagella, Giacomo Artea. I quali, nonostante tutto, come osserva « *Demonstracion...* »⁽²⁰²⁾, continuaron a frequentare in cattedrale gli Uffici, « *despreciando el Entredicho local, y obligando à los demas Capitulares à la ausencia del Choro, por no concurrir con ellos* »⁽²⁰³⁾, e a radunarsi « *à son de campana sin atender al universal escandalo* » (ib.).

I temi sul tappeto erano due, in sostanza: l'ambito della Delega apostolica concessa al can. Sotgiu e l'applicazione del "privilegio dei congiudici".

*gato Apostolico, come nella rinnovazione d'altre censure contro il medesimo, e nella rilassazione d'altre censure contro 8 Signori Canonici Turritani, che assistevano al detto Delegato è stato sempre solito di far sonare le Campane à sconcerto non solo della Chiesa Metropolitana, mà anche di tutte le Parrocchiali della medesima Città; ed il simile hà praticato nell'affissione de' Cedoloni, e nel pubblicare altre Scomuniche da esso giornamente solite promulgarsi hor contro l'una, hor contro l'altra persona. Attestiamo di più, che essendo stati sotto il dì 7. Luglio 1703. affissi alcuni Cedoloni rilassati dal suddetto Nobile D. Antonio Sotgiu contro il Secretario Piras di detto Monsignor Arcivescovo, e successivamente contro il suddetto Monsignor Arcivescovo, furono di ordine di questo da esso Segretario Piras lacerati con disprezzo di tutto il Popolo, e con scandalo del medesimo. E le cose suddette Noi le sappiamo per essere stati presenti in tali occasioni, aver udito il suddetto strepito delle Campane, veduta la lacerazione di detti Cedoloni, ed esser publico, e notorio in detta Città di Sassari, e in fede etc. questo dì 5 Gennaio 1705 ». Le versioni sulle « fissioni » dei « cedoloni », e in genere sull'accaduto risultano notevolmente diverse. Secondo l'avv. del Capitolo, mentre l'Arcivescovo agì con arroganza, il Delegato Sotgiu rimosse il decreto dell'arcivescovo « summa cum veneratione », e al suo posto surrogò la « *declaratio* » della s. Congregazione del 1694. Alzando la voce, il can. Decorì disse: « *Miei Signori, siano testimoni, come è venuto qui l'Ill. Capitolo Turritano à questa Chiesa per levar li Ceduloni, che Sua Signoria Ill.ma ordinò d'affiggere contro alcuni Can.ci, e così li levò con tutta venerazione, ed affisse un'altra Scrittura, ch'era un Decreto della S. Congregazione, ch'esprimeva, che Sua Signoria Ill.ma non poteva scomunicare li Canonici senza l'assistenza dei Congiudici* ». La versione di « *Demonstracion...* », n. 9 pg. 5: detto che il Giudice apostolico (Sotgiu) aveva scomunicato l'arcivescovo « *fijando Ceulones à son de las Campanas de la Cathedral, y uno de ellos en las Puertas de la Iglesia de Santa Isabel.. hallandose expuesto el Santissimo (era la festa della Santa), y a tiempo que el Señor Arzobispo dezia Missa, y executava la fraccion de la Ostia, fué tanto el extruendo* » fatto dai canonici nell'appendere le loro Carte alle Porte che proruppe nell'invocazione « *Exurge Deus, et judica causam tuam* ».*

(202) « *Demonstracion...* », n. 9, pg. 5.

(203) Ib.

L'arcivescovo sosteneva che la Delega — anche prescindendo dall'*exequatur* inesistente — era già caduta, ed il Sotgiu replicava che non solo in quanto delegato apostolico non poteva essere costretto, per legge canonica, a esibire la Lettera di Delega, ma che la sua giurisdizione, avendo tratto successivo, durava fino a pieno esaurimento della causa affidatagli e toccava, necessariamente, quella parte della sentenza che attribuiva allo Squinto il diritto alla pensione dei 100 scudi a carico del Pievano Luguya di Osilo. Quanto ai congiudici il dissenso verteva sul tipo di procedura, amministrativa, secondo il Sicardo (quindi senza obbligo dei congiudici), giudiziaria, secondo i canonici (quindi, con obbligo di congiudici) (204)).

Nonostante un decreto della s. Congregazione del Concilio del 15 settembre 1703 avesse dichiarato: « *sustineri censuras latas ab Archiepiscopo, illas vero latas a Canonicu Antonio Soggiu fuisse nullas, et temerarias, ac eidem Archiepiscopo iniungendum esse... quatenus ad ulteriora contra contumaces procedat, implorato etiam Brachio saeculari* » (205), e l'arcivescovo, da parte sua avesse fatto affiggere nei luoghi pubblici i "Ceulones « *para que los Capitulares excomulgados fussen reputados por tales, y se les negasse la comunicacion* » (206), i canonici chiesero nuova Udienza che si concluse, dopo tanto e costando spese enormi e viaggi defatiganti a Roma, in senso sfavorevole al can. Sotgiu. L'assoluzione delle censure fu impartita a questi dal vicario generale il 5 novembre 1705 nella chiesa del Convento di S. Elisabetta, nel luogo stesso dove era stato compiuto « *el execrable orrojo* » di affiggere i Ceduloni contro l'arcivescovo, perché « *se eternizasse* » la memoria delle cose.

c) Secondo il Sicardo anche il *Caso-Artea* altro non era che una delle « *varias quimeras* » promosse dal capitolo contro la dignità arcivescovile (207); per il capitolo si trattava di una delle tante confusionarie e inique « *novedades* » del Presule.

(204) I termini delle rispettive posizioni vennero resi più esplicativi nel corso dell'iter giudiziario. I canonici si batterono — cfr. « *Turrit. censur.* », cit. — per sostenere la nullità delle censure arcivescovili per la presenza di vizi di forma e difetto di giurisdizione.

(205) Cfr. « *Demonstracion...* », n. 9 pg. 5

(206) *Ib.* n. 10 pg. 6.

(207) *Ib.* n. 13, pg. 7.

La controversia si accese attorno all'uso di un "seggio di legno" collocato « *in cornu Evangelii* » di fronte al banco, anche esso fisso « *in cornu Epistolae* » riservato, per antichissimo privilegio, al Magistrato della città di Sassari (208). Dietro la « *Sedes* » del celebrante era sistemato il « *banco dei canonici* » e degli altri ecclesiastici assistenti. Nei pontificali la « *Sedes* » veniva occupata dall'arcivescovo.

Il Sicardo rivendicò la « *privativa* » della "Sedes", essendo san Gavino ex-cattedrale; il capitolo sosteneva che la stessa, da tempo immemorabile, veniva usata dal celebrante, chiunque fosse, che officiava all'altare. Allora il Sicardo fece sottrarre la Sedia, ma i capitolari ne ricollocarono un'altra. Dopodiché l'arcivescovo fece ricorso alla s. Congregazione dei Riti (209). Nelle more del processo, ricorrendo le « *solemnitates quindenarum* » (210), il can. Artea non ebbe dubbi sulla validità della consuetudine e celebrò, sedendo nella contrastata "Sedes", Vespri e Messa, e fu colpito così da censure il 9 ed il 16 febbraio 1703. I canonici congiudici dell'anno, Nicola Decori e Giovanni Squinto, si ritennero lesi nel loro diritto e, protestando la nullità dell'operato dell'arcivescovo per non essere stati convocati al processo, sostituirono ai manifesti della scomunica una loro « *protestatio* », ma il Sicardo, su istanza del suo Promotore Fiscale, « *attentata attentatis superaddendo* » (come si esprimono i canonici) promulgò nuove censure contro i due Congiudici senza, ovviamente, averne chiesti altri due e, precedendo le decisioni della s. Congregazione interessata alla questione, con annesso Editto vietava l'uso delle "Sedes" sotto pena di scomunica maggiore latae sententiae. I canonici appellaroni contro l'Editto, secondo essi, spogliativo e conclusero le « *quindene* » porto-iores celebrando come sempre. Per questo i can.ci Antonio Gambella e Gavino Coloredda, autori delle funzioni, sempre senza il voto dei congiudici, vennero dichiarati incorsi nella scomunica e, per aver celebrato gli Uffici, inoltre, i can. Artea, Gambella,

(208) « *Turritana Praeminentiarum* », s. Congr. dei Riti, cit., presso *Arch. cap. di Sassari*, SC, 5.

(209) *Ib.*

(210) *Ib.*

Coloredda, Decori e Squinto furono dichiarati «irregolari». I canonici ricorsero a Roma con il risultato che l'Uditore della Camera apostolica, in risposta all'istanza, emanava un Monitorio (20 giugno 1703) che inibiva all'arcivescovo di agire, nelle cause criminali contro i canonici, senza la partecipazione dei Congiudici⁽²¹¹⁾. Il Sicardo ricorreva a sua volta alla Rota e così la causa si protrasse a lungo, con adduzione di prove e controprove e di testi dall'una all'altra parte⁽²¹²⁾. Il 21 febbraio 1704 il capitolo riusciva ad ottenere «salvaguardias reales manutencionales»⁽²¹³⁾ circa il "seggio" portotorrese, ma il verdetto della s. Congregazione dei Riti (26 aprile 1704), decideva in favore dell'arcivescovo. Implorata dal Capitolo nuova Udienza presso la medesima Congregazione il 13 settembre 1704 venne concessa una delega di carattere "informativo" al Vesco di Ampurias, don Fray Diego Pozulo, cagliaritano, prima, e poi a don fr. Tommaso Carnicer, anch'egli cagliaritano, vescovo di Alghero⁽²¹⁴⁾. L'istruttoria avviata il 25 aprile 1705, dopo l'interrogatorio dei testi (16 maggio - 5 giugno) e una «inspectio» del luogo, dette esito favorevole alla consuetudine capitolare⁽²¹⁵⁾.

(211) *Ib.*

(212) Cfr. testo, a pag. 167, nota n. 160.

(213) *Ib.*

(214) Cfr. *Arch. cap. di Sassari*; il fascicolo contiene gli Atti, i dubbi da appurare, i nomi dei testi, gli interrogatori, una perizia ed il verbale di una «*inspectio loci*». Cfr. «*Demonstracion*», n. 43-46, pg. 35 ss.

(215) I due vescovi sardi conclusero che la «*sedes*» non era «*arcivescovile*», era bassa, senza ornamenti; due gradini necessariamente, perché altrimenti la «*sedes*» del Magistrato sassarese sarebbe risultata più alta di quella celebrante; ma il Sicardo trovò di che lamentarsi per il modo con cui i due Vescovi avevano eseguito l'incarico. Ad esempio, mons. Pozulo aveva nominato come suo Assessore il dr. Giuseppe Roca che era anche avvocato del Capitolo e aveva escluso «*los Testigos, que reputava afectos à la verdad...*» per cui gli Atti da lui compiuti, nota il Sicardo, vennero disattesi a Roma. Venne allora officiato mons. Carnicer che, peraltro, non contribuì a dissipare i sospetti di parzialità quando scelse come domicilio sassarese la casa del parente, il Marchese di Mores, tuttora in lite con la curia arcivescovile «*sobre el abuso de poner alfombra, Almada, y Silla en los Presbyterios de las Iglesias de su Villar*. L'arcivescovo — cfr. «*Demonstracion...*», n. 45 — avrebbe potuto ricusare l'uno e l'altro come sospetti; non lo fece. Certo si sentì umiliato, quando il vescovo di Ampurias, giunto a Sassari, venne accolto al suono delle campane di san Nicola. I due Vescovi, secondo il Sicardo, avrebbero dovuto tutelare la dignità episcopale.

La Congregazione, però, confermò la decisione del 1704 (216). Il canonico Artea, poi, in quei giorni, — ci informa il Sicardo — (217) per poco non accoltellava « *en la plaza de Sazer al medio dia* » (218) il Nunzio, che gli si era avvicinato per chiedergli se intendeva ottenere l'assoluzione dalle censure, se non fossero intervenuti molti presenti ad impedire « *el golpe de su ira* ». Dopo tanto (219), anche il can. Artea otteneva la assoluzione, insieme ai colleghi, il giorno dei Santi, dopo la Messa in s. Nicola (220), in presenza dei fedeli che assiepavano la chiesa.

d) Per insulti rivolti al Segretario della Curia Pira dai cann. Giovanni Andrea Bagella, Gavino Coloredda e Gavino Vidili, l'arcivescovo Sicardo aveva ottenuto dalla s. Congregazione romana dei Vescovi e Regolari, (24 aprile 1705) autorizzazione a procedere contro i responsabili.

Il rescritto conteneva una clausola, « *servatis de jure servandis* » (221), che subì nel corso della vicenda, due interpretazioni difformi: per il Capitolo la formula usata dal Dicastero romano non escludeva anzi esigeva che, nel procedere, il Ve-

(216) Ib., n. 46, pg. 36. « *Demonstracion...* », ricorda che la « *magnanimitad y benevolencia del Señor Arzobispo en ejecucion de su generoso animo, ageno de venganzas, repelió las instancias, que se intentaron en su Trib.al, come Metropolitan, sobre que recibiese informacion de la incapacidad para el governo de uno de dichos Obispos, à fin da que el Papa le nombrasse un Coadiutor* ».

(217) Cfr. « *Demonstracion...* », n. 77 pg. 50.

(218) Ib.

(219) Con il consenso dell'arcivescovo, il can. Artea e gli Altri — assolti come lui, nello stesso giorno — indossarono gli abiti canonicali « *de roquete, y muzeta* ».

(220) Ib., n. 79. Nello stesso giorno ed ora in cui i canonici avevano appeso i « *Ceulones* » — 7 luglio 1703 — al can. Artea « *se le ahogó en el Pozo de su Casa su Beniamín* (adottato per farne l'erede) *y despues otro hom y aun su hermano muríó, sin pedir la absolucion de la Excomunión* ». Così disse il Signore — conclude « *Demonstracion...* » — che nei giorni in cui s'era recata ingiuria alla Dignità arcivescovile (8 agosto 1705), la S. Congregazione provvedesse a che i cann. Artea e colleghi scomunicati venissero assolti « *in forma Ecclesiae consueta* ».

(221) Ach. Cap.re di Sassari: « *Traduttione Fedele d'alcuni Atti concernenti il Processo fatto nella Curia Ecclesiastica Turritana contro li RR. Canonici Gavino Vidili, Gavino Coloredda e Gio. Andrea Bagella ad istanza del Promotore Fiscale* »; manoscritto in 36 pagine. La lettera della s. Congregazione era firmata dal card. Carpegna, prefetto della s. Congregazione dei Vescovi e Regolari.

scovo, in quanto giudice, dovesse richiedere la presenza dei canonici congiudici mentre per il Sicardo il rescritto rimandava, semplicemente, alle norme generali e comuni della procedura.

Il rescrutto pontificio, notificato ai tre interessati dal notaio della Curia, Giuseppe Sanna Fenu, era accompagnato dalla ingiunzione degli arresti domiciliari, pena la multa di 100 scudi. I canni ci Coloredda e Vidili, presto raggiunti, dichiararono di non ritenersi obbligati all'osservanza del decreto penale, non solo perché ad essi non era stato esibito l'originale del rescrutto pontificio ma, anche e soprattutto perché non erano state previste le garanzie dei Congiudici. A distanza di poche ore (il 26 giugno), il Promotore Fiscale Otgiano-Cossu instava per l'incriminazione dei due, accusati, per di più, di aver manifestato « *pubblico disprezzo, gloriandosi della ribellione e passeggiando pubblicamente per la strada* », nonostante il divieto del Superiore ecclesiastico. Il can. Bagella venne raggiunto a Sorso (dove era impegnato per conto del Capitolo nell'esazione delle decime) dall'ordine perentorio di comparire in Curia, entro 24 ore e, intanto, di stare agli arresti nella propria casa, pena il versamento di 100 scudi da applicare per metà alla Fabbrica di s. Pietro e per metà alle Opere pie. Il Bagella rientrava in città, ma non per chiudersi in casa; raggiungeva ben presto gli altri due colleghi e copriva di insulti il Segretario Pira incontrato lungo la via di s. Chiara e, per suo tramite, l'illusterrissimo e Reverendissimo Suo Superiore.

Dopodiché, altro motivo di istanza per il Promotore Fiscale con conseguente relativa istruttoria per appurare che l'arcivescovo aveva intimato al Bagella di comparire in virtù di S. Obbedienza entro le 24 ore « *et in pena de scomunica maggiore latae sententiae ipso facto incurrenda, ac una pro trina monitione...* » , con l'addizione di altre sei ore per « *vedersi dichiarare incorso* », in caso di contumacia. Il (222) Bagella, premesso di aver ricevuto soltanto "copia" del decreto arcivescovile e non l'originale e che non si sarebbe presentato se

(222) *Ib.* Il Bagella formulava il suo pensiero con dichiarazione scritta del 2 luglio 1705, consegnata in Curia dal can. Vidili.

non accompagnato dai Congiudici (che erano quell'anno Giacomo Artea e Michele Villa) (223), per quanto riguardava la censura dichiarava di appellarsi e di fatto si appellava al Papa; da parte loro i Congiudici presentavano una « *protestatio... de nullitate processus et arresti* », adottati sui tre canonici e ribadivano, in vario modo, la validità del privilegio capitolare dei congiudici (224). Ma il Promotore (3 luglio 1705) confermò il suo punto di vista, la legittimità dell'azione, la contumacia dei "rei", le aggravanti derivate dalla loro condizione e altri precedenti poco onorevoli (225) ai danni dei capitolari; il 4 luglio 1705 l'arcivescovo dichiarava il can. Bagella inciso nella scomunica (226). L'appello finale al Papa, spedito qualche giorno dopo (il 9 luglio), si risolse con la conferma del verdetto dell'arcivescovo (227) per cui non rimase al canonico turritano che piegare il capo e chiedere l'assoluzione (228).

(223) Il Promotore Fiscale non volle riconoscerli, perché la loro elezione da parte del Capitolo non era stata notificata all'arcivescovo (ib.).

(224) La tesi capitolare venne contestata in vario modo dal Promotore Fiscale. Secondo questi, l'arcivescovo poteva procedere da solo, dato che il Capitolo, aveva delinquito nel suo insieme come nel caso capitato il 21 novembre 1904 quando i Capitulari si erano recati insieme e con turba al Palazzo arcivescovile... « *con scandalo e tumulto di tutta questa Città, prorompendo* » in « *varie ingiurie et improperi horrendi* » all'indirizzo del Sicardo — cfr. Processo — e ancora quando « *in comune... conspirati con li Magnifici Consiglieri (lo) ricusarono* ». L'arcivescovo, incalza il Fiscale, poteva procedere senza gli « Aggiunti » in quanto era stato offeso il Vescovo in veste di Delegato della s. Congregazione.

(225) I precedenti poco onorevoli — a parte le questioni più importanti — erano costituiti dal comportamento (villano), è dir poco) tenuto dai canonici suddetti nella evoluzione del processo. In effetti, i verbali degli interrogatori dei testi Paolo De Leonardis e Andrea Mura, nonché il referto del Segretario Pira, non attenuano la imputabilità (ib.).

(226) *Ib.* Il Bagella si trovava a Sorsò. Il ricorso da lui spedito lamentava vizi di forma nei mandati di convocazione.

(227) Quanto riportato è solo una sintesi, molto abbreviata, dei fatti essenziali. Lo sviluppo della situazione fu complesso. Le discussioni in diritto ed in fatto ripetono analoghe argomentazioni.

(228) Il giorno dei Santi arcivescovo e canonici si davano appuntamento nella Cattedrale. I canonici vestivano come di rito; e ciò all'arcivescovo sembrò bene per dare maggiore significato alla riparazione (« *para refrenar su Altivez* (arroganza), *por ser proverbio entre ellos, ò Papa en Roma, o Canonigo Turritano en Sacer* »). Il Celebrante, vestito anch'egli secondo le norme del Pontificale, eseguì il rito « *tocandoles con las varas* » (verga), mentre stavano

JURADOS DE SACER

6. L'amministrazione della Città di Sassari (229) fu più volte e globalmente chiamata in causa dall'arcivescovo (230); il Sicardo, però, distingueva l'amministrazione dagli amministrati che, secondo lui, apprezzavano e stimavano il loro Prelato (231). In senso ancora più lato, tutta là classe dirigente era, praticamente, messa in stato di accusa, quella che oggi si sarebbe detta la *sassareseria*. Non esiste tale vocabolo in alcuna delle pagine ispirate o dettate dal Sicardo; ma quando si leggono le puntate di « *Demonstracion...* », relativamente al mondo sassarese descritto come intrigante, provinciale, ipocrita, volta-gabbana, si può concludere che l'Arcivescovo s'era fatta della sassareseria un'idea tutt'altro che suggestiva!

« *humiliados a sus pies...* Jaime Artea, Miguel Lombardo y Villa, Gavino Vildi, Gavino Coloredda, Pedro Manunta y Juan Andres Bagella (il can. Squinto era morto; il can. Sotigu già assolto). Cfr. « *Demonstracion...* », n. 80, pg. 51.

Il Sicardo fece notare che l'assoluzione riguardava le censure dell'8 luglio 1703 (i cann. Manunta e Bagella; *por* (altri) *diversos crímenes*) restavano tuttora scomunicati e « *declarados irregulares* »; esortò gli assolti a dare degna soddisfazione al loro Superiore poiché se era libero di perdonare le colpe rivolte alla sua persona, non lo era per quelle che riguardavano « *su Dignidad* ». Ciò detto, il Presule dava la sua benedizione « *al innumerabile concurso de Nobles, y Plebeyos* » che affollavano la Cattedrale. Dopo un certo tempo, fu assolto anche, ma senza la solennità precedente, il can. Nicolò Decori che a Roma aveva sostenuto, in veste di procuratore, le cause capitolari.

(229) La struttura amministrativa della città prevedeva il Consiglio maggiore composto di quaranta Consiglieri, il Consiglio minore, composto di cinque membri estratti a sorte, integrati dagli *Electos*, membri del Consiglio minore che duravano in carica dodici mesi a partire dal mese di maggio o giugno, venivano eletti il giorno dopo Pentecoste, mediante estrazione: dalla borsa (erano sette in tutto) dei Nobili usciva il Capo Giurato; da quella degli avvocati e dei medici anziani, il Giurato secondo; dalla terza — degli avvocati e medici giovani — il Giurato terzo; dalla quarta — notai e persone autosufficienti senza impiego — il Giurato quarto, e dalla quinta — mercanti facoltosi, procuratori e farmacisti — il quinto Giurato. Dalle altre due, borse, due Clayari, l'ufficiale della Baronia della Nurra, il Mostassen (una specie di ufficiale di stradiera), il castellano (o Alcait) di Porto Torres, e i sei Eletti. Cfr. COSTA, *Sassari*, IV, pgg. 14-19 e 44 ss.

(230) Cfr. « *Recopilacion* », n. 17-37, pgg. 113-124; « *Demonstracion...* », nn. 29-32, 41, 42-66, 98, 137; COSTA, cit. pgg. 85-87, con molte inesattezze. Arch. cap. di Sassari, SC, 15 e SC, 16; Arch. di Stato (Sassari) ex Arch. com. B. 23, fasc. 3, 4, 5, 6.

(231) Cfr. *Recopilacion* », n. 20, pg. 115, e altrove.

In linea di massima, il Sicardo riferisce quello che venne intentato nei suoi confronti; di passaggio, ma pesantemente ed insistentemente, dilata la visuale nell'area socio-culturale, come ad esempio, sul fatto che i Giurati di Sassari si tramandassero « *el espíritu de contradiccion* » fin dal tempo del « *Cabo Jurado don Antonio Esgrecho* » (232) che « *dio principio à las columnias* ». Il Sicardo trovava sia nel « *parentesco* » tra i Giurati « *en cabo* » che nel « *genio, y presumpcion de los de Sacer* » che si ritenevano i più bravi del mondo (molto migliori dei Cagliaritani, degli Algheresi e dei Galluresi) (233), la spiegazione del loro comportamento irriverente e insofferente. L'attendibilità dei Sassaresi — secondo il Sicardo — ebbe « *poco aprecio* », a Madrid, nel suo caso, dato che specificamente accusato dai Giurati sassaresi come « *dissidente* » nei confronti della monarchia spagnola prima che l'Arciduca d'Austria assumesse il trono, quando questi, col nome di Carlo III ascese il trono spagnolo (1706) e reato di « *disidencia* » divenne ormai un titolo di merito con il nuovo regime, l'arcivescovo fu presentato come pericoloso-al-pubblico-bene. Il tutto perché si voleva a Sassari che l'arcivescovo, richiamato in Spagna, vi restasse per sempre, magari promosso a qualche altra Sede importan-

(232) « *Recopilacion* », n. 17, pg. 113. Don Juan Antonio Esgrecho, fu Jurado en Cabo.

(233) Il Sicardo citava il caso di san Lucifero, cagliaritano, cui i sassaresi avrebbero negato il culto « *con la nota de Herege* » (perché eretico), per motivi campanilistici (il che è inesatto). Erano frequentissimi « *los injuriosos, y contumeliosos apodos* » (nomignoli) tra sassaresi ed algheresi « *aviendo hasta el principio de este siglo continuado la remembranza en el dia 6. de Mayo con la cantilena contra Franceses, y sassareses* »: Il Sicardo evoca la notte del 6 maggio 1412 durante la quale gli algheresi, fedeli al Re di Spagna, respinsero vittoriosamente l'assalto mosso con una truppa dotata di 300 cavalli e 50 balestre da un figlio naturale di Amedeo VII (il Conte Rosso) inviatovi dal Visconte di Narbonne, su sollecitazione dei sassaresi (Costa, I pgg. 154-55). Dopo l'accaduto si fece « *voto* » ad Alghero di celebrarne l'anniversario bruciando un fantoccio vestito da francese e cantando una serie di insulti (che il Tola riporta nel suo Codice Diplomatico). Una strofa: « *Muiran, muiran los Francesos / ils traydors de Sassaresos / qui han fet la traicid / al molt alt Rey d'Aragò* ». Ricorda, inoltre, il Sicardo « *de que repetidas veces han embarzado los de Algher, que los Jurados de Sacer con Gramallas, o Chias (zimarrone cappucci neri), y con Masseros (mazzieri)... en aquella Ciudad* », esibendo insegnate e privilegi validi solo a Sassari. « *Recopilacion* », n. 17, pg. 113.

te (234). Il Sicardo non manca di ironizzare, in particolare sull'essere « *hijos de los Catalanes los sassares* » conclamato presso la Corte dalle varie ambascerie della nostra Città (235); in realtà i Sassaresi passarono dal dominio spagnolo a quello austriaco, cambiando semplicemente casacca. Questo, almeno, pensavano il Sicardo e, probabilmente, tutto il clan spagnolo stanziatò a Sassi e dintorni.

Motivo di dogliananza furono inoltre per l'arcivescovo l'interferenza dei Giurati sassaresi nelle nomine ecclesiastiche (come per il caso di Ittiri Cannedu) (236), la gestione illegale del potere da parte del Cabo Jurado a danno del Consiglio generale, la « *mala administracion* » delle rendite, la dispotica gestione della giustizia, la disattenzione degli obblighi legali, l'arbitrarietà del comportamento, ecc. Per ogni affermazione, il Sicardo non mancava di riferire casi concreti, alla portata della cronaca allora ricorrente (237).

(234) Il Sicardo non manca di ironizzare su queste « *astacias* » « *innatas* » dei sassaresi che chiedevano la sua promozione « *à otra Mitra... ensalzando sus meritos, y prendas* ».

(235) Sul tema dell'affezione dei sassaresi verso i catalani c'era sicuramente molto da dire, come trovò appunto il Consiglio cosidetto dei Cento che i Giurati sassaresi avevano officiato per appoggiare la richiesta del trasferimento dell'arcivescovo... « *Si bien se reparó al Consejo General sobre la insubstancia del Parentesco...* » (la parentele diretta dei sassaresi dagli spagnoli!), « *a vista de tan repetidos siglos, como han corrido, desde que los Reyes de Aragón mandaron arrojar de Sacer à todos sus naturales por sus repetidas reveliones...* » (Recopilacion », n. 19, pg. 115).

(236) I Giurati — secondo l'accusa del Sicardo — fecero di tutto perché la Rettoria della « *Villa de Iteri Cannedu se diesse à natural de Sacer* » presentando una lista « *de Sugertos no my dignos, y amenazando, que se comoveria el Pueblo* » (Recop., n. 26). Il fatto avvenne — assente l'arcivescovo — durante il governo di don Jayme Manca y Zonza: i candidati erano, per il Magistrato sassarese il dr. Antonio Rosas, appoggiato anche all'arciprete che temeva si ripetesse l'incendio della sua casa appiccatogli dai fautori di Carlo III, per il pievano di Osilo, il dr. Pietro Otgiano, y Cossu, osilese. L'arcivescovo concordò con il voto del Luguia, pievano d'Osilo, e fu questa nomina che prevalse anche dopo il ricorso a Roma interposto dai Giurati il 3 settembre 1709. (Cfr. *Demonstracion...* », n. 133, pg. 77).

L'Oggiano-Cossu era stato fino a quella data Promotore Fiscale della Curia.

Nell'elenco dei beni inventariati dell'Otgiano Cossu figura un « *cuadro grande de la Cavalcata del q.m Sicardo* », in Arch. del Trib. eccl. Turritano. Un « *ben-servito* » al prezioso collaboratore?

(237) Ricorda, ad esempio, il Sicardo che i Giurati dispensavano volentieri attestati di buona condotta e di idoneità sugli ecclesiastici, senza riguardo del parere della Curia ecclesiastica, quando si trattava di nomine sollecitate a

7. Al nucleo del contenzioso, fortemente condizionato dal conflitto tra arcivescovo e capitolo, tra Curia ecclesiastica e Magistrati sassaresi furono, soprattutto, il ritardo nell'assolvimento dei diritti d'esenzione a favore del clero e la pubblica ricusazione dell'arcivescovo dalle cause penali e civili di sua compepenza, da parte della Città.

Si applicava anche a Sassari, come ovunque a norma del diritto ecclesiastico vigente, il « *diritto di exencion y franquesa de pechos (tributi) y gabellas ... tanto en las carnes y farina, como en todo lo demas q. sirve para el mantenimiento, y uso... del Clero...* »⁽²³⁸⁾. Tale diritto all'esenzione era osservato, comprovato e confermato da ripetute sentenze del Cancelliere del Regno⁽²³⁹⁾. Un precedente controverso fu risolto, per via di compromesso arbitrale il 7 dicembre 1675⁽²⁴⁰⁾ con la conferma dell'esenzione, a particolari condizioni; e, dato che i diritti di « *carneceria* » ... « *los tiene arrendados* » la Città, si conveniva — da parte della Città — di coprire (la cosiddetta « *refaccion* ») i diritti degli ecclesiastici con una somma pari a 300 libbre da consegnare all'arcivescovo⁽²⁴¹⁾.

Roma (*Rec. n. 26, pg. 119*); non consultavano, come di dovere, « *para las materias graves* » « *los Electos...* » o « *el Consejo general* » (*ib., n. 27*); il « *Cabo jurado* » agiva dispoticamente non di rado (*ib., n. 28*) anche in rapporto alla amministrazione delle rendite (*ib., n. 29*).

(238) Era acquisito nella dottrina e nella prassi che la Chiesa e le persone ecclesiastiche godessero della essenzione e della immunità da carichi, come gabelle, collette e altri « *pesi laicali* » e che tale esenzione si estendesse anche ai beni acquistati dai chierici con personale iniziativa e con il concorso fortuito della fortuna o altri qualsiasi motivo, salvo che i beni pervenuti non fossero sottoposti a carichi Reali. Gli ecclesiastici erano, peraltro, tenuti a concorrere alle spese pubbliche, cioè relative a necessità o utilità pubblica, come erano considerate le riparazioni di pozzi pubblici, le strade della contrada, lavori di argine, conduzione di acque per uso comune, lotta alle cavallette ecc.

(239) Cfr. un ampio materiale documentario nell'*Archivio capitolare di Sassari, SC, 15 e SR, I.*

(240) Cfr. nell'*Arch. cap.re, cit., SR, I* « *Copia de la sentencia q.los SSe don Joseph de Torres, y Xalon Inquisidor de este Reyno, y don Miguel Fernandez de Heredia de Sazer interino, come arbitros dieron, y publicaron 6 favor de los Ecclesiasticos, sobre la refacion de las Carnes, y la firmaron en los 7 de Xbre de 1675* ».

(241) La sentenza (di cui nella nota precedente) venne emanata dai due Arbitri, in forma di compromesso, (secondo l'istituto giuridico noto come « *compromissum in arbitros* ») a ciò deputati dalla Curia, quale « *actor demand* »

La controversia circa la "refaccion", che prese l'avvio nel 1703, tra arcivescovo e capitolo, aveva come oggetto la determinazione del soggetto fiduciario della "refaccion", e l'uso delle somme. Tanto il Magistrato cittadino come l'autorità diocesana erano ugualmente interessati alla definizione delle modalità del versamento. Il capitolo, interpellato, propose che la "refaccion" dovesse servire per condurre a termine, tra altri lavori, l'*«empedrado del camino de san Gavino»*, secondo impegno assunto con il Comune, e non per concedere altri contributi al Presule oltre quelli già assegnati in occasione dell'ingresso a titolo di «*donativo*». Il Sicardo non fu d'accordo e, con un'iniziativa che colse il capitolo di sorpresa, il 22 agosto 1703 convocava in episcopio i superiori religiosi, i Rettori della città, e l'economista del capitolo per averne il parere, ma soprattutto — nonostante proteste vivacissime dei canonici (242)

dante» e dalla città di Sassari «*reo demandado*». In breve: Premesso quanto stabilito nella Cortes del 1632 celebrate sotto la presidenza di don Gaspare Prieto, vescovo di Alghero, circa la facoltà di imporre «*sobre las mercadorias que entrassen tres callares por libra, y otros derechos*» allo scopo di raggiungere la somma di 85.000 ducati da versare al Re ogni anno; considerato «*el acuerdo*» della città, del 30 luglio 1635, in forza del quale veniva istituita nella Città di Sassari una gabella «*sobre las carnes, que se venden, y pesan en la carneceria pubblica*» nella misura (stabilita il 25 agosto 1635) di 40 «*sueldos... sobre cada bues, sobre cada vaca, 30, sobre cada carnero, 5, sobre cada puerco grande* (di 2 mesi), 20 e 25 (12 mesi) ecc., *carne salada y jamones* (prosciutto) *que entran de fuera para vender un callares por libra, por cada cabron medio real, por cada tres terneras de leche (latte) el derecho de una vaca, y por terneras de San Martin, en adelante el derecho dedos vacas, y por dos be... (?) y derecho de una vaca*», tenuto conto delle due sentenze conformi più un'altra del Cancelliere del Regno, decise nel 1663 durante l'episcopato dell'arcivescovo Ignazio Royo, in favore dello Stato Ecclesiastico; in seguito a decreti di scomunica firmati dall'arcivescovo Gavino Catayna l'8 luglio e il 19 settembre 1675 contro il Comune di Sassari, inadempiente, la Reale Governazione aveva chiesto al medesimo arcivescovo che si formasse una «*conferenzia*» per discutere tutto l'argomento ed intanto venisse sospesa l'esecuzione dei decreti penali. L'arcivescovo, pro bono pacis in considerazione delle difficoltà comunali sulle quote arretrate, abbuonato il passato, accolse di affidare la soluzione della questione a don *Miguel Fernandez de Heredia*, del Consiglio di Sua Maestà, cavaliere dell'abito di Calatrava «*y su oy dor*» nella Reale Cancelleria del Regno nonché Governatore e «*Reformador*» della città di Sassari «*y cabo de Sacer y Logudor*» indicato dalla Città e a don *Joseph De Torres y Xalon*, Del Consiglio di Sua Maestà, Promotore Fiscale del s. Ufficio e eletto Inquisitore Apostolico, per parte dell'arcivescovo e del Capitolo (23-IX-1675).

(242) Per la riunione straordinaria vennero convocati in Episcopio i superiori religiosi, i Rettori della Città e l'economista del Capitolo. Il Capitolo

che invocavano il diritto alla presenza in quanto corpo capitolare e alla voce attiva decisionale nella materia trattata — per farsi riconoscere la facoltà di ritirare « *para sì por quenta del subsidio caritativo* » l'ammontare della "refaccion". La decisione, adottata in questo senso, venne comunicata alla Città e fu nominato per la « *cobranza* » di 250 scudi per l'anno concluso al 25 settembre 1703, il dr. Gavino Ignazio Pisano, maggiordomo dell'arcivescovo.

Mentre si infittiva lo scambio delle prese di posizione, il Comune — c'è da sospettare che, fors'anche su premura di qualche canonico, con questo gesto volesse contribuire a ritardare i rimborsi — chiedeva il contributo « *en el empedrado de san Gavino* » sul quale, però, il capitolo si dichiarò d'accordo soltanto dopo che l'arcivescovo ebbe consentito di usare allo scopo della propria quota della "refaccion" che era di 27 libbre e 12 soldi.

Sulla base di una tabella, preparata, su mandato dall'arcivescovo, dal vicario generale Briseño y Moya e dall'assessore Agostino Maronjo, venne definito il quadro distributivo della "refaccion" (243). Le cifre danno l'idea del "tutto" quan-

chiese di assistervi come corpo morale trattandosi di materia circa la quale, per decidere, era richiesto il suo consenso. L'arcivescovo fece rispondere che bastava la presenza dell'Economista e rimase fermo nella sua decisione anche dopo che il Capitolo inviò i canonici Jaime Artea e Nicolas De Cori per trattare. I due capitolari, visto che le richieste non venivano tenute in alcuna considerazione, si sentirono in dovere di dichiarare « *la nulidad de qualquiera resolucion* », ripetendo che venivano conculcati i diritti del Capitolo.

Cfr. Arch. cap.re SC, 15, doc. I. La riunione si concludeva con la sottoscrizione di un « *papel* » che autorizzava l'arcivescovo a percepire per sé, come contributo alle spese sostenute nel suo ingresso, il quantitativo della « *refaccion* », e recava la data del 25 settembre 1703.

(243) Secondo lo schema: alla famiglia arcivescovile, con 22 persone (sei cappellani e sei servi, uno per ciascuno come per gli altri ecclesiastici, il Vicario generale con 2 servi, essendo tonsurati i « *sobrinos* » dell'arcivescovo) spettavano in tutto 11 libbre, 18 soldi, 4 denari; ai 17 canonici con due « *criados* » (servi) ciascuno, in tutto, 27 (libbre), 12 (soldi), 6 (denari); agli ordinati in sacris, in tutto 129 addetti alla Cattedrale e alle parrocchie, 69.17.6; ai 36 tonsurati della Cattedrale 10.10; ai 75 tonsurati di s. Caterina, 40.12.6; ai 23 di s. Apollinare, 12.09.2; ai 21 di s. Sisto, 11.07.6; ai 29 di s. Donato, 15.14.2; ai 19 « *ministros* » della Curia, 20.07.10; ad altri, in numero di 16, carcerati, 8.13.4; alla « *familia de Carmen* », con 17 persone, 9.09.2; del Collegio Massimo, con 52 persone, 28.03.4; del Convento di s. Sebastiano con 7 persone, 3.15.10; di s. Paolo, con 19 persone, 10.5.10; di

titativo e dell'«*estado eclesiastico*» turritano, negli anni 1703 e 1704, comprendente la famiglia arcivescovile, il numero dei chierici addetti ai vari servizi e alle Rettorie, le comunità religiose maschili e femminili. La distribuzione delle quote doveva essere, secondo il Sicardo, equilibrata a vantaggio di tutte le comunità⁽²⁴⁴⁾. Ma la «*cobranza*» (riscossione) della "refaccion" venne ulteriormente bloccata da complicazioni come l'appello al Papa sulle decisioni della famosa «*Junta*» (riunita in episcopio senza il Capitolo) da parte dei canonici, e, da parte del Comune, il non sapere in quello stato di cose, a chi versare le somme e, in seguito, la richiesta che dalle liste dell'arcivescovo venissero cancellate diverse persone non aventi diritto all'esenzione, come i tonsurati "coniugati"⁽²⁴⁵⁾. Nel dicembre 1704 e gennaio 1705 la controversia da prevalentemente canonica passò nel ruolo di prevalentemente ecclesiastico-civile, producendo uno dei fatti più clamorosi della storia cittadina.

Si ha l'impressione che la Giunta cittadina non abbia fatto il possibile per corrispondere la "refaccion" e, magari,

s. Pietro, con 52 persone, 28.03.4; alla «*enfermeria de los Observantes*», con 4 «*permanentes*», e normalmente «*ocho enfermes*», 6.10; ai Cappuccini, con 45 persone, 24.07.6; ai Trinitari, con 10: 5.08.4; ai Frati di s. Giovanni di Dio, con 13: 6.10; agli Agostiniani, con 15: 8.02.8; al Collegio Gesù Maria, con 30: 16.05; al Seminario Canopoleno, con 16: 8.13.14; al Seminario Tridentino, con 8: 4.06.8; ai Carmelitani «*de afuera*», con 10: 5.08.4; ai Domenicani «*intra muros*» con 10: 5.08.4; ai Conventuali, con oltre 70: 38.11.4; ai Serviti, con 18: 9.15; al Monastero di s. Chiara, con 47: 25.08.2; alle Cappuccine, con 35: 18.19.2; alle Isabelline «*con las convitoras*», in tutto 75.126; ai familiari di 125 chierici, «*a cadauno su criado*»: 67.14.2; ai due familiari «*cada Rector*», in tutto 8: 4.06.8; a 4 «*monarillos*» della Cattedrale, 2.03.4; agli altri 8 «*monarillos*» delle altre 4 parrocchie, 4.06.8; al Collegio della Scuola pia, con 22: 11.18.4. Totale persone: 1153; somma 624 libbre, 10 soldi e 10 denari. La lista, concordata in seguito, escluderà i tonsurati co-niugati, gli addetti al Canopoleno ed altri.

(244) «*Demonstracion...*» n. 18, pg. 10, sostiene che nella «*cobranza*» di quanto sopra, i capitolari «*se aplicavan la mayor porcion*», con pregiudizio degli altri interessati.

(245) Archivio di Stato di Sassari, cit., B. 23 fasc. 5

In effetti, a parte il sospetto sulla politica del rinvio, essendo in atto ricorsi ed appelli vari al Papa, al Giudice delegato apostolico di appellazioni e gravami in merito alla «*nullità*» della famosa riunione tenuta in Episcopio, riusciva arduo districarsi dalla caotica e convulsa rete delle contestazioni. Quanto alla «*multitudine*» dei beneficiari del diritto di esenzione, basta rileggere il «*quadro*» — di cui alla nota 243 — per capire le obbiezioni del Comune di Sassari.

«approfittasse della controversia Sicardo-Capitolo per dilazionarla; senonché l'arcivescovo il 15 dicembre 1704, su istanza del suo Promotore Fiscale, notificava un decreto con il quale ingiungeva al Sindaco e ai Nobili e Magnifici Consiglieri della città, di fargli pervenire, nel termine perentorio di tre ore, il « *mandato* » di 500 scudi, per la "refaccion" dovuta per gli anni 1703-1704. E sebbene « *por contener la cominatoria de las censuras in sin mas audiencia* », il Sindaco avesse proposto appello l'arcivescovo passava alla dichiarazione formale di scomunica contro il Magnifico « *Jurado en cabo* » e il Giurato secondo, in quanto contumaci, a norma della Bolla « *In coena Domini* » (246). Il provvedimento fece scalpore e la Giunta dovette predisporre la difesa del proprio operato mediante la pubblicazione di un « *Compendioso ... extracto* », giuridico-teologico sull'argomento. Il documento, compilato ai primi di Gennaio 1705, venne fatto affiggere dal Sindaco, Proto de Aquena, alla presenza di sacerdoti e curiosi, il 17 gennaio alle ore 16, nella porta principale di santa Caterina, nonostante le rimozioni del « *cura* » Giorgio De Muro. Entro un quarto d'ora, su ordine del Sicardo, il De Muro, alla presenza di testi, toglieva il "corpo del reato" che, entro le cinque, era già nelle mani dell'arcivescovo. Il « *papel* » è costituito da un foglio formato manifesto, manoscritto, suddiviso in due parti, dedicate al fatto (« *hecho* ») e al diritto (« *derecho* ») nella questione (247).

(246) Arch. Cap.re di Sassari, SC, 16: l'istanza del Promotore Fiscale Otgiano, y Cossu è del 26 ottobre 1705.

(247) « *In facto* »: il 15 dicembre l'arcivescovo aveva notificato al Sindaco un decreto relativo alla consegna, entro tre ore perentorie, del « *mandato* » di 500 scudi « *por la refaccion... devida al Clero* » per gli anni 1703-1704. Poiché tale decreto comminava anche censure « *sin mas audiencia* », si propose appello: l'arcivescovo, peraltro, dichiarava i Magnifici « *Jurado en Cabo* » e « *Secondo* » pubblici scomunicati e contumaci al decreto penale e incorsi nella scomunica prevista dalla Bolla « *In coena Domini* »... « *contra imponentes, et gravantes ecclesiasticos ad solutionem gabellarum* ». La Città interpose ancora appello e, per non compromettere la situazione, decise di rendere informati i cittadini con un « *compendioso... Extracto* » predisposto da un gruppo di uomini dotti.

« *In jure* »: 1° la pena, quando manca la colpa teologica — come nel caso — non tiene in *foro interno*; 2° se la nullità della censura è certa non vi si è obbligati neppure in *foro externo*; 3° se uno non osserva le censure certamente nulle non dimostra disprezzo per l'autorità; 4° ed in tale ipotesi non si

8. Come si era giunti al Manifesto?

Per reagire al provvedimento penale dell'arcivescovo, il 6 gennaio, festa dell'Epifania, era stata promossa una riunione « *en las casas* » della Città, con l'intervento di ecclesiastici e laici, convocati dai consiglieri, allo scopo di discutere sulla portata e sulla validità delle censure, inflitte il giorno prima (248), contro don Christobal de Quesada, « *Jurado en cabo* » e il dr. Giuseppe Martinez, secondo Giurato. L'iniziativa fu ritenuta scandalosa dal Promotore fiscale don Andrea Briseño; dietro sua istanza formale, firmata il 7 gennaio, fu disposta dall'arcivescovo un'inchiesta ufficiale sulla riunione, sui contenuti della discussione, sui pareri espressi e sul voto finale formulati. L'otto gennaio, il giorno dopo, vennero convocati davanti all'arcivescovo i pp. Fr. Sanna (provinciale), Fr. Tedde (qualificatore del s. Ufficio), Salvatore Minutili, Antonio Corona OFM, che riferirono dettagliatamente sui fatti e sui nomi dei partecipanti (249).

da neppure scandalo. La convinzione di nullità delle censure nasce dai seguenti motivi: 1º manca la causa della censura — la disobbedienza al mandato penale — poiché non si poteva rilasciare mandato di pagamento senza il voto, anzi contro il voto, dei creditori che contestavano il pagamento (i capitolari); 2º il mandato penale mancava dalla clausola giustificativa, cosiddetta *de audiencia*, che avrebbe consentito alle parti di allegare le proprie ragioni; 3º il mandato penale è nullo perché ha lasciato solo tre ore di tempo per l'esecuzione, di fatto impossibile, anche per la mancata esibizione di ragioni in contrario; 4º nullo, ancora, perché la materia di cui, interessava formalmente l'arcivescovo e, dato che *nemo judex in causa propria*, si interpose appello; 5º nulle le censure perché la città e il suo Consiglio maggiore ricusarono come giudice sospetto « *y mal afecto a la Ciudad y su Magistrado* » il Sicardo. Si faceva notare infine, che queste ragioni venivano rese pubbliche allo scopo di evitare lo scandalo che sarebbe derivato da disobbedienza agli ordini del Presule. *Arch. cap. re di Sassari*, SC, 16. Cfr. anche *Archivio di Stato di Sassari*, B. 23 fac. 5.

(248) L'iniziativa del Sostituto procuratore Fiscale, don Andrea Briseño, accolta (« *como lo pide* ») dall'arcivescovo, a sua immediata motivazione, si rifaceva alla voce corrente secondo la quale nella riunione provocata dai Consiglieri s'era discusso sulla nullità delle censure arcivescovili. *Arch. cap. di Sassari* SC, 16.

(249) *Arch. cap. cit.*; i padri Sanna, Tedde, Minutili, Corona dichiararono che invitati dal Sindaco, Proto de Aquena, s'erano recati nella sala delle riunioni del Palazzo comunale. Vi erano convenuti, i cinque Giurati: don Cristobal de Aquena, dr. Joseph Martinez, Bernardino Aquena, Proto Urtoli, Miguel de la Cruz; i canonici: don Juan Squinto, dr. Jaime Artea, dr. Proto Cargiaga, dr. Miguel Lombardo y Villa, Gavino e Antonio Ugias; i religiosi francescani pp. Francesco Sanna, provinciale, Fr. Tedde qualificatore del s. Ufficio, Salvatore Minutili e Antonio Corona degli osservanti di s. Pietro; p. Franc. Decori dei Conventuali di s. Maria; il pp. Gavino e Salvatore Asina dei Serviti; i pp. Paolo da Nulvi, provinciale, Salvatore Brandino, Antonio

Sul quesito relativo alla validità delle censure arcivescovili i pareri espressi nella discussione assembleare erano stati differenti: il francescano P. Sanna era stato dell'avviso che sulla validità delle censure avrebbe dovuto esprimersi il Superiore ecclesiastico; i Gesuiti stavano per l'osservanza delle censure (il p. Masidda riferì che il Generale della Compagnia aveva vietato ai padri di interessarsi della vicenda); il gesuita p. Dore fu dell'avviso che le censure dovessero osservarsi; il p. Sanna O.P. era per il sì alle censure; i cappuccini avrebbero dovuto riflettere ancora; i Serviti contro la validità; i canonici lo stesso; i « *letrados* » come i canonici; gli Scolopi per la nullità delle censure; il p. Decori per l'invalidità.

Il 10 gennaio venne ascoltato il p. Francesco Sanna, domenicano di s. Sebastiano, che confermava sostanzialmente le deposizioni dei testi già ascoltati⁽²⁵⁰⁾. Sulla base delle testimonianze, il Promotore Fiscale trovò, però, più di uno spunto per chiedere all'arcivescovo un supplemento di indagine al fine di appurare quanti tra coloro che avevano votato per la nullità delle censure avessero personali motivi per esprimersi in quel modo; ed il giorno seguente (14 gennaio), fatta inchiesta, si ritenne appurato che gli interessi intravisti erano più che documentabili⁽²⁵¹⁾.

da Nulvi ex provinciale dei Cappuccini; p. Francesco Sanna dei Domenicani di s. Sebastiano; i pp. Manuele Sanjust e Simon Sogiu, rettore, il primo, del Collegio gesuitico di s. Giuseppe; i pp. Cosme Masidda, rettore e Giuseppe Dore, gesuiti, del Collegio di Gesù Maria; il p. Francesco Roca, rettore del Seminario canopoleno, gesuita; i pp. Ilario di S. Giuseppe, Atanasio di s. Bartolomeo, Camillo di s. Paolo, Felice di s. Antonio, scolopi. Presenti, inoltre, « *los letrados* »: dr. don Juan Antonio Fundoni, dr. Gabriel Marongio y Frasso, dr. Gaspare Reynaldo, dr. Francesco Coloredda, dr. don Francesco Soliveras, don Juan Estevan Desena, dr. Gavino de Aquena, dr. Nicolas Berlingueri. Su proposta del Sindaco i presenti s'erano impegnati al segreto.

(250) Il teste conferma la sostanza dei quattro già ascoltati, aggiungendo d'essere stato convocato da Antonio Bartholomey, notaro pubblico e segretario della Città. *Arch. cap.*, cit.

(251) *Arch. cap.*, cit. Il 13 gennaio 1705 il Briseño, visto che tra coloro che avevano votato per la nullità delle censure si trovavano anche gli scomunicati e loro parenti, chiedeva si approfondisse ogni particolare in merito. L'inchiesta, condotta il giorno dopo, 14 gennaio, dava le seguenti risultanze: don Francesco Deliperi Suzarello (38 anni) riferiva che il dr. Juan Fundoni, teneva la cassa della Basilica ed era in rotta con l'arcivescovo che

9. Mentre infuriavano le polemiche sulla legittimità delle censure dell'arcivescovo, si cementò, per condivisione di sorte e per spirito di corpo, una specie di sacra unione tra capitolari e autorità sarde per rimediare la situazione. Una delle iniziative più gravi al tempo di don Christobal Quaesada fu quella che condusse alla proposta di « *ricusazione* » dell'arcivescovo, in quanto giudice sospetto, « *para todas sus causas civiles, y criminales, y las de todo el Pueblo* » (252). Il Sicardo definì « *delirio* » tale presa di posizione (253), per di più riprovata a Cagliari dal Viceré e dai Ministri. In effetti si trattava di un tentativo per esautorare l'autorità ordinaria dell'arcivescovo.

Della ricusazione si era parlato e discusso a lungo comunque, specie in occasione della « *Junta o Conciliabulo* » del 6 gennaio: così lo definisce il Sicardo in « *Demonstracion...* » aggiungendo... « *como si en esto Conciliabulo, o Sorbona Turritana* » si potesse pronunciare verdetti di « *ser nulas las censuras* ».

Il "compendioso extracto" venne condannato dal tribunale del s. Ufficio della Inquisizione il 19 marzo dello stesso anno, insieme ad altri « *infames Pasquines* » perché « *sedicioso, injurioso, malsonante, et piarum aurium ofensivo, e inductivo del menosprecio de las Censuras* » (254); ma i Giudici dell'In-

gli aveva chiesto i conti; Gabriele Marongio Frasso, avvocato, aveva steso nel passato la ricusazione dell'arcivescovo a nome del Magistrato e del Consiglio; Gaspare Reynaldos, era padre dei canonici Matteo e Gavino, eletto diverse volte; Francesco Coloredda era fratello carnale di don Gavino, canonico turritano; Nicolas Berlingueri, « *primo hermano* » dei surriferiti Coloredda; Francesco Soliveras, attualmente, avvocato del Capitolo e cognato dei Coloredda; Gavino de Aquena, germano carnale di Proto, sindaco, e « *sobrino* » del can. Ugias; Estevan Desena, « *sobrino* » dell'Artea, canonico; p. Franc. Decori, germano del can. Nicola Decori, in quel tempo a Roma, come procuratore del capitolo; i pp. Scolopi dipendevano dal Magistrato della Città che li aveva diverse volte voluti allontanare da Sassari; i pp. Asina erano molto amici del can. Coloredda, per merito del quale, fr. Gavino divenne Vicario generale del suo ordine in Sardegna. Oltre il Deliperi vennero ascoltati come testi don Juan Delarca e don Martin Murgia; ed il 15 gennaio il licenziato Sac. Simon Perantoni, il sac. Matteo Mariotu, Antonio Sanguineti.

(252) Arch. Storico di Sassari, B. 23, fasc. 5. Cfr. Ambasceria all'arcivescovo decisa nel « *Colloquio* » del 21 marzo 1707.

(253) « *Demonstracion* », cit., n. 29.

(254) Ib.

quisizione, pur conoscendo il nome degli Autori, non commisnarono le pene dovute. La risoluzione che chiuse la vicenda venne dalla s. Congregazione delle Immunità, con decreti del 25 gennaio 1707 e 22 febbraio 1707, nel senso che la "ricusazione" dell'arcivescovo era improponibile (« *non esse locum recusationi, et allegationi in suspectum Archiepiscopum* ») e che lo stesso Arcivescovo dovesse procedere sull'Editto del Magistrato sassarese (« *et idem Archiepiscopus procedat, ut de jure, super Edicto Magistratus declarativo nullitatis censurarum* ») (255). Ma l'esecuzione di tali decreti fu laboriosa e protratta da « *diversas voluntarias contenciones* », presso il foro del Cancelliere del Regno.

La vertenza sui diritti di "carneceria" si concluse infine per il buon senso delle parti. Risolta un'ultima difficoltà, circa e con l'esclusione dei tonsurati coniugati dal diritto della "refaccion", la Giunta comunale nella riunione del 24 gennaio 1705 dava esecuzione al mandato di pagamento tanto contestato, e informava l'arcivescovo che il (prossimo) 29 gennaio gli ecclesiastici si sarebbero potuti recare « *a tomar la carne* », muniti (si pregava, per evitare frodi) di un « *villette* » di presentazione. Il 6 febbraio 1706, il Comune chiedeva ancora che si cancellassero dalle liste i « *ministros* » (laici) della Curia e i « *seminaristas del Seminario canopolen...* » (256).

Lo stato di belligeranza tra arcivescovo e uomini della Giunta comunale ebbe altre occasioni per manifestarsi in modo aperto, come il 31 luglio 1704 — nella fase più acuta delle tensioni — quando, secondo opposte versioni, per via di una manifestazione pubblica, divenne a tutti evidente il profondo distacco psicologico tra l'uno e gli altri (257).

(255) *Ib.*, n. 30, n. 42, pg. 34.

(256) *Ib.*, n. 31.

(257) Il 31 luglio 1704 Arcivescovo e Giurati ritrovandosi nella Chiesa di Gesù Maria per la festa di s. Ignazio, di fatto si ignorano. La versione dei giurati da le colpe all'arcivescovo che avrebbe negato il saluto alla Giunta (cfr. Costa, IV, pg. 86; *Arch. Storico di Sassari*, B. 23 f. 3) mentre, secondo "Demonstracion", n. 41, pg. 34 « *al entrar* » dell'Arcivescovo don Cristobal Quesada, capo giurato, se ne stette seduto « *con los demas del Magistrado* », andandosene, poi, a messa finita, prima che il Prelato lasciasse la Chiesa.

Altro "casus belli" scoppì quando don Christobal Quesada dispose, d'accordo, secondo lui, con il capitolo e il « *seglar Obrero* », di trasportare a Sassari una « *columna, de las que se veneravan en aquel Tempio* », sostituendola con altra, usurpando, secondo il Sicardo, la giurisdizione ecclesiastica. La colonna fu, in seguito, rimessa al suo posto (258). Clamorosi i dissidi tra Comune e Arcivescovo a proposito del diritto di patronato sulla chiesa di s. Maria in Betlem, vantato dal comune e a questo negato dall'arcivescovo e sull'uso (tradizionale) di leggervi dei "pregoni" dell'autorità civica, nella notte tra il 14 e il 15 agosto. Il Sicardo fu irremovibilmente deciso nel vietarne l'esecuzione, appoggiato, in questo, da decisioni romane (259). Sul patronato delle chiese di san Gavino in Porto Torres e di s. Maria, in Sassari, che il Comune e la letteratura, ancora oggi, aggiudicano alla città, il Sicardo, con argomenti da non sotto-

L'episodio venne commentato tra i membri della Giunta comunale nel "colloquio" del 31 luglio 1704 e così riferito. Trovandosi « *el cuerpo de la Ciudad* » nella Chiesa di Gesù Maria al solito banco, invitato per la Messa maggiore e il sermone di s. Ignazio, all'ingresso, l'arcivescovo, accompagnato dai gesuiti e dai suoi familiari, in luogo di salutarlo e dargli la benedizione, non solo non lo fece ma « *nos negò el virle su cara, porq. se bolviò à la otra parte de la Iglesia, como si la Ciudad no huviera estado allí* ». Iniziata la Messa, al canto del Vangelo, « *salieron dos pajes de su Ill.ma con sus achas encendidas, y sin embargo de q.se los previno el Mestre de Cerimonias, no quisieron saludar, ni saludaron a la Ciudad, Cerimonia jamas negada al Magistrado...* ». Arch. di Stato, B. 23 — già dell'Arch. comunale — Fasc. 3.

(258). Don Cristobal aveva disposto che da Porto Torres venisse trasportata a Sassari una « *columna, de las que se veneravan en aquel Tempio, por averse puesto otra en su Lugar* ». L'arcivescovo vide nel gesto una usurpazione della giurisdizione ecclesiastica. Per evadere l'onore delle censure, il Quesada spiegò che aveva chiesto ed ottenuto il benestare dei canonici e del "Seglar Obrero", amministratore dei beni della Chiesa. Il Costa sulla base dei verbali della Giunta assegna il fatto al 1706 (Costa, IV, pg. 86; Arch. Storico di Sassari, B. 23, f. 5).

(259) Il conflitto a proposito della Chiesa di s. Maria di Betlem, che comportò la 'fulminazione' di altre censure contro il Magistrato cittadino, verità sul fatto che, secondo l'arcivescovo, nella detta Chiesa si esercitasse « *jurisdicion laycal* » da parte del Comune. La vigilia dell'Assunta, assistendo il Magistrato cittadino, « *à las Completas* » e alla "Salve", tra le undici e le 12 della notte, « *se hechava Pregon à son de Trompete en la Capilla Mayor, para que ningun entrasse con armas en la Iglesia, ni dormiesse en ella* ». Quest'uso destò le rimozanze dell'arcivescovo, che lo dichiarò « *por abuso, y curreptela* » e definendo, pertanto, insussistente il diritto del Magistrato, volle aggiungere la comminazione di censure sul « *Jurado en cabo* » Tola e colleghi. Questi mossero subito lite, appellandosi a Roma « *con el pretesto* — osserva "Demon-

valutare, abbastanza logici sul piano giuridico (260), rivendicava il diritto della Corona d'Aragona.

10. « *Demonstracion...* » elenca altri sgarbi e nuove « *mortificaciones* » imposte degli Uomini del potere cittadino, e fa anche capire, con una serie incalzante di contestazioni, che gli Uomini succedutisi nel Palazzo del Comune, oltre al « *parentesco* » che li coinvolgeva quasi automaticamente nelle stesse scelte, avevano anche interessi personali materiali da difendere. Oltre al Quesada — cui vengono attribuite iniziative tendenti ad allontanare, ad ogni costo, il Sicardo per la paura delle

stracion», n. 116, pgg. 115-116 — *de la possession, en que se hallava el Magistrado, y con el cumplimiento del Voto, que avia echo, de concurrir en dicha Iglesia, el hacimiento de gracias de haverse librado aquella Ciudad de la Peste, que avia padecido* ». Il Sicardo era d'accordo sulle osservanze del Voto, ma rivendicava all'Ordinario il diritto di determinare gli orari relativi al suo compimento, cioè non di notte, comunque. Proprio per prevenire « *intollerables indecencias* » che si commettevano, durante queste *veglie*, Egli aveva emanato editti al fine di vietare in Chiesa l'ingresso dei soldati e di provvedere alla sufficiente illuminazione. In quell'occasione, peraltro, per prevenire « *la commocion, que resultaria popular* » sospese il proposito di interdire la Chiesa. Visto che la causa procrastinava a Roma, i Giurati chiesero il parere del Vicerè circa la lettura del Pregone ed il Vicerè (1707), con parere della Reale Udienza, dispose che il Pregone stesso venisse letto fuori della Chiesa. Il 16 giugno 1707 un decreto della s. Congregazione della Immunità decideva che, in attesa della fine della causa, l'arcivescovo ordinasse che la lettura del Pregone venisse effettuata « *en nombre de Ella* ». Il 23 agosto 1707 la Congregazione dichiarava illegito l'uso di leggere il Pregone in Chiesa, autorizzando l'arcivescovo a procedere. Arch. Storico di Sassari B. 23, fasc. 5 alle date 6, 12, 17, 30 agosto e 1 ottobre, 3 novembre, 6 dicembre 1706, 15, 20, 21 marzo 1707.

(260) I Giurati, riferendosi a documentazione antica, conservata secondo loro nella Sagrestia del Convento, si appellavano ai diritti loro derivanti dal Patronato della Città sulla Chiesa. Dato e non concesso — osservava di rimando il Promotore Fiscale della Curia — tale diritto, la lettura del Pregone restava vietata dal Concilio di Trento (ss. 24, de ref. Cap. 3°). Aggiungeva, anche... « *Y por que no se concluye en el tiempo presente, respecto de que antigamente se practicava, para asegurar al Magistrado los bienes de aquella Iglesia de los Soldados Aquartelados en aquel Convento (que està extra muros) contra las sublevaciones de aquella Ciudad, como tambien se ocurrió en el recinto formado con fosso delante el Castillo contra la Ciudad, que come situada entre el Castillo, y dicho Convento, servía de frenos à las sediciones* ». (*Demonstr.*, n. 118, pg. 72). Avanzando un sospetto sulla origine dolosa d'un incendio, avvenuto il 7 marzo 1707 (« *que lo era de Carnestolendas* ») che incenerì « *los ricos ornamentos* (fra questi uno donato dal Marchese di Oristano), *plata, y quanto avia* » nella Sagrestia del Convento, « *Demonstracion* » (n. 119, pg. 73) fa capire che non sarebbe più stato possibile, al Magistrato sassarese, reperire nell'inventario dei beni della Chiesa alcuna traccia dell'antica documentazione sui diritti di patronato!

censure ecclesiastiche accumulate per falsi, per il "compendioso extracto", per usurpazione dei diritti della chiesa di s. Maria, e la cattiva amministrazione⁽²⁶¹⁾ — vengono fatti i nomi dei successori, particolarmente del Fundoni, del Tola, ecc.

Concluso l'incarico del Quesada⁽²⁶²⁾, la « *zizania de su passion* » — e dire, commenta « *Demonstracion...* » che Egli mangiò il pane in Arcivescovado « *siendo paje* » dell'arcivescovo Vergara! — sarebbe passata al successore don Juan Antonio Fundoni e Colleghi, usciti eletti dalla estrazione del 1 giugno 1705⁽²⁶³⁾. A parte la mancata rituale visita in Episcopio in occasione della sua elezione, nonostante l'arcivescovo gli avesse dato la « *enhorabuena* » per mezzo dei suoi cappellani, il Fundoni rinnovò la "recusacion" (di cui già si è parlato), ma con « *tan absoluta potestad* » da ignorare di comunicarla agli altri Giurati ed Eletti⁽²⁶⁴⁾; promosse una riunione di Medici « *en sus casas de Ajuntamiento* » perché dichiarassero che l'arcivescovo godeva buona, anzi ottima salute (così da farlo partire a Madrid), minacciando rappresaglie a chi avrebbe dovuto certificare, in base alla verità oggettiva⁽²⁶⁵⁾, che l'arcivescovo non godeva la salute che gli volevano attribuire⁽²⁶⁶⁾. Ma il motivo che più decisamente contribuì nel Fundoni al rinnovo della « *persecucion* » e della « *recusacion* » — sempre secondo « *Demonstracion...* » che dimostrava d'essere molto informata —

(261) In merito al "Compendioso extracto", condannato dal s. Ufficio e, in seguito anche con decreto apostolico che concedeva all'arcivescovo incarico per procedere contro i suoi redattori, parve bene all'arcivescovo ("Demonstracion", n.122, pg. 72) di chiedere al Magistrato che, rinnegate le dottrine contenute nel manifesto, si provvedesse ad eliminarlo dall'archivio. Lo stesso avrebbero dovuto fare i giurati; i quali, però, non accettarono le condizioni e furono dichiarati, per questo, incorsi nella scomunica il Capo Giurato Tola, e il dr. Gavino Ignazio Scano.

(262) Avvenne nel 1705.

(263) "Demonstracion", n. 98, pg. 61.

(264) All'atto di abbandonare l'incarico, don Cristobal Quesada avrebbe lasciato scritto che il Magistrato « *no visitasse* » né l'arcivescovo né l'inquisitore « *pro aver esto prohibido el compendioso extracto* ». "Demonstracion", nn. 98-99.

(265) *Ib.*, n. 100, pg. 62.

(266) *Ib.*, n. 100.

fu che l'arcivescovo gli aveva perentoriamente chiesto « *las cuentas de los crecidos* (notevoli) *Legados pios* » lasciati con testamento dal suocero Andrea Riquer, morto il 2 giugno 1691, e mai in tanti anni « *totalmente cumplidos* ». L'ordine arcivescovile dell'11 marzo 1706 era stato recepito con disprezzo dal Fundoni che fu, per questo, scomunicato il 26 luglio 1706, una prima volta, ed una seconda il 5 luglio, quando, nonostante il divieto, s'ostinò nel voler assistere e partecipare alla festa di san Nicola da Tolentino. Dato poi che il Fundoni copriva l'incarico di tesoriere presso il Tribunale del s. Ufficio, il Sicardo affidò a questo Tribunale quanto di competenza⁽²⁶⁷⁾. Il Fundoni non era nuovo a « *disguidi* » amministrativi: nei suoi confronti aveva già inoltrato querela l'Ufficio della Inquisizione per aver, in quanto « *receptor* » o « *Tesorero* », rifiutato il rendiconto sulle entrate e, più ancora, impedito che il Vicario generale conducesse « *visita canonica* » sui beni lasciati dall'Inquisitore don Juan Garrido Lozano, morto *ab intestato* il 14 giugno 1701⁽²⁶⁸⁾.

Don Juan Baptista Tola, successore del Fundoni, come « *jurado en cabo* » seguiva l'esempio del predecessore, anch'egli, peraltro, in debito « *de dar cuentas del Testamento de su Primo don Juan Tola* »⁽²⁶⁹⁾. L'otto gennaio 1705, l'arcivescovo gli aveva ingiunto di presentare, entro tre giorni, il testamento e di giustificare l'operato « *en su cumplimiento* », ma il Tola rispediva al Mittente l'ingiunzione, secondo lui nulla, per trovarsi il Sicardo « *recusado* » dal Magistrato e dal Consiglio Generale per tutte le cause penali e civili. Naturalmente, tanto la « *recusacion* », come il vago appello del Tola vennero categoricamente respinti dall'arcivescovo che rinnovò gli ordini con effetto peraltro di dare avvio a ulteriori ricorsi e appelli⁽²⁷⁰⁾.

(267) "Demonstracion", 105-106, pg. 64. Il Fundoni venne scomunicato il 21 luglio 1706 e il 5 luglio per la contumacia.

(268) *Ib.*, n. 105. Il Riquer aveva fondato una canonico nella Cattedrale assegnando un fondo di 30.000 libbre. Cfr. inoltre di "Demonstracion" i nn. 111-113, pgg. 67-68 per quel che concerne i rapporti del Fundoni con l'Inquisizione.

(269) *Ib.*, n. 114.

(270) *Ib.*, n. 114, pgg. 69-70. Tra le altre inadempienze rimproverate e contestate dall'arcivescovo al Tola fu anche quella d'aver questi inashhiato

Il Tola restò per di più implicato nelle censure inflitte dall'arcivescovo contro il Magistrato sassarese per abuso di giurisdizione, sulla chiesa di s. Maria (271). Altrettanto complessi i fatti relativi alla assoluzione dalle censure. Non manca infine nei confronti del Tola l'accusa di aver dirottato denaro pubblico per difendere a Roma cause personali contro l'arcivescovo (272).

Anche dopo la elezione di don Juan Delarca, successore del Tola, nonostante una certa inclinazione « *para alguna racional concordia con su Prelado* » (273), continuaron gli screzi, non ultimo quello relativo alla estrazione del Quesada e del Tola, pubblici scomunicati, al ruolo di Giurati. Il Viceré e la Reale Udienza (274), interpellati sul caso, sollecitarono che i due si astenessero dall'ufficio fino ad ottenimento della assoluzione dalle censure. Il successore del Delarca, don Jayme Manca y Zonza, interessatosi oltre il dovuto insieme ai suoi colleghi alla nomina del rettore di Ittiri Cannedu, fu costretto,

Ponere di fondare « *un Convento de Religiosas en la Villa de Iteri Cannedu* » e d'aver applicato « *un olivar, y ochenta pesos cada año* » a beneficio del Confessore delle Religiose Cappuccine a patto che l'arcivescovo venisse escluso dalle operazioni di nomina della Badessa.

L'arcivescovo considerò l'iniziativa di ricusazione come un fatto estremamente grave. Se ne ha la prova nel verbale del "Colloquio", tenuto nella casa comunale, nei giorni 20 e 21 marzo 1707, in merito ad una lettera "pastorale" dell'arcivescovo con la quale si invitavano gli amministratori scomunicati a chiedere la assoluzione per il Giubileo di Clemente XI. Quando lo « *jurado en cabo* », d. Giovanni Battista Tola, il 21 si recò in episopio per chiedere la assoluzione dalle censure inflitte a sé, a don Francesco Coloredda, don Gavino Ignazio Scano consiglieri « *segundo y tercero* », a don Cristobal Quesada, a don Giuseppe Martinez, avvocato fiscale della Reale Governazione e Bernardino Aquenza consiglieri, in capo, secondo e terzo nel 1704 e 1705 ed altri, l'arcivescovo spiegò loro che, prima di ricevere la assoluzione, avrebbero dovuto dare « *satisfacion* » del loro operato. Tale « *satisfacion* » non riguardava « *lo de Betlem* », dato che questa querela era stata rimessa a Roma; né la « *refacion de las carnes* », argomento ormai chiuso; né la « *columna* » di Portotelles, ormai restituita alla sua sede, quanto la « *recusacion propuesta contra su Sig.a Ill.ma* » e la « *Carta* » scritta al Papa contro di lui da don Cristobal Quesada. (cfr. Arch. di Stato, cit., B. 23, fasc. 5).

(271) *Ib.* n. 116 e ss., pg. 71 e ss.; cfr. nota 259.

(272) La fonte precipua delle notizie è indubbiamente di parte Sicardo. Non abbiamo motivo per negare loro fiducia; quel che, al contrario, non ci sentiamo di condividere, per manifesta « *insufficienza di prove* », è il dolo che l'arcivescovo asserisce presente nelle parti a lui opposte.

(273) « *Demonstracion* », n. 130, pg. 75-76.

(274) *Ib.*, n. 132.

in fine di una lunga diatriba finita a Roma, ad accettare la candidatura dell'arcivescovo, come era del resto più che naturale (275). Durante la legislatura di don Jayme, la città di Sassari accettava il « *Dominio de Carlos III... mas por aclamacion del Pueblo, que por efecto de los Jurados* »... « *Demonstracion...* » sembra tenga particolarmente a ricordare che il detto « *Jurado en cabo* », insieme all'arciprete, dovettero nascondersi fuori di città per paura del linciaggio da parte del popolo; non si riuscì ad evitare, comunque, che la casa dell'arciprete venisse incendiata e nella casa del Primo Giurato si effettuassero « *algunas extorsiones* » e « *fue necesario llevar en Procession al SS. Sacramento, para sossegar el Pueblo, y que algunos Predicadores le moviessen... al sossiego, que se consiguió, luego que sacaron del Palacio al Governor Amat para la aclamacion del Rey Carlos, llevandole tan violentemente por las Calles, que recibiendo algun riesgo, prometió al Pueblo abastecerle un año de trigo de precio acomodado...* ».

Di lì a pochi giorni l'Amat rinunciava all'ufficio, per paura del peggio (276).

Venne rieletto, ancora una volta, don Christobal Quesada e con lui si riaccutizzarono polemiche e dissensi (mai sopiti) e vennero continue vive istanze a Roma (277), perché l'arcivescovo venisse allontanato dalla Sede turritana (278).

L'ultimo Editto firmato a Sassari dall'arcivescovo Sicardo prima di imbarcarsi per la Spagna, e precisamente il 15 novembre, recava la lista degli scomunicati da non frequentare: *don Gavino Delitala, don Francesco Delitala, don Giovanni Antonio Fundoni, don Giovanni Battista Tola e il dr. Gavino Scano* (279), tutti uomini del potere locale.

(275) *Ib.*, n. 132, cfr. nota 236.

(276) *Ib.*, n. 135, pg. 78.

(277) *Ib.*, n. 137, pg. 79.

(278) Cfr. n. 6.

(279) Cfr. *Parte 1^a*, pg. 118, *Editto* n. 13.

MINISTROS LAYCOS

II. « *Ministros laycos* » erano, soprattutto, il Viceré, il Governatore del Logudoro e i rispettivi "ufficiali" che, in forza del diritto pubblico ecclesiastico del tempo, ebbero, come si vedrà, più d'una occasione di incontro-scontro con l'arcivescovo Sicardo.

Attorno al sottotitolo « *Regalias* » — diritti del sovrano in campo ecclesiastico — « *Recopilacion* » raccoglie una nutrita serie di contestazioni all'autorità pubblica responsabile, secondo la stessa fonte, di non averle convenientemente sostenute nel Regno di Sardegna.

« *Principal Regalia* » dei re cattolici doveva essere — vi si afferma — la difesa della purezza della fede cattolica e l'oservanza Tridentina ed il Sicardo sembra voglia ricordare a Carlo III l'obbligo di intervenire per ovviare agli abusi che il Governatore di Sassari produceva « *en sus letras contentionales* » contro di lui, servendosi di proposizioni « *disonantes à la pureza de la Fé* »⁽²⁸⁰⁾.

Altra « *Regalia* » riguardava « *los espolios de los Prelados, que mueren en Cerdeña* ». Succedeva che i Capitoli si impadronissero dei beni relativi agli Spogli e alle Vacanti, senza

(280) Il riferimento alle responsabilità degli organi superiori dello Stato è sempre fatto con rispetto. La sequenza delle "Regalias" è contenuta, in modo riassuntivo, nella "Recopilacion...", da pag. 127, n. 43 a pag. 137, n. 61. Nelle mozioni d'accusa, il linguaggio fu, più d'una volta, nei confronti del Sicardo, tutt'altro che formalmente ineccepibile. Egli lamentava che venissero usate espressioni « *disonestas... y censuradas por los Theologos, y Califadores de la Inquisicion de Mallorca* », e ricordando il precedente di Filippo II « *para que se publicasse en Flandes* » il Concilio, a testimonianza della sensibilità della Monarchia verso i temi della fede e della morale (n. 43), volle sottintendere il dovere del rispetto verso i Maestri della fede.

I viceré che ebbero, in qualche modo, occasione di intervenire in merito alle querele e ricorsi relativi all'arcivescovo Sicardo furono, praticamente, tutti quelli che si succedettero a Cagliari nell'incarico, a partire da « don Fernando de Moncada, Duque de San Juan » (1699-1703), don Francisco Ginés Fernando Ruiz de Castro, Conde de Lemos (1703-1704), don Baltasar de Zufiiga Guzman Marques de Valero y de Ayamonte (1704-1706), don Pedro Nuño Colón de Portugal y Ayala, Marques de Jamaica (1707-1708), don Fernando de Silva, Conde de Cifuentes, Marques de Alconchel (1709-10), don Jorge de Heredia, Conde de Fuentes (1710-11), don Andres Roger de Eril, Conde de Eril (1711-1713), don Pedro Manuel, Conde de Atalaya (1713-17). Cfr. *Josefina Maten Ibars, Los Virreyes de Cerdeña*, II (1624-1720), Padova, Cedam 1968.

il dovuto rispetto per le Reali Prammatiche (281) che disponevano la nomina reale di un Economo secolare per farne l'inventario e gestirne l'amministrazione anche se con la partecipazione dei rappresentanti capitolari. I Viceré non furono ligi alle norme (nominavano degli ecclesiastici come economi, ed esempio), dando luogo a disguidi notevoli (282).

In quanto « *Protectores y Patrones* » delle Cattedrali esistenti nei loro Dominii, i Sovrani spagnoli erano stati investiti dalla Bolla di investitura della Sardegna e della Corsica, dell'onore di « *conservar à todas sus Iglesias, Prelados, y Personas Ecclesiasticas en sus immunidades, Privilegios, bienes, y sus derechos...* ». Come poté allora avvenire — commentava l'arcivescovo — che i Giurati Sassaresi si aggiudicassero impunemente il Patronato reale sull'antica chiesa cattedrale di Porto Torres, confermato dalla presenza dell'« *Escudo de Armas Reales* » e della Chiesa di s. Maria in Betlem anch'essa con l'inse-

(281) *Ib.*, n. 44. Il dispositivo di Pio V — cfr. nota n. 129 — sulla disponibilità degli "spogli" (residui delle vendite beneficiali alla morte del beneficiario) vescovili a favore, invece che del Successore, delle Chiese Cattedrali vacanti venne confermato da Gregorio XIII con Breve del 13 aprile 1582 e da Clemente VIII nel 22 settembre 1604. Era dottrina comune (Cfr. Frasso) che la custodia dei beni delle Chiese Vacanti spettasse al Re, come vero Padrone e Protettore, così da assicurare la amministrazione dei beni, impedendo pregiudizi, dilapidazioni e maneggi. Per evitare confusioni e pregiudizi che potevano nascerne dalla pluralità degli Economi, Urbano VIII, il 15 dicembre 1641, restringeva la facoltà di nominare economi ad un solo nominativo... « *salva remanente pro Regis eiusdem Regni Sardiniae pro tempore existentis facultate nominandi unum dumtaxat Economum fide, et facultate idoneum ex personis narratis...* ».

Di conseguenza, venendo a morire un vescovo, il Viceré nominava un canonico della Cattedrale come Economo, il quale, prestato giuramento presso il Tribunale della Reale Cancelleria, chiedeva al Capitolo la consegna dello "spoglio" e provvedeva alla sua amministrazione. Le cose non andarono sempre nel senso descritto. Quando ad Oristano morì mons. Masones, il Capitolo elesse ad economo un canonico diverso da quello nominato dal Viceré, rivendicando il diritto di sequestrare e inventariare i beni. Nonostante parere diverso di Reali Prammatiche, i dubbi e le controversie durarono a lungo, a vantaggio dei capitoli, con disappunto dei giusecclesiastici.

Non sembra, invece, fondata l'opinione (del Sicardo) secondo la quale l'economo doveva essere necessariamente un laico.

(282) Come chiarito nella nota precedente, la nomina ad economi di ecclesiastici non era contraria alla norma. Comunque, meglio — per il Sicardo — i secolari; infatti, « *corriendo por manos de los capituloares* » (i beni) corsero « *muy graves menoscabos...* » (*ib.*).

gna del diritto reale? (283). Se il Fiscale della Regia Corte si fosse opposto, l'arcivescovo non avrebbe penato per il contratto dei Giurati! (284).

Altro caso clamoroso di incuria, con effetti disastrosi dovuti sopportare dall'arcivescovo di Sassari, da parte degli ufficiali della Curia secolare fu quello relativo al diritto di economato sul Priorato di Bonarcado riconosciuto ai prelati turritani, ma ostinatamente violato e perfino ufficialmente negato dalla stessa Curia arcivescovile di Oristano (285).

(283) Uno dei punti cardine del diritto ecclesiastico spagnolo e sabaudo fu il diritto del Regio Patronato, la cui fondazione viene fatta risalire al periodo giudicale e, specificatamente, si riteneva fondato nelle molte dotazioni di cui si arricchirono le istituzioni ecclesiastiche, Cattedrali ed Abbazie (il Vico citava al riguardo, il caso della Cattedrale turritana, dell'Abbazia di Saccargia e del priorato di Bonarcado ecc.). Già prima della concessione formale del Privilegio a Carlo V, in virtù del Patronato i Re avevano ripetuto nomine e presentazioni di arcivescovi e vescovi in Sardegna. A conferma del Patronato venivano citati gli Indulti apostolici di Pio V dell'8 febbraio 1567, di Gregorio XIII e Clemente VIII. In forza del Privilegio, i Re dovevano, inoltre, dare il consenso per l'assegnazione di pensioni beneficiale, pur decise dal Papa, e solevano riservarsi pensioni ecclesiastiche essi stessi per premiare persone ritenute benemerite. Sulle cause relative al "regio patronato" il Re invocava ancora il "diritto di conoscenza". I dubbi e le controversie certo non mancarono. E', peraltro, interessante la tesi del Sicardo sull'estensione del regio patronato alla Basilica di Portotorres e alla Chiesa di s. Maria in Betlem, di Sassari, contro l'opinione e la prassi sassarese che rivendicava, come segno di patronato, la riconsegna annuale delle Chiavi della Basilica, l'assegnazione del "sitio" apposito in chiesa, l'uso dell'"acha" nelle feste e la facoltà di leggere, nella vigilia dell'Assunta, un "pregone" nell'interno della Chiesa di s. Maria, disattendendo il fatto e il diritto del Patronato regio rilevato attraverso l'*"Escudo de Armas Reales"* che « se hallan en ambas » (Chiese). Cfr. "Recopilacion" n. 47, pg. 129, e Nota, n. 259.

(284) Ib. Osserva, in particolare, "Recopilacion" che se il Fiscale Regio avesse fatto il suo dovere, si sarebbero evitati i "sinsabores" patiti dall'arcivescovo per fatti clamorosi finiti nel dissidio aperto e nel ricorso al foro superiore. I problemi suscitati dalle controversie sul Patronato coinvolgevano diritti di immunità, in favore della Chiesa, e diritti in intervento e interferenze a favore dei giurati sassaresi, con conseguenti rispettive rivendicazioni di spazi, clausure e simili.

(285) La vertenza relativa al Priorato di Bonarcado presuppone la conoscenza di alcuni antefatti. Fin dal 1640 l'arcivescovo di Sassari aveva ottenuto dalla s. Sede di poter godere delle rendite del Priorato di Bonarcado. Cfr. in *Arch. Capit. di Sassari SC*, 15: « Sobre las posesiones del Priorato de Bonarcado » manoscritto, in lingua spagnola, di 9 pagine scritto da « Don Augustin Bonfant y Masones Doctor en ambos Derechos Collegial de la Gñal Universidad, Consultor Real por su Magestad y abogado de lo Ille Estamento Militar de este Reyno de Cerdeña », Cagliari 3 marzo 1657 (Si tratta di un interessantissimo inedito, cui è accluso un provvedimento di « Doña Eleonora Juez de

Sempre per incuria, la « *Regalia* » relativa al ceremoniale e ai « *tratamientos* » veniva disattesa dagli « *ambiciosos* » di « *aquel*

Arborea Condessa de Goceano, y Biscondes de Basu » del 27 settembre 1400). La richiesta, motivata dalla scarsità delle entrate del proprio beneficio, non ebbe seguito per la opposizione dell'arcivescovo di Oristano. L'arcivescovo turritano Ignacio Royo rifece la petizione che comportava — come in antecedenza — l'unione del Priorato alla Mitra di Sassari; Filippo IV, con carta del 20 settembre 1663, concesse, però, solo l'Economato rimettendo, come di competenza, la concessione dell'Unione alla decisione Pontificia. La relativa sentenza della Reale Udienza, fu comunicata all'arcivescovo di Sassari con lettera del Vicerè e Capitano Generale don Nicolas Ludovissi il 31 marzo 1664. Il testo della lettera recita: « *D.n Nicolas Ludovissio Principe de Pomblin Marques de Populonia Señor de Escarlin, y de las Islas de Elba Monte Xsto y la Planosa Principe de Venosa, y de Galicano, Duque de Agardo, y Descano Marques de la Colona, Conde de Conza, Cavaller del Insigne orden del Fuson de oro Virrey, y Capitan gnl de pnt Reñe de Sardenia, y General de la Esquadra de las Galeras dell.* Per quant sa Mag.t q. Deu g.de, al sa Real lletra de la data en Madrid a vint de 7bre 1663, es estat servit ser merced à vos Molt Rñt en Xsto Pare Dn fr. Ignassi Royo Arbe de Sasser del Economat del Priorat de Bonarcado, mentres no se consiguey la Unio de dit Priorat à ea Mitra. Manantuos, os nominassen per tal com llargament Conte lo Capitol de d.a Real lletra, q.es del thenor seguente: en lo q. propone de q. por no haverse hecho Union del Priorato de Bonarcado à aquella Mitra como lo suplique à su Santidad se le de en interim el Economato, ha parecido encargar y mandaros, como lo ayo q. adverigueis si me toca à mi d. nombram.o de este Economo; y en caso q.me toque, ho soy facultad paraq. nombreis al Arzobispo, y à los q.le sucedieren en su Dignidad, mientras no se consiguiere esta Union, y si en ello huviere dificultad podreis ajustarlo con el Juez, ó Prelado; a quien pudiere tocar; y en quanto à los demás medios etc.. Per tant en execusso de d.a Rl.lletra, presa deliberassio en la R.Audiencia, y aquella insiguiam os nomenam à vos dit molt Rñt en Christo Pare Arbe de Sacer en Econam, y emolument ad aquella exguardants en el interim q.se se consiguey de sa Santitat la dita Unio à dita Mitra en conformitat de d.a Rl. lletra de dit die de la data de aquella en avant, y axi le hordenam, y Manam à qualcud personas Justicia exercint, o no en lo pñt Regne, q'à vos dit Rñt en Xsto Pare Arbe de Sasser os tingan, y reputen, honren, y tracten por Economo de dit Priorat de Bonarcado en la conformitat susdita, y no fassant lo contrari si la grassis Regia tenen cara, y la pena de doscents ducats q. al les pñts lis imponam disigian evitar. En fe y testimoni de les quals coeses hayem Marat expedit les pñts firmadas de nostra mans, y sogellades al lo Segeill Rl. Datum en Caller alos 31 de Mars de 1664. Nicolas Ludovissi ». Il testo è inserito nel « *Libro de las Rentas* », già altre volte citato ed è debitamente autenticato.

Il Sicardo s'era occupato delle rendite di Bonarcado già prima del suo ingresso a Sassari con espoto al Vicerè in data 12 settembre 1702; il 19 dicembre durante il viaggio di avvicinamento alla Sede, aveva, invano, cercato di contattare Pietro Pirella, nominato, dal vicerè Conte di Montellano, vice Economo del Priorato, per la resa dei conti. Nell'espoto al Vicerè il Sicardo aveva sottolineato la « *su grande pobresa, y de que una dignidad tan grande tiene tan poco con que sostentarse, y dar limosna...* » (Arch. cap.). Il Vicerè dispose che il Pirella, entro otto giorni, desse i conti e pagasse « *lo que devia* »; ma il Vice Economo non si fece vivo, anzi tenne occulto il decreto vicereale fino all'11 gennaio e, su ordine del Vicario generale di Oristano, depositò

Reyno » (la Sardegna). Mentre alla dignità arcivescovile venivano, spesso, negati i titoli garantiti dal diritto e dalla giustizia, i Giurati pretendevano, senza poterlo, l'« *Illustres Señores* », in luogo di « *Señores* » o « *magnificos Jurados* », ed il Governatore Amat respingeva al Mittente (leggi, il Sicardo) il dovuto « *Spectable* » in luogo del preteso « *Muy Spectable* »⁽²⁸⁶⁾. Contro il disposto del Rituale Romano si pretendeva che il Mini-

presso la Curia arcivescovile omonima le rendite di tre anni di amministrazione, corrispondenti al periodo della Sede Vacante di Sassari. Il Sicardo, per non fare scandali, rinnovò l'istanza al Vicerè, ma il Pirella l'11 gennaio gli rispondeva d'aver obbedito agli ordini del Suo Vicario generale. Fu vano un tentativo del Sicardo presso la Curia oristanese. L'8 febbraio 1703 il Vicerè don Emanuel Gonzales, ingiungeva al Pirella di adeguarsi al dispaccio del 12 settembre, mentre l'arcivescovo turritano inviava a Bonarcado don Giovanni Marongio, Rettore di Thiesi, come suo procuratore. Secondo il calcolo appurato da questi (16 marzo 1703), il Pirella avrebbe dovuto versare, per i tre anni della Vacante, 1236 libbre, 6 scudi e otto denari, ma don Juan Leonardo Manca, vicario del Priorato, era disposto a versare 386 libbre per il solo 1702, e ad assegnare 150 libbre al Pirella come salario (20%), e 150 a se stesso. Si richiese, ancora una volta, l'intervento del Vicerè. Dato l'irrigidimento delle posizioni, si ricorse al giudizio del Magistrato ecclesiastico, il quale fu, nonostante eccezione di legittima sospicione avanzata dal Promotore Fiscale della Curia di Sassari (3 ottobre 1703) presso il Giudice di Appellazioni e Gravami e per sentenza di questi del 2 maggio 1705, il giudice ordinario della arcidiocesi arborense.

La sentenza, firmata dal Giudice Dr. Francesco Marras, arciprete del capitolo oristanese, il 16 maggio 1707 dette ragione al Procuratore della Chiesa di s. Maria di Bonarcado e torto all'arcivescovo di Sassari che fu condannato alle spese processuali.

Il successivo appello del Promotore Fiscale di Sassari (reca la data stessa della sentenza) fu accolto, il 17, dal Giudice di Appellazioni e Gravami, il quale — era don Ignazio Masones "primo hermano" dell'arcivescovo di Oristano — il 9 dicembre, constatato che niente di nuovo era stato addotto sul piano documentario tanto da infirmare la sentenza del primo grado e considerato che la pretesa dell'arcivescovo di Sassari aveva contro di sé la "juris pontificii resistentia" per mancanza di titolo legittimo in chi aveva concesso l'Economato e negata la consuetudine quarantennale addotta dal Sicardo, confermava la sentenza del 16 maggio, condannando l'Attore (l'arcivescovo turritano) alle spese processuali.

Il 12 dicembre 1707 partiva da Sassari un ulteriore appello, stavolta presso il Papa; e la questione si impelagò, tanto più che l'arcivescovo il 17 novembre era dovuto partire per la Spagna. Sul tema venne spedito nel 1712 alla Reale Udienza un "memorial" da parte del Promotore Fiscale della Curia sassarese per chiedere che un avvocato di Corte assumesse la difesa del Regio patronato, interessato nella sentenza, ma la Reale Udienza, in data 7 (o 3?) agosto replicava che il Regio Patronato non vi era sostanzialmente implicato e d'altra parte la causa era pendente presso il Tribunale ecclesiastico. Il Sicardo morì ai primi del 1714. Cfr. "Recopilacion" nn. 49-50, pgg. 130-131.

(286) *Ib.* pg. 131 e ss., n. 51-57.

stro dell'Altare si recasse al Banco delle Autorità per iniziare l'introito della Messa; che si desse loro l'incensazione e la pace, e che l'arcivescovo mutasse « *silla* » (in luogo della cattedra) per distribuire candele, ceneri e palme, sostenendo peraltro di non doversi levare in piedi « *al pasar su Prelado* » e di richiedere « *sillas en su presencia* », quando nelle medesime funzioni dignità e canonici sedevano su semplici « *taburetes* » (sgabelli) (287). Contro il costume, anche gli Inquisitori pretendevano restare nel Presbiterio, al lato del Vangelo, durante tutte le funzioni, mentre era loro consentito usare, nella cappella maggiore, sedili speciali con tappeto e cuscino, solo una volta l'anno, per la pubblicazione dell'Editto; i commissari degli Inquisitori, da poco tempo si erano arrogati la facoltà di affidare la lettura degli Editti, loro stando in Presbiterio, ad uno dei Curati (288). Non da meno i « *titulos, y barones...* » pretendevano posti speciali nei presbiteri, contro le direttive della s. Congregazione dei Riti (289). Dai vescovi esigevano « *el tratamiento de Señoria Illustrissima* » minacciando di negare il titolo stesso agli arcivescovi, in caso contrario.

Contro le Reali Prammatiche, il titolo di « *Señoria, y de Consejo de su Magestad* » (invece del solo « *Señoria* ») era rivendicato anche dagli Inquisitori (290). L'uso del « *dosel* » (baldaquino) era riservato ai vescovi, anche quando alle funzioni assistevano il Viceré e i Ministri della Reale Udienza, e faceva parte del dispositivo strutturale della cattedrale, ma don Pietro Amat, in Sassari, e il Viceré, in Cagliari, — non si sa perché, osservava il Sicardo — non erano d'accordo (291).

E' compito indeleggibile delle « *Regalies* » « *ocurrir à los menoscabos* » (danni) che le cattedrali pativano a causa della irre-

(287) *Ib.*, n. 52.

(288) *Ib.*, n.52.

(289) *Ib.*, n. 52. La s. Congregazione dei Riti intervenne per porre fine alla vertenza tra arcivescovo e marchese di Mores in data 19 febbraio 1707 decidendo che non gli si dovessero concedere segni speciali di distinzione. Cfr. "Demonstracion", nn. 62-64, pgg. 43-44.

(290) "Recopilacion", n. 52, pg. 132.

(291) *Ib.*, nn. 53-57, pgg. 132-133.

golare amministrazione delle rendite ad esse destinate dall'Erario regio in forza del Patronato. Non sempre venivano rispettate le intenzioni dell'Offerente; ad esempio, dice il Sicardo, il contributo dato per la festa della Concezione era finito tra le distribuzioni dei Capitolari, cioè i mille scudi, intascati a Cagliari vennero spesi « *en los Pleytos* » contro l'arcivescovo. La « *Regalia* » avrebbe dovuto esigere ancora che don Giovanni Antonio Fundoni, tesoriere del Tribunale del s. Ufficio, desse conto del denaro affidatogli dall'Erario (292).

La « *Regalia* » — indiscutibile, afferma il Sicardo — circa l'Università e Studi generali delle scuole di Sassari (293), avrebbe dovuto ritenersi interessata « *sobre la Colacion de los Grados, y que las Cathedras se confieren por oposicion, y que se separe la renta parteneciente à la Universidad de la que es propria del Colegio de san Joseph* », affinché coloro che « *componen la formalidad de Universidad cuyden de su caudal* (capitale), y *aplicacion para los efectos de su conservancia, y pubblica enseñanza* », vigilando che il diritto dell'arcivescovo al conferimento dei Gradi accademici fosse rispettato come nelle Università di Cagliari e della Spagna (294).

L'elenco delle « *Regalias* » richiama, infine, tre settori di disattenzione: oltre quelle riferibili ai rapporti tra Secolari e arcivescovo, (scappellarsi, levarsi, ecc.) anch'esse rilevanti nel

(292) *Ib.*, n. 57, pg. 134-135. Cfr. "Demonstracion", n. 94, pg. 58, dove si riferisce della resistenza dei capitolari a dar conto delle rendite relative al tempo Vacante e « *de la falta de legalidad* » nella distribuzione del contributo governativo assegnato per la festa della Concezione — alternativamente alle Cattedrali di Cagliari e di Sassari —, dato che il Capitolo di Sassari, sui 500 e più scudi ricevuti, ne aveva spedito solo cinquanta, in tutta l'Ottava, come risultava dagli Atti. Casi simili non erano rari (*ib.*). Sempre relativamente alla quota destinata alla festa della Concezione "se ha tomado tanta mano el Cabildo de Sacer, que con independencia de su Prelado, distribuyen entre los Capitulares, lo que monta la situacion en la extraccion de los granos, sin que logren los demas, que assisten las distribuciones, devieran darles..». Etc.

(293) *Ib.*, n. 58, pg. 135. Cfr. "Demonstracion", nn. 170-176.

(294) Cfr. Nota n. 107. I rilievi del Sicardo, a parte la questione di merito da Lui aperta nei confronti dei Gesuiti del Collegio di s. Giuseppe, sicuramente motivati, incontravano il gradimento dell'opinione pubblica per il fatto che richiedevano regolari e pubbliche procedure per il conferimento dei Gradi e delle Cattedre, la distinzione dei bilanci del Collegio Gesuitico da quelli della Università, il controllo sul capitale e sulle rendite da parte del corpo universitario.

modo di intendere i rapporti vicendevoli (295), Il Sicardo insi-stette perché si procedesse alla « *Reforma de los Abogados, y otros Oficiales de las Curias seculares* » perché spesso questi usavano poco rispetto per i giudici e tribunali ecclesiastici, co-stretti più di una volta a ricusarne qualcuno, specie tra « *los que no se hallan aprobados* » se non « *con el ligero examen que se practica* » o iscritto all'albo senza neppure la indispensabile approvazione.

La Maestà del Re cattolico avrebbe dovuto, particolar-mente, impedire la « *extraccion de la Moneda, Oro, y Plata de los Reynos, para pretensiones eclesiasticas, y Pleytos...* » denaro che usciva dall'Isola e prendeva le vie delle Corti continentali... « *porque quedan exhaustas las Provincias* ».

In questo il Sicardo poté sembrare più "papalino del papa"; in realtà, aveva un altissimo senso dello Stato, si direbbe oggi, e del suo Ordinamento anche di fronte agli organismi eccl-eiasticisti e romani (296).

12. Il « caso » del Governatore Amat — o meglio delle censure comminate e dichiarate nei suoi confronti — è da ricondurre ad un "classico" di collisione tra autorità civili ed ecclesiastiche a motivo del privilegio che escludeva i chierici dalla giurisdizione del magistrato penale e dotava di immunità persone e luoghi sacri.

Un "classico", dicevamo, ma indubbiamente anche uno "specifico" data la statuta temperamentale delle sue Figure in-teressate, specie se considerate nella contestualità ambientale.

Il Sicardo, pur con il dovuto riguardo all'ufficio del Go-vernatore, considerava don Pietro Amat, Y Gambella « *Gover-nador de Sasser, y su Cabo* », Barone di Sorso e Signore della Romanja, litigioso, infido, ambizioso, insofferente del diritto altrui, ambiguo ed ipocrita, incoerente in politica, sprezzante

(295) Alcuni secolari sassaresi — si legge in "Recopilacion", n. 59, pg. 135 — pretendevano che l'arcivescovo fermasse la carrozza « *hasta que ellos passem* ». Visitandoli nelle loro case « *faltavan algunos à las devidas Etique-tas, y veneracion* » ecc.

(296) *Ib.* n. 60, pg. 136 e n. 61.

delle censure, altezzoso fino alla insopportazione⁽²⁹⁷⁾, ostile all'arcivescovo e alla Chiesa, come il padre don Juan, geloso delle sue prerogative fino all'ossessione⁽²⁹⁸⁾. Le accuse erano molto pesanti, ma l'arcivescovo si premurava puntualmente di accompagnarle dalla necessaria documentazione⁽²⁹⁹⁾. E' più difficile, ovviamente, per noi dare per sufficientemente dimostrate le pesanti contestazioni mosse dall'arcivescovo contro la persona del Governatore.

(297) Don Pietro Amat di san Filippo, ricoprì la carica di governatore di Sassari e del Logudoro. Un suo figlio divenne con pieno merito membro del capitolo turritano. In politica si barcamenò, quanto poté, nel difficile transito della monarchia. L'immagine dell'uomo risulta del tutto ridimensionata dalle accuse dell'arcivescovo Sicardo, che gli rimproverava di non essere dissimile da suo padre don Juan, «poco afecto à la Dignidad del Obispado de Alguer (don Vicente Agustín Claveria...)» e alla Chiesa «hallandose Vaguer, y Alcayde» (primo magistrato) di questa cittadina («Demonstracion» n. 142, pgg. 81-82). Il governatore non solo — continua l'accusa — disprezzava le censure ecclesiastiche (*ib.* n. 143) ma vietava ai suoi dipendenti di chiedere la assoluzione. Castigò «Juan María Sanna... ministro de su Villa de Sorso» perché s'era umiliato a farlo; «Juan Pagiola... su Ministro en la villa de Señeri... medroso de los terrores de d.o Gobernador, suspendió humillars», finché avvertito che l'arcivescovo (in Visita á Sennori) avrebbe proceduto contro di lui e contro chi gli impediva di compiere il suo dovere, si decise. Degno di nota — aggiunge «Demonstracion...», n. 143 — il castigo che piombò sul suo «Alguazil Mayor» (domestico) — anche questi per pauza ritardava la richiesta di assoluzione — poiché cadde da cavallo e restò immobilizzato. Nello stesso luogo rovinò anche il figlio del Governatore: «de que murió» e morirono inoltre «otro hijo suyo, su Nera, y un Nieto, y en su persona experimentó tan graves enfermedades, que le dexaron incapaz, aun para el gobierno de sus propias dependencias» (*ib.* 143). Il ricorso alla teologia nell'interpretare la storia personale era abbastanza comune; in quei giorni caldi il rapporto «delitto» e «castigo» sembrò evidente. Il Sicardo riteneva, ad esempio, un grave «delitto» che l'esempio del Governatore, nel rifiutare la assoluzione inducesse «muchos» a morire senza i sacramenti e tra questi «su Oficial, o Juez de sus dos Villas Francisco Capita, y don Francisco Delitala Delegato de las del Estado de Bonorba» — accanito oppositore degli ecclesiastici bonorvesi con ben sei scomuniche — e trovava «condigno castigo» che fosse stato in seguito deposto dall'ufficio, incriminato e «remitido à uno de los presidios de Napoles» e, quindi, trasferito (verso il 1710-11) nella fortezza di Mahon (n. 144 *ib.*).

(298) Il Governatore, ad esempio, insisteva perché i ministri della Curia ecclesiastica fossero ridotti al; necessario; non ammetteva che ne avesse nelle «Villas», contrariando l'arcivescovo che li aveva istituiti per necessità di decentramento. Altre interferenze riguardavano le ordinazioni sacre ecc. (*ib.* n. 14).

(299) Fa notare il Sicardo che, molto spesso, gli pervenivano lagnanze varie sulle angherie compiute dal Governatore. Egli spediva a Madrid, per conoscenza (*ib.* n. 146 e n. 147), regolarmente tutte queste richieste. Cfr. *Arch. cap. di SS., SC. 14*, «Informaciones sobre las multas que el Baron de Sorso impone a los tonsurados. Año 1703».

Lasciando ad altra sede — cfr. note — la relazione particolareggiata dei "casi" *Pes*,⁽³⁰⁰⁾, *Pinna*⁽³⁰¹⁾, *Marchese di Mores*⁽³⁰²⁾, ci sembra coerente alla economia del nostro studio, dare risalto ai "casi" *Marras*, *Petinado*, e *Usay*, perché su di essi appunto si sviluppò la procedura che condusse la diatriba ai limiti della polemica e della scomunica.

Giovanni Francesco Marras e Giuseppe Petinado, chierici, tonsurati, erano stati rinchiusi — per reati che ci sfuggono — nelle carceri reali (cioé non ecclesiastiche), pur godendo del diritto alla immunità personale⁽³⁰³⁾ e ciò contro il dispositivo

(300) Il "caso", di cui fu protagonista Don Agostino Pes Satta, « *cavallero de Tempio* », coinvolgeva l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica dell'arcivescovo di Sassari al cui foro era stato convocato in veste di imputato.

(301) Juan Maria Pinna « *cavallero de Sorso* », anch'egli incriminato presso la Curia arcivescovile, solo per intervento del Viceré (15 agosto 1706) poté essere giudicato, dato che il Governatore aveva fatto di tutto per sottrarlo alla autorità del giudice ecclesiastico.

(302) Don Giacomo Manca, marchese di Mores, parente del vescovo di Alghero don Tommaso Carnicer e di don Pietro Amat rivendicava il diritto alla "silla" nel presbiterio della Chiesa; diritto che l'arcivescovo non gli riconobbe, con il conforto della s. Congregazione (19 febbraio 1707): la disposizione romana vietava si concedesse alle persone secolari « *osculum Evangelii, usum Baldachini, et assistentiam in Presbyterio* ». Forte di tale dichiarazione l'arcivescovo diramò che « *ni pretendiesen Titulos, y Barones, preheminenencia en las Iglesia, de que no son patronos, ni compradas con la Villas de Dominios* » ordinando al clero di Mores di togliere dall'altare la sedia riservata al Marchese. Questi, però, con l'aiuto dell'assessore della Reale Governazione, Ministri e Soldati, rimise « *la sillla, Alfombra, y Almoada al Presbiterio* » provocando la scomunica, che il Sicardo, però, sospese per evitare danni maggiori. Infatti — si dice in « *Demonstracion* », n. 63 ng 44 — le reazioni del potere laico furono gravi (« *público pregón, son de tompe se hecho en d.a Villa, para que todos acudessen armados à la Puerta de la Parroquia, para defender la Silla de su Marquese* » (ib.). Complicata fu inoltre la vicenda di don Antonio Manca Delarca, parente del Governatore, al quale era stato ordinato dall'arcivescovo che « *cerrasse* » una porta, abusivamente aperta tra la sua casa di Portotorres e la « *clausura de aquella Basilica* » (ib., n. 101 e ss.)

(303) I chierici potevano godere del diritto del foro nelle cause criminali se in regola con i requisiti del Concilio di Trento (prime nozze, matrimonio con una vergine, uso dell'abito e della tonsura e attuale servizio presso una chiesa); la casistica, peraltro, si disperdeva in infiniti risvolti interpretativi delle clausole suddette. Altrettanto complessa la materia circa il diritto e l'uso di « *estrarre* » dalle Chiese coloro che vi si rifugiano, specie nell'ipotesi che fosse chiesta e non ottenuta licenza per farlo. L'uso del tempo esigeva la domanda di estrazione, in segno di rispetto per l'autorità ecclesiastica (conforme a lettere reali e documenti pontifici) e come precauzione per evitare gli scandali che si verificarono quando i rifugiati, riposti nelle Carceri reali, dovevano essere condotti presso la Curia ecclesiastica per esservi giudicati.

del diritto comune e dell'arcivescovo che ne aveva chiesto la (« *entrega* ») riconsegna.

La immunità reale era stata, a detta della Curia arcivescovile, violata nel caso di Maria Maddalena Usay con la sua "estrazione" dalla chiesa sassarese di san Carlo. Il Governatore che aveva rifiutato, come nel caso precedente, di restituirla alla suddetta chiesa, fu solennemente scomunicato in data 27 marzo 1704⁽³⁰⁴⁾ con affissione di Manifesti nella porta di S. Caterina (Sassari).

Nel dispositivo della sentenza — datata Ploaghe, dove l'arcivescovo conduceva la Visita Pastorale⁽³⁰⁵⁾ — si dichiarava « *incuso en la Excom. mayor contenida en el canon, si quis suadente diabolo, à don Pietro Amat, y Gambella, Gov.or de Sasser por retencion injusta q. hace de la persona de Juan Franc.co Marras cleric o tonsurado en las Reales carceles de esta Ciudad* », per i primi due casi, e inciso nella scomunica maggiore, contenuta nella Bolla « *In coena Domini* » « *por impediente y usurpador de nuestra jurisdicion ecclesiastica ordinaria con la retencion y por no haver querido remitirnos los autos que le hemos pedido...* »⁽³⁰⁶⁾.

Senza tener conto di casi simili che avevano dato torto all'autorità civile, don Pietro ricorse a Roma « *alegando la nulidad de las censuras* », ma ottenne soltanto dalla s. Congregazione dell'Immunità, il 13-12-1704, che, nel frattempo venivano trasmessi gli Atti, l'arcivescovo lo potesse assolvere « *ad rein-*

(304) « *Demonstracion...* », n. 147, pg. 84.

(305) Il testo del decreto di scomunica recava il seguente dispositivo: con autorità ordinaria... « *declaramos incuso en la excom. mayor contenida en el Canon, si quis suadente diabolo, à don Pedro Amat, y Gambella Gov.or de Sasser por la retencion injusta q.hace de la persona de Juan Franc.co Marras cleric o tonsurado en la Reales Carceles de esta Ciudad, despues de haverse declarado à favor de nuestra Curia Ecclesiastica el Tribunal de contencion deste Reyno la q. movid entre d.a Curia, y de la Real Gov.on de Sasser, sobre el privilegio del fuero ecc.co q. pretendia gosar y gosa el D.o Marras. Y assi bien declaramos haver d.o Gov.or incurrido en la excomm.on mayor contenida en la Bulla de la cena del Señor por impediente y usurpador de nuestra Jurisdicion ecclesiastica ordinaria con la retencion y por no haver querido remitirnos los autos que le hemos pedido... Datum* »... a Ploaghe il 27 marzo 1704. Il manifesto venne affisso alla porta principale della Chiesa di s. Caterina in Sassari (Arch. cap.re, SC. 15).

(306) *Ib.*

cidentiam » per tre mesi, sempre che fosse disposto a restituire i « *reos* » e giurasse di adeguarsi alle disposizioni della Chiesa (307).

Il Governatore, che non rispose neppure ad una lettera (25-7-1705) dell'arcivescovo che lo invitava a rientrare nel grembo della Chiesa, si mostrò sordo anche ad un sollecito in tal senso (30-5-1706), — per di più indispensabile per la legittimità degli Atti del suo ufficio — del Consiglio di Aragona; anzi colse l'occasione per denunziare la « *opression* » della giurisdizione ecclesiastica e la « *indecorosidad* » cui venivano abbandonati i Ministri laici a motivo delle censure (308). L'assoluzione venne ricevuta dal Governatore l'8 gennaio 1707 nella chiesa di santa Caterina, una prima volta *ad reincidentiam*, e la seconda, in modo assoluto, il 27 marzo 1707 nel Palazzo arcivescovile, in occasione del Giubileo.

13. Durante la laboriosa evoluzione del "fatto" principale, s'era accesa una nuova delicata vertenza, quando il Sicardo, nell'ottobre del 1704, aveva vietato al rev. Giorgio de Mura di celebrare la Messa nell'Oratorio privato del Governatore. Il "privilegio" della Messa, concesso da Innocenzo XI il 30 giugno 1683 per il conforto del « *diletto Figlio Pietro Amat Gambella e della diletta Figlia Vittoria Gambella Petretto* », alle condizioni di rito (309), aveva già goduto del benestare (18-9-1687) dall'arcivescovo Morillo. Il Sicardo aveva, sì, rinnovato il suo *placet* (2-6-1704), ma con la precisa riserva che non si dovesse usare del privilegio « *attento impedimento censurarum quibus est innodatus* » (l'Amat).

La contestazione prese fuoco subito. Il Procuratore del Governatore, Gerolamo Giraldi, intervenne per sostenere (14 ottobre 1704) che il divieto di celebrare la Messa doveva considerarsi "nullo e attentato": 1° perché la grazia pontificia era stata concessa a tutta la famiglia, senza limiti e già confer-

(307) *Ib.*

(308) « *Demonstracion...* », nn. 149 e ss. A tali argomenti, il Sicardo fece rispondere che anche i Ministri Regi erano, in quanto cristiani, soggetti alle leggi della Chiesa, ricordando alcuni illustri precedenti (*ib.*, n. 149-151).

(309) *Arch. cap.re SC.*, 15: alla vertenza è dedicato tutto un dossier abbastanza documentato.

mata dallo stesso Arcivescovo; 2° perché le "tre scomuniche — per i tre casi etc. — erano « *en contencion* », cioè in fase di esame presso il Giudice delle Contenzioni, proprio sul merito della loro nullità; 3° perché il Governatore s'era rivolto in appello al giudizio del Papa. Per parte dell'arcivescovo il Sostituto Procuratore Fiscale, dr. Andrea Briseño, il 14 ottobre (botta e risposta, dunque): 1° contestava la validità della procura fatta al Giraldi; 2° negava a questi il diritto alla "copia" del provvedimento inibitorio perché si trattava di un atto ecclesiastico rivolto ad un sacerdote, suddito « *in spiritualibus* » dell'Ordinario; 3° il Governatore aggravava la sua posizione in quanto esercitava il suo ufficio, nonostante la scomunica. Il Girardi replicò, ma senza successo⁽³¹⁰⁾.

Il discorso degli altri « *Ministros* » laici cointeressati alle vicende può essere solo accennato. Gli addetti agli uffici del Governatore subirono di riflesso il clima di rottura: in quanto portatori di ordini, dovettero anch'essi subire le censure e, come legati-d'ufficio-al-Governatore, dovettero temerne le ire. L'arcivescovo deprecò che la paura avesse indotto questi uomini a non chiedere l'assoluzione dalle censure, come anche non mancò di sferzare il servilismo che faceva di essi un mero "strumento" del potere⁽³¹¹⁾.

CONCLUSIONE

1) Le pagine che seguono contribuiscono a dare la misura finale del drammatico impatto tra episcopato del Sicardo e ambiente sassarese. Vi sarebbe poco da aggiungere, di per sé, all'opinione raggiunta dal lettore sulla base della informazione riportata finora, se non fosse altresì vero che la misura toccò il culmine proprio negli ultimi anni.

Il « rigetto » fu totale a livello della ufficialità; ciò il Sicardo riconobbe per primo. Egli però riusciva a distinguere l'ufficialità dalla base popolare che gli fu — sosteneva — favorevole e vicina nei momenti difficili⁽³¹²⁾ ed anche se non dispo-

(310) *Ib.*

(311) Cfr. nota n. 297.

(312) Secondo « *Demonstracion...* », n. 63, pg. 137, il popolo... « *viendo... las repetidas calamidades... no cessa de clamar pro su restitucion...* » (restituzione dell'arcivescovo alla Sua Cattedra).

niamo di prove documentarie su tale osservazione, resterebbe per lo meno probabile che la base popolare, meno insidiata dalla preoccupazione del prestigio e del potere, anzi incline per natura a condividire la contestazione al potentato, si sia trovata spesso più vicina all'arcivescovo che ai suoi avversari. Più di una volta, inoltre, il Sicardo prese posizione in difesa degli interessi del popolo, anche su problemi di indole economica, contro la amministrazione a suo avviso ingiusta e irregolare delle autorità cittadine e governative⁽³¹³⁾. Il trionfo che gli venne tributato al rientro da Barcellona, dopo cinque anni di esilio, potrebbe essere una dimostrazione del favore popolare⁽³¹⁴⁾.

Ma, a parte i contrasti con le autorità in difesa della dignità arcivescovile, c'è da riconoscere che mons. Giuseppe Sicardo non conobbe soste nell'impegno pastorale e avrebbe fatto molto di più di quanto fece, con coraggio senza limiti, se le persecuzioni e la partenza per la Spagna non gli avessero sottratto tempo e salute da dedicare alla diocesi, come documentano gli Editti dalla Spagna⁽³¹⁵⁾, le lettere, la « *Demonstracion...* ».

Dagli stessi motivi finì vanificato il progetto del Sinodo diocesano⁽³¹⁶⁾ che avrebbe costituito uno dei gesti più significativi della capacità organizzativa e pastorale dell'arcivescovo. Il consenso popolare, dunque, può ritenersi probabile.

2) Restano da documentare le proporzioni del "rigetto".

"Rigetto" degli Atti giurisdizionali, specie di quelli che stabilivano diritti e doveri con annesse sanzioni penali. E' arduo inventariare i ricorsi indirizzati alle Autorità amministrative,

⁽³¹³⁾ Cfr., in particolare, in « *Recopilacion...* », n. 29, pg. 120 circa la « *falta de prevencion de granos...* » e la « *mala administracion de las rentas de aquella Ciudad...* » che « *se hallan muy minoradas...* » perché gli amministratori non si adeguavano alle norme per la loro conservazione « *ni a lo que dicta la justicia...* » usando « *dispoticamente* » del loro potere.

⁽³¹⁴⁾ Cfr. E. COSTA, *Sassari*, cit.

⁽³¹⁵⁾ Cfr. *Parte 1^a*, cit., pgg. 118-120, Editti nn. 14, 15, 16, 17.

⁽³¹⁶⁾ Ib., *Editto* del 30 ottobre 1710... « *Por quanto haviendo convocado a la celebracion del Sinodo Diocesano, en cumplimiento de nuestra pastoral obligacion para remediar muchos abusos q. reconocimos en las repetidas visitas q. hizimos y por enfermedad que nos subrevino, y otros accidentes fragnados por la malignidad de los q. calumnian lograrse quadarse sin pastor, Padre y Prelado suspendemos dha celebracion del Sinodo...* ».

ecclesiastiche e civili, gli appelli ai gradi superiori di giudizio contro i provvedimenti dell'arcivescovo e le sentenze del suo tribunale.

"Rigetto" ufficiale della Persona stessa dell'arcivescovo ritenuta Giudice sospetto nelle cause penali e civili attribuite al foro ecclesiastico, come abbiamo documentato (317). In due occasioni il Sicardo venne in Città, quindi in "casa" sua, dichiarato inciso nella scomunica, una prima volta dal can. Sotgiu, in veste di delegato apostolico e quindi da Gavino de Aquena, vescovo di Bosa e giudice di appellazioni e gravami, e costretto a difendere vigorosamente, con pubblici editti, il suo ruolo di arcivescovo metropolita (318).

(317) Cfr. la parte relativa agli *Jurados de Sacer.*

(318) La s. Sede, rescrisse, tanto nel Caso «Sotgiu» come, in occasione della scomunica del Giudice di Appellazioni e Gravami, che le scomuniche contro l'arcivescovo erano insostenibili.

Il più grave insulto alla «Dignità» dell'Arcivescovo turritano fu la scomunica inflitta dal Giudice Delegato apostolico di Appellazioni e Gravami, don Gavino di Aquena, vescovo di Bosa, cagliaritano, imparentato a Sassari. Si contestava al Sicardo d'aver impedito la giurisdizione del Vescovo di Alghero. In realtà don Giorgio Cugurra aveva fatto ricorso all'arcivescovo di Sassari, in quanto Metropolitano, perché l'assolysesse, temporaneamente, dalle censure inflittegli dalla Curia di Alghero, in modo illegittimo, secondo il ricorrente. Il Metropolitano ritenne valido il ricorso e dispose che il Cugurra veniva assolto a tempo limitato e che gli venissero rimessi gli atti relativi alla tassa di 70 scudi, imposta al Cugurra e considerata da questi eccessiva. L'8 agosto la Curia di Alghero si appellava al Giudice Delegato che il 9 spediva le lettere inibitorie all'arcivescovo di Sassari e suddelegava la causa ad un canonico cagliaritano. Ripresala in seguito ad eccezione formale spedi lettere al Sicardo «cominandole privacion del ingresso en las Iglesia, y a su Secretario la pena de Excomunion, para que entregasen los Autos». Il Promotore Fiscale del Sicardo, «ad cautelam», da tale intimazione si appellava al Papa, mentre l'arcivescovo ordinava al Giudice Delegato che «revocasse sus Autos, y se abstuviesse de su Assierta Jurisdicion», fino a che il Supremo Tribunale competente non si fosse pronunziato. La reazione del De Aquena fu molto violenta; servendosi di addetti della Curia di Alghero fece consegnare lo stesso al Sicardo «la citacion, en forma de Carta, ...y en el Campo al anocherer» e fece affiggere «ceulones» nei luoghi pubblici di Sassari «declarando la privacion del ingresso en la Iglesia, asegurando su permanencia con Soldados el Governor Amat». Un sacerdote che, per ordine dell'arcivescovo si apprestava a togliere il manifesto dalla porta di s. Caterina, venne malmenato. L'arcivescovo spedi allora lettere esortatorie e pacificatorie al De Aquena che si trovava a Cuglieri; ma il Ministro della Curia turritana che aveva recato «el benigno despacho» venne imprigionato. Intanto, un Ministro della Curia di Alghero e «criados» del nipote del de Aquena, il Marchese di Mores,

Il "rifiuto" trovò spazi di espressione in pubblicazioni

armati, ponevano manifesti in Sassari, nei quali si dichiarava che l'arcivescovo era incorso nella scomunica: il tutto mentre suonavano le campane della Cattedrale e delle altre chiese cittadine. L'arcivescovo — si fa notare in « *Demonstracion* », n. 53, pg. 39 — evitò di colpire il vescovo di Bosa con la scomunica e la provincia ecclesiastica sassarese di interdetto per non complicare la situazione già compromessa con i ricorsi a Madrid che lo presentavano come perturbatore dell'ordine. Il Viceré Marchese di Valero ritenne di non interferire, con rammarico del Sicardo. Introdotta la causa a Roma, la s. Congregazione del Concilio dispose « *incontinenti* » la sospensione delle censure conclamate. (A questo punto, « *Demonstracion...* », si rammarica che, in quel periodo l'arcivescovo non conoscesse la Bolla di Gregorio XIII del 25 luglio 1579. Avrebbe dovuto conoscerla, però, il Giudice di appellazioni e Gravami; in effetti, la Bolla stabiliva che con la promozione del De Aquena a Vescovo di Bosa veniva a cessare automaticamente la sua Delega a Giudice come venne riconosciuto nella nomina del successore, « *en dicho empleo* », nella persona di don Ignazio Masones, del 24 agosto 1705. Se si considera che la consacrazione di don Gavino de Aquena avvenne a Bonorva, insieme a quella dell'Auxiliare di Cagliari don Isidro Masones, il 10 maggio 1704, si può dedurre quanto tempo l'ufficio di Giudice fosse restato vacante). Comunque, la Congregazione al dubbio se l'interdetto e le censure contro l'arcivescovo di Sassari potessero sostenersi, in data 5 giugno 1706, rispondeva « *negative, et rescribendum censuit Episcopo Bosano, ut consulat conscientiae suae, ac huiusmodi causam, amplius non proponi mandavit* ». Cfr. in « *Demonstracion* » i nn. 50-60, pagg. 38-42.

Il 20 luglio 1706, nel Palazzo arcivescovile, l'arcivescovo Sicardo firmava un Editto indirizzato « *à todos los fieles, de qualq.r estado, Dig.d y condicion q. sean Moradores, y Vezinos de nra Diocesis, y Provincia Turritana* », ad un mese e mezzo di distanza dal Rescritto della s. Congregazione del Concilio del 5 giugno 1706, che dichiarava insussistenti i provvedimenti penali inflittigli dal vescovo di Bosa, mons. Gavino de Aquena, nell'agosto del 1705.

Il documento è singolare ed esemplare: singolare perché, finora, unico nel genere, in quanto non disponiamo di interventi giurisdizionali di un metropolita nei confronti di un'altra diocesi, seppure suffraganea, simile a questo, almeno quanto alla forma. Così, non risultano casi di vescovi suffraganei che abbiano fulminato censure ecclesiastiche nei confronti dell'arcivescovo metropolita, come nel caso del vescovo di Bosa, anche se in veste — solo putativa — di Giudice Delegato apostolico di appellazioni e gravami, con l'apparato pubblicitario « *clamoroso* » usato per il Sicardo.

Esemplare, perché riflette lo « *stato d'agitazione* » instauratosi in Diocesi e fuori, contemporaneamente al regime disciplinare dell'arcivescovo di Sassari.

Lo schema dell'Editto può essere articolato in sei punti:

PARTE INTRODUTTIVA:

- 1º Conviene al servizio di Dio che venga tutelata la *Dignità* di coloro che sono costituiti Padri e Pastori del gregge;
- 2º Tale criterio è stato violato quando il Vescovo di Bosa ha temerariamente osato, « *con atentadas censuras* », scomunicare il suo Metropolita.
- 3º Al metropolita era stato presentata istanza da un suddito del Vescovo di Alghero, a proposito di materia soggetta alla giurisdizione del Metropolita: don Giorgio Cugurra, infatti, s'era rivolto all'arcivescovo contro la Curia algherese perché questa gli aveva imposto spese processuali eccedenti le quote del tariffario fissato per tutta la provincia ecclesiastica;

anonime calunnose e offensive, tendenti a gettare il disre-

l'arcivescovo richiese al Segretario della Curia algherese copia autentica del processo svolto, nei confronti del Cugurra, allo scopo di valutare la sua richiesta; il segretario della Curia Ignazio Corbia, ritenne intrusione l'intervento del Metropolita, il quale, peraltro, aveva già precisato di non voler interferire sulla sostanza del processo e aveva assolto, *ad reincidentiam*, il Cugurra; il vescovo di Bosa, don *Gavino de Aquena*, interessato alla vicenda in quanto Giudice delegato apostolico di Appellazioni e Gravami condanna l'operato dell'arcivescovo, gli inibisce «*del ingresso*» nella sua Chiesa, dichiarandolo altresì incorso nella scomunica maggiore di cui al can. 16 della Bolla *in Coena Domini* (relativa ai violatori della giurisdizione ecclesiastica);

Il Sicardo ricorre alla S. Sede ed invia a Cuglieri, dove si trovava il Vescovo di Aquena, i suoi nunzi per renderlo avvisato dell'appello e dei vizi di nullità dei suoi atti.

Il De Aquena ordina l'arresto del «Ministro» della Curia turritana e l'affissione dei Decreti di scomunica in Sassari e in Bosa, con suono delle campane (impiegando — nota il Sicardo — «*varios excomulgados, y de soldatesca*» che violarono l'immunità locale di s. Caterina e quella personale di un curato della stessa);

il de Aquena, inoltre, per mezzo di ufficiali della Curia di Alghero, venuti a Sassari «*armados*» citò l'arcivescovo a comparire davanti al Tribunale. Gli inviati consegnarono il dispaccio «*de noche*» — ossia, al pernottare — «*en el Campo*» (Campulongu) bloccando la sua carrozza, ed esponendosi a censure per «*semejantes insultos, y sacrilegios*»;

L'arcivescovo avrebbe potuto reagire infliggendo le pene previste; preferì esplorare l'oracolo della s. Congregazione del Consilio «*in contradictorio iudicio*» circa il «dubbio» relativo alla legittimità del verdetto e delle censure dichiarategli dal vescovo di Bosa;

il 5 giugno 1706 la s. Congregazione al dubbio «*an interdictum et censurae latae ab Episcopo Bosanen contra Archiepiscopum turritanum substituantur in casu...*» «*die 5 Junii 1706 Sacra Congregatio Eminentissimorum S.R.E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum Respondit negative, et rescribendum censuit Episcopo Bosanen, ut consulat conscientiae suaee, ac huiusmodi causam amplius non proponi mandavit. Bernardinus Cardinalis Paciatius Praefectos. Loci Siligi. V. Petra Secretarius*».

DISPOSITIVO

4º Il rescritto ordinava al vescovo di Bosa che provvedesse appunto alla sua coscienza. Nell'interesse della giustizia e per «*desengañar*» coloro che vennero indotti in errore dalla ingiusta condanna lesiva del buon nome del Padre e del Pastore, l'arcivescovo, avvalendosi della sua autorità di Metropolita,

a) compila questo Editto; *b)* ne ordina l'affissione nei luoghi pubblici di Sassari, Bosa, Alghero, Castelsardo e nella «*villa*» di Cuglieri e nelle altre della provincia; *c)* diffida chicchessia dall'impedire l'esecuzione di tale precezzo e invita i ministri della giustizia ecclesiastica e secolare a favorirne l'esecuzione, sotto pena di scomunica maggiore riservata all'arcivescovo, *latae sententiae ipso facto incurrienda*; *d)* ingiunge che i parroci della diocesi turritana registrino l'Editto nel Libro apposito e, fattone un estratto sostanziale, lo promulghino in lingua sarda durante la messa festiva di maggior concorso per mezzo di un curato.

dito sulla figura morale e sulla integrità psichica dell'arcive-

5º In tal modo — con tale pubblica riparazione — « se borre el escandalo » dato quando il pastore e il Prelato venne dichiarato scomunicato e tutti siano messi al corrente « de los atentados arrojos » fatti contro di Lui.

6º L'Editto, infine, deve essere affiso « en las puertas de cada Parroquia ». (Ci siamo serviti della copia dell'Editto acclusa ad un fascicolo giudiziario dal titolo « Autos contra el Lic.do Miguel Ignacio Nuvole Prom. Fl de la Curia eccl.ca Alga.n con el Prom.r F. desta Curia Ecl.ca Turr.na. Prout intus. Original. 1706 », conservati nell'Archivio del Tribunale turritano).

Cfr. Biblioteca Universitaria di Cagliari, Coll. Baillie: « Congr. Concilii, Turritana pro Episcopis Algaren et Bosanen contro Arch. Turr. Romae, Typis Cam. Apost. 1706 », 4º mem. 3 pgg. 4, 7, 8.

Prima di chiudere questa capitolo, il Sicardo non riesce a dissimulare una opinione sui tre Vescovi, di cui sopra e cioè il vescovo di Bosa (Giudice dal 5 febbraio 1697, poi nominato vescovo il 17 dicembre 1703 e consacrato da Lui stesso a Bonorva il 10 maggio 1704), il vescovo di Alghero, don Tommaso Carnicer e don Isidoro Masones y Nin (promosso alla chiesa titolare di Carden in Thessalia il 1º ottobre 1703, consacrato anch'egli a Bonorva con il de Aquena, Ausiliare dell'arcivescovo di Cagliari quindi trasferito alla Cattedra di Ales il 15 dicembre 1704): non mancarono « fundamentos » — osservava — per capire i motivi della cospirazione « de los tres Obispos, soñándose cada uno Sucessor en el Arpado (di Sassari), y sentido de que ayendose pretendido en las Cortes, que se confirriesse à natural, no concedió, mas que para otros Obispados... ». Questo modo di pensare a voce alta, e su tali problemi e circa persone viventi, ottenne alla franchezza del Sicardo che il suo « Demonstracion... » fosse mosso all'Indice delle pubblicazioni proibite.

La vertenza tra le Curie di Sassari e Alghero ebbe un appendice nella querela mossa dal Promotore Fiscale sassarese Otgiano Cossu, il 12 agosto, nei confronti del collega algherese Michele Ignazio Nuvoli che s'era permesso di strappare, ripetutamente, gli editti che l'arcivescovo di Sassari aveva fatto affiggere in seguito alla dichiarazione della s. Congregazione. Nella querela — accolta dal vicario generale Briseño Moya lo stesso giorno — si sollecitava la Curia turritana di richiedere, attraverso il pro segretario della stessa Curia, una certificatoria sui casi in cui erano stati bloccati ad Alghero i ricorsi al tribunale del Metropolitano e una informazione esatta sul comportamento del Nuvoli. Dalla « certificatoria », stilata dal notaro e pro segretario Giuseppe Sanna, risulta in effetti che erano stati bloccati due appelli nelle cause tra il can. Giovanni Battista Savana, del capitolo di Alghero e don Diego Picolomini Desena, e tra don Francesco Solveras con Gavino Cano e l'economista del capitolo algherese, nelle date, rispettivamente del 17 agosto e 25 settembre 1705: i motivi del « fermo » erano fondati sulla scomunica a carico dell'arcivescovo.

Quanto al Nuvoli: il 21 luglio, il notario della Curia di Sassari Salvador Marruchulo aveva affisso l'Editto del Sicardo nella porta maggiore della Cattedrale di Alghero. Dopo tre quarti, l'Editto veniva rimosso dal promotore fiscale algherese. Dopo altra mezz'ora era stato rimesso dal segretario della curia di Alghero Francesco Corbia. L'Editto rimase appeso due giorni, dopo di che il Nuvoli lo toglieva per sempre. Aperta l'istruttoria, il sostituto Promotore Fiscale di Sassari chiedeva l'interrogatorio di testi, la comminazione di pene pecuniarie e spirituali. Il Nuvoli non si presentò e la causa venne devoluta al giudizio del Papa.

scovo⁽³¹⁹⁾, complici parte di clero e ambienti-bene del Comune e del Governatorato⁽³²⁰⁾.

3) Fu, tuttavia, decisiva la perseverante e concertata pressione dei Capitolari, del Magistrato di Sassari e del Governatore

(319) « *Demonstracion...* » parla di « *algunos execrables, infames, y Sacrilagos Pasquines* », in pag. 79, n. 138, condannati dall'ufficio sassarese della s. Inquisizione con Editto in data 19 marzo 1705.

Libelli infamanti apparvero nelle pubbliche edicole, suscitando molta emozione. Un decreto del S. Uffizio li elencava: « otro manuscrito, y sin Autor, que comienza: *con acierto lastimoso, y concluye con tres Alleluyas* », condannato perché « *infamatorio, injurioso, escandaloso, profanador de los Sagrados Textos, ofensivo à los oídos piadosos, y timoratos, satírico en gran desdoro de la alta Dignidad del Prelado, y su Author sospechoso de Herejia de Levi* ».

Otro manuscrito, y sin Autor, que comienza: *Momento homo, y acaba, et sic nescitur, si pulvis est* » censurato come « *injurioso, infamatorio, piarum aurium ofensivo, escandaloso, profanador de los Sagrados Textos, y su Author sospechoso de Herejia de Levi* ».

Otro manuscrito, y sin Autor, que comienza: « *Fortunam nostram dinumero, y acaba, invocantem Puerum occidit* », censurato come « *infamatorio, tumultuoso, temerario, escandaloso, et piarum aurium multum ofensivo, et contra bonos mores* ».

Otro sin Autor, en que figurada una Sandalia, con un Epigraphe, que comienza: « *is Draco, y acaba, Sandalia* » censurato come « *contumelioso, mal sonante, irrverente, contra la Dignidad del Prelado, y contra bonos mores, et piarum aurium ofensivo* ».

Otro manu escripto sin Autor, que comienza: « *el Illustrissimo, y Reverendissimo Señor Don Fray Joseph Sicardo, y concluye, nunc socio vere, quia misit Dominus Angelum suum, et eripuit me de manu Herodis* » condannato come « *denigrativo de la Dignidad Eclesiastica, profanador de la Sagrada Escritura, abusando con temeridad de sus Textos para burla, mofa, mal sonante, escandaloso, sedicioso, piarum aurium ofensivo, contra bonos mores, y su Author sospechoso de Herejia de Levi* ».

Otro manu escripto en Decimas Castellanas, comienza: « *al Almirante Rebelde, y acaba fuere, fuera Fray Sicardo* »; y despues un Texto latino, que comienza: « *Miseremini mei, y acaba, oprobrium Deo, et hominibus* » condannato « *come injurioso, temerario, y denigrativo, à la Religion del glorioso San Augustin, escandaloso, piarum aurium ofensivo, y que con audacia temeraria mezcla lo Sagrado con lo profano, abusando de la Divina Escritura para fines indecentes, satiricos, è indecorosos, y su Author sospechoso de Herejia de Levi* ».

Si può asserrire che si raggiunse la prova della crudeltà mentale, purtroppo, all'insegna dell'anonimato.

(320) A motivo di tale provvedimento — annota ancora *"Demonstracion"*, n. 139 — « *se irritaron tanto los Magnates de Sacer contra el Inq.or Cortés, que no se atriviò à prohibir otros mas sacrilegos, ni tomar resolucion para castigar à un Canonigo* » che pubblicamente diffamò l'arcivescovo « *con imposturas dignas de censura* ».

Gli scritti colossali ridicolizzavano natali e titoli nobiliari del Sicardo. A proposito di uno dei *"Pasquines"* che applicava al caso sassarese il detto negli *Atti della liberazione di Pietro dalle mani di Erode* (atti 12, 11) « *Ora*

Amat, per ottenere l'allontanamento del Sicardo dalla Cattedra turritana. Anche su tale complesso di iniziative avvertiamo il lettore che ci sfugge il numero esatto degli « *informes* » spediti a Madrid o a Roma, a tale scopo; abbiamo però il tanto che basta per esserne sufficientemente informati.

Primo in ordine di tempo fu un « *pro-memoria* » che il Capitolo indirizzò al Viceré nel 1073.

Il Viceré conoscerà — vi si legge — « *q. lega nuestra desgracia à tan miserable estado q. ja no podemos encontrar medio para entablar paz con este S.to Prelado* », perché, dicono i canonici, quando siamo convinti di aver fatto del nostro meglio per stabilire approcci e occasioni di pacificazione con Lui... « *vemos q. son ineficaces nuestras diligencias, y q. solo quiere su Ill.ma obrar dispoticamente sin atender à los mas piadoso q. como Prelado devia presumir y solicitar* » ... « *todos los dias experimentamos tiene propensione à inquietudes sin valer rason, ni atender a derecho en cosa para aflijirnos...* ». Il capitolo, perciò chiedeva l'intervento del Viceré in favore

*capisco: è proprio il Signore che ha mandato il suo Angelo per liberarmi dal potere di Erode... »), il Sicardo, da parte sua, commentava che l'Angelo inviato a Sassari « para libraria de Herodes... » sarebbe quel « don Alonso Bernardo de Cespedes, Gobernador de las Armas de la Ciudad de Alguer (sin aver jamas militado) porque passò à la de Sacer à intimar al Señor Arcobispo el Despacho de su llamamiento à España » mancando anche della « *devida veneracion* » al Prelato. Don Bernardo, continua « *Demonstracion..* », n. 140, era quello stesso che l'arcivescovo aveva scomunicato per aver « *extraido algunos refugiados en la Iglesia de s. Juan de Bonorba* ». « *Otros Angeles* » della stessa razza, la notte che seguì alla intimazione della partenza per la Spagna, vennero mandati presso il Convento di S. Agostino fuori le mura, perché cantassero « *un salmo con Requiem aeternam, precediendo un banquete con repetidos brindis al buen viaje de su Prelado...* ».*

Lo stemma gentilizio venne ridicolizzato dagli Autori, a noi sconosciuti, di alcuni libelli infamatori, i cosidetti *Pasquines*, diffusissimi nel periodo di maggior tensione tra arcivescovo e « *Emulos* ». « *Demonstracion..* » (n. 139, pg. 139) lamenta che si fosse convertito in « *desprecio el blasón, con que se halla ennoblecida la Familia del Señor Arzobispo, que es un Pelicano, dessangrandose para alimentar sus hijuelos, y abrasandose en llamas en executoria de su amor con el Epigraphe Sic Ardeo, de que se derivò el apellido* ». La sottile, dissacrante ironia dei sassaresi trasformò il *Sic Ardeo* con *Is Draco* (bestia feroce), aggiungendovi un « *sandalia* » significativo. La cosa — osserva l'Autore di « *Demonstracion..* », non impressionò il Sicardo che trovò, anzi, motivo di conforto cristiano nell'essere raffigurato a Gesù « *figurado en el Dragon del Desierto* » (Giov., cap. 3, il celebre « *serpente* » innalzato) o alla verga di Aronne « *trasformada en Dragon* ». Quanto al Sandalo, non è forse l'emblema della Sardegna?

della « *pobre Diocesi q. la tiene oprimida, q. aun las paredes claman... no podemos acudir como devemos persistiendo en el miserable estado de inquietud en q. su Ill.ma nos ha puesto* », informandone « *ambas Magestades* » (321).

Nella fase acuta della tensione con il Sicardo, anche i Giurati sassaresi scrissero a Madrid: una « *execrable maldad* », secondo « *Demonstracion* », non solo perché si osava « *sindicar en Madrid al Señor Arcobispo* », ma perché detti Giurati avevano firmato e spedito la « *Carta* » « *sin leerla* », su semplice sollecito del « *cabo* » di essi, don Juan Antonio Esgrecho che l'aveva compilata. Di conseguenza era venuto a Sassari il Marchese Balero, con due Ministri della Reale Udienza don Martin Vila e don Joseph de Sepulveda; ma risultò, appunto per la confessione degli interessati, che il « *Cabo jurado* » non aveva dato loro il tempo di leggere l'esposto, per cui Madrid, visto « *que no constava de las calumnias* », di cui nella « *Carta* », e, riconosciuta la malafede dei delatori, ordinò al Viceré, per mezzo del Marchese de Mejorada, che si desse soddisfazione all'arcivescovo e venissero puniti i colpevoli. Ma il Viceré trovò il modo di sottrarsi al mandato, asserendo che, trovandosi « *el Jurado Esgrecho* » prima a Parigi e poi a Madrid, in questa città « *con mayor facilidad se le podria castigar* » (322). Nonostante il parziale successo del Sicardo, il Consiglio dei Giurati continuò le istanze ribadendo l'opinione che l'arcivescovo dovesse lasciare la Diocesi. Era questa la tesi del Viceré (« *no desistia dal cumplimiento de los llamamientos* ») e del Governatore Amat che non dissimulava il proposito di ripetere con l'arcivescovo quello che gli era riuscito nel passato con l'inquisitore Cordachio (323).

(321) Árch. Cap.re di Sassari, SC., 15.

(322) "Demonstracion", pg. 11, n. 20. La Giustizia divina, annota l'Autore, « *dispuso, llviessen sobre el (l'sgrecho) las calamidades, de aver sido preso junto al Final, y conducido a Caller, donde en la Torre del Elephante permaneciò algun tiempo, y al presente anda profugo, y vago, como Cain, fuera de su Patria con total menoscabo de su hacienda, y otros dos de los jurados murieron dentro de poco tiempo* ».

(323) Annota "Demonstracion", 159: « ..à d.o Governor, y otros Ministros parece obsequiar à sus Soberanos con tan injustos procedimientos, valiéndose del especioso zelo del servicio del Rey, aforrado con interés, o passion, lograr sus maximas, y opinion de grandes Ministros, imitando à los

4. Ricorsi e ambascerie ottennero che dispacci reali del 16 gennaio 1706 e 31 marzo 1706 ingiungessero all'arcivescovo di recarsi in Spagna « *advirtiendole, que desde los Puertos de Ella, donde arribasse, diesse aviso, y se detuviesse treinte leguas distante de Madrid hasta nuevo Orden...* ».

Quest'ultima clausola intendeva, forse, prevenire il pericolo che il Sicardo, una volta a Madrid, lavorasse l'ambiente in suo favore; comunque l'esecuzione dell'ordine — riferisce il Sicardo — venne sospesa e con « carta » del 5 maggio 1706 comunicata all'arcivescovo da don Juan Jeronimo Ricarte, segretario del Consiglio di Aragona. Gli ordini del Re alla data 16 gennaio e 31 marzo 1706 (le date dei documenti non coincidono con quelle riferite in « *Demonstracion...* » che ha 30 gennaio e 31 marzo 1706) avevano imposto all'arcivescovo di Sassari che, appena ricevuta la lettera, si imbarcasse per la Spagna « *por combenir a mi servicio* » e, giusto là, attendesse ordini. Evidentemente senza tener conto della sospensione, come lamentò il Sicardo, il 30 Giugno 1707 venne spedito un nuovo dispaccio ultimativo « *con expression de los antecedentes* » (324).

Il richiamo in Spagna fa, di per sé, intendere che il capo d'accusa era di ordine politico. Il diritto pubblico ecclesiastico-civile del tempo, infatti, assegnava al Re la potestà, cosiddetta "politica" o "economica", in forza della quale il Sovrano (o il Viceré in suo nome) poteva espellere dal regno persone

Hipocritas..». Durante il vicereame (1699-1703) di don Francesco de Moncada, Duca di San Juan si verificò una controversia per la giurisdizione sulla abbazia di S. Michele di Plano tra il Governatore e l'Inquisitore Don Giulio Carbacho e il Tribunale del S. Uffizio. L'Inquisitore che aveva scomunicato l'Amat, fu espulso dall'Isola con ordine della Regina.

(324) "Demonstracion", pg. 11, n. 21. Il dispaccio reale del 20 giugno 1707 — di cui si ha copia nell'Arch. Cap.re di Sassari, SF, 2 — era del tenore seguente: « *Muy Reverendo en Xsto Padre Arzobispo de Sacer de mi Cons.o. En conformidad de lo que oj està prevenido en despacho de Ba de Enero 16.y 31 de Marzo del año passado 1706 de que luego que recibieseis en la primera ocasion de embarcacion disposieseis vro viaje a España por combenir, assi a mi servicio, advirtiendo que en desembarcado en qualquiera de estos Puertos, me diessedes cuenta de vro arrivo, deteniendos en la parte, que fuese mas combeniente como estuviesse treinte leguas distante de esta Corte hasta que yo mandasse otra cosa; no aviendo executado hasta aora he resuelto repetiros dha orden, y encargaros nuevamente (como lo hazo) la executeis y cumplais en la forma expressada; que assi es mi voluntad, y combiene a mi servicio. Datt.en Buen Retiro a XX de junio de M.D.CC. VII. Yo el Rey.* ».

ecclesiastiche di qualunque grado quando concorressero motivi di ordine pubblico.

La dottrina sosteneva, inoltre, che gli ecclesiastici, nelle cose meramente laicali, dovessero considerarsi soggetti all'autorità del Principe secolare, per cui, chiamati a rispondere, avrebbero dovuto presentarsi « *por su servicio* ». I vescovi, nei domini spagnoli, inoltre, prestavano omaggio e fedeltà al re, si fregiavano del titolo di Regio Consigliere e, come feudatari, erano tenuti alla prestazione di contributi per le guerre. Anche se non risulta che essi prestassero giuramento di fedeltà nella presa di possesso della Diocesi, si impegnavano piuttosto di evitare in pubblico e in privato ogni gesto che recasse pregiudizio ai diritti e redditi reali, nelle Città e Ville e luoghi delle diocesi. Con ambe le ginocchia ripiegate per terra e a capo scoperto, giuravano inoltre l'omaggio e la fedeltà unitamente agli Stamenti, davanti al Viceré, in occasione delle celebrazioni delle Corti.

Sulla "politicità" della chiamata non dovrebbe esservi dubbio; « *Ensayo* »⁽³²⁵⁾ parla di accuse di « *infidencia y deslealtad à la Corona* ».

Questa tesi è confermata da una lettera del Sicardo al Viceré, Marchese di Jamaica, il 3 dicembre 1707, nella quale definita *congiura* la motivazione addotta per il suo processo, afferma la sua fedeltà alla Corona « *contra quien no he cometido mas crimen, y del baver sido, y ser fidelissimo Vassallo* »⁽³²⁶⁾, mentre il movente delle sue iniziative era solo stato di difendere l'immunità ecclesiastica dalle interferenze della giurisdizione laicale, a norma del diritto vigente; interferenze che causavano « *continua confusion entre las dos Curias, y a mi* — scrive ancora il Sicardo — *la peregrinacion que he padecido* »⁽³²⁷⁾. Nel decreto assolutorio del 30 aprile 1711, infatti, si darà atto della « *celosa fidelidad con q.* » il Sicardo « *ha sabido mantener las prerrogativas de su Archidiocesi...* »⁽³²⁸⁾.

Sarebbe stato agevole dimostrare la fedeltà del Sicardo alla Corona in modo meno dispendioso, restando in Diocesi;

(325) *Ensayo*, cit., pg. 490.

(326) *Arch. cap.re* di Sassari, SF, 2, pg. 229.

(327) *Ib.*

(328) "Recopilacion", n. 184, pg. 107 di « *Demonstracion* ».

ma alcune circostanze concorsero a provocare il suo allontanamento. In particolare:

1) la forte tensione in atto a Sassari tra ambiente e arcivescovo costituiva, per più d'uno, una turbativa dell'ordine pubblico talmente grave, da esigere l'intervento della "politica";

2) il sospetto che il Sicardo — il problema fu acuto negli anni 1706 e 1707 — favorisse, o potesse favorire, la causa dell'Arciduca Carlo D'Austria, pretendente al trono spagnolo, aggravò la sua posizione.

Il sospetto, ingiusto sicuramente perché la lealtà del Sicardo era fuori discussione come era dimostrata al pari la sua estraneità alle contese politiche, era alimentato dal caso del fratello, p. Juan Bautista, che dovette rinunziare alla mitra — a nomina reale già avvenuta nell'aprile del 1704 — di Buenos Ayres, perché sospettato (e parrebbe con validi motivi) di parteggiare per l'arciduca⁽³²⁹⁾:

La storia dei procedimenti aperti a Madrid nei confronti dell'arcivescovo turritano incrociò avvenimenti politici di grande importanza per l'avvento al trono spagnolo di Carlo III, nel giugno del 1706. Nel contesto del passaggio della Corona Spagnola, il ricorso dei sassaresi che faceva perno sul presunto favore del Sicardo all'arciduca, quando questi divenne Re di Spagna, per non sembrare controproducente, fu cotsretto a concentrare le accuse su nuovi capi. Si insisté nell'asserire che il Sicardo costituiva un pericolo per la pubblica quiete a Sassari e dintorni⁽³³⁰⁾, in quanto litigioso⁽³³¹⁾, inumano⁽³³²⁾, inva-

(329) *Ensayo*, cit., pag. 509.

(330) "Recopilacion", pg. 104, n. 18: secondo gli accusatori l'arcivescovo era « *sumamente aborrecido, y tan commovidos los Subditos* »..

(331) *Ib.*; cfr. "Recopilacion" n. 19. Circa l'accusa di litigioso: oltre ad addurre le motivazioni del suo agire esponendo i motivi in diritto e in fatto che lo obbligavano ad agire secondo diritto e giustizia, il Sicardo ricorda i doveri del Vescovo, citando sant'Anselmo e san Paolo (nn. 68-68), anche in ragione del « *juramento solemne, hecho antes de su Consagracion* », relativamente alla difesa dei « *derechos, honores, Privilegios, y autoridad de la Iglesia Romana, y del Papa, y tambien de los de su Dignidad, Derechos de su Iglesia y Mitra* » così... « *defraudada de sus rentas...* ».

(332) Cfr. "Recopilacion", n. 22. I Giurati « *para dar cuerpo a sus acusaciones* » annota il Sicardo — insistono sulla « *inhumanidad..* » citando epi-

dente⁽³³³⁾, ecc.

Il Sicardo si difese con forza. Gli fu accanto p. Juan Bautista, il fratello, che gli mobilitò l'episcopato spagnolo. Vennero spediti Memoriali al Re. In ultimo, il promotore Fiscale della Curia turritana pubblicava la citata « *Demonstracion...* » che, a dire il vero, volendo rispondere alle accuse⁽³³⁴⁾ secondo giustizia, costituisce un pesante atto di querela di parte sicardiana circa i metodi di azione e i comportamenti in vigore nell'area del sassarese⁽³³⁵⁾.

5. Il viaggio dell'arcivescovo Sicardo per la Spagna, merita una menzione specifica⁽³³⁶⁾.

In previsione della assenza, l'arcivescovo ebbe modo di provvedere al governo della diocesi firmando il 12 ottobre 1707, due documenti di nomina.

Nel primo, su facoltà pontificie del 28 febbraio 1705, disponeva la nomina di Nicolas Carcupino, nativo di Tempio e domiciliato a Sassari e dottore « *en ambos derechos* », a « *Provisor* » arcivescovile « *de justicia* » e vicario generale nel temporale e spirituale. In virtù del decreto arcivescovile, il Carcupino veniva facoltizzato a conoscere tutte le cause di prima istanza provenienti dalla arcidiocesi e le cause di seconda

sodi discutibili, con l'intento di convincere le autorità superiori di Madrid che « *bolviendo el Señor Arzobispo à su Dilocesis se vengaria de sus Emulos* ». Non è il caso di dare credito a questo timore — continua il Sicardo — rievocando i precedenti di altri Vescovi sardi « estratti », come Lui dal Regno, e rientrati pacificamente (Don Pedro Vico, arcivescovo di Cagliari, 1654-1657), don Domingo Brunengo, vescovo di Alese, 1663, chiamati a Madrid « *al tiempo de la muerte del Virrey, Marques de Camarasa* » e, prima ancora, Don Antonio Nuseo, vescovo di Alghero (1639-1642) e, al presente, don Isidro Masones, vescovo di Ales — per il quale però venne sospesa l'esecuzione dell'ordine reale.

(333) Nel 1705, il Sicardo, con la collaborazione del Fratello fra Juan Bautista, diffuse un « *memorial* » in risposta ad un altro « *Memorial* » del Capitolo e ai ricorsi dei giurati sassaresi. Ventiquattro prelati spagnoli espressero solidarietà all'arcivescovo di Sassari con lettere, datate nei mesi di luglio, agosto e settembre 1705, riportate in « *Demonstracion...* », a pg. 32 e ss.

(334) Cfr. « *Demonstracion* », nn. 3-5.

(335) Lo si ricava dalla lettura degli atti e dalla valutazione dei comportamenti. Il Sicardo parla di « *congiure* » (Cfr. « *Demonstracion;* », n. 41, pg. 34).

(336) Non è facile rinvenire nella storia dei vescovi sardi una somma di eventi come nel caso nostro.

per quelle che venivano appellate dalle sentenze dei tribunali suffraganei. Mancando in quel periodo il titolare dell'ufficio della Inquisizione, il giudice Carcupino era delegato a conoscere anche le cause ordinariamente trattate in questo ufficio sassarese.

Nel secondo documento veniva disposta la nomina del can. Juan Antonio Nuseo, arciprete e del pievano d'Osilo Juan Francesco Luguia, ambedue dottori in « entrambi i Diritti », a « *Provisores de gracia* » e « *Governadores* » della diocesi. La autorità, che doveva essere esercitata « *in solidum* », prevedeva, espressamente, la facoltà di provvedere alle nomine, di dare le dimissorie per gli Ordini, di ammettere alla professione religiosa le novizie nei monasteri femminili di s. Isabel e delle Cappuccine — con la riserva per queste di non poter eccedere il numero di trenta, ritenuto massimale, « *por la suma pobresa, y miseria* »... —, di visitare annualmente e personalmente le chiese, oratori ecc. per correggere abusi, curare il decoro del culto diocesano, di riconciliare chiese, assolvere dai casi riservati, a norma del diritto comune, di dispensare dalle irregolarità e dagli impedimenti matrimoniali.

Il decreto indugiava, in modo assai preciso, sulla determinazione delle procedure da seguire, nel caso che le persone suddette fossero venute a mancare, e designava infine il can. Juan Serra, come colui al quale i « *Provisores* » avrebbero dovuto riferire e che avrebbe dovuto amministrare le rendite arcivescovili.

I due documenti si trovano, in copia autenticata, presso il « *Libro de las Visitas* », con le iniziali rispettive: « *Por quanto haviendo de passar à España...* » e « *A todos, y quales q. leieren vieren, y oyeren...* » nell'Archivio del Capitolo di Sassari.

Il Sicardo lasciava Sassari suo malgrado⁽³³⁷⁾, in condizioni di salute non perfette⁽³³⁸⁾, senza drammi accompagnato

⁽³³⁷⁾ Suo malgrado, perché riteneva ingiusta la citazione, pregiudizievole la sua esecuzione. Cfr. "Demonstracion", pg. 32, n. 40 ed altrove, spesso.

⁽³³⁸⁾ L'arcivescovo non stava bene: « *era pubblico que... padecia mal de podagra* » ("Demonstracion", pg. 62, n. 100); abbiamo già annotato (cfr. p. 124) come nel corso della visita pastorale nella parrocchia di Ossi (14-19 maggio 1707) avesse dovuto interrompere gli impegni pastorali per questo motivo. Tuttavia, quando nei primi mesi del 1706, si profilò l'ordine di comparizione in Madrid, il Fundoni, « *Capo Jurado* » promosse una riunione di medici sassaresi perché, in presenza del Magistrato radunato « *en sus Casas de Ajun*

qui⁽³³⁹⁾ dalla solidarietà dell'arcivescovo di Cagliari, fr. Bernardo di Cariñena, e dagli auguri degli amici, il 17 novembre

tamento», dichiarassero che l'arcivescovo godeva ottima salute. La dichiarazione venne firmata da alcuni sotto minaccia; altri, obbligarono che solo il medico dell'arcivescovo, dr. Sebastiano Fois (presente, 3° giurato) poteva rilasciare la certificazione, essendo notorio che l'arcivescovo non stava troppo bene. Il certificato, stilato in quella riunione, dichiarava «*liberum esse*» (il Sicardo) *ab omni morbo, optimaque frui salute*; poteva, dunque partire. Sulle presunte minacce fatte ai medici, *"Demonstracion"* fa il nome del dr. Juan Andrea Sanna («*barajandole en extraccion subsequente la suerte de Jurado*»). Sebbene fosse evidente che quel certificato era falso, si procedette ugualmente a informazione sommaria il 23 aprile 1706. Quando l'ordine di partire per la Spagna divenne perentorio — l'ultimo venne comunicato il 18 aprile 1707 — l'arcivescovo, come riferisce *"Demonstracion"*, n. 178, «*se hallava enfermo en su Cama*» (Quel 18 agosto era esattamente anno, mese e giorno in cui entrarono a Sassari i soldati di Carlo III, n. 179), non rimandò la partenza; mise, però, in chiaro che partiva solo perché voleva obbedire e convocò «*medicos, y Cirujanos, para que discurriessen algun legero remedio*» per potersi imbarcare «*y les repugnò la curacion methodica, que les parecia necessaria à la enfermedad*». E siccome alcuni dei medici curanti si rifiutavano di certificare che l'arcivescovo aveva rifiutato la cura ottenne dalla Reale Gouvernazione che la certificazione venisse fatta in ogni modo.

Un riferimento alle condizioni di salute provata dall'età avanzata è contenuto in una lettera indirizzata a pp. Clemente XI verso la fine del 1703. Vi si legge: «*Beat.mo Padre / Mons. Giuseppe Sicardo Arciv. di Sassari in Sardegna provisto dalla S.ma Beneficenza della S. V. di quell'Arcivescovato li 12 Maggio 1702 Um.mo O.re non potendo per ragioni della sua età avanzata, e per il pericolo della navigazione personalmente venire a Roma ad effetto di visitare li Sagri Limini de Gloriosi Apostoli Pietro, e Paolo ha mandato in Curia il Dottor Gavino Pisani con procura speciale di visitarli: onde umilmente supplica la S. V. di dar l'opportuno Beneplacito, acciò l'O. (ratore) possa adempire al suo debito mediante la Persona del sudd. Procuratore, etc...*». Il Papa concesse il Beneplacito l'11 febbraio 1704. La procura al dr. Pisano risulta rogata il 3 dicembre 1703. Le Visite alle Basiliche di san Pietro e Paolo vennero effettuate dal Procuratore il 19 febbraio 1704.

(Cfr. Cartella delle Relazioni degli Arciv. turritani, in Arch. Segr. Vaticano, alla data e al nome dell'arciv. Sicardo).

(339) Per evitare commenti e disordini, il Sicardo «*executo su salida al amanecer (all'albeggiare) por la Porta immediata al Campo..*» (ib., n. 181), cioè Porta Nuova che immetteva in Campus Longus (oggi viale Regina Margherita). L'arcivescovo avrebbe potuto — si osserva in *"Demonstracion"* — reagire infliggendo l'interdetto generale e la scomunica, sul presupposto della «*estrazione violenta*» dalla sua Diocesi, come aveva fatto l'inquisitore Corbacho, anni prima; non lo fece per amore di pace.

Il dramma era, però, nell'aria. Non sapremmo che rilevanza dare ad una notizia, riportata in *"Demonstracion"*, n. 180, se non quella della pura informazione. Eccola, comunque: «*el uno*... avrebbe interrogato «*al Demonio, apoderado de una muger de Sacer*» per sapere se l'arcivescovo se ne sarebbe andato, e il Demonio avrebbe risposto «*se irà quando quisiere*».

Ci si sarebbe serviti, anche, «*de una Echicera*» (fattucchiera), perché l'arcivescovo «*perciesse en la Mar con su Familia*».

bre 1707 (340). L'imbarco a Porto Torres avvenne il giorno dopo (341) «en la mesma Sartia» del «Patron Juan Antonio Martin Ginoves», con la quale era stato tratto, alcuni anni prima, per iniziativa dell'Amat, l'Inquisitore Corbacho (342), per la linea che avrebbe costeggiato la Corsica occidentale, lambito le Baleari e raggiunto Barcellona. Il giorno 20 la nave incappò in una «horrosa burrasca»; si temette il peggio per la vita di tutti (343). Si riuscì a scampare il naufragio, approdando, il 21, nell'isola di «Menorca» dove l'arcivescovo fu ospitato con «humanidad» prima nella «Fortalesa de Mahon» da don Leonardo Davila, governatore e comandante militare poi nella Villa omonima. Non essendo in condizioni di proseguire il viaggio, il Sicardo rimase colà cinque mesi ma senza poter dimorare in alcuno dei due conventi agostiniani (N.S. del Toro e un secondo, nella «Ciudadela») come avrebbe desiderato per trascorrervi il tempo in «quietud, y exèrcicios espi-

(340) Il documento che "Demonstracion" riporta «para edificacion de quantos la leyeren...», nelle pgg. 103 e 104, n. 181, riferisce la stima ed il conforto fraterno del Confratello; vi si legge un invito alla fede e alla speranza. Reca la data del 13 ottobre 1707 e la firma di uno degli arcivescovi più illustri della Sardegna, lo spagnolo Bernardo de Cariñena.

(341) Arch. Cap.re di Sassari, Lettera al Marchese di Giamaica del 3 dicembre 1707. Secondo "Demonstracion", peraltro, la «salida» da Porto Torres ebbe luogo il 17.

(342) L'Inquisitore don Julio Corbacho venne allontanato durante il governo del viceré de Moncada. Cfr. Josephine Naten Ibars, los virreyes de Cerdeña, II (1624-1720), Padova, Cedam 1968, pgg. 197-204.

(343) La «horrible Borrasca» dovette essere, in effetti, molto brutta. Il Sicardo la presenti, come si legge in "Demonstracion" due giorni prima, mentre leggeva, nell'Ufficio, le lezioni di Giona (n. 180). Quando, il 20 novembre si scatenò la tempesta, sembrò si fossero abbattute le forze "infernali". Nella lettera, al Marchese di Giamaica, il Sicardo parla dei suoi «clamores, y lacrimas...», che gridavano, come il sangue di Abele il giusto dalla terra a Dio, ma «no para la vinganza» su quanti avevano concorso «a mis trabajos, infortunios, y desdoses» ma perché «su Divina Magestad los perdonasse, y admitiesse». Raccomandò l'anima a Dio, temendo il peggio... «sin exeprancia de la vida, porque instantes naufragava la Sartia, aun alijada de los frutos, que llevava el Prelado, para alimentarse con su producto». L'ansia era aggravata inoltre, dal fatto che «el patron» della nave ignorava «donde se hallava, respecto de no llevar Carta de Marear, y la distancia de la terra». L'arcivescovo recò conforto a tutti: «los alentó (incoraggiò) à todos... al tiempo de rezar las Vísperas de la Presentacion de N. S., asegurandoles, que con su Patrocinio llegarían à salvamiento, discurriendo hallarse cerca de Mal-

rituales », e ciò per « *motivos politicos* » (344). Non mancò di segnalare alle autorità madrilene « *de sus trabajos, y detencion en aquella Isla* », chiedendo di restarvi « *hasta tiempo mas oportuno, y recuperar en interim su salud* », ma gli venne risposto il 17 gennaio 1708, che avrebbe dovuto riprendere il mare senza ulteriori ritardi, in conformità agli ordini del 20 giugno 1707. Il sospetto — alimentato particolarmente in Sardegna — che l'arcivescovo intendesse raggiungere Barcellona in una imbarcazione « *que esperava de Genova* » rimandando le date, maturò la decisione di ordinare l'imbarco immediato « *sobre el Nabio nombrado Nra S.ra del Buen Viaje, del Capitan Jacob Pellizer, de Nazion Franzes* » (345). La partenza avvenne il 16 aprile. L'arcivescovo recava con sé « *tres caballos para servicio* »; lo accompagnava la « *su Familia* » composta di « *siete criados* », cioè « *un Sacerdote, dos pajes, un Majordomo, dos*

lorca, ò Menorca ». Di fatto il giorno dopo 21 novembre, si approdò all'isola di Minorca, con gran sollievo di tutti i viaggiatori che poterono vedere, trascinati, la diversa sorte toccata ad altre imbarcazioni, naufragate durante la notte i cui rottami giacevano lungo la costa.

(344) "Demonstracion", pg. 105, n. 182.

(345) Nell'archivio capitolare sassarese, SF. 2, si conserva copia di un interessante "passaporto" rilasciato all'arcivescovo Sicardo dal Governatore dell'Isola di Minorca. Il testo è importante perché reca conferme, introduce dati nuovi sulla vicenda relativa al viaggio periglioso in Spagna: « *Don Leonardo Davila Brigadier en los extos de S. Mag. de su Consejo Governor y Castellano del Castillo S. Ph. e de Puerto Mahon, en esta Isla de Menorca, y Governor Superior de ella, y sus Presidios en lo militar, y politico* ». Si informa che l'arcivescovo di « *Sacer.. Josej Cicardo.. saliendo de su Diozesis* » per recarsi in Spagna, d'ordine del Re, « *tubo un temporal donde hecho, que la embarcacion toda derrotada pudo tomar este Puerto, donde hizo animo de detenerse asta al buen tiempo..* ». Ricevuto un nuovo ordine del Re « *para que el prosga su viaje* » viene concesso « *libre y seguro pasaporte, para que lo pueda hejecutar y se embarque, sobre el Nabio nombrado Nra S.ra del Buen Viaje, del Capitan Jacob Pellizer, de Nazion Franzes, que pasa a Valenzia* ». Viene inoltre concesso al Viaggiatore « *para que pueda embarcar surropa que es la misma q. desembarcò* », all'arrivo dalla Sardegna, che possa « *embarcar su Familia, que consiste en siete criados, y entre ellos ay un Sacerdote, dos pajes, un Mayordomo, dos criados, minores, y un Religioso lego de S. Agustin, y lleva tambien tres Caballos para servicio, q. assi mismo los trajo de Zerdena* » e si dispone che i « *subalternos, y demas Oficiales asi militares como Politicos, sujetos a mi jurisdicion, no le pongan embarazo ni impedimento alguno, y a los que no son pido, y encargo le asistan, y faziliten su viaje por combenir al ser.o de su Mag. de y por que den esta Isla libre. de epidemia...* ». Dal Castello di s Filippo di Porto Mahon, 8 aprile 1708.

criados menores, y un Religioso Lego de s. Agustin» (³⁴⁶). Mentre si puntava su Valenza, « *a vista de los Montes de Vinarios* » « *fue apressado el S. Arcobispo con su Familia por Cossarios Olandeses* », catturato, malmenato (³⁴⁷) e costretto a sbarcare a « *Mallorca* », dove si approdò il 23 aprile, e a sborsare 700 pesos per il riscatto degli oggetti sacri. L'arcivescovo rimase « *en la Ciudad de la Palma* » (capitale), sempre come prigioniero di Stato, trattato con molto rispetto. Il 9 dicembre 1708, su richiesta dell'arcivescovo di Tarragona — alla cui giurisdizione apparteneva l'isola baleare — il Sicardo si trasferì alla città di *"Ivissa"* (Ibiza), terza delle Baleari, dove amministrò il Sacramento della Confermazione a più di 5.600 persone che non vedevano il vescovo da 18 anni. Fra i cresimati non pochi erano "rifugiati" politici.

Appena giunto a Barcellona — il 18 febbraio 1709 — il Sicardo sollecitò che lo si restituisse alla diocesi e gli si permetesse di « *passar a Roma, en cumplimiento del mandato del Papa, que le avia ordenado, fuese à aquella Curia, por evitar su transito à otras*348), ma pur ottenendo che si sarebbe formata per il mese di aprile una "junta" di Ministri per discutere il suo caso, fu risposto negativamente all'una e all'altra richiesta; anzi, don Gironimo Sanjust, Segretario per il Regno di Sardegna, gli notificò una deliberazione elogiativa, sì ma anche precettiva del domicilio e della residenza a Barcellona... « *basta que llegue el caso, que por otra orden mande executar su Real determinacion* » (18 luglio 1709) (³⁴⁹).

Nonostante istanze sassaresi « *para imposibilitar la restitucion à su Silla* » dell'arcivescovo, la decisione dei Ministri togati del

(346) *Ib.*

(347) *"Demonstracion"*, pg. 183.

(348) *Ib.*

(349) « *Ilustrissimo Señor. Atendiendo el Rey nuestro Señor (Dios le guarde) à la representacion de V. S. I. y su Persona por sus relevantes prendas de inteligencia, y gran literatura, que le constituyen digno, de que su Magestad la necessite, para comunicarle negocios de suma entidad, me manda diga à S.V.I. que por ser muy conveniente à su Real Servicio, permanezca en su Real Presencia, en esta Corte, continuando su Morada, hasta que llegue el caso, que por otra Orden mande executar su Real determinacion. Dios guarde à S.V.I. muchos años, que desseo. Barcelona, y Julio 18.de 1709.* »

Supremo Consiglio di Aragona si espresse in senso favorevole per il suo rientro in Sede. La comunicazione firmata dal Segretario del Consiglio Supremo, don Ramon Vilana Perlas, Marchese di Rial, il 30 aprile, è formulata nei termini seguenti: « *Illustrissimo Señor. Quedando el Rey (Diòs le guarde) cenciorado de la zelosa fidelidad, con que V.S.I. ha sabido mantener las prerrogativas de su Archidiocesi, ha resuelto su Magestad, que siempre, que pareciesse a V.S.I., puede restituirse à su Silla. De que partecipo a V.S.I. para que tenga entendida esta Real deliberacion. Diòs guarde a V.S.I. muchos años. Palacio Abril à los 30. de 1711 ».*

6. La "detenzione" si era protratta tre anni e cinque mesi e mezzo circa. Fu un periodo che definiremmo di domicilio coatto, piuttosto che di libertà vigilata: il Sicardo poté e scrivere e ricevere, nonché essere informato sulle condizioni della Diocesi (350). Parte del tempo fu da lui dedicato alla stesura di alcune opere di agiografia e di storia agostiniana (351), parte alla predisposizione di documenti che chiarissero e documentassero, allora e per il futuro, i suoi « *justificados procedimientos* » (352) e « *los abusos* » che avrebbero dovuto evitarsi nella città di Sassari (353).

(350) Cfr. *Parte 1^a*, pgg. 118-120. Editti, nn. 14, 15, 16, 17.

(351) Da segnalare — oltre la cura per un'edizione del « *catecismo en lengua sarda* », già recensito — « *Vidas de Santos dela Orden de nue / stro Padre S. Agustin sacadas por el / Ill.mo y R.mo Señor don Fray Joseph Sicar / do Arzobispo de Sazer..* » « *Historia del convento de N. P. S. n Agustín de Salamanca. Su autor el Ill.mo Señor D.n Fray Joseph Sicardo Arzobispo de Sacer en la Isla de Sardeña....* ». Cfr. Indice Bibliografico in *Ensayo*, cit. pg. 505.

(352) Si tratta soprattutto della « *Demonstracion legitima de los justificados procedimientos..* », già recensita, scritta dal Promotore Fiscale della Curia turritana. Il libro si conclude con la decisione reale del 30 aprile 1711. La datazione della pubblicazione dovrebbe coincidere con l'anno 1711. Il volume venne proscritto in 16 Novembre 1711:

« Barcelona, 1711, Noviembre 16. La reina ordena el retiro de una publicacion impresa sobre procedimientos del arzobispo de Sasser en la que se habla con poco decoro de d. Gaspar Carnicer, Consejero en el Consejo Supremo de Aragon. C. R., tom. 2, fl. 304 », in « *Los Virreyes de Cerdeña* », cit. pag. 223. In data 29 dicembre 1711, veniva emanato a Cagliari « *pregon que manda retirar por disposicion real el impreso titulado "Demonstracion..." por contener frases indecorosas contra don Gaspar Carnicer Consejero del Consejo de Aragon E.P.C.A., vol. 19, fl. 30* ».

(353) « *Informe dirigido a S. M. sobre los abusos que debian corregirse en la Ciudad de Sacer, su obispado y en la Isla de Cerdeña* ». Il documento,

Non sappiamo con esattezza per quali motivi — di salute o di altro — l'arcivescovo Sicardo abbia, di fatto, trascorso altri due anni e sette mesi nella città spagnola, prima di rientrare a Sassari. In una lettera del 18 aprile 1713 al Cardinale Panciatico si accenna al viaggio di ritorno: « *estoy proximo para el transito à Mallorca, y des de aquella à Diocesi en tiempo mas oportuno, y seguridad de Captiverio...* »⁽³⁵⁴⁾. Senza, parrebbe, preavvisare alcuno sulle date, il Sicardo rientrava a Porto Torres il 28 ottobre 1713 e trascorreva la sua prima notte, sulla paglia, secondo quanto riferisce un cronista contemporaneo⁽³⁵⁵⁾, in una casa colonica di Romanedda. Qui la domenica successiva ricevette « *molti Rettori ed altri Ecclesiastici* », che si congratularono con Lui per il rientro, dimorandovi fino all'imbrunire del 9 novembre quando, sempre all'insaputa, tornò in città, sotto l'acquazzone. Perché il Sicardo avesse scelto il mese di Ottobre-Novembre per il suo rientro e, specialmente, per quale motivo si comportasse in quel modo, è chiarito dal fatto che scelse, per solennizzare il suo ritorno ufficiale in Diocesi, il 17 novembre, esattamente al compiersi di sei anni, giorno ed ora, dalla sua partenza. Sassari non lesinò felicitazioni, bandiere e Cavalcata. Un lungo corteo di clero e di fedeli mosse dalla chiesa di s. Agostino, extra muros, passò per Porta Nuova, davanti al Collegio di s. Giuseppe, alla chiesa di s. Caterina (nell'altra attuale Piazza Azuni), alla Reale Gouvernazione, per la Carra, Carrela Longa, Campo de Carros fino alla stretta di s. Chiara, per concludersi in s. Nicola, con il canto del Te Deum. L'arcivescovo vestiva pontifical-

di 30 pagine, scritto con tutta probabilità nel 1707, è articolato in sei parti: I - « *Sobre los sucessos de las vacantes, de Cerdeña, y especialmente de la Mitra de Sazer, y notorios perjuizios, que se experimentan;* » II - « *Sobre los Inquisidores del Tribunal del Reyno de Cerdeña;* » III - « *Sobre los continuos excessos de los Ministros Regios con la Curia Ecclesiastica;* » IV - « *Sobre las operaciones de los Jurados de Sacer, en la administracion de los Proprios, y Effectos de aquella Universidad, y pretensas ceremonias, y trattamenti;* » V - « *Sobre las pretensas ceremonias, y tratamientos de los Títulos, y Caballeros de Cerdeña;* » VI - « *Sobre las operaciones del Gobernador de Sazer, y sus Cabos* »

⁽³⁵⁴⁾ Arch. cap.re di Sassari, cit.

⁽³⁵⁵⁾ Il Costa, cit., I, pag. 254 e ss. riporta parte del diario di certo Notaio Domenico Usai dal 3 agosto 1710 al 7 aprile 1715.

mente, la Mitra in capo, il bacolo pastorale in mano, sotto il baldacchino sorretto dal Capitolo. L'itinerario toccava praticamente le zone abitate da quei centri del potere che avevano promosso le iniziative contro di lui, nel passato recente, ed avevano assistito allo spettacolo scandaloso dei dissensi e delle ostilità. Tutto quel rito, più che di rivalsa, — gli animi si erano acquietati — sapeva di riconciliazione o di riconsacrazione d'uno spazio ecclesiastico-civile che la meritava abbondantemente, dati i precedenti.

Il Sicardo visse poco dopo il rientro. Non si ha notizia di peculiari attività o di editti particolari. La data della morte è, per certi aspetti, controversa: il Filia e l'Usai sono per il 4 febbraio 1714; il Costa per il 10. Le fonti romane non precisano (356). L'atto ufficiale, redatto dal curato della Cattedrale, dove si svolsero le esequie, evitò di scrivere un numero e vergò « S » che, comparando casi simili trattati dallo stesso amanuense, dovrebbe leggersi « *S(ecunda) die* » (357). Il decesso avvenne, a detta del cronista, improvvisamente « *hora secunda post mediam noctem* ».

L'atto ufficiale della morte e delle esequie, aggiunge che l'arcivescovo, prima di spirare, ricevette i Sacramenti della Penitenza e della Eucaristia; non si fa alcun accenno alla recezione della « *Estrema Unzione* »; ciò fa supporre che il Sicardo ebbe un improvviso ed inaspettato peggioramento, con conseguenza fatale. Il Costa (solo lui) insinua che la morte improvvisa di quell'uomo, con quei precedenti, « *poteva destare sospetti* » sulla naturalità della causa (358). Il Costa usa più di una

(356) In *Hierarchia Catholica*, cit., V, pag. 395, nota 5 a « *Turritan* », si da (citando la Dataria 1714 f. 195): « *ob (iit) in resid (entia) m (ense) Ian (nuario) 1714* », con sicuro errore circa il mese.

(357) Ach. Cap.re di Sassari: « *Liber Defunctorum (1709-1729) Primitialis Ecclesiae turritanae s. Nicolai episcopi ab anno 1709 die vero 8 Febris* »: « *Anno Domini 1714 die vero 8 februarii hora secunda post mediam noctem diem suum clausit extremū Illus admodum et Rv.mus Don Frater Josephus Sicardo Ordinis S.ti Augustini munitus Penitentiae et Eucaristiae Sacramentis; cuius corpus, terrae, seu sepulturae mandatū fuit in hac Primaciali Ecclesiae Turritana. In quorum fidem subscrivo Josephus Squinto* »

(358) Costa, cit., pg. 206: « *la sua morte non poteva che destare sospetti..* » ma non viene addotto alcun fondamento al sospetto. In « *Eremi* », la morte è

volta glossare (con disinvoltura) sugli avvenimenti ecclesiastici. Mons. Giuseppe Sicardo moriva a 72 anni. Il suo corpo fu sepolto nella Cattedrale⁽³⁵⁹⁾ di S. Nicola a Sassari.

7. Per poter valutare i fatti che ebbero come protagonista l'arcivescovo Sicardo, occorre, pregiudizialmente, situarsi al di fuori della fascia polemica e del clima inquinato dai sospetti.

a) La immagine fisica del Prelato ci viene consegnata da un dipinto in una sezione del dittico che comprende anche il ritratto di mons. Morillo, suo immediato predecessore. La figura del Presule da l'idea immediata del temperamento e del carattere forte: testa ampia, quadrata, dominata da calvizie, Tiene in mano una specie di bastone o "virga ferrea", e veste di cupo, secondo l'uso e il precetto del Pontificale romano relativo agli abiti dei vescovi provenienti da famiglie religiose. Lo stemma gentilizio, descritto altrove, disegna la figura del pellicano (che nutre i figli delle sue viscere) ed il motto « *sic ardeo* »: uno squarcio d'anima⁽³⁶⁰⁾ che, probabilmente, molti sassaresi del tempo non riuscirono a intravedere a causa della scorza dell'acciaio caratteriale.

b) Bisogna restituire al Sicardo, innanzi tutto, la buona fede. Era un religioso serio, di stretta osservanza ascetica e disciplinare, semplice nel vitto⁽³⁶¹⁾, intransigente nel compimento dei suoi doveri, ligio al diritto comune ecclesiastico, scrupoloso come un monaco esercitato. Era formato al senso del diritto dello Stato che rispettava con lealtà e senso critico, immune da

assegnata al 1715; così in "Ensayo", che, peraltro, cita il *Gams* che « *pone su muerte el 1714* ».

(359) Cfr. nota 357.

(360) Il Filia, a proposito del « *sic ardeo* »: « *la fiamma più d'una volta si oscurò* », « *La Sardegna cristiana*, II », 317.

(361) Cfr. Arch. Cap.re di Sassari, SD. 4 « *Gasto de casa de mi Amo el Ill.mo y R.mo Señor Don Fray Joseph Sicardo compensando de primer dia del mes de Henero dese año de mil Setisiento y tres* ».

Cfr. Arch. Cap.re di Sassari, SC. 8, « *Libro de definiciones de todos los oficiales de este Cabildo Turr.no* »: vi figurano i conti di don Baltazar de Aquilò, "mayordomo" di mons. Sicardo dal 19-XI-1703 al 18 marzo 1714. Tra le somme: 300 libbre vennero versate ai medici dell'arcivescovo Runco, Coassina e Salis.

servilismo nei confronti di qualsiasi potere ed istituzione, anticonformista logico irriducibile, lineare nella condotta, giudice ineccepibile, dotato d'una eccezionale coscienza delle responsabilità inerente al suo Ufficio. Come Pastore e Padre amò la Diocesi turritana con tutto se stesso. Per la causa accettò di soffrire umiliazioni e persecuzioni di ogni genere. Alle chiese lasciò ricordi buoni della sua generosità (362).

c) Era un uomo dotato di cultura, esperienza e coraggio, in misura fuori del comune. Se a questo patrimonio così consistente si aggiunge il senso della responsabilità concepito secondo l'etica e l'ascetica del religioso riformato si è, in qual-

(362) L'elenco delle elargizioni fatte alla Cattedrale è veramente imponente (cfr. Arch. Cap.re di Sassari SC, 15, pg. 112): «...calis de plata todo sobredorado, y echura de relieve, en cui pie, y puno se expressan los misterios de la passion de S.to y las armas del S.r Sicardo.

Otro calis de capa de plata sobredorado, y al pie de bronze sobredorado con echura de relieve, en cui puno y pil hai seis cabezas de plata sin dorar del mismo Sicardo;

una cruz petoral muy preciosa del S.r Sicardo engastada con quarenta y cuatro diamantes, y ocho saphiros entre los cuales el de medio es mas grande, y dha Cruz de oro.. ha de relieve, tiene su amillo pendiente, y dos botones grandes de oro echos a filigrana, qatan el cordon verde..

otra cruz de plata dorada del mismo S.r Sicardo encajada da una parte de siete piedras blancas ordinarias, y por la otra parte con otras siete piedras verdes, y su cordon verde con hilo de oro..

Ropas de Seda: capa, y casulla blanca preciosa, con su estola manipulo, cobrecalis, y bolsa de raso blanco por fondo, bordado de flores grandes de seda de diferentes colores las armas en el escudo de la capa del ...Sicardo con su frangia y galon d'oro

otra casulla blanca de brocadie de seda, con flores de oro, y seda con estola, y manipulo, y guarnission falsa aforrada de tafetan colorado usado, y en del Sicardo...

otra capa y casull de dalleano morada uniforme con su guarnesion de oro falso, y estola, y manipulo, y en el escudo de la capa frangia de oro bueno aforrados de tafetan morado, y en la capa las pesillas de plata, q. eran del S.r Sicardo..

siete mitras, tres muy preciosas.. la tercera toda bordada de seda, uniforme a la casulla y capa del S.r Sicardo..

Missal del ...Sicardo.. quattro libros pontificales del S.r Sicardo una cortina de raso blanco bordata de seda, q. era el gremial del S.r Sicardo.

L'inventario fu redatto il 25 agosto 1727 da Giov. Andrea Satta, sacrista maggiore della Cattedrale. Altri donativi vengono segnalati a favore della Basilica di Porto Torres. cfr. nota n. 71.

Il Sicardo, invece, non ebbe tempo e modo di condurre a termine la facciata del Duomo. L'opera fu eseguita, dopo la sua morte per iniziativa del capitolo, su progetto dell'architetto milanese maestro Giovanni Battista Corbellini.

che modo, in grado di entrare nel santuario della sua personalità. E' in sostanza quanto si ricava dalla parte introduttiva della « *Demonstracion legitima* », spesso rievocata e citata in queste pagine. Ispirandosi ad un detto di Innocenzo III (al vescovo Trecense) secondo il quale nell'agire occorreva tener presente il « *quid liceat secundum aequitatem, quid deceat secundum honestatem, quid expedit secundum utilitatem* », il Sicardo, in difesa del suo operato, volle dimostrare di essersi comportato secondo equità, conforme a diritto, ragione, prudenza « *defendiendo la inmunidad Ecclesiastica* », in ossequio al « *solemne juramento* » prestato prima della consacrazione; secondo onestà nel « *corregir abusos...* » dei suoi fedeli, usando « *decentes medios, proporcionados al fin de la correccion* » e alla utilità pubblica; secondo utilità, promulgando « *luego* », cioè appena arrivato, la Visita alla Diocesi « *para examinar la omission en el cumplimiento de los legados pios, y fraudes* » nella amministrazione dei beni ecclesiastici. (363).

d) E' indiscutibile, secondo noi, che le intenzioni erano lodevoli. Queste, peraltro, nel passaggio all'azione concreta, furono condizionate da alcuni limiti che riassumerei:

— nella insufficiente conoscenza dell'ambiente locale giudicato dal Sicardo sommariamente come ostico e refrattario alla legge, mentre più verosimilmente era solo al di là della sua misura; tale limite si evidenziò tutte le volte che si accendeva un contrasto di idee e di mentalità. Le "recriminazioni", opposte dai capitolari, potevano non essere gesti di ostilità nei confronti del Prelato.

— L'astrattezza della direttiva pastorale e dell'Editto di riforma fu un altro grave limite. E' mancata la mediazione del dialogo tra autorità pastorale e ambiente locale ecclesiastico e civile.

Tale mediazione tra persone e tra linguaggi rende concreta la pastorale. L'ambiente urgeva interventi energici; quel che si desiderò fu l'approccio prudente, lo zelo discreto che facesse affidamento sulla efficacia della concordia spirituale più che

(363) « *Demonstracion...* », cit. n. 1.

sulla forza del diritto, per di più interpretato con fiscalità, asprezze polemiche e scariche, anche tempestose, di risentimenti.

— Altro limite era costituito dalla difficile problematica del rapporto Stato e Chiesa. Il « *caso Sicardo* » ha fatto emergere la densità di tale problematica e la complessità dei rapporti tra Curie, ecclesiastica e civile. Non raramente la linea del rapporto si confondeva nell'intrico delle competenze, con successivi ricorsi alla "potestà politica" da parte degli organi dello Stato, e alle censure per conto delle autorità ecclesiastiche: donde la « *extraccion* » dei Prelati e degli Inquisitori e i fulmini delle scomuniche maggiori sui violatori e usurpatori della giurisdizione ecclesiastica. Si dirà che le difficoltà non nacquero con l'episcopato sassarese del Sicardo; fu così, infatti. I casi di conflitto aperto e totale, come nel caso nostro, non furono però, così frequenti. Il « *caso-Sicardo* » fu più unico che raro.

8. L'arcivescovo Sicardo ha indubbiamente molto patito nell'arcidiocesi; ma fece anche soffrire per l'intransigenza di sue posizioni, non permeate dalla « *aequitas* » tipica di un ordinamento che attinge in radice alle fonti della spiritualità evangelica.

Il ricordo dell'agostiniano rude e inesorabile merita, comunque, rispetto.

Per quel che riguarda infine la storia delle fonti del diritto sicardiano, resta da confermare (cfr. Parte 1^a) che chiave per interpretarlo sono: l'Autore degli Editti, la sua eccezionale personalità e il suo tempo difficile. Diritto e suo Autore sembrano coincidere per molti aspetti: il primo è figura ed immagine del Secondo; il Secondo creatura fedele del Primo.

A. COSTANZO DELIPERI - BEPPE SECHI COPELLO

IL COMPLESSO MONUMENTALE
DI SAN FRANCESCO IN ALGHERO
(Parte II)

LA CAPPELLETTA GOTICA « DELLE STIGMATE »

Essa costituisce un « *unicum* » dell'arte gotica in Sardegna. La pianta è di un esagono aperto, con due lati lunghi e tre corti uguali, in fondo. L'ingresso è delimitato da due sezioni di mezze colonne cilindriche, a rocchi, con basamento classico quadrato che si trasforma in ottagonale prima di diventare rotondo. Sulle due colonne poggiano gli ampi capitelli da cui si dipartono, all'esterno, le due nervature a strombo dell'arcata gotica d'ingresso, e all'interno i due costoloni che si congiungono sotto la serraglia. Tre elegantissimi archi gotici caratterizzano la parete di fondo e danno tono all'interno della cappella, e da quattro peducci partono cordonature che creano i tre archi, per poi proseguire ed unirsi nella grande gemma anulare. La sfaccettatura a triangolo dei peducci aggiunge finezza ed eleganza allo splendido fondale, completando mirabilmente le nervature e le tre arcate. La fusione completa ed armonica degli elementi crea un'opera che sembra costruita, non pietra su pietra, ma scavata nella pietra, nel « *crudo sasso* » di dantesca memoria.

E' chiamata « delle stimmate », in quanto le nervature principali della volta confluiscono in una grande serraglia (cm. 60 circa di diametro) che domina tutto l'ambiente e nella quale è scolpita la rappresentazione di questo grande momento della vita di San Francesco e dell'Ordine. E' lavorata su pietra ed ha un colore giallo-ocra. La fascia esterna ha una larga e bella ornamentazione con rami e foglie. Il bassorilievo interno rap-

presenta il Poverello d'Assisi, inginocchiato dinanzi al Crocifisso alato, che mostra le mani ed i piedi trafitti dai raggi irradianti dalla Croce. Per poter mostrare tutte e quattro le estremità colpite dalla Grazia, l'artista ha dovuto deliberatamente alterare sia le proporzioni e sia la razionale posizione anatomica dei piedi; egli, nell'esecuzione, ha pensato che l'opera doveva essere ammirata dal basso e si è quindi preoccupato anche di dare plasticità alle pieghe dell'ampia tonaca. Il viso, aureolato e ben modellato, estaticamente guarda in alto verso il Crocefisso. Le mani ed i piedi sono disposti in modo da far vedere chiaramente i segni delle stigmate. Poiché il prodigo si è verificato all'albeggiare, l'artista non ha dimenticato di scolpire, sul fondo, qualche stella a sei punte, e quasi a voler ricordare la Verna, luogo dove si verificò il prodigo, vi sono ad animare il paesaggio tre abeti nani (¹).

A questa splendida gemma anulare fanno degno riscontro i due stupendi capitelli dell'ingresso. Sono creazioni originali per l'esecuzione accurata delle figure che li compongono e per quello che simbolicamente vogliono dire. Ogni capitello ha tre figure che si susseguono e collegate artisticamente fra loro con foglie di acanto, le quali, col loro delicato sviluppo lasciano pieno campo alle figure protagoniste della scena.

Nel capitello di destra la figura principale, al centro, è quella di un frate-prelato, che ha il capo scoperto e mostra una larga tonsura delimitata ai lati da due folti ciuffi di capelli. Veste un'ampia tonaca, coperta da una mozzetta con duplice bordura fermata nel mezzo da un ben modellato fermaglio, ed ha due ali nel dorso. Nella parte interna della cappella è la figura di un altro frate, ma senza le ali. Una lunga pergamena, aperta sotto le foglie di acanto, unisce le figure dei due religiosi, che ne tengono rispettivamente un'estremità con la mano destra.

All'esterno è raffigurato un mostro dal corpo orrendo, animalesco, sgraziato, con occhi orrendi dei quali uno è cieco e l'altro aperto; sotto le zampe sono visibili quattro unghioni.

(1) Dopo la stesura della monografia nuovi locali sono stati scoperti e restaurati.

Il capitello di sinistra, mostra anch'esso, al centro, un'altra figura di frate con le ali, ma non riccamente vestita come quella di fronte. All'interno, l'ultima è quella di un agiato borghese dell'epoca, con ampio robbone a pieghe e ricca berretta medioevale ben modellata sul capo. Svolge, con la mano sinistra alzata, una larga pergamena nascosta, per oltre la metà, dal robbone mentre la parte terminale è trattenuta con la mano destra.

All'esterno della cappella, in simmetria con l'altro, vi è un secondo mostro, con il volto della saggezza, nelle sembianze di un vecchio austero, che con la mano destra, in atteggiamento di riflessione, si accarezza una punta della barba, ben curata e biforcuta; la parte superiore del corpo è occultata da un ricco mantello dal quale fuoriesce una parte del corpo animalesco, con zampa e quattro robusti unghioni. Per finire diremo che i due Santi principali servono da base all'arco gotico d'ingresso alla cappella, mentre le figure del borghese a sinistra e quella del frate a destra, sono i peducci dai quali si dipartono le nervature della parete interna del frontone.

L'intera composizione di figure ed ornati è di facile lettura. Già il motivo floreale di contorno dominante nel fregio è l'acanto, l'umile pianta dei campi. I due frati alati e con la chierica (la « corona parvula » voluta dal Pontefice per i francescani fin dal 1210) sono due Santi Minoritici Conventuali: San Bonaventura da Bagnoregio e Sant'Antonio da Padova. Il primo divenne Cardinale nel 1273 e morì l'anno successivo al Concilio di Lione. L'alta dignità ecclesiastica alla quale è pervenuto fra Bonaventura spiega il ricco abito prelatizio, mentre la chierica lo indica come Minore Francescano. Venne chiamato il Dottore Serafico e fu Generale dell'Ordine dei Minori Conventuali dopo Fra Elia, succeduto a San Francesco. Questo frate subito dopo la morte del Poverello, scrisse le prime regole per la disciplina del movimento francescano ed in questa attività normativa lo seguì fra Bonaventura (legislazione bonaventuriana). Perciò i Minori Conventuali tennero in gran conto i due frati, come i legislatori del primo francescanesimo. Nelle sculture descritte il lungo rotolo o pergamena aperta sotto le foglie di acanto, tenuta in mano dai due, li unisce idealmente

e storicamente ricordandone l'attività normativa che ebbe poi la approvazione definitiva dal Papa Innocenzo IV, nel 1250. Di fronte fa riscontro la figura alata dei Santo di Padova, il quale esaltava le norme della Regola sul lavoro associandolo allo spirito di orazione, motori del progresso spirituale e dell'ascesi. Invece non pare sia un legame diretto fra la figura di Sant'Antonio da Padova e l'altra del distinto borghese con robbone e berretta. Ma, per completare il quadro, non poteva mancare la figura di un laico, in quanto fin dal 1230 Gregorio IX aveva permesso ai Minori di poter ricevere e spendere denaro per mezzo degli « *amici spirituali* » che vennero in seguito chiamati: procuratori, economi o sindaci. Può darsi che il foglio tenuto alto con la mano sinistra contenesse scritta proprio la qualifica di economo della sola persona laica inserita a completare il quadretto. A meno che, com'era costume dell'epoca, non si trattasse della figura del donatore della cappella, il quale poteva ben essere lo stesso « amico spirituale » del convento.

Quale funzione avrà svolta questa cappelletta del tutto separata dal corpo della Chiesa? Sarà servita per ritiri spirituali di singoli frati? All'esterno vi è la raffigurazione allegorica dei Mali del mondo, che i frati devono evitare con attenta e continua vigilanza. Le due figure bestiali hanno forme diverse come già detto: quella di destra ha il corpo immondo e sgraziato, l'altra, di sinistra il volto bonario della saggezza. Le sculture appartengono ad un'epoca nella quale le verità della Fede ed i fatti del Vecchio e del Nuovo Testamento venivano insegnati ai fedeli per mezzo d'immagini, grandi serie di affreschi chiamati la Bibbia dei poveri (*Biblia pauperum*). Allo stesso modo si faceva nei conventi per fissare e ricordare le vicende ed i fasti della vita dell'Ordine.

A questa cappelletta « delle stimmate » situata nel recinto della clausura, solo i frati avevano libero accesso, non il popolo, e quindi si è portati a credere che con le raffigurazioni ed i simboli espressi nei capitelli, si sia voluta narrare ed esaltare la prima pagina del francescanesimo, a edificazione dei fratelli che guardando le immagini scolpite trovavano materia per la meditazione e la giustificazione del nuovo genere di vita da essi liberamente scelto ed adottato. Solo dopo aver lasciato alle

spalle i piaceri della carne (la bestia sozza) o le tentazioni più sottili dello spirito ('ingannevole saggezza umana, che cela nel suo manto la vanità e la superbia) si entrava nell'esagono aperto a quanti volevano sposare, per l'insegnamento del Santo di Assisi, l'umiltà e la povertà. Solo dentro il recinto dell'Ordine Minoritico, con la rinuncia alle malefiche lusinghe del mondo, si poteva raggiungere lo stato di santità dei frati alati, oppure, nello spirito dell'austerità francescana, un altro diverso stato di perfezione, simboleggiato dalle due figure interne, che poteva essere acquisito sia dai laici che dai frati.

Le figure illustrate ed apologetiche dell'Ordine si concludono con quella contenuta nella gemma anulare, con l'esaltazione del francescanesimo nella persona del Fondatore, per l'intima unione di Francesco con Cristo, nel dono delle cinque piaghe: « L'ultimo sigillo ».

Pare sia questo di San Francesco in Alghero, l'unico esempio rimasto in Sardegna di cicli d'arte medioevale scolpito per guida di mediazione mistica, giunto intatto e completo fino ai nostri giorni.

LA SACRISTIA

Il presbiterio è comunicante con la sacristia per le due cappellette gotiche già descritte, chiuse da grandi porte di legno, sagomate e moderne.

Questo ambiente è vasto, arioso, con elementi architettonici di rilievo. La volta è divisa in quattro scomparti, appiattita al centro perché la chiave di volta è costituita da un rettangolo di cantoni con leggera bombatura. Le pietre che la compongono sono ben centinate, mentre il paramento è piuttosto grezzo.

Il locale ha tre ingressi: dalla chiesa, dal chiostro e dalla strada, con due finestre sul lato interno.

L'arredamento è semplice: alle pareti nove quadri ad olio di grandezza e tipo di cornice diversi. Notiamo fra le due porte che immettono nel presbiterio, il ritratto del frate conventuale Ganganelli, divenuto Pontefice col nome di Clemente XIV. Seguono, tutt'intorno alla sala, altre sei tele del Settecento, di

forma ovale, con larga cornice lavorata e di discreto pennello. Da sinistra a destra esse rappresentano: Santa Maria Maddalena, San Sebastiano, L'Annunciazione, Cristo Risorto con ricco contorno di figure minori, l'Ecce Homo e Santa Rita da Cascia. Altri due quadri sono alti, rettangolari, con il lato superiore ad arco senza cornice e rappresentano Sant'Antonio da Padova, che con la mano destra tiene un libro aperto, sul quale poggiano i piedi del Bambino Gesù, in piedi, nudo e con le braccia aperte. L'altro dipinto mostra San Bonaventura, seduto ed intento a scrivere, con l'Angelo in ginocchio, presso il tavolo, che regge un libro aperto.

I LUOGHI BENEDETTINI

A questo punto bisogna ricordare, prima di procedere oltre, che già nelle note storiche parlammo dei monaci che precedettero nel luogo i conventuali. Adesso diremo subito che le strutture murarie benedettine sono tutt'ora esistenti, ben individuate dopo i recenti restauri, al punto da poterne tracciare l'intero perimetro che ruota tutt'intorno al chiostro, comprendendo in esso quasi tutti i luoghi monastici.

Proprio nella sacristia or ora descritta, troviamo importanti resti per individuare i locali del priorato. Nella parete più interna, quella di fronte alle due porte del presbiterio, sono state messe bene in luce due antiche aperture murate, che senza dubbio facevano parte del monastero benedettino. Sono ad arco, a tutto tondo, più alta quella di sinistra; manca del tutto l'altra più piccola in simmetria con quella di destra. Sono parte di un triplice portale di accesso alla Sala Capitolare d'obbligo nei luoghi benedettini. Infatti, proprio dietro queste aperture esiste un vasto locale romanico, di metri 9 per 8 circa, intatto nella sua struttura originaria, ben conservato. L'alta volta è a tutto sesto, di cantoni a vista ben centinati ma poco levigati. Le porte, delle quali come si è detto restano solo due murate, corrispondono all'ingresso del locale romanico opposto. Da qui l'ipotesi che si trattò proprio della Sala Capitolare dei monaci benedettini; tanto più che nello schema tradizionale questa aula di riunione era contigua al chiostro e si apriva sul lato orientale.

Il locale attiguo mostra la medesima tecnica costruttiva, ma è molto meno largo della presunta Sala Capitolare. Il terzo locale che segue si prolunga per tutto il lato del chiostro, al quale si addossa, superandolo di oltre due metri. E' vastissimo, presentando la singolarità di avere l'asse della volta parallelo al chiostro e trovasi quindi in posizione perpendicolare rispetto ai due precedenti locali. Tutti e tre in ottimo stato, sono coevi e senza dubbio sorti col primitivo impianto del monastero benedettino di Alghero. La vastità e l'importanza della terza sala ne denuncia l'importanza funzionale. Tenendo presente le necessità dei cenobi in quell'epoca dobbiamo ammettere che deve trattarsi del refettorio della comunità. Tanto più che questo salone è non soltanto l'ambiente più vasto, ma anche costruito al lato del chiostro, com'era d'uso fra i benedettini, per il locale destinato ai pasti della comunità. Quindi l'ambiente intermedio tra il refettorio e la sala capitolare sarebbe stato il "cellario" o dispensa per le provviste alimentari destinate alla mensa dei monaci. Usciti dal refettorio, subito dopo l'angolo del chiostro, vi è un'altra triplice apertura, murata, simile a quella di accesso alla Sala Capitolare, questa pure mancante della sezione più bassa di sinistra. La disposizione architettonica di questo altro triplice ingresso fa pensare sia stato l'accesso di un ambiente distinto, forse importante nella vita della comunità. Poiché dal lato sinistro questo locale, oggi scomparso, era congiunto al refettorio per circa due metri viene logico pensare fosse pure comunicante come saletta sussidiaria riservata ad ospiti di riguardo. Purtroppo, a differenza dei tre ambienti precedenti, tutti integri, nulla resta di questo quarto locale che possa avvalorare la nostra ipotesi, se non questo grande portale d'ingresso nel chiostro. Dietro le porte murate, vi è oggi una scala moderna che porta al loggiato superiore.

In fondo al corridoio, sempre in questo secondo lato del chiostro, si apre un locale lungo e stretto con volta a cantoni e piccole vele, a tutto sesto ed oggi ricoperti di malta. Questo locale, quasi un largo corridoio si prolunga sino al muro perimetrale di Via A. Machin. E' diviso in due parti da un muro divisorio con una finestrina per l'aereazione e nell'ultima parte si può accedere solo dalla predetta via, dove si vede una bella

sagomatura di porta antica in cantoni di tufo, di dimensioni molto più modeste di quella, murata, che si nota subito dopo scendendo verso Via Carlo Alberto.

Segue un altro locale, di poco più grande del precedente, con volta a cantoni, a tutto sesto, e che ha nella parete di fondo un ampio portale, ben visibile solo dalla parte esterna. La grandezza di questa massiccia apertura, la solida tecnica costruttiva, evidente nel giro dell'arco, irrobustito da solidi cantoni centinati e levigati, suggeriscono l'idea che si tratti dell'ingresso principale del monastero benedettino. Quindi il locale ora descritto aveva appunto la funzione di androne coperto.

Il locale contiguo, una grande aula con volta a tutto sesto ed a cantoni, nulla ha da invidiare agli altri vani già descritti per grandiosità e perfezione tecnica. Una massiccia torre quadrata s'innalza dentro questa sala a lato della zona presbiterale e del chiostro, con singolare effetto. Le modalità costruttive fanno vedere che mastio ed aula sono coeve, con disegno architettonico preordinato. La torre si ritrova infatti, nei cenobi benedettini, costruita a protezione della *chiesa od oratorio* e del monastero, vigilata da un corpo di guardia, di stanza nella sala e senza comunicazione diretta con la comunità che dovevano proteggere.

A questo punto è necessario dire che per giungere alla identificazione dei luoghi benedettini abbiamo confrontato la pianta del monastero algherese, con quelle analoghe delle abbazie continentali, e cioè: l'Abbazia di San Michele di Hildesheim (Sassonia meridionale) costruita da San Mernardo; la pianta generale dell'Abbazia di Clairvaux; piante dell'Abbazia di San Gallo (Sec. X), di Fontanelle (Sec. XI), di Cluny (verso il 1050 e verso il 1150); la pianta tipo di una abbazia cistercense, tutte rilevate da un'opera fondamentale quale il « Dizionario degli istituti di perfezione » (Vol. I).

Nelle abbazie e nei monasteri da noi presi in esame un posto notevole è occupato da: forni e molini per grano, orto e frutteto, granai e stalle, porcili, torchio ed anche il macello. Né potevano mancare, nel monastero algherese, per l'autono-

mia economica di ogni comunità benedettina. Il guasto e la distruzione del 1283, è fuori di dubbio che devono aver fatto venir meno, senza rimedio, le condizioni indispensabili alla vita monastica secondo la regola del Santo di Norcia.

Per tornare ai luoghi benedettini, ancora esistenti nella quasi totalità, potrebbe dirsi, dall'esame da noi fatto all'inizio, che i francescani non apportarono alcuna modificazione all'impianto monastico. Le trasformazioni avvennero nei secoli successivi, in armonia con le nuove esigenze dell'ordine, specie dopo la costruzione dell'enorme tempio gotico, per ricoprire il luogo ("loca") dove avevano dimorato ed erano sepolti i primi francescani giunti in Alghero.

Quanto si è detto è di grande importanza per la localizzazione completa degli edifici monastici del priorato di Santa Maria di Alghero.

Gli ambienti propri dei monasteri benedettini dell'epoca, sono già esistenti *prima* che i francescani ne prendano possesso. Poichè la granitica torre quadrata si addossa al chiostro ed all'abside, occorre ammettere che l'attuale presbiterio corrisponda, in pieno all'area dove una volta sorgeva l'oratorio dei benedettini. In caso di assalto proditorio e d'incursioni brigantesche, l'ubicazione della torre, comunicante solo con l'oratorio e col chiostro, permetteva ai monaci di porsi rapidamente in salvo, con i preziosi arredi sacri ed i beni del monastero.

Analizzando l'abside notiamo come questo presenti sovrastrutture anomale, senza una evidente giustificazione architettonica. Se invece accettiamo l'idea che l'oratorio dei monaci corrisponda all'area del presbiterio, avremmo completato la descrizione dei luoghi monastici da noi individuati: sala capitolare, dispensario, refettorio con annessa sala degli ospiti, portale d'ingresso con androne, mastio ed infine l'oratorio. Quest'ultimo aveva due ingressi: uno interno dal chiostro e l'altro esterno dirimpetto alla Sala Capitolare. Le due cappelle gotiche possono essere la trasformazione più tarda, dell'antico ingresso, come il c. d. matroneo potrebbe aver avuto la funzione di loggetta superiore dello scomparso oratorio.

L'ORATORIO DEI MONACI

Ma per chiudere l'anello dei luoghi monastici che circondano il chiostro, mancherebbe il tassello rappresentato dal locale della sacristia, costruzione più tarda rispetto alle altre già desritte. Com'era quindi il raccordo fra l'ingresso della Sala Capitolare e quello dell'Oratorio prima della costruzione della sacristia? Vi era una copertura o una tettoia in legno o un piccolo cortile a cielo scoperto? Un caso simile di sagrato rettangolare, chiuso da tre lati, che separa l'ingresso dalla chiesa da un altro vasto ambiente (D.) situato di fronte, lo troviamo nell'abbazia di San Michele, costruita all'inizio del Secolo XI da San Bernardo, nella Sassonia. Con certezza si può dire solo che ad un certo momento, i frati minori, per comodità, hanno saldato il cerchio delle diverse costruzioni benedettine, con quest'ultimo locale dalla volta a quattro scomparti, ambiente del tutto diverso da quelli precedenti per stile architettonico e tecnica costruttiva. Cioé, la sacristia attuale.

A completamento di quanto abbiamo detto sui luoghi benedettini dobbiamo fare un accenno su due importanti sculture riutilizzate nella ricostruzione del tempio ad opera dei Minori Conventuali.

Si tratta del capitello e della gemma anulare delle due cappelle al lato destro del presbiterio. E' nostra convinzione che sia il capitello, rappresentante San Bernardo da Chiaravalle, sia la gemma anulare dell'Incoronazione della Vergine Maria, provengano entrambi proprio dall'Oratorio benedettino.

IL CHIOSTRO

Abbiamo lasciato per ultimo quello ch'è il gioiello architettonico del complesso monastico monumentale di San Francesco: il chiostro benedettino, l'unico che sia rimasto in Sardegna, completo in tutte le sue parti. Per fortuna la mano dell'uomo lo ha risparmiato nel lungo trascorrere dei secoli, consentendo oggi di poterlo ammirare in tutta la sua suggestiva bellezza.

Lo stile è romanico e possiamo notare la fuga omogenea degli archi, che si sviluppano su di una pianta rettangolare, sei

nei due lati più lunghi e cinque negli altri due più corti, che nella parte interna misura metri 17 per 14 circa. Le ventisei colonnette poggiano su basi poliedriche lungo un parapetto alto 75 centimetri. Il corridoio coperto è largo metri 2,27 per i lati. Gli archi dei lati più lunghi hanno una luce di poco superiore (m 1,50) di quelli dei lati più corti (m 1,40). Le colonnette sono in pietra arenaria, come tutto il paramento a vista che completa il chiostro sino al piano superiore, e le sezioni circolari si alternano con quelle poligonali. Anche i capitelli e le basi che sostengono gli archi a tutto sesto, presentano una certa varietà, com'era d'uso nel tempo. Invece la loggia sovrastante il chiostro è una tarda sopraelevazione di alcuni secoli dopo (Cinquecento) che però si armonizza abbastanza bene col puro stile romanico della parte inferiore.

Lungo le pareti interne del chiostro si notano alcune sagome di aperture tutte del periodo benedettino, salvo una di epoca più tarda.

Inizieremo l'esame di questi resti, partendo dalla porta di accesso alla sacristia e, percorrendo tutto il perimetro del chiostro, cercheremo d'illustrarne le principali caratteristiche.

Alla destra della predetta porta troviamo subito una bassa finestra forse inizialmente una porta, con un'arcata la cui caratteristica più appariscente è quella di avere due pomponi a questa apertura occorre precisare che precedenti parziali restauri ne hanno, in parte, alterato l'aspetto primitivo. Infatti la luce era maggiore di quella attuale in quanto è stato rifatto l'arco di destra con materiale diverso da quello di sinistra, cosa facilmente visibile, pur essendo stato impiegato lo stesso tipo di arenaria. Inoltre è stato accorciato il braccio che porta alla chiave dell'arco, diminuendo quindi la larghezza fra i due stipiti.

Subito dopo notiamo una nicchia di vaste proporzioni che smussa ad angolo retto il chiostro, dal lato della chiesa. Trattasi di un ampio arco, quasi un arcosolio, per probabile custodia di un simulacro o di una pittura. Potrebbe aver ospitato un Crocefisso, un Calvario, la stessa statua del Poverello d'Assisi oppure un affresco. Tutte le ipotesi sono possibili mentre

è certo che venne trasformato in una grande nicchia in epoca posteriore alla costruzione del chiostro. La parte inferiore del vano, vero e proprio sedile, in origine non esisteva. Doveva essere la porta d'ingresso che poneva in diretta comunicazione il chiostro con l'oratorio di Santa Maria. Per le successive trasformazioni questo accesso venne chiuso e, come già detto, modificato con l'aggiunta dell'alto gradino di arenaria. Ne fanno capire la sua originaria funzione il cordone di pietra e lo sguancio che lo abbelliscono tutt'intorno. Ed è singolare che la stessa decorazione si ritrovi nella porta di accesso al refettorio.

Segue un'altra apertura murata con antica sagomatura ad arco; poiché è in corrispondenza della torre quadrata, ci troviamo dinanzi all'ingresso diretto fra il chiostro ed il mastio. Seguono altre aperture comuni senza alcun interesse e di epoca incerta.

Girato l'angolo, al terzo lato del chiostro, hanno importanza i resti di un triplice portale di cui sono oggi visibili due elementi. Si è parlato prima di questo tipo d'accesso a proposito dei luoghi benedettini dell'antico priorato ancora conservati; era la comunicazione diretta fra il chiostro e la scomparsa sala contigua al refettorio, in angolo con la quarta galleria. Aggiungeremo adesso che le due porte di differente altezza, hanno l'arco formato da bei cantoni centinati, propri del romanico. Inoltre il sottarco o lunetta della porta è interamente occupato da un monolito di arenaria a forma di semicerchio.

Il quarto lato del chiostro ha tre aperture sull'antico refettorio dei monaci. Il primo ingresso dopo svoltato l'angolo è moderno; il successivo è solo una sagomatura di porta murata, del tipo romanico, simile alle tre già descritte. La terza porta ripete il motivo ornamentale dell'ampia comunicazione (arcone) fra il chiostro e l'oratorio. E' ingentilita dallo sguancio poco pronunciato e dal cordone di pietra che gira per poi interrompersi, in alto e al centro, con punta all'insù, alla maniera araba, motivo che si ritrova in altre superstite costruzioni medioevali nella città vecchia. Questa porta, opportunamente riatata, è ancora in funzione come accesso alla sala dell'ex refettorio benedettino. L'ultima e quarta apertura su questo lato,

costituisce l'accesso moderno esterno del chiostro. Si ritorna così alla prima galleria, dove si vede l'antica comunicazione, ad arco, fra il chiostro e l'area compresa fra l'oratorio e la sala capitolare, spazio oggi occupato dalla sacristia. Non è più una porta ma finestra a luce unica protetta da uno spesso cristallo. Ha notevole valore architettonico e storico per comprendere la successione o svolgimento dei luoghi monastici ora descritti.

Il giro orientativo delle gallerie del chiostro è finito con la porta di accesso alla sacristia dalla quale siamo inizialmente partiti. Al centro del chiostro non è rimasta traccia del pozzo che doveva pur esserci al momento della costruzione. Tutta la vecchia pavimentazione, con gli ultimi restauri, è stata sostituita: nella parte coperta con belle lastre di granito grigio scuro, mentre nella parte scoperta è stata rifatta con lastroni in arenaria.

Merita pure particolare attenzione la copertura della galleria del chiostro, ch'era tutto un complicato armonico incastro di vele, di pregevole fattura e di bell'aspetto visivo. Osservando, dall'interno del chiostro, tutta la perfetta esecuzione del paramento, non si rilevano altri motivi decorativi oltre a quelli descritti; si nota solo uno scudo scalpellato, sul quale non è possibile rilevare alcun segno. Le attuali volte a vele delle quattro corsie che girano tutte intorno al colonnato sono opera del Settecento. Sono ancora ben visibili le piccole mensole di tufo, sulle quali poggiavano le travi che originariamente dovevano sorreggere, all'interno, le capriate di legno e la copertura di canne e tegole.

MODELLO D'OLTRALPE

Completata la ricognizione ripetiamo che la disposizione dei luoghi monastici è simile a quella di tanti altri esistenti nel continente europeo. Nell'Abbazia di San Gallo (IX secolo) il refettorio occupa tutto il lato del chiostro, mentre la chiesa è situata alla parte opposta nel monastero di Fontanelle (ricostruzione dello Hager), dello stesso periodo, e i locali ruotano nel seguente ordine: chiesa, atrio, dormitorio, sala capitolare, refettorio e dispensario. Così nell'Abbazia di Clairvaux tro-

viamo intorno al chiostro: la chiesa, la sala capitolare, il refettorio e la dispensa (E. Viollet le Duc) e nella pianta-tipo di un monastero cistercense (ricostruzione di M. Halbert) intorno al chiostro si aprono: la sala capitolare con *triplice ingresso*, il refettorio, la dispensa e la chiesa.

Parrebbe quindi che il modello del priorato benedettino di Alghero sia stato quello delle abbazie e dei monasteri d'Oltralpe, giunti per il canale provenzale e ligure. Ciò non deve costituire una sorpresa: i benedettini dell'Italia giunsero ben ultimi in Sardegna. Furono preceduti dai Vittorini di Marsiglia i quali si diffusero numerosi in tutta l'Isola, mentre nel secolo XII ed all'alba del tredicesimo penetrarono nel Logudoro le filiazioni monastiche di Clairvaux e di Citeaux. Ed è proprio nell'Abbazia di Chiaravalle che finirà i suoi giorni il Giudice Gonario di Torres, dopo aver fondato e riccamente dotato l'Abbazia di Santa Maria de Corte, presso Sindia. E l'altra ricchissima Abbazia di Santa Maria de Padulis, alle porte di Alghero, era pure creazione dei monaci francesi, le cui lapidi sepolcrali vennero ritrovate dal ricercatore Piero Cao.

PALAZZO ABBAZIALE

Né, a tutto il complesso algherese, poteva mancare il palazzo abbaiale (o del Priore), come d'uso in tutti i monasteri, per la comodità di ricevere gli ospiti stranieri al di fuori dei locali della clausura. Quello algherese deve individuarsi nell'attuale palazzo Peretti, sia per la vicinanza al complesso benedettino e sia perché ne ha tutte le caratteristiche, ancora oggi in parte bene visibili.

Di certo i francescani non presero possesso del palazzo dell'Abate, che era al di fuori della cinta claustrale. L'elegante edificio restò dimora dei priori e dei procuratori di San Fruttuoso, per i possedimenti nel Logudoro, come nel caso appena riferito, di Antonio Doria e di fra Giovanni de Camello. Dopo la perdita della piazzaforte, è da ritenere che il palazzo abbaiale sia passato dai Doria ad Aragona, divenendo edificio pubblico, perché ancora nei primi decenni del Settecento era l'Armeria di Alghero, conservando l'architettura originaria, come

si vede nel disegno eseguito dal R. Architetto De Vincenti, inviato da Torino per le opere militari in Sardegna. Con la smilitarizzazione di Alghero, l'Armeria fu venduta, ad oggi, del palazzo dell'Abate (ora Peretti), sono evidenti tre archi a sesto ribassato dell'antico portico medioevale, e qualche resto delle bifore, con croce multipla a fiore, stilizzata, inserita in un circolo.

L'INSEDIAMENTO DEI MINORI

I frati minori, trasferitisi nell'abbandonato cenobio benedettino ne occuparono i luoghi descritti. E potevano farlo con piena coscienza di non contravvenire alle severe regole francescane perché non molto tempo dopo la morte di San Francesco, i pontefici avevano di autorità mitigato quanto non era possibile osservare vivendo in una società civile e progredita. Si può avere un'idea dei primitivi insediamenti francescani osservandone il quadro pubblicato dall'Osservatore Romano il 5 novembre 1978. Nel mezzo si vede una chiesetta, isolata e ai lati, le capannucce dei frati, isolate pure esse con un orticello di dietro. Col passaggio all'edificio di clausura benedettina, i frati minori sono sempre di più tenuti in considerazione dalle autorità e dal popolo algherese e tali rimarranno nel futuro. L'area prima occupata, con la chiesetta e le minuscole abitazioni intorno, non fu obliata, ma anzi ricoperta per intero dal corpo principale dell'attuale tempio. Quello che era l'oratorio dei monaci, del tutto modificato, divenne l'attuale presbiterio e si saldò con la navata centrale e le cappelle laterali.

Ed è merito dei minori conventuali se oggi Alghero può vantare *l'unico* monastero benedettino conservatosi in tutta l'isola.

IL CAMPANILE

Il campanile, esile e svettante, poggia sulla massiccia torre quadrata dell'antico monastero benedettino. Non fa corpo con la chiesa, ma tocca solo uno dei lati dell'abside. È di sezione esagonale, con tre piani distinti da sagomature molto simili a quella che delimita la parte inferiore da quella superiore del chiostro.

La sommità ha una guglia triangolare ornata da gattoni agli stipiti, ed il piano dal quale s'innalza ha un parapetto di pietra a traforo. La costruzione del campanile è di certo coeva a quella del tempio gotico francescano, anche se le insignificanti finestre non sono più le originarie a sesto acuto. L'accesso al campanile è possibile solo dalla loggia sovrastante il chiostro. Una porta immette alla base della bella scala a chiocciola che conduce sino alla balconata. Al primo piano una apertura consente l'accesso ad un terrazzo e da questo a tutta la copertura del complesso, convento e chiesa. Al secondo piano sono tre finestre, a tutto sesto, aperte su pareti alterne, mentre al terzo piano vi sono sei finestre, di fattura uguale a quella del secondo, una per ogni lato, che alleggeriscono la struttura portante, per meglio sostenere il peso delle tre grandi campate ivi sistemate.

La visione migliore del campanile si ha arrivando in città dalla vecchia strada per Sassari (molti credono entrando in Alghero che quello sia il campanile di Santa Maria), ma anche una bella inquadratura se ne può avere guardando in alto dall'imboccatura, in via Carlo Alberto, della via A. Machin.

Poco si sa della storia dei sacri bronzi cittadini, tranne allo stato attuale delle nostre conoscenze, quanto scrive il Can. Urgias nelle sue memorie. Il 27 Gennaio del 1820, il Vescovo Mons. Pietro Bianco benedisse in Alghero sei campane, tra le quali una per il Convento dei Mercedari. Questi religiosi cedettere poi questa loro campana al Convento di San Francesco, dove ancora oggi si trova, sul campanile, insieme alle altre due. Uno di questi bronzi porta la seguente iscrizione: «Omnium sanctorum trium ordinum S. Francisci».

GLI STEMMI E LE LAPIDI DI SAN FRANCESCO

Abbiamo ritenuto opportuno scrivere un capitolo a parte per gli stemmi e le lapidi esistenti nella Chiesa di San Francesco, anche per l'importanza che l'araldica presenta come scienza sussidiaria della storia.

Sino alla creazione dei cimiteri, ogni chiesa possedeva un gran numero di lapidi e monumenti di illustri famiglie con stemmi ed iscrizioni. Se i templi avessero conservato, nei se-

colì questo singolare museo si conoscerebbe meglio la storia di molti personaggi illustri e con essa quella della società loro contemporanea. Purtroppo gran parte di questo patrimonio è andato distrutto e gli ultimi danni sono abbastanza recenti anche in Alghero.

E' singolare che dopo la morte di San Francesco, nobili e ricche famiglie abbiano sentito l'ambizione di farsi seppellire nelle chiese francescane. Sono infatti queste, anche in Sardegna le più ricche di cimeli patrizi: lapidi e stemmi. La distruzione di quasi tutte queste memorie avvenne con la nuova pavimentazione delle chiese nell'Ottocento, quando gli antichi ciottoli vennero sostituiti con un più razionale piancito di mattonelle di marmo, di ardesia o di cotto. Perciò, quanto rimane di stemmi e di lapidi nella chiesa di San Francesco, non ha importanza topografica per l'architettura del tempio, ma solo interesse per dimostrare come questa chiesa fosse entrata nel costume e nella vita cittadina e quindi, da parte degli abitanti, il desiderio di venire in essa inumati.

Purtroppo coloro che scrissero di antichità algheresi non si sono mai interessati a questi piccoli monumenti. Unica eccezione di « Cara de roses » che ne fa un fugace cenno quando scrive che alcuni stemmi della Chiesa di San Francesco appartengono a casate nobiliari catalane, come quella degli Arborich de Austis, Aragall y Bellit.

Per la curiosità del lettore daremo qualche cenno sugli stemmi scolpiti, molti anepigrafi, e sulle famiglie a cui appartengono le lapidi. Intanto è difficile l'attribuzione degli stemmi che ornano i peducci ed i capitelli delle capelle gotiche al lato sinistro dell'abside. Queste sculture araldiche superstiti, ben conservate, sono diverse, ma gli stemmi veri e propri si riducono a due. Uno scudo ha come arma la pera pendente in alto ed in basso le onde del mare (o fasce ondate) a punta; l'altro, invece, inquartato in Croce di S. Andrea, mostra nel primo e nel quarto una stella a sei punte e nel terzo e quarto una pietra o sasso. Il Gramunt c'informa che la famiglia algherese Desperes (1519) porta come stemma tre pere d'oro su fondo rosso. La pera dello scudo ora descritto ha qualche relazione con la famiglia Deperes? o con quella dei Pereira? La risposta non c'è

e non ci può essere senza un documento certo ed univoco del caso. Lo stesso dicasì per la famiglia Abella (secolo XV) che porta nell'arma tre fasce ondate (d'argento) e come variante una stella a sei punte. Così l'arma che mostra il sasso, è quella della famiglia Sassu? Qui si andrebbe su di un terreno più sicuro, perché lo stemma dei Sassu si trova più volte ripetuto in cattedrale. Però è chiaro, la circostanza che le armi degli scudi contengano: la stella, la pera, la fasce ondate, il sasso, non può dar luogo alla identificazione *certa* delle famiglie Pe-reira, Desperes, Abella e Sassu.

Comunque, sono questi gli stemmi araldici più antichi che si trovano in San Francesco e quindi in Alghero. In verità però ce n'erano più antichi, quelle del chiostro, ma purtroppo sono stati tutti scalpellati, in tempi passati, forse di proposito.

Uno scudo di bellissima fattura medioevale campeggia nella parte di fondo del chiostro sopra le arcate ed al disotto del loggiato; ma oggi se ne può solo ammirare la splendida sagomatura e non più la pezza araldica del tutto abrasa. Ma anche se muto, lo scudo ci fa pensare ad emblemi di casate espulse e conseguente cancellazione dei loro simboli. (Forse l'aquila dei Doria?).

Si nota poi un brusco salto dagli stemmi gotici a quelli del Cinquecento avanzato. E' probabile, se non certo, che il crollo del 1593 abbia portato come conseguenza l'inevitabile distruzione delle lapidi funerarie collocate sul pavimento e che quindi dopo la ricostruzione si sia ricominciato da zero. Si sarebbero salvati solo gli stemmi scolpiti nei capitelli e nei peducci dei quali abbiamo già detto. Ciò spiegherebbe perché proprio nella parte più fiorita del tempio gotico, nel fondo ed in alto, si ritrovino le armi della famiglia Montagnano, associata a quelle dei Caro e degli Arborich.

Dal Gramunt (*Les linajes catalanes en Cerdeña*) apprendiamo che la famiglia dei Montanàs ha come arma: « de plata, cuatro fajas anguladas de gules » cioè d'argento a quattro fasce angolate di colore rosso. Quest'arma è più volte ripetuta a San Francesco, senza smalti o colori, nei capitelli o peducci ed in due grandi lapidi. Giovanni Montanàs fu Governatore del Capo (di sotto) di Cagliari e Gallura, dal 1409 al 1411;

Guglielmo, della stessa famiglia, ma nato a Sassari si distinse nella guerra di Corsica, quando l'Armata Catalana, nel 1419, tentò la conquista di Calvi; per i meriti acquisiti, nel 1436, ottenne dal Re Alfonso V i feudi di Giave e di Coccoine, e lui stesso vendette il feudo di Monteferro a Raimondo dei Zatrilla. Si noti che un Alberto Zatrilla era Governatore di Alghero nel 1412; un altro Gerardo Zatrilla, era pure Governatore di Alghero un secolo dopo, e nel 1508 ne restaurò le mura e sedò l'ultima sollevazione dei Doria nell'anno 1528.

Sposò Filipa de Aragall. Uno dei figli di Zatrilla ed Aragall, di nome Gerardo, seguì Carlo V nella campagna di Tunisi del 1535 e divenne poi Governatore del Logudoro. Riferisce il Devilla che i Setrillas (Zatrillas) avevano il patronato dell'Altare Maggiore, dove erano scolpiti i loro stemmi, oggi scomparsi, con la sostituzione del monumentale altare «rococò», da noi già descritto. Molte famiglie patrizie borghesi, aggiunge il predetto autore, avevano la sepoltura nella chiesa, ed anche il patronato su alcune cappelle. A quelle da noi ricordate, questo autore aggiunge le casate Amat, Roccamarti, Jons Givio, Durantes, Francescos, Mauresos ed altre. Si tratta di nomi di famiglie che hanno avuto parte nella storia della Sardegna. Un Gerardo Mayoll partecipò all'occupazione di Cagliari e nel 1325 «El Almirante» sollecitava l'Infante Alfonso d'Aragona perché venisse concesso in feudo al Mayoll, l'altra metà della Villa di Quart. Nel 1439 in Alghero, un farmacista (*apotecario*) della predetta casata, ebbe in concessione per sepolcro familiare, la cappella della Beata Vergine della Mercede.

Sempre dal Gramunt apprendiamo che anche gli Abella parteciparono alla prima spedizione del 1323 in Sardegna, ed un secolo dopo troviamo un Nicolò Abella impegnato nella campagna contro Nicola Doria. Per questi servigi ebbe in feudo la salina del «Fangar» in Alghero; un Giuliano Abella-De Sena, nativo di Alghero, divenne Tesoriere Reale nel 1624, ed un altro Abella, nel 1637, conseguì l'ambito onore di «Caballero de Calatrava».

Un Giovanni de Sena si guadagnò il titolo di Visconte con i rilevanti servizi militari resi nella celebre battaglia di

Sanluri del 30 Giugno 1409, ed un secolo e mezzo dopo troviamo un Matteo de Sena « Veguer » di Alghero nel 1569, ed il fratello Francesco Governatore di Sassari.

Né minore importanza ha la famiglia degli Amat; Pietro Amat y Sena si distinse al servizio di Carlo V nelle campagne di Germania, e divenne « Veguer » di Alberto nel 1566. Suo figlio Juan è governatore « de armas » nella città di Alghero, maestro d'artiglieria, e combatté con Emanuele Filiberto di Savoia nelle Fiandre. Francesco Amat Governatore di Alghero nel 1600 e Maresciallo di Campo e venne creato conte nel 1642, per aver collocato, a sue spese, 44 pezzi di artiglieria in Alghero.

I fratelli Geromino e Tommaso Roccamarti, nativi di Alghero, ottengono il privilegio di « cittadini generosi » (Ciudadanos Generosos) nel 1574, ed un Francesco, della stessa casata, consiglieri di Alghero è creato Conte di Monteleone nel 1630.

I Durant(tes) appaiono come signori feudali nel 1355, sono baroni di Ossi e Muros nel 1603, ed un membro di questa famiglia lo si trova come volontario della Milizia a cavallo di Alghero nel 1589.

Una bella lastra marmorea anepifrafe porta lo stemma della famiglia Montanàs (Montagnana). Il cartoccio appartiene all'epoca d'oro del barocco. Le volute attorno allo stemma, in rilievo, hanno un disegno interessante ma tipico di quel genere di scultura. In alto, al culmine, una testolina è di buon artista. All'osservazione par di vedere il volto di una vecchietta, e questa impressione è accentuata dalla cuffia dentellata che sorge dietro la nuca. Il viso è pienotto, gli occhi semichiusi e le guancie paffute. Dovrebbe trattarsi di un buon ritratto della defunta. La lapide è ancora in buone condizioni pur essendo stata sottoposta, per più secoli, al calpestio dei fedeli.

Non meno importante era la famiglia degli Arborich (de Arborisich - Arbasich - de Abrich) che già troviamo domiciliata in Alghero nel 1504. Matteo, in quest'anno, ebbe in premio per l'aiuto dato al « reale naviglio » in Sicilia nel 1500, i feudi di « Villas de Austis, Tetis y Tiana » (Gramunt). Egli morì lasciando un'unica figlia la quale sposò Pietro De Sena, por-

tandogli in dote questi feudi. Quaranta anni dopo, nel 1543, il Pontefice Paolo III in una lettera scrive che un certo « Ludovicus de Arbrich (Arborich) laicus algariensis ... in domo S. Francisci Algarensi Ordinis Fratrum Minorum sepultus est ... ». Data l'importanza della famiglia in Barcellona come in Alghero, è da pensare che la sepoltura fosse proprio nel presbiterio. Poiché lo stemma degli Arborich è un albero di corbezzolo fruttato, pezza araldica che troviamo associata, nella parte di fondo dell'abside, a quella con le fascie angolate della famiglia dei Montagnano, potrebbe essere proprio quella degli Arborich, come già si è fatto cenno.

Un altro stemma si ritrova nei capitelli dei pilastri della navata destra. Senza alcun dubbio appartiene alla costruzione della Chiesa gotica. Lo scudo è sannitico e come pezza araldica contiene una borsa con cordone per manico, e triangolo di chiusura per fermaglio. Appartiene alla famiglia Ferreira o Ferreira. Date le grandi ricchezze di questa casata, che ospito anche Carlo V nel Palazzo di Piazza Civica, è da pensare che abbia contribuito finanziariamente alla costruzione del tempio gotico francescano. La presenza dello stemma, proprio sui capitelli, lo lascerebbe supporre.

Nelle splendide cappelle aragonesi sono dei capitelli con stemma al centro. I due stemmi superstiti sono uno dei Ferreira, già descritto, e l'altro d'ignoto. Lo scudo è partito: a sinistra un albero ed a destra tre fasce angolate poste una sull'altra (Montagnano).

Un'altra lastra quadrata, anche questa di buono scalpello appartiene alla famiglia Caro; quattro traverse di marmo bianco racchiudono lo sportello di marmo che consentiva, dopo l'apertura, di scendere nella cripta per il seppellimento dei membri deceduti della famiglia. La leggenda intorno dice che la tomba è di pertinenza di Giovanni Battista Caro e dei suoi eredi e porta la data del 1622. Nello sportello di marmo vi è lo stemma, ben modellato e scolpito. In alto il cimiero chiuso e volto a sinistra, con i consueti svolazzi di penne di struzzo e nastri serrati da pomponi.

Anche il cartoccio è molto fine ed elegante, a volute alterne, che racchiude l'ovale con nel mezzo la pezza araldica della fa-

miglia Caro: albero con radici. E' interessante notare, ai lati del cartoccio, i due fori che consentivano di sollevare la lastra del pavimento. Nella mandorla del cartoccio il motto: « Hac contentus F.R.O. ».

Durante gli ultimi restauri vennero alla luce due lapidi di ardesia: l'una riguardante la Confraternita del Rosario e l'altra il sodalizio dei catalani dimoranti in Alghero. In altra occasione (vedi « La Misericordia ») abbiamo detto che sia i genovesi che i catalani residenti in città avevano cappella e diritto di sepoltura nella Chiesa di Santa Maria della Pietà. Aggugnevamo inoltre che dopo l'abbandono del convento « extra muros » degli Osservanti, sia gli uni che gli altri ottennero l'uso di cappella e diritto di sepoltura in San Francesco. Le nostre note storiche sono state adesso documentate da questi due fortunati ritrovamenti. Le due lastre hanno dimensioni differenti; la prima porta la seguente iscrizione: « *S. Confraternitatis - Beata Marie Rosarij - Anno MDCXXVII - Mensi Maij* » mentre la seconda ha una dizione mutila.

I genovesi non rimasero a lungo ospiti del sacro luogo francescano. Meno di due decenni dopo questa data — 1627 — costruirono la bella e vasta chiesa del Rosario, e quindi è da pensare che la Confraternita di questo titolo — del Rosario — si sia subito trasferita per officiatura e cimitero, nel tempio appena costruito.

La seconda lapide di ardesia ritrovata riguarda i catalani, i quali avevano, come si è già detto, anch'essi diritto di cappella e di sepoltura in San Francesco, dopo l'abbandono della Chiesa della Pietà, « extra muros ». Questa lapide è mutila, specie nella iscrizione, mentre lo stemma è quasi intatto, solo con qualche abrasione nella parte inferiore. La forma dello scudo è sannitica, più adatta agli stemmi quadripartiti. Questo blasone è infatti diviso in quattro parti: al primo ed al quarto sono incisi i pali d'Aragona, nel secondo e nel terzo una croce. Si tratta quindi dello stesso della città di Barcellona. Su questo blasone lo studioso Manuel Bassa i Armengol ha pubblicato uno studio storico nel 1962 (Edit. Millà - Barcellona) dal titolo: « *Origen de l'escut Català* ». L'autore testualmente scrive: « *Escut correcte de la ciutat comtaluna creu en els quarters*

primer i quart, i quatre pals, de vermell i d'or en el segon i tercer ». Il nostro scudo corrisponde alla lettera a questa descrizione, solo che la disposizione delle pezze araldiche è invertita. Dell'iscrizione si può ancora leggere: « LTURA DE LA MAG.^a NANCIO. CA..... » e cioè: « SEPOLTURA DE LA MAG.^a NACIO . CATALANA ». Quindi per i catalani di passaggio o che per altri motivi risiedevano in città.

Comunque è singolare che gli scavi effettuati sotto la pavimentazione ci abbiano restituito proprio due « cimeli » riguardanti le due più floride colonie della piazzaforte: quella genovese e quella catalana. Per quest'ultima scoperta la città può vantarsi di possedere il blasone autentico di Barcellona, sino ad oggi sconosciuto in Alghero, e per ora unico.

Nella seconda cappella a sinistra di San Francesco, prima dei restauri figurava una balaustra di marmo, aperta al centro. Ai lati dell'ingresso, i due pilastrini d'angolo avevano due eleganti stemmi entro cartoccio a volute. La pezza araldica rappresentava un albero affiancato da un leone rampante, il tutto ben modellato da artista sicuro in questo genere di lavori. Anzi, l'ignoto artista, per la simmetria, disegnando le regole dell'araldica, ha collocato il leone ora a destra ed ora a sinistra dell'albero. Quindi i due leoni, nei due stemmi, vengono a trovarsi di fronte; se questo dà una nota d'eleganza all'ingresso della cappelletta, contrasta però le norme del blasone. A quale nobile famiglia appartiene questo stemma? Di certo a quei benefattori che, a loro spese arredarono la cappella, o almeno hanno donato la balaustra di marmo. Solo un documento d'archivio potrà chiarire l'argomento. Noi possiamo solo dire che il leone rampante con albero appare sia nello stemma della famiglia Olives, sia nell'arma parlante, di Monteleone, con palazzo in Via Roma.

Nelle belle cappellette gotico-fiorite della navata destra di fianco all'abside, si trova murata una grande lapide rettangolare, che prima era sul pavimento e che porta questa iscrizione:

« SEPOLTURA = DE PERE BOJL E DE SOS.ERE(DE)S Y SUCCESSO.(RES)R.S. MDLXXXIII A 17 DE FEBRER 3 ». Nel mezzo campeggia la figura di uno scheletro, completa in tutti i particolari anatomici delle ossa se pur stilizzati ed

angolosi. Questa illustre famiglia Bojl era, diciamo così, di casa, in San Francesco. Anche una bella pila per acquasantiera, nel 1593, è stata regalata da un componente di questa famiglia: Pere Bojl, Marchese di Putifigari, e fa bella mostra all'ingresso del tempio. Non possiamo non far notare che la lastra tombale, ora descritta, porta la data del 7 Febbraio 1593; proprio la data nella quale si è verificato il crollo! Perché? Su questa singolare coincidenza di date si potrebbero fare diverse congetture, ma poiché non abbiamo elementi che le possano suffragare, lasciamo all'intelligenza del lettore la ricerca sul caso. Comunque a questa famiglia apparteneva anche il Tesoriere del Convento. Infatti nell'atto Carbonell, Pietro (« Pere ») Boyl figura come tesoriere delle somme raccolte per la ricostruzione del tempio (è noto che i frati francescani non potevano toccare moneta) ed è proprio questo pietro Boyl, il padre del più noto Francesco Boyl che, nato in Alghero nel 1595, visse a Cagliari ed in Spagna; prese il saio dei Mercedari, divenne un rinomato predicatore e finì i suoi giorni in patria, come vescovo di Alghero.

Per ultimo diremo che durante i lavori di rifacimento del pavimento del tempio, dal materiale di scavo ricavato, emerse una serraglia o chiave di volta, rotonda, di pietra. Doveva appartenere ad una campata della navata centrale, rimasta interrata dopo il crollo del 1593. La scultura è ben modellata e scalpellata ed è tuttora molto nitida anche se un po' rovinata nel bordo. Si tratta di certo di uno stemma in quanto la figura è quella di un leone rampante che tiene tra le zampe anteriori una lancia, con la punta rivolta verso il basso, ed all'altra estremità, in alto, una croce. Anche di questo stemma non è possibile conoscere la casata d'appartenenza, che forse risaliva a qualche Crociata.

Quanto rimane oggi di stemmi e di epigrafi è ben poca cosa di quanto tre secoli e mezzo di vita algherese aveva riunito in San Francesco; il tempio era per la città un archivio di pietra e di marmo a vista di tutti, che ricordava glorie, fatti d'arme ed episodi interessanti di Alghero. Ed è già una fortuna che sia giunto sino a noi qualcosa; e tuttavia quel poco ch'è rimasto ci ha consentito di togliere dall'oblio alcuni nomi

illustri legati alla storia della città e della Sardegna, e di gettare un pur fuggevole sguardo nella vita passata della società algherese.

Come avevamo auspicato, le lapidi e gli stemmi rinvenuti durante i lavori di restauro sono stati collocati vicini a quelli esistenti nelle due cappellette gotiche a destra dell'abside. Ne è risultato un piccolo e modesto ma interessante museo storico lapidario, unico in Alghero.

Una descrizione a parte si può fare per qualche quadro conservato nel convento, in attesa di restauro. Uno rappresenta San Francesco.


La figura appartiene all'iconografia tradizionale del Santo, del XVIII secolo, per cui potrebbe benissimo essere scambiato per un Beato del Settecento. E' una tela ad olio del noto pittore Riccardo Botter delicato ritrattista milanese, che lavorò lungamente in Alghero e dove morì. Gli altri due quadri della medesima grandezza rappresentano uno la Madonna Addolorata, tradizionale, col petto trafitto da una spada; il modello è quello di monaca ammantata ed orante con le mani congiunte, è un quadro di maniera della fine del Settecento. L'altro quadro, sempre olio su tela, porta sulla cornice la scritta: «Mater Salutis ora pro nobis». La Madonna ha il viso dolce, ammantata e coronata da un serto di stelle ed aureola. Sul retro della quale è scritto: «Cottolengo dipinse in Bra il 18..»; i due ultimi numeri della data sono illeggibili.

A questo punto diremo che il Convento di San Francesco conserva altre suppellettili, mobili, quadri e statue riposti in locali di fortuna, perché abbisognevoli di restauro.

E' da augurarsi che questo delicato lavoro, in avvenire, venga effettuato con l'accuratezza con cui sono stati restaurati gli altari barocchi, in quanto per il gruppo ligneo, policromo di «Tobia e l'Arcangelo Raffaele» non si può proprio dire che sia stato fatto un buon lavoro. Quest'opera è del Settecento ed è conosciuta col nome: «Il pesce del Tigli» con riferimento al racconto biblico del viaggio di Tobia il Giovane a Rages. L'Arcangelo Raffaele, che lo accompagna, salva il giovane dal pesce che voleva divorarlo, e per ordine del Divino Messaggero, il pesce viene sventrato ed arrostito

per essere consumato durante il viaggio, mentre il cuore serve per scacciare i demoni, ed il fiele per ridare la vista al vecchio Tobia cieco. Da un lato l'Arcangelo Raffaele, alto ed imperioso, impone la sua volontà al giovane Tobia che, in ginocchio, sembra ancora più piccolo di quanto non sia in realtà. Fra le due figure, anima la scena, un piccolissimo cane. Notevole è l'equilibrio artistico del gruppo, creato appunto dai differenti appropriati volumi delle figure.

Tra gli oggetti sacri custoditi dai frati ve n'è uno, che sacro non è, ma che merita di essere ricordato per come e dove è stato trovato. Durante gli ultimi restauri per il rifacimento di tutto il pavimento della chiesa, venne alla luce, nella seconda cappella di destra entrando, un doppio sacello, ove era uno scheletro che aveva fra le ossa del torace i resti di un pugnale a stocco, scambiato, per la sua forma rudimentale, per un grosso chiodo. Secondo le nostre deduzioni, si tratta dei resti del pugnale col quale Don Giacomo Carcassana, di famiglia ebrea convertita dopo l'Editto di Ferdinando il Cattolico, uccise il capitano francese Don Gerolamo Tibau, il giorno dopo la festa di Pentecoste del giugno del 1634.



RESTI, PORTE, FINESTRE ESISTENTI LUNGO LA PARETE INTERNA
DEL CHIOSCO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO

« L E G E N D A »*dello schema orientativo pubblicato nella parte I, volume VI.*

- 1 — Porta di accesso alla sacristia
- 2 — Finestra con peducci elaborati
- 3 — Arcone antico
- 4 — Resti di antica porta di accesso al mastio
- 5 — 6 — 7 — 8 — Aperture senza elementi di rilievo
- 9 — Resti medioevali di triplice (?) portale
- 10 — Porta di accesso al loggiato
- 11 — Porta
- 12 — Resti murati di antico ingresso medioevale
- 13 — Porta con antico arcone
- 14 — Portale moderno di accesso al chiostro
- 15 — Finestra (già portale)

ANTONIO ROTA

LA CONCEZIONE DELL'UNITÀ
DEL PARLAMENTO SARDO
ALLE ORIGINI DELLA SUA ISTITUZIONE

Nonostante la struttura stratigrafica che risulta alla base com'è noto dalla aggregazione dei tre bracci o stamenti ecclesiastico, militare, reale o demaniale (delle città e ville), corrispondenti alla triplice conformazione dell'aggregato sociale e politico, il Parlamento sardo fin dalle origini trova nella unità della sua figura giuridica, l'unità della composizione interna come organismo attivo a prescindere dalla posizione e dall'attività pertinente agli stamenti che rimane distinta per la sfera propria della loro particolare attribuzione.

Il conseguimento della unitarietà della figura viene indicato dal Marongiu come il risultato della evoluzione che l'Assemblea consegue passando dalla forma di assemblea parlamentare, dove gli elementi originari si pongono ed agiscono unilateralmente ciascuno per sé soltanto (l'esempio è calzante per il ceto feudale), alla fase parlamentare vera e propria dove nascerebbe la forma unitaria. In quel momento sarebbe avvenuta da parte di tale assemblea «l'assunzione di un concetto unitario di ente collegiale superiore e sintesi di persone in funzione rappresentativa e deliberativa unitaria... L'assemblea delibera come un insieme... » ⁽¹⁾.

L'unitaria figura del Parlamento (derivata dalla convergenza di parti o stati distinti e con propria limitata rappresentatività) si presenterebbe invece dotata di rappresentatività generale nell'entità intera di fronte a tutte le parti o stati.

(¹) A. MARONGIU, *I parlamenti sardi*, Milano 1979, p. 40.

Il problema del conseguimento della rappresentatività per il Marongiu consisterebbe primariamente in una attribuzione diretta e funzionale operata dall'ordinamento: « il sovrano li aveva riuniti o creati investendoli per propria decisione di un potere rappresentativo e le assemblee si riunivano e deliberavano non per sé, ma in nome e per conto dei singoli paesi »⁽²⁾.

Naturalmente però è lo stesso autore a mettere in evidenza il fatto e l'importanza della elettività come causa ed attribuzione della rappresentanza nei corpi derivati direttamente per elezione e che acquistano quindi la rappresentatività in conseguenza e nei limiti della estensione del corpo delegante. Ma qui si tratta delle singole parti. La funzione elettiva determinata opera limitatamente alle parti del parlamento atteso l'elezione frazionata per ceti corrispondenti agli stamenti.

L'unità del corpo parlamentare si riflette anche nella concentrazione dei poteri che si effettua per delega dei bracci, nelle persone designate ad operare per il parlamento, nella tornata del 1483 in Cagliari del Parlamento 1481-84. Prospettandosi il caso del venir meno di una o alcune delle otto persone designate a cui è affidata per delega l'azione del parlamento, si afferma espressamente: « *e si alguna o algunes de les dites huyt personnes eletes de algun bras o de cascù de aquells defalira per mort o per malattia segons es dit lo que a Deu no placia en tal cas los altres restants no tant solament de aquell staments e bras del qual defalira o defaliran mas de tots los altres staments e braços tots ensemps en aquesta negociacio fent un cos e collegi representant lo present Regne hagen elegir altra persona e personnes del estament e bras dels quals defalira o defaliran curant e havent esguart al loch e al stament e bras ab la tal e semblant potestat libertat e facultat e demanar obligar contractar e fer totes les qualitats pertinentes necessaries e oportunes segons havia la dita persona o personnes que defaliran o malats seran segons es dit lo que a Deu no placia les quals potestat e facultat e libertat totes le dites huyt personnes ab los presents scrits de present fent un cos e collegi era per llavors donen fermen tri-*

(2) A. MARONGIU, *I parlamenti*, cit. p. 40.

*buxen e consignen ab la satisfactio empero [e] paga honorable
 convinent e condigna com per dita negociacio hagen de esser
 absents de llurs cases e dexar llurs propies negociacions e fa-
 miliars reservantse ab les presents les dites huyt personnes ele-
 tes que si a tots parra per lo servici de la prefata Magestat be
 e repos // del present Regne trametre per embaxador una o
 dos personnes de les dites huyt eletes e representants lo present
 Regne estaments e braços a la prefata M.t o una persona de cascun
 estament de dites huyt personnes que tinguen facultat potestat e li-
 bertat de tal fer e les restants personnes sens electio de alguna altra
 persona a suplement del nombre dit puxen donar perfectio e
 compliment en la dita negociacio tant en determinnar la forma
 modo condicio e via com e de que dita quantitat se exegira com
 e en quant temps sera pagada en que coses over quitacio segons
 es dit tota o part de aquella sera convertida quant encara en
 demanar concordar e apuntar les gracies demanadores a servici
 de Deus Senyore Nostre e de la prefata M.t be e repos del pre-
 sent Regne estament e braços de aquell. E si mester sera per
 les dites coses les dites huyt personnes mudar de loch ço es de
 la present ciutat de Caller e la ciutat de Sacer o vila del Alguer o
 altre qualsevol loch ciutat e vila del present Regne o per raho
 de la dita exactio o altres qualsevol necessitat occurrents que
 los dits huits elets tinguen facultat libertat e potestat de fer dita
 commutacio de loch sempre a servici de la prefata M.t be e
 repos del present Regne »⁽³⁾.*

La estensività della rappresentanza generale del Parlamento insieme costituito, è di per sé un primo problema se si riflette alla condizione della rappresentatività semplice riconosciuta ai singoli bracci, limitata cioè all'ordine e ceto da cui ogni braccio deriva.

Si è ritenuto in proposito che il parlamento ne fosse dotato organicamente e istituzionalmente. Abbiamo già richiamato al riguardo l'avviso del Marongiu; non diverso è il giudizio dell'Era⁽⁴⁾ il quale scrive in proposito che «i bracci e singoli

(3) A. ERA, *Il parlamento sardo del 1481-85*, Milano 1955, p. 102.

(4) A. ERA, *Il parlamento sardo*, cit., p. CX.

elementi di essi contribuivano alla rappresentanza del Regno che era costituito da tre stati e nell'unità di ciascuno stato da determinati elementi » e più precisamente, riguardo alla rappresentanza, poco appresso osservava: « Il concetto di rappresentanza di diritto pubblico era già connaturato nell'organismo parlamentare quando fu introdotto in Sardegna, sicché gli si deve negare un dinamismo autonomo nella sua vita di acclimazione. Gli si deve riconoscere validità sotto l'uno e sotto l'altro dei due aspetti organico e funzionale, si riguardi l'istituto parlamentare, trovandosi la divisione in bracci rispondente alla struttura sociale del Regno. La validità non viene infirmata dal variare della manifestazione ».

Il passo riferito dall'Era dimostra chiaramente che siamo sul terreno del contingente e che si accettano come di per sé giustificate le posizioni che apparirebbero in linea di fatto raggiunte dalle istituzioni parlamentari anche se altrove, prima della introduzione in Sardegna si elude il problema tanto più se si presume il potere generale del parlamento e che ad esso completa di per sé come istituzione la rappresentanza generale del Regno. Ma se così è in parte messo a tacere il vero problema della formazione degli attributi generali del Parlamento sardo, un'altra spiegazione è stata offerta indirettamente.

Non è mancato infatti sul terreno concreto l'osservazione che l'accordo dei tre bracci potesse costituire il fondamento dell'obbligazione generale dell'atto messo in essere in tal modo dal Parlamento⁽⁵⁾.

Ora è notevole come una tale soluzione fosse corrispondente per altro verso alla posizione della dottrina. Questo proprio in materia di poteri trasferiti e di rappresentanza, prospettava la tesi che potesse risolversi la condizione limitata di rappresentanza di parti diverse, cui era stata demandata insieme in fatto di elezione, se la stessa elezione venisse attuata in modo convergente, allargandosi quindi implicitamente la rappresentanza limitata iniziale. E' il grande canonista Sinibaldo dei Fieschi (poi Papa Innocenzo IV) che a metà del XIII secolo pro-

(5) A. MARONIU, *Il parlamento*, cit., p. 134.

spetta il caso delle tre parti chiamate a concorrere in una elezione pure avendo ciascuna poteri delegati limitati in corrispondenza al particolare gruppo da cui derivano la rappresentanza.

Inn. c. scriptum est (40) X de electione et electi potestate (1,6) nn. 2-3 (Franc. 1570) « Sed quaeres cum saepe contingat quod in aliquibus ecclesiis electio non tantum pertinet ad capitulum, sed aliquando proteria parte pertinet ad capitulum, pro alia tertia parte ad clerum civitatis et pro alia ad praelatos. Ad hoc cum non omnes possunt nec debent interesse electionis servitio propter inconvenientes qui sequerentur si forte clerici soli plures sunt quam totum capitulum et praelati et sic si eorum vota singulariter attenderentur, non solum tertiam partem, sed etiam maiorem in electione habent videlicet, nunquid ergo in hoc casu licebit facere compromissarios? Respondeo non sed faciant ut hic fecerunt, scilicet vota sua commitant aliquibus procuratoribus, qui postea cum aliis faciant scrutinium vel compromissum si compromittendi potestatem habent et si duobus commiserint vota sua et tunc unus poterit consentire in unum in scrutinio, et alius in alium, hoc non fatemur, quia cum quaelibet harum trium partium, quasi universitas censeatur, ad electionem faciendam per procuratorem tantum quelibet universas respondebit, sed illius unius vox valebit pro parte tertia, alias enim sequeretur absurditas, quod eadem universitas sibi ipsi contradiceret per unum procuratorem eligendo alium, vel etiam per alium alium.

Nec obstat quod hic dicitur quod admittebantur singuli tanquam singulares pro suis ecclesiis non omnes tanquam una universitas quia hic singuli tanquam pro singulis ecclesiis habebant ius et non tanquam pro universitate ecclesiarum et praelatorum. Immo plus dicimus, quod si divisim capitulum aliquibus compromissariis conferret potestatem et praelati aliis et clerici aliis tamen isti quasi compromissarii non possunt elegere quia in nullos singulariter est translata potestas eligendi, quia nec ipsi transferentes soli sine aliis hanc potestatem habebunt, sed nec in omnes translata est, quia, simul in omnes transferre noluerunt.

Fatemur tamen quod si in omnes transferre vellent, possunt et non solum in eodem tempore sed etiam in diverso. ar.

D. de ser. ru. praedi. per fundum. D. communia praedi. receputum, procuratores autem et simul et divisim constituere possut ad hoc, ut vice eorum eligant ».

E' evidente che nonostante la mancanza di una delega da parte dell'entità intera che dovevano rappresentare, si poteva ovviare alla difficoltà di *omnes simul transferre vellent*. Così nel parlamento si poteva ottenere la rappresentanza generale dal concorso convergente unitario dei tre bracci e dal loro accordo. Si ricordi quanto nella fonte richiamata relativa alla delega agli otto rappresentanti in cui veniva concentrato il potere attivo del parlamento nella seduta del 1483; si insisteva sulla necessaria convergenza *simul* del loro operato per attuare una rappresentanza generale dell'intero parlamento, nonostante che le dette otto persone fossero state in effetti designate dai singoli bracci che avevano in concreto una rappresentanza propria limitata al proprio ordine, da cui richiamavano a loro volta il titolo di rappresentanza.

L'elemento unitario fondamentale di azione che appare nell'operato del Parlamento, primamente era dato dalla delibera del donativo che esso era chiamato a stabilire. A proposito di questo donativo come controprestazione alla concessione ed approvazione dei Capitoli richiesti, si instaura tra il sovrano ed il Parlamento quel rapporto che viene detto rapporto bilaterale.

Nella proposizione e delibera del donativo noi vediamo fin dal parlamento sardo del 1421 impersonarsi direttamente il Parlamento nell'ordine emesso di stabilimento del donativo stesso. Nella importante missiva rivolta al sovrano si ribadisce in quella occasione la spontaneità e liberalità della offerta.

Mentre più precisamente nel capitolo 1° delle norme riguardanti il donativo si impartisce l'ordine del parlamento che costituisce il *dret general*, cioè l'imposizione corrispondente, « *in die nomine amen. Cunctis pateat evidenter quod nos Alfon-sus dei gratia rex ect. visis et coram nobis ostensis quibusdam capitulis huismondi serierum Molt alt e molt poderos Senyor a la preposicio per vostra gran excellencia latre jorn feta en lo parlament dels tres braçon com es ecclesiastich militar e de les universitats del vostre present regne de Serdenya es hauda comuna concordia entre los dits tres braçon no serets forçat per alguna necessitat o raho mes per sola e magnifica liberalitat* ».

volents a vos Senyor complaire atorgam e donan a vos Senyor per socorer a les necessitats per vostra excellencia proposades cinquanta milia florins dor d'Arago pagadors dins cinch anys primer vinents ço es deu mila floris per cascun dels dits cinch anys per les quals summa havedores es stat per los dits tres braços ordenada manera segons per capitols davall scrits se seguix.

Plau al Senyor Rey.

1. Primo ha ordenat lo dit parlament que sia imposat dret general en lo present Regne ço es que totes e qualsevol persones de qualsevol loc condicio grau orden e stament sien qui metran algunes mercaderies de qualsevol natura de maneres sian e encara or argent obrat o a obrar o a monedar e encara qualsevol moneda sclaus o sclaves e totes altres e sengles coses qui mercantevolment entraran o seran portades en lo dit Regno paguen e sien tenguts a pagar nou diners per libra de moneda corrent de ço que valran le coses dessus dites exceptat forment ordì vi e carn fresca.

Plau al Senyor Rey ». (6).

Nella dichiarazione del donativo dunque si rivela primamente pertanto l'unità concettuale del Parlamento, la sua instaurazione ad entità capace di impegnare l'intera collettività, con la presunzione della generale rappresentanza, e l'indicazione in atto del potere di imposizione diretto rivolto a « *totes e qualsevol persones de qualsevol loc condicio grau orden e stament* », con evidente superamento di quei limiti di rappresentatività che erano propri delle singole parti o stati, superamento raggiunto dall'accordo di tutti e tre gli stamenti in merito al donativo.

Una situazione analoga di legittima proposizione dei capitoli da parte del Parlamento si presenta con la richiesta comune dei tre bracci per i quali il Parlamento gode similmente della rappresentanza generale in forza dell'accordo intervenuto tra loro.

(6) A. BOSCOLO, *Il Parlamento di Alfonso il Magnanimo*, Milano, 1953, p. 102-103.

¶ Sed quæres cùm sèpè còtingat, quòd in aliquibus ecclesijs electio
nion tantū pertinet ad capitulum, sed ali-
quando p̄ tertia parte pertinet ad capitu-
lū, per alia tertia parte ad clérū ciuitatis,
& p̄ alia ad prælatos, ad hoc cùm non omi-
nes possunt, nec debeant intereste elec-
tio[nis] scrutinio, ppter inconueniens q̄ seque-
retur. s. fori e clerici soli plures sunt, q̄ totū
capitulum & prælati, & sic si eorum vota
singulariter attenderentur, non solū tertii-
am partē, sed etiam maiorem in electione
habent, videlicet nungd ergo in hoc casu
licebit facere compromissarios? Respon.
non, sed faciant ut hic fecerunt. s. vota sua
cōmittant aliquibus procuratoribus, qui
postea cū alijs faciant scrutinium vel cō-
promissum, si cōpromittendi potestatem
habet, & si duobus commiserint vota sua,
& tunc vnu poterit consentire in vnum
in scrutinio, & alias in aliū, hoc non te-
mur, quia cùm quelibet harum triū parti-
um quasi vniuersitas censeatur ad electio-
nem faciendā per procuratorem tantua
quenlibet vniuersitas respondebit, sed il-
lius vnius vox valebit pro parte tertia, alias

enim sequetur absurditas, quod eadem
vniuersitas sibi ip̄i contradicret per
vnum procuratorem eligendo alium, vol-
etiam per alium, alium.

¶ Nec ob. quòd h̄c dicitur, quòd admittit
tebantur singuli, tanquā singulares p̄ suis
ecclesijs, non omnes tanquā vna vniuersi-
tas, q̄a h̄c singuli tanquā pro singulis ec-
clesijs habebant ius, & nō tanquā pro vni-
uersitate ecclesiārum & prælatorum. Imo
plus dicimus, q̄ si diuisim capitulū aliqui-
bus compromissarijs conserret potestatē,
& prælati alijs, & clericī alijs: tamen isti
quasi cōpromissarij non possunt eligere,
q̄a in nullos singulariter est translata po-
testas eligendi, quia nec ip̄i transferentes
soli sine alijs hanc potestatem habebant,
sed nec in omnes translata est, quia simul
in omnes transferre noluerunt. Fatiemur
tamen quod si in omnes transferre vellent
possunt, & non solū in eodem tempore,
sed etiam in diuerso. ar. ff. de ser. ru. prædi.
per fundum. ff. cōmunia prædi. receptum.
procuratores autem & simul & diuisim
constituere possunt ad hoc, vt vice eorum
ellegant.

CONTRIBUTI VARI E NOTIZIE

DIONIGI PANEDDA

IL « SALTO » *CASALIU* ⁽¹⁾

Nelle fonti edite e inedite consultate, i documenti che fanno parola di questo "salto", ne riportano il nome, ognuno con una sua variante. Così, a volerli citare nella loro successione cronologica: nella relazione di Bernardo Boxadors al re e all'infante d'Aragona, del 1326, il "salto" è detto *Casaliu* ⁽²⁾; nell'elenco dei feudi esistenti in Sardegna nell'anno 1333, lo si chiamava *Sasril* ⁽³⁾; nel *Componiment Nou*, lo si dice *Casarriu* ⁽⁴⁾; e nel *Compartiment de Sardenya, Cassarium* ⁽⁵⁾.

Quale può essere stata, la corretta forma locale del toponimo?

(1) Seguendo la prassi generalmente adottata dagli studiosi, del nome del 'salto' si usa, mancando l'iterazione di una stessa variante, quella che nelle fonti consultate, è la più antica: *Casaliu, appunto*. Nel testo si passerà, poi, a proporre quella che può essere stata la corretta forma locale del toponimo.

(2) A. ARIBAS PALAU, *La conquista de Cerdeña por Jaime II de Aragón*, Barcellona, 1952, doc. 62 pag. 464.

(3) ARIBAS PALAU, *La conquista* cit., doc. 59, pag. 450.

(4) Archivio de la Corona de Aragon, Barcelona (in seguito A.C.A.B.) *Real Patrimonio*, f. 91.

(5) P. BOFARULL, *Colección de documentos ineditos del Archivo de la Corona de Aragón*, Barcelona, 1856, vol. XI, pag. 822.

Che in *Casaliu*, *Casril*, *Casarriu*, *Cassarium*, si debba; riconoscere uno stesso 'salto', è cosa certa, nonostante le apparenze in contrario. Tale certezza la si acquisisce dagli stessi documenti riferiti, ai luoghi citati. Ecco, come.

Nella relazione di Bernardo Boxadors, si dice che il feudatario Francesco de Daurats possedeva in Gallura, "*lo salt de Casaliu*". Nel *Componimet Nou*, d'altra parte, si legge che l'erede di Francesco de Daurats possedeva, sempre in Gallura, un feudo costituito dalle ville de Bacor, Calangianus, Agiana, Castro, Melassum, Corache, Telargio "e *lo salt de Casariu*". Notizia, questa che viene confermata e meglio precisata dall'elenco dei feudi, nel quale è scritto che "*lo salt de Casril*", posto in Gallura e, in passato, appartenuto a Francesco de Daurats, allora, nel 1333, era in mano di Catonetto Doria.

Se le quattro varianti or ora riferite — provenienti, si badi bene, da fonti diverse non solo sul piano cronologico — non presentassero, tutte, la stessa sillaba iniziale *cas* (*s*) -, si sarebbe potuto ricondurre il toponimo, ad esempio, a *Kersariu* (da *kersa*, oggi, *chëssa*, "lentischio") cioè: "Luogo" ricco (di macchie) di lentischio. Ma la concordanza quattro volte ripetuta, nel riportare la sillaba iniziale *cas(s)* -, non può essere casuale.

Ciò premesso e tenuto presente, considerati i riscontri — se non certi, almeno probabili — che offrono nell'attestata toponomia medioevale e in quella odierna, come possibile forma locale del toponimo in argomento, sembra prospettabile la seguente: *Cas(s)ariu*, *Cas(s)argiu*. Quale che — bene inteso — debba essere la sua etimologia e il suo significato ⁽⁶⁾.

Che cosa era *Casaliu*? Una più o meno vasta estensione di terreno pascolivo, a cui era annesso un centro demico, una

Dal *Compartiment*, infine, si apprende che, del feudo di costui, facevano parte le ville de Bacor, Calangianus, Agiana, Castro, Melassum, Corache, Telargio e "I salt appalat Cassarium".

Dal raffronto tra queste notizie, emerge che il 'salto' di cui in esse si fa parola, è sempre lo stesso, e che, posseduto in precedenza da Francesco de Daurats, era passato, poi, a Catonetto Doria.

(6) Dell'attestata toponimia medioevale, si vedano, ad esempio, le *pixinas de cassarzu* e la *corti de cassarzu*, delle quali fa parola la donazione del giudice cagliaritano Torchitorio (P. TOLA, *Codex Diplomaticus Sardiniae*, Augustae Taurinorum, MDCCCLXI, vol. I, doc. XLIII, pag. 336). Dalla toponomia odierna, pare si possano addurre, ad esempio, *Su Casargiu* (Desulo), *Casargiu* (Arbus).

Quanto all'origine del nome, vien fatto di pensare che esso possa derivare da *cassa*, *caça*, 'caccia': voce, questa, attestata dal libro II, paragrafo LII, degli Statuti Sassaresi (cfr. l'edizione curata da Vittorio Finzi, *Gli Statuti della repubblica di Sassari*, in «Archivio Storico Sardo», vol. VIII (1912), pag. 16). *Cas(s)ariu*, *Cas(s)argiu*, quindi, indicherebbe: «Località dove si è soliti cacciare».

Ma è una proposta, questa, che viene avanzata dubitativamente, perché va incontro a più di una obiezione. Intanto, la voce *cassa*, *caça*, 'caccia', a quel che riferisce Max Leopold Wagner, deriva dal catalano *cassa*, con lo stesso significato (*Dizionario Etimologico Sardo*, Heidelberg, 1960, vol. I, pag. 313, s. v. *kassare*). Ora, se questa è l'origine del vocabolo sardo, resta da provare che il prestito dal catalano sia avvenuto più di un secolo prima della conquista aragonesa dell'Isola. La citata donazione di Torchitorio, infatti, che attesta le già viste *pixinas de cassarzu* e la *corti de cassarzu*, è datata al 1219 (P. Tola, *Codex* cit., vol. I, doc. XLIII, pag. 337). Sta, inoltre, il fatto che, nelle fonti del medioevo sardo, col significato di 'caccia' è usata la voce *silva* (M. L. Wagner, *Dizionario* cit., vol. II, pag. 417, s.v.).

Lasciando l'approfondimento del problema agli studiosi di linguistica sarda qui, per concludere, si vuole rilevare che, da informazioni assunte in loco, ri-

villa, anche se a carattere privato? Oppure, un semplice "salto", abitato, forse solo stagionalmente, da pastori?

Ecco quanto, per una risposta a tali interrogativi, si riesce a raccogliere dalle notizie scarse, oltretutto frammentarie, contenute nelle fonti suddette, che di *Casaliu* parlano.

Nella relazione di Bernardo Boxadors al re e all'infante d'Aragona, *Casaliu* viene presentato come un "salto", nel quale il feudatario catalano Francesco de Daurats ha l'intenzione di costituire un centro demico, una villa. Intenzione, che Bernardo Boxadors raccomanda di sottoporre all'attenzione dell'infante aragonese, evidentemente per ottenerne la necessaria autorizzazione⁽⁷⁾.

Anche nell'elenco dei feudi esistenti in Sardegna nell'anno 1333, fosse o non fosse passato, il detto centro demico, dalla fase di progetto a quella di attuazione, di *Casaliu* si parla ancora come di solo "salto". Vi detto, inoltre, che esso non apparteneva più a Francesco de Daurats, ma a Catonetto Doria⁽⁸⁾. Ugualmente, di solo "salto" parlano sia il *Componiment Nou* che il *Compartiment*⁽⁹⁾. Quanto, però, si legge in quest'ultimo documento, induce a pensare che in *Casaliu* vivessero nuclei di pastori, con residenza stagionale, se non permanente. Dice, appunto, il *Compartiment* che «*los corsos e altres homens qui tenen aqui bestiar, son tenguts de paguar cascun any CIII II*»⁽¹⁰⁾. Una cifra non indifferente, queste centotré lire di diritti di pascolo, alla quale è sotteso, con ogni verosimiglianza, un buon numero di pastori corsi e sardi tra cui suddividersela.

sulta che nè in Desulo nè in Arbus si conosce il significato di *Casárgiu*, presente come si è visto, nel territorio dell'uno e dell'altro Comune. Da escludere, in ogni modo, che il toponimo sia da porre in relazione con *casu*, 'formaggio' (dal latino *caseus*, con lo stesso significato), e che, perciò, *Casárgiu* sia: «Luogo destinato alla produzione o alla lavorazione del formaggio», ciò, più brevemente, 'caseificio'. Perché, e solo da quando nel sec. XIX è nata l'industria casearia, per indicare un simile stabilimento fu coniato il termine *casifitziu*, trasparente calco della voce italiana, appena citata.

(7) A. ARRIBAS PALAU, *La conquista* cit., doc. 62, pag. 464.

(8) A. ARRIBAS PALAU, *La conquista* cit., doc. 59, pag. 450.

(9) A.C.A.B., *Real Patrimonio*, cit., f. 91; P. BOFARULL, *Colección* cit., vol. XI, pag. 822.

(10) P. BOFARULL, *Colección*, cit., vol. XI, pag. 822.

Concludendo: in *Casaliu* o non si deve essere passati mai all'attuazione del progettato centro demico, oppure il tentativo di popolamento deve essere successivamente, abortito. Tale conclusione è suggerita dalle fonti. Queste, infatti, allorché fanno il nome di *Casaliu*, non lo qualificano mai come villa, ma sempre e solo come "salto". Anzi, come nel caso del *Componiment Nou* e del *Compartiment*, *Casaliu*, registrato alla fine della sequenza delle sette ville costituenti il feudo, è distinto da esse con l'appellativo di « *salt* ». Ecco, ad esempio, come si esprime al luogo già citato, il *Componiment Nou*: « *L'ereu don Francesch de Duarats te en lo judicat dela Gallura, Bacor, Cala/n/yano, Agiana, Castro, Melaçin, Aguoragi, Talargio e lo salt de Casariu* ».

Una tale distinzione non ci sarebbe stata, se in *Casaliu* fosse esistita una villa, a carattere privato o pubblico poco importa. Il *Compartiment*, invece, dice che *Casaliu* era frequentato da quei pastori corsi e sardi, di cui si è già fatta parola.

Non si oppone, infine, a quanto si è prospettato, ciò che si legge nel *De Rebus Sardois* di Gian Francesco Fara. Secondo questo studioso, « *Franciscus de Durantibus — il Francesch de Daurats* delle fonti — (...) *habebat agrum et oppidum Casari ab eo conditum, in iudicatu Gallure* »⁽¹¹⁾. Come si vede, a stare allo storico cinquecentesco, il de Daurats la villa l'aveva proprio costituita in quello che era stato il "salto" *Casaliu*, ed esisteva ancora nel 1355, anno a cui si riferisce l'intera sequenza dei feudi riportati nel *De Rebus Sardois*. Ma è una notizia, questa, della quale è da respingere il contesto cronologico in cui lo studioso l'ha inserita, così è da non accogliere il contenuto⁽¹²⁾.

Chiarita, nei limiti concessi dai documenti sopra citati, l'identità di *Casaliu*, non resta, ora, che affrontare il problema

(11) G. F. FARA, *De Chorographia Sardiniae libri duo, De Rebus Sardois libri quattuor*, edente Aloisio Cibrario, Augustae Taurinorum, MDCCXXXV, pag. 301.

(12) La lunga sequenza dei feudatari catalani, è riportata dal Fara nelle pagine del libro III del *De Rebus Sardois* (pagg.: 296-302, dell'edizione cibrariana citata). Essa si riferisce all'anno 1355; cioè, a voler meglio precisare, a qualche anno prima della compilazione del *Compartiment*, che fu redatto nel

non della sua collocazione politica, ma di quella geografica e amministrativa. La prima, infatti, è attestata dalle fonti, che assegnano, concordemente, il "salto" al giudicato gallurese.

Quanto alla collocazione geografica, ecco come stanno le cose. L'elenco dei feudi esistenti in Sardegna nell'anno 1333, si limita quasi a riportare tre nomi: quello del feudatario, del "salto" e del giudicato (13). Nel *Componiment Nou* e nel *Compartiment*, *Casaliu* è registrato dopo la sequenza delle sette ville che insieme con esso, costituivano il feudo di Catonetto Doria. Anzi, poiché nel *Compartiment* a ognuna delle sette ville viene dedicato un breve paragrafo, va precisato che *Casaliu* non sta in quello dedicato all'ultima villa, Telargio, ma *dopo* di esso. Attribuire, quidni, il "salto" all'area di pertinenza telargiana, sarebbe

1358. E da questo documento, appunto, dimostra di aver tratto in massima parte, le notizie sui feudi galluresi, lo studioso cinquecentesco; salvo qualche sporadica notizia, proveniente da altra fonte. Una di queste sporadiche notizie, quella riguardante il caso di cui si sta trattando.

Il Fara aveva trovato nel *Compartiment* che Catonetto Doria possedeva in Gallura: Bacor, Calangianus, Agiana, Castro, Melassum, Corache e Telargio, e così trascrisse nelle pagine del suo libro. Avendo, però, tra le mani anche un'altra fonte, forse la relazione del Boxadors sopra citata, in cui si diceva che il de Daurats aveva l'intenzione di costituire una villa nel 'salto' *Casaliu*, il Fara tralasciò la menzione che, del 'salto', si fa nel paragrafo del *Compartiment* dedicato a Catonetto Doria e, al feudo di costui, fece precedere la notizia su Francesco de Daurats. Non pensando, però, che, se nel 1355 *Casaliu* era in mano di Catonetto Doria, non poteva essere più in quelle di Francesco de Daurats, al quale invece, era appartenuto negli anni attorno al 1326. Ma, ecco, in sinossi, i due testi:

« *Franciscus de Durantibus, qui habebat agrum et oppidum Cassari ab eo conditum, in iudicatu Gallurae.* »

Catanetus Auria, qui habebat oppida Orfiliis-Inferioris, Bacoris, Terragiae (...); oppidum Calangiani (...); oppidum Oggiani (...); oppidum Castri (...); et oppida Malasuni (...), et Argagni (...), in iudicatu Gallurae. »

(G. F. FARA, *De Chorographia* cit., pag. 301).

Non sembra, quindi, avventato concludere, sulla scorta di quanto si è appreso dalle fonti, che Gian Francesco Fara, oltre a quello riguardante la cronologia, di errore ne ha commesso un altro. O l'errore di aver creduto attuato ciò che, invece, nel 1326 era stata soltanto un'intenzione del de Daurats; oppure, l'errore di aver dato per sussistente, ancora nel 1355 un centro demico che, se pure da progetto era divenuto realtà, aveva cessato di esistere molto prima di quella data.

« *Lo noble Cathonet Doria (...) ha e posseeex en lo judicat de Gallura les villes saguents de Orffil en Jus. Villa Bacor (...). Villa Calanyanus (...). Villa Agjana (...). Villa de Castro (...). Villa Melassuni (...). Villa Aguoragui (...). Villa Telargio (...). Et lo dit Cathonet ha e posseeex I salt appalat Cassarium, per dret ho pencion del qual etc.* »

(P. BORAFULL, *Colección* cit., vol. XI, pagg.: 820 - 822).

(13) A. ARRIBAS PALAU, *La conquista* cit., doc. 59, pag. 450.

un'assegnazione gratuita. Infatti, dell'appartenenza di un "salto" di una salina, di una fortezza, etc., all'area di una villa, nel *Compartiment*, in genere, viene fatta esplicita menzione (¹⁴). Quando ciò non accade, l'appartenenza è implicita nel fatto che il "salto", la salina, la fortezza, etc., sono registrati nel paragrafo di quella tale villa (¹⁵). Ora, il caso *Casaliu* non rientra né nell'una né nell'altra delle due prassi, seguite dal redattore del *Compartiment*. *Casaliu*, quindi, non può essere attribuito né a Telargio, né a un'altra delle ville del feudo doriane, nominate in precedenza.

Che le cose stessero, effettivamente, così, lo conferma, sia pure in maniera indiretta, la relazione di Bernardo Boxadors. In essa si legge: «*Item que les membres que degen parlar ab lo Sr. In. de la pobla que s. pot fer en lo salt de Casaliu qui es d.es Francesch Daurats e ay un port que s.appella Longosardo*» (¹⁶). Cioé: i membri della delegazione (inviata da Boxadors a conferire col re e con l'infante aragonesi, portando con sé, come *pro memoria*, la relazione da lui stesa), espongano all'infante il progetto della costituzione di un centro abitato nel "salto" *Casaliu*, appartenente a Francesco de Daurats, nel quale "salto" c'è («*e ay*»), un porto chiamato Longosardo.

Questo, il senso della frase; e non sembrava che su ciò possano sorgere dubbi (¹⁷). Ma se così va intesa l'espressione

(14) P. BOFARULL, *Colección* cit., vol. XI, pagg.: 794, 798, 807, 812, etc.

(15) P. BOFARULL, *Colección* cit., vol. XI, pagg.: 792, 794, 799, 803, 809 etc.

(16) A. ARRIBAS PALAU, *La conquista* cit., doc. 62, pag. 464.

(17) L'espressione del *pro memoria* boxardiano non può essere intesa così: i membri della delegazione espongono all'infante il progetto della fondazione di un centro abitato nel "salto" *Casaliu* appartenente a Francesco de Daurats, il quale possiede ("*e ay*"), anche un porto chiamato Luogosardo.

Che non sia questo il significato della frase, è la logica ad assicurarlo. Che senso avrebbe avuto far sapere all'infante che colui il quale richiedeva l'autorizzazione a fondare una villa in *Casaliu*, possedeva anche un porto? Se Longosardo non fosse stato in stretta relazione geotopografica con *Casaliu*, il particolare da far presente all'infante, sarebbe stato del tutto inutile.

Non lo era, invece. E' evidente, infatti, che, volendosi fondare un centro demico in *Casaliu*, costituiva un argomento assai valido per una tale fondazione, la presenza, nel suo ambito, di un porto; con tutto ciò che, di positivo uno scalo scalo marittimo ha sempre comportato, da sempre.

« e ay » del pro memoria boxadoriano, allora *Casaliu* va ubicato in quella parte dell'attuale agro di Santateresa di Gallura, dove si trova anche il suo porto: il porto Longone, come lo chiamano, o, com'era noto nel medioevo, di Longosardo (¹⁸).

A tale ubicazione sembra dare una sia pure generica e indiretta conferma, quanto si legge nel *Compartiment* — e lo si è già riferito — sulla presenza di pastori e bestiame corsi in *Casaliu*. Un "salto", perciò, che doveva essere vicino alle coste della Corsica, se da questa, su imbarcazioni, veniva traghettato il bestiame per i pascoli casaliesi. Non diversamente da quanto avveniva per le isole dell'attuale Arcipelago della Maddalena (¹⁹).

Se, infine, sono valide due ipotesi da me prospettate nel *Giudicato di Gallura*, una tale ubicazione longonese di *Casaliu*, rende possibili due ulteriori puntualizzazioni. Una, circa il territorio; l'altra, circa il distretto a cui *Casaliu* apparteneva. Il primo sarebbe quello di Melataras (²⁰). Il secondo, la curatoria tarasina (²¹).

(¹⁸) Per questo porto, cfr. D. PANEDDA, *Il Giudicato di Gallura*, Sassari, 1979, pag. 149 e segg..

(¹⁹) D. PANEDDA, *Il Giudicato*, cit., pag. 540 e segg.

(²⁰) Per la villa di Melataras e l'ipotesi sulla sua ubicazione, cfr. D. PANEDDA, *Il Giudicato*, cit., pag. 155 e segg..

(²¹) Circa le curatorie di Taras e la nuova ubicazione che, di esse, propongo, cfr. D. PANEDDA, *Il Giudicato* cit., pagg.: 49 - 61.

ROSSELLA SFOGLIANO

IL RETABLO DI CASTELSARDO

Le quattro tavole del Maestro di Castelsardo conservate nella cattedrale dell'omonima cittadina costituiscono i frammenti superstizi di un grande retablo, verosimilmente smembrato e disperso dal mercato antiquario nella seconda metà dell'Ottocento, epoca funesta per la Sardegna, che vide il suo patrimonio artistico irrimediabilmente assottigliato dalle distruzioni inconsulte e dalle vendite e alienazioni illecite. I dipinti, eseguiti su tavola, come s'è detto, e con tecnica a tempera con l'aggiunta di ritocchi a olio nelle parti dove più all'artista premeva di realizzare effetti plastici o coloristici, raffigurano: 1) la Madonna in trono col Bambino tra sei angeli musicanti (e tre angioletti sulla cornice del trono) - cm. 160 x 110; 2) S. Michele Arcangelo che uccide il mostro infernale - cm. 130x85; 3) la Trinità dentro una mandorla tra i simboli degli Evangelisti - 150 x 110; 4) quattro Apostoli, divisi in due « casas » (Filippo e Bartolomeo, Mattia e Matteo) - cm. 120x80 ⁽¹⁾.

Nell'ambito della ricostruzione del retablo proposta dall'Aru (Il « *Maestro di Castelsardo* », in « Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia della R. Università di Cagliari », 1926-27, voll. 1° e 2°, pp. 27-54), che qui sostanzialmente si accetta, i pezzi sopra illustrati rappresentano nell'ordine lo scomparto centrale in basso (N° 1) e in alto (N° 3); quello di destra in

(1) Attualmente la "Madonna in trono" è collocata sull'altare maggiore, mentre gli altri tre scomparti, in precedenza sistemati in sacrestia e, il S. Michele, sul 1° altare destro della navata, troveranno posto nell'ala destra del transetto.

basso (N° 2); una parte di predella lateralmente al tabernacolo (N° 4).

Risultano quindi mancanti il pannello di destra in alto, entrambi quelli di sinistra, un laterale della predella con altri quattro apostoli e la sua parte centrale, le portelle a fianco dell'altare, i « guardapols » e le cornici.

Poiché lo schema adottato dall'ignoto pittore è quello largamente diffuso nei polittici quattrocenteschi catalani e valenziani, riprodotto anche in parecchi esemplari che si conservano in Sardegna, e in considerazione dei quattro apostoli rappresentati nella terza parte di predella che possediamo, si può avanzare l'ipotesi che nel centro della predella fosse raffigurato « Cristo nel sepolcro »; nell'ultima — perduta — porzione di predella, altri quattro apostoli; nelle portelle fiancheggianti l'altare, come d'uso S. Pietro e S. Paolo; e in due degli scomparti superiori S. Giacomo maggiore e S. Giovanni Evangelista, oggetto di particolare culto.

Poco si può dire, in assenza di documenti, sulla provenienza del retablo, che è comunque legata alle terre di Castel Sardo: la congettura del Brunelli (2), che lo vuole proveniente dalla Cattedrale di Ampurias, si rivela fallace all'esame storico, in quanto la diocesi viene trasferita a Castel Sardo già nel 1503 con la bolla papale di Giulio II, che sancisce uno stato di fatto di impoverimento e calo demografico, che non consentono di attribuire a quella sede una tale spesa e volontà di abbellimento negli ultimi anni del sec. XV.

L'ipotesi dell'Aru (3), che ritiene il retablo connesso con un convento di Minori Osservanti esistente nel Quattrocento a Castel Sardo, rispecchia evidentemente l'opinione dell'insigne studioso che tutte le manifestazioni artistiche di rilievo nell'isola si irradiassero da Stampace e dal suo Convento francescano, opinione che si può facilmente condividere quando si consideri che S. Francesco di Stampace fu quasi l'unico centro di cultura figurativa dell'Isola.

(2) Cfr. E. BRUNELLI - *L'ancona di Tuili*, in « L'Arte », XXIII (1920), p. 119, n. 4.

(3) Cfr. C. ARU, op. cit.

E' inoltre provato che gli Aragonesi si servirono dell'ordine francescano (e di quello domenicano) per un'opera di propaganda anche culturale, e che con quelli soppiantarono gli ordini monastici in precedenza stabiliti in Sardegna.

Prima di analizzare nei dettagli i nostri dipinti, è opportuno fare cenno dell'intervento conservativo a cui sono stati sottoposti. Premesso che essi erano stati oggetto negli anni 1930-36 di un accurato restauro ad opera del De Bacci Venuti, consistente in pulitura, rimozione delle vecchie ridipinture e degli elementi estranei (chiodi ossidati, cornici, ecc.); consolidamento della imprimitura a gesso e dello strato di bolo, che tendeva a sollevarsi; bonifica del supporto ligneo mediante tassellazioni e parchettature e trasporto su altra tavola, limitatamente alla predella; integrazione pittorica delle parti mancanti con colori di tono più basso; in considerazione del leggero movimento presentato dalle opere e dei sollevamenti di colore di limitata entità, si è preferito adottare il criterio di mantenere il vecchio restauro, tuttora accettabile, piuttosto che sottoporre i dipinti a un intervento lungo e difficile, al termine del quale l'alternativa sarebbe stata di scegliere tra le nuove integrazioni o le zone lacunose del restauro archeologico.

Il pannello centrale di Castel Sardo raffigura, su un fondo dorato con stucchi in rilievo («campes embotis») la Vergine in trono con in braccio il Bambino, circondata da Angeli musicanti, secondo un modulo di origine fiamminga popolare nei domini aragonesi a partire dalla metà del sec. XV, sia in una accezione rigorosamente nordica (Lluis Dalmau), sia in una interpretazione più aderente all'iconografia e ai formalismi dell'arte catalano-valenziana e sensibile anche agli influssi italiani (Jaime Huguet, i Vergès, Jacomart). Tale dipendenza dai modelli spagnoli può essere verificata nella tavola di Castel Sardo nella generale intonazione del colore, bassa e subordinata all'oro nei particolari decorativi: così, ad esempio, le aureole a cerchi, in rilievo come la bordura che orla il manto della Vergine; le ali degli angeli che assumono talora la caratteristica configurazione di corna; il pavimento a piastrelle ispirate agli azulejos di Valencia; il fermaglio che chiude sul petto il manto della Madonna, secondo una disposizione simmetrica in contrasto con

la torsione del busto; la corona, che si qualifica come un pezzo di oreficeria spagnola dell'epoca; le pieghe insistenti del panneggio che tormentano le vesti conferendo loro una consistenza quasi cartacea. A questi stilemi fiammingo-catalani si accompagna una chiara volontà di impaginazione prospettica e di costruzione monumentale: gli angeli infatti, subordinandosi al gruppo centrale, si scalano ai lati del trono, composto da elementi già rinascimentali quali le candelabre e il timpano, sulla cui cornice siedono tre putti musicanti; la figura della Vergine ruota lievemente verso sinistra, e da questa si stacca nettamente il Bambino, individuato mediante una consistenza plastica forse eccessiva. Lo squadro monumentale ottenuto per tale via ci riporta alla sintesi di forma e architettura realizzata da Antonello da Messina mediante un colore pieno di aria e di luce; e alla cultura antonelliana è ispirato, come per primo ha indicato il Brunelli (4), l'ovale perfetto irradiante luce del viso della Madonna, messo in risalto dalla striscia d'ombra lungo la guancia sinistra, secondo una tecnica usata dal nostro pittore anche nella costruzione del viso degli angeli e del S. Michele, e in altre opere che a lui si attribuiscono concordemente.

Altro scomparto del retablo determinante ai fini della nostra ricerca è quello con S. Michele che uccide il mostro infernale (e bisogna lamentare, a questo proposito, la scarsa attenzione con cui è stato finora considerato dalla critica, tanto che di solito non è stato riprodotto nelle pubblicazioni che si occupano del Maestro di Castel Sardo e se ne è messa in dubbio l'appartenenza al retablo). L'Arcangelo, con la spada sguainata e sollevata in atto di colpire il mostro, vi appare su un fondo di paesaggio, dal quale lo separa, aboliti i parapetti tradizionali e le stoffe di parata, soltanto il suo mantello, raccolto intorno alla figura in modo da formare quasi una nicchia: il vigore plastico che l'ignoto pittore ha derivato dal Bermejo lo ha condotto qui ad anticipare il successivo sviluppo del retablo, in cui le immagini dipinte saranno sostituite da statue a tutto tondo accampate nello spazio di una nicchia.

(4) Cfr. E. BRUNELLI - *Un quadro sardo nella Galleria di Birmingham*, in «L'Arte», XXII (1920), p. 234.

La messa in luce (avvenuta peraltro durante il restauro del 1936) del fondale paesistico esistente sotto le ridipinture di color bruno, che ricoprivano indistintamente sia la parte superiore della tavola con i rilievi di stucco dorati sia il paesaggio, rimette in discussione la ricostruzione cronologica dell'attività del Maestro di Castel Sardo ipotizzata dall'Aru⁽⁵⁾. Infatti, lo studioso cagliaritano riteneva le tavole di Castel Sardo anteriori all'ancona di Tuili, basandosi principalmente su tre elementi: l'assenza di elementi paesistici nei frammenti superstizi di quel retablo; la debole impalcatura prospettica del gruppo centrale; il sentimento del colore ancora tutto spagnolo, nel senso della subordinazione dei colori, che risultano così meno squillanti, all'effetto dell'oro, secondo una tendenza invalsa con la diffusione della pittura fiamminga e contrastante col cromatismo acceso della tradizione mozarabica.


Per quanto riguarda la « prospettiva », sia la Madonna di Birmingham⁽⁶⁾, sia quella del retablo della Parrocchiale di Tuili⁽⁷⁾ non offrono al giudizio più stringenti costruzioni prospettiche, ma presentano anzi elementi di maggiore arcaicità, poiché la ripresa di elementi « italiani » vi appare confinata nell'ambito dei particolari e non tocca le linee fondamentali

(5) C. ARU op. cit., riteneva che la tavola raff. il S. Michele avesse in origine il fondo oro, « perché ancora traspariscono sotto la tinta bruna i rilievi di stucco originari ».

(6) Il Brunelli ha riferito la Madonna di Birmingham, da altri attribuita, con significativo riscontro, al Bermejo, al Maestro di Castelsardo sulla base degli elementi antonelliani e delle evidenti rassomiglianze di iconografia e di stile con le altre opere del Maestro (cfr. op. cit. alla n. 4). L'Aru ha identificato la tavola, uscita dalla Sardegna poco dopo la metà del secolo scorso, con quella descritta dallo Spano come esistente nella chiesa di S. Rosalia in Cagliari, sulla porta che dal convento dei Minori Osservanti conduce al coro.

(7) Il retablo di Tuili è l'unico pervenuto integro e sicuramente datato, come risulta da un documento del 4 giugno 1500 conservato nell'Archivio Capitolare di Cagliari (pergamena n° 94), in cui Giovanni di Santa Cruz, dottore in legge, e Iolanda sua moglie, signori di Tuili, costituiscono un censo annuo perpetuo di L. 20 a favore di Nicolò Gessa « ob causam solvendi quoddam retaule quod fieri facimus operari et depingi solemniter ut decet pro Ecclesia dicte ville nostre de Thuili ».


Il documento è stato pubblicato da C. ARU, *La pittura sarda nel Rinascimento. II I documenti d'Archivio*, in « Archivio Storico Sardo », 1926 (XVI), pp. 161-223.



*Bottega del Maestro di Castelsardo - Ancona
Sassari - Museo Sanna (prov. da Saccargia)*



Maestro di Castelsardo - S. Michele Arcangelo
Castelsardo - Cattedrale di S. Antonio Abate



Maestro di Castelsardo - Predella raffigurante gli apostoli Filippo e Bartolomeo
Matia e Matteo

Castelsardo - Cattedrale di S. Antonio Abate



Jaime Huguet - Ultima cena (particolare raff. S. Pietro)

Barcellona - Museo de arte de Cataluña

l'evoluzione coloristica in senso « sardo », prospettata dell'Aru e ripresa da Maltese e Serra, trova più preciso riscontro nella volontà di suggerire un'origine sarda del Maestro che non in tendenze stilistiche giustificabili sulla base delle opere, che appaiono invece, anche ad un esame superficiale, strettamente legate alla produzione delle regioni levantine spagnole, nelle forme, nel senso del colore, nei particolari iconografici e persino negli influssi antonelliani. Ma di ciò si dirà diffusamente più avanti.

Facciamo intanto, a riprova della maggiore modernità del retablo di Castel Sardo, qualche osservazione di carattere iconografico sul S. Michele che, con la spada sollevata in atto di colpire il mostro che ancora si agita e si contorce ai suoi piedi, appare esemplato su quello conservato nella Collezione Wernher a Londra, firmato « Bartolomeus Rubeus », evidente trasposizione latina del nome di Bermejo, come ormai si accetta da tutti, e derivato a sua volta dal prototipo del Memmling a Danzica.

L'Arcangelo che trafigge il mostro con una lunga lancia e lo calpesta già abbattuto, raffigurato nello scomparto in alto di sinistra del retablo di Tuili, è invece ancora ispirato al modello del Borassà, tradizionale e popolareggiante, legato agli schemi del gotico internazionale nello scattante linearismo dell'immagine, atteggiando in quella che la Goddard King definisce, con intraducibile espressione, « dancing pose », diffusissimo nel sec. XV nelle province Aragonesi e nei paesi ad esse congiunti (cfr., ad esempio, il S. Michele del polittico dell'Incoronazione, opera certa di Tommaso de Vigilia e anteriore al 1460, nella Galleria Nazionale della Sicilia a Palermo). Per quanto concerne la Sardegna l'elenco sarebbe lunghissimo, poiché la quasi totalità degli esempi esistenti, almeno di quelli da me conosciuti, riproducono l'iconografia del Borassà, dal retablo di Olzai a quello di Perfugas (polvarolo), dall'ancona di Villamar all'affresco di Ardara, e alla tavola della Collezione Spano attribuita a Michele Cavaro, di recente trafugata. E' interessante osservare che a questo modello si ispira anche una della composizione, come nel retablo di Castel Sardo, mentre

rara scultura lignea policroma del sec. XV, proveniente dalla chiesa di S. Michele di Salvenero presso Ploaghe ed attualmente in restauro presso la Soprintendenza ai Beni A.A.A.S. di Sassari, che trasferisce nella dimensione plastica moduli tipici della pittura, e nonostante ci sia giunta isolata, faceva parte di un'ancona d'altare in legno intagliato e dorato, dove la vide il canonico Spano⁽⁸⁾.

Al Museo Nazionale di Napoli si conservano due tavole raffiguranti l'Arcangelo che uccide il mostro con la spada, delle quali l'una appare derivata dal Bermejo per il risalto spigoloso e metallico delle forme; la seconda, con « S. Michele e due devoti presentati da Girolamo e Giacomo della Marca », è una diretta trasposizione del prototipo del Memmling, come dimostrano sia il taglio della figura dell'Arcangelo, sia i particolari ispirati alla tradizione fiamminga. In conclusione, l'iconografia del S. Michele di Castel Sardo è, nei confronti di quello del retablo di Tuili, più aggiornata e colta, così come il linguaggio derivato dal Memmling, e filtrato attraverso la lezione plastico-chiaroscurale del Bermejo, ha una circolazione più raffinata e vitale della tradizione ispano-fiamminga ancora goticheggiante.

Quanto sopra esposto costituisce una riprova della inclinazione del nostro pittore, che dal Bermejo trae anche le pieghe delle vesti dalla elegante forma tubolare, caratteristica della pittura ispano-fiamminga, alla definizione monumentale e solenne di forme dai volumi squadrati e al loro impianto spaziale. Questa ricerca è stata da più parti definita come evoluzione da un linguaggio sardo-spagnolo verso la rinascenza italiana⁽⁹⁾, ma i suoi presupposti invece esistevano già nell'area fiammingo-catalana, dato il precoce innesto in questo ambiente della cultura figurativa antonelliana (cfr., ad esempio, il retablo del Connestabile di Jaime Huguet a Barcellona, che è posteriore al 1464, e tutta la « vexatissima quaestio » dei rapporti tra Antonello e la pittura fiamminga), e l'introduzione in molte opere

(8) Cfr. G. SPANO - *Chiesa e Badia di S. Michele di Salvenero*, in « *Bullettino Archeologico Sardo* » IV (1858), p. 118.

(9) Cfr. C. MALTESE e R. SERRA, *Episodi di una civiltà anticlassica*, in *Sardegna*, Electa Editrice, pp. 281 - 304.

pittoriche spagnole di elementi architettonici classici che appaiono di origine centro italiana, posteriormente ai viaggi in Italia di Jacomart, di Pedro Berruguete, di quel « Maestro Alfonso » documentato alla corte ferrarese, elementi che tuttavia restano posticci rispetto alla struttura compositiva dei dipinti.

In ultima analisi, la limitata conoscenza che il Maestro di Castel Sardo dimostra della contemporanea pittura italiana, limitata appunto al linguaggio antonellesco e alla presenza di quegli elementi classicheggianti esterni, per così dire all'impianto compositivo, può più ragionevolmente spiegarsi sulla base di tendenze e stimoli già presenti e attivi nell'arte catalana, che non ipotizzando una incerta origine sarda del pittore e ancora più incerti rapporti diretti col meridione d'Italia.

A riprova di ciò si osservi come la vigorosa architettura di interni che crea lo spazio nelle scene francescane dei frammenti del retablo della Porziuncola (provenienti da S. Francesco di Stampace, ora al Museo di Cagliari) sia un vivido esempio di architettura gotico-catalana, e come nelle opere del Maestro il paesaggio sia sempre improntato al gusto fiammingo, nella prospettiva a volo di uccello che si squaderna sotto i nostri occhi, nella minuta definizione di ogni particolare, nelle lumeggiature a punta di pennello che individuano foglia per foglia la chioma degli alberetti, negli effetti di luce radente che sfiora le superfici senza penetrare in profondità nei piani spaziali.

Una risonanza immediata dell'arte catalana si coglie nei due scomparti ancora da esaminare, quello culminante del retablo, con la Trinità, e la porzione di predella con quattro apostoli.

La raffigurazione di Dio Padre che regge con le mani la croce e dello Spirito Santo in forma di colomba che si posa sul capo del Cristo Crocifisso, con il gruppo incluso entro una mandorla e i simboli degli Evangelisti agli angoli, denuncia una sia pur lontana origine bizantina, trasmessa attraverso le pitture murali e soprattutto attraverso le miniature, dove questa iconografia è frequente. Poiché il tipo di figurazione di cui ci stiamo occupando ricorre anche nel retablo minore della Basilica di Saccargia, intitolata appunto alla SS. Trinità, e nello scomparto che con ogni probabilità coronava il retablo una

volta posto sull'altare maggiore della stessa Basilica, il primo dei quali, per le strette affinità con i dipinti del Maestro di Castel Sardo che più avanti esamineremo, è uscito dalle sue mani o almeno dalla sua bottega, mentre l'altro dipende da diversa corrente pittorica, legata ai formalismi dell'arte valenzana e più tradizionalista (e si potrebbe, almeno per i pannelli laterali, fare il nome di Giovanni Barcelo) ⁽¹⁰⁾; poiché d'altronde analoga figurazione ricorre nell'ancona commissionata nel 1501 a Gabriel Guardia dalla Basilica di Manresa, bisogna concludere che tale iconografia della Trinità era diffusa nel Levante spagnolo e che gli esemplari che oggi sopravvivono avessero quindi modelli comuni.

Anche la Trinità di Castel Sardo, dal carattere quasi scultoreo, è consona alla ricerca plastica che il Maestro deriva dal Bermejo, nello quadro bloccato dei volumi che fanno grandeggiare l'immagine del Padre, e nell'insistente e convenzionale tormento della forma, che non riesce tuttavia a conferire un rilievo monumentale alla figura del Cristo.

Gli apostoli della predella sono invece opera di altra mano, più vicina agli originali fiamminghi nel pesante maturalismo

⁽¹⁰⁾ Provengono dalla Basilica di Saccargia anche quattro tavole, da identificare con certezza con i resti del retablo dell'altare Maggiore scomposto alla fine dell'Ottocento, che dopo varie vicissitudini hanno trovato ricovero presso il Museo Sanna di Sassari. Il gruppo comprende, oltre allo scomparto raff. la Trinità, già menzionato, una predella con Cristo tra gli Apostoli e due tavole laterali raffiguranti rispettivamente, in alto l'Annunciazione e la Natività, e in basso Santi.

Per quanto riguarda la datazione, cfr. G. SPANO - *Storia dei pittori sardi e Catalogo descrittivo della privata pinacoteca*, in « *Miscellanea di scritti sulla Sardegna* », Bologna, Forni ed. 1974, pp. 61; G. GODDARD KING - *Sardinian Painting*, Bryn Mawr, Pennsylvania, 1923; E. BRUNELLI - *Note Sarde. I L'iscrizione di Saccargia II Una tavola sarda nella Pinacoteca di Torino*, in « *Bollettino d'Arte* del Ministero della P. I. », XXVII (1933), pp. 111-113.

Si riassume qui brevemente la controversa vicenda dell'iscrizione, oggi scomparsa con i guardapolsi su cui era dipinta. Lo Spano, che vide il retablo ancora sull'altare maggiore, lesse la data 1465 nella citata iscrizione. La Goddard King interpretò come segni ornamentali le lettere dipinte che davano invece notizia del committente e della data. Il Brunelli diede l'esatta trascrizione della data, indicata con un millesimo in lettere e con le cifre CCCCICV, da leggere quindi 1495 o come 1504, se si accetta l'ipotesi formulata dallo stesso Brunelli, di uno spostamento per errore della cifra I. Entrambe le letture confermano l'attribuzione a Giovanni Barcelo, del quale è documentato il soggiorno a Sassari dal 1494 al 1516 (cfr. C. ARU, op. cit. alla n°7).

delle figure e ancora intrisa della vena narrativa spagnola: ed è verosimilmente l'aiuto a cui si devono, oltre che le parti decorative e ornamentali delle tavole di Castel Sardo (le aureole a cerchi concentrici e gli altri rilievi in stucco del fondo e delle bordure dei manti, i disegni delle piastrelle del pavimento) anche gli scomparti laterali e superiori del retablo minore di Saccargia.

Si osservi a questo proposito la stretta affinità che collega il S. Pietro raffigurato nello scomparto destro del dipinto di Saccargia a quello dell'« Ultima Cena » di Jaime Huguet, conservata nel Museo de Arte de Cataluña a Barcellona. La somiglianza tra i due apostoli, tanto nella generale impostazione della figura quanto nei dettagli, è così stringente da permettere di supporre che l'ignoto pittore si sia servito di un cartone proveniente dalla bottega dell'Huguet o della sua cerchia più prossima.

Ma il piccolo retablo di Saccargia presenta anche altri aspetti di rilevante interesse: infatti, la scena con l'Annunciazione collocata nei due scomparti superiori laterali, benché interrotta dal pannello centrale della Trinità, idealmente si congiunge a formare un unico ambiente dalla chiara definizione spaziale, realizzata mediante l'indicazione dei limiti della stanza (pavimento, soffitto a cassettoni e pareti) e soprattutto mediante l'individuazione della sorgente luminosa della finestra. Ci troviamo dunque in presenza di una riduzione, certamente impoverita e provinciale, della pittura fiamminga di interni, interpretata per così dire alla maniera di Antonello, tanto che ancora una volta il riscontro più puntuale è con l'Annunciazione raffigurata nel retablo del Connestabile in precedenza ricordato.

Il pannello centrale con la Madonna e il Bambino appare invece di fattura più elegante, tale da permetterci di attribuirlo alla mano del Maestro, poiché riprende, pur in tono modesto e semplificato come si conveniva a una chiesa di campagna, quale era ormai Saccargia, e alle ridotte dimensioni del retablo, il tema della Madonna in trono con l'alta qualità ricorrente in tutte le opere dello stesso soggetto. Il gruppo centrale non è attorniato dal consueto coro di angeli, ma ai piedi della Madonna stanno in atto di preghiera due figure, verosimilmente

i committenti, la cui presenza, che è eccezionale nella pittura di questa età in Sardegna, ricorre anche nella Madonna di Birmingham. Si ha così un ulteriore elemento di prova dell'appartenenza del polittico alla bottega del Maestro di Castel Sardo, e del diretto intervento del pittore nell'opera. Per quanto riguarda la datazione, esso è strettamente connesso col retablo di Castel Sardo, giacché come abbiamo visto, è di mano dell'aiuto che dipinse a Castel Sardo gli apostoli della predella, ed è più che probabile che sia stato commissionato in occasione del soggiorno del Maestro nelle terre del Capo Settentrionale.

L'esame del polittico di Saccargia ci conduce alle conclusioni del nostro discorso, riguardanti in sostanza due punti: l'origine del pittore e, ad essa collegata, la matrice della sua cultura figurativa; la collocazione cronologica del retablo di Castelsardo in relazione alle altre opere pervenute. Sugli elementi che costituiscono il linguaggio del Maestro ci siamo a lungo soffermati, mostrandone sia l'evidente carattere spagnolo, sia le connessioni col plasticismo del Bermejo e con la diffusione — mediata della pittura fiamminga — della forma monumentale e intrisa di luce di Antonello da Messina.

Poiché d'altronde la presenza di italianismi e modi rinascimentali è estranea alla sostanza delle opere e, in questo puro aspetto esteriore, è riscontrabile in molti coevi dipinti spagnoli, ne discende che il Maestro di Castelsardo non può che essere originario della regione levantina spagnola e giunto in Sardegna con un bagaglio culturale già precostituito. I limiti cronologici della sua attività possono ragionevolmente collocarsi tra il nono decennio del sec. XV e il primo del XVI, e a quest'ultimo periodo riferiamo il retablo di Castelsardo sulla base di due considerazioni, l'una relativa alla maggiore maturità stilistica emersa dall'analisi dei frammenti superstiti, l'altra esterna alle opere e storica. Poiché infatti il nucleo più consistente di dipinti del nostro maestro si conserva in territorio di Cagliari, o proviene da quella città, come è il caso della Madonna di Birmingham, è logico supporre che ivi egli si fosse stabilito e che venisse chiamato nelle terre del Capo Settentrionale soltanto dopo aver conseguito una larga risonanza, e cioè dopo l'anno

1500 che è il limite ante quem per l'esecuzione del retablo di Tuili.

Quanto sopra esposto è il risultato di un'analisi che, in assenza di documenti, si è voluto condurre con stringente aderenza alla realtà storica, accantonando l'ipotesi, affascinante ma difficile da provare, dell'esistenza già in età così precoce di una cultura figurativa con specifici caratteri « sardi » e di artisti originari dell'isola, e tenendo presente l'omogeneità culturale dei domini aragonesi, nei quali da simili premesse si svolsero analoghi risultati, senza che per ciò si renda necessario ipotizzare viaggi, presenze e relazioni di cui esistono concrete testimonianze soltanto per il Cinquecento inoltrato.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

GEO PISTARINO, *Genova e la Sardegna nel secolo XII*, 1° Convegno internazionale di studi geografico-storici: *La Sardegna nel mondo mediterraneo* (Sassari, 7-9 aprile 1978), Tipografia Gallizzi, Sassari [1980], pp. 33-125 (dell'estratto).

Si tratta della relazione tenuta dall'A. al 1° Convegno internazionale di studi geografico-storici « La Sardegna nel mondo mediterraneo » (Sassari, 7-9 aprile 1978). Rielaborata e notevolmente ampliata, essa si presenta ora come uno studio esauriente di quasi un secolo di storia dei rapporti sardo-genovesi, visti nella prospettiva di una storia globale (politica, economica, sociale, religiosa), con pagine di notevole efficacia narrativa, come quelle sulla presenza di Barisone di Arborea in Genova nel 1164 o quelle sull'incontro tra la delegazione genovese e la delegazione pisana nell'isola della Palmaria nel 1165.

Il materiale, di cui l'A. si serve, è fornito, per la massima parte, dal Tola (*Codex diplomaticus Sardiniae*), dal *Liber privilegiorum Ecclesiae Ianuensis*, dal « Codice diplomatico della Repubblica di Genova », dai notai liguri del secolo XII (Giovanni Scriba, Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato, Oberto Scriba *de Mercato*, Guglielmo Cassinese, Lanfranco), dagli Annali genovesi di Caffaro e dei suoi continuatori. Materiale già noto al mondo degli studi, anche se non sempre debitamente sfruttato per il tema che qui interessa. Materiale che, comunque, l'A. sottopone a continua revisione critica: si vedano, ad esempio, le rettifiche e le integrazioni apportate a talune lezioni dell'Imperiale di Sant'Angelo nel « Codice diplomatico » (note 128, 129, 130, 131) grazie alla diretta consultazione del ms. nell'Archivio di Stato di Genova ed in virtù delle quali si eliminano diverse incongruenze. Si vedano anche le riprodu-

zioni fototipiche, in tavole fuori testo, di sei pagine del Codice PA dell'Archivio Capitolare di San Lorenzo di Genova, contenenti il testo dei più antichi documenti sui rapporti sardo-genovesi e per le quali ci si deve appunto richiamare all'analisi ed alle emendazioni compiute dall'A. in un altro suo recente lavoro: *I primi documenti tra la Sardegna e Genova*, in « Archivio Storico Sardo di Sassari », IV, 1978, pp. 53-72.

Prospettive problematiche e gusto per la rievocazione attraverso l'efficacia del racconto sono organicamente composti; revisione di giudizi e nuove intuizioni si accompagnano ad indagini precise in settori specifici, come quello della contabilità dei debiti di re Barisone in Genova. Anche le tabelle sul commercio estero genovese negli anni 1154-1164, 1182-1184, 1186, 1190-1191 non rimangono a sé, come schemi esemplificativi, ma s'inseriscono nel fluire del discorso con valore icas-
tico. E l'A. si preoccupa sistematicamente d'illuminare, per quanto possibile, le figure dei personaggi che via via compaiono nello svolgimento della vicenda, in modo che ne risaltino anche le sottili implicazioni di un quadro mosso ed animato, come quello dell'ambiente politico-mercantile che, favorevole in Genova al giudice di Arborea, ne prepara la venuta sul continente e l'incoronazione regale, fornisce sussidi finanziari, ottiene od aspira ad ottenere benefici in Sardegna, considera titolo di nobiltà la qualifica di vassallo del re.

Né manca la figura tipica del mercante genovese del pieno secolo XII, Guglielmo Scarsaria, nel quale si ipostatizza l'orientamento economico di buona parte del ceto a cui egli appartiene. Dedito intensamente agli affari su grandi aree di mercato, dalla Sicilia al Nord-Africa ed al Levante, considera la Sardegna come una possibilità di lucro secondaria, sì da dedicarle scarsa attenzione o da trascurarla, sino a quando, proprio intorno alla metà del secolo, ne avverte la crescente importanza nel quadro mediterraneo e le dedica una crescente attenzione.

Nella rigorosa sequenza cronologica il discorso dell'A. si sviluppa di volta in volta sul tema che appare come il più rilevante, ora sulla Sardegna, ora su Genova, nella costruzione di una linea storica coerente. Dopo un accenno alla legazione romana del 1100 o 1101, ed alle concessioni di Torbeno a Santa

Maria di Pisa nel 1103 e di Mariano Torchitorio nel 1108, l'interesse si accentra sulla donazione dello stesso Mariano Torchitorio di Cagliari alla chiesa di San Lorenzo di Genova, a controbilanciare la presenza pisana nel giudicato. Il richiamo alle sei navi genovesi che avevano fornito aiuto al giudice e la presenza di sei genovesi, quali testimoni dell'atto, oltre al preposito Villano — evidentemente in rappresentanza della propria Chiesa, — possono essere occasionali, ma potrebbero anche rientrare nel più vasto programma genovese di richiesta del corrispettivo di una *donicaria* per ogni nave concessa in aiuto.

In sede diplomatica è rilevante la funzione del preposito quale scriba della *cartula recordationis et confirmationis* con cui venne redatto l'inventario dei *servi* e delle *ancille*; in sede storica si pongono i temi delle strutture demiche fondamentali nelle *donicarie*; delle vicende della *tramuta* successiva, per cui tre delle precedenti vennero sostituite ancora da Mariano Torchitorio con altre sei *donicarie*, e dell'eventuale vantaggio all'una od all'altra parte; della presenza a Genova dell'arcivescovo Guglielmo di Cagliari nel 1119 quando, in una solenne riunione di ecclesiastici e laici, egli concede alla cattedrale di San Lorenzo la chiesa di San Giovanni di Assemini, con annessi e connessi. Ufficialmente la destinataria delle largizioni è sempre la Chiesa di Genova, nella sua cattedrale, nel suo episcopato, nel suo corpo canonico; ma sotto l'aspetto formale si affacciano via via sempre più chiaramente i laici, consoli cittadini e mercanti.

Il tema di fondo è prima ancora economico che politico. Lo si desume chiaramente dal *Breve recordationis ... de dacito quod debent dare forici homines qui veniunt Ianuam pro mercato* del 1128, con la notizia di esportazione di sale e pelli di cervo dall'Isola (in aggiunta a quanto già si sapeva per l'esportazione del grano); dal lodo dei Consoli del Comune genovese del 7 gennaio 1134 sulle proprietà e sui dazi comunali; dalle disposizioni, attribuite al 1142, sui doveri e sulle prerogative del cintraco genovese; dall'elenco dei proventi daziari spettanti alla curia arcivescovile di Genova, attribuito al 1143. Sempre esportazione sarda di grano e sale, in via prioritaria, a cui si aggiunge anche, nel 1149, una notizia sul

commercio dei falconi, mentre, nello stesso volger di tempo, si ha ragione per credere che la destinazione non fosse soltanto Genova, ma anche Savona, almeno prima del 1153, quando il trattato, imposto dai Genovesi ai Savonesi, pose a questi ultimi pesanti condizioni restrittive in materia di libertà comunale e commerciale.

Frattanto nell'Isola la penetrazione genovese ha proceduto dal sud al nord con la donazione, nel 1131, della chiesa di San Pietro de Claru, di una curia nella piana arborense, della metà dei monti argentiferi nel medesimo giudicato di Arborea, di quattro curie e di un quarto dei monti argentiferi nel giudicato di Torres quando questo sarà caduto in possesso del donatore, Comita II di Arborea. Beneficiaria è ancora una volta la chiesa di San Lorenzo di Genova; ma qui l'intento del giudice arborense appare più scoperto nella manovra di ottenere l'appoggio del Comune ligure alle proprie aspirazioni espansionistiche, le quali, oltre tutto, rientrano nel disegno genovese di giungere ad un controllo dell'Isola il più ampio possibile.

Tuttavia, ancora a metà del secolo XII il commercio ligure-sardo non presenta la consistenza di quello tra Genova ed Alessandria d'Egitto o il Nord Africa o la Siria o la Sicilia o la Romania. Il cartulare del notaio genovese Giovanni Scriba, per gli anni 1154-64, è ampiamente istruttivo in proposito. La Sardegna vi occupa, tra gli atti di *acomendacio*, di *societas*, di cambio marittimo, uno degli ultimi posti per frequenza dei contratti e per l'impiego dei capitali. E' un mercato povero, che ancora non alletta i grossi capitali; ci sono le difficoltà determinate dai conflitti e dai contrasti interni, dalla spietata concorrenza pisana; c'è ancora, potremmo aggiungere, nella mentalità del mercante genovese, la più forte suggestione per il commercio delle spezie, delle materie pregiate, dei piccoli carichi di alto valore, che fanno preferire altre opportune piazze commerciali.

Nonostante l'esito negativo della vicenda nel quadro dei disegni genovesi, l'episodio di Barisone di Arborea, aspirante alla corona regale dell'Isola, fu, nel tempo stesso, causa ed effetto di fatti positivi. Certo si era già formato in Genova un partito filo-arborense, sulla scia dei rapporti commerciali, sep-

pure a livello ridotto. Ed uno dei personaggi in esso rilevanti doveva essere quel Rolando Avvocato che nel 1131 aveva assistito, ad Oristano, alla donazione di Comita II a favore della cattedrale e del Comune di Genova. E può ritenersi per vero che la spinta iniziale, o più prepotente, alla vicenda che portò Barisone ad aspirare alla corona regale sarda, dovette partire da Genova, dal suo ceto di mercanti, nel quale si esprimeva anche la classe politica. L'A. presenta dati molto significativi in proposito, dai quali emerge anche come all'imperatore Federico I l'occasione offertagli apparisse propizia sia per affermare la sovranità dell'Impero sull'Isola attraverso la creazione del *Regnum Sardiniae* sia per ricavarne una buona somma di marche d'argento. Ma, ad ogni modo, fu proprio questo episodio a proporre la Sardegna all'attenzione più viva della classe mercantile genovese, a farle assumere una rilevanza politica ed una connotazione economica assai maggiori che per il passato, ad inserirla, in sostanza, nel quadro degl'interessi genovesi al più alto livello, in coerenza con il sempre più vasto e rapido sviluppo economico, marittimo ed anche sociale della maggiore città della Liguria.

L'A. non condivide i giudizi negativi, da taluno espressi, talora anche con tono irridente o malevolo, su Barisone di Arborea, da un lato, sui Genovesi, dall'altro, in un episodio che assunse connotazioni varie e repentini cambiamenti di scena: dalla prigionia di Barisone in Genova sotto il peso dei debiti, ai sospetti genovesi su di lui per i suoi contatti con emissari pisani; dal voltafaccia del Barbarossa che, sconfessando il giudice di Arborea, diede l'investitura sarda a Pisa, al ritorno di Barisone nell'Isola a condizioni assai gravi per i debiti da lui contratti in Genova. Tutta la parte centrale dello studio su Genova e la Sardegna è dedicata a questa complessa situazione tra gli anni 1164 e 1172, i quali segnano appunto una sorta di cambiamento di piani e di prospettive nei rapporti sardo-genovesi; una modifica nella rispettiva considerazione da una parte e dall'altra; l'inclusione dell'Isola tra i temi fondamentali nella costituzione del Commonwealth genovese.

Fallito a Genova il tentativo di acquisto unitario della Sardegna, fondato sull'epicentro dell'Arborea, la Repubblica

« mira a costituire in Sardegna, sotto la propria regia, un sistema tripartito, con patti bilaterali tra l'Arborea e Torres e tra l'Arborea e Cagliari, che le assicuri ampia libertà di movimento di traffico per lo meno nei tre quarti dell'Isola, facilitazioni d'ogni genere, possibilità d'interventi militari a favore di una delle due parti in caso di minaccia alla situazione di equilibrio, messa in atto in tal modo » (p. 98). Ed a rafforzare il fattore politico-economico concorre ora il tentativo, più o meno attuato, d'insediamenti demici, che rappresentano una garanzia di stabilità nel possesso occulto: si veda, nel 1172, la cessione ai Genovesi, in Oristano, od altrove a loro scelta, di terre sufficienti ai loro traffici e ad erigervi abitazioni, la quale richiama, nel medesimo quadro di orientamento programmatico della Repubblica, sebbene in situazione diversa, la pressoché contemporanea urbanizzazione di Chiavari, nella Riviera Ligure di Levante, studiata di recente dallo stesso Geo Pistarino (*Chiavari: un modello nella storia*, in « Atti del Convegno internazionale per l'VIII centenario dell'urbanizzazione di Chiavari », Chiavari, 1980).

Non stiamo qui a seguire le vicende successive, illustrate dall'A., quando il sistema Arborea-Cagliari-Torres entra in crisi dopo il 1175; quando la Repubblica accetta l'appoggio della Corona catalano-aragonese, il che pone in fieri quelle che saranno più tardi le fortissime aspirazioni da parte iberica; quando Cagliari cade sotto i colpi della conquista di Oberto di Massa e Genova si rifà nell'Arborea e stipula nel 1191 con Costantino di Torres un trattato « che segna il punto di arrivo d'una fase storica destinata ad una lunga durata » (p. 103).

Sottolineamo invece come tutta la vicenda trovi puntuale conferma nel settore dei traffici, che ci risulta documentato dai cartulari notarili genovesi degli anni Ottanta del secolo sino al 1191, dove si arresta lo studio di Pistarino. La Sardegna, ancora agli ultimi posti nel quadro del commercio internazionale genovese tra il 1182 ed il 1186, sale quasi di colpo ai primi posti nel 1190-1191. E l'A. ricorda qui nomi di mercanti e tipi contrattuali, tipologia delle navi e varietà delle mercanzie in esportazione ed in importazione da una parte e dall'altra; rileva la presenza di genovesi e liguri in Sardegna, la mancanza di notizie di sardi in Genova.

Fanno eccezione gli schiavi e le schiave oriundi dell'Isola; al quale tema l'A. dedica un'attenzione particolare, sia nell'illustrazione del fenomeno in sé, sia nella ricerca delle motivazioni e delle componenti. Dove, accanto alle ragioni addotte da vari studiosi, ai conflitti tra parti diverse, alle devastazioni, alle razzie che l'Isola ebbe a subire, deve tenersi presente la struttura d'una società agricola-pastorale arcaica che offriva la possibilità, attraverso le *donnicalie* con i loro *servi* e le loro *ancille*, al trapasso dalla servitù della gleba alla schiavitù personale, con una modificazione di condizione giuridica strettamente connessa al trasferimento degl'interessati dall'Isola al continente. Basta pensare al caso di Malvestito di Milano ed Opizzo di Frasso che il 12 febbraio 1191, in Genova, s'impegnano verso Guido *de Rezo* a fornirgli un sardo di età tra i 12 ed i 18 anni (p. 117); od a quello di Michele di Portovenere il quale, nel luglio del medesimo anno, asserisce che la schiava sarda Maria Pagano gli è stata data dal giudice di Arborea (pp. 117-118).

« La Sardegna è un mondo a sé — scrive nelle pagine finali l'A. — che, pure facendo parte della grande famiglia dell'Occidente cristiano, presenta tratti originali ed inconfondibili » (p. 123). In questa sua storia, fortemente caratterizzata, Genovesi e Pisani esercitarono, a partire chiaramente dal secolo XII, un peso notevole: « portarono il fervore del commercio in un mondo pastorale e contadino, che distolsero dalla chiusura in se stesso e nei propri problemi interni, collegandolo agli istituti giuridici, ai temi economico-sociali, alle questioni politiche di tutto il mondo circostante. Il che non poteva avvenire, e non avvenne, senza difficoltà e contrasti. Anzi nacque di qui un problema sardo: il problema di un'isola che, devasta dalla malaria sulle coste, non aveva la vocazione del mare ed attendeva dall'esterno navi e navigatori » (p. 124).

GABRIELLA AIRALDI

LAURA BALLETTO, *Genova e la Sardegna nel secolo XIII*, in « Saggi e documenti I », Civico Istituto Colombiano, Studi e testi, Serie storica a cura di Geo Pistarino, 2, Genova, 1978, pp. 59-261.

Questo grosso lavoro di L. Balletto viene incontro ad una esigenza espressa da David Abulafia (*The two Italies. Economic relations between the Norman Kingdom of Sicily and the Northern Communes*, Cambridge, 1977, p. 31: « A full study of Genoese commercial and political relations with Sardinia is much required »), almeno per quanto riguarda la storia economica del secolo XIII. Condotto con ampia disamina di fonti edite ed inedite (parte delle quali vengono pubblicate dall'Autrice) e con metodo estremamente scrupoloso, esso si articola in quattro « spaccati » cronologici, i quali coprono l'intero arco del Duecento, ciascuno con una propria peculiarità nel campo dei rapporti Genova-Sardegna, sì da consentire un quadro d'insieme che è al tempo stesso analitico ed organico.

Le fonti sono quelle offerte dal *Liber magistri Salmonis, sacri palatii notarii* (1222-1226), pubblicato da A. Ferretto negli « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XXXVI, 1906; da una serie di rogiti del notaio Ursone da Sestri (1224-1225) e del notaio Lanfranco (1225) dell'Archivio di Stato di Genova; dai *Documenti inediti sui traffici commerciali tra la Liguria e la Sardegna nel secolo XIII*, a cura di N. Calvini, E. Putzulu, V. Zucchi, con introduzione di A. Boscolo, per il periodo dal 1210 al 1252; dal *Codice diplomatico delle relazioni fra Liguria, la Toscana e la Lunigiana ai tempi di Dante*, di A. Ferretto, voll. 2, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XXXI, 1901, 1903, per il periodo dal 1265 al 1281; da altre carte notarili dell'Archivio di Stato di Genova, che l'A. pubblica in appendice ai singoli capitoli. Vanno rilevate l'accuratezza dei riscontri, sistematicamente operati dalla Balletto con rilettura dei documenti

già editi, e la puntualezza delle emendazioni testuali, con la verifica e l'eventuale correzione delle datazioni. Aggiungiamo che, a lato del tema specifico e ad integrazione del medesimo, l'A. ha schedato anche una serie assai ricca di atti notarili genovesi sul commercio mediterraneo della Repubblica nel secolo XIII, in modo da rendere più efficace il discorso sull'entità dei rapporti economici con la Sardegna. Si veda, ad esempio, l'Appendice I (pp. 99-109), dove ella ha schedato, dagli inediti di Ursone da Sestri, i contratti commerciali, per il 1224 ed il 1225, relativi a Ceuta, Tunisi, Bugea, Sicilia, Messina, Oltremare, Provenza, Marsiglia, Principato, Napoli, Iviza, *Maritima*: il che, oltre tutto, offre un eccellente materiale di prima mano a chi vorrà occuparsi della storia generale del commercio mediterraneo nel periodo sopra indicato.

Ed ancora si può rilevare, sempre tra le ricerche o, meglio, tra i risultati, per così dire, sussidiari, l'interesse per tali problemi tecnici: ad esempio per l'arte dei tornitori, a proposito dei quali l'A. rettifica talune errate interpretazioni sulla loro esclusiva produzione di terraglie, mostrando, anche qui con l'ausilio di edizioni di documenti inediti, come essi lavorassero anche sul legno. Oppure, di nuovo a titolo di esempio, possiamo segnalare la rettifica in merito al tipo del naviglio detto « bucio de ascharis », la cui denominazione non deriva dal nome dei proprietari, ma appunto dalla specifica struttura del natante (p. 167).

Abbiamo voluto citare questi esempi per mostrare la varietà e la ricchezza delle informazioni che il lavoro della Ballotto offre, anche in settori diversi da quello che costituisce l'ossatura dello studio. Il quale, nel primo capitolo, esamina l'andamento stagionale e la tipologia dei contratti commerciali tra Genova e la Sardegna (*acomendaciones, societas, mutui*) per il periodo 1222-1226; pone in evidenza i maggiori personaggi (quasi tutti genovesi o liguri) di questo commercio, non escluso l'elemento femminile; propone sistematicamente, con l'aiuto di opportune tavelle, la situazione della Sardegna nel complesso dei traffici genovesi, rilevando come l'Isola non si trovi ai primissimi posti, né per numero di rogiti notarili né per entità dei capitali impiegati. Da sottolineare,

comunque, tra quanti in Genova commerciano con la Sardegna, la presenza del monastero di San Fruttuoso di Capodimonte. E' un caso « sintomatico di una particolare situazione genovese che vede i monasteri della città e dei dintorni, a qualunque ordine appartengano, impegnati, essi pure, in attività finanziarie sul mare » (p. 80).

Notevole ancora il fatto che il commercio genovese-sardo si svolge attraverso l'impiego di piccoli capitali, per di più non in senso esclusivo: « anche coloro che impegnano i propri capitali per la Sardegna rimangono in genere chiusi in una più modesta cerchia di affari. Oltre che per la Sardegna, arrischiano denari per la Corsica, o la Sicilia, o Napoli ed il Principato » (p. 83). Molto spesso « sono modesti artigiani, che impiegano il ricavato dalla professione o reimpiegano il guadagno da altri traffici, via via che ne dispongono, nei commerci d'oltremare a breve distanza » (p. 75). E per lo più si tratta di esportazione genovese di merci (di cui viene dato, nei rogit, l'equivalente valore in moneta), tra le quali piace qui segnalare l'oro filato, « un genere di manufatto artigianale per il quale Genova era uno dei maggiori centri di produzione dell'intero Occidente » (p. 70).

Tra il 1236 ed il 1239, nel grande quadro sistematico dei contratti, dei nominativi dei mercanti, tanto *socii stantes* quanto *socii portatores*, — tra i quali comincia a comparire, seppure di sfuggita, qualche isolano, — emerge in modo particolare la categoria dei tornitori (in terracotta ed in legno, come sopra si è detto), la cui attività risalta fra tutte le altre. Da Genova si esportano in Sardegna, in notevoli quantità, scodelle, conche, taglieri, *bocelle*, giare, mortai, pestelli. C'è uno dei *tornitores*, Guglielmo Morrino, che invia nell'Isola 2.000 scodelle, mentre altri, come Giovanni di Monleone o come Alberto, trafficano anche in fustagni od in oggetti di vestiario (lo stesso Morrino commercia in cinture).

I contratti riguardano, in genere, la sola Sardegna. Non manca, tuttavia, qualche esempio in cui la nostra Isola è abbinata con la Corsica, in quello che sarà un modulo di crescente interesse per gli esportatori e commercianti genovesi. Anzi, l'A. mostra un indizio eloquente di questo rapido cambiamen-

to di posizioni. Nel 1236 trova impiegati per la sola Sardegna lire 316 e denari 6, contro lire 10 congiuntamente per la Sardegna e la Corsica. Nel 1239 il rapporto risulta pressoché capovolto: lire 34 per la sola Sardegna, contro lire 381 e soldi 10 per la Sardegna e la Corsica. Pura casualità di conservazione o di perdita di documenti di prova? Non lo escludiamo. Resta però il fatto che l'indice, offerto da questi dati, riceve ampia conferma nei tempi successivi.

Il periodo, che corre dal 1248, al 1252, è molto interessante per la storia di Genova, in quanto « concernente, prima, gli ultimi anni del duro conflitto con Federico II, poi la relativa tranquillità che seguì alla morte dell'imperatore » (p. 155). Molto probabilmente non possono considerarsi come una pura casualità la diminuzione o l'interruzione dei traffici, per vari mesi, tra Genova e la Sardegna dal 1248 al 1249, e la vigorosa ripresa nel 1250-52. Bastino questi dati, che la Balletto offre, grazie all'attenta analisi dei suoi documenti: per il 1248 troviamo impiegata a Genova, nel commercio sardo, la somma di lire 42 di genovini; nel 1250 essa risulta salita a lire 434 e soldi 17, con la flessione a lire 347 e soldi 14 nel 1251. Le merci esportate da Genova sono lo zucchero, il vino, l'olio, il sapone, la canapa, la tela, i fustagni, i panni di vario tipo, i taglieri, le scodelle, i panieri, la zenzeverata. Comunque, come già in precedenza, non s'incontrano tra i commercianti « figure di primo piano, membri di grandi famiglie. Ci sono, invece, un battifoglio, un conciapelli, un *accimator* tra i soci *portatores*; un falegname, un tornitore, un taverniere, due *speciarii*, un linarolio, un tintore, una scriba, un pignattaio, un tagliatore, tra i soci *stantes* » (p. 164). Mancano nomi femminili, mentre compaiono, con maggiore frequenza che per il passato, le presenze di sardi, più specificamente di sassaresi, in Genova, per residenza stabile o temporanea.

Degna di rilievo, l'osservazione dell'A. sul complesso del commercio genovese-sardo, in questo periodo, nel quadro generale del commercio genovese, calcolato per il 1253 sulla scorta dei regesti forniti da R. Lopez (*L'attività economica di Genova nel marzo 1253 secondo gli atti notarili del tempo*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », LXIV, 1935: « il traf-

fico con la Sardegna viene a collocarsi pressoché alla pari con quello per la Sicilia e Messina grazie al suo abbinamento con la Corsica, senza il quale sarebbe ad uno degli ultimi posti della graduatoria » (p. 171).

Come gli anni trascorrono, la situazione dei rapporti tra Genova e l'Isola si modifica e si arricchisce: di conseguenza si modificano e si arricchiscono le notizie documentarie in proposito. Il che consente di penetrare più addentro alle questioni specifiche: dalla tipologia delle merci e delle navi che le trasportano, alla precisa destinazione dei natanti a questo od a quel porto sardo e non più alla semplice indicazione generica della Sardegna.

Abbiamo ora la chiara visione di un certo numero di sassaresi che si recano a Genova o vi risiedono; di genovesi o di oriundi di altri paesi che frequentano Sassari. Soprattutto vediamo che « il Logudoro è, per Genova, un mercato di rifornimento di generi alimentari e di prodotti derivanti dall'allevamento del bestiame » (p. 182). Grossi quantitativi di formaggio sardo vengono importati e commerciati a Genova nel 1267, 1268, 1269: è formaggio *paramensis*, formaggio di Cagliari, formaggio di Torres, formaggio *borachensis*. Emergono, tra coloro che lo acquistano in Genova, i mercanti lucchesi, mentre tra i venditori troviamo nomi liguri, ma anche nomi sardi, come Quantino Folla, Gonar Yscam, Cepar.

D'altra parte, è risaputo che in Sardegna, più precisamente nel giudicato di Torres, « possedevano beni immobili alcune tra le maggiori famiglie genovesi », a partire dai Doria (p. 191). Ma più che a queste, l'interesse dell'A. è rivolto alle figure dei mercanti che via via emergono dal buio della storia, pur senza appartenere ad insigni casate: uomini che si sono fatti da sé, come quel Gualtiero da Volterra, di cui la Balletto traccia un efficace profilo (pp. 198-202). Comunque, ella stessa non può passare in seconda linea il caso di una consorteria di Lomellini (Ugetto, Pietro, Obertino, Iacopino, Nicolino) che nel 1276 impiegano per la Sardegna la rispettabile cifra di lire 686,1 soldo e 6 denari.

Tra i porti frequentati dalle navi genovesi compaiono più volte Torres, Alghero, Cagliari, Bosa, Oristano, mentre non figura

da meno Sassari. La lana acquista risalto nel settore delle merci, accanto ai formaggi, per quanto riguarda l'esportazione dall'Isola. E tra coloro che trafficano non possiamo tacere almeno il caso di Meliore del fu Obertino Bonapresa di Firenze, nelle mani del quale (che opera da Genova) si concentrano per buona parte i commerci con Oristano e l'Arborea. Né possiamo dimenticare il prete Ferrando, canonico di Torres, o l'arciprete di Torres, Egidio, che risultano attivi in operazioni finanziarie.

Per la conclusione, ci sembra debba pienamente sottoscriversi quella data dall'Autrice che, richiamandosi al Lopez, ricorda come « spesso i paesi più arretrati esportano materie prime per un valore superiore a quello dei pochi prodotti che desiderano importare » (p. 228), sicché non si può « considerare senz'altro, in via aprioristica, come in attivo o sistematicamente favorevole a Genova la bilancia dei pagamenti nell'interscambio tra Genova ed il Logudoro e tra Genova e l'Isola intera » (p. 228).

Una postilla. Nel « 1° Convegno internazionale di studi geografico-storici: *La Sardegna nel mondo mediterraneo* », tenutosi a Sassari tra il 7 ed il 9 aprile 1978, l'A. è ritornata sul tema, con una comunicazione sui *Documenti notarili liguri relativi alla Sardegna (secc. XII-XIV)*. Sulla scorta di altri inediti, ritrovati presso l'Archivio di Stato di Genova ed in gran parte pubblicati in detto lavoro, ella non solo riconsidera i dati e le situazioni nel secolo XIII per il rapporto genovese-sardo; ma anche estende il campo ai traffici sardo-savonesi nei secoli XII e XIII, grazie, in modo particolare, alla pubblicazione del *Cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona 1178-1188)*, a cura della stessa Balletto e di G. Cencetti, G. F. Orlan-delli, B. M. Pisoni Agnoli (Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1978). E qui conclude con un augurio, che vorremmo fare nostro: che s'indaghi e si pubblichino le residue carte di altri centri rivieraschi liguri, da Chiavari a Porto Maurizio: « La storia della Sardegna e dei suoi rapporti con la Liguria ne riceverà indubbiamente grande vantaggio » (p. 24).

SANDRA ORIGONE, *Gli uomini della Riviera Ligure di Levante nell'Occidente euro-mediterraneo nel secolo XIII*, in « Atti del Convegno storico internazionale per l'VIII centenario dell'urbanizzazione di Chiavari, 8-10 novembre 1978 », Chiavari, 1980, pp. 171-228.

Per celebrare l'VIII centenario dell'atto con cui il Comune di Genova fondò, su un preciso piano urbanistico, il borgo nuovo di Chiavari, la locale Azienda autonoma di soggiorno e turismo ha organizzato nel 1978 tre giornate di studio sulla storia di Chiavari, affidandone l'esecuzione, sul piano scientifico, all'Istituto di Paleografia e Storia medievale dell'Università di Genova. Prendendosi Chiavari come modello di una tipica microstoria, la città e la sua vicenda nel tempo sono state, per così dire, scomposte ed esaminate da diverse angolazioni, con contributi di 17 studiosi, ciascuno dei quali ha trattato un tema specifico.

A Gabriella Airaldi è toccato il problema delle vie di comunicazione (*Chiavari: vie di terra e vie di mare*); a Laura Balletto, quello della diaspora dei chiavaresi a Laiazzo nella Piccola Armenia, a Pera presso Bisanzio, a Caffa in Crimea, a Famagosta e Nicosia nell'isola di Cipro, a Chio ed a Focea nell'Egeo, a Chilia sulla foce del Danubio nel Due - Trecento (*Da Chiavari al Levante ed al Mar Nero nei secoli XIII e XIV*). Sandra Origone si è occupata del moto espansionistico sia dei chiavaresi sia degli altri uomini della Riviera levantina, i quali, in genere per la via mediata di Genova, si sono diffusi « in direzione dei porti della Penisola italiana, della Corsica, della Sardegna, della Sicilia, dell'Africa settentrionale, dei centri di mercato della Provenza e di quelli della penisola iberica, raggiungendo le coste dell'Inghilterra e della Fiandra » (p. 172).

Sono in massima parte gente del litorale, dei centri immediatamente a ridosso di Genova sino agli estremi della Lunig-

giana; non mancano tuttavia uomini dell'interno, in modo particolare dell'entroterra chiavarese, sia in direzione della Fontanabuona, sia in direzione di Valle Sturla, sia in direzione del territorio lunense. Troviamo spostamenti singoli, come anche di interi gruppi familiari, con una certa mobilità nella compravendita di beni immobili tra le località di provenienza e quelle di nuovo insediamento, soprattutto a Genova. Qui spiccano notevoli figure femminili, come Ambra, moglie di Ansaldo di Lavagna, della quale l'A. traccia un breve profilo.

Questi emigrati appartengono, in massima parte, al ceto artigianale: emergono, fra gli altri, i portoveneresi per l'industria carpentiera, i chiavaresi e quelli di Bargone, di Monleone, di Rapallo per l'industria tessile. Non mancano tuttavia i notai, i maestri di scuola, i medici. Merita una specifica menzione il famoso notaio-poeta, Ursone da Sestri.

« L'affluenza degli individui provenienti dalla Riviera di Levante sui mercati della Corsica, della Sardegna e della Sicilia è notevole. I viaggi con destinazione Corsica, spesso, contemplano come ulteriore tappa la Sardegna. Talora la metà viene specificata in Bonifacio per la Corsica; in Cagliari, Porto Torres, Sassari, per la Sardegna » (p. 199). Sarà opportuno aggiungere qui, come fa anche l'A., che, per quanto riguarda specificamente i rapporti tra Portovenere e l'Isola, il tema è già stato approfondito da L. Balletto (*Tra la Sardegna e Portovenere*, in « Archivio Storico Sardo di Sassari », II, 1976, pp. 67-83).

La principale attività dei rivieraschi verso il mercato sardo è quella dei trasporti, nei quali emergono i portoveneresi e poi gli uomini di Levanto, di Lavagna, di Vernazza. Non mancano i contratti di *acomendacio* e di *societas* ed i prestiti marittimi: l'A. ha trovato ventotto rivieraschi impegnati in tali traffici tra il 1210 ed il 1252, secondo la documentazione offerta dai *Documenti inediti sui traffici commerciali tra la Liguria e la Sardegna nel secolo XIII*, a cura di N. Calvini, E. Putzulu, V. Zucchi, con prefazione di A. Boscolo (Padova, 1957). « Talvolta la Sardegna è soltanto una metà alternativa oppure la tappa intermedia di un viaggio più lungo » (p. 205). La nave « Sparviero » nel 1214 parte per un viaggio che, a quanto pare, con-

templa la Sardegna e la Siria. La galiota « Oliva » si reca a Tunisi con scalo a Bonifacio oppure in Sardegna, nel 1236.

Comunque, la diaspora dei chiavaresi e degli uomini della Riviera Ligure di Levante nel bacino occidentale del Mediterraneo appare, per la Sardegna, inferiore a quella che si può rilevare per la Corsica, dove il castello di Bonifacio esercita nel secolo XIII una fortissima attrazione sugli uomini in cerca di maggiori fortune: figura tipica, quel Gregorio da Bargone, genero dell'ormai celebre Armano *pelliparius* e suo successore nel complesso degli affari. Ed è ancora inferiore alla diaspora verso i porti del Nord-Africa, mentre altrettanto, forse, non può dirsi per il flusso di coloro che si dirigono verso i centri provenzali e francesi o verso i centri spagnoli; e certo non può dirsi per coloro che si dirigono alle Fiandre.

GEO PISTARINO

SERGIO COSTA

(1904 - 1981)

Medaglia d'ordine al merito della cultura ufficiale. Rapida e brillante fu la carriera accademica di Sergio Costa. Laureatosi in giurisprudenza appena ventunenne (nel giugno 1926), conseguì la libera docenza in diritto processuale civile nel marzo 1932; tre soli anni dopo, avendo vinto il concorso di tale disciplina, fu nominato professore straordinario nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sassari.

Aveva esordito come assistente di Antonio Segni e pertanto apparteneva alla grande scuola di Giuseppe Chiovenda. Dopo la promettente produzione dell'età giovanile — alla quale risalgono gli studi riguardanti *Le sentenze civili con la clausola "rebus sic stantibus"* (Siena 1930), il *Contributo al concetto di "capo" di sentenza nel processo civile* (Sassari 1931), *L'intervento coatto* (Padova 1935) ecc., — l'attività scientifica di Sergio Costa continuò a svolgersi per lungo tempo durante l'età più matura fedelmente all'innata vocazione per le discipline processualistiche. Tra le pubblicazioni di questo periodo ricordiamo lo studio relativo ad un caso di conflitto latente di giurisdizione (Padova 1949) e quello sull'intervento in causa (Torino 1953).

Numerosi ed apprezzati articoli egli continuò a pubblicare nella *Rivista di diritto processuale civile* e nella *Giurisprudenza italiana*. Collaborò pure alla compilazione del *Nuovo* e del *Novissimo Digesto Italiano*.

Ma soprattutto egli emerge come autore d'un trattato di diritto processuale civile che sulla base d'un corso di lezioni di questa disciplina, edito per la prima volta a Sassari nel 1945-46 si rivelò di tale utilità da essere ripubblicato in cinque edizioni (Torino UTET 1953, 1959, 1966, 1973, 1980)

progressivamente aggiornate ed ovunque adottato per la sua corrispondenza alle necessità didattiche e professionali.

Per il suo temperamento positivo e per la saggezza, Sergio Costa fu preposto e ripetutamente confermato anche per lunghi periodi alle cariche accademiche più alte ed impegnative; fu Preside della Facoltà di Giurisprudenza e Direttore dell'Istituto Giuridico dal 1944 al 1962; dal 1944 al 1951 Prorettore dell'Università con funzioni di vicario, e dal 1962 al 1968 fu Rettore del nostro quadricentenario Ateneo. Tali Uffici egli seppe reggere con rara competenza e dedizione mirando sempre allo sviluppo della propria Facoltà e di tutto l'Ateneo a tutto vantaggio naturalmente anche della città di Sassari da lui tanto amata.

Per la probità e rettitudine e per l'equilibrato senso pratico fu insignito di varie cariche pubbliche. Fu vice podestà di Sassari dal 1938 al 1942, membro della Giunta Provinciale Amministrativa per oltre venticinque anni (1946-1971), e per oltre un trentennio Presidente dell'Ente Provinciale del Turismo di Sassari. Per sua iniziativa fu costituito il Comitato per gli ostelli della gioventù, che egli diresse fino al 1975, realizzando la costruzione di ben cinque ostelli: a Fertilia (1957), Olbia, Porto Torres, Arzachena, e Bosa Marina. Anche organizzando Convegni, Congressi ecc., egli seppe dare fattivo impulso a molteplici attività miranti a potenziare il turismo per valorizzare e far conoscere sempre meglio la nostra Isola, unica conservatrice di cospicui monumenti di arcaiche civiltà e delle più antiche talassocrazie mediterranee, oggetto di sommo interesse scientifico per gli studiosi. Ingegno multiforme ed uomo di vasta cultura anche oltre il settore della sua attività professionale; era appassionato di studi storici, specialmente quelli riguardanti la Sardegna: passione a lui derivata per naturale affinità psicologica dal suo illustre consanguineo Enrico Costa, impareggiabile ricercatore di fonti archivistiche e benemerito ricostruttore della storia della sua diletta Sassari.

Pregevole frutto della passione di Sergio Costa per la storia sarda è l'interessante articolo sulla proposta fatta dall'ammiraglio Nelson per l'acquisto dell'intera Isola sarda da parte dell'Inghilterra « perché la Sardegna vale ben due Malta » Que-

sto studio scritto previe diligenti ricerche esquite anche a Londra, è pubblicato nel precedente fascicolo del nostro Archivio Storico Sardo di Sassari, del quale Sergio Costa era Socio fondatore.

Uomo di ampie vedute, animato da vivo interesse per i vari rami del sapere umano, promuoveva ogni forma di attività culturale anche come oratore e come scrittore, facendo tesoro delle preziose esperienze acquisite nei frequenti viaggi che egli faceva sempre in compagnia della diletta consorte signora Giannina.

Sempre animato da vivo interesse anche per la vita umana in generale, Sergio Costa amava l'arte filodrammatica ed era brillante espositore delle vicende delle stagioni liriche e concertistiche di Sassari nei tempi andati: ricordiamo i suoi articoli su tali argomenti, scritti con stile garbato e pittoresco, pieni d'arguzia e di vivacità.

Spirito di squisita e delicata sensibilità, era musicofilo appassionato e musicista di rara competenza, avendo suonato il violoncello anche in orchestre.

Felice fu l'idea di organizzare in suo onore, in occasione del suo collocamento a riposo, un riuscitosissimo concerto di musiche varie (Bach, Vivaldi) eseguito da un altro valente musicista, il prof. Picozza docente della Facoltà di Giurisprudenza, nell'Aula Magna dell'Università (Ottobre 1980).

Accorato è il nostro rimpianto per la dipartita del nostro carissimo Collega ed amico, ma pensando alla vita intemerata, alla rettitudine morale ed alla umana bontà di lui, siamo confortati dalla certezza che, per un'anima candida come la sua, il distacco terreno è il passaggio naturale alla vita vera nella patria del cielo, dove gli spiriti puri di cuore vedono Dio.

GINEVRA ZANETTI

